Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 95 del 24 aprile 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 aprile 2001 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 91

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 – Società di persone ed equiparate», con le relative istruzioni.

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 – Enti non commerciali ed equiparati», con le relative istruzioni.

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2001.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati», con le relative istruzioni.

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2001.

Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2001 - Persone fisiche, quadro IQ», «Unico 2001 - Società di persone ed equiparate, quadro IQ», «Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ», «Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ», «Unico 2001 - Amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2000.

SOMMARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001 — *Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 – Società di persone ed equiparate», con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2001 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione in relazione a non più di venti soggetti* *Pag.* 3

ALLEGATO 1 – Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli » 9

Istruzioni per la compilazione dei modelli » 13

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001 — *Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 – Enti non commerciali ed equiparati», con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2001 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione in relazione a non più di venti soggetti* » 177

ALLEGATO 1 – Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli » 183

Istruzioni per la compilazione dei modelli » 187

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2001 — *Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati», con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2001 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione in relazione a non più di venti soggetti* » 363

ALLEGATO 1 – Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli » 369

Istruzioni per la compilazione dei modelli » 373

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2001 — *Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2001 Persone fisiche, quadro IQ», «Unico 2001 - Società di persone ed equiparate, quadro IQ», «Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ», «Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ», «Unico 2001 - Amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2000* » 523

ALLEGATO 1 – Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli » 528

Istruzioni per la compilazione dei modelli » 533

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 - Società di persone ed equiparate», con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2001 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione in relazione a non più di venti soggetti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. *Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle società di persone ed equiparate.*

1.1. E' approvato il modello "Unico 2001 – Società di persone ed equiparate", con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione mod. IVA/2001, da presentare nell'anno 2001 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

1.2. Il modello è composto da:

a) il frontespizio ed i quadri RF, RG, RE, RA, RB, RI, RH, RL, RM, RD, RJ, RT, RQ, RY RC, RR, RV, RP, RN, RK, RO, RS, RU, RX e il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori di condomini, costituenti il modello relativo alla dichiarazione da presentare agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché il modulo RW, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, oggetto di approvazione del presente provvedimento;

b) i quadri costituenti il modello IVA/2001, concernente la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto con esclusione del frontespizio e del quadro VX approvato con decreto 29 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 18 gennaio 2001;

c) i quadri costituenti il modello 770/2001, con esclusione del frontespizio, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, approvati con provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001;

d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 2000, che sarà approvato con separato provvedimento;

e) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore nonché dei parametri che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

2. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

2.1. I modelli di dichiarazione "Unico 2001 – Società di persone ed equiparate" sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet *www.finanze.it* nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 2.4.

2.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 2.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 2.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili nel medesimo sito Internet del Ministero delle Finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

2.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

nell'allegato 1 al presente provvedimento, per i quadri indicati nella lettera *a)* del punto 1.2;

nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.

2.5. Per tutti i modelli di cui al punto 1, è consentita, per la riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

2.6. Per la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali, nei casi in cui è consentita tale modalità di presentazione, si rinvia alle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al provvedimento 13 marzo 2001 di approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2001 – Persone fisiche"

3. *Modalità per la trasmissione dei dati della dichiarazione.*

3.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati della dichiarazione di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Motivazioni:

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva il modello di dichiarazione "Unico 2001 - Società di persone ed equiparate", con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione mod. IVA/2001, da presentare nell'anno 2001 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione in materia di imposte sui redditi, compresa quella unificata, allo scopo di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Per quanto concerne la reperibilità, i suddetti modelli saranno resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito Internet del Ministero delle Finanze. Gli stessi modelli possono, inoltre, essere prelevati anche da altri siti Internet, purché siano rispettate le condizioni previste dal punto 2.2 del presente provvedimento.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni: istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Decreto 29 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 18 gennaio 2001, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 2000 con le relative istruzioni;

Provvedimento 25 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2001, di approvazione dei modelli 730/2001 con le relative istruzioni, nonché della busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2001 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale;

Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001, di approvazione del modello 770/2001 con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale;

Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, come integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante disposizioni sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello"

E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello" Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento"

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (uno) decimo di pollice;
altezza: 1 (uno) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (uno) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 064 devono riportare stampate, con tipo di carattere "COURIER", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal dodicesimo decimo di pollice dell'area grafica;

- il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal quarantatreesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella "Mod. N." della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per la seconda facciata del frontespizio e per i quadri RF e RU).

Le zone riservate al "N. Protocollo" alla "Data di presentazione" alla "Ragione sociale" al "Codice fiscale" e alla casella "Mod. N.", devono essere stampate in colore rosso medio su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in colore rosso medio.

La zona riservata al "N. Protocollo" deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Data di presentazione", deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Ragione sociale", deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 22 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al "Mod. N." devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio delle zona retinata della prima pagina del frontespizio, identificata nella successiva tabella con il codice numerico 055, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 111, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del frontespizio e dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 064, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (uno) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui al punto 1.2, lettera *a)*, del presente provvedimento deve essere utilizzato il colore rosso medio con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;

tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

E' altresì consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei quadri di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche bianche **non** devono essere stampate)
Frontespizio (prima pagina)	055	▯▮▯▮▮
Quadri: RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RX, RY, AC, modulo RW	111	▮▯▮▮▮
Frontespizio (seconda pagina) Quadri: RC, RF, RU, modulo RW (seconda pagina)	064	▯▮▮▯▮

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2001

Società di persone

DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili sul sito *www.finanze.it*

INDICE

pag.

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE 2

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 8

R1 Soggetti obbligati alla presentazione del Modello UNICO - Società di persone ed equiparate 8
R2 Compilazione del frontespizio 9

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

R3 Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS 12
R4 Le novità della disciplina del reddito d'impresa 15
R5 Quadro RF - Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria 17
R6 Quadro RG - Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata 25
R7 Quadro RE - Redditi di lavoro autonomo 31
R8 Quadro RA - Redditi dei terreni 35
R9 Quadro RB - Redditi dei fabbricati 37
R10 Quadro RI - Redditi di capitale 39
R11 Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone 42
R12 Quadro RL - Redditi diversi 44
R13 Quadro RM - Redditi soggetti a tassazione separata, ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera 45
R14 Quadro RD - Reddito di allevamento di animali 49

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

R15 Quadro RJ - Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466/1997 52
R16 Quadro RT - Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva 53
R17 Quadro RQ - Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 e all'art. 8 L. n. 342 del 2000 60
R18 Quadro RY - Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti Applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. da 12 a 16 della L. n. 342 del 2000) 62

OPERAZIONI STRAORDINARIE

R19 Quadro RC - Operazioni di scissione 63
R20 Quadro RR - Operazioni di fusione 64
R21 Quadro RV - Prospetto di riconciliazione 65

PROSPETTI VARI

R22 Quadro RP - Oneri per interventi di recupero del patrimonio edilizio 66
R23 Quadro RN - Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati 66
R24 Quadro RK - Dati relativi ai singoli soci o associati 70
R25 Quadro RO - Elenco nominativo degli amministratori 71
R26 Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RF, RG e RD 71
R27 Quadro RU - Crediti d'imposta 77
R28 Modulo RW - Trasferimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero 95
R29 Quadro AC - Comunicazione amministratore di condominio 98

VERSAMENTI

R30 Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi - Rateizzazioni 99
R31 Criteri generali: versamenti - compensazione - rateizzazione 100

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 103

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2001 113

APPENDICE 117

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

1. COS'È IL MODELLO UNICO 2001 E COM'È COMPOSTO

Il Modello Unico è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e in particolare la dichiarazione dei redditi, dell'IVA annuale, dell'IRAP e quella dei sostituti d'imposta.

Con riferimento alla dichiarazione unificata è importante ricordare che:

- **i contibuenti tenuti per l'anno 2000, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770/2001) in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata.**
  Per la determinazione del numero di soggetti in relazione ai quali si presenta la dichiarazione dei sostituti d'imposta, occorre sommare i dati contenuti nel rigo SS15 del quadro SS e del rigo SO8 del Quadro SO del modello 770/2001;
- **nel caso in cui la dichiarazione dei sostituti d'imposta sia predisposta da due diversi soggetti, non può essere inclusa nella dichiarazione unificata;**
- **occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e termini di presentazione della dichiarazione dell'anno 2001, sono tenuti alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998 (redditi - IVA - Irap - sostituti) le seguenti categorie di soggetti:**
  - **società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera a) e b) del Tuir;**
  - **contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione IVA;**
  - ***soggetti tenuti nell'anno alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta,* sia in forma autonoma che unificata (nei casi consentiti sopra illustrati).**

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, tenuti alla presentazione di almeno due delle dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP.

Il modello UNICO 2001 Società di persone si articola a sua volta in quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore rosso, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP. di colore arancio, in cui il quadro è contrassegnato dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta, di colore verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

È comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti predetti modelli utilizzando il colore nero.

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione in forma non unificata.

Il *contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari*, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2001 Nelle istruzioni per la compilazione di ciascuna dichiarazione sono indicati i contribuenti obbligati *alla* presentazione delle stesse.

I modelli relativi alle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti dall'Agenzia delle Entrate, ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito *Internet* del Ministero delle Finanze (**www.finanze.it**) o da altro sito purché nel ri-

spetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello, emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Nello stesso sito *Internet,* inoltre, è disponibile uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici, ai fini della conseguente riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere:
- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

2. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; peraltro, attraverso il modello UNICO, sono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri enti:
- le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'Iva relativa al periodo d'imposta 2000 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'Irap è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello UNICO 2001 contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
Al fine di verificare se ricorra l'obbligo della presentazione in forma unificata, si precisa che:
- è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2000 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2000).
  I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata;
- sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli cosiddetti a cavallo, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2000 al mese di febbraio 2001 ovvero dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2000), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2000 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2000, nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali intervenuta in data 30 settembre 2000).

Ai fini dell'utilizzo dei modelli per la compilazione della dichiarazione si ricorda che per i periodi di imposta che sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2000 (anche se iniziati nel corso del 1999) si applicano le seguenti regole:
- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2000 approvato nel corso del 2000.
  Qualora il modello UNICO 2000 non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei modelli approvati nel 2001, tali dati dovranno essere forniti, solo a richiesta, dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione Iva va presentata utilizzando il modello IVA 2001, approvato con provvedimento del 29 dicembre 2000, relativamente all'anno d'imposta 2000;
- la dichiarazione del sostituto di imposta va presentata utilizzando il modello 770/2001 approvato il 31 gennaio 2001 relativamente agli importi assoggettati a ritenuta nel corso dell'anno 2000;
- la dichiarazione Irap va presentata utilizzando il modello approvato nel corso del 2000.

I curatori sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti dalla legge per ciascuna dichiarazione.
In **Appendice** alla voce "Casi particolari di presentazione della dichiarazione" sono illustrati alcuni casi particolari di presentazione delle dichiarazioni in presenza di operazioni di liquidazione.

4. COME SI COMPILA

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.
Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.
In caso di presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2001.
Qualora il contribuente provveda alla trasmissione telematica diretta dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e debitamente sottoscritto.
In caso di presentazione della dichiarazione per il *tramite di un intermediario abilitato*, allo stesso va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; quest'ultimo conserverà la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

5.1 Come si presenta

Tutti i soggetti possono avvalersi del servizio telematico per presentare le dichiarazioni Modello UNICO 2001.
Tuttavia, sono obbligati alla presentazione in via telematica del Modello UNICO 2001 Società di persone, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per lo stesso anno 2000 o che hanno presentato almeno una dichiarazione periodica IVA nell'anno 2000.
In questo caso l'obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta (Redditi, IVA, Irap, sostituti d'imposta).
I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica possono invece presentare le dichiarazioni anche tramite gli uffici postali e le banche convenzionate. Anche tali contribuenti possono comunque avvalersi del servizio telematico, direttamente attraverso la rete internet, ovvero tramite un intermediario abilitato (vedere Parte III, "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").

5.2 Quando si presenta

Il modello UNICO 2001 si presenta, sulla base delle disposizioni vigenti alla data di approvazione del modello, entro i seguenti termini:

- **dal 2 maggio al 30 giugno 2001** (differito al 2 luglio 2001 in quanto il 30 giugno 2001 *cade di sabato*) se la dichiarazione è presentata tramite una banca convenzionata o ad un ufficio postale;
- **entro il 31 ottobre 2001** se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet, nei casi previsti, ovvero è trasmessa da un intermediario *abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetti incaricati di cui all'art.* 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998).
  I termini di presentazione delle altre dichiarazioni (IVA, IRAP, 770) da presentare autonomamente, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (D.P.R. 22/7/1998, n. 322 e successive modificazioni), sono illustrati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sul sito Internet del Ministero delle Finanze.

5.3 A chi si presenta

La dichiarazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, e ferme restando le specifiche modalità previste per determinati soggetti (v. paragrafo 5.1) deve essere presentata al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate:

- o direttamente in via telematica (v. paragrafo 5.4);
- o tramite un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili) (v. paragrafo 5.4) che provvederà alla trasmissione telematica;
- o ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata (v. paragrafo 5.6) nei casi consentiti

5.4 Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione presentata in via telematica può essere trasmessa:

- **direttamente;**
- **tramite intermediari e altri soggetti abilitati.**

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono direttamente la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, ogni qualvolta una disposizione di legge richiami termini di presentazione (ad es. ravvedimento) occorre fare riferimento ai termini previsti in via normativa per la trasmissione in via telematica.
In tal caso la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione Mod. UNICO 2001 devono **obbligatoriamente** avvalersi:

- del **servizio telematico *Entratel***, qualora il soggetto debba presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti
- del **servizio telematico *Internet***, qualora il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero debba presentare tale dichiarazione in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti;

b) Presentazione telematica tramite intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico

■ Intermediari abilitati

Gli intermediari indicati dall'art 3, comma 3, del D.P.R n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico *Entratel*, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il dichiarante consegna loro già compilate se intendono svolgere l'attività di sola trasmissione delle dichiarazioni.
Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1 lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati, quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (decreto dirigenziale 18 febbraio 1999).
Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.
Dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione fermo restando che l'impegno a trasmettere è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.
Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze **www.finanze.it**, sezione "Servizi telematici" nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere tale dichiarazione.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.
Nei casi di fallimento, il curatore presenta la dichiarazione in via telematica direttamente, qualora sia in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla trasmissione telematica, ovvero, in alternativa, tramite un intermediario abilitato.

■ Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione, contenente nell'apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, sia la data di presentazione all'intermediario della dichiarazione stessa. Detto riquadro costituisce per il contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione all'intermediario, nonché prova di presentazione della dichiarazione stessa.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

L'originale della dichiarazione contenente le firme del dichiarante e dell'intermediario deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli dichiarati.

Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute.

Conseguentemente, ad esempio, non dovrà essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del dichiarante, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario.

■ Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- la data della ricevuta rilasciata dall'intermediario al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiedere le predette ricevute sia all'intermediario al quale si è rivolto, sia ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

5.5 Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione trasmessa attraverso il servizio telematico *Entratel*

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che richiede l'abilitazione;
- ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate ove, delegati dalla Direzione Regionale.

I modelli per la domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.finanze.it,** sezione "Servizi telematici" oltre che presso gli uffici stessi.

b) Dichiarazione trasmessa via *Internet*

Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number).

La domanda di abilitazione deve essere presentata dal rappresentante legale che dovrà già essere in possesso di un proprio codice PIN personale. Ovviamente per l'invio della dichiarazione Mod. UNICO 2001 deve essere utilizzato il codice PIN ottenuto per conto della società o associazione.

La domanda di abilitazione non è accettata nei casi seguenti:

- la persona che richiede il PIN non coincide con la persona che l'Agenzia delle Entrate conosce come "rappresentante";
- il soggetto per conto del quale si sta presentando la domanda risulta già abilitato al servizio Entratel; in tal caso, infatti, per l'invio telematico della dichiarazione, occorrerà utilizzare tale servizio.

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione della dichiarazione inviata tramite Internet mediante apposita ricevuta nella quale sono indicati:

- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Tale ricevuta potrà essere consultata direttamente tramite Internet oppure richiesta agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per ogni altra informazione sulle modalità ed adempimenti comunicare la trasmissione telematica è possibile consultare il capitolo III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni" oppure il sito **uniconline.finanze.it.**

5.6 Dichiarazione presentata a banche e uffici postali

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1 possono presentare il Mod. UNICO 2001 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere *inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.*

Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

5.7 Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi

Nell'ambito dei gruppi la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questa per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992
La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di trasmissione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono *all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad* un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società *incaricata* la quale, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" sottoscriverà l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, indicando il proprio codice fiscale. La dichiarazione, sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla, deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia della dichiarazione, sulla quale è stata indicata la data di presentazione e sono state apposte le firme, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.

5.8 Dichiarazione spedita dall'estero

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 5.1, possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate 00100 Roma Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:
- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2001 Società di persone ed equiparate"

La dichiarazione può anche essere inviata via Internet, nei casi consentiti, se il contribuente è già in possesso del Pincode acquisito in Italia (vedere il capitolo III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").

5.9 Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2001".

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. UNICO - SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO Società di persone ed equiparate - le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE, vedere in **Appendice** la voce "GEIE"

ATTENZIONE *Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.*

Non devono presentare il Mod. UNICO -Società di persone ed equiparate:
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNICO Enti non commerciali ed equiparati);
- i condomini; questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770 quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate.

Il Mod. UNICO Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 2000, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto di approvazione del Direttore della Agenzia delle Entrate del Ministero delle finanze ed è composta dal frontespizio e dai quadri aggiuntivi.

I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare le diverse tipologie di reddito prodotto nell'anno 2000 dalla società o associazione.

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono.

Se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, va compilato, rispettivamente, il Quadro RR, relativo alle operazioni di fusione o il Quadro RC relativo alle operazioni di scissione.

I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e/o di scissione devono inoltre compilare l'apposito Quadro RV concernente il prospetto di riconciliazione.

R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

2.1 Generalità

Il frontespizio del modello UNICO va utilizzato per la presentazione:

- della dichiarazione in forma unificata;
- della dichiarazione dei redditi e di quella dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno presentate congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio della dichiarazione IVA e quello della dichiarazione dei sostituti d'imposta vanno utilizzati solo in caso di presentazione di tali dichiarazioni in forma non unificata.

Il frontespizio del modello UNICO si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi ragione sociale e codice fiscale.

La seconda facciata comprende sette riquadri: il primo, relativo al tipo di dichiarazione; il secondo, relativo ai dati riguardanti la società o associazione; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; il quarto, riservato alla sottoscrizione della dichiarazione; il quinto, riservato alla ricevuta di presentazione; il sesto, riservato al visto di conformità rilasciato dai centri di assistenza fiscale per le imprese e dai professionisti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e il settimo riservato al visto di certificazione tributaria.

2.2 Dati identificativi

Ragione sociale

Va indicata la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo.

La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

Codice fiscale

Si ricorda che per le società di nuova costituzione il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA ovvero agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, ove attivati.

In caso di fusione, scissione totale o trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

2.3 Tipo di dichiarazione

Dichiarazioni in euro

Il contribuente può scegliere di compilare il Mod. "UNICO Società di persone ed equiparate" in euro. In tal caso:

- deve essere barrata l'apposita casella posta nel frontespizio;
- tutti gli importi indicati nel Mod. "UNICO Società di persone ed equiparate" devono essere espressi in euro. Non è possibile indicare alcuni importi in lire ed altri in euro;
- gli importi vanno riportati in unità di euro, senza tener conto degli zeri prestampati nei righi, arrotondando, secondo il "criterio matematico" per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 65,50 diventa 66; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65);
- il contribuente sarà tenuto a predisporre in euro tutte le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.

Nelle istruzioni per la compilazione del Mod. "UNICO Società di persone ed equiparate" gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati sia in lire che in euro.

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai modelli compilati.

Qualora siano presentati i modelli relativi alla Comunicazione amministratore di condominio, ai dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri, vanno barrate le apposite caselle ed allegare il relativo modello.

Se la dichiarazione sostituisce, integra o rettifica una dichiarazione precedentemente presentata, va barrata la casella:

- **"Correttiva nei termini" nell'ipotesi di presentazione di una dichiarazione correttiva di un Mod. UNICO 2001 precedentemente presentato**;
- **"Integrativa" nell'ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa di un Mod. UNICO 2001 precedentemente presentato**

In entrambi i casi, la dichiarazione va interamente ricompilata anche per i quadri non modificati.

La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere compilata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1 dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2 dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999 nel territorio della provincia di Cagliari, per i quali l'ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1999) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

3 dai soggetti colpiti dagli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della regione Campania, per i quali le ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

4 dai soggetti colpiti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco per i quali l'ordinanza n. 3058 del 21 aprile 2000 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

5 dai soggetti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre 2000 nelle regioni Piemonte e Valle D'Aosta e nella provincia di Savona, per i quali i decreti 17 ottobre 2000 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000) e 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

6 dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2000 nei territori delle regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, per i quali il decreto 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

7 dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di novembre 2000 nei territori delle regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emlia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento, per i quali il decreto 29 novembre 2000 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

8 dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni per i quali l'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale;

9 dai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1 del decreto legge 14 febbraio 2001, n. 8 (G.U. 37 del 14 febbraio 2001), per i quali il D.M. 14 marzo 2001 ha previsto la sospensione per sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2001 dei termini relativi ai versamenti dei tributi;

10 per altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti

2.4 Dati relativi alla società o associazione

Numero di partita IVA
Indicare la partita IVA del soggetto.

Sede legale
Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l'anno di variazione.

Domicilio fiscale
Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l'anno di variazione. Le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società *non soggetta ad IRPEG o viceversa*
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
9	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione in società semplice ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge n. 449 del 1997

Fusione – Scissione
Va indicato il codice fiscale della società risultante della fusione o beneficiaria delle scissione

2.5 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Nel terzo riquadro del frontespizio, riguardante i dati del rappresentante della società o dell'associazione firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
3 se trattasi di curatore fallimentare;
4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9 se trattasi di rappresentante di società beneficiaria (scissione) ovvero di società incorporante (fusione).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nello spazio, riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.
Nel caso di più rappresentanti, per ciascuno di essi, vanno indicati nel **Quadro RO** i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio, fatta eccezione per il rappresentante i cui dati sono stati riportati nel presente frontespizio.

2.6 Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene altresì l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o associazione dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.
La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio territorialmente competente.

2.7 Presentazione della dichiarazione

Per le istruzioni relative alla compilazione, vedere il punto 5.4 delle "Istruzioni Generali per la compilazione del Modello Unico – Società di persone ed equiparate – Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante"

2.8 Visto di conformità

Al fine di consentire una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, con l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, sono state aggiunte nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, disposizioni in materia di assistenza fiscale.
Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro, il rilascio di un visto di conformità, su richiesta del contribuente, da parte dei soggetti abilitati individuati nell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997
Il rilascio del visto di conformità, che presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, tende a soddisfare due ordini di esigenze:
- garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari;
- agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999

Per apporre il visto di conformità compilare l'apposito riquadro.

2.9 Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale del 4 gennaio 2001 sono stati definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.
Per attestare il rilascio della certificazione tributaria compilare l'apposito riquadro.

R3. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG-RS

3.1 Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

1) inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;

2) periodo di non normale svolgimento dell'attività;

3) periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;

4) altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari" incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni ecc.)

In riferimento al codice 2, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare.

b) periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché.
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste:
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività,

d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

1) produzione o vendita in luoghi diversi;

2) esercizio di più attività;

3) esercizio di più attività in luoghi diversi;

4) altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2000 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione:

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.
Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE *Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore già in vigore al 1° gennaio 2000.*

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere in **Appendice** l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C, SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di applicare gli studi di settore o i parametri.

I contribuenti obbligati alla annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del quadro appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

3.2 Reddito d'impresa

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle società di persone esercenti attività di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **Quadro RF** o nel **Quadro RG** *a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità* ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).
Oltre al quadro RF o RG la società è tenuta a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

R4 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

4.1 Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 1999 e nel 2000 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa sono i seguenti:

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000);
- D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461
- D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9 recante disposizioni integrative del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n 466;
- D.Lgs. 23 maggio 2000, n 164, con il quale si dà "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art 41 della legge 15 maggio 1999, n. 144"
- D.L 22 giugno 2000, n. 167 convertito dalla legge 10 agosto 2000, n 229, recante "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto"
- Legge 21 novembre 2000, n. 342 recante misure in materia fiscale (collegato alla finanziaria 2000);
- Legge 23 dicembre 2000, n 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001).

4.2 Disposizioni in materia di autotrasporto

Deducibilità degli oneri relativi agli impianti di telefonia veicolare

L'art. 6, comma 21, della legge n. 488 del 1999 (Finanziaria 2000) reca disposizioni modificative del comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.
Quest'ultima norma individua la percentuale di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n 641 del 1972, fissandola nella misura del 50%.
Tale percentuale, con la disposizione modificativa citata, viene elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Spese per prestazioni di lavoro

L'art. 1 del D.L 22 giugno 2000, n. 167 convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229 ha inserito nell'art 62 del Tuir il comma 1-quater, per effetto del quale le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a lire 110.000, pari ad euro 56,81 e a lire 180.000, pari da euro 92.96, al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.
Tale possibilità è riconosciuta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000.

Deduzione forfetaria delle spese non documentate

L'art. 2, comma 1, del D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229 contiene disposizione modificative dell'art. 8, comma 1 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
Tale norma stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 1999, gli importi previsti dall'art. 79, comma 8, del Tuir, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate dal reddito delle imprese autorizzate l'autotrasporto di merci per conto di terzi, sono elevati a lire 65.500, pari ad euro 33,83, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a lire 101.000, pari ad euro 52.16, per quelli effettuati oltre tale ambito.

4.3 Disposizioni in materia di attività marittime

L'art.13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore.

Pertanto, i suddetti redditi concorrono nella misura del 20 per cento a formare il reddito complessivo.

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 488 del 1999 (1° gennaio 2000).

Inoltre, l'art.11 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70%, alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

4.4 Modifiche alla disciplina DIT

La disciplina riguardante la DIT ha subito, per effetto di provvedimenti intervenuti nel corso del 2000, modifiche che ne hanno potenziato l'effetto agevolativo.

Infatti, l'art. 2, comma 1 lett. *b*), del D.Lgs. 18 gennaio 2000 n. 9 ha modificato l'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997, prevedendo che l'agevolazione si applica secondo i criteri indicati nell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997 assumendo il patrimonio netto in luogo delle variazioni in aumento del capitale investito.

4.5 Concessionari di coltivazione di giacimenti marginali

L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 164 del 2000 dispone che a favore dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, nelle quali sono presenti giacimenti marginali, è ammessa in deduzione, oltre alla normale quota di ammortamento, un'ulteriore quota percentuale degli investimenti effettuati.

4.6 Modifiche all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante agevolazioni per i nuovi investimenti

L'art. 3 della legge n. 342 del 2000 ha integrato le disposizioni agevolative recate dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge n. 133 del 1999 consistenti nell'assoggettamento ad aliquota del 19 per cento della parte di reddito corrispondente al minore tra il totale degli investimenti in beni strumentali nuovi e l'incremento di patrimonio (conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva).

Gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti.

Ai fini del computo dell'agevolazione riferita al secondo periodo d'imposta, i conferimenti in denaro si assumono per il loro intero ammontare (cioè senza ragguaglio al periodo compreso tra la data di versamento e il termine del periodo d'imposta) e ciascuno dei due parametri (investimenti e conferimenti in denaro nonché accantonamenti di utili) è aumentato dell'importo che non ha potuto rilevare ai fini dell'agevolazione nel primo periodo d'imposta, assumendo i conferimenti in denaro per il loro intero ammontare (cioè senza ragguaglio).

Tra gli investimenti agevolabili sono compresi quelli relativi agli immobili appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2 (alberghi e pensioni), D/3 (teatri, cinema, sale per concerti, arene, parchi giochi e zoo- safari) e D/8 (immobili strumentali utilizzati specificamente per il commercio); tali immobili rilevano a condizione che siano utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo.

Nell'art. 2 della legge n. 133 sono state introdotte disposizioni aventi lo scopo di scoraggiare comportamenti volti a fruire dell'agevolazione senza incrementare stabilmente gli investimenti e la capitalizzazione dell'impresa.

Il comma 11-bis prevede che, qualora i beni oggetto degli investimenti agevolati siano ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, destinati a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro effettuazione ovvero nel caso in cui il patrimonio netto venga attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di esecuzione dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva, il reddito agevolato è rideterminato, riducendo l'importo degli investimenti effettuati di un ammontare pari alla differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta per l'effettuazione di nuovi investimenti e/o riducendo l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili eseguiti di un importo pari alla differenza tra i decrementi e gli incrementi di patrimonio netto (conferimenti in denaro ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e il termine del periodo d'imposta) eseguiti nello stesso periodo di imposta.

La maggiore imposta, correlata al minor reddito agevolato derivante dalla predetta rideterminazione, deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il disinvestimento o è avvenuta l'attribuzione di patrimonio netto e versata nel termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo.
L'ambito temporale di applicazione, stabilito inizialmente nel periodo d'imposta in corso alla data del 18 maggio 1999, di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999, e in quello successivo, è stato fissato dall'art. 6, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai periodi d'imposta 1999 e 2000.

4.7
Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG

La legge n. 133 del 1999, all'art. 2, comma 7, ha previsto che possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa dei soci gli utili relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 e le riserve di utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997, distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG, di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 64 del 1986, e per i quali spetta il credito d'imposta limitato.
L'art. 3, comma 3, della legge n. 342 del 2000 stabilisce che il citato comma 7 si applica anche se tali utili si riferiscono a esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

4.8
Imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994

L'art. 5 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che il contributo concesso alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per l'estinzione del finanziamento ricevuto è da considerare contributo in conto capitale e non concorre alla formazione del reddito d'impresa.

4.9
Oneri di utilità sociale

L'art. 37, comma 1, lett. b), della legge n. 342 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir, la lett. c-octies), nella quale viene previsto che le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche sono deducibili per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

4.10
Donazione di opere librarie e di dotazioni informatiche

L'art. 54 della legge n. 342 del 2000 introduce agevolazioni fiscali per le donazioni di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi.
La norma stabilisce, infatti, che i beni oggetto delle suddette donazioni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lett. d), del Tuir, il che comporta che la loro alienazione non configura un ricavo o una plusvalenza patrimoniale.
Dette agevolazioni si applicano, ma soltanto per il periodo di imposta 2000, anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche.
Il valore di tali dotazioni informatiche non costituisce compenso in natura ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Tuir, e quindi non è rilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

R5 - QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

5.1
Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.
Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.
Le società che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 possono compilare questo quadro per determinare il reddito relativo a tale attività, a tal fine **va barrata la casella** "Attività di agriturismo".
Il quadro RF si compone:
- del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati"

e dei seguenti prospetti:
- dati di bilancio;
- crediti.

Nel rigo RF1, colonna 1, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
Le colonne 2 e 3 del rigo RF1, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

Il **rigo RF2** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente:
1) sono controllati da società non residenti;
2) controllano società non residenti;
3) sono controllati da società che controllano società non residenti;
A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.
Pertanto, i soggetti interessati devono barrare:
- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

5.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.
La perdita che va indicata nel rigo RF4 non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF29**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel **rigo RS14** del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF5**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RS15** del prospetto stesso.
Nello stesso **rigo RF5** vanno indicate anche le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF6**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS. *L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare,* va evidenziato nel **rigo RS16** del predetto prospetto. L'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RF31** e quello della quota costante evidenziato nel **rigo RS17** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF6** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità *nei precedenti periodi d'imposta,* vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3 lett. b), del Tuir)".
Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE Gruppo europeo di interesse economico residenti nel territorio dello Stato ovvero non residente con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che va indicata nel **rigo RF7** o della perdita imputata a tale soggetto che va indicata nel **rigo RF33**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF32** o tra le altre variazioni in aumento, **nel rigo RF27**

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli art. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.

Pertanto nei **righi RF9** e **RF34** vanno indicati rispettivamente, costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF8** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate tenendo anche conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità *immobiliari a disposizione.*
Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento e le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
Si fa presente che, per effetto dell'art. 23, *comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5* dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.
Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").
Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1 della legge n. 413 del 1991 ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono *indicare:*

nel **rigo RF9** tutti i costi ad essa effettivamente connessi;
nel **rigo RF40** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
nel **rigo RF8** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Nel **rigo RF10** vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora la società intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.662).
(Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**
(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146).
(Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RF11** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo tenendo conto, in tal caso, della differenza.

In relazione al **rigo RF12** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti entro la chiusura del periodo d'imposta, devono formare oggetto di variazione in aumento.

Nel **rigo RF13** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir.

Nel **rigo RF14** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Per effetto dell'art. 64, comma 2, del Tuir, l'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF15** va indicato l'intero importo dell'Invim decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF35** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative all'Invim decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF16** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Tuir, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel **2000** ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono.

Nel **rigo RF17** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), del Tuir, relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS. Si ricorda che per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF18** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir e, se di importo non superiore a lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, di quelle previste dalla successiva lettera c-sexies) **e, se di importo non superiore a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91, di quelle previste dalla successiva lett. c-octies)**.

Nel **rigo RF19** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF20** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili di cui, rispettivamente, agli artt. 67 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte".
A decorrere dal 1° gennaio 2000, per effetto dell'art. 6, comma 21, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ammessa l'integrale deduzione degli ammortamenti, nonché degli altri oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto **(vedere la voce al punto 4.2 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa")**.

Nel **rigo RF21** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RF22** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile a norma dell'art. 67 comma 7 del Tuir; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le altre variazioni in diminuzione, vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione"

Nei **righi RF23** e **RF24** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:
- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Le svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte, diversi dai precedenti, vanno indicati nel rigo RF27

Nel **rigo RF25** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi dell'art. 75, comma 4, del Tuir, mentre le variazioni in diminuzione, determinate ai sensi della medesima disposizione, vanno esposte nel rigo RF36.

Nel **rigo RF26** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF27** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:
- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto, in tal caso, della differenza. Per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir, è fatto obbligo di predisporre e conservare un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2005, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 del Tuir (cfr. il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)"
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri dell'art. 121-bis del Tuir.
  il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir). Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuita-

mente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27 commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir.

Per effetto dell'art. 54, comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo d'imposta 2000, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazione.

Per il solo periodo d'imposta 2000 tale disposizione si applica anche alle cessioni gratuite di dotazioni informatiche ai propri dipendenti.

Resta ferma la deducibilità del costo dei beni suindicati.

Per effetto del comma 3 del citato art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa ceduti gratuitamente alle ONLUS. Il costo specifico dei beni ceduti per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di lire, pari a euro 1.032,91 concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

La possibilità di fruire delle agèvolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto articolo 13.

Nel **rigo RF37** vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RF38** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori della società e imputati a conto economico negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF39** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165.

In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998 e per i due successivi. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi, pari a euro 1.032.913,80;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RF41** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente, vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte"
- i beni patrimoniali che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazione volontarie, vanno indicati nel quadro RV;
- l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, da quelle che esercitano la pesca mediterranea. La riduzione dell'80 per cento si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di

navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore **(vedere in Appendice la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca" e la voce "Disposizioni in materia di attività marittime" al punto 4.3 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa")**;

- la terza quota, pari ad un quinto della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- gli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del Tuir **(vedere la voce "Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG" al punto 4.7 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa")**;
- le spese e gli oneri specificatamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, del Tuir);
- l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi;
- l'importo forfettario pari a L. 110.000, pari ad euro 56,81 al giorno, elevate a L. 180.000 pari ad euro 92,96, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;
- il contributo ricevuto per l'estinzione del finanziamento ottenuto dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 **(vedere la voce "Imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994" al punto 4.8 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa")**;
- per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione **(vedere la voce "Concessionari di coltivazioni di giacimenti marginali" al punto 4.5 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").**

Nel **rigo RF43** va indicata la differenza tra RF28 e RF42. Se tale differenza è negativa riportare il segno "–"

Nel **rigo RF44** va indicata la somma algebrica (se negativa preceduta dal segno "–"), tra l'importo dell'utile netto (rigo RF3) ovvero della perdita (rigo RF4) preceduta dal segno "–" e l'importo di rigo RF43.

Nel **rigo RF45** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di **rigo RF44**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni, pari a euro 2.065,83 e, se di importo superiore a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91, di quelle previste dalla successiva lett. c-octies). In tal caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nel caso in cui nel rigo RF44 sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF46** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF47** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF44 e quello di rigo RF45. Qualora nel rigo RF44 sia indicata una perdita, nel rigo RF47 deve essere esposta la perdita, eventualmente ridotta dell'importo di rigo RF46.

Tale importo deve essere riportato nel rigo RN1 colonna 3, del Quadro RN.

5.3 Prospetto dei dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, righi da RF48 a RF52, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue:

nel **rigo RF48** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) ed alla fine dell'esercizio (**colonna 2**);

nel **rigo RF49** *va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento,* delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) e alla fine dell'esercizio (**colonna 2**);

nel **rigo RF50**, va indicato in **colonna 1**, l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir e in **colonna 2**, quello degli altri oneri di produzione e vendita. Sono tali, ad esempio, quelli relativi agli imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere;

nel **rigo RF51**, nelle corrispondenti colonne, va indicato l'ammontare rispettivamente delle disponibilità liquide dei depositi bancari e postali e delle disponibilità liquide relative a denaro, assegni e valori in cassa;

nel **rigo RF52**, va indicato in **colonna 1**, l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli artt. 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir, e dei servizi di qualsiasi tipo e in **colonna 2**, va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli artt. 53, comma 1 lett. a) e b), e 54 del Tuir, e dalle prestazioni di servizi.

Per il passaggio dal bilancio finale espresso in lire al bilancio iniziale espresso in euro, si procede con l'arrotondamento all'unità di euro in base al criterio matematico.

5.4 Prospetto dei crediti

Il parametro da assumere, in base all'art. 71 comma 1 per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti *effettuati in conformità a disposizioni di legge*, è *il* valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF53**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo **RF56**, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO **2000** Società di persone).

Nel **rigo RF54** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono *state imputate al conto economico di precedenti esercizi*, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF55** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righi **RF53** e **RF54**. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RF56** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF56 non può *eccedere il limite dello* 0,50 *per cento del valore* dei crediti indicati nel rigo RF58 della medesima colonna.

Nel **rigo RF57** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi *su crediti risultanti in bilancio e, in* **colonna 2**, *la parte* di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RF57 colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti, indicati nel rigo RF58 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF57

Nel **rigo RF58**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonna 3** e **4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

R6 - QUADRO RG - REDDITO DI IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

6.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata. Detto quadro va altresì compilato dalle società semplici che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730. Le società di persone esercenti attività commerciale in regime di contabilità semplificata determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del Tuir se nell'anno 1999 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

- a lire 360 milioni, pari a euro 185.924,48, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire 1 miliardo, pari a euro 516.456,90, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizio.

Tale quadro deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 2000, adottando il regime della contabilità semplificata.

Le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 1999 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passate nell'anno 2000 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 2000, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, **devono barrare l'apposita casella "Attività di agriturismo"**

L'impresa artigiana iscritta nell'apposito albo **deve barrare la casella "Artigiani"**.

6.2 Dati relativi all'attività

Nel rigo RG1, colonna 1, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Le colonne 2 e 3 del rigo RG1, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.1 **"Generalità"** delle **"Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS"**.

6.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Inoltre, si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio o del partecipante nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000 pubblicato nella G.U. – Serie generale – n. 155 del 5 luglio 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27 commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997 le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir. Resta ferma la deducibilità del costo dei predetti beni.

Per effetto del successivo comma 3 dello stesso articolo 13, non si considerano destinati a fi-

nalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente *indicati*, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, ceduti gratuitamente alle ONLUS. Il costo specifico dei beni ceduti per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di lire, pari a euro 1.032,91 concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.
La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto articolo 13.
Ai sensi dell'art. 54 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed agli enti religiosi, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'*impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2*, del Tuir.
Per il periodo d'imposta 2000, tale disposizione si applica anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche.
Nel rigo RG2, colonna 1, la società può indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura.
La colonna 2 del **rigo RG2** va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991 n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo RG19**, **colonna 1**, il 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel ***rigo* RG3** *va indicato l'ammontare* dei *proventi* considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e del comma 2 del medesimo articolo.
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso art. 53, ma soltanto l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 *dell'art. 87 del Tuir, comprese* quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.
Si deve inoltre tenere conto:
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- dei contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura spettanti in base a contratto;
- dei contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Nel ***rigo* RG4** *vanno indicati* i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
(Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**
(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146).
(Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Ai sensi dell'art. 54 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed agli enti religiosi, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del Tuir.
Per il periodo d'imposta 2000, tale disposizione si applica anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non infe-

riore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel Quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **rigo RS15** del Quadro RS relativa a quelle, da indicare nel **rigo RS14**, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso **rigo RG5** le quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta imputabili all'esercizio 2000.

ATTENZIONE *Si fa presente che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del **19%**. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel Quadro RQ.*

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel **rigo RG5**).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)"
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 2000, da evidenziare nel **rigo RS16** del prospetto contenuto nel Quadro RS, la scelta va effettuata indicando nel **rigo RS17** del prospetto stesso la quota costante.
In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel **rigo RS17** del prospetto, va indicata nel **rigo RG6** unitamente alle quote costanti dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir).
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione non va allegata alla dichiarazione, ma deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2005, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla.

Nel **rigo RG9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;
- i proventi in denaro o in natura, conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1999, a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir nella formulazione precedente a quella vigente;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero.

Si fa presente che, per effetto dell'art. 23, comma 1 del Tuir i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura" In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili, nell'ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)";
- gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in cui tali interessi e proventi siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei **righi da RG2 a RG9**.

Nel **rigo RG11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2000 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2000 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG14** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, autonomo e derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti e dagli apprendisti, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- i costi sostenuti per le trasferte. Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata norma, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)" Ai sensi del D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni dalla L. 10 agosto 2000, n. 229, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo di lire 110.000, pari a euro 56,81 al giorno, elevate a lire 180.000, pari a euro 92,96, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Ai fini della compilazione del predetto rigo RG14 si precisa, altresì, che le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

ATTENZIONE *Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.*

Nel **rigo RG15** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo RG16** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, pari a euro 516,46.
Devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per le quote di ammortamento relative ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Nel **rigo RG17** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato e accelerato.

Nel **rigo RG18** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali.

I canoni di locazione finanziaria delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per i canoni di locazione finanziaria relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

ATTENZIONE *Con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.*

Nel **rigo RG19** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:

- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1 2 e 3, del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG18. Si precisa al riguardo che i canoni di locazione o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 sono deducibili nella misura del 50 per cento. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto;

- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi; le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi; le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
  - l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
  - la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
  - la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

  Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, pari a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni, pari a euro 6.197,48, e fino a 150 milioni di lire, pari a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni, pari a euro 77.468,53 e fino a 180 milioni di lire, pari a euro 92.962,24;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2000, tale deduzione è pari a lire 65.500, pari a euro 33,83, per i trasporti personalmente effettuati dai soci oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a lire 101.000, pari a euro 52,16, per quelli effettuati oltre tale ambito;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1 lett. a), del Tuir:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi, pari a euro 1.032.913,80;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi, pari a euro 1.032.913,80 e fino a lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60.

  La deduzione spetta alle imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni.

  I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante, quindi restano esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto, quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-septies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate.

  Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati in favore di Onlus, sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies) dello stesso comma 2 se di importo non superiore a 4 milioni, pari a euro 2.065,83, nonché le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società sportive dilettantistiche di cui alla lettera c-octies) del medesimo comma (lettera aggiunta dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342), se di importo non superiore a 2 milioni, pari a euro 1032,91
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67 comma 7 del Tuir;
- le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di ca-

lamità pubblica e da altri eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000 pubblicato nella G.U. - Serie generale – n. 155 del 5 luglio 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, pubblicato nella G.U. – Serie generale – n. 271 del 20 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27 commi 1 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).

Nel **rigo RG20** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG11 a RG19.

Nel **rigo RG21** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG10 e il totale dei componenti negativi di rigo RG20.

Nel **rigo RG22** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG21, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni, pari a euro 2.065,83, nonché per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società sportive dilettantistiche di cui alla lettera c-octies) del medesimo comma, se effettuate per un importo superiore a 2 milioni, pari a euro 1032,91. In questi casi, qualora si determinino importi inferiori a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RG21 sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG23,** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG24** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG21 e quello di rigo RG22. Qualora nel rigo RG21 sia indicata una perdita, nel rigo RG24 deve essere esposta la perdita, ridotta dell'importo di rigo RG23.

Tale importo deve essere riportato nel rigo RN2, colonna 3, del Quadro RN.

R7 - QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

7.1 Generalità

Il Quadro RE va utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.
Il Quadro RE è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e la determinazione del reddito da imputare ai soci o associati.

7.2 Dati relativi all'attività

Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
La colonna 2 del rigo RE1, va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

7.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RE2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE3**, *va indicato l'ammontare lordo complessivo:*
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE4**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.662).
(Vedere in Appendice la voce *"Parametri presuntivi di ricavi e compensi"*);
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**
(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146).
(Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RE5**, indicare la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, RE3 e RE4.

Nel **rigo RE6**, indicare:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, pari ad euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per *l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;*
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974, per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 corrispondente all'art 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, pari a euro 4.131,66, per i motocicli e lire 4 milioni, *pari a euro 2.065,83, per i ciclomotori;*
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE *Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE7**, indicare:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, pari a euro 4.131,66, per i motocicli e lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 del-

la tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RE8**, indicare:

- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali; il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni, pari a euro 3.615,20, per le autovetture e autocaravan, lire 1,5 milioni, pari a euro 774,69, per i motocicli e lire 800.000, pari a euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE *Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE9**, indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2000 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE10**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)";
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta, al lordo dei *contributi* previdenziali e assistenziali, compresi i contributi previdenziali versati alla gestione separata presso l'Inps. In questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)";
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi afferenti l'attività artistica o professionale.

ATTENZIONE *Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti della società o associazione, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati.*

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o della professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE14**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RE5. Nella colonna 1 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RE5. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella colonna 1 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE17**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE18**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondenti all'art. 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo

per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE19**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE6 a rigo RE18.

Nel **rigo RE20**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RE5 e quello di rigo RE19, da riportare nel quadro RN, rigo RN3, colonna 3.

R8 - QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI

8.1
Generalità

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:

- dalle società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dalle società semplici ed equiparate affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario, vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole"

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento.

ATTENZIONE *Alla società concedente non si applica la rivalutazione del reddito dominicale per i terreni concessi in affitto per usi agricoli ai soggetti individuati dall'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. Vedere in* ***Appendice*** *la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura"*

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.

Se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito, vedere in **Appendice** la voce "Variazioni di coltura dei terreni"

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in **Appendice** la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura"

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e pertanto non vanno dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività Culturali quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Quadro RL.

I redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio *di attività agricole, spettanti alle società* in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono, pertanto, essere dichiarati nel presente quadro.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno è possibile compilare il presente quadro riportando gli importi indicati nelle colonne 9 e 10 del rigo RA52 del Mod. UNICO 2000 Società di Persone, rispettivamente nelle colonne 9 e 10 del rigo RA52.

Tuttavia, pure in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

ATTENZIONE *I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione presentata nel periodo d'imposta precedente, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venire meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, affitto a giovani coltivatori).*

8.2 Determinazione del reddito

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Se nel corso del 2000 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella **colonna 4** il relativo periodo, barrando la **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Nelle **colonne 1 e 3** indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento.
Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

1 proprietà del terreno;
2 proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
3 proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
4 conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo.

Nelle **colonne 4** e **5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni **(365 per l'intero anno)** e la relativa quota percentuale.
Nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di **colonna 4**, vedere la voce in **Appendice** "Riduzione del reddito dei terreni" paragrafo "Terreni in affitto"
Nella **colonna 7** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

1 in caso di mancata coltivazione;
2 in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
4 in caso di terreno concesso in affitto nel 2000 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purchè la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni.

Vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle colonne 9 e 10.
Nelle **colonne 9** e **10**, indicare, rispettivamente, la quota di reddito dominicale e agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Nel **rigo RA52** indicare nelle rispettive colonne, l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei **righi da RA1 a RA51**. La somma di detti importi deve essere riportata nel **rigo RN4**, **colonna 3**, del **quadro RN**.
Se è stato compilato più di un quadro RA, i totali del reddito dominicale e del reddito agrario devono essere indicati nel rigo RA52 del Mod. N. 1
Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al **rigo RN4, colonna 4**, del **quadro RN**. Tali contributi non vanno dichiarati qualora siano percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

Le società semplici che svolgono anche attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 devono determinare il reddito corrispondente nel quadro RG o RF.

R9 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

9.1 Generalità

Il Quadro RB deve essere compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali ancorché ci sia stata attribuzione di rendita ad uso abitativo, utilizzati dal socio possessore o affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso, vedere in **Appendice** la voce "Costruzioni rurali"
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo, vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, *limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale* l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. *Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia* delle Entrate, ove istituito, o all'ufficio delle imposte dirette, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero, devono essere dichiarati nel Quadro RL.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo quadro.

9.2 Determinazione del reddito

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Se nel corso dell'anno è variato l'utilizzo dell'immobile o la quota di possesso, deve essere *compilato un rigo per ogni diversa situazione.*

Nella **colonna 1**, indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale pre*sunta tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.*
In caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in **Appendice** la voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico"
Nella **colonna 2**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:

2 unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo sulla rendita catastale rivalutata;
3 unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
8 se l'immobile è situato in un comune ad alta tensione abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta tensione abitativa";
9 unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 3**, indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella **colonna 4**, indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero).
La **colonna 5**, va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
Nella **colonna 6**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

1 unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
3 unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita;
4 unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risultato da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Barrare la **colonna 7** per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.
Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

1) Se la società o l'associazione è l'unica proprietaria per tutto l'anno, indicare.
   a) l'importo di **colonna 1**, se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codice 9, nel campo "Utilizzo" di col. 2);
   b) l'importo di **colonna 1**, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. 2);
   c) il maggiore tra l'importo di **colonna 1** e quello di **colonna 5**, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 2);
   d) l'importo di **colonna 5**, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 2).
   e) il maggiore tra l'importo di **colonna 1** e quello di **colonna 5**, ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta tensione abitativa, è affittato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta tensione abitativa"

Ad esempio: con una rendita catastale di importo pari a lire 2.500.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo pari a lire 18.000.000 che ridotto del 15 per cento è pari a lire 15.300.000 (colonna 5), a colonna 8 va indicato l'importo di lire 10.710.000 pari cioè a lire 15.300.000 al netto dell'ulteriore deduzione del 30 per cento. Ipotizzando, invece, una rendita catastale di importo pari a lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo pari a lire 4.000.000 che ridotto del 15 per cento è pari a lire 3.400.000 (colonna 5) , a colonna 8 va indicato l'importo di lire 2.660.000 pari cioè a lire 3.800.000 al netto della deduzione del 30 per cento.

ATTENZIONE *Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione"*

2) Se la società o l'associazione non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno, indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
b) *se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, l'importo di* **colonna 5** deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

1 se in nessuno dei righi è stato indicato il canone di locazione (**colonna 5**), compilare la **colonna 8** di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo;

2 se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione vedere le modalità descritte in **Appendice** alla voce "Canone di locazione - Casi particolari"

Nel **rigo RB35** indicare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei **righi da RB1 a RB34** da riportare nel rigo **RN6 col. 3**, del **quadro RN**.
Se è stato compilato più di un **quadro RB**, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel **rigo RB35** del Mod. N. 1

9.3 Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare, nell'apposito riquadro, i **righi da RB36 a RB50**, nel modo seguente:

- **colonna 1**, indicare il rigo del **quadro RB** nel quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonna 2**, se sono stati compilati più modelli, indicare il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonne 3, 4** e **5**, riportare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o, ove istituito, dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- **colonna 6**, indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile locato;
- **colonne 7** e **8**, indicare il comune e la provincia dove si trova l'immobile.

R10 - QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE

10.1 Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale dalle società semplici e dalle associazioni fra artisti e professionisti la cui disciplina è contenuta, sia nel Tuir, sia in altre disposizioni.
Il quadro è composto da due sezioni:

- nella sezione I vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella sezione II vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le sezioni sono quelli percepiti nel 2000 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

ATTENZIONE *Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ad imposta sostitutiva.*

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono alla formazione del reddito complessivo.

10.2 Sezione I - Utili da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRPEG

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo, in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto

dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 comma 1 del Tuir spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87 comma 1 lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lettera b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11 comma 3-bis, del Tuir;
e) il credito d'imposta non compete:
  - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art.87 comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
  - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
  - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
  - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta.

Sommare l'importo di ***colonna 2*** *dei righi* ***RI1***, ***RI2*** *e* ***RI3*** *e riportare il totale nel quadro RN* **rigo RN7**, **colonna 6**;

- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta.

  Riportare l'importo di **rigo RI4, colonna 2**, nel quadro RN **rigo RN7**, **colonna 7**;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 2000, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta.

    Nella colonna 3, dei righi da RI1 a RI5, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);
- nel **rigo RI6**, nelle apposite colonne, indicare la somma degli importi dei righi da RI1 a RI5 e riportare i totali nel quadro RN **rigo RN7**, rispettivamente nelle **colonne 3** e **4**;
- nel **rigo RI7**, la quota del credito d'imposta di cui al rigo RI2 riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.

  Riportare tale importo nel quadro RN **rigo RN14**.

10.3

Sezione II - Altri redditi di capitale

In questa sezione nel **rigo RI8, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI9, colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI10, colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI11, colonna 1**, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo). Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che, trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Si ricorda che i proventi divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 2000 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

Nel **rigo RI12, colonna 1**, indicare gli altri proventi percepiti nel 2000, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e da operazioni a termine su titoli, nonché i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Si ricorda che i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori devono essere dichiarati nel quadro RT.

In questo rigo non vanno indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del modello UNICO nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Vanno indicati, invece, gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale che devono essere indicati nel presente quadro.

Nel **rigo RI13, colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nella **colonna 2** di ciascuno dei **righi da RI8 a RI13**, indicare le corrispondenti ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI14**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei **righi da RI8 a RI13** e riportare i totali nel quadro RN **rigo RN7**, rispettivamente nelle **colonne 3** e **4**.

R11 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

11.1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato dalle società semplici o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società semplice o associazione, deve dichiarare nel presente quadro la quota del reddito (o della perdita) della società di persone, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile.

11.2 Sezione I

Nella presente Sezione devono essere indicati, **nelle colonne da 1 a 8,** i dati relativi alla società partecipata rilevabili dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa **e, nelle colonne da 9 a 19,** le quote parti imputabili al dichiarante. In particolare, va indicato in:

- **colonna 1**, il codice fiscale;
- **colonna 2**, il codice di attività;
- **colonna 3**, il codice 1, 2 o 3, come di seguito indicato:
  1 se trattasi di società di persone esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria;
  2 se trattasi di società semplice o associazione fra artisti e professionisti;
  3 se trattasi di società di persone esercenti attività di impresa in contabilità semplificata.
  Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca alla società dichiarante, una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla quota in contabilità ordinaria, il codice 3 alla quota in contabilità semplificata e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito alla società dichiarante;
- **colonna 4**, il reddito totale della società partecipata, preceduto dal segno "–" in caso di perdita;
- **colonna 5**, la parte di reddito indicato in colonna 4 che fruisce della tassazione agevolata ai fini DIT, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 466;

- **colonna 6**, la parte di reddito, indicato in colonna 4, assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- **colonna 7,** il reddito rideterminato ai sensi dell'art. 2, comma 11-*bis* della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativamente al 1999.

La casella di **colonna 8** va barrata nel caso in cui la perdita, derivante dalla partecipazione in società di persone esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria possa essere computata in diminuzione dai relativi redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo;

- **colonna 9**, la quota del reddito (o della perdita, preceduta dal segno "–") della società partecipata imputata al dichiarante;
- **colonna 10**, la parte di reddito, indicato in colonna 9, che fruisce dell'agevolazione DIT, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997 Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
- **colonna 11**, la differenza tra l'importo di colonna 9 e quello di colonna 10;
- **colonna 12**, la parte di reddito, indicato in colonna 9, assoggettabile ad aliquota del 19 per cento ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
- **colonna 13**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 9, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo" Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;
- **colonna 14**, la quota delle ritenute d'acconto subite dalla società partecipata imputate alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 15**, la quota di imposte pagate all'estero, comprese quelle derivanti da imposte figurative, dalla società partecipata imputata alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 16**, la quota del credito d'imposta ordinario sui dividendi spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987 in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- **colonna 17**. la quota del credito d'imposta limitato spettante alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 18**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante alla società o associazione dichiarante, tra i quali:
  - il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.
- **colonna 19,** la parte di reddito rideterminato indicato in colonna 7 imputabile alla società dichiarante in base alla quota di partecipazione, relativamente al 1999. La colonna va comunque compilata qualora la società abbia imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta precedente, anche se il reddito non sia stato rideterminato. In tal caso va confermato l'importo imputato nel periodo precedente. Nel caso in cui il dichiarante a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta 1999 non risulti partecipe all'impresa al 31 dicembre 2000, vanno compilate soltanto le colonne 1, 7 e 19.

11.3
Sezione II

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo modulo.

Nel **rigo RH7** va indicata la somma delle quote di reddito (differenze positive di colonna 11), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codici 1 e 3).

Nel **rigo RH8** va indicata la somma delle quote di perdite (differenze negative di colonna 11) derivanti dalla partecipazione in società di persone esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria (codice 1). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH9** va indicata la differenza tra RH7 e RH8.
Se il risultato è negativo, in tale rigo va indicato zero e lo stesso, per la parte non compensata con il reddito del Quadro RD, va riportato nel rigo RN12, colonna 1 del Quadro RN, senza indicare il segno.

Nel **rigo RH10** vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (codice 3). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH11** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH9 e quello di rigo RH10.

Nel **rigo RH12** va indicato il reddito complessivo (o la perdita, preceduta dal segno "–") derivante dalle partecipazioni in società semplici ed equiparate (codice 2).

Nel **rigo RH13** va indicata la somma algebrica dei righi RH11 e RH12

Nel **rigo RH14** va indicata la somma della colonna 10 dei righi da RH1 a RH6. Tale importo va riportato al rigo RN8, colonna 1.
La somma dell'importo di rigo RH13 e di quello di rigo RH14, va riportata nel rigo RN8, colonna 3, del Quadro RN.

Nel **rigo RH15** va indicato il minore importo tra quello indicato nel rigo RH11 e la somma della colonna 12 dei righi da RH1 a RH6. Si fa presente che nel caso in cui l'importo del rigo RH9 sia uguale a zero ovvero che l'importo del rigo RH11 sia negativo o uguale a zero, nel rigo RH15 va indicato zero, in quanto non è emerso alcun reddito da assoggettare ad aliquota ridotta in applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 11 della legge n. 133 del 1999.
Tale importo va riportato al rigo RN8, colonna 2.

Nei **righi** da **RH16** a **RH20** vanno indicati rispettivamente, i totali degli importi dei righi da RH1 a RH6 delle colonne da 14 a 18 e vanno riportati nel rigo RN8 del Quadro RN, rispettivamente, nelle colonne da 4 a 8.

Nel **rigo RH21** va indicata la somma della colonna 19 dei righi da RH1 a RH6. Tale importo va comunicato ai soci riportandolo nell'apposito prospetto.

R12 - QUADRO RL - REDDITI DIVERSI

12.1 Generalità

In questo quadro le società semplici e i soggetti equiparati dichiarano i redditi diversi, previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.
Nell'esposizione dei singoli dati devono essere indicati dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2000; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione dei restanti importi.

12.2 Determinazione del reddito

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991 Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il **Quadro RT**.

Nel **rigo RL4**, indicare l'intero ammontare, senza alcuna deduzione di spese, dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RL5**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il **2000** o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo RL5 non deve essere compilato.
Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir.
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tale caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL7** indicare gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti.

Nel **rigo RL8**, indicare la somma degli importi da rigo RL1 a rigo RL7

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righi RL9** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere edificabili i terreni stessi) e **RL10** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese di cui al **rigo RL11** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nei **righi RL12 e RL13**, vanno indicate le spese specificatamente inerenti le attività di cui ai righi RL6 e RL7

Nel **rigo RL14**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai righi da RL9 a RL13.

Nel **rigo RL15**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL8) e il totale dei costi e oneri (rigo RL14), che deve essere riportato al **rigo RN9, colonna 3**, del **Quadro RN**.

R13 - QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA

13.1 Generalità

In questo quadro vanno indicati i redditi che devono essere attribuiti ai soci di società semplici e agli associati in associazioni tra artisti e professionisti distintamente da quelli assoggettati a tassazione ordinaria, nonché alcuni redditi per i quali l'obbligo di versamento dell'imposta spetta direttamente alla società semplice od associazione.
Tali modalità di tassazione non sono consentite alle società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate.

Devono essere riportati in questo quadro i seguenti redditi:

- le plusvalenze, di cui all'art. 81 lettera c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati percepiti nel 2000, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;

- redditi di capitale soggetti in Italia a ritenuta a titolo d'imposta corrisposti da soggetti non residenti, senza intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta (art. 16-bis del Tuir). Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva, optando, all'atto della presentazione della propria dichiarazione, per la tassazione ordinaria nel Quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n.239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria e l'obbligo del versamento spetta alla società. Tali proventi, quindi, non devono essere riportati nel quadro RN e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati;
- proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. L'art. 7, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 323 del 1996 convertito dalla legge n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento di tali proventi. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo di imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre **2005** ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Per questi proventi, l'obbligo del versamento spetta alla società. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel **quadro RN** e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.

Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

Con riferimento agli importi indicati nella **Sezione I** e **II**, si ricorda che l'art. 1 comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del Tuir, nonché dell'art. 7 comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi, in quanto non soggetti a ritenuta alla fonte; detto versamento è dovuto, dai soci o associati.

13.2

Sezione I

Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere d), e), f), g-bis), h), i), l) e n), comma 1, dell'art. 16, del Tuir

Vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

A le plusvalenze di cui all'art. 16, lett. *g-bis)*, del Tuir, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir, vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria"·

B le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto, vedere in **Appendice** la voce "Indennità di esproprio"·

C le indennità di cui all'art. 16, lett. *h)*, del Tuir, per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

D le indennità di cui all'art. 16, lett. *i)*, del Tuir, spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

E i redditi di cui all'art. 16, lett. *l)*, del Tuir, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;

F i redditi di cui all'art. 16, lett. *n)*, del Tuir, compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nei **righi** da **RM1** a **RM6** deve essere indicato:

- nella **colonna 1**, il tipo di reddito, indicando la lettera corrispondente all'elencazione sopra *riportata;*
- nella **colonna 2**, limitatamente ai redditi di cui alle precedenti **lettere C, D** e **F**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli e per i redditi di cui alla precedente **lettera E**, l'anno in cui i redditi sono stati conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza effettivamente riscossi nel periodo di imposta per le **lettere A, B, C, D** e **F**, l'ammontare del reddito imputato per la **lettera E.** Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN13, col. 3;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta d'acconto subita. Sommare le ritenute d'acconto di colonna 4 e riportarle nel quadro RN, rigo RN13, colonna 4.

13.3

Sezione II

Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16, del Tuir

Vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti o detratti in periodi di imposta precedenti dai soci e che nell'anno **2000** sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione anche sotto forma di crediti di imposta da parte degli uffici finanziari o di terzi.

Ciò premesso, indicare:

- nel **rigo RM7**, nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta; nella **colonna 2**, le somme percepite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nel **rigo RM8**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

13.4

Sezione III

Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti da soci di società dei capitali

Vanno indicati i redditi di cui all'art. 16, lett. *m)*, del Tuir, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Nei **righi RM9** e **RM10**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo della ritenuta d'acconto subita. Sommare le ritenute d'acconto di colonna 4 e riportarle nel quadro RN, rigo RN13, colonna 4;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi ordinario.
- nella **colonna 5,** l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi limitato. Sommare gli importi delle colonne 4 e 5 e riportare i risultati nel quadro RN, rigo RN13, rispettivamente nelle colonne 6 e 7

13.5
Sezione IV
Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 81, lettera c-ter) del Tuir

Nei **righi RM11** e **RM12**, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.
Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso, compete il credito per le imposte pagate all'estero, vedere in **Appendice** la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva"
Negli stessi righi, vanno altresì indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81 lettera c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati incassati nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le le imposte pagate all'estero.

Nei **righi RM11** e **RM12** indicare:
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella voce di **Appendice** "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva" ·
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, da indicare al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria barrando l'apposita casella di colonna 6 della Sezione VIII del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN13, colonna 3;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile.

13.6
Riquadro redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva

Nei **righi RM13** e **RM14**, vanno indicati gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ai quali non è stata applicata dal soggetto erogante l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del citato Decreto Legislativo. Per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 2. comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, devono essere indicati in questo riquadro anche i redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute estere divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999 sui quali non è stata applicata – in tutto o in parte – la ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Detti redditi sono determinati valutando i corrispettivi a pronti e a termini, espressi in valuta estera, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati e devono essere indicati nella sezione IV se il reddito è corrisposto da un soggetto non residente.

Nei **righi RM13** e **RM14** indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 3**, l'imposta dovuta.

Nel **rigo RM15**, indicare la somma degli importi risultanti in **colonna 3** dei **righi RM13** e **RM14**.
Il pagamento dell'imposta sostitutiva, compreso quello dell'imposta dovuta sui redditi di capitale di cui all'art.2, comma 4, del D.Lgs n. 259 del 1999, deve essere effettuato, nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal modello UNICO Società di persone, vedere in **Appendice** la voce "Versamenti"

13.7
Riquadro proventi derivanti da depositi in garanzia

Vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal Mod. UNICO Società di persone, vedere in **Appendice** la voce "Versamenti"
Pertanto, nel **rigo RM16**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, la somma dovuta.

R14 - QUADRO RD - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

14.1 Generalità

Questo quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.
A seguito della modifica della lett. c), comma 2, dell'art. 51 del Tuir, operata dall'art 3, comma 4, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono redditi d'impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

In base all'art. 78 del Tuir il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Il valore medio e il coefficiente *sopraindicati sono stati stabiliti con decreto 6 marzo 2000 del Ministero delle Finanze di* concerto con il Ministero per le Politiche agricole e forestali pubblicato nella G.U. serie generale – n. 68 del 22 marzo 2000, come integrato dal comunicato del Ministero delle finanze pubblicato nella G.U. - serie generale n. 199 del 26 agosto 2000.
Al riguardo, con riferimento al biennio 1999/2000, è stabilito:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto e riportate nelle presenti istruzioni. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:
- la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
- la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
- i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.
Va, infine, precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF oppure quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

14.2 Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Per calcolare i valori da indicare nei righi RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto il riportato schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.
In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:
- nella Sez. 1 i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell'art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
- nella Sez. 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei

coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA

Sez. 1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)	Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato 2
I		x 56,389	
II		x 32,222	
III		x 37,593	
IV		x 13,426	
V		x 11,934	
VI		x 1,00	
	Totale A reddito agrario normalizzato		

(*) I Redditi della Sezione non vanno arrotondati

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento.

Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.

Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati		3		4
Bovini e bufalini da riproduzione		1,750,000	2				
Vitelloni		1,050,000					
Manzi		600,000		Starne, pernici e coturnici		3,000	
Vitelli		250,000		Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		24,500	
Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		[illegible]	
Suini pesanti da macello		300,000		[illegible]		[illegible]	
Polli e tacchini da riproduzione		29,500		[illegible]		[illegible]	
Galline ovaiole		18,500		[illegible]		[illegible]	
Polli da allevamento e tacchini		3,500		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
Anatre e oche da riproduzione		80,000		[illegible]		[illegible]	
Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)		[illegible]	
Faraone da riproduzione		14,500		Lumache consumo q.li (***)		200,000	
Faraone		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
Starne, pernici e coturnici da rip.		9,500		Struzzi da carne		125,000	
	Totale parziale (riportare a col. 4)			Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo D1 del quadro RD)			

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia

14.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RD1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sez. 2 del predetto schema di calcolo.

Nel **rigo RD2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione 1, del predetto schema di calcolo), moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29 del Tuir.

Nel **rigo RD3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante da rigo RD1 e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2.

Nel **rigo RD4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD3 e il coefficiente 113,34. Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 56,67) per il coefficiente di maggiorazione pari a 2 previsto dal citato decreto.

Nel **rigo RD5** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RD4; l'eventuale eccedenza di queste ultime perdite va riportata nel **rigo RN12** del **quadro RN**.

L'importo di **rigo RD6**, risultante dalla differenza tra i righi RD4 e RD5, va riportato nel **rigo RN5**, **colonna 3**, del **quadro RN**.

TABELLE ALLEGATE AL D.M. 6 MARZO 2000 G.U. N. 68 DEL 22 MARZO 2000 COME INTEGRATO CON COMUNICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE G.U. N. 199 DEL 29 AGOSTO 2000

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a}$ x 100.000	Numeri capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2)						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A.						(C) CAPI TASSABILI EX. ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 170 000 1	R.A. 144 500 2	R.A. 25 500 3	R.A. 306 000 4	R.A. 76.500 5	R.A. 2.465.00 6		2	3			6				4	5	6	
Bovini o bufalini da riproduzione		3 500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	98.972,60
Vitelloni		2 100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	59 465,02
Manze		1 200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	34.000,00
Vitelli	6 mesi	1 000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Suini da riproduzione		1 400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	39.697,80
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1 133,33
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11 333,33
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17.000,00
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	1.671,68
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	1 048,32
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	198,33
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1 100,80	92,24	134,58
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2 250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12 352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	2.719,74
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	481,67
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1 133,33
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	1 813,28
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	566,67
Faraona da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	821,68
Faraona	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1 029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268,428	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	50,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5 250,00	2550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12 352,96	7.058,84	8.235,28	2 941,16	2 614,36	219,08	56,67
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,80	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	1 218,38
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	191,25
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	1.416,67
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	6.517,82
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	13.029,76
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	2.068,42
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	18 130,49
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.133,33
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33
Equini da riproduzione		2 600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	73.724,49
Puledri		1 000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	28 333,33
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	17,72	13,08	1,08	11.333,33
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	9 917,64
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7 083,33

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicato deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario *pro capite* della seconda fascia di coltura.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali, utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione 1 dello schema di calcolo.

R15 - QUADRO RJ - REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 466/1997

15.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, che si avvalgono delle disposizioni previste per favorire la capitalizzazione delle imprese dal D.Lgs. n. 466 del 1997 **come modificato dal D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9.**
Si fa presente che la società può comunque compilare il presente quadro qualora intenda esporre i dati – da indicare nei righi RJ1, RJ2 e RJ3 – che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi.

Nel rigo **RJ1** va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste **alcun capitale investito rilevante ai fini DIT.**

Nel rigo **RJ2** va indicato:

- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996. Detto importo deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;
- l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel rigo **RJ3** vanno indicati:

- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ4, colonna 2**, va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo **RJ1** e la somma degli importi dei righi **RJ2** e **RJ3**. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcun capitale investito rilevante ai fini DIT e in tale rigo va indicato zero.
Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore all'anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso indicando i mesi nella colonna 1.

Nel **rigo RJ5** va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito all'importo indicato nel rigo RJ4, che costituisce il reddito agevolabile.

Nel **rigo RJ6** va riportato l'importo del reddito di impresa di cui al rigo RN1, colonna 3, del quadro RN. In caso di perdita va indicato zero.
Qualora l'importo di rigo RJ6 sia inferiore a quello di rigo RJ5 il reddito agevolabile, da indicare nel rigo **RJ8**, corrisponde all'importo di rigo RJ6.
Qualora invece, l'importo di rigo RJ6 sia superiore a quello di rigo RJ5 la società può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel rigo **RJ7** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ6 e quello di rigo RJ5. In tal caso nel rigo RJ8 va indicata la somma dei righi RJ5 e RJ7.

Nel **rigo RJ9** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ5 e quello di rigo RJ6.
Nei righi **RJ10, RJ11** e **RJ12** vanno indicate le eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ7

R16 - QUADRO RT - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

16.1

Sezione I Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998

Questa sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, i cui corrispettivi siano stati percepiti in tutto o in parte nel 2000.
Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.
L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento – come nell'ipotesi di acconti - ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997 indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991 n. 27 convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991 da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.
Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1 lett. c), del Tuir (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997 n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997 n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81 comma 1 lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997
Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel **rigo RT7**) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991
L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81 comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991 risultante da apposita valutazione peritale.
Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.
Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).
In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RT2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai **righi RT1** e **RT2** si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991 all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1 dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultima si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.
Non è, invece, possibile computare le minusvalenze (e le relative eccedenze) realizzate a partire dal 1° luglio 1998 in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione I

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del 2000, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.

Nel **rigo RT3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT1 e quello del rigo RT2.
Se il risultato è negativo indicare zero nel rigo RT3 e riportare, nel **campo 5** del **rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di rigo RT2 e quello di rigo RT1.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RT4**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo RT3).

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RT3 e quello di rigo RT4.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel **rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno" suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di rigo RT5.

Nel **rigo RT7** indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei righi RT6 e RT7 A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX6, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei righi RT6, RT7 e RT8.
Se l'importo del rigo RT7 è superiore a quello del rigo RT6 indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT11**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1996, 1997 1998, 1999 e dalla sezione I della presente dichiarazione, che non si sono compensate con le plusvalenze dichiarate nel rigo RT3.

16.2

Sezione II La disciplina introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.
La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.
Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81 comma 1, lett. c), del Tuir), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87 comma 1 lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle per-

centuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali. Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81 comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi i 100 milioni di lire (pari a euro 51.645,69) per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81 comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81 comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art 81 comma 1 lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81 si comprendono anche quelli realizzati, a partire dal 1° gennaio 1999, mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81, comma 1-quater introdotto dall'art. 2, comma 1, lett c), del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

ATTENZIONE *Le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, nella Sez. II-A o nella Sez. II-B del presente quadro.*

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi di cui all'art. 81, comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies), la sezione II-B deve essere compilata dai contribuenti che, ricorrendone le condizioni, non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché per l'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259 sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi realizzati dal 1° gennaio al 18 agosto 1999.

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, sono suddividisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.
La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.
La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81 lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art 81 lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81 lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81 lett. c-quinquies)).
Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.
Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.
Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc. ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b) del Tuir), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991
Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto

si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, *rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O."* costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Per quanto concerne la *determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso* di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione" la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.

Per *le valute estere prelevate da depositi e conti correnti* si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate *in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione*.

I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater) del Tuir. Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in *quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.*

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti *le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.*

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.

L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per *l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto* con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1 lettera c-quinquies), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Modalità di compilazione della Sezione II

I **righi** da **RT12** a **RT22** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2000.

Nel rigo **RT12**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel rigo **RT13**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997 tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Nel **rigo RT14**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT12 e quello del rigo RT13.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel rigo RT14 e riportare, nel **campo 5** del **rigo RT22** "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di rigo RT13 e quello di rigo RT12. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e residuano minusvalenze indicate nel **rigo RT11** della presente dichiarazione, ovvero nella precedente dichiarazione, indicare nel **rigo RT15** dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo RT14).

Nel **rigo RT16**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RT14 e quello di rigo RT15.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno" **rigo RT22**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT17** indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di rigo RT16.

Nel **rigo RT18**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997 anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT19**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei righi RT17 e RT18. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX6, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel rigo RT8.

Nel **rigo RT20**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei righi RT17 RT18 e RT19.

Se l'importo del rigo RT18 è superiore a quello del rigo RT17 indicare nel **rigo RT21** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT22**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1996, 1997 1998, 1999 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sez. I e nella Sez. II-A.

I **righi** da **RT23** a **RT31** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei righi precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2000.

Nel **rigo RT23**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT24**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997 tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel rigo RT24 indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT23.

Nel **rigo RT25**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT23** e quello del rigo RT24.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel rigo RT25 e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di rigo RT24 e quello di rigo RT23. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-B, nel **rigo RT26**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo RT25).

Nel **rigo RT27** indicare la differenza tra l'importo di rigo RT25 e quello di rigo RT26.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno" suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT28**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di rigo RT27

Nel **rigo RT29**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT28. A tal fine si deve tenere conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX6, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei righi RT8 e RT19

Nel **rigo RT30**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo di rigo RT28 e l'importo di rigo RT29.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1996, 1997 1998, 1999 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT32, colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX6, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000, specificando nella colonna 1 la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT33**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei **righi RT10, RT21** nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX del presente modello.

R17 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 2 D.LGS. N. 358 DEL 1997 E ALL'ART. 8 L. N. 342 DEL 2000

17.1 Generalità

Il presente quadro, che si compone di due sezioni, va compilato dai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle:
- operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni);
- operazioni di conferimento o cessioni di beni o aziende, indicate nell'art. 8 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

In entrambi i casi, l'opzione per l'imposta sostitutiva è esercitata compilando il presente quadro.

17.2
Sezione I

La Sezione I va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-decies c.c. a partire dal medesimo periodo d'imposta. L'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342 del 2000, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione.

Nel caso di operazioni di riorganizzazione effettuate negli anni precedenti per le quali si è optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva tramite versamento di rate annuali di pari importo, il presente quadro va compilato a partire dal rigo RQ7.

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.

Nel **rigo RQ4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione che si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RQ5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.

Nel **rigo RQ6** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del **19** per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ7** va indicato l'importo delle eventuali rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ8** va indicata la somma degli importi dei righi RQ6 ed RQ7 che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ9**.

Nel **rigo RQ10** va riportata la differenza tra il rigo RQ8 ed il rigo RQ9.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 1665 "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento"

17.3
Sezione II

La Sezione II va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 8 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

Nel **rigo RQ11** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000 si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Nel **rigo RQ12** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalle cessioni di beni, aziende o rami d'aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

Nel **rigo RQ13** va indicato il totale delle plusvalenze.

Nel **rigo RQ14** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ15.**

Nel **rigo RQ16** va riportata la differenza tra il rigo RQ14 ed il rigo RQ15.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 2728 "Imposte sostitutive sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342"

R18 - QUADRO RY - RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA (ARTT. DA 12 A 16 DELLA LEGGE N. 342 DEL 2000)

18.1

Generalità

La legge 21 novembre 2000, n. 342, agli artt. da 10 a 13, ha previsto per le imprese la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio dell'esercizio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli artt. 16 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La rivalutazione è consentita a condizione che sia redatto un'apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta, da presentare, ove richiesto, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La stessa legge n. 342, all'art. 14, ha previsto la possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342.

Per le immobilizzazioni finanziarie il riconoscimento riguarda anche i maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del TUIR, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio cui si riferisce la dichiarazione in cui viene richiesto il riconoscimento dei maggiori valori.

Sui maggiori valori è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le modalità sopra indicate a proposito della rivalutazione.

L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, è accantonato in apposita riserva cui si applica la medesima disciplina riservata al saldo attivo di rivalutazione.

18.2

Sezione I

La sezione I va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni dell'impresa.

Nel **rigo RY1** va indicato, **in colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, **in colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1

Nel **rigo RY2** va indicato, **in colonna 1,** l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, **in colonna 2,** l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1

Nel **rigo RY3** va indicato, **in colonna 1,** l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, **in colonna 2,** l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1

18.3
Sezione II

La sezione II va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 14 della legge n. 342, di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano ancora iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999

Nel **rigo RY4** va indicato, **in colonna 1,** l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, **in colonna 2,** l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1

Nel **rigo RY5** va indicato, **in colonna 1,** l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, **in colonna 2,** l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1

Nel **rigo RY6** va indicato, **in colonna 1,** l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, **in colonna 2,** l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1

18.4
Sezione III

Nel **rigo RY7** va indicato il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel **rigo RY8** va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice-tributo 2726 – "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio Art. 12 della legge n. 342 del 2000"

R19 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE

19.1
Generalità

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, la stessa dovrà compilare più quadri.
La sezione I è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la sezione II ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II.

19.2
Sezione I

Società beneficiaria

La sezione riguardante i dati relativi alla società beneficiaria della scissione va compilata solo se il soggetto beneficiario è diverso da quello dichiarante.

Nel **rigo RC5**, **colonne 1** e **2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nei **colonne 3** e **4**, va indicato, rispettivamente il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RC6**, la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RC7** la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RC8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RC9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa, sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel rigo RC10, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RC11**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nei **righi RC12** e **RC13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

19.3
Sezione II
Società scissa

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferito, ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RC19** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, *sia da annullamento che da concambio*, derivante dalla scissione con il soggetto scisso i cui dati identificativi sono indicati nella presente sezione.

Nel **rigo RC20** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi da RC21 a RC25**, vanno indicati, in colonna 1 le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in colonna 2, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili e, in colonna 3 gli importi relativi alle voci di cui alla colonna 1. Nella colonna 4, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC26** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC27** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RC26, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RC28** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RC26 e l'importo di rigo RC27 da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel rigo RC29, colonne 2 e 3, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.

Nei **righi da RC30 a RC33** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto ai quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o concambio e nelle **colonne 2 e 3**, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nel **rigo RC34**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, *tassabili solo in caso di distribuzione*, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **righi RC35** e **RC36**, vanno indicati, per importi complessivi, rispettivamente, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RC37**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **righi RC38** e **RC39**, vanno indicati per importi complessivi le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.
Nel *seguito vanno indicate* le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

R20 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE

20.1
Generalità

Il quadro va compilato dal soggetto *incorporante o risultante dalla fusione* in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione *nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.*
La sezione I è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la sezione II ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.
Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

20.2
Sezione I
Società incorporante o risultante dalla fusione

La presente sezione va compilata solo se il soggetto incorporante o risultante dalla fusione è diverso dal dichiarante.

Nel **rigo RR5**, **colonne 1** e **2**, barrando l'apposita casella, va indicato il tipo di fusione (propria o per incorporazione), **colonne 3** e **4**, va indicato, rispettivamente, il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.

Nel **rigo RR6**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RR7** vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RR9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

20.3
Sezione II
Società incorporata o fusa

Nel **rigo RR15** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione con il soggetto incorporato o fuso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.

Nel **rigo RR16** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi da RR17 a RR21** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2** gli importi ad esse relativi e, in **colonna 3**, il **codice 1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il **codice 2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR22**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR23**, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RR22, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs n. 358 del 1997

Nel **rigo RR24**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR22 e l'importo di rigo RR23, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RR25**, **colonne 2** e **3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei **righi da RR26 a RR29** vanno indicati in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e nelle **colonne 2** e **3**, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nei **righi RR30** e **RR31**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **righi RR32** e **RR33**, vanno indicati i dati relativi agli "altri" fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.

Nei **righi RR34** e **RR35**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando, in **colonna 1**, la quota percentuale e in **colonna 2**, il costo, rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR34) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR35).

R21 - QUADRO RV - PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

21.1
Generalità

Il prospetto va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di operazioni di fusione o di scissione, evidenziando i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti. Ai sensi dell'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995, i dati esposti in bilancio a seguito della fusione o della scissione e i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

Relativamente alle operazioni di fusione o di scissione, il prospetto va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio, in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti. Per il primo esercizio nel quale viene redatto il prospetto, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

In tale prospetto vanno altresì, indicati i beni di cui all'art. 54 del Tuir rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 evidenziando i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti. I beni non vanno più indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.

Per effetto delle disposizioni degli artt. 14, comma 1, e 15, della legge n. 342 del 2000, i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999, dei beni, indicati nell'art. 10 della medesima legge, rispetto a quelli fiscali, sono riconosciuti ai fini fiscali se assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura prevista dal successivo articolo 12. *Gli importi assoggettati a tale imposta sostitutiva* vanno evidenziati nel colonna 11.

R22 - QUADRO RP - ONERI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

22.1 Generalità

L'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni prevede la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Nel presente quadro vanno indicate le spese sostenute dalla società nel 2000 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Per tali spese il singolo socio ha diritto ad una detrazione d'imposta nella misura del 36 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. Chiarimenti in merito a: condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998, n. 122/E del 1 giugno 1999 n. 247/E del 29 dicembre 1999, n. 95/E del 12 maggio 2000, n. 98/E del 17 maggio 2000 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

ATTENZIONE *Per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.*

A tal fine, nei righi da RP1 a RP46 va indicato:

- a colonna 1 il codice fiscale del soggetto, se diverso dal dichiarante, che ha presentato l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione. La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- a colonna 2, l'importo delle spese sostenute.

Nel rigo RP47 va indicato il totale degli importi dei righi da RP1 a RP46 da riportare nel rigo RN22 del quadro RN.

R23 - QUADRO RN - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

23.1 Generalità

In questo quadro, nella **colonna 3** dei **righi** da **RN1** ad **RN9**, vanno indicati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni nei singoli quadri contrassegnati dalle lettere RA, RB, da RD a RI e dalla lettera RL.

Nel **rigo RN1**, in **colonna 3**, va indicato l'importo del reddito di impresa in contabilità ordinaria, e nelle **colonne 1 e 2** l'importo del reddito, già compreso in colonna 3, assoggettabile ad aliquota del 19 per cento, per effetto, rispettivamente, dell'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997 (DIT), (l'importo di rigo RJ5 del Quadro RJ), e dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999, (l'importo di rigo RS30 del Quadro RS).

Nel **rigo RN2**, **colonna 3**, va indicato l'importo del reddito di impresa in contabilità semplificata, e **colonna 2** l'importo del reddito, già compreso in **colonna 3**, assoggettabile ad aliquota del 19 per cento, per effetto dell'art. 2, commi da 8 a12, della legge n. 133 del 1999, (l'importo di rigo RS26 del Quadro RS).

Riservato alle "Società non operative"

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice che sono considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che dichiarano nel **rigo RN1**, **colonna 3**, ovvero nel **rigo RN2**, **colonna 3**, un reddito al quale va sommato l'importo di rigo RN10 che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, è inferiore al reddito imponibile minimo (Quadro RS, rigo RS22, colonna 5, del Prospetto per la "Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi") sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria.
Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, la società può in ogni caso adeguare l'importo di rigo RN1 o RN2 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RS23 e di rigo RN10).

Con riguardo ai redditi dominicale e agrario, determinati nel Quadro RA, si fa presente che essi devono essere cumulativamente indicati nel **rigo RN4** relativo ai redditi dei terreni.

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:
- nella **colonna 4**, le ritenute d'acconto subite;
- nella **colonna 5**, le imposte pagate all'estero, comprese quelle derivanti da imposte figurative;
- nella **colonna 6**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario e, nella **colonna 7**, il credito d'imposta sui dividendi limitato, vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta";
- nella **colonna 8**, gli altri crediti di imposta,vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta" tra i quali:
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia stato attribuito ai soci;
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

Nel **rigo RN10**, le società che risultano dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG in società non soggetta a tale imposta devono indicare l'ammontare delle riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir, da imputare ai soci qualora si verifichino le ipotesi di cui all'art. 122, comma 4, lett. a) e b), del Tuir.
L'imputazione ai soci va effettuata anche nel caso in cui le società di persone, che derivano da un'operazione di trasformazione effettuata nel 2000, compilano il quadro RG, in quanto manca il bilancio nel quale ricostituire dette riserve. Tale indicazione va effettuata anche dalle società di persone risultanti da trasformazione effettuata negli anni precedenti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno variato il regime di determinazione del reddito, passando da quello "ordinario" a quello "semplificato di cui all'art. 79 del Tuir.

Nel **rigo RN11** vanno indicate le somme riferibili a ciascuna colonna dei righi da RN1 a RN10.

Riservato alle società semplici e ai soggetti equiparati

I **righi RN12** e **RN13**, e quelli **da RN15 a RN21** sono riservati alle società semplici e ai soggetti equiparati.

Nel **rigo RN12** va indicato l'importo delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice) non compensate con i redditi derivanti da partecipazione in altre società commerciali, anche se determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir.
Dette perdite, che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, non possono essere computate in diminuzione dei redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, vanno at-

tribuite ai soci, unitamente al totale dei redditi indicati nel rigo RN11 anch'essi imputati ai soci. Nella **colonna 1**, vanno indicate le predette perdite che possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per l'eccedenza nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto; nella **colonna 2** vanno indicate le perdite dei primi tre periodi d'imposta, che possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (art. 8, comma 3, ultimo periodo, del Tuir). Quest'ultima disposizione si applica alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 novembre 1997 data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997

Nel **rigo RN13** vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel Quadro RM.

Nel **rigo RN14** va indicato l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE. cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997

23.2
Sezione I

Nelle **Sezioni I** e **II** vanno distintamente indicati gli oneri, sostenuti direttamente dalla società (nonché la quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società semplice dichiarante partecipa) deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 19 per cento.

Nei **righi da RN15 a RN17** vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir, sostenuti dalla società:
- la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643;
- la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo;
- le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nel **rigo RN18**, vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili"

23.3
Sezione II

Nei **RN19** e **RN20**, vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, sostenuti dalle società:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie. Indipendentemente dalla data di stipula del mutuo la detrazione spetta nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili, stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, nel limite di lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83;
- le spese sostenute obbligatoriamente per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico nella misura effettivamente rimasta a carico della società;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali;
- il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui al punto precedente;
- le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo nonché quelle in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;

- le *erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale* operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n.367·
- le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nel settore di cui all'art. 1 della L 15 aprile 1886, n. 3818 al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
- **le erogazioni liberali in denaro in favore delle società sportive dilettantistiche;**
- gli oneri di cui all'art. 1, comma 4, del D.L 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, costituiti dagli interessi passivi, dagli oneri accessori e dalle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici situati nel territorio dello Stato; la detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28;
- la quota degli oneri sopraindicati sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società dichiarante partecipa.

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, va riportato nel **rigo RN21**, vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta"

Prospetto da rilasciare ai soci o associati

Sulla base dei dati risultanti dal Quadro RN, dal Quadro RK, nonché dal Quadro RS o RH, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche, nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Nel suddetto prospetto devono essere indicati:

1) i dati identificativi del socio o associato;

2) il reddito complessivo (o la perdita) dichiarati agli effetti dell'imposta personale nel rigo RN11 colonna 3, del Quadro RN; la perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria, precisando se trattasi di perdite riportabili negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, ovvero riportabili senza limiti di tempo, indicate, rispettivamente, nel rigo RN12, colonne 1 e 2, del medesimo Quadro RN e il reddito agevolato ai fini DIT, indicato nella colonna 1 del rigo RN1, e quello agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12. della legge 13 maggio 1999, n. 133, indicato nella colonna 2 del rigo RN1 o RN2:

3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato;

4) la quota di reddito (o di perdita) di cui al rigo RN11 colonna 3; la quota di perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria di cui al rigo RN12, colonne 1 e/o 2. imputabili al singolo socio o associato e la quota del reddito agevolato ai fini DIT e quella del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11 della legge n. 133 del 1999;

5) la quota corrispondente al minore tra il reddito rideterminato ai sensi dell'art. 11-bis della legge 13 maggio 1999, n. 133 e il reddito agevolabile per il 1999:

6) qualora la società sia "non operativa", la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito;

7) le ritenute d'acconto e le imposte pagate all'estero, **indicando separatamente quelle effettivamente pagate da quelle figurative** imputabili al singolo socio o associato (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero). **Si precisa che le imposte figurative derivano da redditi prodotti nel territorio di Stati esteri sulla base di una apposita clausola contenuta nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. In questi casi, se gli Stati esteri hanno esentato in tutto o in parte tali redditi, ai soci spetta il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata;**

8) le quote dei crediti d'imposta sui dividendi e degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 25, comma 8, e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995 e dell'art. 2, comma 142, della legge n. 662 del 1996, nonché quelle relative agli altri crediti d'imposta spettanti;

9) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "figlie" re-

sidenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina di cui all'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997·

10) le quote degli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Tuir;

11) le quote degli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, e dell'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1998, n. 30;

12) le spese sostenute nel 2000 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, per le quali è riconosciuta al socio una detrazione nella misura del 36 per cento, indicate nel Quadro RP·

13) i redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RN13 del Quadro RN, evidenziando la tipologia di reddito individuata nelle singole sezioni del Quadro RM. Si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al venti per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16 del Tuir effettuato direttamente dai soci o associati in quanto redditi non soggetti alla ritenuta alla fonte. Pertanto, detti redditi devono essere separatamente indicati per ciascun socio;

14) il criterio di determinazione del reddito adottato dalla società, cioè se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 52 o dell'art. 79 del Tuir;

15) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data;

16) la quota delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, da scomputarsi per il 1999, delle quali, per effetto dell'art. 13, comma 1 del citato D.Lgs. il socio o associato, ai fini dell'acconto per il 2000, non deve tenere conto, nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente.

Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitale o altra società di persone.

R24 - QUADRO RK - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il quadro RK va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura dell'esercizio. Ciò in quanto il reddito prodotto dalla società o associazione o GEIE, essendo determinato al termine del periodo di imposta, può essere riferito solo ai soci o associati che rivestono tale qualità a quella data.
Le somme eventualmente liquidate dalla società o associazione al socio o associato nei cui confronti si scioglie il rapporto sociale o associativo, costituiscono un componente negativo deducibile dal reddito della società od associazione.
Analogamente sono deducibili le eventuali somme liquidate agli eredi del socio della società di persone o dell'associato dell'associazione professionale.

Per le persone fisiche, nei **colonne da 1 a 6**, va indicato, rispettivamente, il codice fiscale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale.
Nel **campo 7** va precisato con una "x" se l'attività svolta nell'impresa costituisce per il socio l'occupazione prevalente.
Nel **campo 8** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 2000, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 2000. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Nel **campo 9** va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attività in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.
Nel **campo 10**, indicare **A** se trattasi di amministratore, **B** se trattasi di socio accomandante ed **R** negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione.

Nel **campo 11**, *va indicato il numero degli anni nei quali i soci o associati hanno esercitato* l'attività in forma individuale o associata.
Gli anni vanno computati considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.
Nel **campo 12**, va indicato il numero di mesi per i quali il socio o associato ha prestato l'attività nella società o associazione dichiarante se inferiore all'anno.
Il **campo 13** va barrato qualora il socio o associato abbia diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti di cui al comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, a seguito della rideterminazione del reddito effettuato dalla società, vedere in Appendice la voce "Crediti di imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti"
Nel quadro RK vanno indicati anche i soggetti usciti dalla compagine sociale precedentemente al 2000, a cui spetti il credito d'imposta suddetto.
In tal caso devono essere compilati i colonne 1 e 13.
Il **campo 14** va barrato qualora il socio debba rideterminare l'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999.
Nel quadro RK vanno, inoltre, indicati i soci o associati che hanno prestato l'attività nel 2000 ma che non risultano più tali alla chiusura dell'esercizio. In tal caso devono essere compilati i soli colonne 1, 9, 11, 12 ed eventualmente 13 e 14.
Vanno compilati uno o più modelli aggiuntivi contrassegnandoli con numero progressivo, qualora i nominativi da indicare siano più di tredici.

R25 - QUADRO RO - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI

Il quadro RO contiene l'elenco nominativo degli amministratori in carica alla data di presentazione della dichiarazione.
In tale elenco devono essere riportati:
- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:
A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio.

Va inoltre indicato:
- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica qualora l'amministratore sia diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Con riguardo alla carica va indicato:
1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;
3 *se trattasi di curatore fallimentare;*
4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
7 se trattasi di liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);

R26 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RF, RG E RD

26.1 Generalità

Il Quadro RS si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RF, RG e RD:
- Riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone;
- Conferimenti agevolati;
- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi;
- Determinazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, commi 8 e seguenti, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- "Rideterminazione del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999"

26.2 Quadro di riferimento

Nel **rigo RS1**, va indicato il quadro di riferimento.

26.3 Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggette all'Irpeg in società di persone

A seguito della modifica introdotta nell'art. 122 del Tuir per effetto del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 467 il regime fiscale delle riserve formate da una società soggetta all'Irpeg trasformatasi in società non soggetta a tale imposta è differenziato a seconda che la trasformazione sia avvenuta prima del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 ovvero a decorrere da tale esercizio.

Nel primo caso si applicano le regole previste dalla normativa previgente, secondo cui in caso di distribuzione ai soci della società di persone, risultante dalla trasformazione, delle riserve formate prima della trasformazione stessa, il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura dei 9/16 delle riserve e fondi, se formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 assoggettati ad Irpeg ordinaria, e nella misura del 36 per cento delle riserve distribuite se formate con utili o proventi conseguiti in esercizi precedenti a quello predetto.

Inoltre, i soggetti interessati continuano a compilare il prospetto relativo alle riserve formate prima della trasformazione, secondo i criteri stabiliti per i periodi precedenti (**righi da RS2 a RS6**).

Nel caso in cui la trasformazione sia avvenuta a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, per le riserve o fondi distribuiti dalla società di persone, ai soci spetta un credito d'imposta nella misura del 58,73 per cento delle somme distribuite e fino a concorrenza delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir a disposizione della società.

Ai fini della compilazione del prospetto relativo alle riserve, i soggetti interessati devono utilizzare i **righi da RS5 a RS7** e compilare i **righi RS8** e **RS9** relativi al credito di imposta.

Dette riserve sono imputate ai soci stessi, a norma dell'art. 5 del Tuir:

- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza detta indicazione;
- nel periodo di imposta in cui la società risultante dalla trasformazione, che ha iscritto in bilancio le riserve con la indicazione della loro origine, ha variato il metodo di determinazione del reddito, passando da quello ordinario a quello semplificato di cui all'art. 79 del Tuir.

Maggiori informazioni in merito sono contenute in Appendice alla voce "Crediti d'imposta"

A) Applicazione del regime anteriore a quello introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987 con effetto anteriore al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 467 del 1997 in relazione alle riserve (diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) costituite prima della trasformazione.

Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Qualora, dopo la trasformazione, la riserva non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.

Nella **colonna 2** vanno indicati gli importi utilizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, che, non devono essere imputate ai soci.

Nella **colonna 3** va indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci. Qualora, dopo la trasformazione, le riserve non siano state iscritte in bilancio ovvero siano state iscritte senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1

Nel **rigo RS2** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve e altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota ordinaria.

Nel **rigo RS3** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve e altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RS4** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RS5** *vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi* delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo RS6** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

B) Applicazione del regime introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione, avente effetto dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito di imposta di cui all'art. 14 del Tuir, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997 in relazione alle riserve, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir, costituite prima della trasformazione.

Tali soggetti devono compilare i **righi RS5** e **RS6** con le modalità sopra illustrate nonché i successivi **righi RS7**, **RS8** e **RS9**. In particolare, vanno indicati:

- nel **rigo RS7**, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi diversi da quelli dei **righi RS5** e **RS6**;
- nel **rigo RS8** vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1 lett. a), del Tuir memorizzate dalla società soggetta All'IRPEG prima della trasformazione:
  - in colonna 1, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale della dichiarazione precedente. Per le società risultanti da operazioni di trasformazione effettuate nel 2000, il saldo iniziale corrisponde al saldo finale indicato nell'UNICO 2000 Società di capitali (rigo RF73, colonna 3) della società prima della trasformazione;
  - in colonna 2, un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett d), del D.Lgs. n. 467 del 1997 pari al 5,625 per cento di rigo RF12, campo 6, del Mod. 760/RF/98;
  - in colonna 3, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta in caso di distribuzione delle riserve;
  - in colonna 4, il saldo finale, costituito dalla somma degli importi delle colonne 1 e 2, cui va sottratto l'importo di colonna 3;
- nel **rigo RS9** vanno indicati i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1 lett. b), del Tuir, memorizzate dalla società soggetta all'IRPEG prima della trasformazione. In particolare va indicato:
  - in colonna 1, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale della dichiarazione precedente. Per le società risultanti da operazioni di trasformazione effettuate nel 2000, il saldo iniziale corrisponde al saldo finale indicato nell'UNICO 2000 Società di capitali (rigo RF73, colonna 4) della società prima della trasformazione;
  - in colonna 3, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta limitato in caso di distribuzione delle riserve;
  - in colonna 4, il saldo finale.

26.4
Prospetto dei conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977 n. 904).

Quanto alle voci dei distinti righi si precisa che:

- nel **rigo RS10** nelle colonne 1 e 2, vanno indicati il codice fiscale della società conferitaria e la denominazione della stessa;
- nel **rigo RS11** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la

plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- nel **rigo RS12** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- nel **rigo RS13** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine all'evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei **righi RS11**, **RS12** e **RS13** i dati riepilogativi mentre il **rigo RS10** non va compilato.

26.5 Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei righi RG5 e RG6 del Quadro RG e dei **righi RF5, RF6, RF29 e RF31** del Quadro RF.

26.6 Prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, con esclusione dei seguenti soggetti:

a) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
b) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
c) le società in amministrazione controllata e straordinaria;
d) le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
e) le società commerciali con un numero di soci non inferiori a 100.

La casella del **rigo RS18** va barrata qualora il soggetto attesti, con un'autocertificazione, secondo la cosiddetta "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività, in tal caso il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, fermo restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.
L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; anche in tal caso va barrata la predetta casella e il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RS19**, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1 lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RS20**, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972. anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RS21**, colonna 1. va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti.
I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei **righi da RS19 a RS21**, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.

Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'art. 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RS22**, colonna 2, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1

Nel **rigo RS22**, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi,

esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.
Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra dovranno essere desunti dalle scritture contabili e, qualora sia tenuto, dal libro degli inventari.
Qualora nel **rigo RS22** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo (salva la prova contraria).
In tal caso, il reddito imponibile minimo è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1 posseduti nell'esercizio e da indicare nella colonna 4, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994 prestampate nel prospetto.
Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel **rigo RS22**, colonna 5, e la somma tra il reddito indicato nella colonna 3 del rigo RN1 (o del rigo RN2) e l'importo di rigo RN10, colonna 3, del Quadro RN, aumentata dei proventi esenti, dei proventi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di imposte sostitutive che non concorrono a formare il reddito (questi ultimi importi vanno indicati nel **rigo RS23**).
Se tra i due termini posti a raffronto, il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo è operato integrando il reddito di colonna 3 del rigo RN1 (o RN2) del Quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

26.7

Prospetto per la determinazione del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999, come modificate dall'art. 3, comma 1 lett. a), b) e c), della legge 21 novembre 2000, n. 342, per favorire gli investimenti delle imprese in beni strumentali e la capitalizzazione delle imprese stesse.

Tali disposizioni che, per effetto dell'art. 6, comma 24, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, si applicano per i periodi d'imposta 1999 e 2000, prevedono l'applicazione dell'aliquota pari al 19 per cento sulla parte del reddito d'impresa, corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati nel periodo d'imposta, e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nel periodo stesso.

Per i soggetti in contabilità semplificata l'agevolazione si applica con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti sopra indicati, a condizione che : ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'art 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza. In tal caso vanno compilati soltanto i **righi da RS24 a RS26**.

Nel **rigo RS24** va indicato il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con esclusione dell'avviamento, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo sostenuto fiscalmente riconosciuto.Gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), del Tuir, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8 utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo.
Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 342 del 2000, nell'importo di rigo RS24 va compresa altresì l'eccedenza degli investimenti effettuati nel periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di detto periodo, pari alla differenza tra gli importi eventualmente indicati nel rigo RS27 e nel rigo RN1 colonna 2 o nel rigo RN2, colonna 2 del Mod. UNICO 2000 Società di persone. A tal fine si precisa che l'eccedenza rileva anche se nel periodo d'imposta precedente non è stato compilato il prospetto di determinazione del reddito agevolabile ai sensi della legge n. 133 del 1999.

Nel **rigo RS25** va indicato l'ammontare delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti dedotti relativi ai beni strumentali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, con esclusione dei beni diversi da quelli agevolabili. Tale ammontare è comprensivo dell'importo eventualmente indicato nel rigo RS32.

Nel **rigo RS26** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RS24 e quello di rigo RS25. Se tale differenza è negativa va indicato zero. Per i soggetti in contabilità semplificata, il reddito agevolabile da assoggettare all'aliquota del 19 per cento da riportare nel rigo RN2, colonna 2, del Quadro RN, è pari al minore importo tra quello del rigo RS26 ed il rigo RG24 del Quadro RG.

Nel **rigo RS27** va indicata la somma degli utili del 1999 che non sono stati distribuiti e dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta.
Non va considerata la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1 n. 4, del codice civile.
Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 1 lett. a), e 2, della legge n. 342 del 2000, nell'importo di rigo RS27 va compresa altresì l'eccedenza dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di detto periodo (i conferimenti vanno assunti tuttavia per il loro intero ammontare senza il ragguaglio al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta), pari alla differenza tra l'importo eventualmente indicato nel rigo RS29, rideterminato tenendo conto dell'intero importo dei conferimenti, e quello eventualmente indicato nel rigo RN1, colonna 2, del Mod. UNICO 2000 Società di persone. A tal fine si precisa che l'eccedenza rileva anche se nel periodo d'imposta precedente non è stato compilato il prospetto di determinazione del reddito agevolabile ai sensi della legge n. 133 del 1999.

Nel **rigo RS28** va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci effettuati nel periodo d'imposta.

Nel **rigo RS29** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RS27 e quello di rigo RS28. Se tale differenza è negativa va indicato zero.

Nel **rigo RS30** va indicato il minore tra l'importo di rigo RS26 e quello di rigo RS29. Per i soggetti in contabilità ordinaria, il reddito agevolabile da assoggettare all'aliquota del 19 per cento da riportare nel rigo RN1, colonna 2, del Quadro RN, è pari al minore importo tra quello del rigo RS30 ed il rigo RF47 del Quadro RF

26.8

Prospetto di rideterminazione del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999.

I soggetti che nel periodo d'imposta 1999 si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n 133 del 1999 e che, per effetto del comma 11-bis di tale articolo, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, devono indicare:

- nel **rigo RS31**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS27 del Mod. UNICO 2000 Società di persone;
- nel rigo **RS32**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo RS25 del Mod. UNICO 2000 Società di persone e il valore normale di detti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione. Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei precedenti righi;
- nel **rigo RS33**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS32 Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei precedenti righi;
- nel rigo **RS34**, l'importo risultante dalla seguente operazione: RS31-RS32+RS33;
- nel **rigo RS35**, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS30 del Mod. UNICO 2000 Società di persone, rideterminato tenendo conto dell'intero importo dei conferimenti;
- nel **rigo RS36**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti nel periodo d'imposta. Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei precedenti righi;
- nel **rigo RS37** l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta stesso e degli utili accantonati nel medesimo periodo, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS36. Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei righi precedenti;
- nel **rigo RS38**, l'importo risultante dalla seguente operazione: RS35 RS36+RS37;
- nel **rigo RS39**, il minore tra l'importo di rigo RS34 e quello di rigo RS38 o, per i soggetti in contabilità semplificata, l'importo di rigo RS34;
- nel **rigo RS40**, l'importo di rigo RN1. colonna 2 ovvero di rigo RN2, colonna 2, dell'UNICO 2000 Società di persone;

- nel **rigo RS41**, il minore tra rigo RS40 e rigo RS39. Tale importo corrisponde al reddito, da comunicare ai soci, al fine della verifica dell'esclusione, relativamente al 1999 dell'applicazione *dell'aliquota ridotta*.

A titolo esemplificativo si ipotizza il caso di una società che presenta la seguente situazione:

Investimenti agevolabili netti 1999	100
Cessioni nel 2000 dei beni oggetto di agevolazione 1999 (corrispettivo)	60
Investimenti 2000 (costo)	70
Incrementi di patrimonio netto 1999	90
Decrementi patrimonio 2000	70
Incrementi patrimonio effettuato il 1° aprile 2000	80
Reddito d'impresa 1999	130
Reddito agevolato 1999	90

In tal caso il prospetto di rideterminazione del reddito agevolato va compilato nel seguente modo:

RS31	100
RS32	60
RS33 (fino a concorrenza di RS32)	60
RS34	100
RS35	90
RS36	70
RS37 (fino a concorrenza di RS36)	60
RS38	80
RS39	80
RS40	90
RS41	80

R27 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

27.1 Generalità

Il quadro RU va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale, che assumono nuovi dipendenti;
- ai datori di lavoro che nel periodo che nel periodo 1° ottobre 2000 31 dicembre 2003 incrementano la base occupazionale;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a uni-

versità e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;

- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
- alle imprese che, fino al 31 12.2000, hanno incrementato, la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999.
- ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa;
- agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, a seguito dell'applicazione della c.d."carbon tax"
- a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.

Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471);
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997· pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

27.2

Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli art. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997 n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F 24: 6713 – credito d'imposta –Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, L. 317/91.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir"

Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU6, colonne 1 2, 3 e 4 del Mod. UNICO /RU/2000;

- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- *nel* **rigo RU3**, *distintamente per ognuna delle* **colonne 1, 2, 3 e 4**, *gli ammontari del credito* residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in *compensazione ai sensi del* D.*Lgs. n.* 241 *del* 1997
- nel **rigo RU6, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il secondo; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU6, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU6, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei righi RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma *non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata* anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU7, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU12, colonne 1, 2, 3, 4 del Mod. UNICO /RU/2000;
- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU9**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7 e del rigo RU8, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7 e del rigo RU8, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU12, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei righi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

- nel **rigo RU12, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei righi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·
- nel **rigo RU12, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei righi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·
- nel **rigo RU12, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

27.3

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi

(art. 20 del D.L. n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza – quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nel presente quadro RU il credito d'imposta concesso per l'anno 2000.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 a tal fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento **F24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente – Art. 20, D.L.331/1993, convertito dalla L. 427/1993.**

Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU13**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU18 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU14**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU15, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU15, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU15, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU15, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU16**, la differenza tra la somma dei righi RU13 e RU14 e la somma degli importi indicati nel rigo RU15, colonne 1, 2, 3 e 4;

- nel **rigo RU17** l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra l'importo di rigo RU16 e quello di rigo RU17 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97

27.4

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni

(art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997 che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311

Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, *a tal fine è stato istituito il* ***codice tributo*** *da utilizzare nel modello di pagamento* **F24: "6700 – Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97".**

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU19**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU22 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU20**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU21, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU21, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.8 ottobre 1997, n. 358, *il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle* imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU21, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU22**, la differenza fra la somma dei righi RU19 e RU20 e la somma degli importi indicati nel rigo RU21, colonne 1 2, e 3, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

27.5

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali

(art. 11 della legge n. 449 del 1997)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" – "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.

Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7 comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7 comma 17 lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, a tal fine è stato istituito apposito **codice tributo** da utilizzare nel modello di pagamento **F24: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L.449/97"**.

Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)"

Nel prospetto va indicato:

nel **rigo RU23**, **colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU28, colonne 1 e 2, del Mod UNICO/RU/2000;

- nel **rigo RU24**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione:
- nel **rigo RU25, colonne 1 e 2** l'ammontare del credito di cui al rigo RU23, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione:
- nel **rigo RU26, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU23 e del rigo RU24, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento é previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione:

nel **rigo RU27, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del RU23 e del rigo RU24, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

nel **rigo RU28, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU23 e la somma degli importi dei righi RU25, RU26, RU27 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·

nel **rigo RU28, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU23 e la somma degli importi dei righi RU25, RU26, RU27 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

nel **rigo RU28, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU24 e la somma degli importi dei righi RU26 e RU27 della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997

27.6

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura

(art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997 concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta sucessivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, a tal fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna " Importi a credito compensati" del modello di pagamento **F24: 6717 – Credito d'imposta – Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura – Art. 1, L. 77/1997.**
Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)"

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU29, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU34, colonne 1 e 2, del Mod UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU30,** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU29, utilizzati a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU32, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU29 e del rigo RU30, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento é previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU33, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU29 del rigo RU30, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU29 e la somma degli importi dei righi RU31, RU32, RU33, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU34, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU29 e la somma degli importi dei righi RU31, RU32, RU33, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU34, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU30 e la somma degli importi dei righi RU32 e RU33 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997

27.7

Credito di imposta per la promozione dell'imprenditorialità femminile

(art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).
Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241; a tal fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento **F24: 6718 – Credito d'imposta – Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile – art. 5, L. 215/1992.**
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 richia-

mato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir)"
A seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 disposta a norma dell'art. 23 del DPR 28 luglio 2000, n. 314, con effetto dall'entrata in vigore del citato art. 23 è cessata la possibilità di beneficiare dell'agevolazione con le modalità del credito d'imposta; conseguentemente il rigo relativo all'indicazione del credito concesso nel periodo ha utilizzo per gli eventuali crediti residualmente concessi antecedentemente all'intervenuto effetto abrogativo di cui sopra detto.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU35**, **colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU40, colonne 1 2 e 3, del Mod UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU36**, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 e del rigo RU36, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU39, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 e del rigo RU36, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU40, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei righi RU37, RU38 e RU39 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·
- nel **rigo RU40, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei righi RU37 RU38 e RU39 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·
- nel **rigo RU40, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei righi RU37 RU38 e RU39, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU40, colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU36 e la somma degli importi dei righi RU38 e RU39, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

27.8

Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese e incentivi per i datori di lavoro

(art. 4 della legge n. 448 del 1998; art. 7 della legge n. 388 del 2000)

Nella presente sezione trovano collocazione sia l'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia quella prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quest'ultima disposizione, da una parte ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 e dall'altra ha modificato la disciplina del credito preesistente. Infatti il comma 10 del citato art. 7 prevede che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 restano in vigore per le assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000, restringendo quindi la vigenza originaria, fissata al 31 12.2001, nel contempo viene concesso un ulteriore credito d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e con estensione a tutti i datori di lavoro, esclusi i soggetti di cui all'art. 88

del Tuir, per gli incrementi occupazionali e con estensione ad un più ampio ambito territoriale rispetto a quello individuato dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998.
Ai sensi del comma 8, le agevolazioni previste dallo stesso art. 7 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi. Pertanto ne consegue, che per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 possono coesistere entrambe le agevolazioni.

Credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998

L'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che abbiano assunto nuovi dipendenti nel periodo, come sopra rettificato, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000.
Il credito, concesso in conformità alla disciplina comunitaria e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della citata legge, è pari, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999, a un milione di lire annue, pari a euro 516,46, per ciascun nuovo dipendente, (elevabili a lire tre milioni, pari a euro 1 549,37 per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al 65 per cento, assunto a tempo indeterminato) e non può superare comunque l'importo complessivo di lire 60 milioni annue, pari a euro 30.987,41 in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 1999 il credito è pari a tre milioni di lire annue, pari a euro 1549,37,per ciascun nuovo dipendente.
Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, conv. dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale.
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a tal fine è stato istituito il **codice tributo** da utilizzare sul modello di pagamento **F24: "6705 Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98"**

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000

L'art. 7 commi da 1 a 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituisce un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito d'imposta spetta nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento. La determinazione dell'incremento è data dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

Ulteriore credito d'imposta di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000

Il comma 10 del citato art.7 modifica la disciplina del credito d'imposta di cui all'art 4 della legge n. 448 del 1998 come segue:

- delimitazione temporale della spettanza del credito alle assunzioni operate fino al 31 dicembre 2000;
- sostituzione del precedente beneficio con la previsione di un ulteriore credito di imposta pari a Lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente calcolato secondo la disciplina di cui ai commi da 1 a 7 dello stesso art. 7;
- allargamento della base soggettiva dei beneficiari, non più delimitata alle piccole e medie imprese ma estesa a tutti i datori di lavoro beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 7;
- ampliamento dell'ambito territoriale in cui devono essere ubicate le unità produttive comprendendo, oltre ai territori già individuati nell'art. 4 citato, anche quelli di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché la regione Molise unitamente alla regione Abruzzo.

All'ulteriore credito di imposta sono cumulabili altri benefici e si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, con il limite massimo di lire 180 milioni di lire nel triennio.
I crediti di imposta di cui all'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, nè ai fini del rapporto

di cui all'art. 63 del Tuir. Essi sono utilizzabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001 esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; a tal fine sono stati istituiti i **codici tributo** da utilizzare sul modello di pagamento **F24: "6732 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione -art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e "6733 -Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388"**

Per maggiori chiarimenti sulla disciplina del credito si rinvia alla circolare n. 1, prot. n. 2001/542 del 3 gennaio 2001 ed alla circolare n. 5 del 26 gennaio 2001.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU41**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU43 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU42**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU43**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU41 e RU42 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti nel periodo d'imposta e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU43, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU41 e RU42 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU43**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU41 e RU42 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU44**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU41 e RU42 e la somma degli importi indicati al rigo RU43 colonne 1 2 e 3 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

27.9

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

(art. 29 del D.L 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.
Detti crediti spettano – in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997, 22 della L. n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999 e 54 della legge n. 488 del 1999.
Si ricorda che l'agevolazione relativa alle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo ha avuto termine nel corso dell'anno 1998.
Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica viene riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 *è stato prorogato al 31 dicembre 2000.*
I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241; a tal fine sono stati istituiti i **codici tributo** da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento **F24: 6712 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli – Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla**

L. 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla L. 403/1997; 6710 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 L. 226/1997.
Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della L. n. 30 del 1997 in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della L. n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU45**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU47 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU46**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47 colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU45 e RU46, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47 colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU45 e RU46, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47 colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU45 e RU46, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47 colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU45 e RU46, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU45 e RU46 e la somma degli importi indicati nel rigo RU47, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU47 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

27.10

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole

(art. 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.
Il credito di imposta è riconosciuto in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17 comma 34, della legge n. 449 del 1997 Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 a tal fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento **F24: 6711 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17, c. 34, L. n. 449/97.**
Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU49**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU51 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU50**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU51, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50 utilizzato a

compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU51**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU49 e RU50 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU49 e RU50 e la somma degli importi indicati nel rigo RU51, colonne 1 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU51 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

27.11

Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL

(art. 1 della legge 25 novembre 1997, n. 403)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.
Il credito d'imposta spetta in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997
Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.
Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241: *a tal fine è stato istituito apposito* **codice tributo** *da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati"* del mod. di pagamento **F24: 6709 – Credito d'imposta – Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto – Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997.**
Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto *anno successivo a quello in cui è stata emessa* la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU53**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU55 del Mod. UNICO /RU/2000;
- nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute *alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;*
- nel **rigo RU55**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU55**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU53 e RU54, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU53 e RU54 e la somma degli importi indicati nel rigo RU55, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU55 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

27.12

Credito di imposta per la ricerca scientifica

(art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della L. 317 del 1991 a partire dal periodo di imposta 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Con decreto 22 luglio 1998, n. 275, è stato adottato il regolamento disciplinante le modalità di concessione degli incentivi.
Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'Iva, anche in acconto e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, a partire dai versamenti da effettuare successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a tal fine è stato istituito il **codice tributo** da utilizzare nel modello di pagamento **F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997"**.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU57**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU64 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU58**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU57 e di rigo RU58 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
  nel **rigo RU59**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU57 e di rigo RU58 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU57 e di rigo RU58 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU57 e RU58 e la somma degli importi indicati al rigo RU59 colonne 1, 2 e 3 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

27.13

Metanizzazione della Sardegna

(Legge 31 marzo 1998, n. 73)

L'art. 6 della L. 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.
Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere originariamente nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.
Con la L. 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 145, comma 9, si è da ultimo disposto che, al

fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità Europee, perdano i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per l'esercizio 2000, il credito d'imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio, è compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge.
La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo e dell'IVA, dovuta anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, a tal fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna "Importi a credito compensati " del modello di pagamento **F24: 6708 – Credito d'imposta – agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna – Art. 6, L. 73/1998.**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU61**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU69 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU62**, l'ammontare del credito d'imposta eventualmente concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU61 e RU62 utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
- nel **rigo RU63**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU61 e RU62 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU61 e RU62 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU61 e RU62 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU61 e RU62 e la somma degli importi indicati nel rigo RU63, colonne 1 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU68 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

27.14

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche

(D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60)

L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.
L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali n. 310 del 22 settembre 2000.
Il beneficio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:
- effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
- documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
- annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell'IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72 e può essere utilizzata nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento. Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 A quest'ultimo fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento **F24: 6604 - Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche - art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU65**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU66**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU65 utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA dovuta per l'anno 2000;
- nel **rigo RU66**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU65 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo é previsto dal momento di intervenuta maturazione del credito, fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67** la differenza tra l'importo di rigo RU65 e la somma degli importi indicati nel rigo RU66, colonne 1 e 2 che potrà essere utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA successivi a quelli di cui al rigo RU66, colonna 1 ed in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

27.15

Credito d'imposta per compensi in natura

(art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Generalità

L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002

Si precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 6 della legge n. 488 del 1999 disposta dall'art. 2, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le assunzioni utili alla rilevazione dell'incremento della base occupazionale sono soltanto quelle effettuate fino al 31 dicembre 2000.

Il credito d'imposta è pari al 19 per cento del compenso in natura determinato, con riferimento ai fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato ai dipendenti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, lett. c), del Tuir; per maggiori delucidazioni in merito alla determinazione del compenso in natura si rinvia alla circolare ministeriale n. 326/e del 23 dicembre 1997

Le assunzioni devono riguardare soggetti che, alternativamente:

- fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
- si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- sono impiegati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- trasferiscono, per esigenze connesse con il rapporto di lavoro, la loro residenza anagrafica;
- sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 A quest'ultimo fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento **F24: 6606 - Credito d'imposta per compensi in natura - art. 6, L. 488/99.**

Condizioni per fruire del credito d'imposta

Incremento della base occupazionale

Per verificare se esistono gli incrementi della base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla data del 30 settembre 1999 con quella esistente al termine di ogni periodo di paga successivo al 1° gennaio 2000.

Decremento della base occupazionale in società controllate.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Detta situazione di controllo può verificarsi anche in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.

Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate, si fa, inoltre, presente quanto segue:

- se il credito viene calcolato per una società controllante, l'incremento di base occupazionale ad essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Non si deve te-

ner conto degli incrementi verificatisi nelle singole società controllate. Se, ad esempio, la società A) controllante, per il mese di gennaio 2000, registra un incremento base occupazionale pari a tre unità, e si ha: nella società controllata B) un incremento di 4 unità e nella società controllata C) un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A) deve considerarsi incrementata di due unità;
- se il credito d'imposta viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tenere conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, da tale società; se, ad esempio, la società A) controlla le società B), C) e D) e la società B) a sua volta controlla la società K), nel determinare il credito della società B) si deve tenere conto dei decrementi che si sono verificati in K) e non di quanto avvenuto in A), C) e D).

Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica dell'esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata al termine di ciascun periodo di paga (mese, quindicina o settimana). Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale rispetto alla data di riferimento del 30 settembre 1999.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU68**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU69**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU68, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70**, la differenza fra l'importo di rigo RU68 e l'importo indicato nel rigo RU69, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

27.16

Teleriscaldamento alimentato con biomassa

(art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998)

L'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l'altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Le relative risorse finanziarie sono state assegnate con l'art. 2 del DL 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 e le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337 In particolare l'art. 6 di detto decreto prevede la concessione di un'agevolazione con credito d'imposta pari a lire 20 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche sopra indicate.

Per effetto dell'art. 4, comma 4 bis, del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare dell'agevolazione è aumentato di lire 30 per Kwh di calore fornito.

Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza.

Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall'art. 4, comma 4-ter del citato DL 268 del 2000 conv. dalla legge n. 354 del 2000. Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997

Ai suddetti fini è stato istituito il **codice tributo** da indicare nel modello di pagamento **F24: 6737 - "Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448".**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU71**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU71 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU73**, la differenza fra l'importo di rigo RU71 e l'importo indicato nel rigo RU72, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

27.17 Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci

(art. 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448 - DPR n. 277 del 9 giugno 2000)

L'art 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un'agevolazione a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11 5 tonnellate da usufruire anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento dell'accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.

Con DPR 9 giugno 2000, n. 277 sono state dettate le norme di attuazione della disposizione citata.

Per esercenti le attività di autotrasporto merci si intendono:

a) le imprese che esercitano le attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (esercenti nazionali);

b) le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92 (esercenti comunitari).

La riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci viene pertanto determinata in un ammontare pari agli incrementi della aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

Il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del DPCM 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione pari a lire 33, 26 al litro.

Ai sensi dell'art. 2 del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'anno 2000 non si è fatto luogo ad alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta "carbon tax"

Il credito derivante dalla riduzione suddetta, sempreché di importo non inferiore a 25 Euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Per ottenere il beneficio gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione redatta secondo le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 7 del DPR 9 giugno 2000, n. 277 e le modalità di concessione del credito sono disciplinate dall'art. 4 dello stesso decreto che al comma 3 prevede, in particolare, che gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 4 e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 1999 è stato fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPR n. 277 del 2000 con scadenza, quindi, l'11 dicembre 2000.

Ai fini della compensazione del credito è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento **F24: 6730 – Credito d'imposta a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU74**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU75**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU74 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le disposizioni del DPR n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU76**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU74 e l'importo di rigo RU75.

27.18

Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune

(art. 1 DL n. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000)

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il DL 23 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, *per il gasolio per autotrazione utilizzato* da determinati soggetti, la riduzione dell'aliquota di accisa di lire 100.000 per 1.000 litri di prodotto, soggetta ad adeguamento ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso DL.

I soggetti interessati all'agevolazione sono:

a) esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

b) imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;

c) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939. n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422;

d) imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (per questi soggetti la maturazione del beneficio decorre non dal 1° settembre 2000 ma dal 1° ottobre 2000).

Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, gli interessati presentano entro il 31 marzo 2001 **(termine in corso di proroga, da parte dell'Agenzia delle Dogane, al 23 maggio 2001)** apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 8, comma 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Dipartimento delle Dogane, con nota prot. n. 7960.00 del 12 dicembre 2000, ha ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti, il regolamento emanato con DPR 9 giugno 2000, n. 277

Dalla data di entrata in vigore della legge n. 343 del 2000, di conversione del DL n. 265 del 2000, i medesimi destinatari dell'agevolazione possono presentare la dichiarazione dei consumi effettuati nel periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000. In tal caso *nella successiva dichiarazione sarà indicato l'importo residuo spettante, oltre agli altri elementi richiesti.*

L'importo del credito spettante, nell'eventualità che non venga richiesto l'importo a rimborso, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241

A tal fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna importi a credito del modello di pagamento **F24: 6731 – "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione – D.L. n. 265/00"**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU77**. l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU78**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU77 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del DPR n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU79**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU77 e l'importo di rigo RU78.

27.19

Altri crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.

Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale, tenendo presente che per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta - Premio di assunzione - Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla L. 489/1994.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU80**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU81**, rispettivamente nelle colonne 1 e 2, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo e dei versamenti dell'Iva. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive colonne 3 e 4, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

27.20 Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM

(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487 convertito dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
- nel **rigo RU82**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEF, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1999 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU83**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU84, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU84, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU85**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU86**, la differenza tra l'importo di rigo RU82 e la somma degli importi dei righi RU83, RU84, colonne 1 e 2 e RU85.

R28 - MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

28.1 Generalità

Questo modulo deve essere utilizzato dalle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167 convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227 e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 2, comma 1 e art. 5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.
L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione di cui alle lettere b) e c), si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato (ad es. plusvalenze, canoni di locazione ecc.). Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, divenuti esigibili entro il 30 giugno 2000).
Si considerano, altresì, di fonte estera, i redditi, divenuti esigibili dal 1° luglio 2000, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs n. 239 del 1996.
Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 27 per cento di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti esteri).
L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste in tutti i casi in cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti o in forma diretta, e indipendentemente dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire o in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 47 del 26.2.2001.
L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il quadro RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.
Si precisa che l'esonero dagli obblighi di dichiarazione sussiste anche quando non sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella apposita Sezione del quadro RM, secondo le istruzioni ivi fornite.
Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.
Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO, il presente quadro deve essere *presentato unitamente a detto modello.*
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730, il quadro RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO debitamente compilato.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del quadro deve essere compilato indicando il codice fiscale della società.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:
- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'este-

ro di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;

- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

28.2 Sezione I

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nelle **colonne 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice del paese estero di residenza del soggetto non residente rilevato dall'elenco dei paesi esteri riportato nella tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il **codice**:
  1, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
  2, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il **codice**:
  1, se denaro;
  2, se assegni bancari;
  3, se altro mezzo;
- nella **colonna 7** il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare è determinato, per il 2000, sulla base dei valori di cambio indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° febbraio 2001 pubblicato nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2001

28.3 Sezione II

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla **colonna 9** della Sezione I.

28.4 Sezione III

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nella colonna **1**, il codice dello Stato estero, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  1, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  2, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  3, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 7** l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla **colonna 9** della Sezione I.

Se la società ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'e-

stero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, la società può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

R29 - QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

29.1 Generalità

Il quadro **AC** deve essere utilizzato dall'amministratore di condominio, in carica al 31 dicembre 2000, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.
Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a lire 500.000 annue, pari a euro 258,23, a qualsiasi titolo.
Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica, e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a lire 500.000, pari a euro 258,23, per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere indicati nei rispettivi quadri del Mod. 770/2001 che il condominio è obbligato a presentare in qualità di sostituto d'imposta.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.
In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N." con un'unica numerazione progressiva.

29.2 Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel punto 1, il codice fiscale;
- nel punto 2, l'eventuale denominazione;
- nei punti da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

29.3 Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.
La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:
- nel punto 1 il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel punto 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei punti da 3 a 7 che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei punti da 8 a 10, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel punto 11, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato il codice dello Stato estero di residenza (vedere in **Appendice** "Elenco dei paesi esteri");
- nel punto 12, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

R30 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI - RATEIZZAZIONI

30.1 Generalità

Il quadro RX è composto da tre sezioni:
- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

30.2 Sezione I Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei **righi** da **RX1** a **RX7** indicare:
- in **colonna 1**, l'importo dell'imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione. Gli importi da indicare vanno desunti dai righi previsti nei quadri relativi ai singoli tributi corrispondenti alle eccedenze a credito finali.

In particolare per l'IVA riportare l'importo desunto dal rigo VL32, se è stato compilato un solo modulo; se sono stati compilati più moduli, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere indicato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra gli importi a credito (somma dei righi VL32), e la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto secondo la seguente formula: VL33-VL34+ VL35;
- in **colonna 2**, l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

Tale importo, sommato a quello di colonna 1, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;
- in **colonna 3**, in presenza di richieste di rimborso, barrare l'apposita casella per richiederne l'effettuazione in Euro. La scelta è effettuabile per ciascuno degli importi indicati in colonna 4 ad eccezione del rimborso IVA per il quale la scelta viene evidenziata nel modello VR in corrispondenza del rigo VR5;
- in **colonna 4**, l'importo di cui di cui alle colonne 1 e 2 relativamente al quale si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della dichiarazione; tale importo, infatti, deve essere compreso in quello da utilizzare in compensazione e da riportare alla colonna 5. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato l'importo chiesto a rimborso, già esposto nel **rigo VR4**, **campo 1**, del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva (Vedi al riguardo "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2001"-parte IV delle presenti istruzioni);
- in **colonna 5**, l'importo di cui alle colonne 1 e 2 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o da computare in detrazione dalle imposte dovute per l'anno successivo. Tale importo è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il modello F24, sia di quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire i versamenti relativi al 2001 senza esporre la compensazione nel modello F24.

30.3 Sezione II Riepilogo IVA

Nel **rigo RX8** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL33 (IVA a debito) il credito d'imposta eventualmente utilizzato (rigo VL34) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL35).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante), nel rigo RX8 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto, secondo la formula (VL33 - VL34 + VL35) e la somma degli importi a credito (rigo VL32) indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

30.4

Sezione III

Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

La presente sezione III accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente Sezione può avvenire nei seguenti casi:

- il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro dal quale precedentemente risultava un credito;
- la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma l'imposta non è più in vigore o comunque il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, delle imposte sostitutive di cui al quadro RS del mod. UNICO 2000 non più in vigore, oppure di cui ai quadri RQ ed RM che non contemplano ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:

- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2000 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241

Nei righi da RX9 a RX 13 va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo dell'importo a credito che si riporta;
- in **colonna 2**, l'ammontare del credito, di cui alla colonna 3 del corrispondente rigo del quadro RX del modello UNICO 2000, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2000 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

Il credito residuo costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui alla colonna 2 e l'importo di cui alla colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 5 e/o 6;

- in **colonna 4**, in presenza di richieste di rimborso, barrare l'apposita casella per richiederne l'effettuazione in euro. La scelta è effettuabile per ciascuno degli importi indicati nella colonna 5;
- in **colonna 5**, l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso;
- in **colonna 6**, l'ammontare del credito residuo da utilizzare in compensazione con il modello F24 ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2000 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

R31 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - COMPENSAZIONE - RATEIZZAZIONE

31.1

Versamenti

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti entro il 31 maggio. Entro tale termine devono essere eseguiti anche versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni trasmesse direttamente in via telematica, senza avvalersi di intermediari o di società del gruppo.

I versamenti relativi alle dichiarazioni unificate, dell'Irap e di eventuali imposte sostitutive, con termine di presentazione ordinariamente scadente nel periodo 1° gennaio – 31 maggio sono stabiliti al 31 maggio.

Le società che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese.
Pertanto, con riferimento al termine di pagamento fissato al 31 maggio 2001, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 17 aprile (il 16 aprile è festivo), allo 0,80 % se effettuato entro il 16 maggio e all'1,20% se effettuato entro il 31 maggio.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso le agenzie postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.
È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari e di vaglia cambiari, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.
Nel caso in cui l'assegno risulti anche parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.
Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo (codice 1668: interessi pagamento dilazionato tributi della sezione "Erario" codice 3804: interessi pagamento dilazionato tributi enti locali; codice 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali.);
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRAP il versamento minimo è di lire 20.000, pari a euro 10,33), è di lire 2.000, pari a euro 1,03;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 16 marzo al 31 maggio gli interessi nella misura dell'1% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui all'art. 7 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542 (già art. 33, comma 1, del DPR n. 633/72) e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario"

31.2 Compensazione

In base al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.
I crediti risultanti dal modello UNICO 2001 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere pre-

sentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (semprechè, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

Il contribuente che opera la compensazione è perciò obbligato a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In tal caso, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sanzione di lire 300.000, pari a euro 154,94.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 è, a decorrere dal 1° gennaio 2001, di lire 1 miliardo, pari a euro 516.456,90, per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righi da RX1 a RX7 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 5 dei righi da RX1 a RX7 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare (compresa la detrazione).

Ad esempio:

- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2001 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Ad esempio, l'eccedenza a credito Irap può essere utilizzata per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire l'acconto Irap.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito, il contribuente che ha un credito IVA annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni periodiche senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati" andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 5, il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di lire 1 miliardo, pari a euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata attraverso il mod. F24.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, semprechè il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2000/2001 in scadenza al 16 febbraio 2001, prorogata al 23 marzo 2001 potrà essere utilizzato per compensazione dal 23 marzo 2001 fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

31.3

Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.
Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Prov." del Modello di versamento F24.
Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per l'effettuazione dei pagamenti. Qualora la prima rata di versamento scada il 31 maggio (come per le dichiarazioni con termine di scadenza originario compreso nel periodo 1° gennaio 31 maggio 2001), la seconda scade il successivo 18 giugno (tenuto conto che il 16 giugno cade di sabato ed il successivo 17 è festivo). In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la formula Cit/36000 in cui "C" è l'importo da rateizzare, "i" è l'interesse e "t" è uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 18 giorni). Il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale come indicato nelle seguenti tabelle.

Pertanto:

- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,30% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 1° al 18 giugno;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,80% (0,30% + 0,50%), a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 19 giugno al 16 luglio.

Rata	*Scadenza*	*Interessi %*
1°	31/5	0
2°	18/6	0,30%
3°	16/7	0,80%
4°	16/8	1,30%
5°	17/9	1,80%
6°	16/10	2,30%
7°	16/11	2,80%

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il servizio telematico è il canale attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate riceve le dichiarazioni dei contribuenti.
L'Italia è attualmente uno dei pochi Paesi a gestire telematicamente sia le dichiarazioni sia i versamenti.
Il risultato principale conseguito dall'Agenzia delle Entrate è non tanto di tipo quantitativo, ma piuttosto di tipo qualitativo: la percentuale di errore risulta sensibilmente ridotta rispetto a quella che si registrava in precedenza sulle dichiarazioni acquisite con modalità "tradizionali"

Coloro che, pur nelle difficoltà iniziali, hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di un progetto così qualificante a livello europeo, hanno quindi garantito ai cittadini un servizio importante in termini di:
- minor rischio di errore sulle dichiarazioni presentate;
- certezza di aver completato gli adempimenti nei confronti del fisco;
- possibilità di rimuovere eventuali residue irregolarità prima della presentazione della nuova dichiarazione.

L'accesso al servizio è riservato a tutti coloro che:
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- possono avvalersi di tale modalità di presentazione.

Alla luce dei risultati conseguiti, da quest'anno viene estesa la platea dei contribuenti che direttamente o tramite soggetti incaricati, devono presentare le proprie dichiarazioni per via telematica:
- **i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;**
- **i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;**
- **le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.**

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
- il **servizio telematico Entratel**, operativo dal 1998, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti;
- il **servizio telematico Internet**, operativo dal 2000, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di 20 soggetti oppure pur non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni.

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Non è consentito effettuare i versamenti per il tramite degli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 9 "Spiegazione di termini tecnici"
Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet del Ministero delle Finanze (**www.finanze.it**) alla pagina "Servizi telematici"

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La trasmissione telematica delle dichiarazioni è disciplinata da:
- DPR 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto dirigenziale 31/07/98 come modificato dal decreto 24 dicembre 1999 (G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999) e dal decreto 29 marzo 2000 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2000), concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
- Decreto dirigenziale 18/02/1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999), decreto ministeriale 12 luglio 2000 (G. U. n. 173 del 26 luglio 2000) e decreto dirigenziale 21 dicembre 2000 (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001) concernenti l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione;
- Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

2. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche di base:

Ambiente Windows
- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800 X 600 a 65.536 colori

Ambiente MAC/OS
- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:
- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- lettore di floppy;
- Modem
- Stampante

3. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:
- compilare la propria dichiarazione UNICO 2001 Persone fisiche e IVA periodica 2001;
- compilare il proprio modello di versamento F24;
- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito **www.finanze.it**.
Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

4. UTENTI ABILITATI

4.1 Servizio telematico Entrate

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:
- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte per conto dei contribuenti.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica delle proprie dichiarazioni dall'anno 2001 sono:
- i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87 comma 1, lett.a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato/Enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciali).

Di questi soggetti solo coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20 devono presentare tutte le dichiarazioni avvalendosi del servizio telematico ENTRATEL. Se presentano, invece, la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20, ovvero non sono tenuti a quest'adempimento, possono avvalersi del servizio INTERNET per trasmettere direttamente le proprie dichiarazioni.

I soggetti sopra elencati, obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art 32, comma 1, lettere a) e b), e c), del Decreto legislativo n. 241/97·
- i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
- gli altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (D.M. 18 febbraio 1999);
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88;
- il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla trasmissione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno della trasmissione telematica.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere l'obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle societa' che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli, anche:
- le banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono assolvere all'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:
- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-*ter*, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997 tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

4.2
Servizio telematico Internet

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica in base a quanto precisato nelle premesse al presente capitolo, devono utilizzare il servizio telematico Internet se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni nei sensi sopra illustrati possono comunque utilizzare il servizio telematico Internet per presentare la propria dichiarazione ed effettuare i propri versamenti, oppure possono rivolgersi alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A., o avvalersi, per la sola presentazione della dichiarazione, degli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

5. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:
- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati trasmessi;
- gestione delle attestazioni restituite dall'Agenzia delle Entrate.

5.1

Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presenteranno *telematicamente* la **propria dichiarazione**, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:
- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

5.2

Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.
I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:
- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.
Le segnalazioni sono differenziate in funzione della loro gravità:
- segnalazioni evidenziate con il simbolo "**** ".
  indicano la presenza di errori sul file, che, di norma, contiene più dichiarazioni;
- segnalazioni evidenziate con il simbolo "****".
  indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato;
- segnalazioni evidenziate con il simbolo "***C".
  indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni esposte o di importi che non rispettano le regole di calcolo automatico.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

5.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.
Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

5.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:
- connettersi al servizio (Internet o Entratel);
- collegarsi al sito WEB
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

5.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.
Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione:
- codice di autenticazione: il controllo, effettuato dal servizio telematico Entratel, utilizza, tra l'altro, la chiave privata dell'Agenzia delle Entrate (nota soltanto all'Agenzia stessa);
- codice di riscontro: come per il controllo del codice di autenticazione, effettuato però dal servizio telematico Internet;
- controllo di univocità del file: tale controllo utilizza i codici di autenticazione che vengono memorizzati non appena il file perviene; si precisa che tale controllo non entra nel merito dei dati contenuti nel file, ma consiste esclusivamente nella verifica che lo stesso codice di autenticazione non sia già stato in precedenza memorizzato;
- tipologia di soggetto che trasmette: quando la Banca affida la trasmissione ad un soggetto delegato, sia la Banca che il Soggetto delegato devono essere conosciuti dall'Agenzia delle Entrate; il controllo presuppone in questo caso l'accesso ad informazioni non disponibili sulla postazione dell'utente;
- protocollo telematico della dichiarazione in precedenza trasmessa, che viene sostituita, esclusivamente da parte degli intermediari, dalla dichiarazione in corso di elaborazione: il controllo (esistenza della dichiarazione, codice fiscale del contribuente, codice fiscale del soggetto che ha autenticato il file) in questo caso comporta l'accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute, non disponibili sulla postazione dell'utente;
- campi "data" viene eseguito un controllo di congruenza con la data del sistema di elaborazione: ad esempio, la data 03/03/2002 presente nel protocollo attribuito dall'intermediario a una dichiarazione relativa all'anno di imposta 2000 trasmessa a giugno 2001, pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto superiore alla data di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le attestazioni sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.
L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificano in prossimità delle scadenze.
Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

5.6 Ricevute

Le ricevute vengono prodotte a fronte di ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.
È quindi necessario controllare periodicamente se nel sito Web di ciascuno dei due servizi le ricevute sono disponibili.
Il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

La ricevuta contiene:
- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

6. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:
- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni
- trasmettere nuovamente la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste.

6.1 File scaricati

Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute, che risultano quindi non pervenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

6.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi" cioè equivalenti ad un "modello non conforme"· dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:
- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "* * * "·
- la dichiarazioni contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "* * *C"

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non rispecchiare appieno la situazione di tutti i contribuenti (in particolare in presenza di regimi speciali, fallimenti, ecc.) l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:
- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

6.3 Dichiarazioni regolarmente trasmesse contenenti errori o incomplete

Nell'ipotesi in cui si rilevi dai dati presenti sull'attestazione di trasmissione telematica predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che una dichiarazione, pur esente da errori che ne impedirebbero la trasmissione telematica, risulti acquisita in maniera incompleta o con dati inesatti, si dovrà operare come segue:

a) se trattasi di errore commesso da un incaricato alla trasmissione quest'ultimo deve predisporre una nuova dichiarazione e dovrà trasmetterla avendo cura di riportare il protocollo attribuito dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata, che viene quindi ad essere sostituita; in questo caso l'incaricato non dovrà barrare le caselle presenti nel frontespizio del modello di dichiarazione non ricorrendo le ipotesi per esse previste;

b) se l'errore di trasmissione è stato commesso dal diretto interessato, a prescindere dal servizio telematico utilizzato (Entratel o Internet), questi dovrà trasmettere una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. In questa ipotesi nessun riferimento dovrà essere effettuato al protocollo precedentemente attribuito dal servizio telematico in quanto trattasi di una nuova dichiarazione;

c) se l'incaricato, successivamente alla trasmissione di una dichiarazione, riceve dal soggetto che gli ha conferito l'incarico una nuova dichiarazione che contiene dati diversi da quelli contenuti nella dichiarazione già trasmessa, procede ad inoltrare la nuova dichiarazione avendo cura di barrare sul frontespizio del modello la relativa casella "correttiva" se consegnata nei termini, o "integrativa" se fuori dei termini. Nessun riferimento dovrà essere effettuato al protocollo attribuito alla dichiarazione precedentemente trasmessa trattandosi anche in questo caso, dell'invio telematico di una nuova dichiarazione.

È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da integrare o correggere.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

7.1

Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, agli uffici I.V.A. e agli uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

Non ci sono termini tassativi per produrre la domanda per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l 'elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.finanze.it**, oltre che presso gli uffici stessi.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni, le chiavi e la password di accesso.

7.2

Accesso al servizio

Il servizio non è raggiungibile via Internet: al momento dell'abilitazione vengono fornite anche le informazioni necessarie a configurare la connessione.

Occorre dotarsi di un modem (se già non lo utilizzate, ad esempio, per l'accesso a Internet). È possibile utilizzare una normale linea telefonica o una linea ISDN.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale" è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.

Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:

- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Le modalità sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi. Nelle fase di elaborazione il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

7.3

Generazione delle chiavi

Per gli utenti del **servizio telematico Entratel** sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione"

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.
Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima della quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.
Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

7.4 Ricevute

L'utente trasferisce sul proprio PC i file che contengono le attestazioni e, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.
A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Oltre a dati di riepilogo, le attestazioni riportano l'esito della elaborazione in precedenza eseguita; in particolare, se il file originario contiene errori, l'utente riceve:
- un'attestazione di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le attestazioni relative alle singole dichiarazioni;
- un'attestazione di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione dell'attestazione stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Tra le altre informazioni, le attestazioni (del file e/o della singola dichiarazione) riportano la data in cui è stato prodotto ed è a disposizione dell'utente il file che le contiene, autenticato dall'Agenzia delle Entrate.
Per le dichiarazioni accolte in quanto esenti da errori, l'attestazione, una volta stampata, è composta di almeno due pagine:
- la prima contiene i dati principali, desunti dal frontespizio della dichiarazione, da consegnare eventualmente al contribuente che ne faccia richiesta;
- la seconda contiene i dati contabili più significativi e alcune segnalazioni rilevabili dai dati trasmessi.

7.5 Dichiarazioni doppie

Periodicamente il servizio telematico provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nel sito WEB, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.
In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di completare l'operazione descritta.
Le richieste, munite come le dichiarazioni del codice di autenticazione, vengono elaborate e viene restituita all'utente l'attestazione, munita del codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate, che conferma l'avvenuto annullamento.

7.6 servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:
- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

A integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:
- nella sezione "Notizie utili" del sito WEB;
- il sito **assistenza.finanze.it** che contiene informazioni riguardanti numerosi casi ricorrenti già risolti;
- avvisi "personalizzati" predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

8. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET

8.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito **uniconline.finanze.it** ed eseguire le operazioni illustrate nella pagina "Abilitazione"

L'interessato otterrà subito una prima parte del Pincode, riceverà al proprio domicilio sia la seconda parte del Pincode sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

8.2 Accesso al servizio

È necessario usufruire dei servizi di un qualunque Internet Service Provider.

8.3 Pincode

Il Pincode viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.
Viene utilizzato in particolare:
- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

8.4 Ricevute

Le ricevute sono disponibili nel sito **uniconline.finanze.it**, dove possono essere consultate via Web, indicando il proprio Pincode.

8.5 Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito **uniconline.finanze.it**, dove è possibile consultare la sezione "Cosa fare se. " che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ)

9. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Attestazione
È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche
È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Pincode
È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Pin-

code del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il Pincode del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con il Decreto Ministeriale delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Generazioni delle chiavi di autenticazione

È una funzione del *software*, distribuito dall'Agenzia agli utenti del **servizio telematico Entratel**, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando la documentazione consegnata al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la funzione in esame, l'utente:

- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione"
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:

- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.

L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2001

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed integrazioni alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2001 (pubblicate nel supplemento n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001), riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO/2001 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma"

A) Istruzioni per i contribuenti che devono comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata – modello UNICO 2001 – (per l'elenco dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma" vedasi paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA/2001)

- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio** contenente oltre i dati anagrafici del contribuente il **quadro VX** (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta). Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2001 – deve essere utilizzato il frontespizio di tale modello (e le relative istruzioni) ed i dati contenuti nel quadro VX devono essere indicati nel **quadro RX** del modello unificato.

- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2001 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.

- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2001 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2001 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

B) Ulteriori istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2001 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma"

- **Quadri VF – VG. Esercizio del diritto alla detrazione**. Come è noto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Pertanto, come precisato con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento e prescinde dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato. Al fine di tenere conto delle disposizioni sopra illustrate in sede di compilazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione, si precisa che occorre anzitutto ricomprendere nel quadro VF, in corrispondenza delle diverse tipologie di operazioni effettuate nonché delle diverse aliquote applicabili, gli acquisti rispetto ai quali l'imposta è divenuta esigibile in anni precedenti ma che sono stati annotati ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale. Inoltre, al fine di determinare la corretta misura di detrazione spettante in relazione ai predetti acquisti, si precisa che si rende necessario calcolare l'imposta relativa a tali acquisti ammessa in detrazione con riferimento alle condizioni di detraibilità che sussistevano al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione e quella determinata in dichiarazione con riferimento al momento in cui tale diritto viene esercitato. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere indicata in aumento o in diminuzione dell'eventuale importo indicato nel rigo VG70 relativo alle altre rettifiche (eventualmente) operate.

- **Quadro VF. Regime speciale per i beni usati**. Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione (v. Appendice paragrafo 6) è stato precisato che i costi relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine, in particolare per i soggetti che utilizzano i metodi di determinazione analitico e globale, devono essere indicati nel rigo VF12 in aggiunta agli importi degli altri acquisti non imponibili eventualmente effettuati. Attese le difficoltà operative rappresentate dalle Associazioni di categoria, si precisa che per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2000 deve ritenersi facoltativa l'indicazione richiesta nel rigo VF12 dei costi relativi alle operazioni rientranti nel regime speciale del margine da annotare, come è noto, nell'apposito registro di cui all'art. 38 del D.L. n. 41/1995. A rettifica di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione del rigo VF16, si chiarisce che il richiamo dell'intero quadro VF deve intendersi limitato al solo rigo VF16. Infatti, come sopra ribadito, i costi relativi ad operazioni che rientrano nel regime speciale del margine devono essere ricompresi nel rigo VF12

- **Quadri VH VL. Dati relativi alle liquidazioni periodiche**. Come già precisato nelle istruzioni (paragrafo 4.2.7), nel campo "debiti" di ogni rigo del quadro VH deve essere sempre *indicato l'importo dell'IVA da versare per ciascun periodo, importo* che coincide con l'ammontare dell'IVA indicato nella colonna "importi a debito versati"del relativo modello F24 solo se il versamento è stato regolarmente eseguito per ogni periodo.

  Ad integrazione di quanto chiarito nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione già pubblicate, si precisa che costituiscono eccezioni a tale principio di carattere generale le seguenti ipotesi:

  - **Importo da versare per il periodo, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, non superiore a lire 50.000 (25,82 Euro).**

    Come chiarito con circolare n. 113/E del 31 maggio 2000 in materia di dichiarazioni e liquidazioni periodiche, tale importo, da riportare nella liquidazione periodica immediatamente successiva (e conseguentemente nella relativa dichiarazione periodica al rigo VP10 del modello approvato con decreto 21 dicembre 1999 ovvero VP15 del modello approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001) non deve essere versato e quindi non deve essere indicato nel campo "debiti" del rigo del quadro VH del corrispondente periodo.
  - **Versamenti relativi a liquidazioni periodiche precedenti non effettuati nei termini prescritti.**

    In caso di regolarizzazione di un omesso versamento d'imposta relativo ad una precedente liquidazione periodica, il contribuente non deve tener conto nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui viene effettuata la regolarizzazione, degli importi versati a tale titolo. Ciò in quanto, in corrispondenza di ogni periodo (mese o trimestre) deve essere indicato, come sopra già chiarito, l'importo da versare di competenza di quel periodo, ancorché il versamento non sia stato poi effettuato nei termini prescritti ed anche se la regolarizzazione è stata effettuata, per quanto concerne l'imposta e gli interessi, in sede di dichiarazione periodica con l'adozione della c.d. "procedura semplificata" indicando il relativo importo dovuto nel rigo VP9 del modello approvato con decreto 21 dicembre 1999 (per le dichiarazioni periodiche relative all'anno 2000) ovvero nel rigo VP14 del modello approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001 (per le dichiarazioni periodiche da presentare per l'anno 2001). Per quanto concerne gli interessi versati a seguito del ravvedimento, si ricorda che il relativo importo deve essere indicato nel rigo VL25 (interessi dovuti a seguito di ravvedimento).
  - **Contribuenti che hanno presentato una dichiarazione periodica integrativa a rettifica di una precedentemente presentata.**

    In tale ipotesi il quadro VH va compilato indicando nel rigo corrispondente al periodo di competenza i dati risultanti dalla dichiarazione integrativa presentata.

- **Quadro VL. Indicazione degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999.** Per quanto riguarda la corretta esposizione nel quadro VL delle diverse tipologie di interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, si chiarisce che dovranno essere indicati:

  - nel rigo VL24 gli interessi dovuti in relazione ai primi tre trimestri solari ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999, compresi gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali che derivano da regolarizzazioni effettuate in sede di dichiarazione periodica con il c.d. "metodo semplificato" e relative a violazioni commesse in precedenti periodi dello stesso anno d'imposta;
  - nel rigo VL25 esclusivamente gli interessi dovuti a seguito di ravvedimento;
  - nel rigo VL35 esclusivamente gli interessi dovuti in relazione all'IVA da versare come conguaglio annuale (comprensivo del quarto trimestre).

- **Quadri RX UNICO 2001 e VX dichiarazione IVA/2001. Eccedenze di versamento del conguaglio IVA**. Si ricorda, anzitutto, che nel quadro RX Sezione I del modello UNICO 2001 viene prevista un'apposita colonna per l'indicazione degli importi eventualmente versati in eccedenza rispetto agli importi dovuti in sede di dichiarazione annuale. In particolare, le eccedenze di versamento che concernono l'IVA devono essere riportate nei righi previsti per tale tributo in ogni singolo modello (RX1 di UNICO Società di persone, RX2 di UNICO Società di capitali e di UNICO Enti non commerciali, RX4 di UNICO Persone fisiche). Analoga indicazione, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma", è stata prevista nel quadro VX, rigo VX2, colonna 3, del modello di dichiarazione IVA/2001.

  Si ricorda che l'indicazione nei predetti righi dell'importo versato in eccesso consente di evidenziare un credito che i contribuenti interessati potranno:

- computare in detrazione nell'anno successivo al 2000 ovvero utilizzare ai fini della compensazione;
- chiedere a rimborso, qualora sussistano le condizioni e i requisiti elencati nell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Con riferimento a tale ultima ipotesi di richiesta a rimborso delle eccedenze di versamento ed a completamento di quanto precisato nelle istruzioni fornite per la compilazione del modello VR, si chiarisce che l'importo di tali eccedenze, da indicare nei corrispondenti righi dei quadri RX ovvero VX (secondo le indicazioni sopra fornite), dovrà essere compreso oltre che nel rigo VR4 anche nel rigo VR1 del modello VR da presentare al fine dell'ottenimento del rimborso al concessionario della riscossione territorialmente competente.
Si precisa, infine, che nell'ipotesi in cui l'eccedenza sia determinata da un erroneo versamento in eccesso della prima rata, tale eccedenza potrà essere invece recuperata con le rate successive; in tal caso l'eccedenza di versamento, che non si configura come credito da riportare nell'anno successivo ovvero da chiedere a rimborso, non dovrà essere indicata nei righi sopra citati.

- **Presentazione della dichiarazione tramite intermediario.**
Come già precisato con circolare n. 14 del 7 febbraio 2001 e ad integrazione di quanto indicato a pagina 6 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA, si ribadisce che nel caso di invio telematico diretto della dichiarazione da parte del contribuente avvalendosi della rete Entratel o del servizio telematico Internet, la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione stessa; nel caso, invece, di presentazione tramite intermediario incaricato della trasmissione telematica si conferma che nessuna modifica è stata apportata al modello e alle istruzioni della dichiarazione IVA per l'anno 2000 rispetto a quelle dell'anno precedente, se non l'eliminazione, nel frontespizio del modello, dell'obbligo di indicazione, da parte dell'intermediario, del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione a lui consegnata dal contribuente per la successiva trasmissione telematica. In quest'ultimo caso, come specificato a pagina 71 dell'Appendice alle citate istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA (paragrafo 18), l'intermediario deve rilasciare al contribuente copia della dichiarazione nella quale risulti compilato anche l'apposito riquadro denominato " Presentazione della dichiarazione " Tale riquadro, che ha valore di ricevuta, deve essere conservato dal contribuente in quanto costituisce per lui prova della presentazione della dichiarazione.

- **Richiesta di rimborso da parte delle società controllanti e controllate che sono tenute a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma – Prospetto IVA 26PR.**
Come già illustrato nelle istruzioni per la compilazione del mod. VR/2001 richiesta di rimborso del credito IVA gli enti e le società partecipanti alla liquidazione di gruppo ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 633/1972, compresa quindi la società controllante, **non devono compilare il suddetto modello VR** per richiedere il rimborso delle eccedenze di credito trasferite ma non compensate nell'ambito del gruppo. Ciò in quanto, le società controllate, tenute al trasferimento dei crediti IVA all'ente e società controllante, non sono autonomamente legittimate a richiedere il rimborso, mentre l'ente o società controllante esercita tale diritto mediante la compilazione del quadro VS del prospetto riepilogativo del gruppo (IVA 26PR/2001), compreso nel modello di dichiarazione annuale IVA e la successiva consegna di tale prospetto al Concessionario della riscossione in allegato al mod. IVA 26LP.
Si tratta, perciò, di una semplificazione della modulistica in quanto tutti i dati necessari per la richiesta del rimborso, compresi i requisiti di legge richiesti dall'art. 30 per ciascuna società controllata titolare dei crediti trasferiti, sono già inseriti nel predetto prospetto riepilogativo - prospetto comunque da compilare da parte della controllante – evitando così la compilazione di un ulteriore modello, il VR, quest'ultimo previsto, invece, per la richiesta del rimborso IVA da parte di tutti gli altri soggetti. Pertanto, la richiesta di rimborso va effettuata, sussistendone i presupposti, da parte della società controllante mediante presentazione al competente Concessionario della riscossione del prospetto IVA 26PR, in allegato al modello IVA 26LP – Prospetto delle liquidazioni periodiche, entrambi sottoscritti in originale. In tali sensi devono intendersi le istruzioni riportate al rigo VY4.
Con riferimento all'importo da indicare nel citato rigo VY4 del richiamato prospetto (ammontare chiesto a rimborso) si precisa che esso non può in ogni caso essere superiore all'importo indicato nel rigo VY3 (eccedenza annuale dell'imposta detraibile). Nel caso in cui l'importo chiesto a rimborso in sede di presentazione del prospetto riepilogativo IVA 26PR si riferisca esclusivamente alle eccedenze di credito trasferite dalle controllate ma non compensate nell'ambito del gruppo, l'ammontare da indicare nel rigo VY4 coincide con quello indicato al rigo VS50, campo 1 Qualora, invece, nel rigo VY2, campo 3, venga evidenziato un versamento eccedente effettuato dalla controllante rispetto all'importo dovuto in sede di dichiarazione annuale ovvero confluisca nel rigo VY3 un credito derivante dall'anno precedente, l'importo indicato al rigo VY4 potrebbe non coincidere con quello del rigo VS50, campo 1 se tali componenti del credito IVA vengono richieste a rimborso e quindi comprese nel citato rigo VY4, semprechè sussistano i sopra citati requisiti come già specificato nel precedente punto relativo alla compilazione dei quadri VX e RX.

APPENDICE

■ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441. prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per periodi d'imposta durante quali terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quelle del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

■ Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere, prima, aumentato di tutti gli altri costi inerenti, poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale INVIM pagata. Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, nonché dell'INVIM e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

■ Canone di locazione – Casi particolari

1) In caso di comproprietà il canone annuo (al netto della deduzione forfettaria del 15% o del 25% per Venezia centro e le isole della Giudecca, di Murano e di Burano) va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.
Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

2) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

3) Nel caso di fabbricato riportato su più righi e per il quale è stato indicato il canone di locazione è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
  a. se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
     prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;
     riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
  b. se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "utilizzo" il codice 8:
     prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
     riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
  c. se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "utilizzo" (colonna 2) il codice 4:
     riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a e b (sopra descritti) e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

■ Casi particolari di presentazione della dichiarazione

1. Liquidazione ordinaria: assenza di liquidatore nominato dall'autorità giudiziaria

Per effetto dell'art. 5 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, se il liquidatore non risulta nominato dall'autorità giudiziaria, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione deve essere presentata entro l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione).

2. Cessazione dell'attività nel corso del 2000 senza un formale procedimento di liquidazione

Qualora nel corso del 2000 sia avvenuto lo scioglimento di una società di persone senza effettuare la procedura di liquidazione, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione deve essere presentata entro l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. Liquidazione ordinaria: liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria

Qualora il liquidatore sia stato nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, lo stesso deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro quattro mesi dalla stessa.

■ Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della Legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale, e devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 612 del 1 febbraio 1989 e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

■ Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nell'eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato"

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali, i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.

In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine all'eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.

Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che, pur essendo stati concessi in esercizi anteriori, risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, l'importo del contributo da incassare, a decorrere da detto esercizio, dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare, l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir - e alle liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.

Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, fermo restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si precisa che, tale speciale disposizione transitoria, è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato DPR n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n.488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n.527 del 1995 e successive modificazioni).

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2000 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2000, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.

Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (lire 5 milioni, pari a euro 2.582,28, per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e lire 15 milioni, pari a euro 7.746,85 qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. **I fabbricati e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.**

■ Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 105 del Tuir, come modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, per gli utili la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.
La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:

- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura limitata (artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir);
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura dei 9/16.
Per gli utili che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, deliberata entro l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento.
Il credito d'imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento per gli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del 1995 sempreché la loro distribuzione sia stata deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ovvero dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.
Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77. e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n.461 del 1997, per proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del DL n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997 per proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4 bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, per proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

4) Credito d'imposta per distribuzione della riserva da regolarizzazione delle scritture contabili

Il credito di imposta spetta ai soci in misura pari all'imposta sostitutiva relativa alle somme ad essi attribuite qualora quest'ultime derivino dalla riserva da regolarizzazione di cui all'art 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5) Crediti di imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

Il comma 5 dell'articolo 8 della Legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del Tuir ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta spettante, è necessario calcolare le maggiori imposte pagate in relazione ai canoni non percepiti e accertati nel procedimento giurisdizionale, riliquidando le dichiarazioni dei redditi di ciascuno degli anni ai quali predetti canoni si riferiscono.
Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
In sostanza, per ciascun anno, occorre sottrarre dal reddito complessivo i canoni non percepiti nella misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile ai fini Ilor ed Irpef ed imputare la rendita catastale del fabbricato per rideterminare le imposte dovute. La differenza tra l'Ilor effettivamente pagata e quella risultante da tale calcolo, costituisce il credito di imposta spettante, che le società di cui all'art. 5 del Tuir possono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso.
Le società, inoltre, dovranno dare comunicazione ai soci, partecipanti alla società negli anni oggetto del provvedimento, della rideterminazione del reddito effettuata ai fini Irpef, al fine di consentire agli stessi la riliquidazione delle proprie dichiarazioni dei redditi, in conseguenza del minor reddito derivante dalla partecipazione agli utili.
Inoltre, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
Per quanto riguarda il termine relativo ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1991. sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di sfratto conclusosi nel 2000.

■ Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti

L'art. 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997 n.449, ha stabilito che le indennità e i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione del reddito. Con riguardo a tale ultima fattispecie, il premio di fermo definitivo è corrisposto, tra l'altro, alle imprese di pesca che:

a) demoliscono il natante;
b) assegnano definitivamente la nave a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità;
c) trasferiscono definitivamente il natante in un Paese extra-comunitario.

Analogo regime fiscale deve intendersi applicabile ai premi corrisposti per la costituzione di società miste (art. 9 del citato regolamento CE n.3699/93) che comporta, difatti, il trasferimento definitivo del natante nei registri navali di un Paese terzo, senza la possibilità di esercitare nuovamente l'attività di pesca nelle acque comunitarie.

■ Dichiarazione integrativa

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 **e successive modificazioni,** consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza **(art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97)**.

In caso di ravvedimento il contribuente deve barrare la casella "Dichiarazione integrativa" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del modello.
La dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando il modello previsto per il periodo cui si riferisce la dichiarazione che si intende retti-

ficare, e per quanto concerne le modalità, tenendo conto, per le dichiarazioni integrative da presentare con i modelli approvati nell'anno 2001, delle nuove regole connesse alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica.

Le dichiarazioni integrative da presentare invece, utilizzando il modello approvato anteriormente all'anno 2001, devono essere inviate tramite un ufficio postale con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerle senza piegarle, indicando sulla busta la dicitura "dichiarazione integrativa per ravvedimento" nonché il riferimento del modello utilizzato. Le medesime dichiarazioni integrative possono anche essere trasmesse in via telematica, direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato, fino alla data in cui sono rese disponibili le specifiche tecniche relative ai corrispondenti modelli di dichiarazione.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) **Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.**
La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3,5% dal 1° gennaio 2001) con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta:
   - al 5 per cento per le violazioni commesse fino al 10 maggio 2000;
   - al 6 per cento per le violazioni commesse dopo tale data.

2) **Violazioni relative al contenuto della dichiarazione che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (violazioni formali).**
Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corrette, senza applicazione di sanzioni, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*) con riferimento al periodo d'imposta interessato, previa barratura della corrispondente casella posta sulla seconda facciata del frontespizio. Tale regolarizzazione deve essere effettuata comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

3) **Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.**

a) Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.
La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
   - venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
   - venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

b) Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.
La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
   - venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
   - venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4) **Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.**
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, pari a euro 32,28, (pari ad 1/8 di lire 500 mila, pari a euro 258,23) ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il mod. F24 venga compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata (ad es., a causa dell'errata indicazione del codice tributo), il contribuente non deve presentare un nuovo mod. F24 per correggere gli errori commessi, ma deve inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale rapporti con enti esterni - Rapporti con i concessionari e gli intermediari - Ufficio Struttura di gestione - Piazza G. Marconi, 15 - 00100 ROMA fornendo i necessari chiarimenti per consentire la corretta imputazione del versamento, fermo restando il pagamento di eventuali sanzioni (vedi la circ. n. 98 del 17 maggio 2000, par. 9.1.4).

■ Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

■ GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione è stata introdotta nell'ordinamento dal D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, pur non essendo soggetto passivo d'imposta, è tuttavia tenuto alla presentazione del Mod. UNICO Società di persone, quale soggetto di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).
Pertanto il Mod. UNICO Società di persone, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi conseguiti.
Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro RF, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e deve riportare il reddito ivi determinato nel quadro RN.
L'imponibile, determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

■ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089), la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato anche il relativo canone nella colonna 5 del quadro RB.
In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio od ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosca al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al DM 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, ultimi due periodi del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria".
Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7 della citata legge n. 413 del 1991.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a) del TUIR, in quanto non conseguite nell'attività d'impresa.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, che ha sostituito primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n, 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre a formare il reddito d'impresa in misura pari al 20 per cento.
Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

■ Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

1. Oneri deducibili

Dal reddito complessivo dei singoli soci sono deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Tuir, seguenti oneri sostenuti dalle società semplici:

- l'Invim decennale, per quote costanti, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Si precisa che in ogni periodo d'imposta possono essere dedotte quote pari a 1/5 delle imposte pagate nel periodo stesso e nei quattro periodi precedenti;
- le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 361 del 1957 e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato. Non si può fruire di questo onere deducibile se per la stessa somme si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

2. Oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda dei singoli soci si detrae un importo pari al 19 per cento dell'ammontare dei seguenti oneri sostenuti dalla società semplice:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993 nel limite di lire 4 milioni;
c) e spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089), e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può rettificare la dichiarazione dei redditi. **In caso di spesa per interventi su immobili storici ed artistici, la detrazione d'imposta del 19 per cento è ridotta alla metà qualora si sia fruito anche della detrazione del 36 per cento di cui all'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;**
d) il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nel D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089), e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo;
e) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità

dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

f) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i cennati tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte;

g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire pari a euro 2.065,83, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, pari a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Tali erogazioni danno diritto alla detrazione solo se effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalla ONLUS o dalla società di mutuo soccorso);

le erogazioni liberali in denaro in favore delle società sportive dilettantistiche;

gli oneri di cui all'art. 6, comma 16, legge 23 dicembre 1999, n. 488 in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;

■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 2000 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estendibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.

I soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti.

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base a parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi previsti, rispettivamente, nei quadri RF, RG e RE

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 2000 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "www.finanze.it"

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

l'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997

■ Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett.c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito"

Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicate nel quadro RV.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art.2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method" per le quali il comma 2-bis dell'art.54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art.59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art.66 del medesimo Tuir.

Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art.76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale: è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358.

■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Tali redditi, percepiti a decorrere dal 1997 sono soggetti, al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
b) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
c) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
d) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il va-

lore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;

e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998;
f) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
g) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
h) le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
i) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

■ Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

L'art. 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha modificato il regime della ritenuta applicabile sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, disponendo che, nei confronti dei soggetti che percepiscono i suddetti capitali nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta del 12,50 per cento prevista dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo di acconto.

La modifica in questione riguarda i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente a tale data la ritenuta continuerà ad applicarsi a titolo d'imposta anche se percepiti successivamente.

■ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, anche in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario. In tal caso indicare nella colonna 7 il codice 1 e nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato nella colonna 10. Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dalla tassazione. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 e nella colonna 7 va indicato il codice 2.

■ Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 pari a euro 180,76; il predetto limite è elevato a lire 500.000 pari a euro 258,23 per le trasferte all'estero.

Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

■ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500 mila, pari a euro 258,23. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500 mila, pari a euro 258,23 a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
   La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
   - dichiarazione nulla, in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
   - dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
   - dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila, pari a euro 258,23 a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
   In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1 milione, pari a euro 516,46, a lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57
   Si ricorda, inoltre, che l'abilitazione a tali soggetti è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero negli altri casi previsti dalla legge.
3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.
4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.
   La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
   - ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
   - ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7 lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

■ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire 300.000.000, pari ad euro 154.937 si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore a lire 200.000.000, pari ad euro 103.291,4;
- il reddito sottratto ad imposizione è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a lire 4.000.000.000 pari ad euro 2.065.830.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore a lire 150.000.000, pari ad euro 77.468,5. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

Servizi di assistenza al contribuente

Nel periodo di presentazione della dichiarazione, le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate organizzano presso i dipendenti Uffici periferici, servizi speciali di assistenza, in molti casi anche con la collaborazione dei Comuni e spesso con modalità particolari in favore dei disabili.
Inoltre è attivo il numero 848.800.444 che eroga l'assistenza telefonica tramite i call center dell'Agenzia delle Entrate. L'assistenza telefonica viene svolta dai consulenti telefonici esperti in materia fiscale, che assistono i contribuenti nella compilazione della dichiarazione. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Qualora si abbia difficoltà di accesso al servizio, si consiglia di evitare le ore di punta (dalle 10.00 alle 13.00).
Per informazioni sulle modalità di assistenza presso le varie regioni si consiglia di consultare le pagine di Televideo del Ministero delle Finanze **(p. 370-379)** e le rubriche di Televideo gestite sulle reti locali da alcune Direzioni regionali (tra cui ad esempio la Lombardia, le Marche, l'Umbria, il Lazio e la Campania).
Per una migliore utilizzazione dei servizi di assistenza telefonica, si consiglia quindi di verificare prima se le informazioni di cui si ha bisogno possono essere ottenute in via automatica tramite il numero **848.800.333** e di rivolgersi solo in caso di reale necessità al servizio con operatore al numero **848.800.444**, spesso sovraccarico di chiamate. Si prega inoltre di chiamare avendo sempre a portata di mano il modello di dichiarazione con tutti i dati necessari.
La chiamata ai predetti numeri non è gratuita, ma comporta un addebito secondo la tariffa urbana a tempo (TUT).
In caso di difficoltà a collegarsi con i servizi telefonici è consigliabile rivolgersi ai servizi di assistenza allo sportello, che vengono appositamente potenziati in occasione della presentazione della dichiarazione.
Attraverso il sito (www.finanze.it) è inoltre possibile acquisire rapidamente informazioni fiscali, documentazione e modulistica.

Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc. diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.
Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7 del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.
Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.
Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
e) esercenti attività turistica;
f) esercenti attività di estetista;
g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché a quelle sostenute nel periodo in corso al 1° gennaio 2000; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.
Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7 del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.
In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato CE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Per il periodo d'imposta 2000 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti esercenti attività per le quali gli studi di settore trovano applicazione a decorrere dal 2000 che indicano nella dichiarazione ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.
Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494, sempreché l'adeguamento non sia avvenuto in dichiarazione IVA.
L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.
Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la **sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni,** ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lettere b) e c) del Tuir.
In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove é sito il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Trasferimento di sede all'estero (art. 20-bis del Tuir)

Ai sensi dell'art. 20-bis del Tuir, il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura *praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle* tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica una pena pecuniaria da lire 500.000 pari a euro 258,23 a lire 4.000.000 pari a euro 2.065,83.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la de*nuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.*

■ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per versamenti a saldo delle imposte sui redditi

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti art. 7. commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996"

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta.

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - *imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera*"

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari.

Per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto me*diante versamento utilizzando il codice tributo* "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96"

Il medesimo codice tributo 1240 deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata - in tutto o in parte - la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

4. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669"

5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c, del Tuir;
- il codice tributo 1101, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 4006, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del quadro RT.

ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
JUGOSLAVIA	043
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A -	**ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA**	A001
B -	**VENDITE**	
	• vendita di merce "allo stato estero"	B001
	• vendita di merce che non viene esportata	B002
	• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C -	**IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO**	C001
D -	**IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA**	
	• "a fermo"	D001
	• "in conto commissione"	D002
	• "in conto deposito"	D003
	• annullamento di contratto	D004
	• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
	• donazione, eredità, legati	D006
	• investimento con apporto di merce	D007
	• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
	• prestiti d'uso	D009
	• restituzione o sostituzione	D010
E -	**LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI**	E001
F -	**LEASING**	F001
G -	**IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**	
	• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
	• manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002
	• partecipazione a mostre, gare, fiere	G003
H -	**IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**	
	• "traffico internazionale" in genere	H001
	• noleggio	H002
	• per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I -	**ASSICURAZIONI**	
	• premi lordi su assicurazioni vita	6671
	• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
	• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
	• risarcimenti su assicurazioni vita	6673
	• indennizzi SACE	6675
J -	**COMUNICAZIONI**	
	• servizi di telecomunicazioni	6676
	• servizi postali	6677
	• servizi vari di comunicazioni	6678
K -	**INTERESSI ED UTILI**	
	• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
	• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
	• redditi su valori mobiliari	0515
	• redditi su partecipazioni	0516
	• altri redditi	0517
	• interessi su prestiti	0512
L	**LAVORI**	
	• grandi lavori ed impianti	0108
	• lavori di costruzione e riparazione	0107
	• altri lavori	0109
M -	**REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI**	
	• margini su futures di merci	6800
	• margini su futures di titoli	6801
	• margini su futures di indici azionari	6802
	• margini su altri futures	6803
	• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano	0750
	• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri	0751
	• premi per opzioni su titoli (investimenti)	6805
	• premi per opzioni su valuta (investimenti)	6806
	• premi per opzioni su altri (investimenti)	6807
	• premi per opzioni su titoli (disinvestimenti)	6820
	• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti)	6821
	• premi per opzioni su altri (disinvestimenti)	6822
	• premi su altre operazioni finanziarie	6808
	• liquidazione differenza su opzioni	6809
	• liquidazione differenza su futures	6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

	• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
	• altre liquidazioni per differenza	6812
	• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
N -	**SERVIZI AZIENDALI**	
	• ricerche di mercato	6679
	• servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
	• servizi legali	6681
	• servizi pubblicitari	6682
	• servizi ricerca e sviluppo	6683
	• spese per rappresentanza	6684
	• altri servizi aziendali	6685
O -	**SERVIZI CULTURALI**	
	• opere letterarie (diritti d'autore)	1202
	• opere musicali (diritti d'autore)	1201
	• altri diritti d'autore	1203
	• sfruttamento cinematografico	1300
	• sfruttamento televisivo	1301
	• spese di produzione cinematografica	1303
	• spese di produzione televisiva	1304
	• diritti d'immagine	1305
	• altri servizi culturali	1306
P -	**SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE**	
	• compensi di mediazione	6632
	• compensi per contratti agenzia	6633
	• compensi per contratti di commissione	6634
	• compensi vari	6631
Q -	**SERVIZI INFORMATICI**	
	• manutenzione e riparazione computers	1113
	• servizi di data processing e data base	1114
	• servizi vari informatici	1115
R -	**SERVIZI VARI**	
	• assegni effetti altri valori cambiari non onorati	6686
	• canoni o fitti	6630
	• contributi previdenziali	6605
	• depositi cauzionali	6660
	• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6666
	• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667
	• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668
	• espatrio o reimpatrio definitivo	6624
	• imposte o tasse	6636
	• indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
	• ingaggio e premi a sportivi	6661
	• operazioni di transito	6612
	• parcelle professionali	6687
	• pensioni	6601
	• perdite di esercizio	6690
	• recupero crediti	6688
	• ricerche petrolifere	6629
	• rimborso spese	6606
	• rimesse emigrati/immigrati	6689
	• salari e stipendi	6602
	• saldi operazioni di compensazione	6647
	• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
	• storni - operazioni correnti mercantili	0801
	• storni - operazioni correnti non mercantili	0802
	• storni - operazioni finanziarie	0803
	• successioni e donazioni	6693
	• sussidi e regalie	6635
	• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
	• servizi non classificati	6650
S -	**TECNOLOGIA**	
	• brevetti	1100
	• disegni	1105
	• invenzioni	1106
	• know-how	1102
	• licenze su brevetti	1101
	• licenze su know-how	1103
	• marchi di fabbrica	1104
	• software	1107
	• assistenza tecnica connessa	1108
	• formazione del personale	1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

	• invio di tecnici ed esperti	1109
	• studi tecnici ed engineering	1111
	• altri regolamenti tecnologia	1112
T -	**TRANSAZIONI GOVERNATIVE**	
	• contributi ad organismi internazionali	6620
	• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S.	6617
	• spese per consolati, ambasciate, etc	6618
	• altre transazioni governative	6619
U -	**TRASPORTI**	
	• biglietti aerei	0204
	• biglietti marittimi	0202
	• biglietti terrestri	0212
	• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
	• noli e noleggi aerei	0203
	• noli e noleggi marittimi	0201
	• noli e noleggi terrestri	0205
	• noli e noleggi vari	0207
	• servizi di assistenza e spese varie	0219
	• trasporti aerei	0213
	• trasporti altri	0214
	• trasporti ferroviari	0215
	• trasporti marittimi	0216
	• trasporti stradali	0217
V -	**VIAGGI ALL'ESTERO**	
	• buoni benzina turistici	0318
	• trasferimenti di banconote italiane	0302
	• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
	• viaggi per affari	0304
	• viaggi per cura	0305
	• viaggi per studio	0306
	• viaggi per turismo	0303
	• storno viaggi affari	0314
	• storno viaggi per cura	0315
	• storno viaggi per studio	0316
	• storno viaggi per turismo	0313
	• altri servizi turistici	0312
	• storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

W -	**INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI**	
	• investimenti in azioni	0721
	• investimenti in altri valori mobiliari	0722
	• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
	• beni e diritti immobiliari	0724
	• altri investimenti	0725
	• disinvestimenti di azioni	0727
	• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
	• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
	• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
	• altri disinvestimenti	0731
	• redditi su valori mobiliari	0515
	• redditi su partecipazioni	0516
	• altri redditi	0517
X -	**PRESTITI**	
	• erogazione di prestiti	0726
	• ammortamento di prestiti	0732
	• interessi su prestiti	0512
Y -	**CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI**	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z -	**ALTRE OPERAZIONI**	
	• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
	• Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
	• Altre operazioni finanziarie	Z003

STUDI DI SETTORE

■ MANIFATTURE

SD01A	**(in vigore dal 1998)**
15.52.0	Fabbricazione di gelati;
15.82.0	Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati;
15.84.0	Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.
SD01B	**(in vigore dal 1998)**
15.81.2	Fabbricazione di pasticceria fresca.
SD02U	**(in vigore dal 1998)**
15.85.0	Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.
SD03U	**(in vigore dal 1998)**
15.61.1	Molitura dei cereali;
15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie.
SD04A	**(in vigore dal 1998)**
26.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.
SD04B	**(in vigore dal 1998)**
14.11.1	Estrazione di pietre ornamentali;
14.11.2	Estrazione di altre pietre da costruzione;
14.13.0	Estrazione di ardesia.
SD04C	**(in vigore dal 1999)**
14.21.0	Estrazione di ghiaia e sabbia.
SD04D	**(in vigore dal 1998)**
14.12.1	Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;
14.12.2	Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
14.22.0	Estrazione di argilla e caolino;
14.50.1	Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;
14.50.3	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).
SD04E	**(in vigore dal 1998)**
26.70.1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
26.70.3	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.
SD06U	**(in vigore dal 1999)**
17.54.6	Fabbricazione di ricami.
SD07A	**(in vigore dal 1999)**
17.71.0	Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.
SD07B	**(in vigore dal 1999)**
17.72.0	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
17.73.0	Fabbricazione di altra maglieria esterna;
17.74.0	Fabbricazione di maglieria intima;
17.75.0	Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.
SD07C	**(in vigore dal 1999)**
18.22.1	Confezione di vestiario esterno.
SD07D	**(in vigore dal 1999)**
18.21.0	Confezione di indumenti da lavoro;
18.24.3	Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.
SD07E	**(in vigore dal 1999)**
18.23.0	Confezione di biancheria personale.
SD07F	**(in vigore dal 1999)**
18.24.1	Confezione di cappelli;
18.24.2	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.
SD07G	**(in vigore dal 1999)**
18.24.4	Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.
SD08U	**(in vigore dal 1998)**
19.30.1	Fabbricazione di calzature non in gomma;
19.30.2	Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
19.30.3	Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.
SD09A	**(in vigore dal 1998)**
36.11.1	Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;
36.12.2	Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.,
36.13.0	Fabbricazione di altri mobili per cucina;
36.14.1	Fabbricazione di altri mobili in legno;
36.14.2	Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.
SD09B	**(in vigore dal 1998)**
36.11.2	Fabbricazione di poltrone e divani.
SD09C	**(in vigore dal 1999)**
20.10.0	Taglio, piallatura e trattamento del legno;
20.20.0	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
20.40.0	Fabbricazione di imballaggi in legno.
SD09D	**(in vigore dal 1999)**
20.30.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).
SD09E	**(in vigore dal 1999)**
20.30.2	Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
20.51.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
20.52.1	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.
SD10A	**(in vigore dal 1998)**
17.11.0	Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
17.14.0	Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
17.21.0	Tessitura di filati tipo cotone.
SD10B	**(in vigore dal 1998)**
17.40.1	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.
SD12U	**(in vigore dal 1998)**
15.81.1	Fabbricazione di prodotti di panetteria.
SD13U	**(in vigore dal 1999) - Sperimentale**
17.30.0	Finissaggio dei tessili.
SD14U	**(in vigore dal 1999) - Sperimentale**
17.12.1	Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
17.12.2	Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
17.13.1	Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
17.13.2	Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse;
17.17.0	attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
17.22.0	Tessitura di filati tipo lana cardata;
17.23.0	Tessitura di filati tipo lana pettinata;
17.25.0	Tessitura di altre materie tessili;
17.60.0	Fabbricazione di maglierie.
SD16U	**(in vigore dal 1999)**
18.22.2	Confezione su misura di vestiario.
SD18U	**(in vigore dal 1999)**
26.21.0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
26.30.0	Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
26.40.0	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.
SD19U	**(in vigore dal 2000)**
28.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici;
28.12.2	Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili.
SD20U	**(in vigore dal 2000)**
28.11.0	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture;
28.21.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
28.22.0	Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale
28.30.0	Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda;
28.40.1	Produzione di pezzi di acciaio fucinati;
28.40.2	Produzione di pezzi di acciaio stampati;
28.40.3	Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo;
28.40.4	Sinterizzazione dei metalli e loro leghe;

28.51.0 Trattamento e rivestimento dei metalli;
28.61.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria;
28.62.1 Fabbricazione di utensileria a mano;
28.63.0 Fabbricazione di serrature e cerniere;
28.71.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi;
28.72.0 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero;
28.73.0 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici;
28.74.1 Produzione di filettatura e bulloneria;
28.74.2 Produzione di molle;
28.74.3 Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate;
28.75.1 Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno;
28.75.2 Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche e blindate;
28.75.3 Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica;
28.75.4 Fabbricazione di armi bianche
28.75.5 Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie;
28.75.6 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.

SD21U **(in vigore dal 1999)**
33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.

SD22U **(in vigore dal 2000)**
31.50.0 Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.

SD24A **(in vigore dal 2000)**
52.42.5 Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria.

SD24B **(in vigore dal 2000)**
18.30.B Confezione di articoli in pelliccia.

SD25U **(in vigore dal 2000)**
18.30.A Preparazione e tintura di pelli;
19.10.0 Preparazione e concia del cuoio.

SD26U **(in vigore dal 2000)**
18.10.0 Confezione di vestiario in pelle.

SD27U **(in vigore dal 2000)**
19.20.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria.

SD29U **(in vigore dal 2000)**
26.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia;
26.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
26.66.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.

SD32U **(in vigore dal 2000)**
28.52.0 Lavori di meccanica generale per conto terzi;
28.62.2 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili operatrici;
29.11.1 Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili);
29.11.2 Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione;
29.12.0 Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori. installazione, manutenzione e riparazione);
29.13.0 Fabbricazione di rubinetti e valvole;
29.14.1 Fabbricazione di organi di trasmissione;
29.14.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere;
29.21 1 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori;
29.21.2 Riparazione di fornaci e bruciatori;
29.22.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.22.2 Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;
29.23.1 Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;
29.23.2 Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;
29.24.1 Costruzione di materiale per saldatura non elettrica;
29.24.2 Costruzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.24.3 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.
29.24.4 Riparazione di altre macchine di impiego generale;
29.31 1 Fabbricazione di trattori agricoli
29.32.1 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
29.40.0 Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.51.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.52.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.53.0 Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.54.1 Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.54.2 Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.54.3 Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.55.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.2 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.3 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.4 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.60.0 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni;
29.71.0 Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7);
29.72.0 Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr. 52.7).

SD33U **(in vigore dal 2000)**
27.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati;
36.22.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;

36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale.

■ SERVIZI

SG31U **(in vigore dal 1998)**

50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.

SG32U **(in vigore dal 1998)**

50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.

SG33U **(in vigore dal 1998)**

93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.

SG34U **(in vigore dal 1998)**

93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;

93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.

SG35U **(in vigore dal 1998)**

55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.

SG36U **(in vigore dal 1998)**

55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

SG37U **(in vigore dal 1998)**

55.40.1 Bar e caffè;

55.40.2 Gelaterie.

SG39U **(in vigore dal 1998)**

70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.

SG43U **(in vigore dal 1998)**

50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.

SG44U **(in vigore dal 1999)**

55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante;

55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.

SG46U **(in vigore dal 1998)**

29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.

SG47U **(in vigore dal 1998)**

50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.

SG49U **(in vigore dal 1998)**

50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.

SG50U **(in vigore dal 1998)**

45.41.0 Intonacatura;

45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri;

45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

SG51U **(in vigore dal 1998)**

74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

SG56 **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**

85.14.1 Laboratori di analisi cliniche.

SG58U **(in vigore dal 1999)**

55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulottes;

55.23.1 Villaggi turistici.

SG60U **(in vigore dal 2000)**

92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).

SG61A **(in vigore dal 1998)**

51 17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

SG61B **(in vigore dal 1998)**

51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.

SG61C **(in vigore dal 1998)**

51 16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.

SG61D **(in vigore dal 1998)**

51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.,

51 19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.

SG61E **(in vigore dal 1999)**

51 14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).

SG61F **(in vigore dal 1999)**

51 11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

SG61G **(in vigore dal 1999)**

51 12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.

SG61H **(in vigore dal 1999)**

51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.

SG62U **(in vigore dal 1999)**

55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.

SG63U **(in vigore dal 1999)**

55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.

SG64U **(in vigore dal 1999)**

55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.

SG65U **(in vigore dal 1999)**

55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;

55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).

SG67U **(in vigore dal 1999)**

93.01 1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;

93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.

SG68U **(in vigore dal 1998)**

60.25.0 Trasporto di merci su strada.

SG69A **(in vigore dal 1999) Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**

45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.

SG69B **(in vigore dal 1999) Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**

45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.

SG69C **(in vigore dal 1999) Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**

45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.

SG69D **(in vigore dal 1999) Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**

45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.

SG69E **(in vigore dal 1999) Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**

45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;

45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;

45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

SG70U **(in vigore dal 1998)**

74.70.1 Servizi di pulizia.

SG71U **(in vigore dal 1999)**

45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;

45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.

SG72A **(in vigore dal 2000)**

60.22.0 Trasporti con taxi.

SG72B **(in vigore dal 2000)**

60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;

60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;

60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri.

SG74U **(in vigore dal 2000)**

74.81.1 Studi fotografici;

74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.

■ COMMERCIO

SM01U **(in vigore dal 1998)**

52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;

52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;

52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;

52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.

SM02U **(in vigore dal 1998)**

52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;

52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.

SM03A	**(in vigore dal 1998)**
52.62.1	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
52.63.3	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.
SM03B	**(in vigore dal 1998)**
52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
52.62.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
52.63.4	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.
SM03C	**(in vigore dal 1998)**
52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;
52.62.6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;
52.62.7	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.
52.63.5	Altro commercio ambulante a posteggio mobile.
SM03D	**(in vigore dal 1998)**
52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.
SM04U	**(in vigore dal 2000)**
52.31.0	Farmacie
SM05A	**(in vigore dal 1998)**
52.42.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.
SM05B	**(in vigore dal 1998)**
52.42.6	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.
SM06A	**(in vigore dal 1998)**
52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
52.45.2	Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
52.45.3	Commercio al dettaglio di dischi e nastri;
52.45.5	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.
SM06B	**(in vigore dal 1998)**
52.45.4	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.
SM06C	**(in vigore dal 1998)**
52.44.2	Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;
52.44.5	Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.
SM07U	**(in vigore dal 1999)**
52.41.4	Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
52.42.4	Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.
SM08A	**(in vigore dal 1999)**
52.48.4	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.
SM08B	**(in vigore dal 1999)**
52.48.5	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.
SM09A	**(in vigore dal 1999)**
50.10.0	Commercio di autoveicoli.
SM09B	**(in vigore dal 1999)**
50.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).
SM10U	**(in vigore dal 1999)**
50.30.0	Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
50.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.
SM12U	**(in vigore dal 2000)**
52.47.1	Commercio al dettaglio di libri nuovi.
SM16U	**(in vigore dal 1999)**
52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.
SM17U	**(in vigore dal 2000)**
51.21.1	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;
51.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina;
51.37.1	Commercio all'ingrosso di caffè.
SM18A	**(in vigore dal 2000)**
51.22.0	Commercio all'ingrosso di fiori e piante.
SM19U	**(in vigore dal 2000)**
51.41.1	Commercio all'ingrosso di tessuti;
51.41.2	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;
51.41.3	Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi);
51.41.A	Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili;
51.41.B	Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e simili;
51.42.1	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;
51.42.3	Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili;
51.42.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature.
SM20U	**(in vigore dal 2000)**
52.47.3	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio.
SM21A	**(in vigore dal 2000)**
51.31.0	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati).
SM21B	**(in vigore dal 2000)**
51.34.1	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;
51.34.2	Commercio all'ingrosso di altre bevande.
SM21C	**(in vigore dal 2000)**
51.39.1	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;
51.39.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi.
SM21D	**(in vigore dal 2000)**
51.32.1	Commercio all'ingrosso di carni fresche;
51.32.2	Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate.
SM21E	**(in vigore dal 2000)**
51.33.1	Commercio all'ingrosso di prodotti caseari e di uova.
SM21F	**(in vigore dal 2000)**
51.32.3	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;
51.33.2	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari;
51.36.1	Commercio all'ingrosso di zucchero;
51.36.2	Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi;
51.37.2	Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie;
51.38.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
51.38.2	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco;
51.39.3	Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini;
51.39.A	Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali;
51.39.B	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.
SM25A	**(in vigore dal 2000)**
51.47.6	Commercio all'ingrosso di giocattoli.
SM25B	**(in vigore dal 2000)**
51.47.7	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette).

SM26U **(in vigore dal 2000)**
51.57 1 Commercio all'ingrosso di rottami metallici;
51 57.2 Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale;
51.57.3 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro,carta, cartoni, ecc.).

SM27A **(in vigore dal 2000)**
52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura.

■ PROFESSIONISTI

SK01U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.11.2 Attività degli studi notarili.

SK02U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.2 Studi di ingegneria.

SK03U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.A Attività tecniche svolte da geometri.

SK04U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.11 1 Attività degli studi legali.

SK05U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.12.A Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti dai dottori commercialisti;
74.12.B Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali;
74.14.2 Consulenze del lavoro.

SK08U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori.

SK16U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
70.32.0 Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi.

SK17U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali.

SK18U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.1 Studi di architettura.

SK20U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
85.32.B Attività professionale svolta da psicologi.

SK21U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici.

055

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

Riservato alla Banca o alla Posta italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

U50

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte ed, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione deve essere indicata obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dall'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari e il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili"
In particolare sono titolari:

- Il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, presso la quale è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

QB1

Codice fiscale (*) 064

TIPO DI DICHIARAZIONE	EURO	Redditi	Irap	Iva	Sostituto	Modulo RW	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

Partita IVA

Sede legale
Comune
Provincia (sigla)
mese anno
Frazione, via e numero civico
C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)
Comune
Provincia (sigla)
mese anno
Frazione, via e numero civico
C.a.p.

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell'ente beneficiario designato

Stato
vedere Tab. A
Natura giuridica
vedere Tab. B
Situazione
vedere Tab. C

Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date

Telefono
prefisso numero

dal giorno mese anno
al giorno mese anno

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio)
Codice carica
Data carica giorno mese anno
Cognome
Nome
Sesso (barrare la relativa casella) M F
Data di nascita giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita
Provincia (sigla)

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale
Comune
Provincia (sigla)
C.a.p.
Frazione, via e numero civico
Telefono
prefisso numero

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RX

RY SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SY

Le caselle relative all'iva sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA

FIRMA DEL DICHIARANTE

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione
N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
Data di presentazione della dichiarazione giorno mese anno
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista
Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

QB2

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate

111

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

REDDITI
QUADRO RF

Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria

	RF1	Codice attività 1 — parametri e studi di settore: cause di esclusione 2 — studi di settore: cause di inapplicabilità 3	
	RF2	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni) A B C	
Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati	**RF3**	**A)** Utile risultante dal conto economico	.000
	RF4	**B)** Perdita risultante dal conto economico	.000
Variazioni in aumento	**RF5**	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
	RF6	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b))	.000
	RF7	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
Artigiani ☐	**RF8**	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	.000
	RF9	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF8 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	RF10	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore 1 .000)	.000
Attività di agriturismo ☐	**RF11**	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	.000
	RF12	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
	RF13	Interessi passivi indeducibili	.000
	RF14	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
	RF15	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
	RF16	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
	RF17	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
	RF18	Erogazioni liberali	.000
	RF19	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste dall'art. 66	.000
	RF20	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 67, 68 e 69)	.000
	RF21	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
	RF22	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	.000
	RF23	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte — a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	.000
	RF24	b) per rischi su crediti (art. 71)	.000
	RF25	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
	RF26	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis	.000
	RF27	Altre variazioni in aumento	.000
	RF28	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
Variazioni in diminuzione	**RF29**	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (*art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2*)	.000
	RF30	Plusvalenze da cessione o conferimento di aziende o di partecipazione di controllo o di collegamento (art. 1-3 D.Lgs. n. 358/97)	.000
	RF31	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lettera b))	.000
	RF32	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF7, se imputati al conto economico	.000
	RF33	Perdite fiscali derivanti dalle partecipazioni in società di cui al rigo RF7	.000
	RF34	Proventi degli immobili di cui al rigo RF8	.000
	RF35	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
	RF36	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
	RF37	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
	RF38	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3)	.000
	RF39	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi e per le imprese distributrici di carburanti	.000
	RF40	Ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	RF41	Altre variazioni in diminuzione	.000
	RF42	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
	RF43	**C)** Differenza tra variazioni in aumento ed in diminuzione	.000
	RF44	**REDDITO D'IMPRESA LORDO (O PERDITA)** (somma algebrica tra A) o B) e C))	.000
	RF45	Erogazioni liberali	.000
	RF46	Proventi esenti	.000
	RF47	**REDDITO D'IMPRESA (O PERDITA)** (*da riportare nel quadro RN, rigo RN1, colonna 3*)	.000

RF1

Codice fiscale (*) 064

Dati di bilancio	**RF48**	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	.000	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	.000
	RF49	Immobilizzazioni immateriali (saldo iniziale)	.000	Immobilizzazioni immateriali (saldo finale)	.000
	RF50	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000	Altri oneri di produzione e vendita	.000
	RF51	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	.000	Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)	.000
	RF52	Debiti verso fornitori	.000	Crediti verso i clienti	.000

			CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
			Valore di bilancio	Valore fiscale	Valore di bilancio	Valore fiscale
Crediti	**RF53**	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	.000 2	.000	.000	.000
	RF54	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	RF55	Differenza (Rigo RF53 – Rigo RF54; indicare zero se negativo)		.000		.000
	RF56	Svalutazioni ed accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	RF57	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
	RF58	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RF2

111

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG
Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

Determinazione del reddito da imputare ai soci

Artigiani
☐

Attività di agriturismo
☐

RG1	Codice attività 1 · parametri e studi di settore: cause di esclusione 2 · studi di settore: cause di inapplicabilità 3	
RG2	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53, comma 1, del Tuir (di cui: con emissione di fattura .000 · per attività di agriturismo .000)	.000
RG3	Altri proventi considerati ricavi	.000
RG4	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore .000)	.000
RG5	Plusvalenze patrimoniali	.000
RG6	Sopravvenienze attive	.000
RG7	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
RG8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir)	.000
RG9	Altri componenti positivi	.000
RG10	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)	.000
RG11	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
RG12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir)	.000
RG13	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
RG14	Spese per lavoro dipendente, autonomo e derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	.000
RG15	Utili spettanti agli associati in partecipazione	.000
RG16	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
RG17	Quote di ammortamento anticipato ed accelerato	.000
RG18	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	.000
RG19	Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo .000)	.000
RG20	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo RG11 a RG19)	.000
RG21	**Reddito d'impresa lordo (o perdita)** (RG10 - RG20)	.000
RG22	Erogazioni liberali	.000
RG23	Proventi esenti	.000
RG24	**Reddito d'impresa (o perdita) (da riportare nel quadro RN, rigo RN2, col. 3)**	.000

RG1

UNICO
2001
Società di persone
ed equiparate

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI

QUADRO RE

Redditi di lavoro autonomo

	RE1	Codice attività [1] parametri e studi di settore: cause di esclusione [2]	
Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati	**RE2**	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	.000
	RE3	Altri proventi lordi	.000
	RE4	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili [2] (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore .000)	.000
	RE5	**Totale compensi** (RE2 + RE3 + RE4)	.000
	RE6	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
	RE7	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	.000
	RE8	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio	.000
	RE9	Spese relative agli immobili	.000
	RE10	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	.000
	RE11	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	.000
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	.000
	RE13	Interessi passivi	.000
	RE14	Consumi	.000
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi [2] (Ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE5)	.000
	RE16	Spese di rappresentanza [2] (Ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE5)	.000
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	.000
	RE18	Altre spese documentate	.000
	RE19	**Totale spese** (sommare gli importi da rigo RE6 a RE18)	.000
	RE20	**REDDITO O PERDITA** (RE5 – RE19) (da riportare nel quadro RN, rigo RN3, col. 3)	.000

RE1

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RA
Redditi dei terreni

Mod. N.

Redditi dei terreni

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso giorni	%	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile
RA1	.000		.000			.000			.000	.000
RA2	.000		.000			.000			.000	.000
RA3	.000		.000			.000			.000	.000
RA4	.000		.000			.000			.000	.000
RA5	.000		.000			.000			.000	.000
RA6	.000		.000			.000			.000	.000
RA7	.000		.000			.000			.000	.000
RA8	.000		.000			.000			.000	.000
RA9	.000		.000			.000			.000	.000
RA10	.000		.000			.000			.000	.000
RA11	.000		.000			.000			.000	.000
RA12	.000		.000			.000			.000	.000
RA13	.000		.000			.000			.000	.000
RA14	.000		.000			.000			.000	.000
RA15	.000		.000			.000			.000	.000
RA16	.000		.000			.000			.000	.000
RA17	.000		.000			.000			.000	.000
RA18	.000		.000			.000			.000	.000
RA19	.000		.000			.000			.000	.000
RA20	.000		.000			.000			.000	.000
RA21	.000		.000			.000			.000	.000
RA22	.000		.000			.000			.000	.000
RA23	.000		.000			.000			.000	.000
RA24	.000		.000			.000			.000	.000
RA25	.000		.000			.000			.000	.000
RA26	.000		.000			.000			.000	.000
RA27	.000		.000			.000			.000	.000
RA28	.000		.000			.000			.000	.000
RA29	.000		.000			.000			.000	.000
RA30	.000		.000			.000			.000	.000
RA31	.000		.000			.000			.000	.000
RA32	.000		.000			.000			.000	.000
RA33	.000		.000			.000			.000	.000
RA34	.000		.000			.000			.000	.000
RA35	.000		.000			.000			.000	.000
RA36	.000		.000			.000			.000	.000
RA37	.000		.000			.000			.000	.000
RA38	.000		.000			.000			.000	.000
RA39	.000		.000			.000			.000	.000
RA40	.000		.000			.000			.000	.000
RA41	.000		.000			.000			.000	.000
RA42	.000		.000			.000			.000	.000
RA43	.000		.000			.000			.000	.000
RA44	.000		.000			.000			.000	.000
RA45	.000		.000			.000			.000	.000
RA46	.000		.000			.000			.000	.000
RA47	.000		.000			.000			.000	.000
RA48	.000		.000			.000			.000	.000
R49	.000		.000			.000			.000	.000
RA50	.000		.000			.000			.000	.000
RA51	.000		.000			.000			.000	.000
RA52	**TOTALE** (sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nel quadro RN, rigo RN4, col. 3)								.000	.000

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente

RA1

111

UNICO
2001
Società di persone
ed equiparate

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI
QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

Mod. N. ☐☐

Redditi dei fabbricati

	Rendita catastale rivalutata del 5%	Utilizzo	Possesso giorni	%	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile
RB1	.000				.000			.000
RB2	.000				.000			.000
RB3	.000				.000			.000
RB4	.000				.000			.000
RB5	.000				.000			.000
RB6	.000				.000			.000
RB7	.000				.000			.000
RB8	.000				.000			.000
RB9	.000				.000			.000
RB10	.000				.000			.000
RB11	.000				.000			.000
RB12	.000				.000			.000
RB13	.000				.000			.000
RB14	.000				.000			.000
RB15	.000				.000			.000
RB16	.000				.000			.000
RB17	.000				.000			.000
RB18	.000				.000			.000
RB19	.000				.000			.000
RB20	.000				.000			.000
RB21	.000				.000			.000
RB22	.000				.000			.000
RB23	.000				.000			.000
RB24	.000				.000			.000
RB25	.000				.000			.000
RB26	.000				.000			.000
RB27	.000				.000			.000
RB28	.000				.000			.000
RB29	.000				.000			.000
RB30	.000				.000			.000
RB31	.000				.000			.000
RB32	.000				.000			.000
RB33	.000				.000			.000
RB34	.000				.000			.000
RB35	**TOTALE** (da riportare nel rigo RN6 del quadro RN)							000

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

	N. ord. di riferimento	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto di locazione Data	Numero	Ufficio	Anno di presentazione dich. I.C.I.	Comune dove si trova l'immobile	Prov. (sigla)
RB36								
RB37								
RB38								
RB39								
RB40								
RB41								
RB42								
RB43								
RB44								
RB45								
RB46								
RB47								
RB48								
RB49								
RB50								

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente

RB1

UNICO
2001
Società di persone
ed equiparate

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI

QUADRO RI

Redditi di capitale

Sezione I
Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

	Tipo di dividendo	Redditi	Credito d'imposta	Ritenute
			2	3
RI1	*Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73%*	.000	.000	000
RI2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi	.000	.000	.000
RI3	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	.000	.000	.000
RI4	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata	.000	.000	.000
RI5	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	.000		.000
RI6	**Totali** (sommare gli importi da rigo RI1 a RI5)	.000		.000
RI7	Credito d'imposta di cui al rigo RI2 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		.000	

Sezione II
Altri redditi di capitale

	Tipo di reddito	Redditi	Ritenute
			2
RI8	*Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti*	.000	.000
RI9	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c.	.000	.000
RI10	Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	.000	.000
RI11	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	.000	.000
RI12	Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale	.000	.000
RI13	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale	.000	.000
RI14	**Totali** (sommare gli importi da rigo RI8 a RI13)	.000	.000

RI1

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111 ▮ ▮▮▮

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI
QUADRO RH
Redditi di partecipazione in società di persone

Mod. N. ☐☐

Sezione I
Dati della società o associazione partecipata e quote imputate alla società dichiarante

RH1	1 Codice fiscale società o associazione partecipata		2 Codice attività	3 Tipo	4 Reddito (o perdita) .000	5 Agevolato per DIT .000	6 Agevolato L. 133/99 .000
	7 Reddito rideterminato .000	8 Perd. illim.	9 Quota reddito (o perdita) .000	10 Quota agevolata per DIT .000	11 Differenza .000	12 Quota agevolata L. 133/99 .000	13 Quota redd. società non operative .000
	14 Quota ritenute d'acconto .000		15 Quota imp. pagate all'estero .000	16 Quota cred. d'imp. sui dividendi ord. .000	17 Quota cred. d'imposta limitato .000	18 Quota altri crediti d'imposta .000	19 Quota reddito rideterminato .000
RH2			2	3	.000	.000	.000
	7 .000	8	9 .000	10 .000	11 .000	12 .000	13 .000
	14 .000		15 .000	.000	17 .000	18 .000	19 .000
RH3	1		2	3	.000	.000	.000
	7 .000	8	9 .000	10 .000	11 .000	12 .000	13 .000
	14 .000		15 .000	.000	17 .000	18 .000	19 .000
RH4			2		.000	.000	.000
	.000	8	9 .000	10 .000	.000	12 .000	13 .000
	14 .000		15 .000	.000	.000	18 .000	19 .000
RH5			2		.000	.000	.000
	.000	8	9 .000	10 .000	11 .000	12 .000	13 .000
	14 .000		15 .000	.000	17 .000	18 .000	19 .000
RH6					.000	.000	.000
	000	8	9 .000	.000	.000	12 .000	13 000
	14 .000		15 000	.000	17 000	18 .000	19 .000

Sezione II
Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	.000
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria	.000
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)	.000
RH10	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata	.000
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10	.000
RH12	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti e in società semplici	.000
RH13	Differenza tra rigo RH11 e RH12	.000
RH14	Totale reddito agevolato DIT	.000
RH15	Totale reddito agevolabile L. 133/99	.000
RH16	Totale ritenute d'acconto	.000
RH17	Totale imposte pagate all'estero	.000
RH18	Totale crediti d'imposta sui dividendi ordinari	.000
RH19	Totale crediti d'imposta sui dividendi limitati	.000
RH20	Totale altri crediti d'imposta	.000
RH21	Totale reddito rideterminato L. 133/99	000

RH1 ▮

UNICO
2001
Società di persone
ed equiparate
AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI
QUADRO RL
Redditi diversi

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

RL1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera a) (lottizzazione di terreni, ecc.)	,000
RL2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	,000
RL3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera c) (cessioni di partecipazioni sociali)	,000
RL4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	,000
RL5	Redditi di beni immobili situati all'estero	,000
RL6	Proventi di cui all'art. 81, lettera h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	,000
RL7	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	,000
RL8	**AMMONTARE LORDO**	,000
RL9	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1	,000
RL10	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2	,000
RL11	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo RL3	,000
RL12	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL6	,000
RL13	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL7	,000
RL14	**TOTALE COSTI E ONERI**	,000
RL15	**REDDITO** (riportare nel quadro RN, rigo RN9, colonna 3)	,000

RL1

UNICO
2001
Società di persone ed equiparate

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RM

Redditi soggetti a tassazione separata ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera

Mod. N.

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Sez. I - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g-bis), h), i), l) e n), comma 1, dell'art. 16 del Tuir e di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. n. 413/1991

	TIPO DI REDDITO	ANNO	REDDITO O INDENNITÀ	RITENUTA D'ACCONTO
RM1			.000	.000
RM2			.000	.000
RM3			.000	.000
RM4			.000	.000
RM5			.000	.000
RM6			.000	.000

Sez. II - Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16 del Tuir

		ANNO	SOMME PERCEPITE
RM7	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta		.000
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo		.000

Sez. III - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO	REDDITO	RITENUTA D'ACCONTO	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI ORDINARIO	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI LIMITATO
RM9		.000	.000	.000	.000
RM10		.000	.000	.000	.000

Sez. IV - Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 81, lettera c-ter del Tuir

	TIPO DI REDDITO	CODICE STATO ESTERO	REDDITO	ALIQUOTA
RM11			.000	4 %
RM12			.000	%

Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva

	REDDITO	ALIQUOTA	IMPOSTA
RM13	.000	, %	3 .000
RM14	.000	, %	.000
RM15 TOTALE			.000

Proventi derivanti da depositi in garanzia

RM16	AMMONTARE .000	IMPORTO DOVUTO	2 .000

RM1

UNICO
2001
Società di persone
ed equiparate

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RD

Reddito di allevamento di animali

Determinazione del reddito

RD1	Numero dei capi normalizzati	
RD2	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir (Reddito agrario normalizzato x 219,08/100.000)	
RD3	Numero dei capi eccedenti (rigo RD1 - rigo RD2)	
RD4	Reddito di allevamento eccedente (rigo RD3 x 113,34)	.000
RD5	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RD4	.000
RD6	**REDDITO** (rigo RD4 - rigo RD5) (da riportare nel quadro RN, rigo RN5, col. 3)	.000

RD1

UNICO
2001
Società di persone
ed equiparate

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RJ

Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466/97

Reddito agevolabile ai fini DIT	**RJ1**	Patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio	.000
	RJ2	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati	.000
	RJ3	Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari nonché dei crediti da finanziamento	.000
	RJ4	Differenza (RJ1 – RJ2 – RJ3; indicare zero se il risultato è negativo) Mesi 2	.000
	RJ5	Determinazione del reddito agevolato	.000
	RJ6	Reddito (indicare l'importo di rigo RN1, col. 3 del quadro RN)	.000
	RJ7	Eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti	.000
	RJ8	Reddito agevolabile ai fini DIT	.000
Eccedenze di reddito agevolabile	**RJ9**	Eccedenza relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (RJ5 – RJ6)	.000
	RJ10	Eccedenza relativa al primo periodo d'imposta precedente	.000
	RJ11	Eccedenza relativa al secondo periodo d'imposta precedente	.000
	RJ12	Eccedenza relativa al terzo periodo d'imposta precedente	.000

RJ1

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI

QUADRO RT

Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

SEZIONE I Plusvalenze realizzate entro il 30/6/1998 (D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)	**RT1**	Totale dei corrispettivi delle cessioni	.000
	RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto	.000
	RT3	Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
	RT4	Eccedenza delle minusvalenze	.000
	RT5	Differenza (RT3 - RT4)	.000
	RT6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RT5)	.000
	RT7	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91)	.000
	RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	.000
	RT9	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO	.000
	RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO	.000
Minusvalenze non compensate nell'anno	**RT11**	Eccedenza relativa al 1996 .000 2 Eccedenza relativa al 1997 .000 3 Eccedenza relativa al 1998 .000 4 Eccedenza relativa al 1999 .000 5 Eccedenza relativa al 2000 .000	
SEZIONE II-A Plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 5 D.Lgs. 461/97)	**RT12**	Totale dei corrispettivi delle cessioni	.000
	RT13	Totale dei costi o dei valori di acquisto	.000
	RT14	Plusvalenze imponibili (RT12 - RT13; indicare zero se il risultato è negativo)	000
	RT15	Eccedenza delle minusvalenze	.000
	RT16	Differenza (RT14 - RT15)	.000
	RT17	Imposta sostitutiva (27% dell'importo di rigo RT16)	.000
	RT18	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97)	.000
	RT19	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	.000
	RT20	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO	.000
	RT21	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO	.000
Minusvalenze non compensate nell'anno	**RT22**	1 Eccedenza relativa al 1996 .000 2 Eccedenza relativa al 1997 .000 3 Eccedenza relativa al 1998 .000 4 Eccedenza relativa al 1999 .000 5 Eccedenza relativa al 2000 .000	
SEZIONE II-B Altre plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 (art. 5 D.Lgs. 461/97)	**RT23**	Totale dei corrispettivi	000
	RT24	Totale dei costi o dei valori di acquisto	.000
	RT25	Plusvalenze imponibili (RT23 - RT24; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
	RT26	Eccedenza delle minusvalenze	000
	RT27	Differenza (RT25 - RT26)	.000
	RT28	Imposta sostitutiva (12,50% dell'importo di rigo RT27)	.000
	RT29	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	.000
	RT30	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO	.000
Minusvalenze non compensate nell'anno	**RT31**	1 Eccedenza relativa al 1996 .000 2 Eccedenza relativa al 1997 .000 3 Eccedenza relativa al 1998 .000 4 Eccedenza relativa al 1999 .000 5 Eccedenza relativa al 2000 .000	
Riepilogo compensazioni	**RT32**	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione Mod. UNICO 2000 (di cui già compensata nel Mod. F24 1 .000)	2 .000
	RT33	TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO	.000

RT1

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RQ
Imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997 e all'art. 8 della L. n. 342/2000

Sez. I Determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997)	**RQ1**	Plusvalenze da cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	,000
	RQ2	Plusvalenze da conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	,000
	RQ3	Plusvalenze da scambi di partecipazioni	,000
	RQ4	Maggiori valori iscritti per imputazione di disavanzi	,000
	RQ5	**Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori**	,000
	RQ6	**Imposta sostitutiva dovuta**	,000
	RQ7	Rate dell'imposta sostitutiva dei periodi di imposta precedenti	,000
	RQ8	**Totale dell'imposta sostitutiva**	,000
	RQ9	Crediti d'imposta concessi alle imprese	,000
	RQ10	**Imposta sostitutiva da versare**	,000
Sez. II Determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende in favore di centri di assistenza fiscale (art. 8 della L. n. 342/2000)	**RQ11**	Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende	,000
	RQ12	Plusvalenze da cessioni di beni, aziende o di rami di aziende	,000
	RQ13	**Totale delle plusvalenze**	,000
	RQ14	**Imposta sostitutiva dovuta**	,000
	RQ15	Crediti d'imposta concessi alle imprese	,000
	RQ16	**Imposta sostitutiva da versare**	,000

RQ1

UNICO
2001
Società di persone
ed equiparate

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RY
Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. 12 e 14 della legge n. 342 del 2000)

			Importi	Aliquota	Imposta
SEZIONE I Rivalutazione dei beni (art. 12 della L. n. 342/2000)	**RY1**	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	.000	19%	.000
	RY2	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	.000	15%	.000
	RY3	Rivalutazione delle partecipazioni	.000	15%	.000
SEZIONE II Riconoscimento maggiori valori dei beni (art. 14 della L. n. 342/2000)	**RY4**	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	.000	19%	.000
	RY5	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	.000	15%	.000
	RY6	Maggiori valori delle partecipazioni	.000	15%	.000
SEZIONE III	**RY7**	Totale (somma dei righi da RY1 a RY6)			.000
	RY8	Importo da versare	n. rate		.000

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RC
Operazioni di scissione

Mod. N.

Sez. I
Dati relativi alla società beneficiaria

RC1 Denominazione

RC2 DOMICILIO FISCALE Comune — Provincia (sigla) 2 — Frazione, via e numero civico — Cap 4

Dati relativi alla attività

RC3 Descrizione

RC4 Codice attività 1 — BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO 2 — ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ 3

Dati relativi alla operazione

RC5 TIPO DI OPERAZIONE (barrare la casella) TOTALE — PARZIALE 2 — Numero soggetti beneficiari 3 — Data atto di scissione 4 giorno mese anno

RC6 Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria %

RC7 Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa %

Beni acquisiti

RC8 Aziende o complessi aziendali — Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali — Altri beni 3

Soci concambianti

RC9 Mantenimento delle proporzioni di partecipazione SI — NO

Patrimonio netto

RC10 Data giorno mese anno — 2 giorno mese anno — 3 giorno mese anno

RC11 Patrimonio netto 1 .000 — 2 .000 — 3 .000

Altri dati

RC12 Aumento di capitale sociale per concambio .000

RC13 Nuovo capitale sociale .000

Sez. II
Dati relativi alla società scissa

RC14 Codice fiscale — Denominazione 2

RC15 DOMICILIO FISCALE Comune — Provincia (sigla) 2 — Frazione, via e numero civico 3 — Cap 4

Dati relativi alla attività

RC16 Descrizione

RC17 Codice attività — Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 — Anno inizio attività — Data decorrenza effetti fiscali giorno mese

RC18 Quota di patrimonio netto contabile non trasferita %

Disavanzo da annullamento e da concambio

RC19 Ammontare del disavanzo di scissione 4 .000

RC20 Imputato al conto economico 3 .000

RC21 Imputato alle voci dell'attivo 2 .000 .000

RC22 .000 .000

RC23 .000 .000

RC24 .000 .000

RC25 .000 .000

RC26 Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente .000

RC27 Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva .000

RC28 Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva .000

Avanzo da annullamento e da concambio

DA ANNULLAMENTO — DA CONCAMBIO

RC29 Ammontare dell'avanzo di scissione 2 .000 3 .000

RC30 Imputato alle voci dell'attivo 1 .000 .000

RC31 .000 .000

RC32 .000 .000

RC33 .000 .000

RC1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 064 ■■ ■

Riserve e fondi in sospensione di imposta
Tassabili solo in caso di distribuzione

RC34 Da ricostituire .000

RC35 Ricostituiti pro-quota .000

RC36 Ricostituiti per intero .000

Altre riserve e fondi in sospensione di imposta

RC37 Da ricostituire .000

RC38 Ricostituiti pro-quota .000

RC39 Ricostituiti per intero .000

Altre società beneficiarie

RC40 Codice fiscale Denominazione 2

RC41 DOMICILIO FISCALE Comune Provincia (sigla) 2 Frazione, via e numero civico 3 Cap

RC42 Descrizione

RC43 Codice attività Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio Anno inizio attività 3 Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno

RC44 Quota di patrimonio netto contabile non trasferita , %

RC45 Codice fiscale Denominazione 2

RC46 DOMICILIO FISCALE Comune Provincia (sigla) 2 Frazione, via e numero civico 3 Cap

RC47 Descrizione

RC48 Codice attività Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio Anno inizio attività 3 Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno

RC49 Quota di patrimonio netto contabile non trasferita , %

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

REDDITI
QUADRO RR
Operazioni di fusione

111

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Mod. N. ☐☐

Sez. I Dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione

RR1 Denominazione

RR2 DOMICILIO FISCALE — Comune — 2 Provincia (sigla) — 3 Frazione, via e numero civico — 4 Cap

Dati relativi alla attività

RR3 Descrizione

RR4 Codice attività 1 — 2 BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO — 3 ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ

Dati relativi alla operazione

RR5 TIPO DI OPERAZIONE: Fusione propria — Incorporazione 2 — 3 Numero soggetti fusi o incorporati — 4 Data atto di fusione giorno mese anno

Patrimonio netto

RR6 Data 1 giorno mese anno — 2 giorno mese anno — 3 giorno mese anno

RR7 Patrimonio netto 1 .000 — 2 .000 — 3 .000

Altri dati

RR8 Aumento capitale per concambio .000

Partecipazione al capitale sociale

RR9 Nuovo capitale sociale .000

RR10 Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante %

Sez. II Dati relativi alla società incorporata o fusa

RR11 Codice fiscale — Denominazione

RR12 DOMICILIO FISCALE — Comune — 2 Provincia (sigla) — 3 Frazione, via e numero civico — 4 Cap

Dati relativi alla attività

RR13 Descrizione

RR14 Codice attività — 2 BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO — 3 ANNO INIZIO ATTIVITÀ — 4 DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI

Disavanzo da annullamento e da concambio

RR15	Ammontare del disavanzo di fusione			4 .000
RR16	Imputato al conto economico		.000	
RR17	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO	1	2 .000	3 .000
RR18			.000	.000
RR19			.000	.000
RR20			.000	.000
RR21			.000	.000
RR22	Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente			.000
RR23	Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva			.000
RR24	Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva			.000

Avanzo da annullamento e da concambio

			DA ANNULLAMENTO	DA CONCAMBIO
RR25	Ammontare dell'avanzo di fusione		2 .000	3 .000
RR26	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO	1	.000	.000
RR27			.000	.000
RR28			.000	.000
RR29			.000	.000

			IMPORTO
Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione	**RR30**	Ricostituiti	.000
	RR31	Non ricostituiti	.000
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	**RR32**	Ricostituiti	.000
	RR33	Non ricostituiti	.000

Altri dati

		QUOTA	COSTO
RR34	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	%	.000
RR35	Partecipazioni annullate in possesso di altre	%	.000

RR1

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI
QUADRO RV
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali

Mod. N. ☐☐

Operazioni di fusione e scissione, art. 3, c. 105, L n. 549/95; beni rivalutati (art. 54 TUIR)

		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo / Importi tassati con imposta sostitutiva
RV1	Tipo di beni					
	di bilancio	2 .000	.000	.000	5 .000	6 .000
	fiscale	.000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV2	Tipo di beni					
	di bilancio	.000	.000	4 .000	5 .000	.000
	fiscale	.000	8 .000	9 .000	10 .000	.000
RV3	Tipo di beni					
	di bilancio	2 .000	.000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	.000
RV4	Tipo di beni					
	di bilancio	2 .000	.000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	.000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV5	Tipo di beni					
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV6	Tipo di beni					
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	.000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV7	Tipo di beni					
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000
RV8	Tipo di beni					
	di bilancio	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
	fiscale	7 .000	8 .000	9 .000	10 .000	11 .000

RV1

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI

QUADRO RP

Oneri per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Mod. N. ☐☐

		Codice fiscale	2 Importo
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%	**RP1**		.000
	RP2		.000
	RP3		.000
	RP4		.000
	RP5		.000
	RP6		.000
	RP7		.000
	RP8		.000
	RP9		.000
	RP10		.000
	RP11		.000
	RP12		.000
	RP13		.000
	RP14		.000
	RP15		.000
	RP16		.000
	RP17		.000
	RP18		.000
	RP19		.000
	RP20		.000
	RP21		.000
	RP22		.000
	RP23		.000
	RP24		.000
	RP25		.000
	RP26		.000
	RP27		.000
	RP28		.000
	RP29		.000
	RP30		.000
	RP31		.000
	RP32		.000
	RP33		.000
	RP34		.000
	RP35		.000
	RP36		.000
	RP37		.000
	RP38		.000
	RP39		.000
	RP40		.000
	RP41		.000
	RP42		.000
	RP43		.000
	RP44		.000
	RP45		.000
	RP46		.000
	RP47	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36% (Sommare gli importi di col. 2)	.000

RP1

UNICO
2001
Società di persone
ed equiparate

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI

QUADRO RN

Redditi della società o associazione
da imputare ai soci o associati

Redditi

RN1 **Impresa in contabilità ordinaria**
DI CUI DIT .000 DI CUI ART.2, L.n.133/1997 2 .000
REDDITO O PERDITA 3 .000 RITENUTE D'ACCONTO 4 .000 IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 5 .000 CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI ORDINARIO 6 .000 CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI LIMITATO 7 .000 ALTRI CREDITI D'IMPOSTA 8 .000

RN2 **Impresa in contabilità semplificata**
DI CUI ART.2, L.n.133/1997 2 .000
3 .000 4 .000 5 .000 6 .000 7 .000 8 .000

RN3 **Lavoro autonomo**
3 .000 4 .000 5 .000

RN4 **Terreni**
3 .000 4 .000 .000

RN5 **Allevamento**
3 .000 4 .000

RN6 **Fabbricati**
3 .000

RN7 **Capitale**
3 .000 4 .000 5 .000 6 .000 7 .000

RN8 Partecipazione
DI CUI DIT .000 DI CUI ART.2, L.n.133/1997 2 .000
REDDITO O PERDITA 3 .000 RITENUTE D'ACCONTO 4 .000 IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 5 .000 CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI ORDINARIO 6 .000 CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI LIMITATO 7 .000 ALTRI CREDITI D'IMPOSTA 8 .000

RN9 Diversi
3 .000 4 .000 5 .000

RN10 Riserve costituite prima della trasformazione (art. 122, comma 4)
3 .000 6 .000 7 .000

RN11 **TOTALE**
3 .000 4 .000 5 .000 6 .000 7 .000 8 .000

RN12 Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate (art.8, comma 3, primo periodo) 1 .000 Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate (art. 8, comma 3, ultimo periodo) 2 .000

RN13 Soggetti a tassazione separata
3 .000 4 .000 6 .000 7 .000

RN14 Credito di imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'articolo 96-bis .000

SEZ. I
Oneri deducibili delle società semplici e dei soggetti equiparati

RN15 INVIM 1 .000
RN16 INVIM da partecipazione .000
RN17 Altri oneri deducibili .000
RN18 TOTALE ONERI DEDUCIBILI 2 .000

SEZ. II
Oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta

RN19 Oneri per cui spettano le detrazioni 1 .000
RN20 Oneri da partecipazione per cui spettano le detrazioni .000
RN21 TOTALE ONERI PER CUI SPETTANO LE DETRAZIONI 2 .000

SEZ. III
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%

RN22 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36% (riportare l'importo di rigo RP47) .000

RN1

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI

QUADRO RK

Dati relativi ai singoli soci o associati

Mod. N. ☐☐

Dati relativi ai singoli soci o associati

RK1 CODICE FISCALE — COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE — SESSO (M/F)
COMUNE DI NASCITA — PROV. (Sigla) — DATA DI NASCITA — OCC.PREV. — QUOTA PART. — MESI — QUAL. — ANZIANITÀ — PERIODO — CREDITO — REDDITO

RK2 8 1

RK3 5 10 12 13 14

RK4 8 9 10 12 13 14

RK5 4 8 9 10

RK6 8 10 11 12 13

RK7

RK8 8 9 12

RK9 8 13 14

RK10 8 10 12 13 14

RK11 8 12 13 14

2

RK12 5 6 8 12 13 14

RK13 4 5 6 9 10 12 13 14

RK1

UNICO
2001
Società di persone ed equiparate

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

REDDITI

QUADRO RO

Elenco degli amministratori e dei rappresentanti

CODICE FISCALE

Mod. N.

Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti

Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

RO1
CODICE FISCALE 1
COGNOME E NOME 2
DATA DI NASCITA 3
SESSO (M o F) 4
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5
PROVINCIA (sigla) 6
QUALIFICA 7
CARICA 8
DATA CARICA 9
COMUNE 10
FRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO 11
PROVINCIA (sigla) 12
C.A.P. 13

RO2
2
6
4
8
10
12
13

RO3
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13

RO4
6
4
5
7
8
9
10
11
12
13

RO5
2
4
5
8
10
11
12
13

RO6
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13

RO7
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13

RO8
2
3
4
5
8
11
12
13

RO9
2
6
4
5
8
9
10
12
13

RO1

111

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI

QUADRO RS

Prospetti comuni ai Quadri RF, RG e RD

Mod. N. ☐☐

RS1 Quadro di riferimento

Riserve formate prima della trasformazione della società soggetta all'Irpeg in società di persone

		SALDO INIZIALE	DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	ALTRI DECREMENTI	SALDO FINALE
RS2	Riserve e fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, assoggettati ad IRPEG ad aliquota ordinaria	.000	.000	.000	4 .000
RS3	Riserve e fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, non assoggettati ad IRPEG esclusi quelli di cui ai righi RS5 e RS6	.000	.000	.000	.000
RS4	Riserve e fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1/12/1983, o formati da utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi RS5 e RS6	.000	.000	.000	.000
RS5	Riserve e fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione	.000	.000	.000	.000
RS6	Riserve e fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione	.000	.000	.000	.000
RS7	Riserve e fondi diversi da quelli dei righi RS5 e RS6	.000	.000	.000	.000

		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	SALDO FINALE
RS8	Ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) del Tuir	.000	2 .000	.000	4 .000
RS9	Ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b) del Tuir	.000		.000	.000

Conferimenti agevolati

		CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
RS10	Società concentrataria		2

RS11	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	.000
RS12	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	.000
RS13	Realizzo della partecipazione nell'esercizio	.000

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS14	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2 del Tuir	.000
RS15	Quota costante dell'importo di rigo RS14	.000
RS16	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b) del Tuir	.000
RS17	Quota costante dell'importo di rigo RS16	.000

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi

RS18 Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di operatività

		VALORE MEDIO		RICAVI PRESUNTI	RICAVI EFFETTIVI	VALORE DELL'ESERCIZIO		REDDITO PRESUNTO
RS19	Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c)	.000	1%			.000	0,75%	
RS20	Immobilizzazioni costituite da beni immobili	.000	4%			.000	3%	
RS21	Altre immobilizzazioni	.000	15%			.000	12%	
RS22	**TOTALE**			.000	.000			.000

RS23	Importo complessivo dei redditi e dei proventi che non concorrono a formare il reddito	.000

Determinazione del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta (art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133/99)

RS24	Investimenti	.000
RS25	Cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti	.000
RS26	Differenza tra rigo RS24 e rigo RS25	.000
RS27	Conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva	.000
RS28	Riduzioni del patrimonio netto	.000
RS29	Differenza tra rigo RS27 e rigo RS28	.000
RS30	Minore tra l'importo di rigo RS26 e quello di rigo RS29	.000

Rideterminazione del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente (art. 2, comma 11 bis, della legge n. 133/99)

RS31	Investimenti netti del precedente periodo d'imposta	.000
RS32	Cessioni	.000
RS33	Investimenti	.000
RS34	Somma algebrica (RS31 – RS32 + RS33)	.000
RS35	Incrementi di patrimonio netto del precedente periodo d'imposta	.000
RS36	Riduzione di patrimonio netto	.000
RS37	Incremento di patrimonio netto	.000
RS38	Somma algebrica (RS35 – RS36 + RS37)	.000
RS39	Minore tra l'importo di rigo RS34 e quello di rigo RS38	.000
RS40	Importo di rigo RN1, colonna 2 ovvero di rigo RN2, colonna 2 del Mod. UNICO 2000	.000
RS41	Minore tra l'importo di rigo RS40 e quello di rigo RS39	.000

RS1

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6 L. n. 317/1991)

		1996	1997	1998	1999	2000
RU1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	.000	.000	
RU2	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
RU3	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
RU4	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
RU5	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	.000
RU6	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		.000	.000	.000	.000

Spese di ricerca (art. 8, L. n. 317/1991)

		1996	1997	1998	1999	2000
RU7	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	.000	.000	
RU8	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
RU9	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
RU10	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
RU11	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	.000
RU12	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		.000	.000	.000	.000

Esercizio di servizio di taxi (art. 20, D.L. n. 331/1993)

RU13	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000
RU14	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000

		Versamento delle ritenute	Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU15	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000	.000

RU16	Differenza	.000
RU17	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta	.000
RU18	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000

Nuove assunzioni (art. 4, L. n. 449/1997)

RU19	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000
RU20	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000

		Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU21	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000

RU22	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000

Incentivi al settore del commercio e turismo (art. 11, L. n. 449/1997)

		1998	1999	2000
RU23	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	
RU24	Credito d'imposta concesso nel periodo			.000
RU25	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	
RU26	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000
RU27	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000
RU28	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000

Strumenti per pesare (art. 1, L. n. 77/1997)

		1998	1999	2000
RU29	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	
RU30	Credito d'imposta concesso nel periodo			.000
RU31	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	
RU32	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000
RU33	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000
RU34	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000

Promozione imprenditoria femminile (art. 5, L. n. 215/1992)

		1997	1998	1999	2000
RU35	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	.000	
RU36	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000
RU37	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	
RU38	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000
RU39	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000
RU40	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000	.000

RU1

Codice fiscale (*)

064

Incentivi occupazionali (art. 4, L. n. 448/1998, art. 7, L. n. 388/2000)	**RU41**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					.000
	RU42	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RU43	Credito utilizzato ai fini		Iva .000	Imposta sostitutiva .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 000	
	RU44	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L. n. 266/1997, art. 1 D.L. n. 324/1997, art. 6 L. n. 140/1999, art. 54 L. n. 488/1999)	**RU45**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					.000
	RU46	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RU47	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute .000	Iva 000	Imposta sostitutiva .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000	
	RU48	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
Rottamazione macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L. n. 449/1997)	**RU49**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					.000
	RU50	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RU51	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 000	Iva .000	Imposta sostitutiva .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000	
	RU52	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o a GPL (art. 1, L. n. 403/1997)	**RU53**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					.000
	RU54	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RU55	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute .000	Iva .000	Imposta sostitutiva .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000	
	RU56	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5, L. n. 449/1997)	**RU57**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					.000
	RU58	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RU59	Credito utilizzato ai fini		Iva .000	Imposta sostitutiva .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000	
	RU60	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
Metanizzazione Sardegna (L. n. 73/1998)	**RU61**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					.000
	RU62	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RU63	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute .000	Iva .000	Imposta sostitutiva .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000	
	RU64	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
Esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60/1999)	**RU65**	Credito d'imposta concesso nel periodo					000
	RU66	Credito utilizzato ai fini		Iva 000		Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000	
	RU67	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
Compensi in natura (L. n. 488/1999)	**RU68**	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RU69	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97					000
	RU70	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
Teleriscaldamento con biomassa (art. 8, c. 10/f, L. n. 488/1998)	**RU71**	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RU72	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97					.000
	RU73	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
Credito d'imposta da Carbon Tax (art. 8, c. 10/e, L. n. 448/1998, DPR n. 277 del 9/6/2000)	**RU74**	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RU75	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97					.000
	RU76	Importo che non ha trovato capienza					.000
Credito d'imposta per caro petrolio (art. 1, D.L. n. 265/2000)	**RU77**	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RU78	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97					.000
	RU79	Importo che non ha trovato capienza					.000
Altri crediti d'imposta non più in vigore	**RU80**	Importo residuo					.000
	RU81	Importo utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute .000	Iva .000	Imposta sostitutiva .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000	
Creditori verso EFIM (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 26/1995)	**RU82**	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione					.000
	RU83	Credito rimborsato					.000
	RU84	Sospensione	Versamento delle ritenute .000	Iva .000			
	RU85	Sospensione per iscrizione a ruolo					.000
	RU86	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua

RU2

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI
MODULO RW

Investimenti all'estero e/o, trasferimenti da, per e sull'estero

Mod. N. ☐☐☐

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento

	cognome o denominazione	nome	Codice paese estero di residenza	Tipo trasferimento	Codice paese estero del trasferimento	Codice mezzo di pagamento	Codice operazioni con estero	Data (giorno mese anno)	Importo
RW1		2		4	5			8	9 .000
RW2				4	5	6		8	9 .000
RW3				4	5	6		8	9 .000
RW4		2		4	5	6		8	9 .000
RW5		2		4	5	6		8	9 .000
RW6		2		4	5	6		8	9 .000
RW7		2	3	4		6		8	9 .000
RW8		2	3	4	5			8	9 .000
RW9		2	3	4	5	6		8	9 .000
RW10		2	3	4	5	6	7	8	9 .000
RW11		2	3	4	5	6	7	8	9 .000
RW12		2	3	4	5	6		8	9 .000

RW1

Codice fiscale (1) Mod. N. (1) 064

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2000

	Codice paese estero dell'investimento o dell'attività estera	Codice operazioni con estero	Importo
RW13	1	2	3 .000
RW14			3 .000
RW15			.000
RW16			.000
RW17			.000
RW18		2	.000
RW19			3 .000
RW20			3 .000
RW21			.000

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2000

	Codice paese estero dell'investimento o dell'attività estera	Tipo trasferimento	Codice operazioni con estero	Codice ABI/CAB
	Numero del conto corrente		Data giorno mese anno	Importo
RW22			3	4
				7 .000
RW23				4
				.000
RW24				4
				.000
RW25			3	4
	5		6	.000
RW26			3	4
				.000
RW27			3	4
			6	.000
RW28		2	3	4
	5		6	7 .000
RW29				4
	5		6	.000
RW30			3	4
			6	.000

---

(1) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RW2

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111

CODICE FISCALE

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore di condominio

Mod. N.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

AC1
Codice fiscale 1
Denominazione 2
Comune del domicilio fiscale 3
Provincia (sigla) 4
Via e numero civico 5

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

AC2
Codice fiscale 1
Cognome ovvero Denominazione 2
Nome (solo per le persone fisiche) 3
Sesso (M o F) 4
Data di nascita 5 giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita 6
Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8
Provincia (sigla) 9
Via e numero civico 10
Cod. Stato estero 11
Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 12 .000

AC3
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
12 .000

AC4
1 2
3 4 5 6
8 9 10 11
12 .000

AC5
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
12 .000

AC6
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
12 .000

AC1

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

111 ▮ ▮▮▮

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI

QUADRO RX

Compensazioni – Rimborsi – Rateizzazioni

SEZIONE I

Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

	IMPOSTA	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione (da riportare nelle colonne 4 e/o 5)	Eccedenza di versamento a saldo (da riportare nelle colonne 4 e/o 5)		Importo a credito di cui si chiede il rimborso (Barrare la casella se in Euro)	Importo a credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
		1	2	3 EURO	4	5
RX1	IVA	.000	.000		.000	.000
RX2	IRAP	.000	.000	☐	.000	.000
RX3	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	.000	.000	☐	.000	.000
RX4	Imposta sostitutiva di cui al quadro RM		.000	☐	.000	.000
RX5	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - Sezione I		.000	☐	.000	.000
RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ- Sezione II		.000	☐	.000	.000
RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY		.000	☐	.000	.000

SEZIONE II

Riepilogo IVA

		Importo da versare
RX8	Versamento annuale dell'IVA	.000

SEZIONE III

Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24		Importo di cui si chiede il rimborso (Barrare la casella se in Euro)	Importo residuo da compensare
	1	2	3	4 EURO	5	6
RX9		.000	.000	☐	.000	.000
RX10		.000	.000	☐	.000	.000
RX11		.000	.000	☐	.000	.000
RX12		.000	.000	☐	.000	.000
RX13		.000	.000	☐	.000	.000

01A3935

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 Enti non commerciali ed equiparati», con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2001 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione in relazione a non più di venti soggetti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. *Approvazione del modello di dichiarazione unificata degli enti non commerciali ed equiparati.*

1.1. Sono approvati il modello "Unico 2001 – Enti non commerciali ed equiparati", con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione mod. IVA/2001, da presentare nell'anno 2001 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

1.2. Il modello è composto da:

a) il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM, RN, RQ, RU, RT, RK, RO, RP, RS, RY, RZ, RX e il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori di condomini, costituenti il modello relativo alla dichiarazione da presentare agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché il modulo RW, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, oggetto di approvazione del presente provvedimento;

b) i quadri costituenti il modello IVA/2001, concernente la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto - con esclusione del frontespizio e del quadro VX - approvato con decreto 29 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 18 gennaio 2001;

c) i quadri costituenti il modello 770/2001, con esclusione del frontespizio, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, approvati con provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001;

d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 2000, che sarà approvato con separato provvedimento;

e) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore nonché dei parametri, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti agli stessi fini, oggetto dell'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

2. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

2.1. I modelli di dichiarazione "Unico 2001 – Enti non commerciali ed equiparati" sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet *www.finanze.it* nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 2.4.

2.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 2.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 2.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili nel medesimo sito Internet del Ministero delle Finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

2.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

- nell'allegato 1 al presente provvedimento, per i quadri indicati nella lettera *a)* del punto 1.2;
- nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.

2.5. Per tutti i modelli di cui al punto 1, è consentita, per la riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

2.6. Per la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali, nei casi in cui è consentita tale modalità di presentazione, si rinvia alle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al provvedimento 13 marzo 2001 di approvazione della dichiarazione modello "Unico 2001 – Persone fisiche"

3. *Modalità per la trasmissione dei dati della dichiarazione.*

3.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati della dichiarazione di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Motivazioni:

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva il modello di dichiarazione "Unico 2001 – Enti non commerciali ed equiparati", con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione mod. IVA/2001, da presentare nell'anno 2001 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati..

Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione in materia di imposte sui redditi, compresa quella unificata, allo scopo di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Per quanto concerne la reperibilità, i suddetti modelli saranno resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito Internet del Ministero delle Finanze. Gli stessi modelli possono, inoltre, essere prelevati anche da altri siti Internet, purché siano rispettate le condizioni previste dal punto 2.2 del presente provvedimento.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Decreto 29 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 18 gennaio 2001, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 2000 con le relative istruzioni;

Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001, di approvazione del modello 770/2001 con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale;

Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, come integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante disposizioni sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello"

E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello" Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento"

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza:	1 (uno) decimo di pollice;
altezza:	1 (uno) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (uno) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 082 devono riportare stampate, con tipo di carattere "COURIER", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal dodicesimo decimo di pollice dell'area grafica;
- il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal quarantatreesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella "Mod. N." della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per la seconda facciata del frontespizio e per i quadri RF e RU).

Le zone riservate al "N. Protocollo", alla "Data di presentazione", alla "Denominazione", al "Codice fiscale" e al "Mod. N.", devono essere stampate in colore giallo oro (pantone n. 110 U) su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in colore giallo oro (pantone n. 110 U).

La zona riservata al "N. Protocollo", deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Data di presentazione", deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Denominazione", deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 22 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al "Mod. N." devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio delle zona retinata della prima pagina del frontespizio, identificata nella successiva tabella con il codice numerico 091, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 133, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del frontespizio e dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 082, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (uno) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui la punto 1.2, lettera *a)*, del presente provvedimento deve essere utilizzato il colore giallo oro (pantone n. 110 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

E' altresì consentita, per la riproduzione dei modelli, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei quadri di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che ne cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche bianche **non** devono essere stampate)
Frontespizio (prima pagina)	091	▮ ▯ ▯ ▮ ▮
Quadri: RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RK, RN, RO, RQ/RM, RP, RS, RT, RU, RX, RY, RZ, AC, modulo RW	133	▮ ▮ ▯ ▮ ▮
Frontespizio (seconda pagina) Quadri (seconda pagina): RF, RU, RZ, modulo RW	082	▮ ▯ ▯ ▯ ▮

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2001

Enti non commerciali ed equiparati

DICHIARAZIONE
DEGLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI E DELLE SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI EQUIPARATI SOGGETTI ALL' IRPEG

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili sul sito www.finanze.it

INDICE

pag.
I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 8
R1 Soggetti obbligati alla presentazione del Mod. UNICO · Enti non commerciali ed equiparati 8
R2 Compilazione del frontespizio 13

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

R3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa 19
R4 Istruzioni comuni ai quadri RE · RF · RG · RS 21
R5 Quadro RA · Redditi dei terreni 23
R6 Quadro RB · Redditi dei fabbricati 27
R7 Quadro RC · Reddito d'impresa · Enti a contabilità pubblica 30
R8 Quadro RD · Reddito di allevamento di animali 31
R9 Quadro RE · Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni 34
R10 Quadro RF · Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria 38
R11 Quadro RG - Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata - Regimi forfetari 46
R12 Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone 52
R13 Quadro RI · Redditi di capitale 54
R14 Quadro RL · Redditi diversi 57

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

R15 Quadro RM · Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva e redditi di fonte estera 59
R16 Quadro RN · Determinazione del reddito complessivo · Calcolo delle imposte 60
R17 Quadro RQ - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.Lgs. n. 358 del 1997) e sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (legge n. 342 del 2000) 62
pag.
R18 Quadro RU - Crediti d'imposta 63
R19 Quadro RT - Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva 84

PROSPETTI VARI

R20 Quadro RK · Cessione delle eccedenze dell'Irpeg nell'ambito del gruppo 92
R21 Quadro RO - Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo 93
R22 Quadro RP · Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta 93
R23 Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RF, RG e prospetto degli oneri 94
R24 *Quadro RY - Rivalutazione dei beni di impresa e* riconoscimento dei maggiori valori iscritti · Applicazione dell'imposta sostitutiva (legge n. 342 del 2000) 97
R25 Modulo RW Trasferimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero 99
R26 Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi 101
R27 Quadro AC · Comunicazione amministratore di condominio 106

VERSAMENTI

R28 Quadro RX · Compensazioni - Rimborsi · Rateizzazioni 107
R29 Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione e rateizzazione 109

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 113

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2001 123

APPENDICE 128

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

1. COS'È IL MODELLO UNICO 2001 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e in particolare la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e quella dei sostituti d'imposta.

Con riferimento alla dichiarazione unificata è importante innanzitutto ricordare che:

- **i contribuenti, tenuti per l'anno 2000 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770/ 2001) in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata;**
- **per la determinazione del numero dei soggetti in relazione ai quali si presenta la dichiarazione dei sostituti d'imposta, occorre sommare i dati contenuti nel rigo SS15 del quadro SS e del rigo SO8 del quadro SO del modello di dichiarazione 770/2001;**
- **se la dichiarazione dei sostituti d'imposta viene predisposta da due diversi soggetti, non può essere inclusa nella dichiarazione unificata;**

Occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e termini di presentazione della dichiarazione, dall'anno 2001 sono tenuti alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal DPR n. 322 del 1998 (redditi - IVA - IRAP - sostituti) le seguenti categorie di soggetti :

- **società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;**
- **contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;**
- **soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta sia in forma autonoma che unificata (nei casi consentiti sopra illustrati).**

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che, ai fini dell'IRPEG, hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP.

Il modello "UNICO 2001 Enti non commerciali ed equiparati" si compone a sua volta di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore rosso, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, in cui il quadro è contrassegnato dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di colore verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

È comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i predetti modelli utilizzando il colore nero.

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2001

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'IVA, del Modello 770 e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.
Si fa presente che i modelli relativi alle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito *Internet* del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) o da altro sito, purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.

Nello stesso sito *Internet* inoltre è disponibile uno speciale formato elettronico per i soggetti che *utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.*
Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere:

- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

2. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; peraltro attraverso il modello UNICO sono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri enti:

- l'Irpeg e le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'Iva relativa al periodo d'imposta 2000 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'Irap è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello UNICO 2001 contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2000 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2000).
I contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata neanche quando sono tenuti alla presentazione di almeno due delle anzidette dichiarazioni.
Sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli cosiddetti a cavallo, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2000 al mese di febbraio 2001 ovvero dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2000), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2000 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2000, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2000).
Per i periodi di imposta chiusi, ai fini dell'IRPEG, anteriormente al 31 dicembre 2000 (anche se iniziati nel corso del 1999) si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2000 approvato nel corso del 2000.
  Qualora il modello UNICO 2000 non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei modelli approvati nel 2001, tali dati dovranno essere forniti, solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione Iva va presentata utilizzando il modello IVA 2001 approvato con provvedimento 29 dicembre 2000, relativamente all'anno d'imposta 2000;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta va presentata utilizzando il modello 770/2001 approvato il 31 gennaio 2001, relativamente agli ammontari assoggettati a ritenuta nel corso dell'anno 2000;
- la dichiarazione Irap va presentata utilizzando il modello approvato nel corso del 2000.

4. COME SI COMPILA

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.
Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.
In caso di presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2001
Qualora il contribuente provveda alla trasmissione telematica diretta dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, allo stesso va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; quest'ultimo conserverà la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella nella quale l'intermediario ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

5.1 Come si presenta

Tutti possono avvalersi del servizio telematico per presentare la dichiarazione Modello UNICO 2001.
Tuttavia, sono obbligati alla presentazione in via telematica del Modello "UNICO 2001 - Enti non commerciali ed equiparati", direttamente o tramite un intermediario abilitato, i soggetti tenuti a presentare almeno una dichiarazione periodica IVA nell'anno 2000 ovvero la dichiarazione dei sostituti d'imposta nell'anno 2001.
In questo caso, l'obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP e sostituti d'imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta.
I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica possono invece presentare il Modello UNICO 2001 tramite gli uffici postali e gli sportelli bancari.
Anche tali contribuenti possono comunque avvalersi del servizio telematico, direttamente, attraverso la rete Internet, ovvero tramite un intermediario abilitato (vedere Parte III, "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").

5.2 Quando si presenta

Sulla base delle disposizioni vigenti alla data di approvazione del Modello "UNICO 2001 - Enti non commerciali ed equiparati" i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, sono i seguenti:

1) se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet, nei casi consentiti (vedere par. 5.4), o se è trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322 del 1998):
   - per i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, **entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto**. Se il bilancio o il rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione;
   - per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto, **entro sette mesi dalla fine del periodo di imposta**.

2) se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni (vedere par. 5.1), tramite un ufficio postale o una banca convenzionata:
   - per i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, **entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto**. Se il bilancio o il rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione;
   - per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto, **entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta**.

Se il termine previsto per la presentazione tramite una banca o un ufficio postale della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, anche in forma unificata, da redigere sui modelli approvati nel 2001, scade tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2001 la dichiarazione deve essere presenta-

ta alla banca o all'ufficio postale, nei casi consentiti, **nel mese di maggio 2001**; la stessa dichiarazione deve invece essere presentata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato, **nel mese di giugno 2001**.
Ad esempio, un ente con esercizio coincidente con l'anno solare, tenuto all'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, che approvi il bilancio in data 20 aprile 2001, dovrà presentare la dichiarazione, presso una banca o un ufficio postale, nei casi consentiti, entro il 31 maggio 2001 ovvero entro il 30 giugno 2001 (termine differito al 2 luglio in quanto il 30 giugno coincide con giorno di sabato) qualora si avvalga della presentazione della dichiarazione in via telematica. Il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dovrà, invece, essere effettuato, sulla base delle disposizioni vigenti al momento di approvazione del modello, entro il 31 maggio 2001 (per ulteriori precisazioni sui termini di versamento vedere il paragrafo 29.1).
I termini di presentazione invece delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA – 770 – IRAP), nei casi in cui non è consentito includere tali dichiarazioni nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sul sito Internet del Ministero delle Finanze.

5.3
A chi si presenta

La dichiarazione deve essere presentata al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente e ferme restando le specifiche modalità previste per determinati soggetti (v. paragrafo 5.1):

- o **direttamente in via telematica;**
- o **tramite un intermediario autorizzato** (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili) che provvederà alla trasmissione telematica;
- o **tramite un ufficio postale o una banca convenzionata** nei casi consentiti.

5.4
Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione presentata in via telematica può essere trasmessa:

- **direttamente;**
- **tramite intermediari e altri soggetti abilitati.**

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono direttamente la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto, quando una disposizione di legge richiama i termini di presentazione (ad es. ravvedimento) occorre fare riferimento ai termini previsti in via normativa per la trasmissione in via telematica.
In tal caso la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione Mod. UNICO 2001 devono obbligatoriamente avvalersi:

- del **servizio telematico *Entratel***, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del **servizio telematico *Internet***, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti. **Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a predisporre la dichiarazione dei sostituti d'imposta.**

b) Presentazione telematica tramite intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico

■ Intermediari abilitati
Gli intermediari indicati dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico *Entratel*, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della trasmissione telematica.
Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;

- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1 lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997·
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati, quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (decreto dirigenziale 18 febbraio 1999).
Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.
Dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione fermo restando che l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.
Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze **www.finanze.it**, sezione "Servizi telematici" nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione, contenente nell'apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, sia la data di presentazione all'intermediario della dichiarazione stessa. Detto riquadro costituisce per il contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, nonché prova di presentazione della dichiarazione stessa.
Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.
L'originale della dichiarazione contenente le firme del dichiarante e dell'intermediario deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli dichiarati.
Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute.
Conseguentemente, ad esempio, non dovrà essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del dichiarante, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario.

■ Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- la data della ricevuta rilasciata dall'intermediario al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiedere le predette ricevute sia all'intermediario al quale si è rivolto, sia ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

5.5 Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione trasmessa attraverso il servizio telematico *Entratel*

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che richiede l'abilitazione;
- ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, ove delegati dalle Direzioni Regionali.

I modelli per la domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.finanze.it,** sezione "Servizi telematici" oltre che presso gli uffici stessi.

b) Dichiarazione trasmessa via *Internet*

Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number).
La domanda di abilitazione deve essere presentata dal rappresentante legale che dovrà già essere in possesso di un proprio codice PIN personale. Ovviamente per l'invio della dichiarazione Mod. UNICO 2001 deve essere utilizzato il codice PIN ottenuto per conto della società o ente.
La domanda di abilitazione non viene accettata nei casi seguenti:

- la persona che richiede il PIN non coincide con la persona che l'Agenzia delle Entrate conosce come "rappresentante"
- il soggetto per conto del quale si sta presentando la domanda risulta già abilitato al servizio Entratel; in tal caso, infatti, per l'invio telematico della dichiarazione, occorrerà utilizzare tale servizio.

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.
L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione della dichiarazione inviata tramite Internet mediante apposita ricevuta nella quale sono indicati:

- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Tale ricevuta potrà essere consultata direttamente tramite Internet oppure richiesta ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Per ogni altra informazione sulle modalità ed adempimenti connessi con la trasmissione telematica è possibile consultare il capitolo III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni" oppure il sito unicоnline.finanze.it.

5.6 Dichiarazione presentata a banche e uffici postali

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1 possono presentare il Mod. UNICO 2001 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata.
Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.
Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

5.7 Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi

Nell'ambito dei gruppi la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.

La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di trasmissione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano allo stesso gruppo.

È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata la quale, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" sottoscriverà l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, indicando il proprio codice fiscale della società incaricata della trasmissione. La dichiarazione, sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla, deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia della dichiarazione, sulla quale è stata indicata la data di presentazione e sono state apposte le firme, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.

Dichiarazione spedita dall'estero

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica, (cfr. paragrafo 5.1), possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze**, Agenzia delle Entrate** 00100 Roma Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:

- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2001 Enti non commerciali ed equiparati

La dichiarazione può anche essere inviata via Internet nei casi consentiti se il contribuente è già in possesso del "Pin code" acquisito in Italia (vedere il capitolo III "Servizio telematico di presentazione della dichiarazione" oppure il sito uniconline.finanze.it).

5.9 Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV – "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2001"

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

1.1 Generalità

Il Modello "UNICO Enti non commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dai seguenti soggetti, nei confronti dei quali si applica l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):

1) enti non commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato, comprese le fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;

4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Devono, invece, presentare il Modello "UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati" i seguenti soggetti:

- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

1.2 Enti non commerciali residenti in Italia

Qualificazione

Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato (compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

L'art. 87 comma 1 del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e, sub lett. c), quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere, tali enti, quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, intendendo per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir.

Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo.

La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell'attività effettivamente svolta ai sensi dell'art. 111-bis del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Perdita della qualifica di ente non commerciale").

Reddito complessivo

Il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti in Italia è formato dai redditi fondiari (da dichiarare nel **quadro RA e/o RB**), di capitale (da dichiarare nel **quadro RI**), di impresa (da dichiarare nel **quadro RF** o **RC** o **RG** o **RD**) e diversi (da dichiarare nel **quadro RL**) ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi (o le perdite) da partecipazione in società di persone di cui l'ente sia socio, devono essere dichiarati nel **quadro RH**.

Per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad imposta sostitutiva, deve essere compilato il **quadro RM**. Per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991 convertito dalla legge n. 102 dello stesso anno e del D.Lgs. n. 461 del 1997 deve essere compilato il **quadro RT**.

Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir non costituiscono attività commerciali, le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Ai sensi del comma 2-bis dello stesso art. 108 del Tuir, non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (vedere in **Appendice** la voce "Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche").

Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle *finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente* le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali non si considerano attività commerciali specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 111 commi 3, 4 bis e seguenti, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Vincoli statutari per gli enti di tipo associativo").

Contabilità separata e regimi forfetari

Gli enti non commerciali residenti in Italia che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Detti enti devono determinare il reddito di impresa prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del **quadro RF** (redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria), le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del Tuir.

Sono esonerati dalla redazione del bilancio gli enti che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi derivanti da attività commerciali di importo non superiore a 360 milioni di lire, pari a **euro 185.924,48**, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, pari a **euro 516.456,90**, se hanno avuto per oggetto altre attività e non è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario. Detti soggetti determinano il reddito di impresa nel **quadro RG** (redditi di impresa in regime di contabilità semplificata regimi forfetari).

Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, possono determinare forfetariamente il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109-bis del Tuir nell'ambito del **quadro RG** (vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali").

1.3

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

Requisiti

Possono assumere la qualifica di ONLUS i seguenti soggetti:

- associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;
- comitati;
- fondazioni;
- società cooperative;
- altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

Non possono, invece, assumere la qualifica di ONLUS i seguenti soggetti:

- enti pubblici;
- società commerciali, diverse da quelle cooperative;
- enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218;
- partiti e movimenti politici;
- *organizzazioni sindacali;*
- associazioni di datori di lavoro;
- associazioni di categoria.

Non possono, altresì, assumere la qualifica di ONLUS i consorzi di cooperative e gli enti non residenti.

Gli statuti o atti costitutivi delle ONLUS devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e devono espressamente prevedere le seguenti clausole.

a) lo svolgimento di attività in uno o più degli undici settori di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 elencati nella **Tabella D**, riportata sub R2 "Compilazione del frontespizio"

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate alla lett. a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"

Le disposizioni di cui alla lett. h) non si applicano alle fondazioni e quelle di cui alle lettere h) ed i) non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

L'elencazione dei settori recata dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è tassativa e, pertanto, in via generale non possono assumere la qualifica di ONLUS i soggetti che operano al di fuori dei suddetti settori.

Inoltre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

In relazione alle attività di promozione della cultura e dell'arte si evidenzia che si prescinde dalla condizione di svantaggio dei destinatari solo nelle ipotesi in cui alle medesime attività siano riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

Soggetti considerati ONLUS limitatamente ad alcune attività

Il divieto di svolgere attività diverse da quelle relative agli undici settori tassativamente elencati all'art. 10, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 nonché da quelle ad esse direttamente connesse, non si applica ai seguenti soggetti:

1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
2) associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Gli enti sopra elencati hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati nell'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e di configurarsi come ONLUS solo parzialmente, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nell'anzidetta disposizione, a condizione che per tali attività:

a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste dall'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997

Enti considerati in ogni caso ONLUS

Non sono tenuti ad adeguare gli statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l'uso nella denominazione della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"), i seguenti soggetti, per i quali l'art. 10, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 460 del 1997, come integrato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, ha sancito l'automatica qualificazione come ONLUS:

- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.

Si ricorda che le cooperative sociali nonché i consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991 che si qualificano automaticamente ONLUS devono compilare il Modello UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Comunicazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 devono effettuare la comunicazione, per l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, prevista dall'art. 11, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 460 del 1997 mediante la presentazione del modello approvato con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella G.U. n. 17 del 22 gennaio 1998, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale. L'effettuazione della comunicazione è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni a favore delle ONLUS.

I benefici fiscali ai fini IRPEG sono applicabili fin dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la comunicazione è effettuata.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione gli enti considerati in ogni caso ONLUS.

Trattamento fiscale

Le attività istituzionali svolte dalle ONLUS nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituiscono esercizio di attività commerciali, in forza dell'art. 111-ter, comma 1, del Tuir. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del medesimo art. 111-ter, comma 2, del Tuir (vedere in **Appendice**, alla voce "ONLUS" il paragrafo "Distinzione fra attività istituzionali e attività connesse Nozione di attività connesse").

Relativamente a dette attività non sussiste obbligo di dichiarazione.

Parimenti non devono essere dichiarati i redditi di capitale di cui all'articolo 41 del Tuir percepiti dalle ONLUS se soggetti a ritenuta a titolo di imposta ai sensi dell'art. 16, comma 2, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; sui medesimi non si applica l'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. Si ricorda che le disposizioni dell'art. 111-ter del Tuir non si applicano alle cooperative, ivi comprese le cooperative sociali (che compilano il modello "UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati") per le quali resta applicabile il regime fiscale proprio delle società di capitali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) del Tuir, fatta salva l'applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, della disciplina fiscale in favore delle cooperative recata dal Titolo III del D.P.R. n. 601 del 1973 e dell'art. 12 della legge n. 904 del 1977 (come interpretato *dall'art. 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28*).

Si precisa che i soggetti considerati ONLUS limitatamente ad alcune attività devono dichiarare eventuali redditi derivanti da attività commerciali, diverse da quelle proprie dei settori ONLUS e da quelle direttamente connesse, nei **quadri RD, RF** o **RG**.

(Relativamente agli obblighi contabili vedere in **Appendice**, alla voce ONLUS, il paragrafo "Obblighi contabili").

1.4

Società ed enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato

Le società e gli enti non commerciali di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o quella dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2507 del codice civile).

Per gli enti non residenti l'esame dell'oggetto principale dell'attività deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente non residente, occorre aver riguardo soltanto alla natura dell'attività svolta in Italia, prescindendo dalla connotazione che l'ente medesimo assume nell'ordinamento del paese di appartenenza.

Il Modello "UNICO Enti non commerciali ed equiparati" deve essere presentato dai seguenti soggetti non residenti:

- enti non commerciali;
- società che non hanno esercitato attività commerciali in Italia con stabili organizzazioni;

- società semplici, società di fatto senza oggetto commerciale e associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica.

I predetti soggetti devono presentare la dichiarazione per i redditi prodotti nel territorio dello Stato e, in ogni caso, se hanno esercitato attività commerciale con stabile organizzazione nel territorio stesso.
Il reddito complessivo di detti soggetti è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa, diversi nonché dai redditi di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Ai fini della determinazione del reddito di impresa, derivante dall'esercizio da parte di un ente non commerciale non residente di attività commerciale svolta in Italia, si tiene conto anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché degli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir e delle plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1 lett. f), del Tuir.
Deve essere predisposto e conservato l'apposito conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato di una situazione patrimoniale, se l'ammontare dei ricavi delle attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta è stato superiore a 360 milioni di lire, pari a **euro 185.924,48**, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, pari a **euro 516.456,90**, se hanno avuto per oggetto altre attività o se è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario.
Il predetto conto economico e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta del competente ufficio finanziario.
Nella dichiarazione vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
Gli enti non commerciali non residenti che svolgono attività commerciali in Italia mediante stabile organizzazione e che compilano il **quadro RG** devono – ai fini dell'applicabilità dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 così come modificata dall'art. 3, comma 37 della legge n. 662 del 1996, concernente la disciplina delle società di comodo – predisporre e conservare un prospetto da cui risultino i valori dei beni e delle immobilizzazioni relativi alla stabile organizzazione, indicati nel comma 1 del citato art. 30, tenendo conto di quanto precisato nelle istruzioni al prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi.
Si fa presente che i predetti soggetti possono avvalersi della possibilità di predisporre e conservare in luogo del predetto prospetto, la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso, o meno, dei requisiti di "operatività"

R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

2.1 Generalità

Il frontespizio del modello UNICO va utilizzato per la presentazione:

1) della dichiarazione in forma unificata;
2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno presentate insieme utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio della dichiarazione IVA e quello della dichiarazione dei sostituti d'imposta vanno utilizzati solo nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la loro presentazione in forma unificata.
Il frontespizio si compone di due facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi denominazione e codice fiscale.
La seconda facciata comprende otto riquadri: i primi quattro relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, alla presentazione della dichiarazione, al visto di conformità, rilasciato dai centri di assistenza fiscale alle imprese e dai professionisti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490 e l'ultimo va utilizzato per la certificazione tributaria.

2.2 Dati identificativi

Denominazione

Va indicata la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo oppure la denominazione; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, va indicato il cognome e il nome del socio rappresentante.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.
Si ricorda che nella denominazione deve essere utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" dai soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 L'uso dell'anzidetta locuzione o dell'acronimo non è richiesto agli enti di cui all'art. 10, comma 8, del menzionato D.Lgs. n. 460 del 1997 (ONLUS di diritto).

Codice fiscale

Si ricorda che per gli enti di nuova costituzione il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA, ovvero agli uffici delle entrate ove attivati.
Per quei soggetti che non svolgono alcuna attività commerciale il codice fiscale deve essere richiesto all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente.

2.3 Tipo di dichiarazione

Dichiarazioni in euro

Il contribuente può scegliere di compilare il Modello "UNICO Enti non commerciali ed equiparati" in euro. In tal caso:

- deve essere barrata l'apposita casella posta nel frontespizio;
- *tutti gli importi indicati nel Modello* "UNICO Enti non commerciali ed equiparati" devono essere espressi in euro. Non è possibile indicare alcuni importi in lire ed altri in euro;
- gli importi vanno riportati in unità di euro, senza tener conto degli zeri prestampati nei righi, arrotondando, secondo il "criterio matematico" per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 65,50 diventa 66; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65);
- il contribuente sarà tenuto a predisporre in euro tutte le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.

Per il passaggio tra bilancio finale espresso in lire e bilancio iniziale espresso in euro si procede con l'arrotondamento all'unità di euro in base al criterio matematico.
Nelle istruzioni per la compilazione del Modello "UNICO Enti non commerciali ed equiparati" gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati sia in lire che in euro.

Il contribuente deve barrare le relative caselle se presentate le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dell'IVA, quella come sostituto d'imposta ed il modulo RW.
Barrare la casella **Quadro AC**, se presentate il Quadro AC, qualora siete amministratori di condominio ed avete effettuato pagamenti per conto del condominio per beni e servizi acquistati nell'anno solare.
Barrare la casella ***Studi di settore****, se alla vostra attività si applicano gli "studi di settore" e allegare il relativo modello.*
Barrare la casella **Parametri**, se alla vostra attività si applicano i "parametri" e allegare il relativo modello. **Si precisa che tale casella va barrata esclusivamente dai soggetti tenuti alla compilazione del quadro RE**.
Nel caso in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, prima della scadenza del termine di presentazione, deve presentare una nuova dichiarazione compilandola integralmente avendo cura di barrare la casella "**Correttiva nei termini**"
Se invece, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, intende rettificare o integrare la stessa, deve presentare una nuova dichiarazione compilandola integralmente nei termini di legge previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (vedi in Appendice alla voce "**Dichiarazione integrativa**"), avendo cura di barrare la casella "Dichiarazione integrativa"
Si precisa che nel caso di dichiarazione correttiva nei termini o integrativa, la dichiarazione va interamente compilata anche per i quadri non modificati.

La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere compilata *dai contribuenti che hanno fruito della* sospensione dei termini di adempimento e/o versamento a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice.

1 dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, *subiscono nel territorio dello* Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2 dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999, per i quali l'ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999, pubblicata nella G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1999, ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;

3 dai soggetti colpiti dagli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della regione Campania, per i quali le ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

4 dai contribuenti colpiti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco per i quali l'ordinanza n. 3058 del 21 aprile 2000 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

5 dai soggetti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre 2000 nelle regioni Piemonte e Valle D'Aosta e nella provincia di Savona, per i quali i decreti 17 ottobre 2000 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000) e 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

6 dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei territori delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto nei mesi di settembre ed ottobre 2000, per i quali il decreto 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 274 del 23 novembre 2000, ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;

7 dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi nei territori delle regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento nel mese di novembre 2000, per i quali il decreto 29 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000, ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria.

8 dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni per i quali l'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale;

9 dai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, D.L. 14 febbraio 2001, n. 8 (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2001) per i quali il D.M. 14 marzo 2001 ha previsto la sospensione per sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2001, dei termini relativi ai versamenti dei tributi;

10 per altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

2.4

Dati relativi alla società o ente

Numero di partita IVA

Indicare la partita IVA della società o dell'ente.

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico ed il codice di avviamento postale. La stabile organizzazione in Italia delle società o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.
Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, de-

vono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione. Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici

Stato: il relativo codice, deve essere desunto dalla **tabella A**.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

Enti di tipo associativo

Le associazioni che si avvalgono delle disposizioni agevolative recate dall'art. 111 commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater del Tuir devono barrare l'apposita casella.

Fusione e scissione

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell'ente beneficiario designato.

Stato estero di residenza

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato devono indicare:

il nome dello Stato estero di residenza;
il codice dello Stato estero (tale codice può essere individuato consultando l'apposito elenco in allegato alle presenti istruzioni);
il numero del codice fiscale estero o altro numero identificativo rilasciato dallo Stato estero.

Numero di telefono

Indicare il numero telefonico, comprensivo di prefisso, della società o ente (campo non obbligatorio).

Altri dati

Indicare, nel formato GGMMAAAA, la data di approvazione del bilancio o rendiconto, il termine legale o statutario previsto per l'approvazione del bilancio o rendiconto, ed infine, qualora il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare, indicare la data di inizio e fine di detto periodo.

2.5
Dati relativi alle ONLUS

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:

1 dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997;
2 dagli enti che si configurano come ONLUS limitatamente ad alcune attività, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.Lgs. n. 460 del 1997;
3 dagli enti considerati in ogni caso ONLUS (ONLUS di diritto), ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ad esclusione delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dei consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali).

Il codice relativo al settore di attività va desunto dalla **Tabella D**.

2.6
Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.
Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio territorialmente competente.
Nel quarto riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
2 se trattasi di curatore dell'eredità giacente;
3 se trattasi di curatore fallimentare;
4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nello spazio, riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

I dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto. I dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel **quadro RO**.

2.7
Firma della dichiarazione

Tale riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 4 milioni, pari a **euro 2.065,83**, a lire 20 milioni, pari a **euro 10.329,14**. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono la dichiarazione senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500 mila, pari a **euro 258,23**, a lire 4 milioni, pari a **euro 2.065,83**.

2.8
Presentazione della dichiarazione

Per le istruzioni relative alla compilazione, vedere al punto 5.4 delle "Istruzioni Generali per la compilazione del modello UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" il paragrafo "Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante"

2.9
Visto di conformità

Al fine di consentire una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e Agenzia delle Entrate, con l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, sono state aggiunte nel D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, disposizioni in materia di assistenza fiscale.

Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro, il rilascio di un visto di conformità, su richiesta del contribuente, da parte dei soggetti abilitati individuati nell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997

Il rilascio del visto di conformità, che presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, tende a soddisfare due ordini di esigenze:

- garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari;
- agevolare l'Agenzia delle Entrate nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997 sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF - imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.

A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

Per apporre il visto di conformità compilare l'apposito riquadro, indicando il codice fiscale del responsabile del CAF o del professionista, barrando l'apposita casella ed apponendo la firma.

2.10
Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. **Con decreto ministeriale del 4 gennaio 2001 sono stati definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.**

Per attestare il rilascio della certificazione tributaria compilare l'apposito riquadro, indicando il codice fiscale del professionista, barrando l'apposita casella ed apponendo la firma.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

Tabella generale di classificazione dei soggetti passivi IRPEG

CODICE	NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	**Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del Titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153**
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data dimessa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data dimessa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le bibliote che e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

3.1 Generalità

I provvedimenti legislativi che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa sono i seguenti:

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000);
- D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229, recante "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto"
- Legge 21 novembre 2000, n 342, recante misure in materia fiscale (collegato alla finanziaria 2000);
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001).

3.2 Disposizioni in materia di autotrasporto

Deducibilità degli oneri relativi agli impianti di telefonia veicolare

L' art. 6, comma 21, della legge n. 488 del 1999 (Finanziaria 2000) reca disposizioni modificative del comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.

Quest'ultima norma individua la percentuale di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, fissandola nella misura del 50%.

Tale percentuale, con la disposizione modificativa citata, viene elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Spese per prestazioni di lavoro

L'art. 1 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167 convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229 ha inserito nell'art. 62 del Tuir il comma 1-quater, per effetto della quale le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a lire 110.000 e a lire 180.000 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.

Tale possibilità è riconosciuta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000.

L'art. 62 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 62, comma 1-quater, del TUIR si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 47 comma 1, lett. a), del TUIR, se la società cooperativa di autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo forfetario né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

3.3 Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG

La legge n. 133 del 1999, all'art. 2, comma 7, ha previsto che possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa dei soci gli utili – relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 e le riserve di utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997 – distribuiti da società fruenti della esenzione decennale IRPEG, di cui all'art. 14 comma 5, della legge n. 64 del 1986, e per i quali spetta il credito d'imposta limitato.

L'art. 3, comma 3, della legge n. 342 del 2000 stabilisce che il citato comma 7 si applica anche se tali utili si riferiscono a esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

3.4 Imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994

L'art. 5 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che il contributo concesso alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per l'estinzione del finanziamento ricevuto è da considerare contributo in conto capitale e non concorre alla formazione del reddito d'impresa.

3.5 Avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio

Con l'art. 9 della legge n. 342 del 2000 è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 41 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, concernente il Consorzio Nazionale Imballaggi.

Tale norma dispone che gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di imballaggio nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono a formare il reddito imponibile a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI.

Detto trattamento fiscale è esteso anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonché dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali, esausti.

3.6 Oneri di utilità sociale

L'art. 37, comma 1 lett. b), della legge n. 342 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir, la lett. c-octies), nella quale viene previsto che le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche sono deducibili per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

3.7 Donazione di opere librarie e di dotazioni informatiche

L'art. 54 della legge n. 342 del 2000 introduce agevolazioni fiscali per le donazioni di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi.

La norma stabilisce, infatti, che i beni oggetto delle suddette donazioni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1 lett. d), del Tuir, il che comporta che la loro alienazione non configura un ricavo o una plusvalenza patrimoniale.

Dette agevolazioni si applicano, ma soltanto per il periodo di imposta 2000, anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche.

Il valore di tali dotazioni informatiche non costituisce compenso in natura ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Tuir, e quindi non è rilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

3.8 Disposizioni in materia di associazioni sportive dilettantistiche

L'art. 37, comma 2, della legge n. 342 del 2000, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche contenute nell'art. 25 della legge n. 133 del 1999 in ordine all'esclusione di particolari proventi dal reddito imponibile. In particolare sono state mantenute invariate le due condizioni già previste dal comma 1 del citato articolo 25, ai fini della suddetta esclusione, e cioè il numero complessivo di eventi per anno (massimo due) e l'importo massimo dei proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile (cento milioni annui); per quest'ultimo aspetto deve ritenersi, infatti, ancora valido il dettato dell'art. 1 del D.M. 10 novembre 1999 (vedere circolare n. 207/E del 16 novembre 2000).

Riguardo alla natura dei proventi esclusi, nulla è cambiato per quelli realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; per quelli realizzati per il tramite di raccolte di fondi è stato invece stabilito dal predetto art. 37 della legge n. 342 del 2000 che tali raccolte devono essere state effettuate in conformità dell'art. 108, comma 2-bis, lett. a), del Tuir, cioè deve trattarsi di raccolte pubbliche fatte occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

R4 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE - RF - RG - RS

4.1 Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano **cause di esclusione** dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 (per i soli soggetti tenuti alla compilazione del quadro RE) ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

1) inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
2) periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3) periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4) altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari", incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ricavi superiori al limite stabilito da ciascuno studio o, comunque, superiore a lire 10 miliardi pari a **euro 5.164.568,99**, ecc.).

In riferimento al **codice 2**, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva, ad esempio, perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui il soggetto ha affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano **cause di inapplicabilità** degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, *indicando i seguenti codici:*

1) produzione o vendita in luoghi diversi;
2) esercizio di più attività;
3) esercizio di più attività in luoghi diversi;
4) altro.

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2000 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

a) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
b) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, *di più punti di vendita e più punti di produzione;*
c) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui alla **lettera a)**, sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui alle **lettere a)** e **b)**, si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui alla **lettera b)** non sussiste nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa. sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui alle **lettere a)**, **b)** e **c)**.

ATTENZIONE *Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore già in vigore al 1° gennaio 2000.*

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere in **Appendice** l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n 304, introducendo l'obbligo *dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore*, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E: SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di applicare gli studi di settore.

I contribuenti obbligati alla annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del quadro appositamente predisposto. Per gli stessi il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

R5 - QUADRO RA - REDDITO DEI TERRENI

5.1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che:

- possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita;in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- conducono in affitto fondi sui quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario), ed il reddito va dichiarato a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Ai fini della determinazione del **reddito agrario** sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, a condizione che la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerato reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; qualora, invece, non corrisponda, i redditi dominicale e agrario dei terreni devono essere determinati applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario, secondo le modalità sopra ricordate, deve avvenire a partire:

- dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio del Territorio sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27 comma 1 e 31 comma 3, del Tuir, le variazioni dei redditi dominicali e agrari devono essere denunciate al competente Ufficio del Territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27 delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000, pari a **euro 258,23**, a lire 4.000.000, pari a **euro 2.065,83**, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

In base agli artt. 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, del Tuir, i redditi dominicali ed agrari delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

I redditi dominicali e agrari così ottenuti vanno rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.

ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura" le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Per ulteriori informazioni vedasi in **Appendice** "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura"

Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEG e non vanno pertanto dichiarati i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività culturali.

Parimenti non concorrono alla formazione del reddito i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

Si precisa che qualora non siano intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno è possibile compilare il presente quadro riportando gli importi indicati nelle **colonne 9** e **10** del **rigo RA52** del Modello UNICO 2000 Enti non commerciali, rispettivamente nelle colonne 9 e 10 del rigo RA52.

Tuttavia, pur in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione dovesse risultare più agevole.

ATTENZIONE I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, affitto a giovani coltivatori). Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali o agrari nella misura dell'80 e del 70 per cento.

Determinazione del reddito

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.
Se nel corso del 2000 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella **colonna 4** il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno riportato al rigo precedente. Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nella ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Nella **colonna 1** indicare l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento; tale reddito non deve essere rivalutato in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in **Appendice** alla voce "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura").

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

1 proprietà del terreno;
2 - proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico)
3 - proprietà del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato;
4 - scrivere 4 in due casi:
  a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
  b) se si è affittuari.

Nella **colonna 3** indicare l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento; tale reddito non deve essere rivalutato in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in **Appendice** alla voce "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura"). In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Nelle **colonne 4** e **5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno anche se bisestile) e la relativa percentuale. Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365.

In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), nella **colonna 6** indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di colonna 4.

Nella **colonna 7** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

1 in caso di mancata coltivazione, seppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali; in questa ipotesi si ha diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dal reddito complessivo ai fini dell'Irpeg (Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione);
2 - in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto; in questa ipotesi i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dal reddito complessivo ai fini dell'Irpeg;
3 - in caso di conduzione associata del terreno;
4 - in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a

titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purchè la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni.

5 – se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
6 – se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

In **colonna 8** (continuazione) barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

In **colonna 9** (quota del reddito dominicale da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolare detta quota occorre tener conto di quanto segue:

- se nell'esporre i dati del terreno è stato utilizzato un solo rigo (ad esempio nel corso dell'anno 2000 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
  - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 occorre indicare nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  - se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 o 5, nella colonna 9 indicare l'importo ridotto al 30 per cento;
  - se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 o 6, il reddito dominicale è pari a zero e la colonna 9 non deve essere compilata;
  - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2:
    a) calcolare il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    b) rapportare il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
  - se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80% di quello indicato al punto 1 indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 2;
    se viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80% di quello determinato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 1;
  - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 3, scrivere nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1), rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 4, non compilare la colonna 9 poiché il reddito dominicale è pari a zero;
- se per esporre i dati del terreno sono stati utilizzati più righi (ad esempio nel corso dell'anno sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
  - se in nessuno dei righi risulta indicato a colonna 2 il codice 2, compilare la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
  - se in almeno uno dei righi risulta indicato a colonna 2 il codice 2, vedere le modalità di calcolo presenti in **Appendice** alla voce "Terreni in affitto-casi particolari"

In **colonna 10** (Quota del reddito agrario da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, occorre seguire le seguenti istruzioni:

- se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 o 4, scrivere nella colonna 10 l'importo del reddito agrario (col. 3) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
- se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10, poiché il reddito agrario è pari a zero;
- se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 3, l'importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3, in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
- se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non occorre compilare la colonna 10, poiché il reddito agrario è pari a zero.

Al **rigo RA52** indicare, nelle rispettive colonne, l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrario dei terreni indicati nei righi da RA1 a RA51. La somma di detti importi va riportata al rigo RN5 del quadro RN.

Se è stato compilato più di un quadro RA, i totali del reddito dominicale e del reddito agrario devono essere indicati nel rigo RA52 del Mod. N. 1

R6 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

6.1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato, nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale, cui è attribuita o attribuibile una autonoma *rendita catastale*, devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza per ciascuna unità immobiliare è di importo superiore a lire 50.000, pari a **euro 25,82**. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarati:

- le costruzioni rurali, ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli (vedere in **Appendice** la voce "Costruzioni rurali"). Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate *rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita* presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- **i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;**
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale le unità immobiliari non devono essere comunque utilizzate;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi,cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte, o delle Entrate (ove istituito), entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane, nonché dai fabbricati situati all'estero, deve essere compilato il quadro RL.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello, al contrario degli immobili adibiti alle attività menzionate nell'articolo 88, c. 2 del TUIR che, al pari degli immobili strumentali all'attività istituzionale degli altri Enti non commerciali nonché delle ONLUS, acquistano autonoma efficacia come produttivi di reddito fondiario. Per maggiori informazioni consultare in **Appendice** la voce "Immobili strumentali dell'impresa"

6.2 Determinazione del reddito

Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1 – RB35) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB36 – RB50) serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Nel presente quadro vanno dichiarati i redditi dei fabbricati, anche se tali redditi non sono variati rispetto al periodo di imposta precedente.

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Se nel corso dell'anno è variato l'utilizzo dell'immobile o la quota di possesso, deve essere compilato un rigo per ogni diversa situazione.

Nella **colonna 1** (rendita catastale) va indicata la rendita catastale rivalutata del 5 per cento. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata, va indicata la rendita catastale presunta, tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale l'immobile è collocato. Qualora gli immobili in questione vengano concessi in *locazione, dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del* reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico vedere in **Appendice** la voce "Immobili inagibili"

Nella **colonna 2** (utilizzo) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

2 – unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (vedere in **Appendice** la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
3 – unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
4 – unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
8 - unità immobiliare situata in un comune ad alta tensione abitativa e concessa in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta tensione abitativa"
9 – unità immobiliare che non rientra nei casi precedenti.

Nella **colonna 3** (periodo di possesso) va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno, anche se bisestile). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365.
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** (percentuale di possesso) va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

La **colonna 5** (canone di locazione) va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone).
L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso. L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Nel caso in cui il fabbricato sia stato posseduto per una parte dell'anno, va indicato il canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 6** (casi particolari) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

1 – unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato), per ulteriori informazioni vedere in **Appendice** la voce "Eventi eccezionali"
3 – unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita;
4 – unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Barrare la **colonna 7** (continuazione) per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.

Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 8** (imponibile) va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante, calcolata sulla base delle seguenti precisazioni.

A) Se la società o l'ente è proprietario al 100 per cento per tutto il periodo di imposta indicare:

a) l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
b) l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
c) il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del canone di locazione di colonna 5, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
d) il canone di locazione di colonna 5, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo " di colonna 2);
e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 5, ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta tensione abitativa, è affittato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta tensione abitativa"

Ad esempio: con una rendita catastale rivalutata di importo pari a lire 2.500.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo pari a lire 18.000.000 che ridotto del 15 per cento è pari a lire 15.300.000 (colonna 5), a colonna 8 va indicato l'importo di lire 10.710.000 pari cioè a lire 15.300.000, al netto dell'ulteriore deduzione del 30 per cento. Ipotizzando, invece, una rendita catastale rivalutata di importo pari a lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo pari a lire 4.000.000 che ridotto del 15 per cento è pari a lire 3.400.000 (colonna 5) a colonna 8 va indicato l'importo di lire 2.660.000 pari cioè a lire 3.800.000 al netto della deduzione del 30 per cento.

ATTENZIONE Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione"

B) Se la società o l'ente non è proprietario al 100 per cento o non ha posseduto il fabbricato per tutto il periodo d'imposta, indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo ed alla percentuale di possesso;
b) se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo va rapportato alla percentuale di possesso.

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

1 - se in nessuno dei righi è stato indicato il canone di locazione (**colonna 5**), compilare *la* ***colonna 8*** *di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per* il fabbricato presente in un solo rigo;
2 - se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione, vedere le modalità descritte in **Appendice** alla voce "Canone di locazione Casi particolari"

Nel **rigo RB35** va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da RB1 a RB 34. Tale importo va indicato nel rigo RN6 del quadro RN.
Se avete compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere in dicato nel rigo RB35 del Mod. n. 1

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare, nell'apposito riquadro, i **righi** da **RB36** a **RB50**, nel modo seguente:

- **colonna 1**, indicare il numero progressivo del rigo nel quale sono stati riportati, nella parte superiore del Quadro RB, i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonna 2**, se sono stati compilati più modelli, indicare il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonne 3, 4** e **5**, riportare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, e più precisamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del registro o, ove istituito, dell'Ufficio delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);

- **colonna 6**, indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile locato;
- **colonne 7** e **8**, indicare il comune e la provincia dove si trova l'immobile.

R7 - QUADRO RC - REDDITO D'IMPRESA - ENTI A CONTABILITÀ PUBBLICA

7.1 Generalità

Questo modello va compilato dagli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica che sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta, a norma di legge, dagli stessi enti.
Tali enti possono effettuare le registrazioni delle operazioni, rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa, nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica.
Il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del Tuir, in quanto compatibili, tenendo presente che le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono interamente deducibili se si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Nel **rigo RC1**, vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali con esclusione di quelle iscritte (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte"), le rimanenze finali e le sopravvenienze attive.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS.
Inoltre, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive. Pertanto, tra i componenti del rigo RC1 va indicata la quota costante imputabile all'esercizio, evidenziata nei **righi RS14** e **RS16**, nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta [vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)"].
Nel **rigo RC2**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio – compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del Tuir e le esistenze iniziali – che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.
Nel **rigo RC3**, vanno indicati le spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale rivalutata ovvero il canone di locazione, anche finanziaria, per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto.
L'importo da indicare al rigo RC3 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righi RS27, RS28 e RS29 del quadro RS.

Nel **rigo RC4**, indicare il totale dei componenti negativi sommando gli importi dei righi RC2 e RC3.
Il reddito netto (o la perdita) di **rigo RC5** è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo RC1 *e il totale di rigo RC4.*
Se nel **rigo RC5** viene riportata una perdita, la stessa, se non compensata con gli altri redditi d'impresa eventualmente posseduti nel periodo di imposta, deve essere riportata al rigo RS2, del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno del quadro RS se riportabile nei cinque esercizi successivi a quello di formazione ovvero al rigo RS8 se si tratta di perdita illimitatamente riportabile. In proposito vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"
In caso di perdita, pertanto il rigo RC7 e il rigo RC6 non vanno compilati.
Se nel rigo RC5 viene riportato un reddito, nel **rigo RC6** va indicato l'importo delle perdite derivanti da attività di impresa fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo RC5, si compensa quest'ultimo importo con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.
L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS.
Nel **rigo RC7** va indicata la differenza tra rigo RC5 e rigo RC6.
L'importo di rigo RC7 deve essere riportato nel quadro RN, rigo RN2.

R8 - QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

8.1 Generalità

Questo quadro va compilato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 del Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del successivo art. 78 del Tuir.
In base a quest'ultima disposizione, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con D.M. del 6 marzo 2000 integrato con Comunicato del Ministero delle Finanze pubblicato in G.U. n.199 del 26/08/2000.

Al riguardo, con riferimento al biennio 1999/2000, è stabilito:

- *il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;*
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla *base delle* **tabelle 1**, **2** *e* **3** *allegate al predetto decreto e riportate nelle presenti istruzioni.*
Dette tabelle riguardano, rispettivamente la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unita foraggiere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite del citato art. 29, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art 78 del Tuir si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 nonché delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:

che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato Decreto.

Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.

Il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il proprio regime di determinazione. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG, senza utilizzare il quadro RD.

8.2 Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Per calcolare i valori da indicare nei righi RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.
In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:

- nella Sez. 1 i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell' art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
- nella Sez. 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA

Sez. 1
Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)	Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
I		x 56,389	
II		x 32,222	
III		x 37,593	
IV		x 13,426	
V		x 11,934	
VI		x 1,00	
Totale A reddito agrario normalizzato			

(*) I Redditi della Sezione non vanno arrotondati

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento

Sez. 2
Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.

Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati				
Bovini e bufalini da riproduzione		1,750,000					4
Vitelloni		1,050,000					
Manze		600,000		Starne, pernici e coturnici		3,000	
Vitello		250,000		Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,500	
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)		320,000	
Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)		200,000	
Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1,300,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglia) (***)		200,000	
Faraona da riproduzione		14,500		Lumache consumo q.li (***)		200,000	
Faraona		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
Starne, pernici e coturnici da rip.		9,500		Struzzi da carne		125,000	
Totale parziale (riportare a col. 4)				**Totale B numero dei capi normalizzati** (riportare al rigo D1 del quadro RD)			

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia

9.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RD1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sez. 2 del predetto schema di calcolo.

Nel **rigo RD2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della Sez. 1 del predetto schema di calcolo, moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall' art. 29.

Nel **rigo RD3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, risultante dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RD1, e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti di cui al rigo RD2

Nel **rigo RD4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD3 ed il coefficiente 113,34. Tale coefficiente è la risultante del prodotto tra 56,67, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (tabella 3, colonna D), ed il coefficiente moltiplicatore, pari a 2, previsto dal citato decreto del 6 marzo 2000.

Se l'ente non commerciale possiede, oltre al reddito derivante dall'allevamento di animali di cui all'art. 78, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD, il cui risultato deve essere riportato nel quadro RF, apportando le conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione.

Nel **rigo RD5**, va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD4. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo RD4, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo RD4, con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito campo interno al rigo.

L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS. Le eccedenze di perdite che possono essere utilizzate senza alcun limite di tempo devono essere indicate al rigo RS9.

L'importo di **rigo RD6**, risultante dalla differenza tra rigo RD4 e rigo RD5, va riportato nel rigo RN4 del quadro RN.

TABELLE ALLEGATE AL D.M. 6 MARZO 2000 G.U. N. 68 DEL 22 MARZO 2000
COME INTEGRATO CON COMUNICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE G.U. N. 199 DEL 29 AGOSTO 2000

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipleto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L 100 000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numeri capi tassabili ex. art 29 del T.U.I.R per L 100.000 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	170.000	10 500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	144.500	5 100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	25 500	1 050	v tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v tabella 1)	76.500	1 000	tabella 3	v. tabella 3	v tabella 3
6ª (v tabella 1)	2 465 000	2 700	tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2)						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A.						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 170.000 1	R.A. 144.500 2	R.A. 25.500 3	R.A. 306.000 4	R.A. 76.500 5	R.A. 2.465.000 6				4									
Bovini e bufalini da riproduzione		3 500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	98 972,60
Vitelle		2 100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	59 465,07
Manze		1 200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	34 000,00
Vitelli	6 mesi	1 000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Suini da riproduzione		1 400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	39 697,80
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1 133,33
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11 333,33
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17 000,00
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	186	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	1 671,68
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	1 048,32
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1 500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3 529,40	2.016,80	2 352,96	840,32	747,00	62,60	198,33
Polli da carne	3 mesi	19	2 210,53	1 073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5 201,24	2.972,12	3 467,44	1 238,40	1.100,80	92,24	134,58
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2 550,00	525,00	2.250,00	500,00	1 350,00	3.088,24	1 764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7 058,84	8.235,28	2.941,16	2 614,36	219,08	56,67
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	2 719,74
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1 453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	481,67
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	1 813,28
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1 235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	566,67
Faraona da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	821,68
Faraona	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1 029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4 117,64	2.352,96	2 745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268.428	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1 300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1 750,00	50,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1 029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4 117,64	2 352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1 300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1 764,71	2 058,82	735,29	653,59	54,77	12 352,96	7 058,84	8 235,28	2 941,16	2 614,36	219,08	56,67
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,80	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	1.218,38
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	191,25
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	1 416,67
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	6 517,82
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	13.029,76
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	2.068,42
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	18.130,49
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.133,33
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14 166,67
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7 083,33
Equini da riproduzione		2 600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	73 724,49
Puledri		1 000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	28 333,33
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11 333,33
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	17,72	13,08	1,08	11.333,33
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	9 917,64
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.

(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.

(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.

(3) Corrisponde al reddito agrario *pro capite* della seconda fascia di coltura.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali, utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione 1 dello schema di calcolo.

R9 - QUADRO RE - REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

9.1 Generalità

Questo quadro deve essere utilizzato dalle società o associazioni fra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.).

Il quadro RE è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e alla determinazione del reddito.

9.2 Dati relativi all'attività

Nel **rigo RE1**, **campo 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992.

~~**Il campo 2 del rigo RE1 va compilato dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore.**~~

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applichino gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS"

9.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RE2**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1 comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
Nel **rigo RE3**, indicare l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi, ed in particolare:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.

Nel **rigo RE4**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**
  (Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.662).
  (Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**
  (Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146).
  (Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RE5**, indicare la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, RE3 e RE4.
Nel **rigo RE6**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, pari a **euro 516,46** ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. del 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. del 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente al 31/12/88, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni, pari a **euro 18.075,99**, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, pari a **euro 4.131,66**, per i motocicli e lire 4 milioni, pari a **euro 2.065,83,** per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7** indicare i seguenti oneri finanziari:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente al 31/12/88, ovvero il 50 per cento di detti canoni, se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni, pari a **euro 18.075,99**, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, pari a **euro 4.131,66**, per i motocicli e lire 4 milioni, pari a **euro 2.065,83**, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria per apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

Nel **rigo RE8**, indicare:

- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio, o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni, pari a **euro 3.615,20**, per le autovetture e le autocaravan, lire 1,5 milioni, pari a **euro 774,69**, per i motocicli e lire ottocentomila, pari a **euro 413,17** per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE9** indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- del canone di locazione corrisposto nell'anno 2000 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: le spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE10**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti delle società o associazioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, pari a **euro 180,76**; il predetto limite è elevato a lire 500.000, pari a **euro 258,23**, per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e partecipazioni;
- premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i contributi previdenziali, a carico del sostituto, versati alla gestione separata presso l'Inps. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

ATTENZIONE Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti degli associati o soci. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE14**, indicare i consumi. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti indicati nel rigo RE5. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all' 1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti indicati nel rigo RE5. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE17** indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE18**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l 'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;

- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE19**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE6 a rigo RE18.
Nel **rigo RE20**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RE5 e quello di rigo RE19 da riportare nel rigo RN9 del quadro RN.
Nel **rigo RE21**, indicare l'ammontare delle ritenute eventuamente subìte sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica, da riportare, unitamente alle altre ritenute d'acconto nel rigo RN26, colonna 2 del quadro RN.

R10 - QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

10.1 Generalità

Il presente modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che hanno esercitato attività commerciale, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.

Nel **rigo RF1**, **colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992.
I campi 2 e 3 del rigo RF1 vanno compilati dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applichino gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di Dichiarazione"
- compilare ed allegare gli appositi modelli

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS"

Il **rigo RF2** interessa i soggetti:

1) che direttamente o indirettamente sono controllati da società non residenti;
2) che direttamente o indirettamente controllano società non residenti:
3) che direttamente o indirettamente sono controllati da società che controllano società non residenti.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 c.c. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società o dell'ente, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.
Pertanto i soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

10.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.
La perdita che va indicata nel rigo RF4 non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive (righi da RS13 a RS16) contenuto nel quadro RS.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF27 per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel predetto prospetto (rigo RS13), ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RF5, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel predetto prospetto (rigo RS14).
Nello stesso rigo RF5, va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Con riferimento al **rigo RF6**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS.
L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, va evidenziato nel predetto prospetto (rigo RS15). In tal caso l'importo imputato al conto economico va indicato nel rigo RF28 e quello della quota costante, evidenziato nel prospetto stesso (rigo RS16), va indicato nel rigo RF6, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").
Nel caso di partecipazione in società di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato, o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito o di perdita, imputata al dichiarante, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che va indicata, rispettivamente, nel **rigo RF7** o nel rigo RF29, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico, va indicato nel rigo RF30 o nel rigo RF25 destinato alla indicazione delle "altre variazioni in aumento"
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le risultanze catastali, per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir), oppure a norma dell'art. 84, per quelli situati all'estero.
Pertanto, nei righi RF9 e RF31 vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF8** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali (rendita catastale rivalutata) o alle norme sopra menzionate, tenuto conto di quanto disposto in tema di non concorrenza alla formazione del reddito dei fabbricati interessati da eventi sismici o calamitosi di cui all'**Appendice** "Eventi eccezionali".
Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento e la rendita catastale dei fabbricati è rivalutata del 5 per cento.

ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura" le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Per ulteriori informazioni vedasi in **Appendice** "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura"

Si fa presente che per effetto dell'art. 23, comma 1 del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale rivalutata.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c) del Iuir, devono indicare:

- nel **rigo RF8** il reddito agrario rivalutato per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF9** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF31** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

Il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b) del Tuir, va determinato forfetariamente con i criteri previsti dall'art. 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione, di non avvalersi di tali criteri e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:
  - nel **rigo RF8** il reddito agrario rivalutato;
  - nel **rigo RF25** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro RD, rigo RD4);
  - nel **rigo RF9** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:
  - nel **rigo RF31** tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:
  - nel **rigo RF8** il reddito agrario rivalutato;
  - nel **rigo RF9** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:
  - nel **rigo RF31** i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.

Si fa presente che, nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel rigo RF8 va indicato anche il reddito dominicale rivalutato.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1 della legge n. 413 del 1991 devono barrare l'apposita casella nel quadro RF.

Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:

- nel **rigo RF9** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF37** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF25** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991 n. 413 (come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) devono barrare l'apposita casella nel quadro RF.

Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di assistenza fiscale:

- nel **rigo RF9** tutti i costi imputati al conto economico, connessi all'attività di assistenza fiscale;
- nel **rigo RF37** i ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF25** il 9 per cento dei predetti ricavi (vedere in **Appendice** la voce "Associazioni sindacali agricole").

Nel **rigo RF10**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste per l'"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore" (art. 10 legge 8 maggio 1998, n. 146), questi ultimi vanno riportati nel campo 1 (Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RF11**, deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Nel **rigo RF12**, deve essere indicata la parte degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito), compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1 2 e 3 del Tuir **(il credito di imposta di cui all'art. 7 legge n.388 del 2000, non concorre alla formazione del rapporto di cui all'art. 63)**

Nel **rigo RF13**, vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 **(compresa l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)** è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF15** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF32** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativa all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF14**, vanno indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 1, relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS.

Per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF16**, va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-quater) e di quelle previste dalla successiva lett. c-sexies), se di importo non superiore a lire 4 milioni (pari ad **euro 2043,31**) e dalla successiva lett c-octies), se di importo non superiore a lire 2 milioni, pari a **euro 1.032,91**.

Nel **rigo RF17** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF18**, va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte"). **A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto (vedere la voce "Disposizioni in materia di autotrasporto" al punto 3.2 delle "Novità dalla disciplina del reddito d'impresa") sono ammessi integralmente in deduzione.**

Nel rigo RF19, va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RF20**, va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile nel periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 67 comma 7 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione"); l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le "altre variazioni in diminuzione"

Nei **rigo RF21** e **RF22**, vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:

per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);

- per rischi su crediti (art. 71).

Nel **rigo RF23**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di competenza di altri esercizi indeducibili a norma dell'art. 75, comma 4 del Tuir.

Nel **rigo RF24**, va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività eccedente la quota proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi.

Si ricorda che per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale rivalutata ovvero il canone di locazione anche finanziaria per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto.
Agli effetti del rapporto di deducibilità in questione, si precisa che al numeratore vanno indicati tutti i ricavi e i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che concorrono a formare il reddito d'impresa; al denominatore vanno indicati, oltre ai ricavi e ai proventi suddetti, tutti gli altri ricavi e proventi conseguiti dall'ente, ivi compresi i ricavi e proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che non concorrono a formare il reddito d'impresa (quali i proventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis, dell'art. 108 del Tuir, nonché quelli decommercializzati).
L'importo da indicare al rigo RF24 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righi RS27 RS28 e RS29.
Nel **rigo RF25**, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tale rigo, fra l'altro, anche:

- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza; per le rimanenze di cui all'art. 60, va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata fino al 31 dicembre 2004, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte;
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2).
  Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (art. 27 commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).
  Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS e ai sensi dell'art. 54 della legge n. 342 del 2000, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi e, limitatamente al periodo d'imposta 2000 (in corso alla data del 10 dicembre 2000) le dotazioni informatiche cedute gratuitamente ai propri dipendenti.
  Resta ferma la deducibilità del costo dei beni suindicati;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 c.c. indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (cfr. il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124);
- l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 62, comma 1-bis, come modificato dall'art. 145, comma 98, della legge n. 388 del 2000);

- l'ammontare eccedente la quota giornaliera deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 62 bis, comma 1-ter);

Nel **rigo RF26**, va indicato il totale delle variazioni in aumento da RF5 ad RF25.

Nel **rigo RF33**, vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.

Nel **rigo RF35**, vanno indicati i proventi indicati al conto economico che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RF36**, va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel quadro RS.

Nel **rigo RF37** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e irrilevanti fiscalmente (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

In tale rigo va indicato (ove imputato a conto economico) l'importo dei seguenti crediti d'imposta:
- credito d'imposta sui dividendi;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
- credito di imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento immobiliari chiusi;
- credito d'imposta sui nuovi assunti di cui all'art 7 comma 4, legge n.388 del 2000.

Per effetto dell'art. 75, comma 4, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicati le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi.

Si fa presente che:
- ai sensi dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998 e per i due successivi, il reddito degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 53, comma 1 lett. a), costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, restando, quindi, esclusi i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- ai sensi dell'art.62. comma 1 quater (aggiunto dall'art. 1, comma 1 del DL 22 giugno 2000 n.167 conv. dalla legge 10 agosto 2000, n. 229), del Tuir, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a lire 110.000 (pari a **euro 56.81**), elevate a lire 180.000 (pari a **euro 92.96**), per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
- il contributo ricevuto per l'estinzione del finanziamento ricevuto dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. Vedere la voce "Imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994" al punto 3.4 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa",
- gli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio se accantonati nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve (vedere la voce "Avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio" al punto 3.5 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa" tale disposizione è estesa alle medesime condizioni anche al consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonché al Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.

Nel **rigo RF38**, va indicato il totale delle variazioni in diminuzione di cui ai righi da RF27 ad RF37

Nel **rigo RF39**, va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RF3 (o RF4) e la differenza tra il totale delle variazioni in aumento di rigo RF26 e il totale delle variazioni in diminuzione di rigo RF38.

Nell'ipotesi in cui nel rigo RF39 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al rigo RF40, va riportato nel rigo RF41.

L'ammontare delle erogazioni liberali commisurate al reddito d'impresa dichiarato va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF39, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lett. c-sexies) e c-octies), dell'art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a 4 milioni e a 2 milioni di lire, pari ad euro 2065,83 e 1.032,91 In tal caso, qualora si determini un importo inferiore a detti limiti la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Se nel rigo RF39 è stata indicata una perdita, la stessa va riportata nel rigo RF44, campo 2, al netto dell'importo dei proventi, esenti dall'imposta, eccedenti i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir, evidenziati nel campo 1

Si ricorda che la perdita di rigo RF44 può essere compensata nel quadro RH con l'eventuale reddito derivante dalla partecipazione in società di persone esercenti attività d'impresa.

La perdita non compensata deve essere riportata nel prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria al rigo RS2 del quadro RS, se riportabile nei cinque esercizi successivi a quello di formazione ovvero al rigo RS8, se si tratta di perdita illimitatamente riportabile (vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Se nel rigo RF39 è stato indicato un reddito, nel **rigo RF42** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RF41

Se tali perdite sono inferiori all'importo di **rigo RF41**, si procede alla ulteriore compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, da indicare nell'apposito spazio di rigo RF42.

Nel **rigo RF43** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF40 e quello di rigo RF41 Tale importo va riportato nel rigo RN1 del quadro RN.

10.3

Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Il presente prospetto deve essere compilato dagli enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato per l'applicazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 come modificato dall'art. 3, comma 37 della legge n. 662 del 1996.

Sono esclusi dall'applicazione di tale norma i soggetti:

a) che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;

b) che si trovano nel primo periodo d'imposta.

Con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera a), si fa presente che non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale.

La casella posta nel **rigo RF45**, va barrata qualora il soggetto attesti, con un'autocertificazione, secondo la cosiddetta "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, fermo restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; anche in tal caso va barrata la predetta casella e il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RF46, colonna 1** va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1 lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RF47 colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RF48, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei righi da RF46 a RF48 vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.

Ai fini del computo di dette medie il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RF49, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37 della legge n. 662 del 1996, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1

Nel **rigo RF49, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora nel rigo RF49 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato, salvo la prova contraria, non operativo.
In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37 della legge n. 662 del 1996, e prestampate nel prospetto.
Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel **rigo RF49**, **colonna 5** (somma degli importi indicati in colonna 4 dei righi da RF46 ad RF48), e il reddito indicato nel rigo RN15 del quadro RN, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; reddito esente ai fini IRPEG.

Detti importi vanno indicati nel **rigo RF50**.
Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN15 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Si abbia ad esempio:

rigo RN15	100
rigo RF50	50
totale	150
rigo RF49	160
differenza	-10

Il **rigo RN15** va aumentato della suddetta differenza, anche operando mediante la riduzione delle perdite.

10.4 Crediti

In base all'art. 71 comma 1 del Tuir, per il computo delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, occorre assumere il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
Nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel **rigo RF51**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo RF54, colonne 1 e 2 del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2000).
Nel **rigo RF52**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo RF53**, va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righi RF51 colonna 2 e RF52 colonna 2 Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo RF54**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF54 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF56 della medesima colonna.
Nel **rigo RF55**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RF55, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF56 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF55.
Nel **rigo RF56** va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71 la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3** e **4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

R11 - QUADRO RG - REDDITO DI IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E REGIMI FORFETARI

11.1 Generalità

Questo quadro va compilato dagli enti non commerciali, che hanno esercitato attività commerciale in contabilità semplificata nonché da quelli che assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali")

Si ricorda che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR n. 600 del 1973, e quindi alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, i soggetti che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore:

- a lire 360 milioni, pari a **euro 185.924,48**, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo, pari a **euro 516.456,90**, per le imprese aventi per oggetto altre attività, che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Per i soggetti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Tale quadro deve essere altresì compilato dagli enti non commerciali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel presente periodo di imposta e che per detto periodo hanno tenuto la contabilità semplificata.

Si fa presente che i soggetti che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito i criteri di cui al DM 27 settembre 1989, n. 352.

Nel **rigo RG1**, colonna 1, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992

I campi 2 e 3 del rigo RG1 vanno compilati dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applichino gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS"

11.2 Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2, colonna 3**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, pertanto:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.

Il presente rigo, contiene tre colonne:

- in **colonna 1**, i soggetti interessati hanno facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche se esigibili in periodi d'imposta successivi;

- in **colonna 2**, devono essere indicati i ricavi per attività in regime forfetario quali quelli:

- derivanti dall'esercizio delle attività di agriturismo, di cui alla citata legge n. 730 del 1985, in caso di determinazione del reddito secondo i criteri dell'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991 Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
  Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel rigo RG20, colonna 1 evidenziandolo anche nell'apposito spazio, solo il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti;
- derivanti dall'esercizio di attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991 Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività di assistenza fiscale resa agli associati, devono indicare nel rigo RG20, colonna 1, solo il 91 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti (vedere in **Appendice** la voce "Associazioni sindacali agricole"). Per le attività commerciali eventualmente esercitate, diverse da quelle di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 8, della legge 413 del 1991 può applicarsi il regime forfetario generale disciplinato dall'art. 109-bis del Tuir (vedere istruzioni al rigo RG4).
  Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da tali altre attività commerciali eventualmente esercitate devono essere autonomamente considerati sia ai fini del limite dei ricavi che dei coefficienti di redditività indicati nell'art. 109-bis citato;
- delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2 comma 5, della legge 16 dicembre 1991 n. 398, modificato dall'art. 25, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (ora comma 4 in applicazione dell'art. 37 comma 2, lettera a) legge 342 del 2000). Tali soggetti devono indicare nel predetto rigo RG20, colonna 1, solo il 97 per cento dei predetti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti e nel rigo RG6 le plusvalenze realizzate.

Si ricorda che per poter fruire dell'opzione per la determinazione forfetaria del reddito, dette ultime associazioni devono aver conseguito a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999) proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a 360 milioni di lire, pari a euro 185.924,48. Ad esempio, detto importo di 360 milioni di lire, pari a euro 185.924,48, riferito al periodo d'imposta precedente, vale per le associazioni con periodo d'imposta dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 (cfr. circolare n. 231/E del 6 dicembre 1999).
Si precisa, inoltre, che per le associazioni sportive dilettantistiche e per le associazioni pro loco (art. 33, comma 5, legge 388 del 2000 in vigore dal 1° gennaio 2001), che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, (vedi il decreto 10 novembre 1999, pubblicato nella G.U. n. 275 del 23 novembre 1999) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità dell'art. 108, comma 2 bis, lett. a) del Tuir. L'agevolazione si applica alle manifestazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2000 (art. 37 comma 4, legge 342 del 2000).

I soggetti che esercitano una delle suddette tre attività devono barrare l'apposita casella.

Nel **rigo RG3**, va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, di cui alle lettere c), d) e) ed f) del comma 1 dell'art 53 del Tuir.
Non vanno indicati i crediti di imposta sui nuovi assunti di cui all'art. 7 comma 4, legge n. 388 del 2000.

Nel **rigo RG4**, devono essere indicati i ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali dagli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 600 del 1973 che non abbiano optato per la contabilità ordinaria e che intendono fruire del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa disciplinato dall'art. 109-bis del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali").
Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito, devono indicare nel rigo RG20, colonna 1 le seguenti percentuali di ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti:

a) Attività di prestazioni di servizi:	
fino a lire 30.000.000, pari a euro 15.493,71 di ricavi	85%
da lire 30.000.001 fino a lire 360.000.000, pari a euro 185.924,48	75%
b) Altre attività:	
fino a lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, di ricavi	90%
da lire 50.000.0001 fino a lire 1.000.000.000 pari a euro 516.456,90	85%

Nel **rigo RG5**, vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste per l'"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore" (art. 10 legge 8 maggio 1998, n. 146), questi ultimi vanno riportati nel campo 1 (Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RG6**, va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54 del Tuir, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nel periodo di imposta e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS14 del quadro RS relativa a quelle, indicate nel rigo RS13, che si intendono rateizzare.
Va inoltre indicata nello stesso rigo RG6 la somma delle quote costanti imputabili al presente periodo d'imposta di plusvalenze realizzate o di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Nel **rigo RG7** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG6).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").
La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS. Relativamente ai proventi incassati nel presente periodo d'imposta da evidenziare nel rigo RS15, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS16 del quadro RS la quota costante.
Nel rigo RG7 va altresì indicata la quota costante, imputabile al presente periodo d'imposta, dei proventi conseguiti in precedenza.
Nel **rigo RG8**, va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nel **rigo RG9**, va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir).
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dall'ente fino al 31 dicembre 2005, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo RG10**, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel quadro RN (vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta");
- i proventi in denaro o in natura incassati da soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero, tenuto conto di quanto disposto in tema di non concorrenza alla formazione del reddito dei fabbricati interessati da eventi sismici o calamitosi di cui all'**Appendice** "Eventi eccezionali"

ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura" le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Per ulteriori informazioni vedasi in **Appendice** "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura"

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura" qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG11**, va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG10.

Nel **rigo RG12**, vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo di imposta relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG13**, vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo d'imposta relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG14**, va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG15**, va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e, in particolare:

a) le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL) rese da lavoratori dipendenti e dagli apprendisti, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

b) i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti.

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, pari a **euro 180,76**; il predetto limite è elevato a lire 500.000, pari a **euro 258,23**, per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 62, comma 1 quater (aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 22 giugno 2000 n. 167, conv. dalla legge 10 agosto 2000, n. 229), del Tuir, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a lire 110.000 (pari a **euro 56,81**), elevate a lire 180.000 (pari a **euro 92,96**), per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Ai fini della compilazione del predetto rigo RG15 si precisa altresì, che le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.
Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito possono essere globalmente annotate nelle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n 600, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempreché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione sul lavoro.
Nel **rigo RG16**, vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.
Nel **rigo RG17** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, pari a **euro 516,46** (vedere in **Appendice** le voci "Immobili strumentali dell'impresa").
Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir devono essere computate nella misura del 50 per cento (fatta salva la elevazione al 100 per cento per quelle relative ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto).
Nel **rigo RG18**, vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato ed a titolo di ammortamento accelerato.
Nel **rigo RG19**, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Si precisa che i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir sono computati nella misura del 50% (fatta salva la elevazione al 100 per cento per quelli relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto).

ATTENZIONE Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria e alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG20**, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:

- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle di cui ai righi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG19;
- gli interessi passivi nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;

- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare, sostenute a partire dal predetto periodo d'imposta, sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
  - l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
  - la quota, pari a 1/15, delle spese di rappresentanza;
  - la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, pari a **euro 6.197,48**; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni, pari a **euro 6,197,48**, e fino a 150 milioni di lire, pari a **euro 77.468,53**; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni, pari a **euro 77.468,53**, e fino a 180 milioni di lire, pari a **euro 92.962,24**;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese e gli altri componenti negativi sono relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività è deducibile la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Si ricorda che per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale ovvero il canone di locazione anche finanziaria per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto. L'importo da indicare al rigo RG20 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righi RS27 RS28 e RS29;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67 comma 7 del Tuir;
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo RG21**, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG12 a RG20.

Nel **rigo RG22**, va indicato il reddito o la perdita pari alla differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG11 ed il totale dei componenti negativi di rigo RG21.

Nel caso in cui l'importo di rigo RG22 è positivo, nel **rigo RG23**, vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lett. c-quater dello stesso comma) come modificato dagli artt. 37 comma 1, lett. b) e 38, comma 1 della legge n. 342 del 2000 e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367

Nel **rigo RG24** va indicata la differenza tra rigo RG22 e rigo RG23.

Nel **rigo RG25** va indicato l'eventuale importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RG24. Tale ultima ipotesi può verificarsi, ad esempio, qualora un ente non commerciale (fondazione, associazione di persone, ecc.) acquisisca, a titolo di successione o donazione, una partecipazione in una società di persone.

Se le perdite d'impresa in contabilità ordinaria sono inferiori all'importo di rigo RG24, occorre procedere alla compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo RG24, con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del presente periodo d'imposta.
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate.
Nel **rigo RG26** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG24 e quello di rigo RG25, detto importo va riportato nel rigo RN3 del quadro RN o la perdita di rigo RG22
Nel caso in cui il contribuente abbia conseguito proventi esenti, la perdita va ridotta dell'importo di tali proventi, per la parte che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir. In tale ipotesi nel **rigo RG27** andrà indicata la perdita al netto dei citati proventi esenti che andranno indicati nel campo 1

R12 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

12.1 Determinazione del reddito

Questo quadro deve essere compilato per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società di persone (od equiparate) residenti in Italia.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta.
Se le quote non risultano da detti atti, si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Questo quadro deve essere compilato anche dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nel territorio dello Stato o non residente avente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
I redditi (o le perdite) delle anzidette società e dei GEIE, determinati unitariamente, devono essere dichiarati nel modello UNICO e vanno imputati in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi ultimi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.
Ciascuno dei soci, soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel quadro RH la quota del reddito (o della perdita) della società o del GEIE, risultante dalla dichiarazione di questi soggetti, che gli è proporzionalmente imputabile. Nel caso in cui la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di impresa, la quota di reddito (o perdita) deve risultare nel quadro RF o quadro RC o quadro RG, come componente del reddito d'impresa.

12.2 SEZIONE I

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società o al GEIE cui l'ente o società dichiarante partecipa; in particolare:

- **colonna 1**, il codice fiscale;
- **colonna 2**, il codice attività in vigore dal 1° gennaio conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992;
- **colonna 3**, il codice 1 o 2 o 3, come di seguito indicato:
  1 se trattasi di società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria e/o di GEIE;
  2 se trattasi di società semplici;
  3 se trattasi di società di persone esercenti attività di impresa in contabilità semplificata.
- **colonna 4**, la casella va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni;
- **colonna 5**, il reddito totale della società partecipata e/o del GEIE, preceduto dal segno "–" in caso di perdita;
- **colonna 6**, va barrata la casella in caso di perdite in contabilità ordinaria riportabili senza limiti di tempo;
- **colonna 7**, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita) della società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante;
- **colonna 8**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerata non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37 della legge n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alle società non operative, come risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna va compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 7 sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo".

- **colonna 9**, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi;
- **colonna 10**, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta dovuta.

SEZIONE II

Nel **rigo RH9**, va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria, o in GEIE Nel **rigo RH10** quello delle perdite derivanti dalla partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.
Se la differenza tra i righi RH9 e RH10 è di segno negativo, la stessa, ove non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RS, rigo RS2 del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno" contenute nel quadro RS per la parte corrispondente alle perdite riportabili nei cinque esercizi successivi a quello di formazione e nel rigo RS8 del medesimo prospetto per la parte corrispondente alle perdite riportabili senza limiti di tempo. In proposito si veda la voce in **Appendice** "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"
In tal caso nel **rigo RH11** va indicato zero e i righi RH13, RH14 e RH15 non vanno compilati.
Se tale differenza è di segno positivo, nel successivo **rigo RH12** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (da quadro RF), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH11.
Nel **rigo RH13**, va indicata la differenza fra rigo RH11 e rigo RH12.
Nel **rigo RH14**, va indicata con il segno "–" fino a concorrenza dell'importo di rigo RH13, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.

ATTENZIONE Qualora sia stata compilata la colonna 8, per indicare la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in una società considerata non operativa, nel predetto rigo RH14 devono essere indicate le perdite di esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo RH13 e la somma degli importi di colonna 8, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37 della legge n. 662 del 1996, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30.

L'eventuale eccedenza di perdite di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno" contenuto nel quadro RS.
Nel **rigo RH15**, va indicato il reddito (o la perdita preceduta dal segno "meno") derivante dalla partecipazione in società semplice sommato algebricamente alle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata.
Nel **rigo RH16**, va indicata la somma algebrica dei righi RH13, RH14 e RH15.
Tale somma va riportata, nel rigo RN8 del quadro RN.
Nel **rigo RH17** va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale di colonna 9 riferibile agli utili per i quali spetta il credito d'imposta nella misura intera.
Tale importo va sommato, unitamente agli altri, nel rigo RN13 colonna 2 del quadro RN.
Nel **rigo RH18**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale di colonna 9, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir.
Tale importo va sommato nel rigo RN23, colonna 1 del quadro RN.
Nel **rigo RH19**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale di colonna 9, riferibile agli utili per i quali spetta il credito d'imposta limitato.
Tale importo va sommato, unitamente agli altri, nel rigo RN13, colonna 1 e nel rigo RN13 colonna 2, del quadro RN.

Nel **rigo RH20**, vanno indicati gli altri crediti, tra i quali:

- l'ammontare del credito d'imposta attribuito al socio, derivante dalla regolarizzazione delle situazioni patrimoniali, della società partecipata, effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- l'ammontare del credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci.

Tali crediti vanno riportati unitamente agli altri crediti d'imposta nel rigo RN25 del quadro RN.
Nel **rigo RH21** va indicato l'ammontare delle ritenute di acconto indicate in colonna 10; tale ammontare, unitamente alle altre ritenute d'acconto, va riportato al rigo RN26, colonna 2 del quadro RN.

R13 - QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE

13.1 Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III, del Tuir.
Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **sezione I** vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella **sezione II** vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli.
Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo modello in quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa.
Non devono essere dichiarati i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente residente in Italia senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.

13.2 Sez. I Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che.

a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1 lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11 comma 3-bis, del Tuir;

e) il credito d'imposta non compete:

- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- **nel rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel periodo d'imposta 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel periodo d'imposta 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel periodo d'imposta 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel periodo d'imposta 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel periodo d'imposta 2000, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta;
  - nella **colonna 3**, dei **righi** da **RI1** a **RI5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);
- nel **rigo RI6**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei righi da RI1 a RI5. L'importo indicato al rigo RI6, **colonna 1**, deve essere riportato nel rigo RN7 del quadro RN; l'importo indicato al rigo RI6, **colonna 2**, sommato agli altri crediti d'imposta sui dividendi, deve essere riportato nel rigo RN13 del quadro RN; l'importo indicato al rigo RI6, **colonna 3**, sommato alle altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN26 del quadro RN;
- nel **rigo RI7** la quota del credito d'imposta di cui al rigo RI2 riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.

13.3 Sez. II Altri redditi di capitale

In questa sezione nel **rigo RI8, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI9, colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI10, colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI11, colonna 1**, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Si ricorda che i proventi divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 2000 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

Nel **rigo RI12, colonna 1**, indicare gli altri proventi percepiti nel periodo d'imposta 2000, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e da operazioni a termine su titoli, e i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Si ricorda che i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori devono essere dichiarati nel quadro RT

In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento *se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano* i crediti su cui tali interessi sono maturati. In questo caso tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del modello UNICO nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Vanno indicati, invece, gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale che devono essere indicati nel presente Quadro.

Nel **rigo RI13, colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nella **colonna 2** dei righi da RI8 a RI13, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI14**, indicare i redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva di cui ai righi da RM1 a RM3 del quadro RM al lordo delle ritenute eventualmente subite all'estero, per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nei righi stessi. In tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RI15**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei righi da RI8 a RI14. L'importo indicato al rigo RI15, colonna 1, deve essere riportato nel rigo RN7 del quadro RN. L'importo indicato al rigo RI15, colonna 2, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN26 del quadro RN.

R14 - QUADRO RL - REDDITI DIVERSI

14.1 Determinazione del reddito

Questo quadro deve essere utilizzato per dichiarare i "redditi diversi" previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, ed inerenti la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili.

Per quanto concerne la nozione tecnica di "Lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce dell'**Appendice**.

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (esclusi quelli acquisiti per successione o donazione) nonché, in ogni caso, quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal piano generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta per le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuate entro il 28 gennaio 1991 al netto delle spese inerenti ciascuna operazione. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT.

Nel **rigo RL4**, indicare le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, comprese le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette, e le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli soggetti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e che intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che si considera effettuata a titolo d'acconto, indicandola al rigo RL24.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nel **rigo RL5**, indicare i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, compresi i redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RL6**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Se nello Stato gli immobili sono tassabili mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir (vedere la voce "Crediti d'imposta" nell'**Appendice**).

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Nel **rigo RL7**, indicare i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti, dalla cui utilizzazione derivano, sono stati acquistati a titolo oneroso.
Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese.
Nel **rigo RL8**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione *in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, nonché le plusvalenze realizzate in caso* di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art.54, comma 5, penultimo periodo.
Nel **rigo RL9**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.
Nel **rigo RL10**, indicare i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto.
Nel **rigo RL11**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Nel **rigo RL12**, indicare i compensi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Nel **rigo RL13**, indicare la somma degli importi dei righi da RL1 a RL12.
Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi da RL14 a RL21 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi o proventi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo o provento, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.
Nel **rigo RL14**, indicare il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto di cui al rigo RL1, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo; per i terreni acquistati oltre 5 anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quelli dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione.
Nel **rigo RL15**, indicare il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto di cui al rigo RL2, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo e, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, indicare *il prezzo d'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente*, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell'Invim e dell'imposta di successione.

ATTENZIONE Nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, nei righi RL14, RL15 e RL16 *occorre indicare la parte del costo o del valore di acquisto* proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Nel **rigo RL16**, indicare il costo dei terreni di cui al rigo RL4, costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell'Invim e dell'imposta di successione.
Nei **righi RL17** e **RL18**, indicare le spese specificamente inerenti i proventi di cui ai righi RL8 e RL9.
Nel **rigo RL19**, indicare il costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo RL10.
Nei **righi RL20** e **RL21**, indicare le spese specificamente inerenti i corrispettivi e i compensi di cui ai righi RL11 e RL12
Nel **rigo RL22**, indicare il totale dei righi da RL14 a RL21.
Nel **rigo RL23**, indicare la differenza tra i righi RL13 e RL22; tale differenza va riportata nel rigo RN10 del quadro RN.
Nel **rigo RL24**, indicare il totale delle ritenute d'acconto subite che, unitamente alle altre ritenute d'acconto, va riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

ATTENZIONE Si precisa che i soggetti che presentano questo modello sono tenuti a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei righi RL1 RL2, RL3, RL4, RL7 RL8, RL9, RL10, RL11 e RL12 per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e proventi, l'importo delle spese inerenti ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

R15 - QUADRO RM - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA E REDDITI DI FONTE ESTERA

Generalità

Nel presente quadro vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16-bis del Tuir come introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997 n. 449). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
In questo quadro vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, devono essere indicati nel presente quadro anche i redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute estere divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999 sui quali non è stata applicata - in tutto o in parte - la ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Detti redditi sono determinati valutando i corrispettivi a pronti e a termine, espressi in valuta estera, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati e devono essere indicati nei righi da RM1 a RM3 se il reddito è corrisposto da un soggetto non residente ovvero nel rigo RM4 se il reddito è corrisposto da un soggetto residente.
I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nel presente quadro devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO.
Ciò premesso, nei righi da **RM1** a **RM3**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in **Appendice** alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva"
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in **Appendice** al modello UNICO la tabella "Elenco Paesi esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Vanno altresì indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81, lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il **30 giugno 1998** i cui corrispettivi sono stati incassati nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti.
Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta pari al 12,50 per cento (prevista dall'art. 67 del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427). Anche in tal caso il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata.
Nel **rigo RM4**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e ai redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

Nel **rigo RM5**, vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori del territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari residenti. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Detto obbligo non sussiste nel caso il cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2005 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, nel **rigo RM5**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia maturati nel periodo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

R16 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO - CALCOLO DELLE IMPOSTE

16.1
IRPEG

Nei **righi da RN1 a RN10**, vanno riportati i redditi soggetti all'IRPEG (o le perdite), desunti dagli altri quadri.
Nel **rigo RN11**, va indicato l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione, e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nei quadri RC, RF e RG. Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata e dedotta dall'ente, della quale sia stato conseguito il rimborso nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Nel **rigo RN12**, la somma algebrica dei righi da RN1 a RN11.
Nel **rigo RN13**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta (ordinario e/o limitato) sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, il credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento e, in colonna 1 l'importo del credito d'imposta limitato (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta")
Relativamente al credito d'imposta limitato di cui all'art 94, comma 1-bis, del Tuir, il contribuente ha facoltà di non avvalersi in tutto o in parte delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del Tuir In tal caso non va indicato l'ammontare del credito d'imposta limitato di cui il contribuente stesso non si avvale.
Nel **rigo RN14**, vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma algebrica dei righi RN12 e RN13, gli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo di imposta, che sono stati indicati nel prospetto degli oneri del quadro RS al rigo RS34 (vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili").
Nel **rigo RN15**, va indicato il risultato della seguente operazione:
RN12 + RN13 - RN14.

Riservato agli enti non residenti

Gli enti non commerciali non residenti che hanno compilato il quadro RF o il quadro RC o il quadro RD, che sono considerati, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non operativi e che dichiarano, nel rigo RN15, un reddito che, pur aumentato dell'importo di rigo RF50, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RF49, colonna 5), se trattasi di ente non commerciale che compila il quadro RF, ovvero alla somma degli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali indicate nel comma 3 del citato art 30, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, risultanti da apposito prospetto compilato e conservato, sono soggetti, ai sensi del comma 4 del citato art 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo RN15 al predetto reddito imponibile minimo diminuito dell'importo di rigo RF50, anche mediante riduzione delle perdite di periodi d'imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito (vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nel **rigo RN16**, va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento, e nel **rigo RN17**, quello soggetto ad aliquota agevolata.

Nel **rigo RN18**, va indicata l'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al reddito imponibile del rigo RN15 ed è uguale alla somma di rigo RN16, colonna 2 e RN17 colonna 3.

Nel **rigo RN19**, va indicato l'importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato, qualora, per lo stesso, l'ente abbia fruito della detrazione d'imposta.

Nel **rigo RN20**, va indicata la somma degli importi dei righi RN18 e RN19

Nel **rigo RN21**, va indicato, fino a concorrenza dell'imposta di rigo RN20 il 19 per cento degli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta indicata nel quadro RS rigo RS43 (vedere in **Appendice** la voce "Oneri per i quali spetta una detrazione di imposta").

Nel **rigo RN22**, va indicato l'importo del credito d'imposta limitato per la parte dell'imposta dovuta, corrispondente al rapporto tra l'ammontare degli utili, comprensivo del credito limitato, e l'ammontare del reddito complessivo, comprensivo del credito stesso. Per effetto della modifica recata dall'art. 11 del D.Lgs. n. 505 del 1999 al comma 1-bis dell'art. 94 del Tuir, detto importo va assunto al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in deduzione.

Nel **rigo RN23**, colonna 2, va indicato il credito d'imposta sui dividendi ordinario risultante dalla differenza di rigo RN13, colonna 2 e rigo RN13 colonna 1

I soggetti che hanno percepito utili, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società madri derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997 devono indicare in colonna 1 la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.

Nel **rigo RN24**, va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; in particolare indicare:

- in colonna 1 la parte derivante da redditi esteri esentati da imposte per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
- in colonna 2 il credito d'imposta complessivo, comprensivo delle imposte effettivamente pagate e di quelle eventualmente indicate in colonna 1

Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15 del Tuir, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Relativamente agli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. non residenti nel territorio dello Stato, tassabili in base all'art. 96 del Tuir per il 40 per cento del loro ammontare, ai fini del computo del credito in esame l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.

Nel **rigo RN25**, vanno indicati gli altri crediti d'imposta ed in particolare:

- il credito di imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione previsto da tali leggi venga attribuito ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 23, comma 1 del Tuir, come modificato dall'art. 8, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" (vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta").

Nel **rigo RN26**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite compreso l'ammontare delle ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultante dalla certificazione in possesso del dichiarante); detta ultima ritenuta va indicata in **colonna 1**.

Nel **rigo RN27** va indicato il totale dei crediti e delle ritenute risultanti dalla somma degli importi indicati nei righi da RN22 a RN26.

Nel **rigo RN28**, va indicata l'imposta lorda dovuta oppure la differenza a favore del dichiarante risultante dalla seguente operazione: RN20 - RN21 RN27

Nel **rigo RN29**, va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN28, l'ammontare dei crediti d'imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN30**, va indicato l'ammontare della eccedenza dell'IRPEG, utilizzata dal contribuente in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG (risultante dal rigo RX1 colonna 3, del Mod. "UNICO 2000-Enti non commerciali ed equiparati"

Nel rigo RN31, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN30 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito. Detti importi a debito possono derivare sia dall'IRPEG che da altri tributi o contributi (somme riportate nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento Mod. F24).

Nel **rigo RN32,** va indicato l'ammontare degli acconti relativi al periodo d'imposta 2000 versati dal contribuente.

Nel **rigo RN33,** va indicata l'imposta dovuta risultante dalla seguente operazione: RN28-RN29–RN30+RN31–RN32. Se invece il risultato è negativo, esso va indicato nel **rigo RN34**, senza segno "–" come imposta a credito.

Nel **rigo RN35**, si fa presente che gli enti che espongono un'eccedenza di imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte formati con dividendi cosiddetti "comunitari" la cui distribuzione è stata deliberata in data precedente al secondo esercizio successivo a quello in corso al 1° dicembre 1996, devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito di imposta sui predetti dividendi di rigo RN23, colonna 1 con l'imposta di rigo RN20, diminuita delle detrazioni di rigo RN21. Se l'imposta, come sopra diminuita, è uguale o superiore al credito di imposta sui dividendi cosiddetti "*comunitari*" *spetta l'eccedenza di rigo* RN34; *se, invece, è inferiore a detto credito* occorre calcolare la misura dell'eccedenza da riportare nel rigo RN35.

Nel **rigo RN36**, va indicata la differenza tra RN34 e RN35.

Nel **rigo RN37** va indicata la parte dell'IRPEG che il contribuente cede a società o ente appartenente allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, da riportare nel rigo RK1 del quadro RK

Nel **rigo RN38**, va indicata la somma delle eccedenze IRPEG utilizzate in compensazione del pagamento delle imposte sostitutive derivanti da riorganizzazioni aziendali (rigo RQ6) e da maggiori valori per conferimenti a CAF (rigo RQ11).

Nel **rigo RN39**, va indicata l'eccedenza di credito della presente dichiarazione risultante dalla differenza tra RN36–RN37–RN38, da riportare nel rigo RX1 colonna 1 del quadro RX.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121 l'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano lire 20.000, pari a **euro 10,33**.

R17 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI (D.LGS. N. 358 DEL 1997) E SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI A CAF (LEGGE N.342 DEL 2000)

17.1 Generalità

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ecc.), e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-decies del cod. civ., a partire dal medesimo periodo d'imposta. L'art. 2 del citato D.Lgs. n. 358 del 1997, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero risultano perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-decies del codice civile le operazioni di fusione e scissione.

Il presente quadro va altresì compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende nonché da cessioni di beni, di aziende o rami di azienda nei confronti di CAF e che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000 assoggettano dette plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

Gli importi da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel quadro RU e con le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi (quadro RN).

Nel **rigo RQ1**, va indicato il totale delle plusvalenze derivanti dalle riorganizzazioni aziendali.

Nel **rigo RQ2**, va indicata l'imposta sostitutiva risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento all'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ3**, va indicato l'importo delle rate o della rata relativa all'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ4**, va indicata la somma degli importi dei righi RQ2 e RQ3, che può essere compensata in tutto o in parte:

- con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ5**;
- con l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ6**.

Nel **rigo RQ7**, va riportata la differenza tra il rigo RQ4 e la somma dei righi RQ5 e RQ6.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 1665 "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione d'azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento

Nel **rigo RQ8**, va indicato il totale delle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende nonché da cessioni di beni o rami di aziena nei confronti di CAF (art. 8 della legge n. 342 del 2000).

Nel **rigo RQ9** va indicata l'imposta sostitutiva risulatante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento all'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ10**, vanno indicati i crediti di imposta concessi alle imprese.

Nel **rigo RQ11**, va indicata l'eccedenza dell'Irpeg.

Nel **rigo RQ12**, va riportata la differenza tra il rigo RQ9 e la somma dei righi RQ10 e RQ11

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 2728 – "Imposta sostitutiva dell'IRPEG sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF – Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342"

R18 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

18.1 Generalità

Il presente quadro va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale, che assumono nuovi dipendenti, nonché ai datori di lavoro che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
- alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999.

- al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile, ai sensi dell'art. 109 della legge n. 388 del 2000;
- alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali individuate dalla Commissione CEE:
- a favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, estrattivo e di trasformazione, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e combinato, ai sensi dell'art. 133 della legge n. 388 del 2000;
- ai gestori di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati con biomassa o energia geotermica;
- alle imprese editoriali che effettuano particolari investimenti;
- agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11 5 tonnellate, a seguito dell'applicazione della c.d."carbon tax"
- a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.
Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471);
- *i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358.*

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997· pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

18.2

Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 come integrata dall'art. 3 della legge 7.agosto 1997, n. 266.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale é concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F 24: 6713 – credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, L. 317/91.**
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità – art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir").

Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991

Nel prospetto va indicato:

- **nel rigo RU1**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU7 **colonne 2**, **3**, **4** e **5** del Mod. UNICO /RU/2000;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6**, distintamente per ognuna delle **colonne 2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU7** **colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·
- nel **rigo RU7** **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·
- nel **rigo RU7** **colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·
- nel **rigo RU7** **colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei righi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU8**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU14, **colonne 2**, **3**, **4** e **5** del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del ver-

samento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle **colonne 2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU14, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei righi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

18.3

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi

(art. 20 del D.L. n. 331/93 - art. 1 del D.L. n. 265/2000 - art. 23 della legge n. 388/2000)

Il regime delle agevolazioni in forma di credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (taxi, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone) è stato recentemente modificato dall'art. 1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 23 novembre 2000 e dall'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con la prima di dette norme sono state dettate disposizioni a favore di titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, nonchè di altri soggetti assimilati per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine di compensare tramite credito d'imposta le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000.

Con la seconda di dette norme, in vigore dal 1° gennaio 2001, è stato sostituito il punto 12 della tabella A) allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise) concernente le agevolazioni concesse sui carburanti impiegati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza. A seguito di quest'ultima disposizione l'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, viene estesa dal 1° gennaio 2001 anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.

Con riguardo al beneficio per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova formulazione della norma agevolativa, le modalità fissate nei decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995.

I soggetti interessati devono indicare, a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - il credito concesso per l'anno 2000 nel presente quadro RU

Il credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del D.M. 27 settembre 1995, utilizzata mediante il rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997
A seguito della disposizione introdotta con l'art. 23 della legge n. 388 del 2000, per le agevolazioni concesse dal 1° gennaio 2001 la compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è l'unica modalità di utilizzo del credito insieme a quella del buono d'imposta.
Ai fini di detta compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993; 6731 - credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione - art. 1 decreto legge n. 265 del 26.9.2000.
Il credito d'imposta in questione e il buono d'imposta, che antecedentemente all'introduzione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 concorreva alla formazione del reddito imponibile, in forza della norma stessa, a partire da quelli concessi dal 1° gennaio 2001 non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU17 colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17 colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17 colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta per il presente periodo d'imposta;
- nel **rigo RU17 colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei righi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17 colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97

18.4

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni

(art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997 che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311
Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E
Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 – Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97".**

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1 del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU24 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU 22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei righi RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

18.5

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali

(art. 11 legge n. 449 del 1997)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" – "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.
Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, **a tal fine bisogna tener presente che precedentemente era stato istituito il codice tributo : "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio Art. 11, L. 449/97". A seguito del trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie relative al beneficio in questione, avvenuto ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26 maggio 2000, è stato istituito il nuovo codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 3887 - Credito d'imposta - incentivi fiscali per il commercio - art. 11 Legge n. 449/1997 - Regioni e Province autonome.**
Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità – art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU25**, **colonne 1** e **2**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU31 colonne 1 e 2. del Mod UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27**, **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28**, **colonne 1** e **2** l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29**, **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU30**, **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'"IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righi RU27 RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'"IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31**, **colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU26 e la somma degli importi dei righi RU27, RU29, RU30, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997

18.6

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura

(art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997 concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6717 – Credito d'imposta – Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura - Art. 1, L. 77/1997

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR)").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU32**, **colonne 1** e **2**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU38, colonne 1 e 2, del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU33**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU34, colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35**, **colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32, *utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla* data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36**, **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37, colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righi RU34, RU35, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38**, **colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU33 e la somma degli importi dei righi RU34, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997

18.7

Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese e incentivi per i datori di lavoro

(art. 4 della legge n. 448 del 1998; art. 7 della legge n. 388 del 2000)

Nella presente sezione trovano collocazione sia l'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia quella prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quest'ultima disposizione, da una parte ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 e dall'altra ha modificato la disciplina del credito preesistente. Infatti il comma 10 del citato art. 7 prevede che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 restano in vigore per le assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000, restringendo quindi la vigenza originaria, fissata al 31.12.2001; nel contempo viene concesso un ulteriore credito d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e con estensione a tutti i datori di lavoro, esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del Tuir, per gli incrementi occupazionali e con estensione ad un più ampio ambito territoriale rispetto a quello individuato dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998. Ai sensi del comma 8, le agevolazioni previste dallo stesso art. 7, sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi. Pertanto ne consegue che per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000, possono coesistere entrambe le agevolazioni.

Credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998

L'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che abbiano assunto nuovi dipendenti nel periodo, come sopra rettificato, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000.
Il credito, concesso in conformità alla disciplina comunitaria e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della citata legge, è pari, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999, a un milione di lire annue, pari a **euro 516,46**, per ciascun nuovo dipendente, (elevabili a lire tre milioni, pari a **euro 1.549,37**, per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al 65 per cento, assunto a tempo indeterminato) e non può superare comunque l'importo complessivo di lire 60 milioni annue, pari a **euro 30.987,41**, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 1999 il credito è pari a tre milioni di lire annue, pari a **euro 1.549,37**,per ciascun nuovo dipendente.

Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, conv. dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale.
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Irpeg, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98".**

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000
L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituisce un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito d'imposta spetta nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento. La determinazione dell'incremento è data dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

Ulteriore credito d'imposta di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000
Il comma 10 del citato art.7 modifica la disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 come segue:
- **delimitazione temporale della spettanza del credito alle assunzioni operate fino al 31 dicembre 2000;**
- **sostituzione del precedente beneficio con la previsione di un ulteriore credito di imposta pari a Lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente calcolato secondo la disciplina di cui ai commi da 1 a 7 dello stesso art. 7;**
- **allargamento della base soggettiva dei beneficiari, non più delimitata alle piccole e medie imprese ma estesa a tutti i datori di lavoro beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 7;**
- **ampliamento dell'ambito territoriale in cui devono essere ubicate le unità produttive comprendendo, oltre ai territori già individuati nell'art. 4 citato, anche quelli di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché la regione Molise unitamente alla regione Abruzzo.**

All'ulteriore credito di imposta sono cumulabili altri benefici e si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, con il limite massimo di lire 180 milioni di lire nel triennio.
I crediti di imposta di cui all'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, nè ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir. Essi sono utilizzabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6732 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione -art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e "6733 -Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388".
Per maggiori chiarimenti sulla disciplina del credito si rinvia alla circolare n. 1, prot. n. 2001/542 del 3 gennaio 2001 ed alla circolare n. 5 del 26 gennaio 2001.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU39**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU42 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU41**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU39 e di rigo RU40, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;

- nel **rigo RU41**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU39 e di rigo RU40, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU41**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU39 e di rigo RU40, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU41**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU39 e di rigo RU40, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42**, la differenza fra la somma dei righi RU39 e RU40 e la somma degli importi indicati nel rigo RU41, colonne 1, 2 ,3 e 4 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

18.8

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23.1.1999, n. 488 art. 145, comma 6, della legge 23.12.2000 n. 388)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.

Detti crediti spettano in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997, 22 della L. n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999 e 54 della legge n.488 del 1999.

Si ricorda che l'agevolazione relativa alle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo ha avuto termine nel corso dell'anno 1998.

Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica viene riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 è stato prorogato al 31.12.2000.

L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto dal 2001 al 2003 il credito per l'acquisto e la trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita.

I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla L. 403/1997; 6710 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 L. 226/1997.**

Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della L. n. 30 del 1997 in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della L. n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato.
- nel **rigo RU43**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU46 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU44**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU45**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU43 e RU44, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU45**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU43 e RU44, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU45**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU43 e RU44, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU45**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU43 e RU44, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU45**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU43 e RU44, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU46**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU43 e RU44 e la somma degli importi indicati nel rigo RU45, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU45 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

18.9

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole

(art. 17, c 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.
Il credito di imposta è riconosciuto in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17 comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17, c. 34, L. n. 449/97.**
Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU47**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU50 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU48**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU47 e RU48, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU49**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU47 e RU48 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU47 e RU48 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU47 e RU48 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU47 e RU48 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU50**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU47 e RU48 e la somma degli importi indicati nel rigo RU49, colonne 1, 2 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU49 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

18.10

Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL

(art. 1 legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 145, comma 6, legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL. Il credito d'imposta spetta in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Con disposizione recata dall'art. 145, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'agevolazione è stata rifinanziata per il triennio 2001/2003.

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 – Credito d'imposta – Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito nella legge n. 403/1997.**

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU51**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU54 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU52**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU53, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU51 e RU52 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU53, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU51 e RU52, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU53, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU51 e RU52, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU53, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU51 e RU52, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU53, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU51 e RU52, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU54**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU51 e RU52 e la somma degli importi indicati nel rigo RU53, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU53 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·

18.11

Credito di imposta per la ricerca scientifica

(art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997 delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della L. 317 del 1991 a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Con decreto 22 luglio 1998, n. 275, è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di concessione degli incentivi.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997".**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU55**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU64 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU56**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU57 colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU55 e di rigo RU56 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU57 colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU55 e di rigo RU56 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU57 colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU55 e di rigo RU56 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU57 colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU55 e di rigo RU56 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU58**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU55 e RU56 e la somma degli importi indicati al rigo RU57 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

18.12

Credito di imposta spettante alle imprese per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei

(art. 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

La legge n. 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.

Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, pari a **euro 516.456,90**, da far valere ai fini del pagamento dell'IRPEG dovuta per il periodo medesimo e può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati del modello di pagamento F24: 6601 – Credito d'imposta – Agevolazioni per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei - Art. 9, comma 13, L. 352/1997.**

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU59**, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60**, **colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RU59, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60**, **colonna 2**, l'importo del credito di cui al rigo RU59, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60**, **colonna 3**, l'importo del credito di cui al rigo RU59, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

18.13

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche

(D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60)

L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.

L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali n. 310 del 22 settembre 2000.

Il beneficio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:

- effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
- documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
- annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell'IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72 e può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6604 - credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche - art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999.**

Nel prospetto va indicato:

nel **rigo RU61**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU69 del Mod. UNICO/RU/2000;

- nel **rigo RU62**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU61e RU62 utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA dovuta per l'anno 2000;
- nel **rigo RU63**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU61e RU62 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU61 e RU62 e la somma degli importi indicati nel rigo RU63, colonne 1 e 2, che potrà essere utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA successivi a quelli di cui al rigo RU63, colonna 1 ed in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

18.14

Credito d'imposta per compensi in natura

(Art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Generalità

L'articolo 6, comma 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.

Si precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 9, 10 e 11, dell'art. 6 della legge n. 488 del 1999 disposta dall'art. 2, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le assunzioni utili alla rilevazione dell'incremento della base occupazionale sono soltanto quelle effettuate fino al 31 dicembre 2000.

Il credito d'imposta è pari al 19 per cento del compenso in natura determinato, con riferimento ai fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato ai dipendenti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, lett. c), del Tuir; per maggiori delucidazioni in merito alla determinazione del compenso in natura si rinvia alla circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997

Le assunzioni devono riguardare soggetti che, alternativamente:

- fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
- si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- sono impiegati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- trasferiscono, per esigenze connesse con il rapporto di lavoro, la loro residenza anagrafica;
- sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6606 - Credito d'imposta per compensi in natura - art. 6, L. 488/99.**

Condizioni per fruire del credito d'imposta

Incremento della base occupazionale
Per verificare se esistono gli incrementi della base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla data del 30 settembre 1999 con quella esistente al termine di ogni periodo di paga successivo al 1° gennaio 2000.

Decremento della base occupazionale in società controllate

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Detta situazione di controllo può verificarsi anche in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.
Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate, si fa, inoltre, presente quanto segue:

- se il credito viene calcolato per una società controllante, l'incremento di base occupazionale ad essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Non si deve tener conto degli incrementi verificatisi nelle singole società controllate. Se, ad esempio, la società A) controllante, per il mese di gennaio 2000, registra un incremento base occupazionale pari a tre unità, e si ha: nella società controllata B) un incremento di 4 unità e nella società controllata C) un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A) deve considerarsi incrementata di due unità;
- se il credito d'imposta viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tenere conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, da tale società; se, ad esempio, la società A) controlla le società B), C) e D) e la società B) a sua volta controlla la società K), nel determinare il credito della società B) si deve tenere conto dei decrementi che si sono verificati in K) e non di quanto avvenuto in A), C) e D).

Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica dell'esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata al termine di ciascun periodo di paga (mese, quindicina o settimana). Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale rispetto alla data di riferimento del 30 settembre 1999.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU65**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU72 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU66**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU65 e RU66 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

nel **rigo RU68**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU65 e RU66 e l'importo indicato nel rigo RU67 che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

18.15
Credito d'imposta per la formazione dello sviluppo sostenibile
(art. 109, legge 388 del 2000)

L'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede la destinazione di risorse, anche mediante credito d'imposta,del fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.
L'ambito di riferimento delle misure e interventi è individuabile nelle seguenti materie:
- **riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti;**
- **raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;**
- **minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;**
- **riduzione del consumo della risorsa idrica;**
- **minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;**
- **innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;**
- **azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;**
- **promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione di procedure e di programmi di qualità ambientale e territoriale;**
- **attività agricole multifunzionali e di forestazione;**
- **miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;**
- **promozione di tecnologie ed azioni per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.**

Con decreto del Ministro dell'ambiente saranno definiti i criteri e le disposizioni per l'applicazione dell'agevolazione.
Il beneficio ha dotazione finanziaria anche per l'anno 2001 e, pertanto, con riferimento alla presente dichiarazione, interessa i soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che ricomprenda al suo interno una frazione di detto anno 2001.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU69**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU69 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU71**, la differenza fra l'importo di rigo RU69 e l'importo indicato nel rigo RU70, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

18.16
Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
(art. 8, legge 388 del 2000)

L'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai soggetti titolari di redditi d'impresa esclusi gli enti non commerciali che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali individuate dalla Commissione CEE come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo delle Comunità europee, come modificato dal trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili solo i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 388 del 2000 (1° gennaio 2001) o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità Europee.
Il credito non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.
Il credito è determinato applicando ai costi sostenuti per i predetti beni – esclusi quelli relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie d'ufficio" di cui alla tabella approvata con D.M. finanze 31 dicembre 1988, concernente i coefficienti di ammortamento – destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree territoriali innanzi dette, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva, le percentuali massime di aiuto consentite ed è fruibile nel limite del totale netto stabilito dalle norme comunitarie in materia. Tali percentuali sono individuate in relazione alla dimensione dell'impresa e dell'area in cui l'investimento stesso viene realizzato.
Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono

ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione delle predette disposizioni è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi sopra indicate.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i nuovi investimenti sono stati eseguiti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi. A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6734 - Credito d'imposta - Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Ai fini del calcolo occorre preliminarmente:

a) raggruppare , in base all'appartenenza di ciascuna struttura produttiva alla rispettiva area territoriale di sovvenzione di cui alla citata tabella, i costi complessivi sostenuti nel periodo d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, con esclusione dell'avviamento e dei "mobili e macchine ordinarie d'ufficio" di cui alla tabella concernente i i coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere considerato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisizione dei beni stessi, al netto delle spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli investimenti agevolati;

b) individuare l'ammontare delle cessioni e delle dismissioni effettuate nonchè degli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Non si tiene conto degli ammortamenti di beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

c) individuare le percentuali di agevolazione applicabili con riguardo all'area territoriale in cui è situata la struttura produttiva nella quale sono effettuati gli investimenti, ricavabile dalle apposite tabelle.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU72**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU73**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU72 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto dalla data di sostenimento dei costi generatori del credito fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU74**, la differenza fra l'importo di rigo RU72 e l'importo indicato nel rigo RU73, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese siciliane per l'abbattimento delle spese di trasporto (art. 133, legge 388 del 2000)

L'art. 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto, a favore delle piccole e medie imprese, secondo la classificazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 18 settembre 1997, operanti nel settore agricolo, estrattivo e di trasformazione, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo mediante credito d'imposta per le spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e combinato.

Il credito è concesso, nei limiti stabiliti dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario.

L'attuazione della disposizione agevolativa è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il

presidente della regione, da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 388 del 2000.
La norma in questione è in vigore a decorrere dall'anno 2001 e, pertanto, con riferimento alla presente dichiarazione, interessa i soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che ricomprenda al suo interno una frazione di detto anno 2001.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU75**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU75 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU77** la differenza fra l'importo di rigo RU75 e l'importo indicato nel rigo RU76, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

18.18

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica

(Art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998; art. 29, legge 388 del 2000)

L'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l'altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
L'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'oggetto dell'agevolazione anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentati con energia geotermica.
Le relative risorse finanziarie sono state assegnate con l'art. 2 del DL 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 e le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337. In particolare l'art. 6 di detto decreto prevede la concessione di un'agevolazione con credito d'imposta pari a lire 20 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche sopra indicate.
Per effetto dell'art. 4, comma 4 bis, del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare dell'agevolazione è aumentato di lire 30 per Kwh di calore fornito.
Per effetto dell'art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la stessa misura di aumento è stata estesa al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001.
~~Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di~~ apposita istanza.
Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall'art. 4, comma 4-ter del citato DL 268 del 2000 conv. dalla legge n. 354 del 2000. Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Ai suddetti fini è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6737 "Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

L'art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha previsto un ulteriore incentivo a favore degli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o con biomassa. Il beneficio consiste in un contributo, pari a lire 40.000 per ogni Kw di potenza impegnata, che viene trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.
La norma agevolativa, in vigore dal 1° gennaio 2001, non stabilisce le modalità per usufruire del relativo credito d'imposta la cui maturazione è automatica e non è soggetta a vincoli di bilancio.
I crediti spettanti in base alle disposizioni sopra richiamate che hanno effetto dal 1° gennaio 2001, interessano, ai fini della presente dichiarazione, solo i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che comprenda una frazione successiva alla suddetta data.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU78**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU79**. l'ammontare del credito di cui al rigo RU78 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

nel **rigo RU80**, la differenza fra l'importo di rigo RU78 e l'importo indicato nel rigo RU79, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

18.19

Credito d'imposta a favore dell'editoria

L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 i particolari investimenti di cui al comma 2 dello stesso art. 8, relativamente a strutture situate nel territorio dello Stato. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

Le modalità di attuazione del beneficio saranno regolate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 62 del 2001.

Il credito d'imposta in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ed esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Il credito non è rimborsabile e l'eventuale eccedenza che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso, è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto, in compensazione *ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.*

La previsione del credito d'imposta in questione, ai fini della presente dichiarazione, è riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare avente estensione temporale oltre il momento di entrata in vigore della norma agevolativa.

Si evidenzia che, in ogni caso, il suddetto credito d'imposta è concesso a richiesta degli operatori interessati e resta subordinato all'emanazione del citato DPCM, che disciplinerà anche le modalità della richiesta stessa.

Nel prospetto va indicato:

nel **rigo RU81**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

nel **rigo RU82**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU81 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

nel **rigo RU83**, la differenza fra l'importo di rigo RU81 e l'importo indicato nel rigo RU82, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto.

18.20

Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci Art. 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448 - DPR n. 277 del 9 giugno 2000

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un'agevolazione a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da usufruire anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento dell'accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.

Con DPR 9 giugno 2000, n. 277, sono state dettate le norme di attuazione della disposizione citata.

Per esercenti le attività di autotrasporto merci si intendono:

a) le imprese che esercitano le attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (esercenti nazionali);

b) le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92 (esercenti comunitari).

La riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci viene pertanto determinata in un ammontare pari agli incrementi della aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

Il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del DPCM 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione pari a lire 33, 26 al litro.

Ai sensi dell'art. 2 del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'anno 2000 non si è fatto luogo ad alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta "carbon tax".

Il credito derivante dalla riduzione suddetta, semprechè di importo non inferiore a 25 Euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Per ottenere il beneficio gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione redatta secondo le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 7 del DPR 9 giugno 2000, n. 277 e le modalità di concessione del credito sono disciplinate dall'art. 4 dello stesso decreto che al comma 3 prevede, in particolare, che gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 4 e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 1999 è stato fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPR n. 277 del 2000 con scadenza, quindi, l'11 dicembre 2000.

Ai fini della compensazione del credito è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24: 6730 – Credito d'imposta a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU84**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU85**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU84 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le disposizioni del DPR n. 277 del 2000.

  nel **rigo RU86**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU84 e l'importo di rigo RU85.

18.21 Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune

Art. 1 DL N. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000; art. 25 della legge n. 388 del 2000

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il DL 23 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinati soggetti, la riduzione dell'aliquota di accisa di lire 100.000 per 1.000 litri di prodotto, soggetta ad adeguamento ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso DL.

L'art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha confermato la predetta riduzione per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

I soggetti interessati all'agevolazione sono:

a) esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

b) enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;

c) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;

d) enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (per questi soggetti la maturazione del beneficio decorre non dal 1° settembre 2000 ma dal 1° ottobre 2000).

Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, gli interessati presentano entro il 31 marzo 2001 (termine in corso di proroga, da parte dell'Agenzia delle Dogane, al 23 maggio 2001) apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 8, comma 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Dipartimento delle Dogane, con nota prot. n. 7960.00 del 12 dicembre 2000, ha ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti, il regolamento emanato con DPR 9 giugno 2000, n. 277. Dalla data di entrata in vigore della legge n. 343 del 2000, di conversione del DL n. 265 del 2000, i medesimi destinatari dell'agevolazione possono presentare la dichiarazione dei consumi effettuati nel periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000. In tal caso nella successiva dichiarazione sarà indicato l'importo residuo spettante, oltre agli altri elementi richiesti.

L'importo del credito spettante, nell'eventualità che non venga richiesto l'importo a rimborso, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine è stato istituito il codice tributo, da indicare nella colonna importi a credito del modello di pagamento F24: 6731 – "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione – D.L. n. 265/00".
Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU87** l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU88**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU87 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del DPR n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU89**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU87 e l'importo di rigo RU88.

18.22

Crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.
Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale, tenendo presente che **per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta – Premio di assunzione – Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla L. 489/1994.**

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU90**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU91**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2** e **3**, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'IRPEG. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 4** e **5**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

18.23

Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM

(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487 convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507 il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo RU92**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEG, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1999 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU93**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU94, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU94, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU94, colonna 3**, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;

- nel **rigo RU95**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU96**, la differenza tra l'importo di rigo RU92 e la somma degli importi dei righi RU93, RU94, colonne 1, 2 e 3 e RU95.

R19 - QUADRO RT - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

19.1

Sezione I Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998

Questa sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, **realizzate entro il 30 giugno 1998**, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, **i cui corrispettivi siano stati percepiti – in tutto o in parte – nel periodo d'imposta 2000.**

Sono altresì tenuti alla compilazione della presente sezione le società non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e gli enti non commerciali non residenti, per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, e relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato. A tal fine si deve tenere conto della disposizione di cui all'art. 20 del Tuir, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 in base alla quale si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.

Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.

L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento – come nell'ipotesi di acconti – ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 461 del 1997 indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991 n. 27 convertito dalla legge 25 marzo 1991 n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.

Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997 di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1 lett. c), del Tuir (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997 n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997 n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percen-

tuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997 Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel rigo RT7) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.
L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81 comma 1 lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.
La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.
Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.
Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).
In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel rigo RT2, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai righi RT1 e RT2 si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.
Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che queste ultime si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

Non è, invece, possibile computare le minusvalenze (e le relative eccedenze) realizzate a partire dal 1° luglio 1998 in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998.
Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione I

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del periodo d'imposta 2000, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.
Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.
Nel **rigo RT3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT1 e quello del rigo RT2
Se il risultato è negativo indicare zero nel rigo RT3 e riportare, nel campo 5 del rigo RT11 "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di rigo RT2 e quello di rigo RT1
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RT4**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo RT3).
Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RT3 e quello di rigo RT4.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT11 "Minusvalenze non compensate nell'anno" suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di rigo RT5.
Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.
Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei righi RT6 e RT7 A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX8, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000 Enti non commerciali, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Modello F24.
Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei righi RT6, RT7 e RT8.
Se l'importo del rigo RT7 è superiore a quello del rigo RT6 indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.
Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT11**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1996, 1997 1998, 1999 e dalla sezione I della presente dichiarazione, che non si sono compensate con le plusvalenze dichiarate nel rigo RT3.

19.2
Sezione II La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.
La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.
Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81 comma 1 lett. c), del Tuir), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui al-

l'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87 comma 1 lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali. Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni x } \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).
Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.
Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi i 100 milioni di lire (pari a euro 51.645,69) per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81 comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81 comma 1 lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati, a partire dal 1° gennaio 1999, mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81 comma 1-quater introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

ATTENZIONE Le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, nella Sez II-A o nella Sez. II-B del presente quadro.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Determinazione delle plusvalenze e degli altri redditidi cui all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81 comma 1 del Tuir, sono suddividisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.

La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.

La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81 lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81 lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81 lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81 lett. c-quinquies)).

Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.

Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.

Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc. ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.

Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b)), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.

Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.

Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.

Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.

I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81 lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni già esaminate concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.

L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1 lettera c-quinquies), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Disciplina delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Relativamente ai soggetti non residenti l'art. 1 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ha apportato alcune modifiche all'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.

La precedente formulazione di quest'ultima disposizione normativa considerava prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento alla cessione di partecipazioni in società residenti, considerava in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.

Modificando l'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir, il legislatore ha inteso ampliare la presunzione assoluta di territorialità al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.

Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito, tuttavia, che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell'art. 81 del Tuir, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola siano detenute in Italia.

In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine "partecipazione" il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 81 del Tuir (espressamente richiamato dall'art 20 dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni.

Inoltre l'articolo 1 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, ha ulteriormente modificato il citato articolo 20, comma 1, lett. f) del Tuir. A seguito di tale modificazione che ha effetto per le operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 non si considerano più prodotte nel territorio dello Stato, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti indicate nell'art. 81, comma 1, lett. c-bis) del Tuir negoziate nei mercati regolamentati (italiani e esteri), ovunque detenute, anche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonche da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; l'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.

Poiché la fattispecie di cui alla novellata lettera f) dell'articolo 20 del Tuir comporta l'irrilevanza delle predette operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria, detta irrilevanza riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione delle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il soggetto non residente abbia subito l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario in relazione alle fattispecie divenute non imponibili per effetto delle modifiche introdotte all'art. 20, comma 1 lettera f), del Tuir e l'intermediario non abbia provveduto alla restituzione dell'imposta non dovuta, il soggetto non residente dovrà esperire l'ordinaria procedura di rimborso.

Si ricorda che in ogni caso, per le operazioni imponibili, diverse da quelle disciplinate dal predetto art. 20 del Tuir, continua ad applicarsi il regime di esenzione previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D.lgs. n. 461 del 1997 Tale regime si applica sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza – con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nel D.M. 24 aprile 1992 (in G.U. n. 104 del 6 maggio 1992) – sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, 17 giugno 1999, 20 dicembre 1999 e 5 ottobre 2000 sono stati elencati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni; conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.
Si precisa, tuttavia, che tale esenzione non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nel citato decreto ministeriale 24 aprile 1992 concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato.

Modalità di compilazione della Sezione II
I **righi** da **RT12** a **RT22** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del periodo d'imposta 2000.
Nel rigo **RT12**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
Nel rigo **RT13**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997 tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.
Nel **rigo RT14**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT12 e quello del rigo RT13.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel rigo RT14 e riportare, nel campo 5 del rigo RT22 "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di rigo RT13 e quello di rigo RT12. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.
Se il risultato è positivo, e residuano minusvalenze indicate nel rigo RT11 della presente dichiarazione, ovvero nella precedente dichiarazione, indicare nel **rigo RT15** dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo RT14).
Nel **rigo RT16**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RT14 e quello di rigo RT15.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", rigo RT22, suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di rigo RT16.
Nel **rigo RT18**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997 anche mediante un intermediario.
Nel **rigo RT19**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei righi RT17 e RT18. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX8, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000 Enti non commerciali, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel rigo RT8.
Nel **rigo RT20**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei righi RT17 RT18 e RT19.
Se l'importo del rigo RT18 è superiore a quello del rigo RT17 indicare nel **rigo RT21** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.
Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT22**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1996, 1997 1998, 1999 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sez. I e nella Sez. II-A.
I **righi** da **RT23** a **RT31** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei righi precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del periodo d'imposta 2000.
Nel **rigo RT23**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.
Nel **rigo RT24**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997 tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli pre-

ziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel rigo RT24 indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT23.
Nel **rigo RT25**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT23 e quello del rigo RT24.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodo d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel rigo RT25 e riportare, nel campo 5 del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di rigo RT24 e quello di rigo RT23. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nelle precedenti sezioni I e II-A, ovvero nella precedente dichiarazione, nel **rigo RT26**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo RT25).
Nel **rigo RT27** indicare la differenza tra l'importo di rigo RT25 e quello di rigo RT26.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno" suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RT28**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di rigo RT27.
Nel **rigo RT29**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT28. A tal fine si deve tenere conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX8, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000 Enti non commerciali, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei righi RT8 e RT19.
Nel **rigo RT30**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo di rigo RT28 e l'importo di rigo RT29
Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1996, 1997 1998, 1999 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT32**, **colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX8, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000 Enti non commerciali, specificando nella colonna 1 la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Modello F24.
Nel **rigo RT33**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei righi RT10, RT21 nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX, rigo RX4 colonna 1 del presente modello.

R20 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

2001 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato dalle società o dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter, del D.P.R. n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti, alle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata indicate nel predetto comma.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Le eccedenze di imposta di cui all'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 possono essere utilizzate in compensazione dal cessionario anche agli effetti del D.Lgs. n. 241 del 1997 a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella Mod. N. posta in alto a destra.
Se è stato compilato più di un quadro RK, l' importo del rigo RK1 deve essere indicato solo sul Mod. n. 1

20.2
Cedente

La società o l'ente cedente deve indicare:
nel **rigo RK1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo RN37 del quadro RN, ceduta ad altra società appartenente allo stesso gruppo;
in ciascuno dei **righi da RK2 a RK13** i dati relativi alle società cessionarie cui sono cedute le predette eccedenze.

R21 - QUADRO RO - ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

21.1
Generalità

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:
- degli amministratori della società o dell'ente;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo.

Per gli amministratori e per i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati:
- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio;
C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:
- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica vanno indicati il codice, come di seguito esplicitato, e la data di assunzione della stessa:

1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;
2 se trattasi di curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
3 se trattasi di curatore fallimentare;
4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria).

R22 - QUADRO RP - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISTE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA

22.1
Generalità

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3 del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.

Nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza. Per le cedole acquisite separatamente la data va riferita ai titoli.

Nel **campo 3**, va indicato la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nei **campi 4 e 5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 6 e 7** va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 8 e 9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

R23 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RC, RD, RF e RG E PROSPETTO DEGLI ONERI

23.1 Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

"Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno"
"Conferimenti agevolati"
"Plusvalenze e sopravvenienze attive"
"Agevolazioni territoriali e settoriali"
"Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui"
"Prospetto degli oneri"

Nel **rigo RS1**, **campo 1** va indicato il quadro cui si riferisce il quadro RS, pertanto deve essere compilato un quadro RS per ogni quadro di riferimento.

23.2 Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il prospetto è riservato agli enti che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e nei cinque precedenti hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro RF o RC) oppure dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili (quadro RH).
Si ricorda che, per effetto dell'art. 8, comma 3, del Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società di persone, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, con i redditi derivanti dalle predette attività anche in contabilità semplificata e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte di tali perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Pertanto, nel **rigo RS2** deve essere indicata la differenza, se negativa, tra i redditi conseguiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché dalla partecipazione in società di persone (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e le perdite derivanti nello stesso periodo d'imposta dall'esercizio di attività commerciali e dalla partecipazione nelle società sopra indicate in contabilità ordinaria.
Nei **righi da RS3 a RS7** devono essere riportate le perdite relative ai periodi d'imposta precedenti, dal primo al quinto.
Nel **rigo RS8**, vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.
I predetti righi da RS2 a RS8 devono essere compilati senza il segno "–"

23.3 Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa gli enti che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e quelli che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.
Quanto ai dati da indicare nei righi da RS9 a RS12 si precisa che:
- nel **rigo RS9**, va indicato, in **colonna 1**, il codice fiscale e, in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
- nel **rigo RS10**, va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai

sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;

- nel **rigo RS11**, va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data.
- nel **rigo RS12**, va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righi da RS10 a RS12 i dati riepilogativi, mentre il rigo RS9 non deve essere compilato.

23.4

Plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione del presente prospetto si rinvia alle istruzioni fornite nel paragrafo 10.2 relative al Quadro RF - reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria nonché a quelle del paragrafo 11.2 relative al Quadro RG - reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata.

23.5

Agevolazioni territoriali o settoriali

In questo prospetto vanno indicate, se applicabili, le agevolazioni territoriali o settoriali, con esclusione di quelle relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
Per la compilazione dei **righi da RS17 a RS26,** si riportano le istruzioni del modello "UNICO 2001-Società di capitali"

In particolare:

- nella **colonna 1**, le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella **tabella E)**.
  Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni;
- nella **colonna 2**, deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F)** a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione;
- nella **colonna 4**, va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 2001;
- nella **colonna 5**, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato;
- nella **colonna 6**, va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nel modello UNICO, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte o Ufficio delle entrate ove attivato al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R. la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina" in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella E) - Tipo di agevolazione

Codice	Leggi agevolative
Mezzogiorno	(T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
11	Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
Province di Trieste e Gorizia	
40	Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26)
Altri territori	(legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1; legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993)
60	Esenzione IRPEG
61	Riduzione IRPEG

Tabella F) - Stato dell'agevolazione

Codice	
A	Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta
B	Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
C	Agevolazione già richiesta con apposita istanza
D	Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio
E	Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione.
F	Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge

23.6

Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui

In questo prospetto vanno indicati i dati rilevanti ai fini del calcolo della quota deducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività deducibili.

Nel **rigo RS27**, va indicato l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RS28**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi conseguiti dall'ente non commerciale (compresi quelli che non concorrono a formare il reddito d'impresa, quelli decommercializzati e quelli relativi all'attività istituzionale), senza tener conto di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RS29**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi (compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del Tuir) relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, nonché la rendita catastale rivalutata o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili ad uso promiscuo.

23.7

Prospetto degli oneri

Oneri deducibili

Tale prospetto va compilato indipendentemente dalla compilazione delle precedenti sezioni; in caso di compilazione di più quadri RS, pertanto, il presente prospetto va compilato soltanto sul primo modulo.

Dal reddito complessivo degli enti non commerciali, si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, i seguenti oneri:

Nel **rigo RS30**, canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge (art. 10, comma 1 lett. *a*) D.P.R. n. 917/86);

Nel **rigo RS31**, contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1, lett. *f*) D.P.R. n. 917/86). Non si può fruire di questo onere deducibile se per la medesima erogazione si intende chiedere la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS;

Nel **rigo RS32**, le somme corrisposte ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni elettorali ((art. 10, comma 1, lett. *g*) D.P.R. n. 917/86);

Nel **rigo RS33**, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, compresa l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Nel **rigo RS34**, il totale dei righi da RS30 a RS33, che va riportato nel nel rigo RN14 del quadro RN.

Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri sottoindicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

Nel **rigo RS35**, gli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 13-bis, comma 1, lett. *a*) D.P.R. n. 917/86);

Nel **rigo RS36**, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089 (art. 13-bis, comma 1, lett. g) D.P.R. n. 917/86);

Nel **rigo RS37**, il costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti e per le attività indicate nel punto precedente (art. 13-bis, comma 1, lett. h-bis) D.P.R. n. 917/86), nonché le erogazioni liberali a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, comitati istituiti dal Ministero per i beni e le attività culturali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgono attività in campo culturale e artistico (art. 13-bis, comma 1 lett. h) D.P.R. n. 917/86);

Nel **rigo RS38**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato (art. 13-bis, comma 1 lett. i) D.P.R. n. 917/86), nonché degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367

Nel **rigo RS39**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire (pari a euro 2.065,83), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire (pari a euro 1 291,14), versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, (art. 13-bis, comma 1 lett. *i-bis*) D.P.R. n. 917/86).

Nel **rigo RS40**, le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di lire.

Nel **rigo RS41**, le erogazioni liberali in denaro a favore delle Società di cultura La Biennale di Venezia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato; per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima il limite del 2 per cento, previsto dall'art. 13-bis, comma 1, lett. i) del Tuir, è elevato al 30 per cento.

Nel **rigo RS42**, le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o altri eventi straordinari in Italia o all'estero, effettuati attraverso soggetti identificati, ai sensi del DPCM 28 giugno (come modificato dal DPCM 10 novembre 2000); per il periodo d'imposta 2000, sono detraidili anche le erogazioni effettuate nell'anno precedente.

Nel **rigo RS43**, il totale dei righi da RS35 a RS42 il cui 19 per cento va riportato al rigo RN21 del quadro RN.

R24 - QUADRO RY - RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA (LEGGE N. 342 DEL 2000)

24.1 Generalità

La legge 21 novembre 2000, n. 342, agli artt. da 10 a 13, ha previsto per le imprese la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali (con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa) nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342.
Tuttavia i soggetti indicati nell'art. 15, comma 1, della legge n. 342, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data della pubblicazione del decreto attuativo.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ.
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
Per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli artt. 16 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato, nel termine di cui al decreto ministeriale, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta; prospetto da presentare, ove richiesto, agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

La stessa legge n. 342, all'art. 14, ha previsto la possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello predetto e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del decreto attuativo di cui all'art. 16 della legge n. 342.
Per le immobilizzazioni finanziarie il riconoscimento riguarda anche i maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del TUIR, iscritti nel bilancio in cui viene richiesto il riconoscimento dei maggiori valori.
Sui maggiori valori è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che trattasi di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le modalità sopra indicate a proposito della rivalutazione.
L'importo corrispondente ai maggiori valori al netto dell'imposta sostitutiva è accantonato in apposita riserva cui si applica la medesima disciplina fiscale riservata al saldo attivo di rivalutazione.

24.2

Sezione I

La sezione I va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni dell'impresa.
Nel rigo RY1 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.
Nel rigo RY2 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.
Nel rigo RY3 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

24.3 Sezione II

La sezione II va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 14 della legge n. 342 di *affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano ancora iscritti nel* bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
Nel rigo RY4 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al **19 per cento dell'ammontare di colonna 1.**
Nel rigo RY5 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al **15 per cento dell'ammontare di colonna 1.**
Nel rigo RY6 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al **15 per cento dell'ammontare di colonna 1.**

24.4 Sezione III

Nel rigo RY7 va indicato il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel rigo RY8 va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice-tributo 2726 – "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio - Art. 12 della legge n. 342 del 2000".

R25 - MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

25.1 Generalità

Questo modulo deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, i quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167 convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227 e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a **euro 10.329,14** (art. 2, comma 1 e art. 5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.
L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni, pari a **euro 10.329,14**, (art. 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo *conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a* **euro 10.329,14** (art. 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione di cui alle lettere b) e c), si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato (ad es. plusvalenze, canoni di locazione etc.). Si considerano, *in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del* 12,50 o del 27 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 **(interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, divenuti esigibili entro il 30 giugno 2000).**
Si considerano, altresì, di fonte estera, i redditi, divenuti esigibili dal 1° luglio 2000, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.
Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 27 per cento di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti esteri).

L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste in tutti i casi in cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere attraverso intermediari residenti attraverso non residenti o in forma diretta, e indipendentemente dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire o in euro utilizzando il cambio indicato con provvedimento in corso di pubblicazione.
L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.
Si precisa che l'esonero dagli obblighi di dichiarazione sussiste anche quando non sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997
Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello "UNICO Enti non commerciali ed equiparati" debitamente compilato.

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO
Il riquadro in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.
Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

25.2
Sezione I

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nelle **colonne 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stato effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice del paese estero di residenza del soggetto non residente rilevato dall'elenco dei paesi esteri riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il **codice**:
  1, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
  2, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;

- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il **codice**:
  1, se denaro;
  2, se assegni bancari
  3, se altro mezzo;
- nella **colonna 7** il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- *nella* **colonna 8**, *la data dell'operazione;*
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel colonna 9 è determinato, per il 2000, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1° febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2001

25.3
Sezione II

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I

25.4
Sezione III

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  1, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  2, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  3, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta *in* **Appendice**;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 7** l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colonna 9 della Sezione I.

Se la società ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, la società può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia. Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

26 QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

26.1
Generalità

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:
- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, i righi RZ5, RZ10, RZ14 e i righi da RZ31 a RZ39 devono essere compilati solo sul primo quadro RZ

■ Dichiarazione in lire

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

■ Dichiarazione in euro

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, compresi i totali, vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

■ Operazioni societarie straordinarie

Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti: relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.
Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta" quello del soggetto estinto.
Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ

Prospetto A - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito e delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti e dei depositi, conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 2000 si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 239 del 1996 e, ricorrendone i presupposti, deve essere compilato il Modello 770 quadro SQ.

26.3

Prospetto B - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti. Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 29, 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

26.4

Prospetto C - Redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi e i redditi di capitale corrisposti a non residenti e in particolare:

- interessi e redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;

- interessi e redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il D.M. 24 aprile 1992

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. 770 quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs n. 461 del 1997

26.5

Prospetto D - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché di mutuo titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

26.6

Prospetto E - Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

26.7

Prospetto F - Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

Nel presente prospetto vanno indicati le ritenute operate e i dati dei corrispondenti versamenti (comprensivi degli eventuali interessi).
Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi:

- alla regolarizzazione delle ritenute sui redditi di capitale di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997 dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, da effettuarsi entro il 2 gennaio 2001, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342; in tal caso devono essere seguite le modalità di compilazione fornite nel paragrafo 26.6;
- al ravvedimento operoso relativo alle ritenute sui redditi di capitale di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997 effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte, anche nel caso di versamenti per i quali nel modello di pagamento è prevista l'indicazione del solo anno di riferimento.
Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.
Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.
Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.
In caso di restituzione di ritenute applicate nell'anno 2000 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.
In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 1999 (evidenziato nel rigo RZ31 del presente quadro). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (evidenziato nel rigo RZ32 del presente quadro);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2000 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (evidenziata nel rigo RZ33 del presente quadro);
- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R n. 445 del 1997 come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dal Mod. 770, utilizzata nel presente quadro ed evidenziata nel rigo RZ35.

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzato a scomputo di versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2. L'importo complessivo di tale utilizzo deve essere evidenziato nel rigo RZ34 del presente quadro.

Nel **punto 5** va riportato l'importo versato desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato. Se il versamento è stato effettuato in Euro, gli importi dei punti 5 e 6 devono essere riportati in unità di Euro e deve essere barrata la casella del punto 9.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti di ritenute, comprensivi di interessi per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, o per la regolarizzazione di cui all'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342, nel punto 5 va riportato l'importo complessivamente versato e nel successivo **punto 6** l'ammontare degli interessi versati. Nell'ipotesi di ravvedimento operoso, inoltre, il sostituto deve compilare uno specifico rigo nel quale riportare, tra l'altro, nel punto 1, l'anno di riferimento desunto dal modello di pagamento, nel punto 5, l'importo della sanzione versata e, nel punto 10, il codice tributo utilizzato per il versamento.

Qualora, infine, il sostituto abbia cumulativamente versato a seguito di ravvedimento operoso ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento. In particolare, nel punto 5 deve essere riportato l'importo corrispondente alle ritenute operate in ciascun periodo di riferimento, nel punto 6 i relativi interessi versati, nel punto 7 "Note" il codice "C" e nel punto 13 la data di versamento.

Anche in questo caso deve essere compilato uno specifico rigo per l'indicazione della sanzione.

Per la compilazione del **punto 7** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

A – se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;

B – se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione;

C – se il versamento si riferisce alla regolarizzazione delle ritenute sui redditi di capitale di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, da effettuarsi entro il 2 gennaio 2001 maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342;

D – se il versamento si riferisce al ravvedimento operoso relativo alle ritenute sui redditi di capitale di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997 effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

E – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue l'attività;

F – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto.

Per la compilazione del **punto 8** "Eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

A – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;

B – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44;

C – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1999) emanata a seguito di eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999 nel territorio della provincia di Cagliari;

D – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) emanata a seguito degli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della Regione Campania;

E – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 3058 del 21 aprile 2000 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2000) emanata a seguito della chiusura del traforo del Monte Bianco;

F – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dai decreti 17 ottobre 2000 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000) e 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) emanati a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre 2000 nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona;

G – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000), emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2000 nei territori delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto;

H – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 29 novembre 2000 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000) emanato a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di novembre 2000 nei territori delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento;

I – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi alle ritenute alla fonte concernenti i versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale, prevista dall'art. 1, c. 5, dell'Ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 20001) emanata a seguito dell'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni;

Z – per le altre agevolazioni non previste nei codici precedenti.

Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nel punto 10 va indicato il capitolo e nel successivo **punto 11** l'articolo di bilancio.

Qualora nel modello di pagamento sia stato erroneamente indicato il codice tributo devono essere osservate le seguenti modalità di compilazione:

- in presenza di regolarizzazione con comunicazione alla Struttura di Gestione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, la compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice tributo corretto e, nel punto 7, il codice "B";
- in mancanza della predetta comunicazione, devono essere compilati due righi, riportando nel primo i dati desunti dal modello di pagamento. Inoltre, nel punto 1 di tale rigo deve essere indicato il mese e l'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo mentre non vanno compilati i punti 2, 3 e 4. Il secondo rigo deve essere compilato (con esclusione dei punti 5, 6, 9, 12 e 13) riportando il codice tributo corretto, nonché nel punto 3 anche l'importo indicato nel punto 5 del primo rigo, al netto di eventuali interessi.

Nel **punto 12** deve essere indicato il **codice T** se il versamento è stato eseguito presso una sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero il **codice F** se effettuato con Mod. F24 o F23.

Nel **punto 13** va indicata la data del versamento.

26.8 Regolarizzazione per i redditi di capitale

In caso di regolarizzazione delle ritenute sui redditi di capitale effettuato ai sensi dell'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342, indicare per ogni codice tributo:

- l'anno di riferimento (1998 o 1999);
- l'importo complessivo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate;
- i dati del relativo versamento, compresi i relativi interessi.

In tal caso, nel campo "Note" (punto 7 del prospetto F indicare il codice "C"

26.9 Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta relativamente ai versamenti indicati nel quadro RZ della presente dichiarazione.

Nel **rigo RZ31** deve essere indicato l'importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa al 1999 che si è chiesto di utilizzare in compensazione, evidenziato nel rigo RZ39 della precedente dichiarazione.

Nel **rigo RZ32** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nel precedente rigo RZ31, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 con l'indicazione "1999" come anno di riferimento nel Mod. F24, entro la presentazione di questa dichiarazione.

Nel **rigo RZ33** va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta al percipiente per ritenute sui redditi di capitale, applicate nel 2000 e non dovute.

Nel **rigo RZ34** va riportato il totale dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute di cui al presente quadro.

Nel **rigo RZ35** va riportato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dalla dichiarazione Mod 770 e utilizzato nel presente quadro.

Nel **rigo RZ36** va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dal presente quadro e utilizzato nella dichiarazione Mod 770.
Per i periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare, indicare nelle apposite caselle dei righi RZ35 e RZ36 l'anno d'imposta del Mod. 770.
Nel **rigo RZ37** va indicato l'importo complessivo utilizzato nel presente quadro derivante:

- dal riporto dalla precedente dichiarazione non utilizzato in compensazione nel modello F24;
- dai versamenti in eccesso, dalle somme restituite e dai crediti d'imposta, nonché dagli importi indicati nel rigo RZ35

Nel rigo RZ37 non deve essere quindi ricompreso quanto esposto nel rigo RZ36.
Nel **rigo RZ38** va indicato il credito residuo che si chiede di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 1999, i versamenti di ritenute relativi al successivo periodo d'imposta, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24. L'importo da indicare deve essere al netto di quanto esposto nel rigo RZ36.
Nel **rigo RZ39** va indicato l'importo residuo chiesto a rimborso.

R27 - QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2000, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7 comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.
Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a lire 500.000 (pari a **euro 258,23) annue a qualsiasi titolo.**
Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- **gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a lire 500.000, pari a euro 258,23, per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;**
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere indicati nei rispettivi quadri del Mod. 770/2001 che il condominio è obbligato a presentare in qualità di sostituto d'imposta.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.
In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N." con un'unica numerazione progressiva.

Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel punto 1 il codice fiscale;
- nel punto 2, l'eventuale denominazione;
- nei punti da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.
La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.
In particolare, devono essere indicati:

- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7** che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, deve essere barrata la casella se il fornitore è un soggetto non residente; in tal caso, nel punto 8 deve essere indicato lo Stato estero di residenza, dalla tabella "Elenco dei paesi esteri" riportata in **Appendice**;
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

R28 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI - RATEIZZAZIONI

28.1
Generalità

Il quadro RX è composto da tre sezioni:
– la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
– la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
– la terza relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione;

28.2
Sezione I Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei ***righi da RX1 a RX8*** *indicare:*

- in **colonna 1**, l'importo dell'imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione. Gli importi da indicare vanno desunti dai righi previsti nei quadri relativi ai singoli tributi corrispondenti alle eccedenze a credito finali.

In particolare:
Per l'IRPEG – quadro RN – riportare il credito indicato al rigo RN 39.
Per l'IVA – riportare l'importo desunto dal rigo VL32, se è stato compilato un solo modulo; se sono stati compilati più moduli, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere indicato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra gli importi a credito (somma dei righi VL32), e la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto secondo la seguente formula: VL33-VL34+ VL35;

- in **colonna 2**, l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.
  Tale importo, sommato a quello di colonna 1 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;
- in **colonna 3**, in presenza di richieste di rimborso, barrare l'apposita casella per richiederne l'effettuazione in Euro. La scelta è effettuabile per ciascuno degli importi indicati nella colonna 4, ad eccezione del rimborso IVA per il quale la scelta viene evidenziata nel modello VR in corrispondenza del rigo VR5;
- in **colonna 4**, l'importo di cui alle colonne 1 e 2 relativamente al quale si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della dichiarazione; tale importo, infatti, deve essere compreso in quello da utilizzare in compensazione e da riportare alla colonna 5. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo chiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4, campo 1, del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedi al riguardo "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2001" parte IV);

- in **colonna 5**, l'importo di cui alle colonne 1 e 2 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o da computare in detrazione dalle imposte dovute per l'anno successivo. Tale importo è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il modello F24, sia di quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire i versamenti relativi al 2001 senza esporre la compensazione nel modello F24.

28.3 Sezione II Riepilogo IVA

Nel **rigo RX9** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL33 (IVA a debito) il credito d'imposta eventualmente utilizzato (rigo VL34) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL35).
Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo RX9 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto, secondo la formula (VL33 – VL34 + VL35) e la somma degli importi a credito (rigo VL32) indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

28.4 Sezione III Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

La presente sezione III accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.
La compilazione della presente Sezione può avvenire nei seguenti casi:
- il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
- la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma l'imposta non è più in vigore o comunque il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, delle imposte sostitutive di cui al quadro RS del mod. UNICO 2000 non più in vigore, oppure di cui al quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:
- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2000 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo non utilizzato, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241.

Nei righi da **RX10** a **RX15** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo dell'importo a credito che si riporta;
- in **colonna 2**, l'ammontare del credito, di cui alla colonna 3 del corrispondente rigo del quadro RX del modello UNICO 2000, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2000 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
  Il credito residuo costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui alla colonna 2 e l'importo di cui alla colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 5 e/o 6;
- in **colonna 4**, in presenza di richieste di rimborso, barrare l'apposita casella per richiederne l'effettuazione in euro. La scelta è effettuabile per ciascuno degli importi indicati nella colonna 5;
- in **colonna 5**, l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- in **colonna 6**, l'ammontare del credito residuo da utilizzare in compensazione con il modello F24 ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2000 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

R29 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - ACCONTI - COMPENSAZIONE - RATEIZZAZIONE

29.1 Versamenti

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione alle banche o agli uffici postali. Entro tale termine devono essere eseguiti anche i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni presentate in via telematica direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati.

I versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, anche in forma unificata, il cui termine di presentazione tramite banche o uffici postali scade nel periodo 1° gennaio 31 maggio, *sono differiti al 31 maggio.*

Tale termine si applica anche ai soggetti tenuti alla presentazione in via telematica atteso che, ai fini dei versamenti, occorre sempre fare riferimento al termine previsto per la presentazione della dichiarazione ad una banca o a un ufficio postale.

Ad esempio:

1) Ente con esercizio coincidente con l'anno solare tenuto all'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e che abbia approvato il bilancio in data 20 aprile. L'ente deve presentare la dichiarazione, presso una banca o un ufficio postale, nei casi consentiti, entro il 31 maggio 2001 ovvero entro il 30 giugno 2001 qualora si avvalga della presentazione della dichiarazione in via telematica; i versamenti dovranno essere effettuati entro la data del 31 maggio 2001
2) Ente con esercizio coincidente con l'anno solare il cui bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di approvazione in data 22 maggio 2001, l'ente deve presentare la dichiarazione presso una banca o un ufficio postale, nei casi consentiti, entro il 22 giugno 2001 ovvero entro il 22 luglio 2001 qualora si avvalga della presentazione della dichiarazione in via telematica; i versamenti dovranno essere effettuati entro la data del 22 giugno 2001

Gli enti che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese. Pertanto:

- nell'esempio n. 1, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 17 aprile (il 16 aprile è festivo), allo 0,80 % se effettuato entro il 16 maggio e all'1,20% se effettuato entro il 31 maggio;
- nell'esempio n. 2, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 17 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio, all'1,20% se effettuato entro il 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato ed il successivo 17 è festivo) e all'1,60% se effettuato entro il 22 giugno.

ATTENZIONE I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno lire 20.000, pari a **euro 10,33**, ad eccezione dell'IVA il cui importo minimo da versare è di lire 2.000, pari a **euro 1,03**.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari e di vaglia cambiari, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo (codice 1668: interessi pagamento dilazionato tributi della sezione "Erario"; codice 3804: interessi pagamento dilazionato tributi enti locali; codice 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali);
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEG e l'IRAP il versamento minimo è di lire 20.000, pari a **euro 10,33**), è di lire 2.000, pari a **euro 1,03**;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 16 marzo al 31 maggio gli interessi nella misura dell'1% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui all'art. 7 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542 (già art. 33, comma 1 del DPR n. 633/72) e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario"

29.2 Acconti

La misura dell'acconto dell'Irpeg, per il periodo d'imposta 2001 è pari al 93,5%.

Nella determinazione dell'acconto IRPEG non si deve tener conto delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali e dello spettacolo ai sensi dell'art. 38, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Altresì, ai fini del computo dell'acconto dell'Irpeg, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 239 del 1996).

29.3 Compensazione

In base al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.

I crediti risultanti dal modello UNICO 2001 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (semprechè, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

ATTENZIONE Il modello di pagamento F24 consente a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. In assenza della presentazione del modello F24, nessuna compensazione può ritenersi eseguita ed i versamenti delle imposte a debito sono considerati omessi con l'applicabilità della relativa sanzione.

Il contribuente che opera la compensazione è perciò obbligato a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In tal caso, però, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sola sanzione di lire 300.000, pari a **euro 154,94**.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di lire 1 miliardo, pari a **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.
Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righi da RX1 a RX8 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 5 dei righi da RX1 a RX8 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare (compresa la detrazione).

Ad esempio:

- nel caso dell'Irpeg, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato alla data di presentazione della dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2001 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2001 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.
Ad esempio, l'eccedenza a credito Irpeg può essere utilizzata per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire l'acconto Irpeg.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.
Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito, il contribuente che ha un credito IVA annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni periodiche senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati" andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX2, colonna 5, il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.
Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpeg ed un debito a titolo di acconto Irpeg dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati" il debito relativo all'acconto Irpeg andrà indicato al netto della parte di credito Irpeg utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati" andrà indicato il debito Irpeg e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpeg risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 5, il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione andrà indicato al lordo degli importi utilizzati

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di lire 1 miliardo, pari a **euro 516.456,90**, anche se la compensazione è effettuata attraverso il mod. F24.

ATTENZIONE I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997

Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, semprechè il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2000/2001 in scadenza al 16 febbraio 2001, prorogata al 23 marzo 2001 potrà essere utilizzato per compensazione dal 23 marzo 2001 fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

29.4
Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Prov." del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

Pertanto, un soggetto con periodo d'imposta chiuso al 30 giugno 2000 che, ad esempio, approva il bilancio il 30 dicembre 2000 deve versare le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto entro il 30 gennaio 2001.

Tali somme possono essere rateizzate fino al mese di novembre 2001 (massimo 11 rate).

Parimenti può essere rateizzato il secondo acconto, dovuto nel mese di maggio 2001, in un massimo di 7 rate.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per l'effettuazione dei pagamenti. Qualora la prima rata di versamento scada il 31 maggio (come per le dichiarazioni con termine di scadenza originario compreso nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2001), la seconda scade il successivo 18 giugno (tenuto conto che il 16 giugno cade di sabato ed il successivo 17 è festivo). In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la formula Cit/36000 in cui "C" è l'importo da rateizzare, "i" è l'interesse e "t" è uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 18 giorni). Il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale come indicato nelle seguenti tabelle.

ATTENZIONE Gli interessi per la rateazione sono del 6 per cento annuo pari allo 0,50% mensile.

Pertanto:

- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,30% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 1° al 18 giugno;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,80% (0,30% + 0,50%), a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 19 giugno al 16 luglio.

Rata	*Scadenza*	*Interessi %*
1°	31/5	0
2°	18/6	0,30%
3°	16/7	0,80%
4°	16/8	1,30%
5°	17/9	1,80%
6°	16/10	2,30%
7°	16/11	2,80%

In riferimento al secondo degli esempi contenuti nel paragrafo 29.1, nel quale il bilancio risulti approvato in data 22 maggio, considerato che il termine per la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei relativi versamenti viene a scadere il 22 giugno, l'ente può versare la prima rata entro tale data. La seconda rata (il cui importo, uguale a quello della prima, è costituito dal debito diviso per il numero delle rate prescelto) dovrà essere versata entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40%, rapportata a giorni 24, e le successive rate saranno maggiorate di un ulteriore 0,50% per ogni rata.

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il servizio telematico è il canale attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate riceve le dichiarazioni dei contribuenti.
L'Italia è attualmente uno dei pochi Paesi a gestire telematicamente sia le dichiarazioni sia i versamenti.
Il risultato principale conseguito dall'Agenzia delle Entrate è, non tanto di tipo quantitativo, ma piuttosto di tipo qualitativo: la percentuale di errore risulta sensibilmente ridotta rispetto a quella che si registrava in precedenza sulle dichiarazioni acquisite con modalità "tradizionali"
Coloro che, pur nelle difficoltà iniziali, hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di un progetto così qualificante a livello europeo, hanno quindi garantito ai cittadini un servizio importante in termini di:

- minor rischio di errore sulle dichiarazioni presentate;
- certezza di aver completato gli adempimenti nei confronti del fisco;
- possibilità di rimuovere eventuali residue irregolarità prima della presentazione della nuova dichiarazione.

L'accesso al servizio è riservato a tutti coloro che:

- **sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;**
- **possono avvalersi di tale modalità di presentazione.**

Alla luce dei risultati conseguiti, da quest'anno viene estesa la platea dei contribuenti che direttamente o tramite soggetti incaricati; devono presentare le proprie dichiarazioni per via telematica:

- **i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;**
- **i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;**
- **le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.**

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il **servizio telematico Entratel**, operativo dal 1998, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti;

- il **servizio telematico Internet**, operativo dal 2000, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di 20 soggetti oppure pur non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni.

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i **propri versamenti**, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Non è consentito effettuare i versamenti per il tramite degli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 9 "Spiegazione di termini tecnici"
Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet del Ministero delle Finanze (**www.finanze.it**) alla pagina "Servizi telematici"

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La trasmissione telematica delle dichiarazioni è disciplinata da:

- DPR 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto dirigenziale 31/07/98 come modificato dal decreto 24 dicembre 1999 (G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999) e dal decreto 29 marzo 2000 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2000), concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
- Decreto dirigenziale 18/02/1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999), decreto ministeriale 12 luglio 2000 (G. U. n. 173 del 26 luglio 2000) e decreto dirigenziale 21 dicembre 2000 (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001) concernenti l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione;
- Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

2. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche di base:

Ambiente Windows

- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800 X 600 a 65.536 colori

Ambiente MAC/OS

- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:

- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- lettore di floppy;
- Modem
- Stampante

3. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- compilare la propria dichiarazione "UNICO 2001-Persone fisiche" e IVA periodica 2001
- compilare il proprio modello di versamento F24;
- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.finanze.it.
*Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da tra*smettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

4. UTENTI ABILITABILI

4.1 Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- *sono già in possesso dell'abilitazione;*
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte per conto dei contribuenti.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica delle proprie dichiarazioni dall'anno 2001 sono:

- i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87 comma 1, lett.a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato/Enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciali).

Di questi soggetti, solo coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20 devono presentare tutte le dichiarazioni avvalendosi del servizio telematico ENTRATEL. Se presentano, invece, la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20, ovvero non sono tenuti a quest'adempimento, possono avvalersi del servizio INTERNET per trasmettere direttamente le proprie dichiarazioni.

I soggetti sopra elencati, obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1 lettere a) e b), e c), del Decreto legislativo n. 241/97·
- i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
- gli altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (D.M. 18 febbraio 1999);

- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88;
- il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla trasmissione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno della trasmissione telematica.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere l'obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle societa' che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli, anche:

- le banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono assolvere all'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997 tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

4.2 Servizio telematico Internet

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica in base a quanto precisato nelle premesse al presente capitolo, devono utilizzare il servizio telematico Internet se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni nei sensi sopra illustrati possono comunque utilizzare il servizio telematico Internet per presentare la **propria dichiarazione** ed effettuare i **propri versamenti**, oppure possono rivolgersi alle banche convenzionate e a Poste italiane S.p.A. o avvalersi, per la sola presentazione della dichiarazione, degli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

5. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati trasmessi;
- gestione delle attestazioni restituite dall'Agenzia delle Entrate.

5.1

Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presenteranno telematicamente la **propria dichiarazione**, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

5.2

Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.
I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.
Le segnalazioni sono differenziate in funzione della loro gravità:

- segnalazioni evidenziate con il simbolo "*****":
indicano la presenza di errori sul file, che, di norma, contiene più dichiarazioni;
- segnalazioni evidenziate con il simbolo "****":
indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato;
- segnalazioni evidenziate con il simbolo "***C":

indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni esposte o di importi che non rispettano le regole di calcolo automatico.
Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

5.3

Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.
Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

5.4

Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- connettersi al servizio (Internet o Entratel);
- collegarsi al sito WEB
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

5.5

Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione:

- codice di autenticazione: il controllo, effettuato dal servizio telematico Entratel, utilizza, tra l'altro, la chiave privata dell'Agenzia delle Entrate (nota soltanto all'Agenzia stessa);
- codice di riscontro: come per il controllo del codice di autenticazione, effettuato però dal servizio telematico Internet;
- controllo di univocità del file: tale controllo utilizza i codici di autenticazione che vengono memorizzati non appena il file perviene; si precisa che tale controllo non entra nel merito dei dati contenuti nel file, ma consiste esclusivamente nella verifica che lo stesso codice di autenticazione non sia già stato in precedenza memorizzato;
- tipologia di soggetto che trasmette: quando la Banca affida la trasmissione ad un soggetto delegato, sia la Banca che il Soggetto delegato devono essere conosciuti dall'Agenzia delle Entrate; il controllo presuppone in questo caso l'accesso ad informazioni non disponibili sulla postazione dell'utente;
- protocollo telematico della dichiarazione in precedenza trasmessa, che viene sostituita, esclusivamente da parte degli intermediari, dalla dichiarazione in corso di elaborazione: il controllo (esistenza della dichiarazione, codice fiscale del contribuente, codice fiscale del soggetto che ha autenticato il file) in questo caso comporta l'accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute, non disponibili sulla postazione dell'utente;
- campi "data": viene eseguito un controllo di congruenza con la data del sistema di elaborazione: ad esempio, la data 03/03/2002, presente nel protocollo attribuito dall'intermediario a una dichiarazione relativa all'anno di imposta 2000 trasmessa a giugno 2001, pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto superiore alla data di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le attestazioni sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificano in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

5.6 Ricevute

Le ricevute vengono prodotte a fronte di ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti. È quindi necessario controllare periodicamente se nel sito Web di ciascuno dei due servizi le ricevute sono disponibili.

Il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

La ricevuta contiene:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione,
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

6. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni
- trasmettere nuovamente la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste.

6.1 File scaricati

Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute, che risultano quindi non pervenute.
Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

6.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi" cioè equivalenti ad un "modello non conforme"· dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- *la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato*; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "* * * *"
- la dichiarazioni contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "* * *C"

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non rispecchiare appieno la situazione di tutti i contribuenti (in particolare in presenza di regimi speciali, fallimenti, ecc.) l'utente, *prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:*

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

6.3 Dichiarazioni regolarmente trasmesse contenenti errori o incomplete

Nell'ipotesi in cui si rilevi dai dati presenti sull'attestazione di trasmissione telematica predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che una dichiarazione, pur esente da errori che ne impedirebbero la trasmissione telematica, risulti acquisita in maniera incompleta o con dati inesatti, si dovrà operare come segue:

a) se trattasi di errore commesso da un incaricato alla trasmissione quest'ultimo deve predisporre una nuova dichiarazione e dovrà trasmetterla avendo cura di riportare il protocollo attribuito dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata, che viene quindi ad essere sostituita; in questo caso l'incaricato non dovrà barrare le caselle presenti nel frontespizio del modello di dichiarazione non ricorrendo le ipotesi per esse previste;
b) se l'errore riscontrato è stato commesso dal diretto interessato, a prescindere dal servizio telematico utilizzato (Entratel o Internet), questi dovrà trasmettere una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. In questa ipotesi nessun riferimento dovrà essere effettuato al protocollo precedentemente attribuito dal servizio telematico in quanto trattasi di una nuova dichiarazione;
c) se l'incaricato, successivamente alla trasmissione di una dichiarazione, riceve dal soggetto che gli ha conferito l'incarico una nuova dichiarazione che contiene dati diversi da quelli contenuti nella dichiarazione già trasmessa, procede ad inoltrare la nuova dichiarazione avendo cura di barrare sul frontespizio del modello la relativa casella "correttiva" se consegnata nei termini, o "integrativa" se fuori dei termini. Nessun riferimento dovrà essere effettuato al protocollo attribuito alla dichiarazione precedentemente trasmessa trattandosi anche in questo caso, dell'invio telematico di una nuova dichiarazione.

È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

7 INFORMAZIONI [illegible] SERVIZIO TELEMATICO [illegible]

Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:
- alla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, agli uffici I.V.A. e agli uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

Non ci sono termini tassativi per produrre la domanda per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.finanze.it**, oltre che presso gli uffici stessi.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni, le chiavi e la password di accesso.

7.2 Accesso al servizio

Il servizio non è raggiungibile via Internet: al momento dell'abilitazione vengono fornite anche le informazioni necessarie a configurare la connessione.

Occorre dotarsi di un modem (se già non lo utilizzate, ad esempio, per l'accesso a Internet). È possibile utilizzare una normale linea telefonica o una linea ISDN.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale" è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.

Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:

- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Le modalità sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi. Nella fase di elaborazione il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

7.3 Generazione delle chiavi

Per gli utenti del **servizio telematico Entratel** sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione"

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in esso contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

7.4 Ricevute

L'utente trasferisce sul proprio PC i file che contengono le attestazioni e, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Oltre a dati di riepilogo, le attestazioni riportano l'esito della elaborazione in precedenza eseguita; in particolare, se il file originario contiene errori, l'utente riceve:

- un'attestazione di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le attestazioni relative alle singole dichiarazioni;
- un'attestazione di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione dell'attestazione stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Tra le altre informazioni, le attestazioni (del file e/o della singola dichiarazione) riportano la data in cui è stato prodotto ed è a disposizione dell'utente il file che le contiene, autenticato dall'Agenzia delle Entrate.

Per le dichiarazioni accolte in quanto esenti da errori, l'attestazione, una volta stampata, è composta di almeno due pagine:

- la prima contiene i dati principali, desunti dal frontespizio della dichiarazione, da consegnare eventualmente al contribuente che ne faccia richiesta;
- la seconda contiene i dati contabili più significativi e alcune segnalazioni rilevabili dai dati trasmessi.

7.5 Dichiarazioni doppie

Periodicamente il servizio telematico provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nel sito WEB, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di completare l'operazione descritta.

Le richieste, munite come le dichiarazioni del codice di autenticazione, vengono elaborate e viene restituita all'utente l'attestazione, munita del codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate, che conferma l'avvenuto annullamento.

7.6 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

A integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- nella sezione "Notizie utili" del sito WEB;
- il sito **assistenza.finanze.it** che contiene informazioni riguardanti numerosi casi ricorrenti già risolti;
- avvisi "personalizzati" predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

8. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET

8.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito **uniconline.finanze.it** ed eseguire le operazioni illustrate nella pagina "Abilitazione"

L'interessato otterrà subito una prima parte del Pincode, riceverà al proprio domicilio sia la seconda parte del Pincode sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

8.2 Accesso al servizio

È necessario usufruire dei servizi di un qualunque Internet Service Provider.

8.3 Pincode

Il Pincode viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.
Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

8.4 Ricevute

Le ricevute sono disponibili nel sito **uniconline.finanze.it**, dove possono essere consultate via Web, indicando il proprio Pincode.

8.5 Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito **uniconline.finanze.it**, dove è possibile consultare la sezione "Cosa fare se. " che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ)

9. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Attestazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Pincode

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Pincode del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il Pincode del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con il Decreto Ministeriale delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Generazioni delle chiavi di autenticazione

È una funzione del *software*, distribuito dall'Agenzia agli utenti del **servizio telematico Entratel**, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando la documentazione consegnata al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la funzione in esame, l'utente:

- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione"·
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:

- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.
L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2000

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed integrazioni alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2001 (pubblicate nel supplemento n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001), riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO/2001 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma"

A) Istruzioni per i contribuenti che devono comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata – modello UNICO 2001 – (per l'elenco dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma" vedasi paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA/2001).

- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio** contenente oltre i dati anagrafici del contribuente il **quadro VX** (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta). Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2001 – deve essere utilizzato il frontespizio di tale modello (e le relative istruzioni) ed i dati contenuti nel quadro VX devono essere indicati nel **quadro RX** del modello unificato.
- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2001 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.
- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2001 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il **modello VR-2001** con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari** (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), **entrambi sottoscritti in originale**.

B) Ulteriori istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2001 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma"

- **Quadri VF – VG. Esercizio del diritto alla detrazione**. Come è noto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Pertanto, come precisato con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento e prescinde dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato. Al fine di tenere conto delle disposizioni sopra illustrate in sede di compilazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione, si precisa che occorre anzitutto ricomprendere nel quadro VF, in corrispondenza delle diverse tipologie di operazioni effettuate nonché delle diverse aliquote applicabili, gli acquisti rispetto ai quali l'imposta è divenuta esigibile in anni precedenti ma che sono stati annotati ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale. Inoltre, al fine di determinare la corretta misura di detrazione spettante in relazione ai predetti acquisti, si precisa che si rende necessario calcolare l'imposta relativa a tali acquisti ammessa in detrazione con riferimento alle condizioni di detraibilità che sussistevano al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione e quella determinata in dichiarazione con riferimento al momento in cui tale diritto viene esercitato. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere indicata in aumento o in diminuzione dell'eventuale importo indicato nel rigo VG70 relativo alle altre rettifiche (eventualmente) operate.

- **Quadro VF. Regime speciale per i beni usati**. Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione (v. **Appendice** paragrafo 6) è stato precisato che i costi relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine, in particolare per i soggetti che utilizzano i metodi di determinazione analitico e globale, devono essere indicati nel rigo VF12 in aggiunta agli importi degli altri acquisti non imponibili eventualmente effettuati. Attese le difficoltà operative rappresentate dalle Associazioni di categoria, si precisa che per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2000 deve ritenersi facoltativa l'indicazione richiesta nel rigo VF12 dei costi relativi alle operazioni rientranti nel regime speciale del margine da annotare, come è noto, nell'apposito registro di cui all'art. 38 del D.L. n. 41/1995. A rettifica di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione del rigo VF16, si chiarisce che il richiamo dell'intero quadro VF deve intendersi limitato al solo rigo VF16. Infatti, come sopra ribadito, i costi relativi ad operazioni che rientrano nel regime speciale del margine devono essere ricompresi nel rigo VF12.

- **Quadri VH - VL. Dati relativi alle liquidazioni periodiche**. Come già precisato nelle istruzioni (paragrafo 4.2.7), nel campo "debiti" di ogni rigo del quadro VH deve essere sempre indicato l'importo dell'IVA da versare per ciascun periodo, importo che coincide con l'ammontare dell'IVA indicato nella colonna "importi a debito versati"del relativo modello F24 **solo se il versamento è stato regolarmente eseguito per ogni periodo**.
  Ad integrazione di quanto chiarito nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione già pubblicate, si precisa che costituiscono eccezioni a tale principio di carattere generale le seguenti ipotesi:

– **Importo da versare per il periodo, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, non superiore a lire 50.000 (25,82 Euro).**
Come chiarito con circolare n. 113/E del 31 maggio 2000 in materia di dichiarazioni e liquidazioni periodiche, tale importo, da riportare nella liquidazione periodica immediatamente successiva (e conseguentemente nella relativa dichiarazione periodica al rigo VP10 del modello approvato con decreto 21 dicembre 1999 ovvero VP15 del modello approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001) non deve essere versato e quindi non deve essere indicato nel campo "debiti" del rigo del quadro VH del corrispondente periodo.

– **Versamenti relativi a liquidazioni periodiche precedenti non effettuati nei termini prescritti.**
In caso di regolarizzazione di un omesso versamento d'imposta relativo ad una precedente liquidazione periodica, il contribuente non deve tener conto nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui viene effettuata la regolarizzazione, degli importi versati a tale titolo. Ciò in quanto, in corrispondenza di ogni periodo (mese o trimestre) deve essere indicato, come sopra già chiarito, l'importo da versare di competenza di quel periodo, ancorché il versamento non sia stato poi effettuato nei termini prescritti ed anche se la regolarizzazione è stata effettuata, per quanto concerne l'imposta e gli interessi, in sede di dichiarazione periodica con l'adozione della c.d. "procedura semplificata" indicando il relativo importo dovuto nel rigo VP9 del modello approvato con decreto 21 dicembre 1999 (per le dichiarazioni periodiche relative all'anno 2000) ovvero nel rigo VP14 del modello approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001 (per le dichiarazioni periodiche da presentare per l'anno 2001). Per quanto concerne gli interessi versati a seguito del ravvedimento, si ricorda che il relativo importo deve essere indicato nel rigo VL25 (interessi dovuti a seguito di ravvedimento).

– **Contribuenti che hanno presentato una dichiarazione periodica integrativa a rettifica di una precedentemente presentata.**
In tale ipotesi il quadro VH va compilato indicando nel rigo corrispondente al periodo di competenza i dati risultanti dalla dichiarazione integrativa presentata.

- **Quadro VL. Indicazione degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999.** Per quanto riguarda la corretta esposizione nel quadro VL delle diverse tipologie di interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, si chiarisce che dovranno essere indicati:
  - nel rigo VL24 gli interessi dovuti in relazione ai primi tre trimestri solari ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999, compresi gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali che derivano da regolarizzazioni effettuate in sede di dichiarazione periodica con il c.d. "metodo semplificato" e relative a violazioni commesse in precedenti periodi dello stesso anno d'imposta;
    nel rigo VL25 esclusivamente gli interessi dovuti a seguito di ravvedimento;
  - nel rigo VL35 esclusivamente gli interessi dovuti in relazione all'IVA da versare come conguaglio annuale (comprensivo del quarto trimestre).

- **Quadri RX UNICO 2001 e VX dichiarazione IVA/2001. Eccedenze di versamento del conguaglio IVA**. Si ricorda, anzitutto, che nel quadro RX Sezione I del modello UNICO 2001 viene prevista un'apposita colonna per l'indicazione degli importi eventualmente versati in eccedenza rispetto agli importi dovuti in sede di dichiarazione annuale. In particolare, le eccedenze di versamento che concernono l'IVA devono essere riportate nei righi previsti per tale tributo in ogni singolo modello (RX1 di UNICO Società di persone, RX2 di UNICO Società di capitali e di UNICO Enti non commerciali, RX4 di UNICO Persone fisiche). Analoga indicazione, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma", è stata prevista nel quadro VX, rigo VX2, colonna 3, del modello di dichiarazione IVA/2001 Si ricorda che l'indicazione nei predetti righi dell'importo versato in eccesso consente di evidenziare un credito che i contribuenti interessati potranno:

- computare in detrazione nell'anno successivo al 2000 ovvero utilizzare ai fini della compensazione;
- chiedere a rimborso, qualora sussistano le condizioni e i requisiti elencati nell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Con riferimento a tale ultima ipotesi di richiesta a rimborso delle eccedenze di versamento ed a completamento di quanto precisato nelle istruzioni fornite per la compilazione del modello VR, si chiarisce che l'importo di tali eccedenze, da indicare nei corrispondenti righi dei quadri RX ovvero VX (secondo le indicazioni sopra fornite), dovrà essere compreso oltre che nel rigo VR4 anche nel rigo VR1 del modello VR da presentare al fine dell'ottenimento del rimborso al concessionario della riscossione territorialmente competente.

Si precisa, infine, che nell'ipotesi in cui l'eccedenza sia determinata da un erroneo versamento in eccesso della prima rata, tale eccedenza potrà essere invece recuperata con le rate successive; in tal caso l'eccedenza di versamento, che non si configura come credito da riportare nell'anno successivo ovvero da chiedere a rimborso, non dovrà essere indicata nei righi sopra citati.

- **Presentazione della dichiarazione tramite intermediario.**

Come già precisato con circolare n. 14 del 7 febbraio 2001 e ad integrazione di quanto indicato a pagina 6 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA, si ribadisce che nel caso di invio telematico diretto della dichiarazione da parte del contribuente avvalendosi della rete Entratel o del servizio telematico Internet, la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione stessa; nel caso, invece, di presentazione tramite intermediario incaricato della trasmissione telematica si conferma che nessuna modifica è stata apportata al modello e alle istruzioni della dichiarazione IVA per l'anno 2000 rispetto a quelle dell'anno precedente, se non l'eliminazione, nel frontespizio del modello, dell'obbligo di indicazione, da parte dell'intermediario, del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione a lui consegnata dal contribuente per la successiva trasmissione telematica. In quest'ultimo caso, come specificato a pagina 71 dell'**Appendice** alle citate istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA (paragrafo 18), l'intermediario deve rilasciare al contribuente copia della dichiarazione nella quale risulti compilato anche l'apposito riquadro denominato Presentazione della dichiarazione Tale riquadro, che ha valore di ricevuta, deve essere conservato dal contribuente in quanto costituisce per lui prova della presentazione della dichiarazione.

- **Richiesta di rimborso da parte delle società controllanti e controllate che sono tenute a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma – Prospetto IVA 26PR.**

Come già illustrato nelle istruzioni per la compilazione del mod. VR/2001 – richiesta di rimborso del credito IVA gli enti e le società partecipanti alla liquidazione di gruppo ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 633/1972, compresa quindi la società controllante, **non devono compilare il suddetto modello VR** per richiedere il rimborso delle eccedenze di credito trasferite ma non compensate nell'ambito del gruppo. Ciò in quanto, le società controllate, tenute al trasferimento dei crediti IVA all'ente e società controllante, non sono autonomamente legittimate a richiedere il rimborso, mentre l'ente o società controllante esercita tale diritto mediante la compilazione del quadro VS del prospetto riepilogativo del gruppo (IVA 26PR/2001), compreso nel modello di dichiarazione annuale IVA e la successiva consegna di tale prospetto al Concessionario della riscossione in allegato al mod. IVA 26LP.

Si tratta, perciò, di una semplificazione della modulistica in quanto tutti i dati necessari per la richiesta del rimborso, compresi i requisiti di legge richiesti dall'art. 30 per ciascuna società controllata titolare dei crediti trasferiti, sono già inseriti nel predetto prospetto riepilogativo - prospetto comunque da compilare da parte della controllante – evitando così la compilazione di un ulteriore modello, il VR, quest'ultimo previsto, invece, per la richiesta del rimborso IVA da parte di tutti gli altri soggetti. Pertanto, la richiesta di rimborso va effettuata, sussistendone i presupposti, da parte della società controllante mediante presentazione al competente Concessionario della riscossione del prospetto IVA 26PR, in allegato al modello IVA 26LP – Prospetto delle liquidazioni periodiche, entrambi sottoscritti in originale. In tali sensi devono intendersi le istruzioni riportate al rigo VY4.

Con riferimento all'importo da indicare nel citato rigo VY4 del richiamato prospetto (ammontare chiesto a rimborso) si precisa che esso non può in ogni caso essere superiore all'importo indicato nel rigo VY3 (eccedenza annuale dell'imposta detraibile). Nel caso in cui l'importo chiesto a rimborso in sede di presentazione del prospetto riepilogativo IVA 26PR si riferisca esclusivamente alle eccedenze di credito trasferite dalle controllate ma non compensate nell'ambito del gruppo, l'ammontare da indicare nel rigo VY4 coincide con quello indicato al rigo VS50, campo 1 Qualora, invece, nel rigo VY2, campo 3, venga evidenziato un versamento eccedente effettuato dalla controllante rispetto all'importo dovuto in sede di dichiarazione annuale ovvero confluisca nel rigo VY3 un credito derivante dall'anno precedente, l'importo indicato al rigo VY4 potrebbe non coincidere con quello del rigo VS50, campo 1 se tali componenti del credito IVA vengono richieste a rimborso e quindi comprese nel citato rigo VY4, semprechè sussistano i sopra citati requisiti come già specificato nel precedente punto relativo alla compilazione dei quadri VX e RX.

APPENDICE

■ Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998,n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
  - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
  - l'affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
  - la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

■ Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche

Il comma 2-bis, lett. a), dell'art. 108 del Tuir prevede che i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett .c) del comma 1 dell'art.87 del Tuir alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di iniziative occasionali;
- la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

La lettera b) del comma 2-bis dello stesso art. 108 del Tuir stabilisce che i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett .c) del comma 1 dell'art.87 del Tuir, sempre che si tratti di attività aventi finalità sociali, svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono la natura di corrispettivi.

Gli enti non commerciali che effettuano occasionalmente raccolte pubbliche di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n.600 del 1973. Il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del codice civile.

Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) che hanno originato le entrate e le spese medesime.

Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette e deve essere redatto indipendentemente dal regime contabile adottato.

■ Associazioni sindacali agricole

L'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 stabilisce che le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento.

Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Al riguardo, occorre precisare che per l'individuazione degli incassi conseguiti nell'esercizio di tale attività deve aversi riguardo al criterio IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture-ricevute fiscali ancorché non riscossi (ciò in analogia a quanto precisato nel DM 18 maggio 1995, per le associazioni sportive senza fini di lucro).

Gli obblighi contabili relativi a detta attività sono limitati alla tenuta del registro previsto dal citato D.L. n. 331 del 1993.

Pertanto, per le altre attività commerciali eventualmente esercitate dalle associazioni sindacali agricole, diverse da quella rientrante nel regime forfetario, il limite previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 va riferito esclusivamente ai ricavi conseguiti nell'esercizio di dette altre attività commerciali.

■ Canone di locazione - Casi particolari

1) In caso di comproprietà il canone annuo (al netto della deduzione forfettaria del 15% o del 25% per Venezia centro e le isole della Giudecca, di Murano e di Burano) va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

2) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

3) Nel caso di fabbricato riportato su più righi e per il quale è stato indicato il canone di locazione è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il fabbricato:

a) se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
  - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;
  - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

b) se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "utilizzo" il codice 8:
  - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
  - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

c) se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "utilizzo" (colonna 2) il codice 4: · riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

■ Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

L'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede che le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87

La cessione può riguardare anche solo parte delle eccedenze dell'IRPEG; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.

La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

■ Comuni ad alta tensione abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale, e devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551 del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 21 febbraio 1989 e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987 non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

■ Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro

Il comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.

Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997

Il predetto importo, ove imputato al conto economico, è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.

■ Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nella introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

In base alla citata lett b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997 devono ora ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato"

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio. In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - si renderà concorrente alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta e sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile. Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi. Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1°gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque da quelli in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir – e alle liberalità, si è detto che la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento. Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso. Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.), sempreché non siano inquadrabili tra i contributi d'esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consenta la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir. Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile e' asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2000 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2000, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, art. 34, comma 6, Dpr n. 633 del 1972 (lire 5 milioni, pari a euro 2.582,28, per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e lire 15 milioni, pari a euro 7.746,85, qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo. In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse. Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un. abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

■ Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 105 del Tuir, come modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997 per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87 comma 1 lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105. La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:

- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura limitata di cui agli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura dei 9/16.

Per gli utili che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, deliberata entro l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento. Il credito di imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. n. 41 del 1995 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del TUIR;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorchè la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 1992 e ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997 alle società ed enti di cui all'art. 87 è riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale.

Si precisa al riguardo che detto credito spetta in relazione ai proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto.

Per gli enti non commerciali, il credito di imposta è riconosciuto per i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali, che concorrono a formare il reddito.

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D. Lgs. n. 461 del 1997, sui proventi di ogni tipo percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

4) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 così come modificato dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito nella legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo derivanti a soggetti che esercitano imprese commerciali dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

5) Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamemente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente nè di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da predisporre e conservare, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:

- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

Credito di imposta = Reddito estero x Imposta italiana

Reddito complessivo

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.

Per gli enti non commerciali per i quali il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, l'imposta italiana e il reddito complessivo vanno rideterminati considerando il reddito di impresa e quello di partecipazione in società di persone che svolgono attività commerciale, al lordo delle perdite eventualmente scomputate da tali redditi.

Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ad esempio, l'art. 24, paragrafo 3, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione con il Brasile) è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

6) Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

L'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non versati e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così come ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'Irpeg.

7) Credito d'imposta per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti

L'art.7 della legge 388 del 2000 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano il numero deo lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

■ Dichiarazione integrativa

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 **e successive modificazioni,** consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1 D.Lgs. 472/97).

In caso di ravvedimento il contribuente deve barrare la casella "Dichiarazione integrativa" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del modello.
La dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando il modello previsto per il periodo cui si riferisce la dichiarazione che si intende rettificare, e per quanto concerne le modalità, tenendo conto, per le dichiarazioni integrative da presentare con i modelli approvati nell'anno 2001, delle nuove regole connesse alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica.

Le dichiarazioni integrative da presentare, invece, utilizzando il modello approvato anteriormente all'anno 2001, devono essere inviate tramite un ufficio postale con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerle senza piegarle, indicando sulla busta la dicitura "dichiarazione integrativa per ravvedimento" nonché il riferimento del modello utilizzato. Le medesime dichiarazioni integrative possono anche essere trasmesse in via telematica, direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato, fino alla data in cui sono rese disponibili le specifiche tecniche relative ai corrispondenti modelli di dichiarazione.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.
La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3,5% dal 1° gennaio 2001) con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta:

- **al 5 per cento, per le violazioni commesse fino al 10 maggio 2000;**
- **al 6 per cento, per le violazioni commesse dopo tale data.**

2) Violazioni relative al contenuto della dichiarazione che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (violazioni formali).

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corrette, senza applicazione di sanzioni, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*) con riferimento al periodo d'imposta interessato, previa barratura della corrispondente casella posta sulla seconda facciata del frontespizio. Tale regolarizzazione deve essere effettuata comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto o di crediti di imposta.
La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato,utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

b) Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.
La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, pari a euro 32,28, (pari ad 1/8 di lire 500 mila, pari a euro 258,23) ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il mod. F24 venga compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata (ad es., a causa dell'errata indicazione del codice tributo), il contribuente non deve presentare un nuovo mod. F24 per correggere gli errori commessi, ma deve inviare un'apposita comunicazione **all'Agenzia delle Entrate Direzione centrale rapporti con enti esterni – Rapporti con i concessionari e gli intermediari** Ufficio Struttura di gestione - Piazza G. Marconi, 15 00100 ROMA fornendo i necessari chiarimenti per consentire la corretta imputazione del versamento, fermo restando il pagamento di eventuali sanzioni (vedi la circ. n. 98 del 17 maggio 2000, par. 9.1.4).

■ Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un importo pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno. **Dette disposizioni, a norma dell'art.96-bis, comma 2-ter, del Tuir, possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonchè di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministero delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione di tali disposizioni.** L'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati i giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriore e successivo alla data della delibera di distribuzione.

■ Eventi eccezionali

Gli eventi eccezionali riguardano:

a) le vittime di richieste estorsive per le quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

b) i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999, per i quali l'ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1999) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;

c) i contribuenti colpiti dagli eventi meteorici verificatisi nei territori della regione Campania nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999, per i quali l'ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria. I termini di cui sopra sono stati ulteriormente prorogati dall'ordinanza n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000);

d) dai contribuenti colpiti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco per i quali l'ordinanza n. 3058 del 21 aprile 2000 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

e) i contribuenti aventi domicilio fiscale nei territori delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona interessati dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre2000, per i quali il decreto 17 ottobre 2000 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed aiversamenti di natura tributaria. I termini di cui sopra sono stati ulteriormente prorogati dall'articolo 2, comma 1, del decreto 16 novembre2000, (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000);

f) i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei territori delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto nei mesi di settembre ed ottobre 2000 per i quali il decreto 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;

g) i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi nei territori delle regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento nel mese di novembre 2000, per i quali il decreto 29 novembre 2000 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;

h) i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, D.L. 14 febbraio 2001, n. 8 (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2001) per i quali è in corso di emanazione un decreto che prevede la sospensione per sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2001, dei termini relativi ai versamenti dei tributi;

i) dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni per i quali l'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale.

Si segnala che, con le ordinanze indicate alle precedenti lettere b) e c), è stata disposta anche la non concorrenza, alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpeg, del reddito dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (perché inagibili totalmente o parzialmente, per effetto dell'evento calamitoso) e fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, a condizione che venga conservato, a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, un certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

Sino al 31 dicembre 2000, inoltre in riferimento alle suddette lettere b) e c), si precisa che sono stati sospesi anche i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali di natura tributaria.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

■ Immobili strumentali dell'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir:

- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cosiddetti strumentali per destinazione);
- gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cosiddetti strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Per gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquisite anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa;

- **i fabbricati concessi in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel co-**

mune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi (per effetto delle modifiche e delle integrazioni apportate agli artt. 40, comma 2, e 62, comma 1-bis, del Tuir, dall'art.145, commi 98 e 99 della legge 23 dicembre 2000, n.388).

■ Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4, del Tuir)

L'art. 3, comma 106, della legge n. 549 del 1995, ha chiarito che agli effetti dell'applica zione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4 dell'art. 54 del Tuir, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81 comma 1 lett. a), del Tuir
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge *urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150*, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967 ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n 47 che definisce lottizzazione *qualsiasi trasformazione urbanistica* o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno o alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta

1. Le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio del Terriorio competente. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la *necessaria certificazione sia rilasciata entro la* data di presentazione della dichiarazione dei redditi Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta all'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio finanziario delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

2. Il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel *D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409*, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel *caso di attività o manifestazioni in cui essi* siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di *diritto privato ai sensi dell'art.* 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato *il decreto di approvazione della delibera* di trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i cennati tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte.

4. Le *erogazioni liberali in denaro*, per importo non superiore a 4 milioni di lire (pari a euro 2.065,83), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire (pari a euro 1.291,14), versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Tali erogazioni danno diritto alla detrazione solo se effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalla ONLUS o dalla società di mutuo soccorso).

Le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni, sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità idonee quali conti correnti bancari o postali intestati alle società sportive dilettantistiche, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati alle società sportive destinatarie dei versamenti;

■ ONLUS

1. Distinzione fra attività istituzionali e attività connesse. Nozione di attività connesse.

L'art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.

Le attività connesse possono ricondursi a due tipologie fondamentali:

1) attività analoghe a quelli istituzionali;
2) attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Nella prima tipologia di attività connesse sono riconducibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese, nei settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, nei confronti di soggetti che non versino nelle condizioni di svantaggio stabilite dalla norma (art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997)

Il secondo gruppo di attività comprende le attività direttamente connesse a quelle statutarie per ciascuno degli undici settori elencati nell'articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 Si tratta di attività strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali (quali ad esempio la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).

Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali sono consentite sempre che le stesse non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale e i proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

Il criterio della prevalenza comporta l'esame di una pluralità di elementi rilevanti ai fini del raffronto fra attività istituzionali e attività direttamente connesse, quali ad esempio gli investimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate.

La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun periodo d'imposta e in relazione ad ogni singolo settore (attività statutaria relativa ad uno specifico settore ed attività connessa all'attività istituzionale propria del settore considerato).

Si precisa che il criterio della prevalenza è autonomo rispetto all'ulteriore criterio indicato al punto b), che prende in esame i proventi delle attività direttamente connesse in rapporto alle spese complessive dell'organizzazione.

Per espressa previsione dell'art. 111-ter del Tuir, le attività istituzionali sono considerate non commerciali e le attività **direttamente** connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

La distinzione fra attività istituzionali e attività connesse ha conseguenze sul piano degli adempimenti contabili poiché, limitatamente alle attività connesse, è prescritta la tenuta delle scritture. contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali

2. Obblighi contabili

L'art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che le ONLUS diverse da quelle costituite in forma di società cooperativa -- per le quali restano fermi gli adempimenti contabili propri delle società ed enti commerciali – devono assolvere, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, seguenti adempimenti:

relativamente all'attività complessivamente svolta, comprensiva cioè sia dell'attività istituzionale che delle attività direttamente connesse, le ONLUS hanno l'obbligo di redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.

Inoltre, deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, un apposito documento contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ONLUS, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Sostanzialmente in detto documento dovrà essere riportato il bilancio o rendiconto annuale, richiesto dall'art. 10, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.460 del 1997 opportunamente elaborato al fine di porre in rilievo le diverse attività svolte dalla ONLUS.

Si considerano assolti gli obblighi di cui all'art.20 bis, comma 1, lett. a) del Tuir, qualora la contabilità della ONLUS consti del libro giornale, tenuto in conformità a quanto stabilito all'art. 2216 del codice civile e del libro degli inventari di cui all'art. 2217 del codice civile.

Per le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, le ONLUS hanno l'obbligo di tenere le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15, 16 e 18 del D.P.R. n.600 del 1973.

Le ONLUS che conseguono annualmente, in relazione alle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ricavi per un ammontare non superiore a 30 milioni di lire, pari a euro 15.473,91, o a 50 milioni di lire, pari a euro 25.822,84, rispettivamente per le attività di prestazione di servizi e per gli altri casi, possono assolvere gli adempimenti contabili secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le ONLUS che nel corso del periodo d'imposta non abbiano conseguito, dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, proventi per un ammontare superiore a lire 100 milioni, pari a euro 61.645,69, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49 del 1987 a prescindere dall'ammontare dei proventi conseguiti, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture prescritte dal primo comma, lett. a), dell'art. 20-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei termini e nei modi di cui all'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Detto rendiconto dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per esigenze di trasparenza e di maggiore chiarezza, il rendiconto potrà essere accompagnato da una relazione illustrativa.

Le ONLUS i cui proventi complessivi superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di due miliardi di lire, pari a euro 1.032.913,80, devono già dal secondo periodo d'imposta predisporre, in allegato al bilancio di competenza del periodo stesso ed al rendiconto previsto dal D.Lgs. n. 460 del 1997 una relazione di controllo sottoscritta da uno o più iscritti nel registro dei revisori contabili.

Per gli enti ecclesiastici e per le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460 del 1997. l'applicazione degli obblighi contabili di cui all'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è limitata alle sole attività istituzionali e a quelle ad esse connesse ammesse al regime proprio delle ONLUS.

■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 2000 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estendibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.

I soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti.

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base a parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nel quadro RE

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 2000 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "www.finanze.it"

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997

■ Perdita della qualifica di ente non commerciale

Il comma 1 dell'art. 111-bis del Tuir contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti quale attività principale un'attività commerciale (in base all'art. 51 del Tuir) per un intero periodo d'imposta.

Il comma 2 dell'art. 111-bis indica i seguenti parametri di commercialità:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Il verificarsi di uno o più degli anzidetti parametri non comporta automaticamente il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente svolto per l'intero periodo d'imposta prevalentemente attività commerciale.

Per quanto riguarda il significato dell'espressione "intero periodo d'imposta" contenuta nel comma 1 dell'art. 111-bis del Tuir, si precisa che tale lasso di tempo costituisce soltanto una proiezione temporale di osservazione dell'attività dell'ente, essendo poi sufficiente, per valutare la prevalenza dell'attività commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo d'imposta.

Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte del periodo d'imposta, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dall'inizio del medesimo periodo.

Il mutamento di qualifica spiega effetti fin dal l'inizio del periodo d'imposta in cui lo stesso si verifica.

Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Per gli anzidetti enti valgono, comunque, i criteri dettati dall'art. 87 del Tuir. In ogni caso, per l'attività commerciale eventualmente svolta da tali enti, si applicano le disposizioni in materia di reddito d'impresa.

■ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Tuir, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art.8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, RC, RD e/o RH, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH, dovranno essere riportate nel Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.

Per le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997 il riporto è ammesso senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102-bis, comma 1 bis, del Tuir, richiamato dall'art. 8, comma 3, del Tuir.

■ Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett.c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito"

Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method" per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.

Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett.c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358.

■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpeg in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

A decorrere dall'anno 1997 tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997 n. 449).

Si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime in questione (salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario).

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
b) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
f) proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
g) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
h) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

■ Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali

Ai sensi dell'art. 109-bis del Tuir, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata in forza dell'art. 18 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, possono determinare forfetariamente il reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività, differenziato per tipo di attività (attività di prestazioni di servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi.

I coefficienti di redditività sono i seguenti:

a) Attività di prestazioni di servizi:
fino a lire 30.000.000, pari a euro 15.493,71, di ricavi 15% da lire 30.000.001 fino a lire 360.000.000, pari a euro 185.924,48 25%
b) Altre attività:
fino a lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, di ricavi 10% da lire 50.000.001 fino a lire 1.000.000.000, pari a euro 516.456,90 15%

Qualora i predetti limiti di ricavi (lire 360 milioni e lire 1 miliardo) risultino superati alla chiusura del periodo d'imposta, non potrà trovare applicazione per il periodo medesimo il regime di determinazione forfetaria del reddito.

Nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività si applica il coefficiente stabilito per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività si aggiunge poi l'ammontare dei componenti positivi del reddito d'impresa di cui agli articoli 54 (plusvalenze patrimoniali), 55 (sopravvenienze attive), 56 (dividendi ed interessi) e 57 (proventi immobiliari) del Tuir.

Gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alla attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18, per effetto del rinvio contenuto negli artt. 20, comma 1-ter e 20 bis, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

■ Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1- ter, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, pari a euro 180,76; il predetto limite è elevato a lire 500.000, pari a euro 258,23, per le trasferte all'estero.

Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a pie' di lista. Inoltre, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta, relativi ai giorni di mancato utilizzo.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500 mila, pari a euro 258,23. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500 mila, pari a euro 258,23 a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
   - dichiarazione nulla, in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
   - dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
   - dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila, pari a euro 258,23 a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1 milione, pari a euro 516,46, a lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57
Si ricorda, inoltre, che l'abilitazione a tali soggetti è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero negli altri casi previsti dalla legge.
3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.
4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.
La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
   - ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
   - ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire 300.000.000, pari ad euro 154.937 si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore a lire 200.000.000, pari ad euro 103.291,4;
- il reddito sottratto ad imposizione è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a lire 4.000.000.000 pari ad euro 2.065.830.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore a lire 150.000.000, pari ad euro 77.468,5. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7 lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc. diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.
Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67 comma 7 del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.
Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7 del Tuir.
Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67 comma 7 e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

a) *scritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali*;
b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
e) esercenti attività turistica;
f) esercenti attività di estetista;
g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché a quelle sostenute nel periodo in corso al 1° gennaio 2000; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.
Per le spese di manutenzione, riparazione, *ammodernamento e ristrutturazione diverse da* quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7 del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ha previsto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il DPR 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per il periodo d'imposta 2000 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti esercenti attività per le quali gli studi di settore trovano applicazione a decorrere dal 2000 che indicano nella dichiarazione ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.

Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494, sempreché l'adeguamento non sia avvenuto in dichiarazione IVA.

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

■ Terreni in affitto - Casi particolari

Nel caso di terreno riportato su più righi e per il quale in almeno un rigo è stato indicato a colonna 2 il codice 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale:

- calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
  - a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 1 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 oppure il codice 5, l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 oppure il codice 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.
  - b) Se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).
  - c) Se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

    Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale.
- Calcolate per ogni rigo del terreno nel quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
  - a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
  - b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).

    Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.
- Se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;

  Se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote di reddito dominicale nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.

■ Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).

Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

■ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo '1246 proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996"

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta.

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997 n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera"

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari.

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo '1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96"

Il medesimo codice tributo 1240 deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata – in tutto o in parte – la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

4. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c, del Tuir;
- il codice tributo 1101, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 2122, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del quadro RT.

■ Vincoli statutari per gli enti di tipo associativo

Le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona possono fruire del trattamento di favore recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del Tuir (decommercializzazione di particolari attività rese nell'ambito della vita associativa) a condizione che abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, conformemente alle clausole seguenti:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Si precisa che i vincoli statutari sopra indicati non si applicano agli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1 dell'art. 111 del Tuir, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo.

In ogni caso le clausole di cui alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
JUGOSLAVIA	043
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA	A001
B - VENDITE	
• vendita di merce "allo stato estero"	B001
• vendita di merce che non viene esportata	B002
• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO	C001
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	
• "a fermo"	D001
• "in conto commissione"	D002
• "in conto deposito"	D003
• annullamento di contratto	D004
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
• donazione, eredità, legati	D006
• investimento con apporto di merce	D007
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
• prestiti d'uso	D009
• restituzione o sostituzione	D010
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI	E001
F - LEASING	F001
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
• manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002
• partecipazione a mostre, gare, fiere	G003
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• "traffico internazionale" in genere	H001
• noleggio	H002
• per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I - ASSICURAZIONI	
• premi lordi su assicurazioni vita	6671
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
• risarcimenti su assicurazioni vita	6673
• indennizzi SACE	6675
J - COMUNICAZIONI	
• servizi di telecomunicazioni	6676
• servizi postali	6677
• servizi vari di comunicazioni	6678
K - INTERESSI ED UTILI	
• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
• interessi su prestiti	0512
L - LAVORI	
• grandi lavori ed impianti	0108
• lavori di costruzione e riparazione	0107
• altri lavori	0109
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	
• margini su futures di merci	6800
• margini su futures di titoli	6801
• margini su futures di indici azionari	6802
• margini su altri futures	6803
• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano	0750
• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri	0751
• premi per opzioni su titoli (investimenti)	6805
• premi per opzioni su valuta (investimenti)	6806
• premi per opzioni su altri (investimenti)	6807
• premi per opzioni su titoli (disinvestimenti)	6820
• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti)	6821
• premi per opzioni su altri (disinvestimenti)	6822
• premi su altre operazioni finanziarie	6808
• liquidazione differenza su opzioni	6809
• liquidazione differenza su futures	6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
• altre liquidazioni per differenza	6812
• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
N - SERVIZI AZIENDALI	
• ricerche di mercato	6679
• servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
• servizi legali	6681
• servizi pubblicitari	6682
• servizi ricerca e sviluppo	6683
• spese per rappresentanza	6684
• altri servizi aziendali	6685
O - SERVIZI CULTURALI	
• opere letterarie (diritti d'autore)	1202
• opere musicali (diritti d'autore)	1201
• altri diritti d'autore	1203
• sfruttamento cinematografico	1300
• sfruttamento televisivo	1301
• spese di produzione cinematografica	1303
• spese di produzione televisiva	1304
• diritti d'immagine	1305
• altri servizi culturali	1306
P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	
• compensi di mediazione	6632
• compensi per contratti agenzia	6633
• compensi per contratti di commissione	6634
• compensi vari	6631
Q - SERVIZI INFORMATICI	
• manutenzione e riparazione computers	1113
• servizi di data processing e data base	1114
• servizi vari informatici	1115
R - SERVIZI VARI	
• assegni effetti altri valori cambiari non onorati	6686
• canoni o fitti	6630
• contributi previdenziali	6605
• depositi cauzionali	6660
• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6666
• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667
• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668
• espatrio o reimpatrio definitivo	6624
• imposte o tasse	6636
• indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
• ingaggio e premi a sportivi	6661
• operazioni di transito	6612
• parcelle professionali	6687
• pensioni	6601
• perdite di esercizio	6690
• recupero crediti	6688
• ricerche petrolifere	6629
• rimborso spese	6606
• rimesse emigrati/immigrati	6689
• salari e stipendi	6602
• saldi operazioni di compensazione	6647
• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
• storni - operazioni correnti mercantili	0801
• storni - operazioni correnti non mercantili	0802
• storni - operazioni finanziarie	0803
• successioni e donazioni	6693
• sussidi e regalie	6635
• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
• servizi non classificati	6650
S - TECNOLOGIA	
• brevetti	1100
• disegni	1105
• invenzioni	1106
• know-how	1102
• licenze su brevetti	1101
• licenze su know-how	1103
• marchi di fabbrica	1104
• software	1107
• assistenza tecnica connessa	1108
• formazione del personale	1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

• invio di tecnici od esperti	1109
• studi tecnici ed engineering	1111
• altri regolamenti tecnologia	1112
T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE	
• contributi ad organismi internazionali	6620
• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S.	6617
• spese per consolati, ambasciate, etc	6618
• altre transazioni governative	6619
U - TRASPORTI	
• biglietti aerei	0204
• biglietti marittimi	0202
• biglietti terrestri	0212
• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
• noli e noleggi aerei	0203
• noli e noleggi marittimi	0201
• noli e noleggi terrestri	0205
• noli e noleggi vari	0207
• servizi di assistenza e spese varie	0219
• trasporti aerei	0213
• trasporti altri	0214
• trasporti ferroviari	0215
• trasporti marittimi	0216
• trasporti stradali	0217
V - VIAGGI ALL'ESTERO	
• buoni benzina turistici	0318
• trasferimenti di banconote italiane	0302
• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
• viaggi per affari	0304
• viaggi per cura	0305
• viaggi per studio	0306
• viaggi per turismo	0303
• storno viaggi affari	0314
• storno viaggi per cura	0315
• storno viaggi per studio	0316
• storno viaggi per turismo	0313
• altri servizi turistici	0312
• storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI	
• investimenti in azioni	0721
• investimenti in altri valori mobiliari	0722
• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
• beni e diritti immobiliari	0724
• altri investimenti	0725
• disinvestimenti di azioni	0727
• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
• altri disinvestimenti	0731
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
X - PRESTITI	
• erogazione di prestiti	0726
• ammortamento di prestiti	0732
• interessi su prestiti	0512
Y CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z - ALTRE OPERAZIONI	
• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
• Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
• Altre operazioni finanziarie	Z003

■ MANIFATTURE

SD01A (in vigore dal 1998)
15.52.0 Fabbricazione di gelati;
15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati;
15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.

SD01B (in vigore dal 1998)
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.

SD02U (in vigore dal 1998)
15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.

SD03U (in vigore dal 1998)
15.61.1 Molitura dei cereali;
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.

SD04A (in vigore dal 1998)
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.

SD04B (in vigore dal 1998)
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;
14.13.0 Estrazione di ardesia.

SD04C (in vigore dal 1999)
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.

SD04D (in vigore dal 1998)
14.12 1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).

SD04E (in vigore dal 1998)
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.

SD06U (in vigore dal 1999)
17.54.6 Fabbricazione di ricami.

SD07A (in vigore dal 1999)
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.

SD07B (in vigore dal 1999)
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;
17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;
17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.

SD07C (in vigore dal 1999)
18.22.1 Confezione di vestiario esterno.

SD07D (in vigore dal 1999)
18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;
18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.

SD07E (in vigore dal 1999)
18.23.0 Confezione di biancheria personale.

SD07F (in vigore dal 1999)
18.24.1 Confezione di cappelli;
18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.

SD07G (in vigore dal 1999)
18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.

SD08U (in vigore dal 1998)
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.

SD09A (in vigore dal 1998)
36.11 1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.,
36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.

SD09B (in vigore dal 1998)
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.

SD09C (in vigore dal 1999)
20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;
20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.

SD09D (in vigore dal 1999)
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).

SD09E (in vigore dal 1999)
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.

SD10A (in vigore dal 1998)
17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
17 14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.

SD10B (in vigore dal 1998)
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.

SD12U (in vigore dal 1998)
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.

SD13U (in vigore dal 1999) - Sperimentale
17 30.0 Finissaggio dei tessili.

SD14U (in vigore dal 1999) - Sperimentale
17 12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
17 12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
17 13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
17 13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse;
17 17.0 attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
17.60.0 Fabbricazione di maglierie.

SD16U (in vigore dal 1999)
18.22.2 Confezione su misura di vestiario.

SD18U (in vigore dal 1999)
26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.

SD19U (in vigore dal 2000)
28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici,
28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili.

SD20U (in vigore dal 2000)
28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture;
28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
28.22.0 Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale
28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda;
28.40.1 Produzione di pezzi di acciaio fucinati;
28.40.2 Produzione di pezzi di acciaio stampati;
28.40.3 Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo;
28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe;

28.51.0 Trattamento e rivestimento dei metalli;
28.61.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria;
28.62.1 Fabbricazione di utensileria a mano;
28.63.0 Fabbricazione di serrature e cerniere;
28.71.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi;
28.72.0 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero;
28.73.0 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici;
28.74.1 Produzione di filettatura e bulloneria;
28.74.2 Produzione di molle;
28.74.3 Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate;
28.75.1 Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno;
28.75.2 Costruzione di casseforti, forzieri, *porte metalliche e blindate;*
28.75.3 Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica;
28.75.4 Fabbricazione di armi bianche
28.75.5 Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie;
28.75.6 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.

SD21U (in vigore dal 1999)
33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.

SD22U (in vigore dal 2000)
31.50.0 Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.

SD24A (in vigore dal 2000)
52.42.5 Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria.

SD24B (in vigore dal 2000)
18.30.B Confezione di articoli in pelliccia.

SD25U (in vigore dal 2000)
18.30.A Preparazione e tintura di pelli;
19.10.0 Preparazione e concia del cuoio.

SD26U (in vigore dal 2000)
18.10.0 Confezione di vestiario in pelle.

SD27U (in vigore dal 2000)
19.20.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria.

SD29U (in vigore dal 2000)
26.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia;
26.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
26.66.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.

SD32U (in vigore dal 2000)
28.52.0 Lavori di meccanica generale per conto terzi;
28.62.2 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili operatrici;
29.11.1 Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili);
29.11.2 Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione;
29.12.0 Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.13.0 Fabbricazione di rubinetti e valvole;
29.14.1 Fabbricazione di organi di tra*smissione;*
29.14.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere;
29.21.1 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori;
29.21.2 Riparazione di fornaci e bruciatori;
29.22.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.22.2 Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;
29.23.1 Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;
29.23.2 Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;
29.24.1 Costruzione di materiale per saldatura non elettrica;
29.24.2 Costruzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.24.3 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.
29.24.4 Riparazione di altre macchine di impiego generale;
29.31.1 Fabbricazione di trattori agricoli
29.32.1 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
29.40.0 Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.51.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.52.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.53.0 Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.54.1 Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.54.2 Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.54.3 Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.55.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.2 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.3 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.4 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.60.0 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni;
29.71.0 Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7);
29.72.0 Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr. 52.7).

SD33U (in vigore dal 2000)
27.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati;
36.22.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;

36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale.

■ SERVIZI

SG31U **(in vigore dal 1998)**
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.
SG32U **(in vigore dal 1998)**
50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.

SG33U **(in vigore dal 1998)**
93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.

SG34U **(in vigore dal 1998)**
93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.

SG35U **(in vigore dal 1998)**
55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.

SG36U **(in vigore dal 1998)**
55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

SG37U **(in vigore dal 1998)**
55.40.1 Bar e caffè;
55.40.2 Gelaterie.

SG39U **(in vigore dal 1998)**
70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.

SG43U **(in vigore dal 1998)**
50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.

SG44U **(in vigore dal 1999)**
55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante;
55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.

SG46U **(in vigore dal 1998)**
29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.

SG47U **(in vigore dal 1998)**
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.

SG49U **(in vigore dal 1998)**
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.

SG50U **(in vigore dal 1998)**
45.41.0 Intonacatura;
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri;
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

SG51U **(in vigore dal 1998)**
74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

SG56 **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
85.14.1 Laboratori di analisi cliniche.

SG58U **(in vigore dal 1999)**
55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulottes;
55.23.1 Villaggi turistici.

SG60U **(in vigore dal 2000)**
92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).

SG61A **(in vigore dal 1998)**
51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

SG61B **(in vigore dal 1998)**
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.

SG61C **(in vigore dal 1998)**
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.

SG61D **(in vigore dal 1998)**
51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.,
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.
SG61E **(in vigore dal 1999)**
51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).

SG61F **(in vigore dal 1999)**
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.

SG61G **(in vigore dal 1999)**
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.

SG61H **(in vigore dal 1999)**
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.

SG62U **(in vigore dal 1999)**
55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.

SG63U **(in vigore dal 1999)**
55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.

SG64U **(in vigore dal 1999)**
55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.

SG65U **(in vigore dal 1999)**
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;
55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).

SG67U **(in vigore dal 1999)**
93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.

SG68U **(in vigore dal 1998)**
60.25.0 Trasporto di merci su strada.

SG69A **(in vigore dal 1999) Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.

SG69B **(in vigore dal 1999) Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.

SG69C **(in vigore dal 1999) Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.

SG69D **(in vigore dal 1999) Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.

SG69E **(in vigore dal 1999) Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

SG70U **(in vigore dal 1998)**
74.70.1 Servizi di pulizia.

SG71U **(in vigore dal 1999)**
45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;
45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.

SG72A **(in vigore dal 2000)**
60.22.0 Trasporti con taxi.

SG72B **(in vigore dal 2000)**
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;
60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;
60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri.

SG74U **(in vigore dal 2000)**
74.81.1 Studi fotografici;
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.

■ COMMERCIO

SM01U **(in vigore dal 1998)**
52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;
52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;
52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.

SM02U **(in vigore dal 1998)**
52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;
52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.

SM03A **(in vigore dal 1998)**
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
52.63.3 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.

SM03B **(in vigore dal 1998)**
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
52.63.4 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.

SM03C **(in vigore dal 1998)**
52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;
52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;
52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;
52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile.

SM03D **(in vigore dal 1998)**
52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.

SM04U **(in vigore dal 2000)**
52.31.0 Farmacie

SM05A **(in vigore dal 1998)**
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.

SM05B **(in vigore dal 1998)**
52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

SM06A **(in vigore dal 1998)**
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri;
52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.

SM06B **(in vigore dal 1998)**
52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.

SM06C **(in vigore dal 1998)**
52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;
52.44.5 *Commercio al dettaglio di articoli* diversi per uso domestico.

SM07U **(in vigore dal 1999)**
52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.

SM08A **(in vigore dal 1999)**
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.

SM08B **(in vigore dal 1999)**
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.

SM09A **(in vigore dal 1999)**
50.10.0 Commercio di autoveicoli.

SM09B **(in vigore dal 1999)**
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).

SM10U **(in vigore dal 1999)**
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.

SM12U **(in vigore dal 2000)**
52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi.

SM16U **(in vigore dal 1999)**
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.

SM17U **(in vigore dal 2000)**
51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;
51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina;
51.37.1 Commercio all'ingrosso di caffè.

SM18A **(in vigore dal 2000)**
51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante.

SM19U **(in vigore dal 2000)**
51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti;
51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;
51.41.3 Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi);
51.41.A Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili;
51.41.B Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e simili;
51.42.1 *Commercio all'ingrosso di* abbigliamento e accessori;
51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili;
51.42.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature.

SM20U **(in vigore dal 2000)**
52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio.

SM21A **(in vigore dal 2000)**
51.31.0 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati).

SM21B **(in vigore dal 2000)**
51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;
51.34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande.

SM21C **(in vigore dal 2000)**
51.39.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;
51.39.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi.

SM21D **(in vigore dal 2000)**
51.32.1 Commercio all'ingrosso di carni fresche;
51.32.2 Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate.

SM21E **(in vigore dal 2000)**
51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti caseari e di uova.

SM21F **(in vigore dal 2000)**
51.32.3 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;
51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari;
51.36.1 Commercio all'ingrosso di zucchero;
51.36.2 Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi;
51.37.2 Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie;
51.38.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
51.38.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco;
51.39.3 Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini;
51.39.A Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali;
51.39.B Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.

SM25A **(in vigore dal 2000)**
51.47.6 Commercio all'ingrosso di giocattoli.

SM25B **(in vigore dal 2000)**
51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette).

SM26U **(in vigore dal 2000)**
51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami metallici;
51.57.2 Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale;
51.57.3 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro,carta, cartoni, ecc.).

SM27A **(in vigore dal 2000)**
52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura.

■ PROFESSIONISTI

SK01U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.11.2 Attività degli studi notarili.

SK02U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.2 Studi di ingegneria.

SK03U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.A Attività tecniche svolte da geometri.

SK04U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.11.1 Attività degli studi legali.

SK05U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.12.A Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti dai dottori commercialisti;
74.12.B Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali;
74.14.2 Consulenze del lavoro.

SK08U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori

SK16U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
70.32.0 Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi.

SK17U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali.

SK18U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.1 Studi di architettura.

SK20U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
85.32.B Attività professionale svolta da psicologi.

SK21U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici.

091

UNICO 2001

Enti non commerciali ed equiparati

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2000

Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

U61

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte ed, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione deve essere indicata obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dall'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari e il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili"
In particolare sono titolari:

- il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, presso la quale è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

QB1

Codice fiscale (*) 082

TIPO DI DICHIARAZIONE	EURO	Redditi	Irap	Iva	Sostituto	Modulo RW	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

Partita IVA

Sede legale: Comune / Provincia (sigla)

mese anno Frazione, via e numero civico / C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale): Comune / Provincia (sigla)

mese anno Frazione, via e numero civico / C.a.p.

Stato (vedere Tab. A) / Natura giuridica (vedere Tab. B) / Situazione (vedere Tab. C) / Enti di tipo associativo che utilizzano l'art. 111 commi 3, 4-bis e seguenti TUIR / Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell'ente beneficiario designato

Stato estero di residenza / Codice paese estero / Codice di identificazione fiscale estero / Telefono prefisso numero

Data di approvazione del bilancio o rendiconto: giorno mese anno

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto: giorno mese anno

Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date: dal giorno mese anno al giorno mese anno

DATI RELATIVI ALLE ONLUS

ONLUS / Settore di attività (vedere Tab. D)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) / Codice carica / Data carica giorno mese anno

Cognome / Nome / Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno / Comune (o Stato estero) di nascita / Provincia (sigla)

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale: Comune / Provincia (sigla) / C.a.p.

Frazione, via e numero civico / Telefono prefisso numero

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RA RB RC RD RE RF RG RH RI RK RL RM RN RO RP RQ RS RT RU RX RY RZ

SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SY

Le caselle relative all'Iva sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA

FIRMA DEL DICHIARANTE

Il Presidente o i componenti dell'organo di controllo

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione / N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Data di presentazione della dichiarazione giorno mese anno

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

QB2

UNICO 2001
Enti non commerciali ed equiparati

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

133

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI
QUADRO RA
Redditi dei terreni

Mod N. ☐☐

Redditi dei terreni

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile
RA1	.000		.000			.000			.000	.000
RA2	.000		.000			.000			.000	.000
RA3	.000		.000			.000			.000	.000
RA4	.000		.000			.000			.000	.000
RA5	.000		.000			.000			.000	.000
RA6	.000		.000			.000			.000	.000
RA7	.000		.000			.000			.000	.000
RA8	.000		.000			.000			.000	.000
RA9	.000		.000			.000			.000	.000
RA10	.000		.000			.000			.000	.000
RA11	.000		.000			.000			.000	.000
RA12	.000		.000			.000			.000	.000
RA13	.000		.000			.000			.000	.000
RA14	.000		.000			.000			.000	.000
RA15	.000		.000			.000			.000	.000
RA16	.000		.000			.000			.000	.000
RA17	.000		.000			.000			.000	.000
RA18	.000		.000			.000			.000	.000
RA19	.000		.000			.000			.000	.000
RA20	.000		.000			.000			.000	.000
RA21	.000		.000			.000			.000	.000
RA22	.000		.000			.000			.000	.000
RA23	.000		.000			.000			.000	.000
RA24	.000		.000			.000			.000	.000
RA25	.000		.000			.000			.000	.000
RA26	.000		.000			.000			.000	.000
RA27	.000		.000			.000			.000	.000
RA28	.000		.000			.000			.000	.000
RA29	.000		.000			.000			.000	.000
RA30	.000		.000			.000			.000	.000
RA31	.000		.000			.000			.000	.000
RA32	.000		.000			.000			.000	.000
RA33	.000		.000			.000			.000	.000
RA34	.000		.000			.000			.000	.000
RA35	.000		.000			.000			.000	.000
RA36	.000		.000			.000			.000	.000
RA37	.000		.000			.000			.000	.000
RA38	.000		.000			.000			.000	.000
RA39	.000		.000			.000			.000	.000
RA40	.000		.000			.000			.000	.000
RA41	.000		.000			.000			.000	.000
RA42	.000		.000			.000			.000	.000
RA43	.000		.000			.000			.000	.000
RA44	.000		.000			.000			.000	.000
RA45	.000		.000			.000			.000	.000
RA46	.000		.000			.000			.000	.000
RA47	.000		.000			.000			.000	.000
RA48	.000		.000			.000			.000	.000
RA49	.000		.000			.000			.000	.000
RA50	.000		.000			.000			.000	.000
RA51	.000		.000			.000			.000	.000
RA52	**TOTALE** (sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nel rigo RN5 del quadro RN)								.000	.000

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente

RA1

133

UNICO 2001
Enti non commerciali ed equiparati

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RB

Redditi dei fabbricati

Mod. N.

Reddito dei fabbricati

	Rendita catastale rivalutata del 5%	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso %	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile
RB1	.000				.000			.000
RB2	.000				.000			.000
RB3	.000				.000			.000
RB4	.000				.000			.000
RB5	.000				.000			.000
RB6	.000				.000			.000
RB7	.000				.000			.000
RB8	.000				.000			.000
RB9	.000				.000			.000
RB10	.000				.000			.000
RB11	.000				.000			.000
RB12	.000				.000			.000
RB13	.000				.000			.000
RB14	.000				.000			.000
RB15	.000				.000			.000
RB16	.000				.000			.000
RB17	.000				.000			.000
RB18	.000				.000			.000
RB19	.000				.000			.000
RB20	.000				.000			.000
RB21	.000				.000			.000
RB22	.000				.000			.000
RB23	.000				.000			.000
RB24	.000				.000			.000
RB25	.000				.000			.000
RB26	.000				.000			.000
RB27	.000				.000			.000
RB28	.000				.000			.000
RB29	.000				.000			.000
RB30	.000				.000			.000
RB31	.000				.000			.000
RB32	.000				.000			.000
RB33	.000				.000			.000
RB34	.000				.000			.000
RB35	**TOTALE** (da riportare nel rigo RN6 del quadro RN)							.000

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

	N. ord. di riferimento	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto di locazione			Anno di presentazione dich. I.C.I.	Comune dove si trova l'immobile	Prov. (sigla)
			Data	Numero	Ufficio			
RB36								
RB37								
RB38								
RB39								
RB40								
RB41								
RB42								
RB43								
RB44								
RB45								
RB46								
RB47								
RB48								
RB49								
RB50								

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente

RB1

UNICO
2001
Enti non commerciali
ed equiparati

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

133

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RC
Reddito di impresa
Enti a contabilità pubblica

Determinazione del reddito	**RC1**	Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa	.000
	RC2	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali	.000
	RC3	Spese ed altri componenti negativi promiscui deducibili in misura proporzionale	.000
	RC4	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi dei righi RC2 e RC3)	.000
	RC5	**REDDITO (o perdita)** (in caso di perdita, l'importo, al netto della compensazione con altri redditi di impresa, va riportato nel rigo RS2 del quadro RS)	.000
	RC6	Perdita di impresa in diminuzione del reddito di rigo RC5 (di cui degli anni precedenti .000)	2 .000
	RC7	**REDDITO** (da riportare nel rigo RN2 del quadro RN)	000

RC1

UNICO
2001
Enti non commerciali
ed equiparati

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

133

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RD
Reddito di allevamento di animali

Determinazione del reddito

RD1	Numero dei capi normalizzati	
RD2	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir (Reddito agrario normalizzato x 219,08/100.000)	
RD3	Numero dei capi eccedenti (rigo RD1 - rigo RD2)	
RD4	Reddito di allevamento eccedente (Rigo RD3 x **113,34**)	.000
RD5	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RD4 (di cui degli anni precedenti 1 .000)	2 .000
RD6	**REDDITO** (da riportare nel rigo RN4 del quadro RN)	.000

RD1

UNICO 2001
Enti non commerciali ed equiparati

133

CODICE FISCALE

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

REDDITI
QUADRO RE
Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

	RE1	Codice attività [1] parametri e studi di settore: cause di esclusione [2]	
Determinazione del reddito	**RE2**	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	.000
	RE3	Altri proventi lordi	.000
	RE4	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri e/o agli studi di settore .000) [2]	.000
	RE5	**Totale compensi** (RE2 + RE3 + RE4)	.000
	RE6	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
	RE7	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	.000
	RE8	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio	.000
	RE9	Spese relative agli immobili	.000
	RE10	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	.000
	RE11	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	.000
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	.000
	RE13	Interessi passivi	.000
	RE14	Consumi	.000
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi [2] (Ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE5)	.000
	RE16	Spese di rappresentanza [2] (Ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE5)	.000
	RE17	**50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale**	.000
	RE18	**Altre spese documentate**	.000
	RE19	**Totale spese** (sommare gli importi da rigo RE6 a RE18)	.000
	RE20	**REDDITO O PERDITA** (RE5 – RE19) (da riportare nel quadro RN, rigo RN9)	.000
	RE21	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN, rigo RN26)	.000

RE1

133

UNICO
2001
Enti non commerciali ed equiparati

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RF
Reddito di impresa

	RF1	Codice attività — studi di settore: cause di esclusione — studi di settore: cause di inapplicabilità ^{2}	
	RF2	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni) — A — B	C
Determinazione del reddito	**RF3**	**A)** Utile risultante dal conto economico	.000
	RF4	**B)** Perdita risultante dal conto economico	000
Variazioni in aumento	**RF5**	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	.000
	RF6	Quota costante dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera b))	.000
Attività di agriturismo ☐	**RF7**	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
	RF8	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente	.000
	RF9	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF8	.000
Assistenza fiscale ☐	**RF10**	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento agli studi di settore ^{1} .000) ^{2}	000
	RF11	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	.000
	RF12	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
	RF13	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
	RF14	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
	RF15	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
	RF16	Erogazioni liberali	.000
	RF17	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	000
	RF18	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 67, 68 e 69)	.000
	RF19	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
	RF20	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	000
	RF21	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte — a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	.000
	RF22	b) per rischi su crediti (art. 71)	.000
	RF23	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	000
	RF24	Spese ed altri componenti negativi promiscui eccedenti la quota deducibile	.000
	RF25	Altre variazioni in aumento	.000
	RF26	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
Variazioni in diminuzione	**RF27**	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	.000
	RF28	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 55, comma 3, lettera b))	.000
	RF29	Perdite fiscali derivanti da partecipazioni in società di cui al rigo RF7	.000
	RF30	Utili distribuiti da società di cui al rigo RF7 se imputati al conto economico	.000
	RF31	Proventi degli immobili di cui al rigo RF8	.000
	RF32	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
	RF33	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4)	.000
	RF34	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
	RF35	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
	RF36	Reddito esente	.000
	RF37	Altre variazioni in diminuzione	.000
	RF38	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
	RF39	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)** (somma algebrica tra A o B e (C – D))	.000
	RF40	*a dedurre:* Erogazioni liberali	.000
	RF41	**REDDITO**	.000
	RF42	**PERDITE** di impresa in contabilità ordinaria (di cui degli anni precedenti ^{1} .000) ^{2}	.000
	RF43	**REDDITO** al netto delle perdite compensate (da riportare nel quadro RN, rigo RN1)	.000
	RF44	**PERDITA** (da riportare nel rigo RS2 del quadro RS) (proventi esenti ^{1} .000) ^{2}	.000

RF1

Codice fiscale (*) 082

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi (Riservato ai soggetti non residenti)

RF45 Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante o meno il possesso dei requisiti di operatività.

		Valore medio	Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Valore dell'esercizio	Reddito presunto
RF46	Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c)	.000	1%		4 .000	0,75%
RF47	Immobilizzazioni costituite da beni immobili	.000	4%		.000	3%
RF48	Altre immobilizzazioni	.000	15%		.000	12%
RF49	**TOTALE**		2 .000	3 .000		5 .000
RF50	Ammontare degli utili e dei proventi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative					.000

Crediti

		Crediti		Crediti per interessi di mora	
		Valore di bilancio	Valore fiscale	Valore di bilancio	Valore fiscale
RF51	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	.000	2 .000	.000	4 .000
RF52	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
RF53	Differenza		.000		.000
RF54	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
RF55	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
RF56	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RF2

UNICO
2001
Enti non commerciali
ed equiparati

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

133 ▮▮ ▮▮

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG
Reddito di impresa in regime
di contabilità semplificata
e regimi forfetari

	RG1	Codice attività	studi di settore: cause di esclusione	studi di settore: cause di inapplicabilità
Determinazione del reddito	**RG2**	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53, comma 1 (di cui con emissione di fattura .000 per attività in regime forfetario	3 000)	.000
	RG3	Altri proventi considerati ricavi		000
Agriturismo	**RG4**	Ricavi per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 109 bis del Tuir		.000
☐	**RG5**	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento agli studi di settore	000) 2	.000
	RG6	Plusvalenze patrimoniali		.000
	RG7	Sopravvenienze attive		.000
Associazioni sindacali	**RG8**	Rimanenze finali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 59)		.000
☐	**RG9**	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)		.000
	RG10	Altri componenti positivi		000
Altre Associazioni	**RG11**	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo RG2 a rigo RG10)		.000
☐	**RG12**	Esistenze iniziali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 59)		.000
	RG13	Esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)		.000
	RG14	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci		000
	RG15	Spese per lavoro dipendente		.000
	RG16	Utili spettanti agli associati in partecipazione		.000
	RG17	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000		000
	RG18	Quote di ammortamento anticipato ed accelerato		.000
	RG19	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali		000
	RG20	Altri componenti negativi (di cui per attività in regime forfetario	.000) 2	.000
	RG21	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo RG12 a rigo RG20)		000
	RG22	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)** (differenza tra l'importo di rigo RG11 e quello di rigo RG21)		000
	RG23	*a dedurre:* Erogazioni liberali		.000
	RG24	**REDDITO**		.000
	RG25	**PERDITE** di impresa in contabilità ordinaria (di cui degli anni precedenti 1	.000) 2	.000
	RG26	**REDDITO (o perdita)** (da riportare nel rigo RN3 del quadro RN)		.000
	RG27	**PERDITA** (da riportare nel rigo RN3 del quadro RN) (proventi esenti	000) 2	.000

RG1 ▮

133

UNICO 2001

Enti non commerciali ed equiparati

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione in società di persone

Mod. N.

Sezione I
Dati della società o associazione partecipata e quote imputate alla società dichiarante o ente

	Codice fiscale società o associazione partecipata	Codice attività	Tipo	Redditi terreni	Reddito (o perdita)	Perdite illimitate
RH1					000	
	Quota di reddito o perdita	Quota redd. società non operative	Quota di cred. d'imposta	Quota di ritenute d'acconto		
	000	000	000	000		
RH2					000	
	000	000	000	000		
RH3					000	
	000	000	000	000		
RH4					000	
	000	000	000	000		
RH5					000	
	000	000	000	000		
RH6					000	
	000	000	000	000		
RH7					000	
	000	000	000	000		
RH8					000	
	000	000	000	000		

Sezione II
Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

RH9	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria e/o semplificata	000
RH10	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria	000
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10 (se negativo indicare 0)	000
RH12	Perdite in contabilità ordinaria	000
RH13	Differenza tra rigo RH11 e RH12	000
RH14	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	000
RH15	Totale reddito (o perdita) di partecipazioni in società semplice e perdite di partecipazione in imprese in contabilità semplificata	000
RH16	**Totale reddito di partecipazioni (riportare tale importo nel rigo RN8 del Quadro RN)**	000
RH17	Crediti di imposta ordinari	000
RH18	Crediti d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da società non residenti di cui all'art. 96-bis	000
RH19	Credito d'imposta limitato	000
RH20	Crediti d'imposta	000
RH21	Totale ritenute (da riportare nel rigo RN26)	000

RH1

UNICO
2001
Enti non commerciali ed equiparati

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

133

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI
QUADRO RI
Redditi di capitale

		Tipo di dividendo	Redditi	Credito d'imposta	Ritenute
Sez. I Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche	**RI1**	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73%	.000	000	000
	RI2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi	.000	000	.000
	RI3	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	.000	000	000
	RI4	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata	.000	.000	.000
	RI5	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	.000		.000
	RI6	**Totali** (sommare gli importi da rigo RI1 a RI5; riportare il totale di col. 1 al rigo RN7; sommare l'importo di col. 2 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RN13 col. 2; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26)	.000	.000	.000
	RI7	Credito d'imposta di cui al rigo RI2 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		000	

		Tipo di reddito	Redditi	Ritenute
Sez. II Altri redditi di capitale	**RI8**	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti	.000	000
	RI9	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 c.c.	.000	000
	RI10	Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	.000	.000
	RI11	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	000	000
	RI12	Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale	.000	.000
	RI13	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale	000	.000
	RI14	Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera	000	
	RI15	**Totali** (sommare gli importi da rigo RI8 a RI14; riportare il totale di col. 1 al rigo RN7; sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26)	000	.000

RI1

UNICO
2001
Enti non commerciali
ed equiparati

133

CODICE FISCALE

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

REDDITI
QUADRO RL
Redditi diversi

Determinazione del reddito

RL1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) (lottizzazione di terreni, ecc)	.000
RL2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
RL3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
RL4	Indennità di esproprio ed altre somme ex art. 11, commi 5, 6 e 7, legge n. 413 del 1991	.000
RL5	Redditi di natura fondiaria non determinati catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
RL6	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
RL7	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc, non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
RL8	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili e h-bis) derivante da successiva cessione anche parziale di azienda trasferita per causa di morte o per atto gratuito a familiari	.000
RL9	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti da affitto o concessione in usufrutto di aziende	.000
RL10	Corrispettivi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto	.000
RL11	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
RL12	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non abituali o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
RL13	**TOTALE PROVENTI** (somma da RL1 a RL12)	.000
RL14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1	.000
RL15	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2	.000
RL16	Prezzo di acquisto dei terreni di cui al rigo RL4	.000
RL17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL8, di cui all'art. 81, lett. h) e valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa di cui alla lett. h-bis), dell'art. 81	.000
RL18	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL9	.000
RL19	Costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo RL10	.000
RL20	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo RL11	.000
RL21	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo RL12	.000
RL22	**TOTALE COSTI E ONERI** (somma da RL14 a RL21)	.000
RL23	**REDDITO NETTO** (RL13 - RL22 da riportare nel rigo RN10 del quadro RN)	.000
RL24	Ritenute d'acconto subite (da riportare nel rigo RN26 del quadro RN)	.000

.000

RL1

UNICO 2001
Enti non commerciali ed equiparati

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

133

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RQ/RM

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali e da operazioni di conferimento a CAF
Redditi di capitale e di fonte estera.

Mod. N

QUADRO RQ
Sezione I

Riorganizzazioni aziendali (art. 2 del D.Lgs n. 358/1997)

RQ1 **Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori** .000

RQ2 **Imposta sostitutiva** .000

RQ3 Rate dell'imposta sostitutiva dei periodi d'imposta precedenti .000

RQ4 **Totale dell'imposta sostitutiva** .000

RQ5 Crediti d'imposta concessi alle imprese .000

RQ6 Eccedenza Irpeg .000

RQ7 **Imposta sostitutiva da versare** .000

Sezione II

Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. 8 della L. n. 342/2000)

RQ8 **Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori** .000

RQ9 **Imposta sostitutiva** .000

RQ10 Crediti d'imposta concessi alle imprese .000

RQ11 Eccedenza Irpeg .000

RQ12 Imposta sostitutiva da versare .000

QUADRO RM

REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

	1 Tipo di reddito	2 Codice Stato estero	3 Reddito	4 Aliquota	5 Imposta	6 Opzione
RM1			.000	, %	.000	
RM2			.000	, %	.000	
RM3			.000	, %	.000	

	1 Ammontare del reddito	2 Imposta sostitutiva dovuta
RM4	.000	.000

Redditi derivanti da depositi in garanzia

		1 Ammontare	2 Importo
RM5	Proventi derivanti da depositi in garanzia	.000	.000

RQ1

UNICO
2001
Enti non commerciali
ed equiparati

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

133

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRPEG

Irpeg

RN1	Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RF, rigo RF43)		.000
RN2	Reddito di impresa enti a contabilità pubblica (dal quadro RC, rigo RC7)		.000
RN3	Reddito (o perdita) di impresa in contabilità semplificata (dal quadro RG, rigo RG26)		.000
RN4	Reddito di allevamento (dal quadro RD, rigo RD6)		.000
RN5	Reddito di terreni (dal quadro RA, somma dei righi RA52 col. 9 e col. 10)		.000
RN6	Reddito di fabbricati (dal quadro RB, rigo RB35)		.000
RN7	Reddito di capitale (dal quadro RI, rigo RI6 col. 1 e RI15 col. 1)		.000
RN8	Reddito (o perdita) di partecipazione (dal quadro RH, rigo RH16)		.000
RN9	Reddito (o perdita) di arti e professioni (dal quadro RE, rigo RE20)		.000
RN10	Redditi diversi (dal quadro RL, rigo RL23)		.000
RN11	Rimborso di oneri dedotti in precedenti esercizi		.000
RN12	Reddito complessivo (somma algebrica dei righi da RN1 a RN11)		.000
RN13	Credito di imposta sui dividendi (di cui limitato	1 .000)	2 .000
RN14	Oneri deducibili (dal quadro RS, rigo RS34)		.000
RN15	**Reddito imponibile (RN12+RN13-RN14)**		.000
RN16	a) di cui 1 .000 soggetto all'aliquota del 37,00 %		2 .000
RN17	b) di cui 1 .000 soggetto all'aliquota del 2 , %		3 .000
RN18	Imposta relativa al reddito imponibile (somma dei righi RN16 e RN17)		.000
RN19	19% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta		.000
RN20	**TOTALE IMPOSTA (somma dei righi RN18 e RN19)**		.000
RN21	Detrazione di imposta (19% di rigo RS43, fino a concorrenza del rigo RN20)		.000
RN22	Credito di imposta sui dividendi limitato		.000
RN23	Credito di imposta sui dividendi ordinario (di cui riferibile agli utili ex art. 96-bis	1 .000)	2 .000
RN24	Credito per imposte pagate all'estero (di cui derivante da imposte figurative	1 .000)	2 .000
RN25	Altri crediti di imposta		.000
RN26	[illegible] (di cui [illegible]	1 .000)	2 .000
RN27	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da RN22 a RN26)		.000
RN28	IRPEG lorda dovuta o differenza a favore del contribuente (RN20 – RN21 – RN27)		.000
RN29	Crediti di imposta (da Quadro RU)		.000
RN30	Eccedenza IRPEG risultante dalla precedente dichiarazione (da Quadro RX del Mod. UNICO 2000)		.000
RN31	Eccedenza IRPEG risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24		.000
RN32	Acconti versati		.000
RN33	**IRPEG dovuta da versare a saldo (RN28 – RN29 – RN30 + RN31 – RN32, se positiva)**		.000
RN34	Imposta a credito (RN28 – RN29 – RN30 + RN31 – RN32, se negativo)		.000
RN35	Riduzione del credito		.000
RN36	Differenza a credito		.000
RN37	Credito ceduto a società del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)		.000
RN38	Imposte sostitutive (riportarle nei righi RQ6 e RQ11)		.000
RN39	Eccedenza di credito della presente dichiarazione (RN36 - RN37 - RN38, da riportare nel rigo RX1, col. 1)		.000

RN1

UNICO
2001
Enti non commerciali
ed equiparati

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

133

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Investimenti innovativi
(artt. 5 e 6 L. n. 317/1991)

		1996	1997	1998	1999	2000
RU1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	.000	.000	
RU2	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
RU3	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000	.000	.000
RU4	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
RU5	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
RU6	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	.000
RU7	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		.000	.000	.000	.000

Spese di ricerca
(art. 8, L. n. 317/1991)

		1996	1997	1998	1999	2000
RU8	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	.000	.000	
RU9	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
RU10	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000	.000	.000
RU11	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
RU12	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
RU13	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	.000
RU14	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		.000	.000	.000	.000

Esercizio di servizio di taxi
(art. 20, D.L. n. 331/1993, art. 1 D.L. n. 265/2000, art. 23 L. n. 388/2000)

RU15	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					.000
RU16	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
RU17	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute .000	Iva .000	Irpeg .000	Imposta sostitutiva .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000
RU18	Differenza					.000
RU19	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta					.000
RU20	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000

Nuove assunzioni
(art. 4, L n. 449/1997)

RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				.000
RU22	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000
RU23	Credito utilizzato ai fini	Iva .000	Irpeg .000	Imposta sostitutiva .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000
RU24	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000

Incentivi al settore del commercio e turismo
(art. 11, L n. 449/1997)

		1998	1999	2000
RU25	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	
RU26	Credito d'imposta concesso nel periodo			.000
RU27	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000
RU28	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	
RU29	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000
RU30	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000
RU31	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000

Strumenti per pesare
(art. 1, L n. 77/1997)

		1998	1999	2000
RU32	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	
RU33	Credito d'imposta concesso nel periodo			.000
RU34	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000
RU35	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	
RU36	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000
RU37	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000
RU38	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000

Incentivi occupazionali
(art. 4, L n. 448/1998, art. 7, L n. 388/2000)

RU39	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				.000
RU40	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000
RU41	Credito utilizzato ai fini	Iva .000	Irpeg .000	Imposta sostitutiva .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000
RU42	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000

Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli
(art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L. n. 266/1997, art. 1 D.L. n. 324/1997, art. 6 L. n. 140/1999, art. 54 L. n. 488/1999)

RU43	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					.000
RU44	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
RU45	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute .000	Iva .000	Irpeg .000	Imposta sostitutiva .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000
RU46	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000

RU1

Codice fiscale (*) 082

Rottamazione macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L n. 449/1997)	**RU47**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						.000
	RU48	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU49	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute .000	Iva .000	Irpeg .000	Imposta sostitutiva .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000	
	RU50	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o a GPL (art. 1, L. n. 403/1997)	**RU51**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						.000
	RU52	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU53	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute .000	Iva .000	Irpeg .000	Imposta sostitutiva .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000	
	RU54	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5, L. n. 449/1997)	**RU55**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						000
	RU56	Credito d'imposta concesso nel periodo						000
	RU57	Credito utilizzato ai fini		Iva .000	Irpeg 000	Imposta sostitutiva .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 000	
	RU58	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Area archeologica di Pompei (art. 9, L. n. 352/1997)	**RU59**	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU60	Credito utilizzato ai fini			Irpeg .000	Imposta sostitutiva .000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000	
Esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60/1999)	**RU61**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						.000
	RU62	Credito d'imposta concesso nel periodo						000
	RU63	Credito utilizzato ai fini		Iva .000			Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000	
	RU64	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Compensi in natura (L. n. 488/1998)	**RU65**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						.000
	RU66	Credito d'imposta concesso nel periodo						000
	RU67	Credito utilizzato in compensazione D.lgs. 241/97						.000
	RU68	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						000
Credito d'imposta per la formaz. dello sviluppo sostenibile (art.109, c.13 L.n. 388/2000)	**RU69**	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU70	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						000
	RU71	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						000
Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (art. 8, L. n. 388/2000)	**RU72**	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU73	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000
	RU74	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Credito d'imposta P.M.I. siciliane per spese trasporto (art. 133, L. n. 388/2000)	**RU75**	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU76	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						000
	RU77	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						000
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10/f, L.n. 488/1998; art. 29, L. n. 388/2000)	**RU78**	Credito d'imposta concesso nel periodo						000
	RU79	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						000
	RU80	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						000
Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8, L n. 62/2001)	**RU81**	Credito d'imposta concesso nel periodo						000
	RU82	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						[illegible]
	RU83	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						000
Credito d'imposta da Carbon Tax (art. 8, c. 10/e, L n. 448/1998, DPR n. 277 del 9/6/2000)	**RU84**	Credito d'imposta concesso nel periodo						000
	RU85	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						000
	RU86	Importo che non ha trovato capienza						000
Credito d'imposta per caro petrolio (art. 1, D.L n. 265/2000, art. 25 L. n. 388/2000)	**RU87**	Credito d'imposta concesso nel periodo						000
	RU88	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						000
	RU89	Importo che non ha trovato capienza						000
Altri crediti d'imposta non più in vigore	**RU90**	Importo residuo						000
	RU91	Importo utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute .000	Iva .000	Irpeg 000	Imposta sostitutiva 000	Compensaz. D.Lgs. 241/97 000	
Creditori verso EFIM (art. 1, D.L n. 532/1993, art. 8, D.L n. 26/1995)	**RU92**	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione						000
	RU93	Credito rimborsato						000
	RU94	Sospensione	Versamento delle ritenute 000	Iva 000	Irpeg 000			
	RU95	Sospensione per iscrizione a ruolo						.000
	RU96	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua

RU2

UNICO 2001
Enti non commerciali ed equiparati

133

CODICE FISCALE

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

REDDITI
QUADRO RT
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

SEZIONE I
Plusvalenze realizzate entro il 30/6/1998 (D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)

RT1 Totale dei corrispettivi delle cessioni .000
RT2 Totale dei costi o dei valori di acquisto .000
RT3 Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2; indicare zero se il risultato è negativo) .000
RT4 Eccedenza delle minusvalenze .000
RT5 Differenza (RT3 - RT4) .000
RT6 Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RT5) .000
RT7 Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91) .000
RT8 Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata .000
RT9 IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO .000
RT10 IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO .000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998	Eccedenza relativa al 1999	Eccedenza relativa al 2000
RT11	.000	.000	.000	.000	.000

SEZIONE II-A
Plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 5 D.Lgs. n. 461/97)

RT12 Totale dei corrispettivi delle cessioni .000
RT13 Totale dei costi o dei valori di acquisto .000
RT14 Plusvalenze imponibili (RT12 - RT13; indicare zero se il risultato è negativo) .000
RT15 Eccedenza delle minusvalenze .000
RT16 Differenza (RT14 - RT15) .000
RT17 Imposta sostitutiva (27% dell'importo di rigo RT16) .000
RT18 Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97) .000
RT19 Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata .000
RT20 IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO .000
RT21 IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO .000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998	Eccedenza relativa al 1999	Eccedenza relativa al 2000
RT22	.000	.000	.000	.000	.000

SEZIONE II-B
Altre plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 (art. 5 D.Lgs. n. 461/97)

RT23 Totale dei corrispettivi .000
RT24 Totale dei costi o dei valori di acquisto .000
RT25 Plusvalenze imponibili (RT23 - RT24; indicare zero se il risultato è negativo) .000
RT26 Eccedenza delle minusvalenze .000
RT27 Differenza (RT25 - RT26) .000
RT28 Imposta sostitutiva (12,50% dell'importo di rigo RT27) .000
RT29 Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata .000
RT30 IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO .000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998	Eccedenza relativa al 1999	Eccedenza relativa al 2000
RT31	.000	.000	.000	.000	.000

Riepilogo compensazioni

RT32 Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione Mod. UNICO 2000 (di cui già compensata nel Mod. F24 .000) .000
RT33 TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO .000

RT1

UNICO
2001
Enti non commerciali
ed equiparati

133

CODICE FISCALE

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

REDDITI
QUADRO RK
Cessione delle eccedenze dell'IRPEG
nell'ambito del gruppo

Mod. N.

Società o ente cedente

RK1 Eccedenze dell'IRPEG cedute a società del gruppo (da rigo RN37 del quadro RN) .000

Società cessionaria

	Codice fiscale Domicilio fiscale	Denominazione Provincia	Importo
RK2			.000
RK3			.000
RK4			.000
RK5			.000
RK6			.000
RK7			.000
RK8			.000
RK9			.000
RK10			.000
RK11			.000
RK12			.000
RK13			.000

RK1

UNICO 2001
Enti non commerciali ed equiparati

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

CODICE FISCALE

133

REDDITI
QUADRO RO
Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo

Mod. N.

Elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti, e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo dell'Ente (1)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni dell'ente)

RO1
Codice fiscale | Cognome e nome | Data di nascita
Sesso | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Qualifica | Carica | Data carica
Comune | Frazione, via, numero civico | Provincia (sigla) | Cap

RO2

RO3

RO4

RO5

RO6

RO7

RO8

3

RO9

10 12 13

---

1) Indicare quelli in carica alla data della presentazione della dichiarazione.

RO1

133

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

	Specie delle obbligazioni e delle cedole acquisite separatamente, possedute nel periodo d'imposta Denominazione		Codice		Data di scadenza	
	Valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta, acquisite		Valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta, acquisite separatamente		Proventi maturati nel periodo d'imposta sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite	
	Prima del 28/11/1984	Dal 28/11/1984	Prima del 28/11/1984	Dal 28/11/1984	Prima del 28/11/1984	Dal 28/11/1984
RP1			.000	.000		.000
RP2	.000		.000	.000	.000	
RP3	.000	.000	.000	.000		.000
RP4		.000	.000	.000	.000	.000
RP5	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RP6	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RP7	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RP8 TOTALI	.000	.000	.000	.000	.000	.000

RP1

UNICO 2001
Enti non commerciali ed equiparati

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

133

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RF e RG e prospetto degli oneri

Mod N. 1

	RS1	Quadro di riferimento	
Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno	**RS2**	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	.000
	RS3	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente	.000
	RS4	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente	.000
	RS5	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente	.000
	RS6	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	.000
	RS7	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	.000
	RS8	Perdite riportabili senza limite di tempo	.000
Conferimenti agevolati	**RS9**	Società conferitaria — Codice fiscale 1 — Denominazione 2	
	RS10	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	.000
	RS11	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	.000
	RS12	Plusvalenza realizzata nell'esercizio	.000
Plusvalenze e sopravvenienze attive	**RS13**	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2	.000
	RS14	Quota costante dell'importo del rigo RS13	.000
	RS15	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b)	.000
	RS16	Quota costante dell'importo del rigo RS15	.000

		Tipo	Stato 2	Anno di decorrenza 3	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente
Agevolazioni territoriali e settoriali	**RS17**						.000
	RS18						.000
	RS19						.000
	RS20						.000
	RS21						.000
	RS22						.000
	RS23						.000
	RS24						.000
	RS25						.000
	RS26						.000

Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui	**RS27**	Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa	.000
	RS28	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale	.000
	RS29	Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività	.000
Prospetto degli oneri	**RS30**	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. a)	.000
	RS31	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. f)	.000
	RS32	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. g)	.000
	RS33	INVIM di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643	.000
	RS34	**TOTALE ONERI DEDUCIBILI (da riportare nel rigo RN14)**	.000
	RS35	Oneri detraibili di cui all'art. 13-*bis*, comma 1 del TUIR lett. a)	.000
	RS36	Oneri detraibili di cui all'art. 13-*bis*, comma 1 del TUIR lett. g)	.000
	RS37	Oneri detraibili di cui all'art. 13-*bis*, comma 1 del TUIR lett. h) e lett. h-*bis*)	.000
	RS38	Oneri detraibili di cui all'art. 13-*bis*, comma 1 del TUIR lett. i)	.000
	RS39	Oneri detraibili di cui all'art. 13-*bis*, comma 1 del TUIR lett. i-*bis*)	.000
	RS40	Oneri detraibili di cui all'art. 13-*bis*, comma 1 del TUIR lett. i-*ter*)	.000
	RS41	Oneri detraibili di cui all'art. 1, comma 1 e 2 legge 18 febbraio 1999 n. 28	.000
	RS42	Erogazioni liberali ai sensi dell'art. 138, comma 14 legge 23 dicembre 2000 n. 388	.000
	RS43	**TOTALI ONERI DETRAIBILI (da riportare il 19% nel rigo RN21)**	.000

RS1

UNICO 2001
Enti non commerciali
ed equiparati

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

[illegible]
QUADRO RY
[illegible]
[illegible] Applicazione
[illegible] 2000

133

			Importi	Aliquota	Imposta
SEZIONE I Rivalutazione dei beni (art. 12 della L. n. 342/2000)	**RY1**	Rivalutazione dei beni ammortizzabili		19%	
	RY2	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili		15%	
	RY3	Rivalutazione delle partecipazioni		15%	
SEZIONE II Riconoscimento maggiori valori dei beni (art. 14 della L. n. 342/2000)	**RY4**	Maggiori valori dei beni ammortizzabili		19%	
	RY5	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili		15%	
	RY6	Maggiori valori delle partecipazioni		15%	
SEZIONE III	**RY7**	Totale (somma dei righi da RY1 a RY6)			
	RY8	Importo da versare	n. rate		

RY1

UNICO 2001
Enti non commerciali ed equiparati

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

133

CODICE FISCALE

REDDITI
MODULO RW
Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Mod. N.

Sez. I

Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento				Paese estero di residenza		Trasferimento da o verso l'estero (*)
	Paese estero del trasferimento	Mezzo di pagamento	Causale	Data		Importo	
RW1	1 cognome o denominazione		2 nome		3		4
	5 codice	6 codice	7 codice (*)	8	9	.000	
RW2	1 cognome o denominazione		2 nome		3		4
	5 codice	6 codice	7 codice (*)	8	9	.000	
RW3	1 cognome o denominazione		2 nome		3		4
	5 codice	6 codice	7 codice (*)	8	9	.000	
RW4	1 cognome o denominazione		2 nome		3		4
	5 codice	6 codice	7 codice (*)	8	9	.000	
RW5	1 cognome o denominazione		2 nome		3		4
	5 codice	6 codice	7 codice (*)	8	9	.000	
RW6	1 cognome o denominazione		2 nome		3		4
	5 codice	6 codice	7 codice (*)	8	9	.000	
RW7	1 cognome o denominazione		2 nome		3		4
	5 codice	6 codice	7 codice (*)	8	9	.000	
RW8	1 cognome o denominazione		2 nome		3		4
	5 codice	6 codice	7 codice (*)	8	9	.000	
RW9	1 cognome o denominazione		2 nome		3		4
	5 codice	6 codice	7 codice (*)	8	9	.000	
RW10	1 cognome o denominazione		2 nome		3		4
	5 codice	6 codice	7 codice (*)	8	9	.000	
RW11	1 cognome o denominazione		2 nome		3		4
	5 codice	6 codice	7 codice (*)	8	9	.000	
RW12	1 cognome o denominazione		2 nome		3		4
	5 codice	6 codice	7 codice (*)	8	9	.000	

RW1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2000

	Codice paese estero dell'investimento o dell'attività estera	Codice operazioni con estero	Importo
RW13			000
RW14			000
RW15			000
RW16			000
RW17			000
RW18			000
RW19			000
RW20			000
RW21			000

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2000

	Codice paese estero dell'investimento o dell'attività estera	Tipo trasferimento	Codice operazioni con estero	Codice ABI/CAB	Numero del conto corrente	Data	Importo
RW22							000
RW23							000
RW24							000
RW25							000
RW26							000
RW27							000
RW28							000
RW29							000
RW30							000

RW2

UNICO 2001
Enti non commerciali ed equiparati

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

133

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RZ
Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi

Mod. N.

RZ1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

PROSPETTO A
Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ2			%	
RZ3			%	
RZ4			%	
RZ5	TOTALI			

PROSPETTO B
Premi e vincite

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ6		%	

PROSPETTO C
Redditi di capitale corrisposti a non residenti

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ7			%	
RZ8			%	
RZ9			%	
RZ10	TOTALI			

PROSPETTO D
Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ11			%	
RZ12			%	
RZ13			%	
RZ14	TOTALI			

PROSPETTO E
Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

	Ammontare dei proventi imponibili	Prelievo operato
RZ15		

PROSPETTO F
Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

	Periodo di riferimento mese	Periodo di riferimento anno	Ritenute	Ritenute non versate per versamenti in eccesso e per restituzioni	Ritenute non versate per crediti di imposta	Totale importo versato
	Interessi versati	Note	Eventi eccezionali	Versamento in Euro	Codice tributo o capitolo	Articolo	T/F	Data di versamento giorno mese anno
RZ16								
RZ17								
RZ18								
RZ19								

RZ1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

PROSPETTO F
Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

RZ20

RZ21

RZ22

RZ23

RZ24

RZ25

RZ26

RZ27

RZ28

RZ29

RZ30

Riepilogo delle compensazioni

Importo

RZ31 Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione

RZ32 Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione utilizzato in F24

RZ33 Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro

RZ34 Crediti d'imposta utilizzati per i versamenti relativi alla presente dichiarazione

Mod. 770 anno di imposta

RZ35 Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel mod. 770, utilizzati nel presente quadro

RZ36 Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro, utilizzati nel mod. 770

RZ37 Ammontare utilizzato nel presente quadro

RZ38 Credito da utilizzare in compensazione

RZ39 Importo di cui si chiede il rimborso   Barrare la casella se si richiede che il rimborso venga effettuato in Euro

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RZ2

UNICO 2001
Enti non commerciali ed equiparati

CODICE FISCALE

133

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore del condominio

Mod. N.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

AC1
Codice fiscale
Denominazione
Comune del domicilio fiscale
Provincia (sigla)
Via e numero civico

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

AC2
Codice fiscale
Cognome ovvero Denominazione
Nome (solo per le persone fisiche)
Sesso (M o F)
Data di nascita
Comune (o Stato estero) di nascita
Prov. nasc. (sigla)
Comune del domicilio fiscale
8
Provincia (sigla)
Via e numero civico
Cod. Stato estero
Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi
7
.000

AC3
.000

AC4
.000

AC5
2
.000

AC6
2
4
5
8
12
.000

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

SEZIONE I

Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

	IMPOSTA	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione (da riportare nelle colonne 4 e/o 5)	Eccedenza di versamento a saldo (da riportare nelle colonne 4 e/o 5)	Importo a credito di cui si chiede il rimborso (Barrare la casella se in Euro)	Importo a credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEG			EURO	
RX2	IVA				
RX3	IRAP				
RX4	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT				
RX5	Imposta sostitutiva di cui al quadro RM				
RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I				
RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II				
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY				

SEZIONE II

Riepilogo IVA

RX9	Versamento annuale dell'IVA	

SEZIONE III

Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso (Barrare la casella se in Euro)	Importo residuo da compensare
RX10				EURO	
RX11					
RX12					
RX13					
RX14					
RX15					

01A3934

RX1

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2001.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati», con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2001 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione in relazione a non più di venti soggetti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. *Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati.*

1.1. E' approvato il modello «Unico 2001 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati», con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA/2001, da presentare nell'anno 2001 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

1.2. Il modello è composto da:

a) il frontespizio ed i quadri RF, RN, RJ, RG, RH, RI, RY, RQ, RU, RC, RR, RV, RK, RO, RS, RP, RZ, RX, nonché il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori di condomini, costituenti il modello relativo alla dichiarazione da presentare agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oggetto di approvazione del presente provvedimento;

b) i quadri costituenti il modello IVA/2001, concernente la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto - con esclusione del frontespizio e del quadro VX approvato con decreto 29 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 18 gennaio 2001;

c) i quadri costituenti il modello 770/2001, con esclusione del frontespizio, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, approvati con provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001;

d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 2000, da approvare con separato provvedimento;

e) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore nonché dei parametri, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

2. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

2.1. I modelli di dichiarazione «Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati» sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet *www.finanze.it* nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 2.4.

2.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 2.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 2.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili nel medesimo sito Internet del Ministero delle Finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

2.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

- nell'allegato 1 al presente provvedimento, per i quadri indicati nella lettera *a)* del punto 1.2;
- nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.

2.5. Per tutti i modelli di cui al punto 1, è consentita, per la riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

2.6. Per la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali, nei casi in cui è consentita tale modalità di presentazione, si rinvia alle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al provvedimento 13 marzo 2001 di approvazione della dichiarazione modello "Unico 2001 – Persone fisiche"

3. *Modalità per la trasmissione dei dati della dichiarazione.*

3.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati della dichiarazione di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Motivazioni:

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva il modello di dichiarazione "Unico 2001 – Società capitali, enti commerciali ed equiparati", con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione mod. IVA/2001, da presentare nell'anno 2001 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione in materia di imposte sui redditi, compresa quella unificata, allo scopo di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Per quanto concerne la reperibilità, i suddetti modelli saranno resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito Internet del Ministero delle Finanze. Gli stessi modelli possono, inoltre, essere prelevati anche da altri siti Internet, purché siano rispettate le condizioni previste dal punto 2.2 del presente provvedimento.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Decreto 29 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 18 gennaio 2001, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 2000 con le relative istruzioni;

Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001, di approvazione del modello 770/2001 con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale;

Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, come integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante disposizioni sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello"

E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua, a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello" Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento"

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (uno) decimo di pollice;
altezza: 1 (uno) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (uno) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 082 devono riportare stampate, con tipo di carattere "COURIER", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal dodicesimo decimo di pollice dell'area grafica;
- il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal quarantatreesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella "Mod. N." della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per la seconda facciata del frontespizio e per i quadri RF e RU).

Le zone riservate al "N. Protocollo", alla "Data di presentazione", alla "Denominazione", al "Codice fiscale" e alla casella "Mod. N.", devono essere stampate in colore marrone (pantone n. 471 U) su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in colore marrone (pantone n. 471 U).

La zona riservata al "N. Protocollo", deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Data di presentazione", deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Denominazione", deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 22 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al "Mod. N." devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio delle zona retinata della prima pagina del frontespizio, identificata nella successiva tabella con il codice numerico 073, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 122, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del frontespizio e dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 082, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (uno) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui al punto 1.2, lettera *a)*, del presente provvedimento deve essere utilizzato il colore marrone (pantone n. 471 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;

tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

E' altresì consentita, per la riproduzione dei modelli, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei quadri di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche bianche non devono essere stampate)
Frontespizio (prima pagina)	073	□ ■ ■ ■ ■
Quadri: AC, RC, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RN, RO, RQ, RP, RR, RS, RU, RV, RX, RY, RZ.	122	■ ■ □ □ ■
Frontespizio (seconda pagina) Quadri (seconda pagina): RC, RF, RH, RO, RR, RS, RU, RZ RU (terza pagina)	082	■ □ □ □ ■

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2001

Società di capitali

DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili sul sito www.finanze.it

INDICE

pag.
I ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2
II ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 9
R1 Soggetti tenuti a utilizzare il modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati 9
R2 Compilazione del frontespizio 11

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

R3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa 16
R4 Quadro RF Reddito d'impresa e imposte di cui all'art. 105, comma1, lett. a) e b), del Tuir 20

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

R5 Quadro RN Determinazione dell'IRPEG 30
R6 Quadro RJ - Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 10, della L. n.133 del 1999 e del D.Lgs. n. 466 del 1997 Rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della L. n. 133 del 1999 33
R7 Quadro RG Imposta sostitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi 36
R8 Quadro RH - Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari 38
R9 Quadro RI - Imposte dei fondi pensione 40
R10 Quadro RY Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. da 12 a 19 della L. n. 342 del 2000) 42
R11 Quadro RQ - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.Lgs. n. 358 del 1997) e sui maggiori *valori derivanti da conferimenti a CAF* (L. n. 342 del 2000) 45
R12 Quadro RU Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese 46

OPERAZIONI STRAORDINARIE

pag.
R13 Quadro RC Operazioni di scissione 71
R14 Quadro RR Operazioni di fusione 72
R15 Quadro RV Riconciliazione dati di bilancio e fiscali 74

PROSPETTI VARI

R16 Quadro RK Cessione delle eccedenze dell'IRPEG nell'ambito del gruppo 75
R17 Quadro RO - Elenco dei soci di società a responsabilità limitata, degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo 76
R18 Quadro RS Prospetti vari 76
R19 Quadro RP - Prospetto delle obbligazioni, delle *cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni* stesse, dei relativi proventi esenti da imposta 81
R20 Quadro RZ Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi 81

VERSAMENTI

R21 Quadro RX Compensazioni - Rimborsi - Rateizzazioni 88
R22 *Criteri generali: versamenti, acconti,* compensazione, rateizzazione 90
Quadro AC Comunicazione dell'amministratore di condominio 94
III - SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 95
IV - ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2001 105
APPENDICE 109

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

1. COS'È IL MODELLO UNICO 2001 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e quella dei sostituti d'imposta.

Con riferimento alla dichiarazione unificata, occorre innanzitutto ricordare che:
- i contribuenti, tenuti per l'anno 2000 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770/2001) in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata;
- per la determinazione del numero di soggetti in relazione ai quali si presenta la dichiarazione dei sostituti d'imposta, vanno sommati i dati del rigo SS15 del quadro SS e quelli del rigo SO8 del quadro SO del modello di dichiarazione 770/2001,
- la dichiarazione dei sostituti d'imposta, se viene predisposta da due diversi soggetti, non può essere inclusa nella dichiarazione unificata.

Occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5, riservato alle modalità e ai termini di presentazione della dichiarazione, dall'anno 2001 sono tenuti alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (redditi, IVA, IRAP e sostituti) le seguenti categorie di soggetti:
- società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del Tuir;
- contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;
- soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma sia autonoma che, nei casi consentiti sopra illustrati, unificata.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP.

Il modello UNICO 2001 – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati si compone di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore marrone, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di colore verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

È comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i predetti modelli utilizzando il colore nero.

I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2001

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'IVA, del Modello 770 e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.
Si fa presente che i modelli relativi alle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet del Ministero delle Finanze (**www.finanze.it**) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.
Nello stesso sito Internet è inoltre disponibile uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:
- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

2. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; attraverso il modello UNICO vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri Enti:

- l'Irpeg e le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'Iva relativa al periodo d'imposta 2000 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'Irap è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello UNICO 2001 contiene i quadri da utilizzare per la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata *in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.*

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2000 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2000).
I contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata neanche quando sono tenuti alla presentazione di almeno due delle anzidette dichiarazioni.

Sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare non solo quelli cosiddetti "a cavallo" a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2000 al mese di febbraio 2001 ovvero dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2000), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2000 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2000, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2000).

Per i periodi di imposta che, ai fini dell'IRPEG, sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2000 (anche se iniziati nel corso del 1999) si applicano le seguenti regole:
- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2000 approvato nel corso del 2000.
  Qualora il modello UNICO 2000 non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2001, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione Iva va presentata utilizzando il modello IVA 2001 approvato con provvedimento del 29 dicembre 2000, relativamente all'anno d'imposta 2000;

- la dichiarazione dei sostituti di imposta va presentata utilizzando il modello 770/2001 approvato il 31 gennaio 2001 relativamente agli ammontari assoggettati a ritenuta nel corso dell'anno 2000;
- la dichiarazione Irap va presentata utilizzando il modello approvato nel corso del 2000.

I curatori di fallimento sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini e **con le modalità** previste per ciascuna dichiarazione.

In **Appendice** alla voce "Casi particolari di presentazione della dichiarazione" sono illustrati alcuni casi particolari di presentazione delle dichiarazioni in presenza di operazioni di liquidazione.

4. COME SI COMPILA

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.

Si consiglia di compilare prima una copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.

Nei casi residuali in cui è consentita la presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o tramite un ufficio postale **(vedi paragrafo 5.1)**, la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2001

Qualora il contribuente provveda alla trasmissione telematica diretta dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; quest'ultimo conserverà la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella nella quale l'intermediario ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

5.1 Come si presenta

La dichiarazione Mod. UNICO 2001 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, quali:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'obbligo della trasmissione in via telematica si applica a tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP, sostituti d'imposta) che i predetti soggetti siano tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta.

Sono altresì obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni previste dal DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni, direttamente o tramite un intermediario abilitato:

- **i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;**
- **i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.**

Pertanto, i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. d), del Tuir, e cioè le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni, qualora non rientrino nelle categorie sopra elencate, obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni, possono presentare il Mod. UNICO 2001 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata anche se gli stessi possono comunque avvalersi del servizio telematico direttamente, attraverso la rete Internet, ovvero tramite un intermediario abilitato.

5.2 Quando si presenta

Sulla base delle disposizioni vigenti alla data di approvazione del modello UNICO 2001-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, sono i seguenti:

1 se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet, nei casi consentiti (vedere paragrafo 5.4), o se è trasmessa da un interme-

diario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322 del 1998):
   - per i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, **entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto**. Se il bilancio o il rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione;
   - per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto, **entro sette mesi dalla fine del periodo di imposta**;

2. se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata:
   - per i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, **entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto**. Se il bilancio o il rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione;
   - per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto, **entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta**.

Se il termine previsto per la presentazione tramite una banca o un ufficio postale della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, anche in forma unificata, da redigere sui modelli approvati nel 2001, scade tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2001 la dichiarazione deve essere presentata alla banca o all'ufficio postale, nei casi consentiti, **nel mese di maggio 2001**; la stessa dichiarazione deve invece essere presentata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero *tramite un intermediario abilitato*, **nel mese di giugno 2001**.
Ad esempio, una società di cui all'art. 87 comma 1 lett. a), del Tuir, con esercizio coincidente con l'anno solare, tenuta all'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, che approvi il bilancio in data 20 aprile 2001, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 30 giugno 2001 (termine differito al 2 luglio in quanto il 30 giugno coincide con giorno di sabato). Il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dovrà, invece, essere effettuato, sulla base delle disposizioni vigenti al momento di approvazione del modello, entro il 31 maggio 2001 (per ulteriori precisazioni sui termini di versamento vedere il paragrafo 22 1).

I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA – *770* – IRAP), nei casi in cui non è consentito includere tali dichiarazioni nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sul sito *Internet* del Ministero delle finanze.

5.3

A chi si presenta

La dichiarazione deve essere presentata al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente **e ferme restando le specifiche modalità previste per determinati soggetti (vedere paragrafo 5.1)**:
- **o direttamente in via telematica;**
- o tramite un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili) **che provvederà alla trasmissione telematica**;
- *o tramite un ufficio postale o una banca convenzionata* ***nei casi consentiti***.

5.4

Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione da presentare in via telematica può essere trasmessa:
- **direttamente;**
- **tramite intermediari e altri soggetti abilitati.**

a) Presentazione telematica diretta
I soggetti che predispongono direttamente la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate. Quindi, quando una disposizione di legge richiama i termini di presentazione (ad es. ravvedimento operoso), occorre fare riferimento ai termini previsti in via normativa per la trasmissione in via telematica.
In tal caso la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione Mod. UNICO 2001 devono **obbligatoriamente** avvalersi:
- del **servizio telematico *Entratel***, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, in forma unificata o disgiunta, in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;

- del **servizio telematico *Internet***, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti. **Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a predisporre la dichiarazione dei sostituti d'imposta.**

b) Presentazione telematica tramite intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico

■ Intermediari abilitati

Gli intermediari indicati dall'art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico *Entratel*, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della trasmissione telematica.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- **gli iscritti negli albi degli avvocati;**
- **gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;**
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati, quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (decreto dirigenziale 18 febbraio 1999).

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione fermo restando che l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze **www.finanze.it**, sezione "Servizi telematici" nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Nei casi di fallimento, il curatore presenta la dichiarazione in via telematica direttamente, qualora sia in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla trasmissione telematica, ovvero, in alternativa, tramite un intermediario abilitato.

■ Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione, contenente nell'apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, sia la data di presentazione all'intermediario della dichiarazione stessa. Detto riquadro costituisce per il contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, nonché prova di presentazione della dichiarazione stessa.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

L'originale della dichiarazione contenente le firme del dichiarante e dell'intermediario deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli dichiarati. Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute. Conseguentemente non dovrà essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica, ad esempio, il nuovo domicilio del dichiarante, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario.

■ Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- la data della ricevuta rilasciata dall'intermediario al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiedere le predette ricevute sia all'intermediario al quale si è rivolto, sia ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

5.5 Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione trasmessa attraverso il servizio telematico *Entratel*

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che richiede l'abilitazione;
- al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ove delegato dalla Direzione Regionale.

I modelli per la domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.finanze.it,** sezione "Servizi telematici" oltre che presso gli uffici stessi.

b) Dichiarazione trasmessa via *Internet*

Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number).

La domanda di abilitazione deve essere presentata dal rappresentante legale che dovrà già essere in possesso di un proprio codice PIN personale. Ovviamente per l'invio della dichiarazione Mod. UNICO 2001 deve essere utilizzato il codice PIN ottenuto per conto della società o ente.

La domanda di abilitazione non viene accettata nei casi seguenti:

- la persona che richiede il PIN non coincide con la persona che l'Agenzia delle Entrate conosce come "rappresentante";
- il soggetto per conto del quale si sta presentando la domanda risulta già abilitato al servizio Entratel; in tal caso, infatti, per l'invio telematico della dichiarazione, occorrerà utilizzare tale servizio.

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato. L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione della dichiarazione inviata tramite Internet mediante apposita ricevuta nella quale sono indicati:

- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Tale ricevuta potrà essere consultata direttamente tramite Internet oppure richiesta ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per ogni altra informazione sulle modalità e sugli adempimenti connessi con la trasmissione telematica è possibile consultare il capitolo III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni" oppure il sito **uniconline.finanze.it.**

5.6

Dichiarazione presentata a banche e uffici postali

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1, possono presentare il Mod. UNICO 2001 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata.
Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

5.7

Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87
La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di trasmissione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata, la quale, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" sottoscriverà l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, indicando il proprio codice fiscale. La dichiarazione, sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla, deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia della dichiarazione, sulla quale è stata indicata la data di presentazione e sono state apposte le firme, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.

5.8

Dichiarazione spedita dall'estero

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 5.1, possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze **Agenzia delle Entrate** 00100 Roma Italia – e deve recare scritto, a carattere evidente:
- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;

- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2001 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati"

La dichiarazione può anche essere inviata via Internet, nei casi consentiti, se il contribuente è già in possesso del Pincode acquisito in Italia (vedere il capitolo III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").

5.9 Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2001"

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

1. SOGGETTI TENUTI A UTILIZZARE IL MOD. UNICO - SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

1.1 Generalità

Il Mod. "UNICO Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):

1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Mod. "UNICO Enti non commerciali ed equiparati"
Essi sono:

1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato, comprese le fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili *organizzazioni;*
5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Il Mod. "UNICO Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve altresì essere presentato dai fondi pensione costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, compresi quelli di cui all'art. 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo non configurati nell'ambito del patrimonio di società o enti.
Tali soggetti devono compilare il frontespizio del presente modello, il quadro RO per l'indicazione degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo del fondo, nonché il quadro RI riguardante i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 14 del citato D.Lgs. n. 124 del 1993 **e all'IRPEG dovuta sui redditi derivanti dalla locazione di immobili, detenuti di-**

rettamente, per i quali si è optato per la libera determinazione dei canoni di locazione (art. 9 della legge n. 431 del 1998).
Il quadro RI deve inoltre essere compilato, unitamente agli altri quadri della presente dichiarazione, dalle società ed enti nell'ambito del cui patrimonio i fondi pensione sono stati costituiti con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile, compresi quelli aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 1993.

1.2 Società di capitali residenti in Italia

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi "Mod. UNICO Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subìto una perdita.
Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 95 del Tuir, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle disposizioni del capo II, successive al predetto art. 95, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RF, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.
Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del Tuir, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare).

1.3 Enti commerciali residenti in Italia

Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

L'art. 87 comma 1 del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni della legge istitutiva, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi le regole previste per dette società riguardo all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai quadri da compilare.

1.4 Società ed enti non residenti in Italia

Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana non residenti (cfr. art. 2507 c.c.).
Il Mod. "UNICO Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.
Si considerano commerciali gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale: l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 87, comma 4-bis, del Tuir).
I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, considerando tali anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1 lett. a) e b), del Tuir e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.
Il conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre at-

[illegible] tà produttive di redditi [illegible] svolte in Italia [illegible] della [illegible] bilancio [illegible] rendiconto generale della società o ente devono essere [illegible] competente.
Nella dichiarazione che va presentata anche dai soggetti [illegible] che hanno conseguito alcun reddito [illegible] hanno subito una perdita, vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

2.1 Generalità

Il frontespizio del modello UNICO va utilizzato per la presentazione:
1) della dichiarazione in forma unificata;
2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno presentate congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio della dichiarazione IVA e quello della dichiarazione dei sostituti d'imposta vanno utilizzati solo in caso di presentazione di tali dichiarazioni in forma non unificata.

Il frontespizio del modello UNICO si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.
La seconda facciata comprende otto riquadri: i primi quattro relativi al tipo di dichiarazione ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, alla ricevuta di presentazione, al visto di conformità, rilasciato alle imprese dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 **e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997**

2.2 Dati identificativi

Denominazione
Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.
La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Codice fiscale
Si ricorda che per le società di nuova costituzione il codice fiscale deve essere richiesto **ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.**
In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

2.3 Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri **ed ai modelli** compilati.
Se la dichiarazione sostituisce, integra o rettifica una dichiarazione precedentemente presentata, va barrata la casella:
- **"Correttiva nei termini" nell'ipotesi di presentazione di una dichiarazione correttiva di un Mod. UNICO 2001 precedentemente presentato;**
- **"Integrativa" nell'ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa di un Mod. UNICO 2001 precedentemente presentato (vedere in Appendice la voce "Dichiarazione integrativa").**

La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere compilata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1 dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2 dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999, per i quali l'ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999, pubblicata nella G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1999, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;

3 dai soggetti colpiti dagli eventi meteorici verificatisi nel territorio della regione Campania nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999, per i quali l'ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria. I termini di cui sopra sono stati ulteriormente prorogati dall'ordinanza n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella G.U. n. 156 del 6 luglio 2000;

4 dai soggetti colpiti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco per i quali l'ordinanza n. 3058 del 21 aprile 2000 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

5 dai soggetti aventi domicilio fiscale nei territori delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona interessati dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre 2000 per i quali il decreto 17 ottobre 2000, pubblicato nella G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria. I termini di cui sopra sono stati ulteriormente prorogati dall'articolo 2, comma 1, del decreto 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 274 del 23 novembre 2000;

6 dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei territori delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto nei mesi di settembre ed ottobre 2000, per i quali il decreto 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 274 del 23 novembre 2000, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;

7 dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi nei territori delle regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento nel mese di novembre 2000, per i quali il decreto 29 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;

8 dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni per i quali l'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000, pubblicata nella G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001, ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale;

9 dai contribuenti indicati nell'art. 2, comma 1, del decreto legge 14 febbraio 2001, n. 8, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2001, per i quali il D.M. 14 marzo 2001 ha previsto la sospensione per sei mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2001, dei termini relativi ai versamenti dei tributi;

10 per altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

Dichiarazioni in euro

Il contribuente può scegliere di compilare il Mod. "UNICO Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" in euro. In tal caso:

- deve essere barrata l'apposita casella posta nel frontespizio;
- tutti gli importi indicati devono essere espressi in euro. Non è possibile indicare alcuni importi in lire ed altri in euro;
- gli importi vanno riportati in unità di euro, senza tener conto degli zeri prestampati nei righi, arrotondando, secondo il "criterio matematico" per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65);

Nelle istruzioni per la compilazione del Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati anche in euro.

2.4

Dati relativi alla società o ente

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia delle società o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.
Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

Tabella generale di classificazione dei soggetti passivi IRPEG

CODICE	NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del Titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che **inizia dalla data di messa** in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta **e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione**
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

Stato estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'**Appendice** alle presenti istruzioni.

2.5 Dati relativi alle ONLUS

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:

1 dalle società cooperative ONLUS;

2 dalle cooperative sociali.

Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la seconda casella in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla **tabella D**.

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

2.6 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio territorialmente competente.

Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;

3 se trattasi di curatore fallimentare;
4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9 se trattasi di rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.
I dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.
In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

2.7
Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati. Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).
Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono la dichiarazione senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500 mila, pari a euro 258,23, a lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83.

2.8
Presentazione della dichiarazione

Per le istruzioni relative alla compilazione, si rinvia al punto 5.4 delle "Istruzioni Generali per la compilazione del modello UNICO · Società di capitali, enti commerciali ed equiparati Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica"

2.9
Visto di conformità

Al fine di consentire una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e Agenzia delle Entrate, con l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, sono state aggiunte nel D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 disposizioni in materia di assistenza fiscale.
Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro, il rilascio di un visto di conformità, su richiesta del contribuente, da parte dei soggetti abilitati individuati nell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997
Il rilascio del visto di conformità, che presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, tende a soddisfare due ordini di esigenze:

- garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari;
- agevolare l'Agenzia delle Entrate nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997 sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF – imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.
Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.
A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.
Per apporre il visto di conformità compilare l'apposito riquadro.

2.10 Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. **Con decreto ministeriale del 4 gennaio 2001 sono stati definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.**

Per attestare il rilascio della certificazione tributaria compilare l'apposito riquadro.

R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

3.1 Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 1999 e nel 2000 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000);
- D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466;
- D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, con il quale si dà "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 15 maggio 1999. n. 144";
- D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229, recante "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto";
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale (collegato alla finanziaria 2000);
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001).

3.2 Disposizioni in materia di autotrasporto

Deducibilità degli oneri relativi agli impianti di telefonia veicolare

L' art. 6, comma 21, della legge n. 488 del 1999 reca disposizioni modificative del comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.

Quest'ultima norma individua la deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, fissandola nella misura del 50%.

Tale percentuale, con la disposizione modificativa citata, viene elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Spese per prestazioni di lavoro

L'art. 1 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167 convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229 ha inserito nell'art. 62 del Tuir il comma 1-quater, per effetto del quale le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a lire 110.000 e a lire 180.000 al giorno, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.

Tale possibilità è riconosciuta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000.

L'art. 62 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 62, comma 1-quater, del Tuir si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 47 comma 1, lett. a), del Tuir, se la società cooperativa di autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo forfetario né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

3.3 Disposizioni in materia di attività marittime

L'art.13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore.

Pertanto, i suddetti redditi concorrono nella misura del 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEG.
Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 488 del 1999 (1° gennaio 2000).
Inoltre, l'art. 11 della legge n. 388 del 2000 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 sono estese, per gli anni 2001 2002 e 2003 e nel limite del 70%, alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

3.4 Limiti di deducibilità degli interessi obbligazionari

Ai sensi dell'art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la deducibilità degli interessi passivi derivanti da obbligazioni e titoli similari emessi da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati o da quote, è soggetta a limitazioni nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo, al momento dell'emissione, è superiore ai parametri indicati nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, tali parametri sono ora rappresentati:

- dal doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione Europea (anziché dal tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari, negoziati in mercati regolamentati italiani) o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento dell'emissione;
- dal tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi (anziché dal tasso ufficiale di sconto aumentato di un terzo), negli altri casi.

Ai fini dell'applicazione del citato comma 115 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, si deve, dunque, verificare la condizione che il saggio di rendimento effettivo sia superiore al TUS vigente alla data di approvazione della delibera di emissione, maggiorato, a seconda dei casi, dello stesso importo o di due terzi.
L'ammontare degli interessi passivi imputati a conto economico, comprensivi anche della quota di scarto di competenza dell'esercizio, eccedente l'ammontare degli interessi passivi determinato applicando i predetti limiti, è del tutto indeducibile mentre la restante parte è deducibile secondo le regole previste dall'art. 63 del Tuir.
I nuovi limiti di deducibilità si applicano agli interessi relativi alle obbligazioni e titoli similari, con esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30 giugno 1997 ed esigibili a decorrere dal 1° luglio 2000.

3.5 Modifiche alla disciplina DIT

La disciplina riguardante la DIT ha subito, per effetto di provvedimenti intervenuti nel corso del 2000, modifiche che ne hanno significativamente potenziato l'effetto agevolativo.
In particolare, per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 87, comma 1 lett. a) e b), del Tuir, l'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, a seguito delle modifiche recate dall'art. 2 comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, dispone che la variazione in aumento del capitale investito – cui va commisurato il reddito assoggettabile all'aliquota del 19 per cento – è incrementato del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi, e che il confronto con il patrimonio netto, che costituisce il limite massimo cui commisurare il reddito assoggettabile all'aliquota ridotta, va effettuato con la variazione in aumento, così incrementata.
Inoltre, per effetto dell'art. 6, commi 5 e 6, della legge n. 388 del 2000, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000, viene eliminato il vincolo previsto dagli artt. 1 comma 3, e 6, comma 1, del D.Lgs. n. 466 del 1997 in base al quale l'applicazione della DIT non può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore, rispettivamente al 27 e al 20 per cento.
Anche la disciplina applicabile ai soggetti commerciali non residenti per le attività svolte mediante stabili organizzazioni ha subito modifiche. A tali soggetti si rendono interamente applicabili le disposizioni previste per i menzionati soggetti di cui all'art. 87 del Tuir e non più quelle di cui all'art. 5 del predetto D.Lgs. n. 466 del 2000 previste per gli imprenditori individuali e le società di persone.
A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996 (anno 2000, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare), la DIT è applicabile anche alle banche e alle imprese di assicurazione.

3.6 Coltivazione di giacimenti marginali

L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 164 del 2000 dispone che a favore dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, nelle quali sono presenti giacimenti marginali, è ammessa in deduzione, oltre alla normale quota di ammortamento, un'ulteriore quota percentuale degli investimenti effettuati.

Il successivo comma 4 prevede che gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo deducibile rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del Tuir.

3.7 Operazioni fuori bilancio

L'art. 2 della legge n. 342 del 2000 ha inserito il comma 2-bis all'art. 103-bis del Tuir. Con tale disposizione è stabilito che anche i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari devono applicare le disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 103-bis del Tuir qualora procedano a valutare in bilancio i contratti relativi alle operazioni c.d. "fuori bilancio" relative a contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi di interesse, o che assumono come parametro di riferimento, per la determinazione della prestazione, la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.

3.8 Modifiche all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante agevolazioni per i nuovi investimenti

L'art. 3 della legge n. 342 del 2000 ha integrato le disposizioni agevolative recate dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 133 del 1999, consistenti nell'assoggettamento ad aliquota del 19 per cento della parte di reddito corrispondente al minore tra il totale degli investimenti in beni strumentali nuovi e l'incremento di patrimonio (conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva).

Gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti.

Ai fini del computo dell'agevolazione riferita al secondo periodo d'imposta, i conferimenti in denaro si assumono per il loro intero ammontare (cioè senza ragguaglio al periodo compreso tra la data di versamento e il termine del periodo d'imposta) e ciascuno dei due parametri (*investimenti e conferimenti in denaro nonché accantonamenti di utili) è aumentato dell'importo* che non ha potuto rilevare ai fini dell'agevolazione nel primo periodo d'imposta, assumendo i conferimenti in denaro per il loro intero ammontare (cioè senza ragguaglio).

Tra gli immobili agevolabili sono compresi quelli appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2 (alberghi e pensioni), D/3 (teatri, cinema, sale per concerti, arene, parchi giochi e zoo safari) e D/8 (immobili strumentali utilizzati specificamente per il commercio); tali immobili rilevano a condizione che siano utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo.

Nell'art. 2 della legge n. 133 sono state introdotte disposizioni aventi lo scopo di disincentivare comportamenti volti a fruire dell'agevolazione senza incrementare stabilmente gli investimenti o la capitalizzazione dell'impresa.

Il comma 11-bis prevede che, qualora i beni oggetto degli investimenti agevolati siano ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, destinati a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro effettuazione ovvero nel caso in cui il patrimonio netto venga attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di esecuzione dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva, il reddito agevolato è rideterminato, riducendo l'importo degli investimenti effettuati di un ammontare pari alla differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta per l'effettuazione di nuovi investimenti e/o riducendo l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili eseguiti di un importo pari alla differenza tra i decrementi e gli incrementi di patrimonio netto (conferimenti in denaro ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e il termine del periodo d'imposta) eseguiti nello stesso periodo di imposta.

La maggiore imposta, correlata al minor reddito agevolato derivante dalla predetta rideterminazione, deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il disinvestimento o è avvenuta l'attribuzione di patrimonio netto e versata nel termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo.

L'ambito temporale di applicazione per i soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettere a), b) e d), del Tuir, stabilito inizialmente nel periodo d'imposta in corso alla data del 18 maggio 1999, di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999, e in quello successivo, è stato esteso dall'art. 6, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche al secondo periodo d'imposta successivo al primo agevolato.

3.9
Utili distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG

La legge n. 133 del 1999, all'art. 2, comma 7, ha previsto che possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa dei soci gli utili, relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999, e le riserve di utili, relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997, distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG, di cui all'art. 14 comma 5, della legge n. 64 del 1986, e per i quali spetta il credito d'imposta limitato.
L'art. 3, comma 3, della legge n. 342 del 2000 stabilisce che il citato comma 7 si applica anche se tali utili si riferiscono a esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

3.10
Imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994

L'art. 5 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che il contributo concesso alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per l'estinzione del finanziamento ricevuto è da considerare contributo in conto capitale e non concorre alla formazione del reddito d'impresa.

3.11
Avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio

Con l'art. 9 della legge n. 342 del 2000 è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 41 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, concernente il Consorzio Nazionale Imballaggi.
Tale norma dispone che gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di imballaggio nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono a formare il reddito imponibile a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI.

3.12
Deducibilità delle svalutazioni dei crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione

L'art. 23 della legge n. 342 del 2000 ha modificato i parametri previsti dall'art. 71, comma 3, del Tuir, ai fini della deducibilità delle svalutazioni dei crediti degli enti creditizi e finanziari.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 dicembre 2000, di entrata in vigore di tale legge, dette svalutazioni sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,6 per cento (anziché dello 0,5 per cento) del valore dei crediti e l'eccedenza in quote costanti nei nove esercizi successivi (anziché nei sette esercizi successivi).
Tale disposizione si applica, per effetto dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. n. 173 del 1997 anche alle imprese di assicurazione.

L'art. 22 della citata legge n. 342 ha previsto che per gli enti creditizi e finanziari, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992. L'ammontare trasferito è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP in misura pari al 19 per cento.

3.13
Oneri di utilità sociale

L'art. 37 comma 1 lett. b), della legge n. 342 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir, la lett. c-octies), nella quale viene previsto che le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche sono deducibili per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

3.14
Donazione di opere librarie e di dotazioni informatiche

L'art. 54 della legge n. 342 del 2000 introduce agevolazioni fiscali per le donazioni di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi.
La norma stabilisce, infatti, che i beni oggetto delle suddette donazioni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lett d), del Tuir, il che comporta che la loro alienazione non configura un ricavo o una plusvalenza patrimoniale.
Dette agevolazioni si applicano, ma soltanto per il periodo di imposta 2000, anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche.
Il valore di tali dotazioni informatiche non costituisce compenso in natura ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Tuir, e quindi non è rilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

3.15
Disposizioni in materia di cooperative

Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative a proprietà indivisa, si deduce, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 388 del 2000, un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

R4 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

4.1 Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

Nel rigo RF1, campo1, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo RF1**, i soggetti nei confronti dei quali operano **cause di esclusione** dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

1 inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
2 periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3 periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4 altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

In riferimento al **codice 2**, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

Nel **rigo RF1**, i soggetti nei confronti dei quali operano **cause di inapplicabilità** degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

1 produzione o vendita in luoghi diversi;
2 esercizio di più attività;
3 esercizio di più attività in luoghi diversi;
4 altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2000 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

1 nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2 nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

3 nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al **punto 1**, sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1 e 2, si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al **punto 2** non sussiste nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1, 2 e 3.

ATTENZIONE Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere in **Appendice** l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C, SG61D; SG61E, SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di applicare gli studi di settore o i parametri

ATTENZIONE I contribuenti obbligati alla annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Il **rigo RF2** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società non residente.
La nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 c.c. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.
I soggetti interessati devono barrare:
- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

4.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.
La perdita che va indicata nel rigo RF4 non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF33**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, evidenziate nel **rigo RF52**, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF5**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RF53**.

Nello stesso **rigo RF5**, va altresì indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito

dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Con riferimento al **rigo RF6**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.
L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RF54**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RF34** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RF55**, va indicato nel **rigo RF6**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** le voci "Contributi o liberalità" e "Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti").

Nel caso di partecipazione della società o ente in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito imputata alla società o ente dichiarante, ai sensi dell'art 5, che va indicata nel **rigo RF7** o della perdita imputata a tali soggetti dal GEIE, che va indicata nel **rigo RF46**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF35** o **nel rigo RF31.**
I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) o a norma dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero.
Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in Appendice la voce "Comuni ad alta densità abitativa").
Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risulti, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
Pertanto, nei **righi RF9** e **RF36** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF8** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.
Le rivalutazioni dei redditi dominicali non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettabili alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli ai giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.
Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RF10** vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
(Vedere in Appendice la voce"Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"
(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146)
(Vedere in Appendice la voce"Studi di settore").

Nei **righi RF11**, **RF12** e **RF13** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.

A norma dell'art. 62, comma 3, i compensi spettanti agli amministratori, determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. I compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti entro la chiusura dell'esercizio stesso, devono formare oggetto di variazione in aumento da indicare nel **rigo RF14**.

Nel **rigo RF15** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito), compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art 63, commi 1, 2 e 3 (vedere la voce "Limiti di deducibilità degli interessi obbligazionari" al punto 3.4 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel **rigo RF16** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR n. 643 del 1972 **(compresa l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)** è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF17** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF38** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF18** vanno indicate le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile per effetto dell'art. 65, comma 1. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies).

Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF19** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-quater) e dalle successive lett. c-sexies), se di importo non superiore a lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, **e c-octies), se di importo non superiore a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91.**

Nel **rigo RF20** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF21** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto (vedere la voce "Disposizioni in materia di autotrasporto" al punto 3.2 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"), sono ammessi integralmente in deduzione.

Nel **rigo RF24** va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente, ai sensi dell'art. 67 comma 7 la quota deducibile nel periodo d'imposta; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione vanno indicate nel rigo RF46 ("altre variazioni in diminuzione").

Con riguardo ai righi RF23 e RF24 vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione"

Nei **righi da RF25 a RF28** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.

Nel rigo RF26 va indicata l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 71 del TUIR. Per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione, le svalutazioni sono deducibili nel limite dello 0,6 per cento del valore dei crediti ri-

sultanti in bilancio (vedere la voce "Deducibilità delle svalutazioni dei crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione" al punto 3.12 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel **rigo RF30** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis.

Nel **rigo RF31** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- il valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2).

  Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con **D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000**, per quelli relativi ad altri Stati (art. 27 commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133).

  Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, comma 2. del D.Lgs. n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS **e, ai sensi dell'art. 54 della legge n. 342 del 2000, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi e, limitatamente al periodo d'imposta 2000, le dotazioni informatiche cedute gratuitamente ai propri dipendenti.**

  Resta ferma la deducibilità del costo dei beni suindicati.

  Per effetto del comma 3 del citato art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, pari a euro 1.032,91, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65.

  La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 c.c. indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (cfr. il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124);
- l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 62, comma 1-bis, **come modificato dall'art. 145, comma 98, della legge n. 388 del 2000**);
- l'ammontare eccedente la quota giornaliera deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 62, comma 1-ter).

Nel **rigo RF37** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.

Nel **rigo RF39** vanno indicate le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle svalutazioni dei crediti effettuate, ai sensi dell'art. 71, comma 3, dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione negli esercizi precedenti nonché la **sesta** quota costante dell'ammontare determinato ai sensi dell'art. 3, comma 107, della legge n. 549 del 1995 relativo alle svalutazioni e agli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti non dedotti fino all'esercizio anteriore a quello di prima applicazione della disciplina prevista dall'art. 71

Nel **rigo RF42** va indicato il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. non residenti nel territorio dello Stato, i quali sono tassabili, in base all'art. 96, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti.

Nel **rigo RF43** va indicato il 95 per cento degli utili, distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1 [vedere in **Appendice** la voce "Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis)"]. Qualora alla data di presentazione della dichiarazione non sia ancora decorso un anno di detenzione ininterrotta della partecipazione, occorre barrare la casella posta nel rigo RS74 del quadro RS.

Nel **rigo RF44** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Crediti di imposta"):

- credito d'imposta sui dividendi;
- credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM;
- credito di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi.

Nel **rigo RF45** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro) posto nel quadro RS.

In detto rigo va altresì indicato l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti **nonché,** nel limite del 70 per cento, da quelle che esercitano la pesca mediterranea. **Tale disposizione si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore** (vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca" **e la voce "Disposizioni in materia di attività marittime" al punto 3.3 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"**).

Nel **rigo RF46** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

  I beni patrimoniali di cui all'art. 54 che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, vanno indicati nel quadro RV.
- l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi,
- la **terza** quota, pari ad un quinto della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- **gli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 102 (vedi la voce "Utili distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG" al punto 3.9 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");**
- le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4);
- le deduzioni spettanti, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. In base a detta disposizione, il reddito di tali soggetti è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- **l'importo forfetario pari a L. 110.000 al giorno, elevate a L. 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del ter-**

ritorio comunale. Qualora l'impresa sia una società cooperativa autorizzata all'autotrasporto che non fruisce della deduzione dell'importo suindicato, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddetto importo è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci. Vedere la voce "Disposizioni in materia di autotrasporto" al punto 3.2 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa";

- **gli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio se accantonati nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve (vedere la voce "Avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio" al punto 3.11 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");**
- **per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione (vedere la voce "Coltivazione di giacimenti marginali" al punto 3.6 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");**
- **per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze (vedere la voce "Disposizioni in materia di cooperative" al punto 3.15 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").**

Nel **rigo RF48** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RF3 (o RF4) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.

Nell'ipotesi in cui nel **rigo RF48** sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo RF49**, va riportato nel **rigo RF50**.

L'ammontare delle erogazioni liberali, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF48**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere c-sexies) **e c-octies)** dell'art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo superiore, **rispettivamente,** a 4 milioni **e a 2 milioni** di lire, pari a euro 2.065,83 e **1.032,91.** Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nell'ipotesi in cui nel rigo RF48 sia stata indicata una perdita, tale importo va riportato nel rigo RF51 senza essere preceduto dal segno meno.

4.3 Prospetto per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate per la verifica delle condizioni di operatività, secondo le previsioni dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Sono esclusi da tale disciplina e, quindi, non sono tenuti alla compilazione del prospetto i seguenti soggetti:

a) quelli ai quali per la particolare attività svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
b) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
c) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
d) le società in amministrazione controllata o straordinaria;
e) le società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
f) le società esercenti pubblici esercizi di trasporto;
g) le società con un numero di soci non inferiore a 100.

La casella del **rigo RF56** va barrata qualora il soggetto attesti, con autocertificazione, prodotta ai sensi della c.d. "legge Bassanini" (cfr. legge n.127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso, il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, ferma restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; in tal caso, oltre a barrare la predetta casella, il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RF57, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RF58, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RF59, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RF57 a RF59, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell'esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.

Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RF60, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RF60, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli *straordinari, assunti in base alle risultanze medie* del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora nel **rigo RF60** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato, salvo la prova contraria, non operativo.

In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della suddetta legge n. 724 del 1994, e prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel **rigo RF60, colonna 5**, e il reddito indicato nel **rigo RN6** del quadro RN, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. non residenti nel territorio dello Stato;
- 95 per cento degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in paesi della UE;
- reddito esente ai fini IRPEG.

Detti importi vanno indicati nel **rigo RF61**.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Si abbia ad esempio:	rigo RN6	100
	rigo RF61	50
	Totale	150
	rigo RF60	160
	Differenza	-10

Il **rigo RN6** va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite.

4.4 Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del TUIR

In questo prospetto vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1 lett. a) e b), del Tuir, verificatisi successivamente alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio precedente e fino a quella di presentazione della presente dichiarazione.

Concorrono a formare gli incrementi delle imposte di cui alla lett. a) del predetto comma 1 le imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi nonché le imposte applicate a titolo sostitutivo.

Le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 e quelle accertate a titolo definitivo assumono rilievo se si riferiscono ai redditi relativi agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996.

Concorrono a formare gli incrementi delle imposte di cui alla lett. b) del comma 1

1) l'imposta calcolata nella misura del 58,73 per cento dei proventi che in base agli altri articoli del Tuir o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare l'imposta fra quelle di detta lettera b);
2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir.

i decrementi delle imposte di cui alle citate lett. a) e b), per effetto della distribuzione dell'utile d'esercizio o delle riserve, sono pari al 58,73 per cento delle somme distribuite e fino a concorrenza delle imposte disponibili.

Per l'individuazione dell'ammontare delle imposte disponibili, si ricorda che rilevano le imposte liquidate, accertate e applicate entro la data della delibera di distribuzione. Tuttavia, nel caso in cui la delibera abbia ad oggetto la distribuzione, anche in acconto, degli utili dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione, può tenersi conto, barrando la **casella 5**, anche delle imposte liquidate nella dichiarazione stessa, ancorché presentata in data successiva alla delibera, di cui al rigo RF71 e di quelle che concorrono alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1 lett. b) del Tuir, di cui ai righi RF70 e RF72.

Qualora la delibera abbia ad oggetto la distribuzione di riserve in sospensione d'imposta può tenersi conto delle imposte liquidabili nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene la delibera di distribuzione. Anche in tal caso va barrata la **casella 5**.

In particolare, va indicato:

nel **rigo RF62**, **colonne 3** e **4**, i saldi iniziali delle imposte da utilizzare ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta (ordinario e limitato) corrispondenti ai saldi finali del periodo d'imposta precedente (rigo RF73 del Mod. UNICO 2000 - Quadro RF);

- **nel rigo RF63**, **colonna 1**, l'importo della franchigia non utilizzata di cui al rigo RF62, colonna 1, del Mod. UNICO 2000, e, in **colonna 3**, l'ammontare delle imposte, nella misura del 5,625 per cento. Detto importo rappresenta la **quarta** rata pari ad un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 467 del 1997;
- nel **rigo RF64**, **colonna 3**, le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, iscritte in ruoli non più impugnabili o derivanti da accertamenti divenuti definitivi, se si riferiscono a periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996;

nel **rigo RF65**, **colonna 3**, le imposte rimborsate se relative ai predetti periodi;

- dal **rigo RF66** al **rigo RF68**, in **colonna 1**, le riserve e fondi distribuiti e, in **colonna 2**, la data della delibera di distribuzione; nelle **colonne 3** e **4**, gli importi del credito d'imposta (ordinario e limitato) attribuito ai soci o partecipanti.

  Qualora detto credito sia eccedente le imposte disponibili, il contribuente deve effettuare, fino a concorrenza dell'eccedenza, il versamento integrativo ai sensi dell'art. 105-bis e barrare la **casella 6**;

nel **rigo RF69**, in **colonna 1**, l'utile distribuito, e, in **colonna 2**, la data della delibera di distribuzione; nelle **colonne 3** e **4**, gli importi del credito d'imposta (ordinario e limitato) attribuito ai soci o partecipanti. Qualora detto credito sia eccedente le imposte disponibili, il contribuente deve effettuare, fino a concorrenza dell'eccedenza, il versamento integrativo ai sensi dell'art. 105-bis e barrare la **casella 6**;

- nel **rigo RF70**, in **colonna 1**, i proventi che, per effetto di norme contenute nel Tuir (in particolare gli artt. 96, 96-bis e 106) o di leggi speciali (in particolare il D.Lgs. n. 358 del 1997 l'art. 2, comma 10, della legge n. 133 del 1999, il D.Lgs. n. 466 del 1997 e l'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997 convertito dalla legge n. 30 del 1998), non concorrono a formare il reddito e per i quali è consentito computare le imposte ad essi riferibili tra quelle che consentono l'attribuzione di un credito d'imposta limitato e, in **colonna 4**, l'importo, pari al 58,73 per cento di detti proventi o, se inferiore, dell'utile dell'esercizio nel quale sono stati imputati i proventi medesimi.

  Per effetto dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, in tale rigo, colonna 1, va altresì indicato l'importo degli utili, delle riserve e degli altri fondi formati con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo deducibile dai titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali e, in colonna 4, il 58,73 per cento dell'importo di colonna 1 (vedere la voce "Coltivazione di giacimenti marginali" al punto 3.6 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");
- nel **rigo RF71**, **colonna 3**, le imposte liquidate nella dichiarazione relative al reddito complessivo imponibile e quelle applicate a titolo sostitutivo, assunte al netto degli importi, da indicare in **colonna 4**, corrispondenti:
  - al credito d'imposta limitato relativo agli utili che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio, che è stato utilizzato in detrazione dell'imposta secondo le disposizioni dell'art. 94, comma 1-bis;
  - al credito d'imposta riferibile agli utili percepiti nell'esercizio e formato ai sensi dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997·
  - **al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'art. 15 del Tuir, ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 dicembre 2000, nonché** al credito d'imposta figurativo, di cui all'art. 106-bis del Tuir. **Se il reddito prodotto all'*estero ha concorso a formare il reddito imponibile della società o dell'ente in un* periodo d'imposta precedente a quello in cui è richiesto il credito per le imposte pagate al-**

l'estero, le imposte corrispondenti a detto credito sono portate in diminuzione degli importi di colonna 3 e in aumento degli importi di colonna 4;

- **nel rigo RF71, colonna 3, vanno altresì indicate:**
  - **a) da parte dei soggetti destinatari dei conferimenti di cui all'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e all'art. 4 del D.Lgs. 18 ottobre 1997, n. 358, le imposte sostitutive applicate ai sensi dell'art. 17, comma 1 (per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti) e commi 3 e 4, della legge n. 342 del 2000;**
  - **b) da parte dei soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, le imposte sostitutive applicate ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000;**
  - **c) da parte dei soggetti conferenti di cui all'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 e all'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, le imposte sostitutive applicate dai soggetti conferitari ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'art. 17, comma 2, terzo periodo, di tale legge, si considerano assoggettati ad imposta sostitutiva;**
  - **d) le maggiori imposte di cui al rigo RJ17, colonna 2, del quadro RJ, derivanti dalla rideterminazione, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 10, di tale legge. Pertanto gli importi di colonna 4 vanno ridotti delle imposte corrispondenti al 48,65 per cento del minor reddito agevolato;**
- nel **rigo RF72**, **colonna 1**, le perdite del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996 e di quelli precedenti, che hanno compensato il reddito dell'esercizio e, **colonna 4**, l'importo delle imposte pari al 37 per cento di tali perdite;
- nel **rigo RF73**, gli importi dei versamenti integrativi delle imposte, ai sensi dell'art. 105-bis, relativi alla distribuzione dell'utile dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione e delle riserve la cui distribuzione è stata deliberata nell'esercizio stesso;
- nel **rigo RF74**, **colonne 3** e **4**, la somma algebrica dei righi da RF62 a RF73.

R5 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEG

5.1 IRPEG

Nel **rigo RN1** o **RN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo RF50 o RF51.

Nel **rigo RN3** va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta (ordinario e/o limitato) sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, e, nell'apposito spazio, l'importo del credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Relativamente al credito d'imposta limitato, il contribuente ha facoltà di non avvalersi in tutto o in parte delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del Tuir. In tal caso l'ammontare del credito d'imposta limitato cui il contribuente rinuncia non va indicato nel rigo RN3.

Nel **rigo RN4** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo RN5** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei righi da RN1 a RN4. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo al credito d'imposta, indicato nell'apposito spazio di rigo RN15, riferibile agli utili ex art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.

Nel **rigo RN6** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RN1 o di rigo RN2 e gli importi dei righi da RN3 a RN5.

Qualora il risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare – da indicare nell'apposito spazio – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir. In **colonna 2** va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita.

Riservato ai soggetti non operativi

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono considerati non operativi e che dichiarano, nel rigo RN6, un reddito che, pur aumentato dell'importo di rigo RF61 è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RF60, colonna 5), sono soggette, ai sensi del com-

ma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.
Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo RN6 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RF61) anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo RN5.

Nel **rigo RN7** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento.
Nel **rigo RN8** va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta al 19 per cento, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 133 del 1999, di cui al rigo RJ7 e nel **rigo RN9** quello soggetto ad aliquota ridotta al 19 o al 7 per cento, ai sensi dell'art. 1 o dell'art. 6 del D.Lgs. n. 466 del 1997, di cui al rigo RJ29 del quadro RJ.
Nel **rigo RN10** va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta per effetto di altri provvedimenti agevolativi.

Per i soggetti il cui reddito imponibile è assoggettabile, in parte, ad aliquota agevolata, ad esempio al 18,50 per cento, e in parte ad aliquota ordinaria, l'aliquota del 19 per cento, per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, va applicata sulla parte di reddito assoggettabile al 19 per cento, proporzionalmente riferibile al reddito soggetto ad aliquota ordinaria.
Si abbia ad esempio la seguente situazione:

– Reddito soggetto al 18,50 per cento	1.000
– Reddito soggetto al 37 per cento	2.000
Reddito complessivo imponibile	3.000
di cui assoggettabile all'aliquota ridotta al 19 per cento	900

Tale importo va assoggettato al 19 per cento per la parte riferibile, proporzionalmente, al reddito da assoggettare al 37 per cento:

$\frac{2.000 \times 900}{3000}$ = 600, riferibile al reddito da assoggettare al 37 per cento.

Pertanto:

Reddito soggetto al 18,50 per cento	1.000
– Reddito soggetto al 19 per cento	600
- Reddito soggetto al 37 per cento	1.400
Reddito complessivo imponibile	3.000

Nel **rigo RN12** vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN11

- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100 mila lire (pari a euro 51,65) e 200 milioni di lire (pari a euro 103.291,38) mediante versamento bancario o postale;
- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a **2 milioni di lire** (pari a **euro 1.032,91**), effettuate in favore delle società sportive dilettantistiche, **mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.**

Nel **rigo RN13** va indicata l'imposta netta, costituita dalla differenza tra i righi RN11 e RN12.
Nel **rigo RN14** va indicato l'importo del credito d'imposta limitato per la parte dell'imposta dovuta, corrispondente al rapporto tra l'ammontare degli utili, comprensivo del credito limitato, e l'ammontare del reddito complessivo, comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in deduzione.
Nel **rigo RN15** va indicato l'importo del credito d'imposta di rigo RN3, al netto del credito d'imposta limitato compreso nello stesso rigo.
I soggetti che hanno percepito utili, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "madri" derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997 devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.
Nel **rigo RN16** va indicato l'importo di rigo RN4.
Nel **rigo RN17** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero *compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni.*
Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15 del Tuir, sulla base delle imposte pagate al-

l'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone o dai GEIE cui esso partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").
Relativamente agli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. non residenti nel territorio dello Stato, tassabili in base all'art. 96 del Tuir per il 40 per cento del loro ammontare, ai fini del computo del credito in esame l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.
Nel **rigo RN18** vanno indicati:

- il credito d'imposta di cui agli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 23, comma 1, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo RN22** vanno indicate le riduzioni d'imposta collegate all'applicazione nei pregressi esercizi della maggiorazione di conguaglio. Si ricorda che, in caso di successivo accertamento del reddito imponibile relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 1996 e a quelli precedenti in misura più elevata e/o del successivo recupero a tassazione delle riserve formate con gli utili di tali esercizi, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo è ridotta, ai sensi dell'art. 107 del Tuir, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta applicata sulla differenza tra il reddito accertato e il reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo calcolata e applicata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del DPR n. 602 del 1973.
In tale rigo va altresì indicato l'ammontare della maggiorazione di conguaglio che la società ha eventualmente pagato, in aggiunta ai dividendi, a soci residenti in Francia, Germania e Paesi Bassi in applicazione delle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Si precisa che l'ammontare dell'imposta di conguaglio pagata ai predetti soci può essere scomputata sempreché il dichiarante abbia correttamente indicato detta imposta, afferente i dividendi erogati, in una precedente dichiarazione.
Nel **rigo RN23** vanno indicati i versamenti integrativi delle imposte che devono essere effettuati, ai sensi dell'art. 105-bis del Tuir, nel caso in cui la società o l'ente abbia attribuito il credito d'imposta ai soci o partecipanti per le somme distribuite sull'utile o sulle riserve in misura eccedente le imposte disponibili.
Nel **rigo RN25** va indicato, fino a concorrenza dell'IRPEG dovuta del rigo RN24, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU.
Nel **rigo RN26** va indicato l'ammontare delle eccedenze dell'IRPEG, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, il computo in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.
Nel **rigo RN27** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN26 utilizzato entro la data **di presentazione** della dichiarazione per compensare importi a debito derivanti da altri tributi (o anche IRPEG) e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24.
Nel **rigo RN28**, **colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione del l'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale colonna sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui alla **colonna 3**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nella **colonna 2**.
Nel **rigo RN29** o nel **rigo RN30** va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o a credito, corrispondente alla somma algebrica dei righi da RN24 a RN28.
Con riguardo al **rigo RN30**, le società e gli enti che espongono un'eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte, formati con dividendi cosiddetti "comunitari" la cui distribuzione è stata deliberata in data precedente al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997 confrontando il credito d'imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari" indicato nell'apposito spazio di rigo RN15, con l'ammontare dell'imposta di rigo RN13 assunta al netto dell'importo indicato nel rigo RN14. Se tale imposta è superiore o uguale al credito d'imposta sui dividendi "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo RN30; se è inferiore a detto credito, occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo RN30 dell'eccedenza medesima.
L'importo del credito d'imposta, riferibile ai dividendi cosiddetti "comunitari", diminuito della predetta eccedenza, concorre alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir.

Nel **rigo RN31**, **colonna 3**, va indicata l'IRPEG dovuta di cui al rigo RN29. Nella **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utilizza per il versamento del *saldo dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale colonna sia inferiore a quello di* **colonna 3**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nella **colonna 2**.

L'importo di rigo RN30, per la parte dell'IRPEG che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, va indicato nel **rigo RN32**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se il relativo importo non supera lire 20.000, pari a euro 10,33.

R6 - QUADRO RJ - REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI DA 8 A 10, DELLA LEGGE N. 133 DEL 1999 E DEL D.LGS. N. 466 DEL 1997 - RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 11-BIS, DELLA LEGGE N. 133 DEL 1999

6.1 Generalità

Le sezioni I e III del presente quadro devono essere compilate dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste, rispettivamente, dall'art. 2, commi da 8 a 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 466; tali sezioni possono essere compilate anche qualora il contribuente intenda esporre i dati che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi.

La sezione II deve essere compilata dai soggetti che, essendosi avvalsi delle disposizioni di cui al predetto art. 2 nel periodo d'imposta precedente, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, ai sensi del comma 11-bis dello stesso art. 2 e la maggiore imposta dovuta.

6.2 Sezione I

La sezione I deve essere compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 2, *commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999,* **come modificate dall'art. 3, commi 1, lett. a), b) e c), e 2, della legge n. 342 del 2000,** per favorire gli investimenti in beni strumentali e la capitalizzazione delle imprese.

Tali disposizioni, che, **per effetto dell'art. 6, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,** si applicano per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999 (18 maggio 1999) e per **i due** successivi, prevedono la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche al 19 per cento sulla parte di reddito corrispondente al minore importo tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nel periodo d'imposta e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti ovvero deliberati nel periodo stesso.

Nel **rigo RJ1** va indicato il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con esclusione dell'avviamento, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo sostenuto fiscalmente riconosciuto. **Gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti.** In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Non vanno in ogni caso considerati gli investimenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), n.1, del Tuir tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie catastali D/1, **D/2, D/3 e D/8,** utilizzati **esclusivamente** dal possessore per l'esercizio dell'impresa **o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo.**

Nell'importo di rigo RJ1 va compresa, altresì, l'eccedenza degli investimenti effettuati nel periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di detto periodo, pari alla differenza tra l'importo di rigo RJ3 del Mod. UNICO 2000, aumentato degli importi relativi agli investimenti effettuati nel periodo d'imposta in corso al

18 maggio 1999, ma non computati ai fini dell'agevolazione di tale periodo in quanto iniziati in esercizi precedenti, e quello di rigo RN8 del Mod. UNICO 2000.

Nel **rigo RJ2** va indicato l'ammontare delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti dedotti relativi ai beni strumentali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, con esclusione dei beni diversi da quelli agevolabili.

Nel **rigo RJ3** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ1 e quello di rigo RJ2.

Nel **rigo RJ4** va indicata la somma degli utili dell'esercizio precedente a quello agevolato accantonati a riserva e dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta.

Non va considerata la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile.

Nell'importo di rigo RJ4 va compresa, altresì, l'eccedenza dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di detto periodo (i conferimenti vanno assunti tuttavia per il loro intero ammontare e cioè senza il ragguaglio al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta), pari alla differenza tra l'importo di rigo RJ6 del Mod. UNICO 2000, rideterminato tenendo conto dell'intero importo dei conferimenti, e quello di rigo RN8 del Mod. UNICO 2000.

Nel **rigo RJ5** va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dalle attribuzioni a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci o partecipanti effettuate nel periodo d'imposta.

Nel **rigo RJ6** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ4 e quello di rigo RJ5.

Nel **rigo RJ7** va indicato il minore tra l'importo di rigo RJ3 e quello di rigo RJ6. Tale ammontare costituisce il reddito assoggettabile all'aliquota del 19 per cento, da indicare nel rigo RN8 del quadro RN.

6.3 Sezione II

La sezione II deve essere compilata dai soggetti che nel periodo d'imposta precedente si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999 e che, per effetto del comma 11-bis, inserito nello stesso art. 2 dall'art. 3, comma 1, lett. d), della legge n. 342 del 2000, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito di tale periodo assoggettato ad aliquota ridotta. Essi devono indicare:

- **nel rigo RJ8, l'importo degli investimenti netti effettuati nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RJ3 del Mod. UNICO 2000;**
- **nel rigo RJ9, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo RJ1 del Mod. UNICO 2000 nonché il valore normale di detti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel medesimo periodo d'imposta;**
- **nel rigo RJ10, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ9;**
- **nel rigo RJ11, la somma algebrica dei righi da RJ8 a RJ10;**
- **nel rigo RJ12, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RJ6 del Mod. UNICO 2000, rideterminato tenendo conto dell'intero importo dei conferimenti;**
- **nel rigo RJ13, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti nel periodo d'imposta;**
- **nel rigo RJ14, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta stesso e degli utili accantonati nel medesimo periodo, fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ13;**
- **nel rigo RJ15, la somma algebrica dei righi da RJ12 a RJ14;**
- **nel rigo RJ16, il minore tra l'importo di rigo RJ11 e quello di rigo RJ15;**
- **nel rigo RJ17, colonna 1, la differenza tra l'importo di rigo RN8 del Mod. UNICO 2000 e quello di rigo RJ16 e, colonna 2, la maggiore imposta dovuta che si determina applicando all'importo di colonna 1 l'aliquota IRPEG ordinariamente applicabile, ridotta dell'aliquota del 19 per cento.**

6.4 Sezione III

La **sezione III** deve essere compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 466 del 1997 per favorire la capitalizzazione delle imprese.

A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996 possono avvalersi di tali disposizioni anche le banche e le imprese di assicurazione.

Nel **rigo RJ18** va indicata la somma degli utili – dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 e di quelli successivi – che sono stati accantonati a riserva (al netto delle imposte portate direttamente a riduzione delle riserve, anziché imputate a conto economico) e dei conferimenti in denaro effettuati successivamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1996 (i conferimenti dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione vanno ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura dell'esercizio stesso).

Per effetto dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 299, il conferimento del TFR al capitale dell'emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni cum warrant, si considera conferimento in denaro anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 466 del 1997

Non vanno indicati, in quanto non rilevanti:

- la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile;
- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi diversi da quelli indicati nel D.M. 4 settembre 1996, come integrato dai DD.MM. 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, 17 giugno 1999, 20 dicembre 1999, **5 ottobre 2000 e 14 dicembre 2000**, in quanto con essi non è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito;
- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati nei paesi indicati nei predetti decreti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nel **rigo RJ19** va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci o partecipanti effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ20** va indicata, **in colonna 1**, la differenza tra l'importo di rigo RJ18 e quello di rigo RJ19 e, **in colonna 2, detta differenza aumentata, per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, del 20 per cento.** Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ21** va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ22** va indicato il minore tra l'importo di rigo RJ20, colonna 2, e l'importo di rigo RJ21

Nel **rigo RJ23** va indicato:

- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996. Detto importo deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita.
- l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel **rigo RJ24** vanno indicati:

- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. L'indicazione di tale dato non riguarda le banche e le imprese di assicurazione;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ25** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ22 e la somma degli importi dei righi RJ23 e RJ24. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ26** va indicato l'importo pari al 55,56 per cento del reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN, diminuito dell'importo di rigo RJ7

Si rileva che 55,56 costituisce la quota percentuale del reddito assoggettabile al 19 per cento ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997 che determina un'aliquota media dell'Irpeg pari al 27 per cento. Infatti:

$$\frac{19\,X}{100} + \frac{37\,(100 - X)}{100} = 27$$

$$X = \frac{10 \times 100}{18} = 55,56$$

Per effetto dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997 le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 466, alla quotazione nei mercati regolamentati dei paesi aderenti all'Unione Europea fruiscono della riduzione dell'aliquota al 7 per cento. In tal caso l'importo da indicare nel **rigo RJ27** è pari al 56,67 per cento del reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN, diminuito dell'importo di rigo RJ7

Si rileva che 56,67 costituisce la quota percentuale del reddito assoggettabile al 7 per cento, che determina un'aliquota media dell'Irpeg pari al 20 per cento. Infatti:

$$\frac{7X}{100} + \frac{37(100-X)}{100} = 20$$

$$X = \frac{17 \times 100}{30} = 56{,}67$$

La riduzione di aliquota prevista dal citato art. 6 non si applica, per effetto del comma 1-bis, nel caso in cui il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio, sia superiore a 500 miliardi pari a euro 258.228.449,54.

Nel **rigo RJ27 colonna 1**, va riportato l'importo di rigo RJ25. Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore o superiore all'anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso. Nella **colonna 2** va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito alla somma indicata nella colonna 1

Qualora l'importo di rigo RJ26 sia inferiore a quello di rigo RJ27 colonna 2, il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, da indicare nel **rigo RJ29**, corrisponde all'importo di rigo RJ26.

Qualora l'importo di rigo RJ26 sia superiore a quello di rigo RJ27 colonna 2, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti (righi RJ24 e RJ26 del Mod. UNICO 2000 Quadro RJ), indicando nel **rigo RJ28** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ26 e quello di rigo RJ27 In tal caso nel rigo RJ29 va indicata la somma dei righi RJ27 e RJ28.

Nel **rigo RJ30** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ27 e quello di rigo RJ26.

Nel **righi RJ31, RJ32** e **RJ33** va indicata l'eccedenza del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ28.

R7 - QUADRO RG - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI

7.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio relativamente ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, soggetti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del Tuir.

Nel caso di perdita, il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.

Qualora la società di gestione abbia istituito più fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, la liquidazione dell'imposta sostitutiva deve essere operata separatamente per ciascun fondo e, pertanto, è necessaria la compilazione di quadri distinti.

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

7.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal rendiconto della gestione del fondo, da indicare nel **rigo RG1** o **RG2**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi o in altre leggi. A questi effetti, si precisa che per quanto non diversamente specificato valgono, in quanto compatibili, le istruzioni contenute nel precedente quadro RF.

La perdita indicata nel rigo RG2 non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RG3**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, dello stesso testo unico, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RG19**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RG36**, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RG3**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RG37**
Nel **rigo RG3** va altresì indicata la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di controllo in società aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la gestione, nonché la locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o diritti reali di godimento, eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.
Con riferimento al **rigo RG4**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.
L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RG38**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RG20** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RG39**, va indicato nel **rigo RG4**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.
I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129, del Tuir) o a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.
Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in Appendice la voce "Comuni ad alta densità abitativa"). Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risulti, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
Pertanto, nei **righi RG6** e **RG21** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RG5** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore re. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RG7** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base alle disposizioni del Tuir, tenendo conto in tal caso della differenza.

Nel **rigo RG8** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir.

Nel **rigo RG9** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RG10** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RG11** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali. Si ricorda che le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo fiscale di acquisizione; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto.

Nei **righi RG13** e **RG14** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.

Nel **rigo RG16** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG17** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.

Nel **rigo RG24** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RG25** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente.

7.3 Imposta sostitutiva

Nel **rigo RG27** o **rigo RG28** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RG1 (o RG2) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.

La perdita indicata nel rigo RG28 non deve essere preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RG29** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento

Nel **rigo RG30** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei righi da RG27 a RG29.

Nel **rigo RG31** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RG27 o di rigo RG28 e gli importi dei righi RG29 e RG30.

Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare – da indicare nell'apposito spazio – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG32** va indicata l'imposta sostitutiva.

La differenza tra rigo RG32 e rigo RG33 va indicata nel **rigo RG34** (imposta da versare) o, se negativa, nel **rigo RG35** (imposta a credito).

Nei **righi** da **RG40** a **RG45** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione del reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo RG30.

R8 - QUADRO RH - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI

8.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai seguenti soggetti che nell'anno **2000** hanno applicato l'imposta sostitutiva sul risultato della gestione maturato dagli organismi di investimento collettivo mobiliare di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461

1. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare aperto soggetto alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
2. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare chiuso soggetto alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
3. società di investimento a capitale variabile soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
4. soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Qualora una società di gestione del risparmio abbia gestito nel periodo d'imposta fondi comuni di investimento mobiliare sia aperti sia chiusi dovrà compilare distinti quadri RH in ragione della diversa tipologia dei fondi gestiti.

Le SICAV devono compilare soltanto il frontespizio del Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati", il quadro RO per l'indicazione degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, nonché il presente quadro.

I soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare e soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, devono conservare la relazione di stima redatta dalla società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.
Relativamente ai fondi comuni di investimento, nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

Nella predisposizione del presente quadro, deve essere compilato un rigo per ogni organismo *di investimento collettivo soggetto ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione.*

Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra fondi gestiti dalla medesima società, devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accreditamento a favore di ciascun fondo che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo del 12,50 per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo da prelevare dai fondi che hanno maturato un risultato della gestione positivo, da accreditare ai fondi che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dalla società di gestione, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso dei fondi gestiti;
- l'operazione di accreditamento ed addebitamento non è ammessa tra fondi di diversa natura. Conseguentemente non possono essere utilizzate somme dovute dai fondi comuni aperti per accreditare fondi comuni chiusi e viceversa;
- le somme necessarie per eseguire l'accreditamento sono prelevate dai fondi con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, ai fondi che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui il fondo abbia conseguito, in tutto o in parte, importi corrispondenti al risparmio d'imposta, l'ammontare del risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 17 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accreditamento di somme a beneficio del fondo non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione conseguito nei successivi esercizi.

In particolare, in corrispondenza di ciascun numero d'ordine, indicare:

- nel **campo 1**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
- nel **campo 2**, il codice corrispondente alla tipologia dell'organismo, indicando:
  - **A** per i fondi comuni di investimento mobiliare aperti soggetti alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - **B** per le SICAV soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
  - **C** per i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi soggetti alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
  - **D** per gli organismi di investimento collettivo di diritto estero soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.
- nel **campo 3**, qualora esistente, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo.
- nel **campo 4**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;

- nel **campo 5**, l'ammontare complessivo dei rimborsi effettuati e dei proventi distribuiti nel periodo d'imposta;
- nel **campo 6**, l'ammontare delle sottoscrizioni effettuate nel periodo d'imposta;
- nel **campo 7** il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 8**, l'ammontare complessivo dei redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva maturati nel periodo d'imposta. In caso di perdite derivanti da azioni o quote di organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva, il relativo ammontare deve essere portato in deduzione dall'importo da indicare nel presente quadro;
- nel **campo 9**, se positivo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
- nel **campo 10**, se negativo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
- nel **campo 11**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta; l'imposta è pari al 12,50 per cento dell'importo indicato nel campo 9;
- nel **campo 12**, l'ammontare dell'imposta che è stata utilizzata per accreditare altri fondi, gestiti dalla medesima società, che, nello stesso periodo d'imposta, hanno conseguito risultati della gestione negativi;
- nel **campo 13**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dall'esercizio precedente desunto dal campo 19 del quadro RH del modello UNICO 2000;
- **nel campo 14, l'ammontare dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti nel 2001 ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;**
- nel **campo 15**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 11 e gli importi indicati nei campi 12, 13 e **14**; la differenza tra i predetti importi se negativa è indicata nel campo 18. **A seguito della modifica apportata all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dall'art. 26, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997;**
- nel **campo 16**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente al risultato negativo maturato nel periodo d'imposta;
- nel **campo 17** l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato al fondo utilizzando le imposte sostitutive dovute da altri fondi gestiti dalla medesima società;
- nel **campo 18**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 16 e quello indicato nel campo 17. Nel caso in cui la società di gestione abbia utilizzato soltanto in parte l'ammontare del risparmio d'imposta del precedente esercizio (campo 13), l'ammontare dell'eccedenza non utilizzata deve essere riportata nel presente campo.

Nella sezione contenente i dati riassuntivi, indicare:

- nel **campo 1**, il totale degli importi indicati nei campi 11;
- nel **campo 2**, il totale degli importi indicati nei campi 12;
- nel **campo 3**, il totale degli importi indicati nei campi 13;
- **nel campo 4, il totale degli importi indicati nei campi 14;**
- nel **campo 5**, il totale degli importi indicati nei campi 15;
- nel **campo 6**, il totale degli importi indicati nei campi 16;
- nel **campo 7**, il totale degli importi indicati nei campi 17;
- nel **campo 8**, il totale degli importi indicati nei campi 18.

R9 - QUADRO RI - IMPOSTE DEI FONDI PENSIONE

9.1 Premessa

L'art. 14 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riguardante i criteri applicativi e la misura dell'imposta sostitutiva che i fondi pensione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo medesimo sono tenuti a corrispondere ai sensi dello stesso art. 14, prevede, al comma 1 che i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura di lire 10 milioni – pari a euro 5.164,57 –, ridotta a lire 5 milioni – pari a euro 2.582,28 – per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione.

Il successivo comma 3 stabilisce, inoltre, che per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva si applica – fino a quando detti fondi non si saranno adeguati alle disposizioni dell'art. 6 del medesimo decreto – nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Il valore corrente degli immobili è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 (in G.U. n. 230 del 30 settembre 1999) ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi.

I fondi pensione, che detengono direttamente immobili, possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione. In tal caso i redditi che ne derivano sono soggetti all'IRPEG.

Per effetto dei commi 3 e 5 dell'art. 12 della legge n. 335 del 1995, fino a compensazione dell'imposta sostitutiva da versare, si scomputano i versamenti dell'IRPEG e dell'ILOR effettuati dai fondi pensione per gli anni 1993 e 1994 e si possono scomputare i versamenti della soppressa imposta del 15 per cento, di cui all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 124 del 1993. Con il decreto ministeriale 21 ottobre 1995 sono state disciplinate le modalità per tale scomputo.

I fondi pensione gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione – che hanno presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i quali trova applicazione la disciplina transitoria di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 124 del 1993 – devono altresì versare, sino al termine di tale periodo transitorio, un'addizionale all'imposta sostitutiva calcolata nella misura dell'1 per cento del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo, con le modalità previste per l'imposta sostitutiva.

Per i fondi pensione costituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, l'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 124 del 1993 prevede che l'imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o dall'ente *nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito. Tale disposizione vale anche per i fondi pensione* aperti istituiti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.124 del 1993.

9.2 Soggetti tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva

Sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva tutti i fondi e le casse soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 che erogano trattamenti periodici ovvero prestazioni in forma di capitale, indipendentemente dalle modalità di costituzione e, quindi, sia che si tratti di fondi interni ad una società o ad un ente sia che si tratti di fondi esterni, ancorché privi di personalità giuridica, sia che si tratti di fondi aperti istituiti ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. n.124 del 1993.

L'imposta proporzionale dello 0,50 per cento si applica unicamente nel caso in cui il patrimonio del fondo risulti direttamente investito in immobili; pertanto per i fondi costituiti all'interno di società od enti con patrimonio incluso o confuso con quello dell'ente o della società è dovuta unicamente l'imposta in misura fissa.

L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi del comma 2 del citato art. 14, oppure secondo le modalità stabilite dal capo III del D.Lgs. 7 luglio 1997 n. 241, ed è dovuta fin dal periodo d'imposta in cui il fondo si è costituito a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 124 del 1993, indipendentemente dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della attività.

Per quanto riguarda i fondi aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 1993, l'imposta è dovuta, indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione, fin dall'esercizio nel quale il Consiglio di amministrazione del soggetto promotore ha deliberato l'istituzione del fondo.

9.3 Imposte dovute e crediti d'imposta compensati

Sezione I - Imposte sostitutive

In questa sezione devono essere distintamente indicate:
- nel **rigo RI1**, l'imposta in misura fissa;
- nel **rigo RI2**, l'imposta nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili;
- nel **rigo RI3**, l'addizionale dell'1 per cento del patrimonio netto contabile, in quanto dovuta.

Con riferimento ai **righi RI1**, **RI2** e **RI3**, indicare:
- nel **punto 1**, l'importo dovuto per l'anno **2000**, al netto di compensazioni con le imposte sui redditi e con l'imposta del 15 per cento, da riportare nella sezione terza;
- nel **punto 2**, gli eventuali interessi versati;
- nel **punto 3**, l'ammontare dell'imposta non versata per effetto di compensazioni con le imposte sui redditi e con l'imposta del 15 per cento, da riportare nella sezione terza;
- nel **punto 4**, il totale versato che, in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato, va desunto dalla colonna "Importi a debito versati";
- nel **punto 5**, barrare la casella se il versamento è stato effettuato in Euro. In tal caso gli importi dei punti 3 e 4 devono essere riportati in unità di Euro;
- nel **punto 6**, il codice **T** se il versamento è stato eseguito presso una Tesoreria provinciale dello Stato ovvero il codice **F** se effettuato con il modello F24;
- nel **punto 7**, la data del versamento.

L'importo dell'addizionale dell'1 per cento deve essere indicato nel **rigo RI3**, *anche se il relativo* importo è stato versato congiuntamente con l'imposta fissa o con quella proporzionale.

Sezione II - IRPEG

Per effetto dell'art. 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i fondi per la previdenza complementare regolamentati dal D.Lgs. n. 124 del 1993 possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione. In tal caso i redditi derivanti dalle locazioni di tali immobili sono soggetti all'Irpeg.

Nel rigo RI4 va indicato il reddito, determinato secondo le risultanze catastali, per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del TUIR) o a norma dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero.

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento, per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge n. 662 del 1996.

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel rigo RI5 va indicata l'imposta dovuta, pari al 37 per cento di rigo RI4. Detta imposta deve essere versata con il mod. F24 e può essere compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se il relativo importo non supera lire 20.000, pari a euro 10,33.

Sezione III - Dati relativi ai crediti d'imposta

In questa sezione devono essere indicati i dati riguardanti i crediti relativi all'IRPEG, all'ILOR e all'imposta del 15 per cento che hanno formato oggetto di compensazione.

Nel **rigo RI6** va indicato il credito residuo al 31 gennaio 2000 di cui ai righi RI6 e RI9 del quadro RI del Mod. UNICO 2000.

Nel **rigo RI7** va indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 23, comma 1, del Tuir spettante per canoni di locazione non percepiti (vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta").

Nel **rigo RI8** va indicato il credito d'imposta compensato.

Nel **rigo RI9** va indicato il credito residuo da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

I documenti attestanti i versamenti dell'imposta sostitutiva e dell'addizionale dovranno essere conservati fino al termine previsto dall'art.43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Sezione IV - Data di costituzione

In questa sezione deve essere indicata la data di costituzione del fondo pensione (**rigo RI10**).

R10 - QUADRO RY - RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA (ARTT. DA 12 A 19 DELLA LEGGE N. 342 DEL 2000)

10.1 Generalità

La legge 21 novembre 2000, n. 342, agli artt. da 10 a 13, ha previsto per le imprese la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello predetto per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342. Tuttavia, le società e gli enti che hanno approvato detto bilancio entro la data di pubblicazione del decreto attuativo di cui all'art. 16 della legge n. 342 possono eseguire la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio successivo.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

La stessa legge n. 342, all'art. 14, ha previsto la possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello predetto per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del decreto attuativo di cui all'art. 16 della legge n. 342.
Per le immobilizzazioni finanziarie il riconoscimento riguarda anche i maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del Tuir, iscritti nel bilancio in cui viene richiesto il riconoscimento dei maggiori valori.
Sui maggiori valori è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le modalità sopra indicate a proposito della rivalutazione.
L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, è accantonato in apposita riserva cui si applica la medesima disciplina fiscale riservata al saldo attivo di rivalutazione.

Gli artt. 17 e 19 della legge n. 342 prevedono la possibilità di affrancare tutti i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 342, riguardanti i beni ricevuti per effetto di conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. Tale riconoscimento è subordinato all'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 o del 15 per cento per cento, che va richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 342.
La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dal predetto esercizio.
Se è stata applicata l'imposta sostitutiva nella misura del 19 per cento, la stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio del soggetto conferitario chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 342. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento.
Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.
Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990 si è fusa con la società conferente, l'imposta sostitutiva è applicata, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge n. 342, sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento.
Il versamento dell'imposta sostitutiva va eseguito con le medesime modalità previste per la rivalutazione.

La legge n. 342 all'art. 18 prevede che nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, la diffe-

renza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 342.
La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute e le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva.
Nell'ipotesi in cui la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990 che abbia già applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 in misura pari al 14 per cento, si sia fusa con la società conferente, la società risultante dalla fusione può applicare, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 342, l'imposta sostitutiva nella misura del 19 per cento sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso dette riserve e fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.
Il versamento dell'imposta sostitutiva va eseguito con le medesime modalità previste per la rivalutazione.

La sezione I va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni dell'impresa.
Nel rigo RY1 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.
Nel rigo RY2 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.
Nel rigo RY3 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

La sezione II va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 14 della legge n. 342 di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano ancora iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
Nel rigo RY4 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.
Nel rigo RY5 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.
Nel rigo RY6 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.
Nel rigo RY7 va indicato il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel rigo RY8 va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice-tributo 2726 – "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio - Art. 12 della legge n. 342 del 2000".

La sezione IV va compilata dalle società che si sono avvalse della facoltà, di cui all'art. 18 della legge n. 342, di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori delle partecipazioni che risultano ancora iscritti nel bilancio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 342 in dipendenza dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990 o, nell'ipotesi prevista dal comma 3 di detto articolo, di affrancare le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento.
Nel rigo RY9 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori delle partecipazioni o, nell'ipotesi prevista dal comma 3, quello delle riserve o fondi e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.
Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel rigo RY10 va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata.

La sezione V va compilata dalle società destinatarie di conferimenti che si sono avvalse della facoltà di affrancare i maggiori valori che risultano ancora iscritti nel bilancio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 342 in dipendenza dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 o ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997. Si fa presente che dovrà essere compilato un quadro per ciascun conferimento.
Nei righi da RY11 a RY13 va indicato:
- **l'ammontare dei maggiori valori che risultano iscritti sui beni;**
- **l'ammontare dei minori valori che risultano iscritti sui beni;**
- **l'ammontare delle maggiori passività e/o fondi per rischi e oneri.**

Nel *rigo* RY14 *va indicata, in colonna* 1, *la somma* algebrica dei *righi* da RY11 a RY13 e, in colonna 3, il 19 o il 15 per cento dell'importo di colonna 1.
Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel rigo RY15 va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice-tributo 2727 – "Imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP sui maggiori valori derivanti da conferimenti – Artt. 17 e 19 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

La sezione VI deve essere compilata nel caso in cui l'importo indicato nel rigo RY14, colonna 1, sia stato assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 19 per cento.
In tal caso nei righi da RY16 a RY18 va indicato il codice fiscale del soggetto conferente e, qualora le azioni rivenienti dai conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano state conferite ad altra società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima società.

R11 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI (D.LGS. N. 358 DEL 1997) E SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI A CAF (LEGGE N. 342 DEL 2000)

11.1 Generalità

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
In caso di conferimenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997 l'opzione deve risultare dall'atto di conferimento. In ogni altro caso, l'opzione va esercitata compilando il presente quadro.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-decies del cod. civ., a partire dal medesimo periodo d'imposta.
L'art. 2 del citato D.Lgs. n. 358 del 1997, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione.

Il presente quadro va altresì compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende nonché da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti di CAF e che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000, assoggettano dette plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

Sezione I - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.Lgs. n. 358 del 1997)

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Nel **rigo RQ3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.
Nel **rigo RQ4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione assoggettati all'imposta sostitutiva.
Nel **rigo RQ5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.
Nel **rigo RQ6**, va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del **19** per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.
Nel **rigo RQ7** va indicato l'importo delle rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.
Nel **rigo RQ8** va indicata la somma degli importi dei righi RQ6 e RQ7 che può essere compensata, in tutto o in parte, con:

- i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ9**;
- le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, da indicare al **rigo RQ10**;
- l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ11**.

Nel **rigo RQ12** va riportata la differenza tra il rigo RQ8 e la somma dei righi da RQ9 a RQ11
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1665 "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento"

Sezione II - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui maggiori valori derivanti da conferimenti o cessioni a CAF (art. 8 della legge n. 342 del 2000)

Nel rigo RQ13 vanno indicate le plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende a favore di CAF di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 241 del 1997. A tal fine si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto ricevuto ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del CAF (soggetto conferitario).
Nel rigo RQ14 vanno indicate le plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del D.Lgs. n. 241 del 1997, nei confronti dei CAF di cui al medesimo articolo.
Nel rigo RQ15 va indicato il totale delle plusvalenze indicate nei righi RQ13 e RQ14.
Nel rigo RQ16 va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata, in tutto o in parte, con:

- **i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al rigo RQ17;**
- **le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, da indicare al rigo RQ18;**
- **l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al rigo RQ19.**

Nel rigo RQ20 va riportata la differenza tra il rigo RQ16 e la somma dei righi da RQ17 a RQ19.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 2728 - "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF – Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342"

R12 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

12.1 Generalità

Il presente quadro va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;

- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle società cooperative costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne ed alle società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore a due terzi a donne e i cui organi d'amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale, che assumono nuovi dipendenti, nonché ai datori di lavoro che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei;
- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
- alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli;
- alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999;
- alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano il primo contratto professionistico nei confronti di giovani calciatori di età compresa tra i 14 e 19 anni, ai sensi dell'art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- *al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile, ai sensi* dell'art. 109 della legge n. 388 del 2000;
- alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali individuate dalla Commissione CEE:
- a favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, estrattivo e di trasformazione, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e combinato, ai sensi dell'art. 133 della legge n. 388 del 2000;
- ai gestori di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati con biomassa o energia geotermica;
- alle imprese editoriali che effettuano particolari investimenti;
- agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, a seguito dell'applicazione della c.d."carbon tax"
- a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune;
- alle imprese operanti nel settore della pesca.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.
Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471).
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

12.2

Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 come integrata dall'art. 3 della legge 7.8.1997 n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241: **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F 24: 6713 – credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, L. 317/91.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del tuir)").

Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, 3** e **4,** gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU7 colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO /RU/2000;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo RU6**,distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei righi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU8, colonne 1, 2, 3** e **4,** gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU14, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU14, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva

innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·
nel **rigo RU14, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei righi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

12.3
Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi

(art. 20 del D.L. n. 331/93 - art.1 D.L. 265/2000 - art. 23 L. 388/2000)

Il regime delle agevolazioni in forma di credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (taxi, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone) è stato recentemente modificato dall'art.1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 23 novembre 2000 e dall'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Con la prima di dette norme sono state dettate disposizioni a favore di titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, nonchè di altri soggetti assimilati per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine di compensare tramite credito d'imposta le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000.
Con la seconda di dette norme, in vigore dal 1° gennaio 2001, è stato sostituito il punto 12 della tabella A) allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise) concernente le agevolazioni concesse sui carburanti impiegati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza. A seguito di quest'ultima disposizione l'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, viene estesa dal 1° gennaio 2001 anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.
Con riguardo al beneficio per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova formulazione della norma agevolativa, le modalità fissate nei decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995.
I soggetti interessati devono indicare, a pena di decadenza quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato il credito concesso per l'anno 2000 nel presente quadro RU.
Il credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonchè per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del D.M. 27 settembre 1995, utilizzata mediante il rilascio di buoni d'imposta da parte della circoscrizioni doganali competenti per territorio.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997
A seguito della disposizione introdotta con l'art. 23 della legge n. 388 del 2000, per le agevolazioni concesse dal 1° gennaio 2001 la compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è l'unica modalità di utilizzo del credito insieme a quella del buono d'imposta.
Ai fini di detta compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993; 6731 - credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione - Art. 1 decreto legge n. 265 del 26.9.2000.
Il credito d'imposta in questione e il buono d'imposta, che antecedentemente all'introduzione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 concorrevano alla formazione del reddito imponibile, in forza della norma stessa, a partire da quelli concessi dal 1° gennaio 2001, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU20 del Mod UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizio-

ne doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione, ovvero l'ente di assistenza e di pronto soccorso, ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU17 colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17 colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta per il presente periodo d'imposta; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei righi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17 colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.4

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni

(art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997 che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998, n. 311.

Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 – Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97"**.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU24 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU 22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei righi RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

12.5

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali

(art. 11 legge n. 449 del 1997; art. 7, legge n. 488 del 1999)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.
Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, **a tal fine bisogna tener presente che precedentemente era stato istituito il codice tributo : "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97". A seguito del trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie relative al beneficio in questione, avvenuto ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26 maggio 2000, è stato istituito il nuovo codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 3887 - Credito d'imposta - incentivi fiscali per il commercio - art. 11 Legge n. 449/1997 - Regioni e Province autonome.**
Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU25**, **colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU31, colonne 1 e 2 del Mod UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27**, **colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28**, **colonne 1** e **2** l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29**, **colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colon-

ne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU30**, **colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell''IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righi RU27 RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell''IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31**, **colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU26 e la somma degli importi dei righi RU27, RU29, RU30, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997

12.6

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura

(art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6717 - Credito d'imposta - Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura - Art. 1, L. 77/1997.**

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR)").

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU32**, **colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU38, colonne 1 e 2, del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU33**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34, colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35**, **colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36**, **colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37**, **colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne

del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU38**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righi RU34, RU35, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997
- nel **rigo RU38**, **colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU33 e la somma degli importi dei righi RU34, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997

12.7

Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile

(art. 5, legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle società cooperative, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, e delle società di capitali, le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore a due terzi a donne, e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).
Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6718 – Credito d'imposta – Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile – art. 5, L. 215/1992.**
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991 n. 317 richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir)").
A seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 disposta a norma dell'art. 23 del DPR 28 luglio 2000, n. 314, con effetto dall'entrata in vigore del citato art. 23 è cessata la possibilità di beneficiare dell'agevolazione con la modalità del credito d'imposta; conseguentemente il rigo relativo all'indicazione del credito concesso nel periodo ha utilizzo per gli eventuali crediti residualmente concessi antecedentemente all'intervenuto effetto abrogativo sopra detto.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU39**, **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU45, colonne 1, 2 e 3, del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU41**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42**, **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente

alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU43**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU44**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- **nel rigo RU45**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU41, RU42, RU43 e RU44 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- **nel rigo RU45**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU41, RU42, RU43 e RU44 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU45**, **colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU41, RU42, RU43 e RU44, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU45**, **colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU40 e la somma degli importi dei righi RU41, RU43 e RU44, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

12.8

Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese e incentivi per i datori di lavoro

(art. 4 della legge n. 448 del 1998; art. 7 della legge n. 388 del 2000)

Nella presente sezione trovano collocazione sia l'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia quella prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quest'ultima disposizione, da una parte ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 e dall'altra ha modificato la disciplina del credito preesistente.

Infatti il comma 10 del citato art. 7 prevede che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 restano in vigore per le assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000, restringendo quindi la vigenza originaria, fissata al 31.12.2001; nel contempo viene concesso un ulteriore credito d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e con estensione a tutti i datori di lavoro, esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del Tuir, per gli incrementi occupazionali e con estensione ad un più ampio ambito territoriale rispetto a quello individuato dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998.

Ai sensi del comma 8, le agevolazioni previste dallo stesso art. 7, sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi. Pertanto ne consegue che, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000, possono coesistere entrambe le agevolazioni.

Credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998

L'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che abbiano assunto nuovi dipendenti nel periodo, come sopra rettificato, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000.

Il credito, concesso in conformità alla disciplina comunitaria e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della citata legge, è pari, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999, a un milione di lire annue, **pari a euro 516,46**, per ciascun nuovo dipendente, (elevabili a lire tre milioni, **pari a euro 1.549,37**, per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al 65 per cento, assunto a tempo indeterminato) e non può superare comunque l'im-

porto complessivo di lire 60 milioni annue, **pari a euro 30.987,41**, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 1999 il credito è pari a tre milioni di lire annue, **pari a euro 1549,37**,per ciascun nuovo dipendente.
Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, conv. dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale.
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Irpeg, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98"**

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000
L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituisce un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito d'imposta spetta nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento. La determinazione dell'incremento è data dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

Ulteriore credito d'imposta di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000

Il comma 10 del citato art. 7 modifica la disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 come segue:

- **delimitazione temporale della spettanza del credito alle assunzioni operate fino al 31 dicembre 2000;**
- **sostituzione del precedente beneficio con la previsione di un ulteriore credito di imposta pari a Lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente calcolato secondo la disciplina di cui ai commi da 1 a 7 dello stesso art. 7;**
- **allargamento della base soggettiva dei beneficiari, non più delimitata alle piccole e medie imprese ma estesa a tutti i datori di lavoro beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 7;**
- **ampliamento dell'ambito territoriale in cui devono essere ubicate le unità produttive comprendendo, oltre ai territori già individuati nell'art. 4 citato, anche quelli di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché la regione Molise unitamente alla regione Abruzzo.**

All'ulteriore credito di imposta sono cumulabili altri benefici e si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, con il limite massimo di lire 180 milioni di lire nel triennio.
I crediti di imposta di cui all'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, nè ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir. Essi sono utilizzabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6732 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e "6733 - Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388"

Per maggiori chiarimenti sulla disciplina del credito si rinvia alla circolare n. 1, prot. n. 2001/542 del 3 gennaio 2001 ed alla circolare n. 5 del 26 gennaio 2001.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU46**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU49 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU47** l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU48, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU48, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU48, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU48, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49**, la differenza fra la somma dei righi RU46 e RU47 e la somma degli importi indicati nel rigo RU48, colonne 1 2 ,3 e 4 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 tenendo presente che quest'ultima modalità è l'unica consentita per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000.

12.9

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 388)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1 comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.

Detti crediti spettano – in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997 1 del D.L. n. 324 del 1997 convertito dalla legge n. 403 del 1997, 22 della legge n. 266 del 1997 6 della legge n. 140 del 1999 e 54 della legge n. 488 del 1999.

Si ricorda che l'agevolazione relativa alle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo ha avuto termine nel corso dell'anno 1998.

Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica viene riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 è stato prorogato al 31 12.2000.

L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto dal 2001 al 2003 il credito per l'acquisto e la trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita.

I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla L. 403/1997; 6710 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 L. 226/1997**

Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997 in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU50**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU53 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU51**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU50 e RU51, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU50 e RU51 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU50 e RU51, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU50 e RU51 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU50 e RU51 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU53**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU50 e RU51 e la somma degli importi indicati nel rigo RU52, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU52 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

12.10

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole

(art. 17, c. 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.

Il credito di imposta è riconosciuto in occasione dell'acquisto in Italia di macchine o attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17 comma 34, della legge n. 449 del 1997 Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17, c. 34, L. n. 449/97**

Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU57 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU55**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU54 e RU55, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU56**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU54 e RU55 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU56, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU54 e RU55 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU54 e RU55 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU54 e RU55 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU57** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU54 e RU55 e la somma degli importi indicati nel rigo RU56, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU56 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

12.11

Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL

(art. 1, legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 145, comma 6, legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1 lett. a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.
Il credito d'imposta spetta – in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL – alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997
Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.
Con disposizione recata dall'art. 145, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'agevolazione è stata rifinanziata per il triennio 2001/2003.
Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 – Credito d'imposta – Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto – Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997**
Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU58**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU61 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU59**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU58 e RU59 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU60, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU58 e RU59, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU58 e RU59, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU60, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU58 e RU59, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60**, **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU58 e RU59, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU61**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU58 e RU59 e la somma degli importi indicati nel rigo RU60, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU60 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

12.12

Credito di imposta per la ricerca scientifica

(art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997 delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della legge 317 del 1991, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Con decreto 22 luglio 1998, n. 275, è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di concessione degli incentivi.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358, a partire dai versamenti da effettuare, successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente, per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta Incentivi per la ricerca scientifica Art. 5, L. 449/1997"**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU62**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU71 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU63**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU62 e di rigo RU63 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU62 e di rigo RU63 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU62 e di rigo RU63 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU62 e di rigo RU63 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU65**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU62 e RU63 e la somma degli importi indicati al rigo RU64 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

12.13

Credito di imposta spettante alle imprese per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei

(art. 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

La legge n. 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.
Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento dell'IRPEG dovuta per il periodo medesimo e può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati del modello di pagamento F24: 6601 – Credito d'imposta – Agevolazioni per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei - Art. 9, comma 13, L. 352/1997**
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU66**, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67**, **colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RU66, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67 colonna 2**, l'importo del credito di cui al rigo RU66, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67 colonna 3**, l'importo del credito di cui al rigo RU66, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

12.14

Metanizzazione della Sardegna

(legge 31 marzo 1998, n. 73)

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.
Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere originariamente nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.
Con l'art. 145, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si è da ultimo disposto che, al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità Europee, perdano i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998, per l'esercizio 2000, il credito d'imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio, è compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge.
La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IRPEG e dell'IVA, dovute anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6708 – Credito d'imposta – agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna – Art. 6, L. 73/1998**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU68**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU77 del Mod. UNICO/RU/2000;

nel **rigo RU69**, l'ammontare del credito d'imposta eventualmente concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU68 e di rigo RU69, utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
- nel **rigo RU70, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU68 e di rigo RU69 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU68 e di rigo RU69 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU68 e di rigo RU69 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU68 e di rigo RU69 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU71**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU68 e RU69 e la somma degli importi indicati nel rigo RU70, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU70 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

12.15
Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60)

L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.
L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per beni e le attività culturali n 310 del 22 settembre 2000.
Il beneficio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:
- effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
- documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
- annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell'IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72 e può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento. Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6604 - credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche - art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999.**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU72**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU80 del Mod. UNICO RU/2000;
- nel **rigo RU73**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU74, colonna 1,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU72 e RU73 utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA dovuta per l'anno 2000;
- nel **rigo RU74, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU72 e RU73 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU75**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU72 e RU73 e la somma degli importi indicati nel rigo RU74, colonne 1 e 2, che potrà essere utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA successivi a quelli di cui al rigo RU74, colonna 1 ed in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.16
Credito d'imposta ai fini di continuità territoriale per la Sardegna

(art. 36, comma 5, legge 17 maggio 1999, n. 144)

L'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, prevede, al comma 5, la concessione di una agevolazione sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall'Unione Europea in materia di aiuti statali alle imprese.
Detta agevolazione spetta, mediante credito d'imposta, alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli.
Il credito d'imposta è determinato fino al limite dell'80 per cento dell'importo delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, pagate per operazioni di commercio nei porti sardi e fino al limite dell'80 per cento dell'importo dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, pagati per le operazioni di commercio negli aeroporti sardi.
Le norme di attuazione dell'agevolazione saranno da emanare con apposito decreto del Ministro delle Finanze.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU76**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU77**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU76 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto dal momento di intervenuto riconoscimento del credito, fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU78**, la differenza fra l'importo di rigo RU76 e l'importo indicato nel rigo RU77 che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

12.17
Credito d'imposta per compensi in natura

(art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Generalità

L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.
Si precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 9, 10 e 11, dell'art. 6 della legge n. 488 del 1999 disposta dall'art. 2, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le assunzioni utili alla rilevazione dell'incremento della base occupazionale sono soltanto quelle effettuate fino al 31 dicembre 2000.
Il credito d'imposta è pari al 19 per cento del compenso in natura determinato, con riferimento ai fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato ai dipendenti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, lett. c), del Tuir; per maggiori delucidazioni in merito alla determinazione del compenso in natura si rinvia alla circolare ministeriale n. 326/e del 23 dicembre 1997.

Le assunzioni devono riguardare soggetti che, alternativamente:
- fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
- si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- sono impiegati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- trasferiscono, per esigenze connesse con il rapporto di lavoro, la loro residenza anagrafica;
- sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6606 - Credito d'imposta per compensi in natura - art. 6, L. 488/99.**

Condizioni per fruire del credito d'imposta

Incremento della base occupazionale

Per verificare se esistono gli incrementi della base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla data del 30 settembre 1999 con quella esistente al termine di ogni periodo di paga successivo al 1° gennaio 2000.

Decremento della base occupazionale in società controllate.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Detta situazione di controllo può verificarsi anche in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.
Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate, si fa, inoltre, presente quanto segue:

- se il credito viene calcolato per una società controllante, l'incremento di base occupazionale ad essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Non si deve tener conto degli incrementi verificatisi nelle singole società controllate. Se, ad esempio, la società A) controllante, per il mese di gennaio 2000, registra un incremento base occupazionale pari a tre unità, e si ha: nella società controllata B) un incremento di 4 unità e nella società controllata C) un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A) deve considerarsi incrementata di due unità;
- se il credito d'imposta viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tenere conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, da tale società; se, ad esempio, la società A) controlla le società B), C) e D) e la società B) a sua volta controlla la società K), nel determinare il credito della società B) si deve tenere conto dei decrementi che si sono verificati in K) e non di quanto avvenuto in A), C) e D).

Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica dell'esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata al termine di ciascun periodo di paga (mese, quindicina o settimana). Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale rispetto alla data di riferimento del 30 settembre 1999

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU86 del Mod. UNICO RU/2000;
- nel **rigo RU80**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU81**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU79 e RU80, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

  nel **rigo RU82**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU79 e RU80 e *l'importo indicato nel rigo RU81 che potrà essere utilizzato in compensazione* ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.18
Credito d'imposta per giovani calciatori
(art. 145, comma 13, della legge 388 del 2000)

Al fine di consentire il potenziamento dell'attività sportiva e, in particolare per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni ("giovani di serie"), limite prorogabile a ventidue anni nei riguardi di giovani di serie con i quali sia stato stipulato o si stipuli il primo contratto professionistico, è riconosciuto, nell'anno 2001, un credito d'imposta alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità.
L'agevolazione è stata introdotta con l'art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed è pari al 10 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai giovani calciatori, con un limite massimo di lire 10 milioni per dipendente.
Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione dell'agevolazione.
Il beneficio in questione si applica nell'anno 2001 e, pertanto, con riferimento alla presente dichiarazione, interessa i soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che ricomprenda al suo interno una frazione di detto anno 2001.
Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU83**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU84**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU83 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU85**, la differenza fra l'importo di rigo RU83 e l'importo indicato nel rigo RU84, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

12.19

Credito d'imposta per la formazione dello sviluppo sostenibile

(art. 109, legge 388 del 2000)

L'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede la destinazione di risorse, anche mediante credito d'imposta, del fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.

L'ambito di riferimento delle misure e interventi è individuabile nelle seguenti materie:

- **riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti;**
- **raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;**
- **minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;**
- **riduzione del consumo della risorsa idrica;**
- **minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;**
- **innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;**
- **azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;**
- **promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione di procedure e di programmi di qualità ambientale e territoriale;**
- **attività agricole multifunzionali e di forestazione;**
- **miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;**
- **promozione di tecnologie ed azioni per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.**

Con decreto del Ministro dell'ambiente saranno definiti i criteri e le disposizioni per l'applicazione dell'agevolazione.

Il beneficio ha dotazione finanziaria anche per l'anno 2001 e, pertanto, con riferimento alla presente dichiarazione, interessa i soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che ricomprenda al suo interno una frazione di detto anno 2001.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU86**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU87** l'ammontare del credito di cui al rigo RU86 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU88**, la differenza fra l'importo di rigo RU86 e l'importo indicato nel rigo RU87 che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

12.20

Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

(art. 8, legge 388 del 2000)

L'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai soggetti titolari di redditi d'impresa esclusi gli enti non commerciali che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali individuate dalla Commissione CEE come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo delle Comunità europee, come modificato dal trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili solo i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 388 del 2000 (1° gennaio 2001) o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità Europee.

Il credito non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

Il credito è determinato applicando ai costi sostenuti per i predetti beni – esclusi quelli relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie d'ufficio" di cui alla tabella approvata con D.M. finanze 31 dicembre 1988, concernente i coefficienti di ammortamento – destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree territoriali innanzi dette, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni ef-

fettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva, le percentuali massime di aiuto consentite ed è fruibile nel limite del totale netto stabilito dalle norme comunitarie in materia. Tali percentuali, sono individuate in relazione alla dimensione dell'impresa e dell'area in cui l'investimento stesso viene realizzato.

Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione delle predette disposizioni è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi sopra indicate.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i nuovi investimenti sono stati eseguiti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi. A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6734 Credito d'imposta - Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"

Ai fini del calcolo occorre preliminarmente:

a) raggruppare , in base all'appartenenza di ciascuna struttura produttiva alla rispettiva area territoriale di sovvenzione di cui alla citata tabella, i costi complessivi sostenuti nel periodo d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, con esclusione dell'avviamento e dei "mobili e macchine ordinarie d'ufficio" di cui alla tabella concernente i i coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere considerato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisizione dei beni stessi, al netto delle spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli investimenti agevolati;

b) individuare l'ammontare delle cessioni e delle dismissioni effettuate nonchè degli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Non si tiene conto degli ammortamenti di beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione;

c) individuare le percentuali di agevolazione applicabili con riguardo all'area territoriale in cui è situata la struttura produttiva nella quale sono effettuati gli investimenti, ricavabile dalle apposite tabelle.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU89**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU90**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU89 utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto dalla data di sostenimento dei costi generatori del credito fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU91**, la differenza fra l'importo di rigo RU89 e l'importo indicato nel rigo RU90, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.21

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese siciliane per l'abbattimento delle spese di trasporto

(art. 133, legge 388 del 2000)

L'art. 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto, a favore delle piccole e medie imprese, secondo la classificazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 18 settembre 1997, operanti nel settore agricolo, estrattivo e di trasformazione, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo mediante credito d'imposta per le spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e combinato.

Il credito è concesso, nei limiti stabiliti dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario.

L'attuazione della disposizione agevolativa è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Presidente della regione, da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 388 del 2000.

La norma in questione è in vigore a decorrere dall'anno 2001 e, pertanto, con riferimento alla presente dichiarazione, interessa i soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che ricomprenda al suo interno una frazione di detto anno 2001.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU92**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU93**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU92 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU94**, la differenza fra l'importo di rigo RU92 e l'importo indicato nel rigo RU93, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.22

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica

(art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998; art. 29, legge 388 del 2000)

L'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l'altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

L'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'oggetto dell'agevolazione anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentati con energia geotermica.

Le relative risorse finanziarie sono state assegnate con l'art. 2 del DL 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 e le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337. In particolare l'art. 6 di detto decreto prevede la concessione di un'agevolazione con credito d'imposta pari a lire 20 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche sopra indicate.

Per effetto dell'art. 4, comma 4 bis, del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare dell'agevolazione è aumentato di lire 30 per Kwh di calore fornito.

Per effetto dell'art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la stessa misura di aumento è stata estesa al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001.

Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza.

Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall'art. 4, comma 4-ter del citato DL 268 del 2000 conv. dalla legge n. 354 del 2000. Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Ai suddetti fini è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6737 - "Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

L'art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha previsto un ulteriore incentivo a favore degli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o con biomassa. Il beneficio consiste in un contributo, pari a lire 40.000 per ogni Kw di potenza impegnata, che viene trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

La norma agevolativa, in vigore dal 1° gennaio 2001, non stabilisce le modalità per usufruire del relativo credito d'imposta la cui maturazione è automatica e non è soggetta a vincoli di bilancio.
I crediti spettanti in base alle disposizioni sopra richiamate che hanno effetto dal 1° gennaio 2001, interessano, ai fini della presente dichiarazione, solo i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che comprenda una frazione successiva alla suddetta data.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU95**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU96**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU95 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU97** la differenza fra l'importo di rigo RU95 e l'importo indicato nel rigo RU96, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione

---

12.23
Credito d'imposta a favore dell'editoria

L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 i particolari investimenti di cui al comma 2 dello stesso art. 8, relativamente a strutture situate nel territorio dello Stato.
Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.
Le modalità di attuazione del beneficio saranno regolate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 62 del 2001.
Il credito d'imposta in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile **ed esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Il credito non è rimborsabile e l'eventuale eccedenza che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.**
La previsione del credito d'imposta in questione, ai fini della presente dichiarazione, è riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare avente estensione temporale oltre il momento di entrata in vigore della norma agevolativa.
Si evidenzia che, in ogni caso, il suddetto credito d'imposta è concesso a richiesta degli operatori interessati e resta subordinato all'emanazione del citato D.P.C.M., che disciplinerà anche le modalità della richiesta stessa.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU98**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU99**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU98 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU100**, la differenza fra l'importo di rigo RU98 e l'importo indicato nel rigo RU99, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto.

12.24
Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci
(art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - DPR n. 277 del 9 giugno 2000)

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un'agevolazione a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da usufruire anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento dell'accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.
Con DPR 9 giugno 2000, n. 277, sono state dettate le norme di attuazione della disposizione citata.
Per esercenti le attività di autotrasporto merci si intendono:
- **a) le imprese che esercitano le attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (esercenti nazionali);**
- **b) le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al**

regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92 (esercenti comunitari).

La riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci viene pertanto determinata in un ammontare pari agli incrementi della aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

Il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del DPCM 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione pari a lire 33, 26 al litro.

Ai sensi dell'art. 2 del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'anno 2000 non si è fatto luogo ad alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta "carbon tax".

Il credito derivante dalla riduzione suddetta, semprechè di importo non inferiore a 25 Euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Per ottenere il beneficio gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione redatta secondo le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 7 del DPR 9 giugno 2000, n. 277 e le modalità di concessione del credito sono disciplinate dall'art. 4 dello stesso decreto che al comma 3 prevede, in particolare, che gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 4 e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 1999 è stato fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPR n. 277 del 2000 con scadenza, quindi, l'11 dicembre 2000.

Ai fini della compensazione del credito è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24: 6730 – Credito d'imposta a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU101**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU102**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU101 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le disposizioni del DPR n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU103**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU101 e l'importo di rigo RU102.

12.25

Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune

(art. 1 D.L. n. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000; art. 25 della legge n. 388 del 2000)

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il D.L. 23 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinati soggetti, la riduzione dell'aliquota di accisa di lire 171.000 per 1.000 litri di prodotto, come adeguata con DM 19 marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso D.L..

L'art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha confermato la predetta riduzione per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

I soggetti interessati all'agevolazione sono:

a) esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

b) enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;

c) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;

d) enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (per questi soggetti la maturazione del beneficio decorre non dal 1° settembre 2000 ma dal 1° ottobre 2000).

Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati dal 1° settembre 2000 fino al 31

dicembre 2000, gli interessati presentano entro il 31 marzo 2001 (termine in corso di proroga, da parte dell'Agenzia delle Dogane, al 23 maggio 2001) apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane con l'osservanza delle modalità stabilite con il *regolamento di cui all'art. 8, comma 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.* Il Dipartimento delle Dogane, con nota prot. n. 7960.00 del 12 dicembre 2000, ha ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti, il regolamento emanato con DPR 9 giugno 2000, n. 277. Dalla data di entrata in vigore della legge n. 343 del 2000, di conversione del DL n. 265 del 2000, i medesimi destinatari dell'agevolazione possono presentare la dichiarazione dei consumi effettuati nel periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000. In tal caso nella successiva dichiarazione sarà indicato l'importo residuo spettante, oltre agli altri elementi richiesti.
L'importo del credito spettante, nell'eventualità che non venga richiesto l'importo a rimborso, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine è stato istituito il codice tributo, da indicare nella colonna importi a credito del modello di pagamento F24: 6731 – "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione – D.L. n. 265/00".

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU104**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU105**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU104 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del DPR n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU106**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU104 e l'importo di rigo RU105.

12.26
Misura sociale di accompagnamento a favore della pesca
(art. 4, comma 5, D.L. n. 265/2000)

L'art. 4, comma 5, del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2000, n. 343, al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, ha istituito, limitatamente all'anno 2000 e per periodi diversi da quelli previsti per l'emergenza ambientale in Adriatico e per le interruzioni tecniche nel Tirreno e nello Ionio, una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore della pesca.
Detta misura di accompagnamento può essere fruita con indennità compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta ed è determinata in misura forfettaria rapportata alla potenza motrice espressa in Kw delle imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca.
Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze, in corso di emenazione , saranno stabilite le condizioni per il riconoscimento dell'agevolazione e le modalità di concessione della stessa.
Trattandosi di beneficio che potrà ,essere fruito nel corso dell'anno 2001, lo stesso, con riferimento alla presente dichiarazione, interessa i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare che ricomprenda al suo interno una frazione di detto anno 2001.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU107** l'ammontare del credito concesso per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU108**, *l'ammontare del credito di cui al rigo RU107 utilizzato in compensazione* ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU109**, la differenza tra l'importo di rigo RU107 e l'importo indicato nel rigo RU108 che potrà essere utilizzata in compensazione del D.Lgs. n 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione delle presente dichiarazione.

12.27
Crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non *riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.*
Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale, tenendo presente che **per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta – Premio di assunzione – Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla L. 489/1994.**

In particolare va riportato:
- nel **rigo RU110**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU111**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2** e **3**, l'utilizzo dell'importo del preceden-

te rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'IRPEG. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 4** e **5**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

12.28

Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM

(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487 convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507 il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

nel **rigo RU112**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEG, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1999 e in quelle relative agli anni precedenti;

- nel **rigo RU113**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU114, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU114, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU114, colonna 3**, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU115**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU116**, la differenza tra l'importo di rigo RU112 e la somma degli importi dei righi RU113, RU114, colonne 1, 2 e 3 e RU115.

R13 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE

13.1

Generalità

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più quadri.

La sezione I è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la sezione II ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II.

13.2

Società beneficiaria

I righi riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RC5, campi 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nei **campi 3** e **4** vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RC6**, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RC7** va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RC8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.
Nel **rigo RC9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.
Nel **rigo RC10**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui l'unificazione è avvenuta.
Nel **rigo RC11**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.
Nei **righi RC12 e RC13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.
Nei **righi** da **RC14** a **RC18** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società beneficiaria riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RC19** le perdite fiscali del soggetto beneficiario riportabili senza limiti di tempo; nella **colonna 3**, le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123-bis, comma 10, del Tuir.

13.3 Società scissa

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.
Nel **rigo RC26** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione.
Nel **rigo RC27** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.
Nei **righi da RC28 a RC32**, vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4**, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RC33** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RC34** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RC33, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997
Nel **rigo RC35** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RC33 e l'importo di rigo RC34, da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 358 del 1997
Nei **rigo RC36**, **colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.
Nei **righi** da **RC37** a **RC40** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad esse relativi.
Nel **rigo RC41**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).
Nei **righi RC42** e **RC43**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi ricostituite *pro-quota e quelle ricostituite per intero.*
Nel **rigo RC44**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).
Nei **righi RC45** e **RC46**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.
Nei **righi** da **RC47 a RC52** vanno indicate le perdite fiscali con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria.
Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

R14 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE

14.1 Generalità

Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il

soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La I sezione è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la II sezione ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

14.2
Società incorporante o risultante dalla fusione

I righi riguardanti i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione vanno compilati solo se la società incorporante o risultante dalla fusione è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RR5**, **campi 1** e **2**, va indicato, **barrando l'apposita casella**, il tipo di fusione (propria o per incorporazione); nei **campi 3** e **4**, vanno indicati, rispettivamente il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.

Nel **rigo RR6**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RR7** vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RR9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

Nei **righi** da **RR11** a **RR15**, vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società incorporante riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RR16** le perdite fiscali di tale società riportabili senza limite di tempo; nella **colonna 3** le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.

14.3
Società incorporata o fusa

Nel **rigo RR22** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione.

Nel **rigo RR23** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi** da **RR24** a **RR28** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili, e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR29**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR30**, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RR29, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997

Nel **rigo RR31**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR29 e l'importo di rigo RR30, da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997

Nel **rigo RR32**, **colonne 2** e **3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei **righi** da **RR33** a **RR36** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad essi relativi.

Nei **righi RR37** e **RR38**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **righi RR39** e **RR40**, vanno indicati i dati relativi agli "Altre riserve e fondi in sospensione di imposta" in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.

Nei **righi RR41** e **RR42**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (**colonna 1**) e il costo (**colonna 2**), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR41) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR42).

Nei **righi** da **RR43** a **RR47** vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RR48**, **colonna 2**, le perdite fiscali riportabili senza limiti di tempo; nella **colonna 3** le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.

R15 - QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

15.1

Il quadro va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni.
Detto quadro va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.
I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.
Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.
Si fa presente che per ogni categoria di beni va redatto un distinto rigo.

1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990

Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7 in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla società conferitaria a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente, il comma 2 di tale articolo prevede la redazione di un apposito riquadro di riconciliazione.

2) Fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 544 del 1992

Per le operazioni di fusioni e scissioni effettuate ai sensi della citata norma, i maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo non sono imponibili nei confronti del beneficiario. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3) Operazioni di fusione e di scissione

Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate.
L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento. Detta disposizione ha previsto che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

4) Operazioni di conferimento ex art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997

Il conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuato tra soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, in regime di neutralità ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997 non comporta la realizzazione di alcuna plusvalenza imponibile anche se il soggetto conferente ed il soggetto conferitario iscrivono nelle proprie scritture contabili, rispettivamente, la partecipazione e l'azienda conferita a valori superiori a quelli cui i beni stessi erano iscritti prima del conferimento.
In tale caso la citata norma prevede la redazione di un apposito prospetto di riconciliazione.

5) Rivalutazioni di beni non rilevanti fiscalmente.

Per effetto dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha soppresso la lett. c) dell'art. 54, comma 1 del Tuir e riformulato la lett. c) dell'art. 76, comma 1, dello stesso Tuir, i maggiori valori iscritti nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino non hanno rilevanza fiscale (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").
Pertanto, occorre indicare nel presente quadro i valori di bilancio e quelli fiscali.

Per effetto delle disposizioni dell'art. 14, comma 1, della legge n. 342 del 2000, i maggiori valori iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'art. 10 della stessa legge, dei beni indicati nello stesso art. 10, rispetto a quelli fiscali, sono riconosciuti ai fini fiscali se assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura prevista dall'art. 12 della medesima legge.
In dipendenza degli artt. 17 e 19 della citata legge n. 342, la differenza tra i valori dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 della legge n. 218 del 1990 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, risultante dal bilancio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 342 e il loro costo fiscale è riconosciuta ai fini fiscali a decorrere dall'esercizio successivo a quello predetto se assoggettata ad imposta sostitutiva nelle misure ivi previste.
Gli importi assoggettati a tale imposta sostitutiva vanno evidenziati nel campo 11.

R16 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

16.1 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:
- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;
- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei righi RK1 RK15, RK16, RK17 RK18, RK19 e RK20 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1

16.2 Cedente

La società o l'ente cedente deve indicare:
- nel **rigo RK1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo RN32 del quadro RN, oggetto di cessione;
- in ciascuno dei **righi** da **RK2** a **RK7** devono essere riportati i dati relativi ai soggetti cessionari.

16.3 Cessionario

La società o l'ente cessionario delle eccedenze IRPEG, deve indicare:
- nei **righi** da **RK8** a **RK14**, i dati relativi al soggetto cedente e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente);
- nel **rigo RK15**, il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei righi da RK8 a RK14;
- nel **rigo RK16**, l'importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo **RX4, colonna 3,** del Mod. UNICO **2000**);
- nel **rigo RK17**, la somma degli importi dei righi RK15 e RK16;
- nel **rigo RK18**, l'importo di rigo RK17 utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG, relativa alla presente dichiarazione;
- nel **rigo RK19**, l'importo di rigo RK17 utilizzato in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 **e dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000** indicata, **rispettivamente,** nei righi RQ10 e **RQ18** del quadro RQ o in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RK20**, l'importo di rigo RK17 utilizzato entro la data **di presentazione** della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24;
- nel **rigo RK21**, l'importo di rigo RK17 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi RK18, RK19 e RK20.

R17 - QUADRO RO - ELENCO DEI SOCI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

17.1 Generalità

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:

- dei soci di società a responsabilità limitata; in caso di usufrutto vanno indicati i soci usufruttuari;
- degli amministratori della società o dell'ente;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o dell'ente;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio.

Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati: i dati anagrafici; il codice fiscale; la qualifica.
Con riguardo alla qualifica va indicato:

A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio;
C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:

- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica va indicato:

1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;
3 se trattasi di curatore fallimentare;
4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9 se trattasi di rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

R18 - QUADRO RS - PROSPETTI VARI

18.1 Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

"Dati di bilancio";
"Composizione del capitale sociale";
"Perdite di impresa non compensate";
"Conferimenti agevolati";
"Crediti";
"Agevolazioni territoriali e settoriali";
"Dividendi di cui all'art. 96 bis del Tuir";
"Operazioni di ristrutturazione bancaria";
"Fondi trasferiti al Fondo rischi bancari generali";
"Azioni assegnate ai dipendenti".

18.2 Dati di bilancio

Il prospetto deve essere compilato soltanto dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127
Gli ammontari da indicare nei righi devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del cod. civ. con l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.
Quanto alle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. In caso di non comparabilità, le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate.
Si precisa che nella sezione "Altri dati" vanno indicati sia gli ammortamenti anticipati effettuati nell'esercizio secondo i criteri di cui all'art. 67 comma 3, del Tuir sia l'ammontare delle plu-

svalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.
Per il passaggio tra bilancio finale espresso in lire e bilancio iniziale espresso in euro si procede con l'arrotondamento *all'unità di euro in base al criterio matematico (vedere punto* 2.3 "Dichiarazione in euro").

18.3 Composizione del capitale sociale

Il presente prospetto va compilato per indicare la composizione del capitale sociale (o fondo di dotazione o patrimoniale) che risulta nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce la pre*sente dichiarazione.*
In particolare va indicato:

- nel **rigo RS40,** il capitale sociale (o fondo di dotazione o patrimoniale) sottoscritto dai soci o partecipanti, ancorché non versato;
- nel **rigo RS41** l'importo delle riserve o fondi di rivalutazione, che sono stati imputati al capitale sociale;
- nel **rigo RS42** l'importo delle riserve di cui all'art. 44, comma 1 del Tuir, che sono state imputate al capitale sociale;
- nel **rigo RS43** l'importo delle riserve di utili, che sono state imputate al capitale sociale;
- nel **rigo RS44** l'importo delle riserve in sospensione d'imposta, che sono state imputate al capitale sociale.

18.4 Perdite di impresa non compensate

Nei **righi** da **RS45** a **RS50** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione dal reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel **rigo RN5** del quadro RN.
Nel **rigo RS51** vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

18.5 Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che hanno effettuato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977 n. 904) ovvero ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, tenendo conto delle seguenti istruzioni:

- nel **rigo RS52** va indicato: in **colonna 1**, il codice fiscale e in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
- nel **rigo RS53** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che *risulta dalla somma algebrica delle attività e delle passività* conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- *nel* **rigo RS54** *va indicato il valore riferibile alla partecipazione* posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- nel **rigo RS55** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righi da RS53 a RS55 i dati riepilogativi mentre il rigo RS52 non deve essere compilato.

18.6 Crediti

In dipendenza del diverso trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti previsto dall'art. 71 del Tuir, **come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549,** a seconda dei soggetti che operano le svalutazioni, il prospetto dei crediti è suddiviso in **tre sezioni** (vedere in **Appendice** la voce "Svalutazione e perdite su crediti" **e la voce "Deducibilità delle svalutazioni dei crediti degli enti creditizi e finanziari e delle assicurazioni" al punto 3.12 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"**), **da compilare nel modo seguente.**

Enti creditizi e finanziari

La **Sezione I** è riservata agli enti creditizi e finanziari per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.

Nel rigo RS56, colonna 1, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti nel bilancio relativo al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione (1995, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare) e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione di detti crediti, al netto delle svalutazioni, effettuate a partire dal primo esercizio di applicazione delle medesime modifiche, dedotte ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir.

Nel rigo RS57, colonna 2, va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti al termine del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS58**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio relative ai crediti indicati nel rigo RS56, colonna 1, e, nella colonna 2 quello delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al rigo RS56, colonna 2), per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 66, comma 3, del Tuir.

Nel **rigo RS59**, **colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei righi RS57 e RS58. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF46 del quadro RF) e nel rigo va indicato zero.

Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione

La **Sezione II** va compilata dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione per indicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a regime.

Nel **rigo RS60**, **colonna 1** va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS61**, **colonna 1** va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette (comprese quelle forfettarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 87 del 1992 e dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. n. 173 del 1997) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio. In **colonna 2** va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse (al netto delle rivalutazioni) fiscalmente deducibili nell'esercizio, pari allo **0,60** per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio al lordo delle svalutazioni e al netto delle rivalutazioni, assunto:

- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti ai sensi dell'art. 66 del Tuir;
- al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria;
- al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni fuori bilancio iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri previsti dall'art. 103-bis del Tuir.

La differenza tra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo RS61, da indicare nel **rigo RS62**, è ammessa in deduzione in **nove** quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo.

Nel **rigo RS63** va indicato, in **colonna 1** l'importo degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto.

Nel **rigo RS64** va indicato, in **colonna 1**, l'importo complessivo del fondo per rischi su crediti risultante in bilancio e in **colonna 2** quello fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS60, colonna 1.

Le **colonne 3** e **4** dei predetti righi vanno utilizzate per indicare i dati richiesti per l'applicazione della normativa a regime relativamente ai crediti per interessi di mora, tenendo conto delle precisazioni che seguono.

Nel **rigo RS57** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 4**, la parte di tale importo che è stata dedotta.

Nel **rigo RS58** vanno indicate, in **colonna 3**, le perdite su crediti per interessi di mora dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 4**, quelle deducibili ai sensi del citato art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore di bilancio dei crediti stessi, aumentato delle svalutazioni non dedotte.

Nel **rigo RS59** va indicata, in **colonna 4**, la differenza tra l'importo di rigo RS57 e quello di rigo RS58. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RS60** va indicato, in **colonna 3**, il valore dei crediti per interessi di mora indicato in bilancio e, in **colonna 4**, il valore nominale dei crediti stessi diminuito delle svalutazioni fiscalmente dedotte.

Nel **rigo RS61** va indicato, in **colonna 3**, l'importo delle svalutazioni dei crediti per interessi di mora dell'esercizio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Nel **rigo RS63** va indicato, **in colonna 3**, l'ammontare degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Si ricorda che la somma degli importi di colonna 4 dei righi RS61 e RS63 non può eccedere l'ammontare dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio.

Nel **rigo RS64** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione

Per tali soggetti, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Pertanto, nella **Sezione III** occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RS65**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo **RS71**, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2000 Quadro RS).

Nel **rigo RS66** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RS67** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righi RS65 e RS66. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RS68** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RS68 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS70, **colonna 2**.

Nel **rigo RS69** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RS69, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS70, **colonna 2**, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RS69.

Nel **rigo RS70**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del Tuir, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

18.7
Agevolazioni territoriali e settoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella **colonna 1** le società o gli enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nell'apposita casella il codice individuato nella **tabella E)**.

Le società o gli enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** va indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F)** a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata richiesta

con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione, che sia riconosciuta in base a disposizioni di legge.
Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.
Nella **colonna 4** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno **2001**.
Nella **colonna 5** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto il reddito agevolato.
Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito agevolato.
Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte, ovvero l'ufficio delle entrate ove attivato, al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R. la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina" in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella E) – Tipo di agevolazione

Codice	Leggi agevolative
Mezzogiorno	(T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; DL 11 luglio 1988, n 258, conv. dalla legge 5 agosto 1988, n. 337: art. 18, DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. dalla legge 8 agosto 1995, n. 341).
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, comma 5, legge 1° marzo 1986, n. 64)
11	Riduzione IRPEG (art. 105, comma 1 T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
Province di Trieste e Gorizia	
40	Riduzione IRPEG (art. 2, comma 1, legge 29 gennaio 1986, n. 26)
Altri territori	(legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993)
60	Esenzione IRPEG (legge 10 maggio 1983, n. 190)
61	Riduzione IRPEG (art. 11 comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102)
Cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro	
70	Esenzione IRPEG (artt. 10 e 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

Tabella F) - Stato dell'agevolazione

Codice	
A	Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta;
B	Agevolazione richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi;
C	Agevolazione richiesta con apposita istanza;
D	Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio;
E	Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione;
F	Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge.

18.8
Fondi trasferiti al "Fondo rischi bancari generali"

I soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 342 del 2000, in tutto o in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. Tale imposta è indeducibile e può essere computata in tutto o in parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data del 10 dicembre, di entrata in vigore della citata legge n. 342 del 2000; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
La suddetta imposta sostitutiva può essere applicata anche ai fondi di cui al citato art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992, per la parte trasferita ai sensi dell'art. 42, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Nel rigo RS75 va indicato:
- **in colonna 1, l'ammontare del fondo iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999;**
- **in colonna 2, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;**
- **in colonna 3, l'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.**

Nel rigo RS76 va indicato:
- **in colonna 2, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;**
- **in colonna 3, l'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.**

Nel rigo RS77 va indicato:
- **in colonna 3, la somma dei righi RS75 e RS76;**
- **in colonna 4, l'importo, pari ad un terzo di colonna 3, da versare entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al presente periodo d'imposta.**

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 2729 – "Imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP sui fondi trasferiti al fondo rischi bancari generali – Art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

18.9 Azioni assegnate ai dipendenti

Il rigo RS78 va compilato, barrando la casella 1 o 2, dalle società che, nel presente periodo o nei quattro precedenti, hanno assegnato le proprie azioni ai dipendenti della medesima società o delle società controllate direttamente o indirettamente.

R19 - QUADRO RP - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA

19.1 Generalità

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.

Nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per tali cedole deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza; per le cedole acquisite separatamente la data va riferita ai titoli.

Nel **campo 3**, va indicata la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nei **campi 4** e **5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 6** e **7** va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, acquisite separatamente prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984

Nei **campi 8** e **9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

R20 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

20.1 Generalità

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:
- interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito;

- interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative,
- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- proventi derivanti da accettazioni bancarie;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;
- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni rimborsate anticipatamente.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, i righi RZ7 RZ14, RZ18, RZ23, RZ27 e i righi da RZ43 a RZ51 devono essere compilati solo sul primo quadro RZ

Dichiarazione in lire

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Dichiarazione in euro

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, compresi i totali, vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Operazioni societarie straordinarie

Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.
Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta" quello del soggetto estinto.
Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ

20.2

Prospetto A - Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito

Nel presente prospetto devono essere indicati, avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) il corrispondente codice:

A interessi, premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti correnti bancari e postali, nonché dei certificati di deposito con scadenza non superiore a 12 mesi e dei depositi nominativi vincolati per un periodo non superiore a 12 mesi, emessi o raccolti anche precedentemente al 20 giugno 1996, e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;

B interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito vincolati per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi, nonché sui depositi nominativi e vincolati per un periodo superiore a 12 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;

C interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito di qualunque durata, nonché dei depositi nominativi e vincolati, diversi dai certificati e depositi di cui ai punti precedenti, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;

D - interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;

E interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento.

ATTENZIONE Gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo **prospetto B**.

Si ricorda altresì che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella **colonna 2** sono quelli addebitati al conto economico della banca o ente dichiarante, ancorché non corrisposti.

20.3

Prospetto B - Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, indicare avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) il corrispondente codice:

A – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi anteriormente al 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 come modificato dall'art. 3, comma 114, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

B interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e similari, emessi a partire dal 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;

C – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;

D – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;

E – interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti ai quali si applicano le disposizioni vigenti al 1° luglio 1998;

F interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, per i quali resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari soggetti all'imposta sostitutiva applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, deve essere compilato il Mod. 770 quadro SQ.

ATTENZIONE Nella **colonna 2** del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

20.4

Prospetto C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

20.5

Prospetto D - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito e delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti e dei depositi, conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 2000 si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 239 del 1996 e, ricorrendone i presupposti, deve essere compilato il Modello 770 quadro SQ.

20.6

Prospetto E - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti. Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 29, 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

20.7

Prospetto F - Proventi derivanti da accettazioni bancarie

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3 del D.L. 2 ottobre 1981 n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981 n. 692 (accettazioni bancarie), assoggettati alla ritenuta del 27 per cento.

20.8

Prospetto G - Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi e i redditi di capitale corrisposti a non residenti e in particolare:

- interessi e redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12.50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- interessi e redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il D.M. 24 aprile 1992.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. 770 quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2. del D.Lgs n. 461 del 1997

20.9

Prospetto H - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché di mutuo titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

20.10

Prospetto L - Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

20.11

Prospetto M - Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari

Il presente prospetto deve essere compilato qualora obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi, siano state rimborsate entro 18 mesi dall'emissione.

Indicare nella **colonna 1**, gli interessi, i premi e gli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Nella **colonna 2**, indicare il 20 per cento dovuto sui proventi di colonna 1 (art. 7, comma 9, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 26, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

20.12 Prospetto N - Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

Nel presente prospetto vanno indicati le ritenute operate e i dati dei corrispondenti versamenti (comprensivi degli eventuali interessi).

Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi:

- alla regolarizzazione delle ritenute sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997 dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, da effettuarsi entro il 2 gennaio 2001, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342; in tal caso devono essere seguite le modalità di compilazione fornite nel paragrafo 20.14;
- al ravvedimento operoso relativo alle ritenute sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997 effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte, anche nel caso di versamenti per i quali nel modello di pagamento è prevista l'indicazione del solo anno di riferimento.

Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

In caso di restituzione di ritenute applicate nell'anno 2000 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 1999 (evidenziato nel rigo RZ43 del presente quadro). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (evidenziato nel rigo RZ44 del presente quadro);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2000 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (evidenziata nel rigo RZ45 del presente quadro);
- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dal Mod. 770, utilizzata nel presente quadro ed evidenziata nel rigo RZ47

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzato a scomputo di versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2. L'importo complessivo di tale utilizzo deve essere evidenziato nel rigo RZ46 del presente quadro.

Nel **punto 5** va riportato l'importo versato desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato. Se il versamento è stato effettuato in Euro, gli importi dei punti 5 e 6 devono essere riportati in unità di Euro e deve essere barrata la casella del punto 9.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti di ritenute, comprensivi di interessi per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, o per la regolarizzazione di cui all'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342, nel punto 5 va riportato l'importo complessivamente versato e nel successivo **punto 6** l'ammontare degli interessi versati. Nell'ipotesi di ravvedimento operoso, inoltre, il sostituto deve compilare uno specifico rigo nel quale riportare, tra l'altro, nel punto 1 l'anno di riferimento desunto dal modello di pagamento, nel punto 5, l'importo della sanzione versata e, nel punto 10, il codice tributo utilizzato per il versamento.

Qualora, infine, il sostituto abbia cumulativamente versato a seguito di ravvedimento operoso ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento. In particolare, nel punto 5 deve essere riportato l'importo corrispondente alle ritenute operate in ciascun periodo di riferimento, nel punto 6 i relativi interessi versati, nel punto 7 "Note" il codice "C" e nel punto 13 la data di versamento.

Anche in questo caso deve essere compilato uno specifico rigo per l'indicazione della sanzione.

Per la compilazione del **punto 7** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

A se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;

B se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;

C se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;

D – se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione;

E se il versamento si riferisce alla regolarizzazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, da effettuarsi entro il 2 gennaio 2001 maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342.

F se il versamento si riferisce al ravvedimento operoso relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997 effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

G se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue l'attività;

H se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto.

Per la compilazione del **punto 8** "Eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

A se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;

B se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44;

C se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1999) emanata a seguito di eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999 nel territorio della provincia di Cagliari;

D se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 30[illegible] del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) emanate a seguito degli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della Regione Campania;

E se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 30[illegible]8 del 21 aprile 2000 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2000) emanata a seguito della chiusura del traforo del Monte Bianco;

F se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dai decreti 17 ottobre 2000 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000) e 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del [illegible] novembre 2000) emanati a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre 2000 nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona;

G se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previsto dal decreto 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) emanato a seguito degli eventi [illegible] verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2000 nei territori delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto;

H se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 29 novembre 2000 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000) emanato a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di novembre 2000 nei territori delle Regioni [illegible] Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento;

I se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi alle ritenute alla fonte concernenti i versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale, previsto dall'art. 1, c. 5, dell'Ordinanza n. [illegible] del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) emanata a seguito dell'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni;

Z per le altre agevolazioni non previste nei codici precedenti.

Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nel punto 10 va indicato il capitolo e nel successivo **punto 11** l'articolo di bilancio.

Qualora nel modello di pagamento sia stato erroneamente indicato il codice tributo devono essere osservate le seguenti modalità di compilazione:

- in presenza di regolarizzazione con comunicazione alla Struttura di Gestione di cui al D.Lgs. n. 24[illegible] del 1997 la compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice tributo corretto e, nel punto 7 [illegible] codice D

- in mancanza della predetta comunicazione, devono essere compilati due righi, riportando nel primo i dati desunti dal modello di pagamento. Inoltre, nel punto 1 di tale rigo deve essere indicato il mese e l'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo mentre non vanno compilati i punti 2, 3 e 4. Il secondo rigo deve essere compilato (con esclusione dei punti 5, 6, 9, 12 e 13) riportando il codice tributo corretto, nonché nel punto 3 anche l'importo indicato nel punto 5 del primo rigo, al netto di eventuali interessi.

Nel **punto 12** deve essere indicato il **codice T** se il versamento è stato eseguito presso una sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero il **codice F** se effettuato con Mod. F24 o F23.

Nel **punto 13** va indicata la data del versamento.

20.13

Prospetto P - Versamenti dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti abilitati alla gestione di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa e che hanno applicato l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, sul risultato della gestione.

In particolare, i soggetti tenuti alla compilazione del presente prospetto sono i seguenti: banche e società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, iscritte nell'albo di cui all'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, residenti in Italia, nonché stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nel predetto albo.

Per la compilazione del presente riquadro si fa rinvio alle istruzioni fornite nel paragrafo 20.12 "Prospetto N - Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti."

In particolare, indicare:

- nel **punto 1**, il mese di dicembre ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione e l'anno solare di riferimento;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri proventi maturati nell'anno solare di riferimento, al netto delle minusvalenze e delle perdite dell'esercizio precedente;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel 2000. In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nell'anno 2000 e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.

Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi:

- alla regolarizzazione delle imposte sostitutive di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, da effettuarsi entro il 2 gennaio 2001, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342; in tal caso devono essere seguite le modalità di compilazione fornite nel paragrafo 20.14;
- al ravvedimento operoso delle imposte sostitutive di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

20.14

Regolarizzazione per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

In caso di regolarizzazione delle ritenute o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria effettuato ai sensi dell'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342, indicare per ogni codice tributo:

- l'anno di riferimento (1998 o 1999);
- l'importo complessivo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate;
- i dati del relativo versamento, compresi i relativi interessi.

In tal caso, nel campo "Note" (punto 7 del prospetto N o punto 8 del prospetto P) indicare il codice "E"

20.15

Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta relativamente ai versamenti indicati nel quadro RZ della presente dichiarazione.

Nel **rigo RZ43** deve essere indicato l'importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa al 1999 che si è chiesto di utilizzare in compensazione, evidenziato nel rigo RZ51 della precedente dichiarazione.

Nel **rigo RZ44** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nel precedente rigo RZ43, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 con l'indicazione "1999" come anno di riferimento nel Mod. F24, entro la presentazione di questa dichiarazione.

Nel **rigo RZ45** va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, l'importo del credito risultante dal prospetto A (rigo RZ8, col. 3), nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o dall'intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel 2000 e non dovute.

Nel **rigo RZ46** va riportato il totale dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive di cui al presente quadro.
Nel **rigo RZ47** va riportato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. [illegible] risultante dalla dichiarazione Mod. 770 e utilizzato nel presente quadro.
Nel **rigo RZ48** va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dal presente quadro e utilizzato nella dichiarazione Mod. 770.
Per periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare indicare nelle apposite caselle dei righi **RZ47** e **RZ48** l'anno d'imposta del Mod. 770.
Nel **rigo RZ49** va indicato l'importo complessivo utilizzato nel presente quadro derivante:

- dal riporto dalla precedente dichiarazione non utilizzato in compensazione nel modello F24,
- dai versamenti in eccesso, dalle somme restituite e dai crediti d'imposta, nonché dagli importi indicati nel rigo RZ47.

Nel rigo RZ49 non deve essere quindi ricompreso quanto esposto nel rigo RZ48.
Nel **rigo RZ50** va indicato il credito residuo che si chiede di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, mediante il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 come modificato dal D.P.R. n. 542 del 1999, i versamenti di ritenute e imposte sostitutive relativi al successivo periodo d'imposta, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24. L'importo da indicare deve essere al netto di quanto esposto nel rigo RZ48.
Nel **rigo RZ51** va indicato l'importo residuo chiesto a rimborso.

R21 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI - RATEIZZAZIONI

21.1 Generalità

Il quadro RX è composto da tre sezioni:

- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione,
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA,
- la terza relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

21.2 Sezione I Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei **righi** da **RX1** a **RX13** indicare:

- in **colonna 1**, l'importo dell'imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione. Gli importi da indicare vanno desunti dai righi previsti nei quadri relativi ai singoli tributi corrispondenti alle eccedenze a credito finali e in particolare:
  per l'IRPEG, quadro RN, indicare il credito di rigo RN30, al netto dell'importo ceduto a società o enti del gruppo (rigo RN32), e di quello utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva *sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (rigo RQ11) e per il pagamento* dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ19);
  per l'IVA, riportare l'importo desunto dal rigo VL32 se è stato compilato un solo modulo; se sono stati compilati più moduli, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere indicato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra gli importi a credito (somma dei righi VL32), e la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto secondo la seguente formula: VL33-VL34+VL35;
- in **colonna 2**, l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione. Tale importo, sommato a quello di colonna 1 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;
- in **colonna 3**, in presenza di richieste di rimborso, barrare l'apposita casella per richiederne l'effettuazione in Euro. La scelta è effettuabile per ciascuno degli importi indicati nella colonna 4, ad eccezione del rimborso IVA per il quale la scelta viene evidenziata nel modello VR in corrispondenza del rigo VR5;
- in **colonna 4**, l'importo di cui alle colonne 1 e 2 relativamente al quale si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1 gennaio fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; tale importo infatti deve essere compreso in quello da utilizzare in compensazione e da riportare alla colonna 5. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato l'importo chiesto a rimborso, già esposto nel **rigo VR4**, **campo 1**, del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva (v. Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2001);

- in **colonna 5**, l'importo di cui alle colonne 1 e 2, da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o da computare in detrazione nell'anno successivo.Tale importo è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il modello F24, sia di quello che sarà o è già stata utilizzato per diminuire i versamenti relativi al 2001 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

21.3 Sezione II Riepilogo IVA

Nel **rigo RX14** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL33 (IVA a debito) il credito d'imposta eventualmente utilizzato (rigo VL34) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL35).
Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo RX14 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto, secondo la formula (VL33 VL34 + VL35) e la somma degli importi a credito (rigo VL32) indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

21.4 Sezione III Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.
La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1 il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;

2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma l'imposta non è più in vigore o comunque il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, delle imposte sostitutive di cui al quadro RS del mod. UNICO 2000, non più in vigore, oppure di cui al quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:

- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2000 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241

Nei righi da RX15 a RX20 va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo dell'importo a credito che si riporta;
- in **colonna 2**, l'ammontare del credito, di cui alla colonna 3 del corrispondente rigo del quadro RX del modello UNICO 2000, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2000 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
  Il credito residuo, costitutito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a colonna 2 e l'importo di cui a colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 5 e/o 6;
- in **colonna 4**, in presenza di richieste di rimborso, barrare l'apposita casella per richiederne l'effettuazione in euro. La scelta è effettuabile per ciascuno degli importi indicati nella colonna 5;
- in **colonna 5**, l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso;
- in **colonna 6**, l'ammontare del credito residuo da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2000 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

R22 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - ACCONTI COMPENSAZIONE - RATEIZZAZIONE

22.1 Versamenti

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione alle banche o agli uffici postali. Entro tale termine devono essere eseguiti anche i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni presentate in via telematica direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati.
I versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, anche in forma unificata, il cui termine di presentazione tramite banche o uffici postali scade nel periodo 1° gennaio - 31 maggio, sono differiti al 31 maggio.
Tale termine si applica anche ai soggetti tenuti alla presentazione in via telematica atteso che, ai fini dei versamenti, occorre sempre fare riferimento al termine previsto per la presentazione della dichiarazione ad una banca o a un ufficio postale.

Ad esempio.
1. Società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con esercizio coincidente con l'anno solare tenuta all'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e che abbia approvato il bilancio in data 20 aprile. La società deve presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 giugno 2001 ed effettuare i versamenti entro il 31 maggio.
2. Società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con esercizio coincidente con l'anno solare il cui bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di approvazione del bilancio in data 22 maggio, la società deve presentare la dichiarazione in via telematica entro il 22 luglio 2001 ed effettuare i versamenti entro il 22 giugno 2001.

Le società che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese.
Pertanto:
- nell'esempio n. 1, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 17 aprile (il 16 aprile è festivo), allo 0,80 % se effettuato entro il 16 maggio e all'1,20% se effettuato entro il 31 maggio;
- nell'esempio n. 2, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 17 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio, all'1,20% se effettuato entro il 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato ed il successivo 17 è festivo) e all'1,60% se effettuato entro il 22 giugno.

ATTENZIONE I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno lire 20.000, pari a **euro 10,33**, ad eccezione dell'IVA il cui importo minimo da versare è pari a lire 2.000, pari a **euro 1,03**.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.
È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari e di vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.
Nel caso in cui l'assegno risulti anche parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo (codice 1668: interessi pagamento dilazionato tributi della sezione "Erario" codice 3804: interessi pagamento dilazionato tributi enti locali; codice 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali.);
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEG e l'IRAP il versamento minimo è di lire 20.000, pari a **euro 10,33**), è pari a lire 2.000, pari a **euro 1,03**;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 16 marzo al 31 maggio gli interessi nella misura dell'1% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui all'art. 7 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542 (già art. 33, comma 1, del DPR n. 633/72) e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario"

22.2 Acconti

La misura dell'acconto IRPEG è stata interessata nel corso del 2000 da diversi provvedimenti. L'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 tale misura è ridotta dal 98 al 93,5 per cento.
L'art. 2, comma 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, **come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), della legge 21 novembre 2000, n. 342,** prevede che "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 **e per il successivo**, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977 n. 97 e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11"
Detta disposizione comporta che i soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dallo stesso art. 2, commi da 8 a 11 della legge n. 133 del 1999, devono commisurare l'acconto considerando l'imposta che avrebbero liquidato per il periodo d'imposta precedente se non avessero fruito della riduzione d'imposta ovvero, ove si avvalgano del c.d. metodo "previsionale" l'imposta che liquiderebbero per il periodo d'imposta per il quale viene computato l'acconto, se non fruissero dell'agevolazione.
Per effetto della modifica apportata dall'art. 6, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tale criterio di computo dell'acconto è applicabile con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133 e per i **due** successivi. Pertanto, per il **terzo** di tali periodi (**2001**, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare), la disposizione in commento opera per quei soggetti che hanno fruito dell'agevolazione per il **2000** e/o per quelli che, ritenendo di fruire dell'agevolazione per il **2001**, intendono calcolare l'acconto con il metodo "previsionale".
L'art. 38, comma 1, della legge n. 342 del 2000 ha inserito nell'art. 65, comma 2, del Tuir, la lett. c-nonies), che disciplina la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001, delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali e dello spettacolo.
Tali disposizioni non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo d'imposta medesimo.
Ai fini del computo dell'acconto dell'Irpeg, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 239 del 1996).

22.3 Compensazione

In base al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi

spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.
I crediti risultanti dal modello UNICO 2001 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (semprechè, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

ATTENZIONE Il modello di pagamento F24 consente a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. In assenza della presentazione del modello F24, nessuna compensazione può ritenersi eseguita ed i versamenti delle imposte a debito sono considerati omessi con l'applicabilità della relativa sanzione.

Il contribuente che opera la compensazione è perciò **obbligato** a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In tal caso, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sanzione di lire 300.000, pari a **euro 154,94**.
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è di lire 1 miliardo, **pari a euro 516.456,90**, per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.
Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righi da RX1 a RX13 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 5 dei righi da RX1 a RX13 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare (compresa la detrazione).

Ad esempio:

- nel caso dell'Irpeg, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato alla data di presentazione della dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2001 senza esporre la compensazione sul Mod. F24;
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2001 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.
Ad esempio, l'eccedenza a credito Irpeg può essere utilizzata per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire l'acconto Irpeg.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicato alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.
Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito, il contribuente che ha un credito Iva annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni periodiche senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati" andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi nel rigo RX2 colonna 5 il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpeg ed un debito a titolo di acconto Irpeg dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D Lgs n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati" il debito relativo all'acconto Irpeg andrà indicato al netto della parte di credito Irpeg utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati" andrà indicato il debito Irpeg e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpeg risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1 colonna 5, il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di lire 1 miliardo, pari a euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata attraverso il mod. F24.

ATTENZIONE I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2000/2001 in scadenza al 16.02.2001, prorogata al 23 marzo 2001 potrà essere utilizzato per compensazione dal 23 marzo 2001 fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

22.4 Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.
Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Prov." del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateizzazione **solo** gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

Pertanto, un soggetto con periodo d'imposta chiuso al 30 giugno 2000 che, ad esempio, approva il bilancio il 30 dicembre 2000 deve versare le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto entro il 30 gennaio 2001.

Tali somme possono essere rateizzate fino al mese di novembre 2001 (massimo 11 rate). Parimenti può essere rateizzato il secondo acconto, dovuto nel mese di maggio 2001, in un massimo di 7 rate.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per l'effettuazione dei pagamenti. Qualora la prima rata di versamento scada il 31 maggio (come per le dichiarazioni con termine di scadenza originario compreso nel periodo 1° gennaio 31 maggio 2001), la seconda scade il successivo 18 giugno (tenuto conto che il 16 giugno cade di sabato ed il successivo 17 è festivo). In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la formula Cit/36000 in cui "C" è l'importo da rateizzare, "i" è l'interesse e "t" è uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 18 giorni). Il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale come indicato nelle seguenti tabelle.

ATTENZIONE *Gli interessi per la rateazione sono del 6 per cento annuo pari allo 0,50% mensile.*

Pertanto:

- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,30% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 1° al 18 giugno;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,80% (0,30% + 0,50%), a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 19 giugno al 16 luglio.

Rata	*Scadenza*	*Interessi %*
1°	31/5	0
2°	18/6	0,30%
3°	16/7	0,80%
4°	16/8	1,30%
5°	17/9	1,80%
6°	16/10	2,30%
7°	16/11	2.80%

In riferimento al secondo degli esempi contenuti nel **paragrafo 22.1**, nel quale il bilancio risulti approvato in data 22 maggio, considerato che il termine per la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei relativi versamenti viene a scadere il 22 giugno, la società può versare la prima rata entro tale data. La seconda rata (il cui importo, uguale a quello della prima, è costituito dal debito diviso per il numero delle rate prescelto) dovrà essere versata entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40%, rapportata a giorni 24, e le successive rate saranno maggiorate di un ulteriore 0,50% per ogni rata.

QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dall'amministratore di condominio nell'edificio, in carica al 31 dicembre **2000**, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7 comma 8 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a lire 500.000 annue a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a lire 500.000, pari a **euro 258,23**, per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere indicati nei rispettivi quadri del **Mod. 770/2001** che il condominio è obbligato a presentare in qualità di sostituto d'imposta.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio, i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati utilizzando il campo "Mod. N." con un'unica numerazione progressiva.

Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel punto 1, il codice fiscale;
- nel punto 2, l'eventuale denominazione;
- nei punti da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:

- nel punto 1, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel punto 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei punti da 3 a 7, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei punti da 8 a 10, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel punto 11, se il fornitore è un soggetto non residente, il codice dello Stato estero di residenza (vedere in **Appendice** l'Elenco dei paesi esteri);
- nel punto 12, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il servizio telematico è ormai diventato l'unico canale attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate riceve le dichiarazioni dei contribuenti.

L'Italia è attualmente uno dei pochi Paesi a gestire telematicamente sia le dichiarazioni sia i versamenti.

Il risultato principale conseguito dall'Agenzia delle Entrate è non tanto di tipo quantitativo, ma piuttosto di tipo qualitativo: la percentuale di errore risulta sensibilmente ridotta rispetto a quella che si registrava in precedenza sulle dichiarazioni acquisite con modalità "tradizionali".

Coloro che, pur nelle difficoltà iniziali, hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di un progetto così qualificante a livello europeo, hanno quindi garantito ai cittadini un servizio importante in termini di:
- minor rischio di errore sulle dichiarazioni presentate;
- certezza di aver completato gli adempimenti nei confronti del fisco;
- possibilità di rimuovere eventuali residue irregolarità prima della presentazione della nuova dichiarazione.

Alla luce dei risultati conseguiti, da quest'anno viene estesa la platea dei contribuenti che direttamente o tramite soggetti incaricati, devono presentare le proprie dichiarazioni.
Infatti dovranno presentare tutte le proprie dichiarazioni per via telematica:
- i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;
- i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- le società e gli enti di cui all'art. 87 comma 1 lettere a) e b), del Tuir.

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
- **il servizio telematico Entratel**, operativo dal 1998, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti;
- **il servizio telematico Internet,** operativo dal 2000, utilizzato dai soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di 20 soggetti ovvero non presentano affatto tale dichiarazione o che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà.

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i **propri versamenti**, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Non è consentito effettuare i versamenti per il tramite degli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, indipendenti dal servizio che si utilizza; il paragrafo "Utenti del servizio" contiene l'elenco delle categorie dei "soggetti abilitabili" per ciascuno dei due servizi; i paragrafi "Entratel" e "Servizio telematico Internet" contengono infine le particolarità che distinguono i due servizi l'uno dall'altro.

Nell'illustrazione seguente si fa uso di una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 9 "Spiegazione di termini tecnici"

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* del Ministero delle Finanze (**www.finanze.it**) alla pagina "Servizi telematici"

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli aspetti inerenti la trasmissione telematica delle dichiarazioni sono disciplinati da:
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto dirigenziale 31/07/98 come modificato dal decreto 24 dicembre 1999 (G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999) e dal decreto 29 marzo 2000 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2000), concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
- Decreto dirigenziale 18/02/1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999), decreto ministeriale 12 luglio 2000 (G. U. n. 173 del 26 luglio 2000) e decreto dirigenziale 21 dicembre 2000 (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001) concernenti l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione;
- Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

2. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche di base:

Ambiente Windows
- Processore Pentium 100 Mhz o superiore o equivalente
- Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)
- Scheda grafica compatibile VGA
- Monitor 14" 800X600 a 65536 colori

Ambiente MAC/OS
- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 32 Mbyte
- Open TRANSPORT [illegible]

Browser
- (Netscape Communicator, *Internet* Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- lettore di floppy.

3. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

compilare la **propria dichiarazione** UNICO 2000 Persone fisiche e IVA periodica 2001;
compilare il **proprio modello** di versamento F24;
controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito **www.finanze.it.**
Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

4. UTENTI ABILITABILI

4.1 Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni dall'anno 2001 sono:

- i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87 comma 1 lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato / Enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciali).

Di questi soggetti solo coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20 devono presentare tutte le dichiarazioni avvalendosi del servizio telematico ENTRATEL. Se presentano, invece, la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20, ovvero non sono tenuti a quest'adempimento, devono avvalersi del servizio *INTERNET* per trasmettere le proprie dichiarazioni
I soggetti obbligati sopra elencati **possono assolvere all'obbligo** anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4 del D.P.R. n. 602/73.

Gli **incaricati** della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a) e b), e c), del Decreto legislativo n. 241/97·
- i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;

gli altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (D.M 18 febbraio 1999);

gli iscritti negli albi degli avvocati;

gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88.

il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;

le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi **possono assolvere l'obbligo** della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Sono **obbligati** ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli:

le banche convenzionate;

Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono assolvere all'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;

le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche;

gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997 tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962. n. 1745.

4.2
Servizio telematico Internet

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica in base a quanto precisato nelle premesse al presente capitolo, devono utilizzare il servizio telematico *Internet* se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni nei sensi sopra illustrati possono comunque utilizzare il servizio telematico *Internet* per presentare la **propria dichiarazione** ed effettuare **i propri versamenti**, oppure possono rivolgersi alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A. o avvalersi, per la sola presentazione della dichiarazione, degli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

5. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;

- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati trasmessi;
- gestione delle attestazioni restituite dall'Agenzia delle Entrate.

5.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presenteranno telematicamente la **propria dichiarazione**, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

5.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.
I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.
Le segnalazioni sono differenziate in funzione della loro gravità:
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "****":

indicano la presenza di errori sul file, che, di norma, contiene più dichiarazioni;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***"

indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***C":

indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni esposte o di importi che non rispettano le regole di calcolo automatico.
Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

5.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati
Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

5.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:
- connettersi al servizio (*Internet* o Entratel);
- collegarsi al sito WEB
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

5.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
- controllare il codice di autenticazione,
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione:

- codice di autenticazione: il controllo, effettuato dal servizio telematico Entratel, utilizza, tra l'altro, la chiave privata dell'Agenzia delle Entrate (nota soltanto all'Agenzia stessa);
- codice di riscontro: come per il controllo del codice di autenticazione, effettuato però dal servizio telematico Internet;
- controllo di univocità del file: tale controllo utilizza i codici di autenticazione che vengono memorizzati non appena il file perviene; si precisa che tale controllo non entra nel merito dei dati contenuti nel file, ma consiste esclusivamente nella verifica che lo stesso codice di autenticazione non sia già stato in precedenza memorizzato;
- tipologia di soggetto che trasmette: quando la Banca affida la trasmissione ad un soggetto delegato, sia la Banca che il Soggetto delegato devono essere conosciuti dall'Agenzia delle Entrate; il controllo presuppone in questo caso l'accesso ad informazioni non disponibili sulla postazione dell'utente;
- protocollo telematico della dichiarazione in precedenza trasmessa, che viene sostituita, esclusivamente da parte degli intermediari, dalla dichiarazione in corso di elaborazione: il controllo (esistenza della dichiarazione, codice fiscale del contribuente, codice fiscale del soggetto che ha autenticato il file) in questo caso comporta l'accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute, non disponibili sulla postazione dell'utente;
- campi "data": viene eseguito un controllo di congruenza con la data del sistema di elaborazione: ad esempio, la data 03/03/2002, presente nel protocollo attribuito dall'intermediario a una dichiarazione relativa all'anno di imposta 2000 trasmessa a giugno 2001, pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto superiore alla data di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le attestazioni sul quale viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificano in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

5.6
Ricevute

Le ricevute vengono prodotte a fronte di ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

È quindi necessario controllare periodicamente se nel sito Web di ciascuno dei due servizi le ricevute sono disponibili: il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

La ricevuta contiene:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

6. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni
- trasmettere nuovamente la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste.

6.1 File scartati

Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute, che risultano quindi non pervenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

6.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi" cioè equivalenti ad un "modello non conforme" dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "* * * *"
- la dichiarazioni contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "* * *C"

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non rispecchiare appieno la situazione di tutti i contribuenti (in particolare in presenza di regimi speciali, fallimenti, ecc.) l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;

confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

6.3 Dichiarazioni regolarmente trasmesse contenenti errori o incomplete

Nell'ipotesi in cui si rilevi dai dati presenti sull'attestazione di trasmissione telematica predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che una dichiarazione, pur esente da errori che ne impedirebbero la trasmissione telematica, risulti acquisita in maniera incompleta o con dati inesatti, si dovrà operare come segue:

a) se *trattasi di errore commesso da un incaricato alla trasmissione quest'ultimo deve predisporre* una nuova dichiarazione e dovrà trasmetterla avendo cura di riportare il protocollo attribuito dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata, che viene quindi ad essere sostituita; in questo caso l'incaricato non dovrà barrare le caselle presenti nel frontespizio del modello di dichiarazione non ricorrendo le ipotesi per esse previste;

b) se l'errore **riscontrato** è stato commesso dal diretto interessato, a prescindere dal servizio telematico utilizzato (Entratel o *Internet*), questi dovrà trasmettere una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. In questa ipotesi nessun riferimento dovrà essere effettuato al protocollo precedentemente attribuito dal servizio telematico in quanto trattasi di una nuova dichiarazione;

c) se l'incaricato, successivamente alla trasmissione di una dichiarazione, riceve dal soggetto che gli ha conferito l'incarico una nuova dichiarazione che contiene dati diversi da quelli contenuti nella dichiarazione già trasmessa, procede ad inoltrare la nuova dichiarazione avendo cura di barrare sul frontespizio del modello la relativa casella "correttiva" se consegnata nei termini, o "integrativa" se fuori dei termini. Nessun riferimento dovrà essere effettuato al protocollo attribuito alla dichiarazione precedentemente trasmessa trattandosi anche in questo caso, dell'invio telematico di una nuova dichiarazione.

È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta:
- agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, agli uffici I.V.A. e agli uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

Non ci sono termini tassativi per produrre la domanda per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità e i tempi di ri-

lascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.finanze.it**, oltre che presso gli uffici stessi.
Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni, le chiavi e la password di accesso.

7.2 Accesso al servizio

Il servizio non è raggiungibile via Internet: al momento dell'abilitazione vengono fornite anche le informazioni necessarie a configurare la connessione.
Occorre dotarsi di un modem (se già non lo utilizzate, ad esempio, per l'accesso a Internet).
E' possibile utilizzare una normale linea telefonica o una linea ISDN.
La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.
La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.
Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:
- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.
Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.
Le modalità sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi. Nelle fase di elaborazione il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

7.3 Generazione delle chiavi

Per gli utenti del **servizio telematico Entratel** sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.
La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione"
Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.
Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.
Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.
Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario.
Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima della quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.
Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

7.4 Ricevute

L'utente trasferisce sul proprio PC i file che contengono le attestazioni e, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte
- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Oltre a dati di riepilogo, le attestazioni riportano l'esito della elaborazione in precedenza eseguita; in particolare, se il file originario contiene errori, l'utente riceve:
- un attestazione di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le attestazioni relative alle singole dichiarazioni;
- un'attestazione di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione dell'attestazione stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Tra le altre informazioni, le attestazioni (del file e/o della singola dichiarazione) riportano la data in cui è stato prodotto ed è a disposizione dell'utente il file che le contiene, autenticato dall'Agenzia delle Entrate.

Per le dichiarazioni accolte in quanto esenti da errori, l'attestazione, una volta stampata, è composta di almeno due pagine:
- la prima contiene i dati principali, desunti dal frontespizio della dichiarazione, da consegnare eventualmente al contribuente che ne faccia richiesta;
- la seconda contiene i dati contabili più significativi e alcune segnalazioni rilevabili dai dati trasmessi.

7.5 Dichiarazioni doppie

Periodicamente il servizio telematico provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nel sito WEB, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, etc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di completare l'operazione descritta.

Le richieste, munite come le dichiarazioni del codice di autenticazione, vengono elaborate e viene restituita all'utente l'attestazione, munita del codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate, che conferma l'avvenuto annullamento.

7.6 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:
- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

A integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:
- nella sezione "Notizie utili" del sito WEB;
- il sito **assistenza.finanze.it** che contiene informazioni riguardanti numerosi casi ricorrenti già risolti;
- avvisi "personalizzati" predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

8. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET

8.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito **uniconline.finanze.it** ed eseguire le operazioni illustrate nella pagina "Abilitazione"

L'interessato otterrà subito una prima parte del Pincode, riceverà al proprio domicilio sia la seconda parte del Pincode sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

8.2 Accesso al servizio

È necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet* Service Provider.

8.3 Pincode

Il Pincode viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale. Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

8.4 Ricevute

Le ricevute sono disponibili nel sito **uniconline.finanze.it**, dove possono essere consultate via Web, indicando il proprio Pincode.

8.5 Assistenza

E' possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito **uniconline.finanze.it**, dove è possibile consultare la sezione "Cosa fare se... " che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ)

9. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Attestazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Pincode

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Pincode del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:
- lo interpreta con la chiave privata o il Pincode del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con il Decreto Ministeriale delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente che contiene le dichiarazioni. Logicamente corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Generazioni delle chiavi di autenticazione

È una funzione del *software*, distribuito dall'Agenzia agli utenti del **servizio telematico Entratel**, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando la documentazione consegnata al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la funzione in esame, l'utente:
- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:
- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.
L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2001

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed integrazioni alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2001 (pubblicate nel supplemento n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001), riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO/2001 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma

A) Istruzioni per i contribuenti che devono comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata – modello UNICO 2001 – (per l'elenco dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma" vedasi paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA/2001)

- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio** contenente oltre i dati anagrafici del contribuente il **quadro VX** (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta). Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata - Modello UNICO 2001 - deve essere utilizzato il frontespizio di tale modello (e le relative istruzioni) ed i dati contenuti nel quadro VX devono essere indicati nel **quadro RX** del modello unificato.

- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2001 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.

- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2001 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il **modello VR-2001** con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari** (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), **entrambi sottoscritti in originale**.

B) Ulteriori istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2001 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma"

- **Quadri VF – VG. Esercizio del diritto alla detrazione**. Come è noto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Pertanto, come precisato con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento e prescinde dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato. Al fine di tenere conto delle disposizioni sopra illustrate in sede di compilazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione, si precisa che occorre anzitutto ricomprendere nel quadro VF, in corrispondenza delle diverse tipologie di operazioni effettuate nonché delle diverse aliquote applicabili, gli acquisti rispetto ai quali l'imposta è divenuta esigibile in anni precedenti ma che sono stati annotati ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale. Inoltre, al fine di determinare la corretta misura di detrazione spettante in relazione ai predetti acquisti, si precisa che si rende necessario calcolare l'imposta relativa a tali acquisti ammessa in detrazione con riferimento alle condizioni di detraibilità che sussistevano al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione e quella determinata in dichiarazione con riferimento al momento in cui tale diritto viene esercitato. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere indicata in aumento o in diminuzione dell'eventuale importo indicato nel rigo VG70 relativo alle altre rettifiche (eventualmente) operate.

- **Quadro VF. Regime speciale per i beni usati**. Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione (v. Appendice paragrafo 6) è stato precisato che i costi relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine, in particolare per i soggetti che utilizzano i metodi di determinazione analitico e globale, devono essere indicati nel rigo VF12 in aggiunta agli importi degli altri acquisti non imponibili eventualmente effettuati. Attese le difficoltà operative rappresentate dalle Associazioni di categoria, si precisa che per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2000 deve ritenersi facoltativa l'indicazione richiesta nel rigo VF12 dei costi relativi alle operazioni rientranti nel regime speciale del margine da annotare, come è noto, nell'apposito registro di cui all'art. 38 del D.L. n. 41/1995. A rettifica di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione del rigo VF16, si chiarisce che il richiamo dell'intero quadro VF deve intendersi limitato al solo rigo VF16. Infatti, come sopra ribadito, i costi relativi ad operazioni che rientrano nel regime speciale del margine devono essere ricompresi nel rigo VF12

- **Quadri VH - VL. Dati relativi alle liquidazioni periodiche**. Come già precisato nelle istruzioni (paragrafo 4.2.7), nel campo "debiti" di ogni rigo del quadro VH deve essere sempre indicato l'importo dell'IVA da versare per ciascun periodo, importo che coincide con l'ammontare dell'IVA indicato nella colonna "importi a debito versati"del relativo modello F24 **solo se il versamento è stato regolarmente eseguito per ogni periodo**.

  Ad integrazione di quanto chiarito nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione già pubblicate, si precisa che costituiscono eccezioni a tale principio di carattere generale le seguenti ipotesi:

- **Importo da versare per il periodo, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, non superiore a lire 50.000 (25,82 Euro).**
  Come chiarito con circolare n. 113/E del 31 maggio 2000 in materia di dichiarazioni e liquidazioni periodiche, tale importo, da riportare nella liquidazione periodica immediatamente successiva (e conseguentemente nella relativa dichiarazione periodica al rigo VP10 del modello approvato con decreto 21 dicembre 1999 ovvero VP15 del modello approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001) non deve essere versato e quindi non deve essere indicato nel campo "debiti" del rigo del quadro VH del corrispondente periodo.

- **Versamenti relativi a liquidazioni periodiche precedenti non effettuati nei termini prescritti.**

  In caso di regolarizzazione di un omesso versamento d'imposta relativo ad una precedente liquidazione periodica, il contribuente non deve tener conto nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui viene effettuata la regolarizzazione, degli importi versati a tale titolo. Ciò in quanto, in corrispondenza di ogni periodo (mese o trimestre) deve essere indicato, come sopra già chiarito, l'importo da versare di competenza di quel periodo, ancorché il versamento non sia stato poi effettuato nei termini prescritti ed anche se la regolarizzazione è stata effettuata, per quanto concerne l'imposta e gli interessi, in sede di dichiarazione periodica con l'adozione della c.d. "procedura semplificata" indicando il relativo importo dovuto nel rigo VP9 del modello approvato con decreto 21 dicembre 1999 (per le dichiarazioni periodiche relative all'anno 2000) ovvero nel rigo VP14 del modello approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001 (per le dichiarazioni periodiche da presentare per l'anno 2001). Per quanto concerne gli interessi versati a seguito del ravvedimento, si ricorda che il relativo importo deve essere indicato nel rigo VL25 (interessi dovuti a seguito di ravvedimento).

- **Contribuenti che hanno presentato una dichiarazione periodica integrativa a rettifica di una precedentemente presentata.**
  In tale ipotesi il quadro VH va compilato indicando nel rigo corrispondente al periodo di competenza dati risultanti dalla dichiarazione integrativa presentata.

- **Quadro VL. Indicazione degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999.** Per quanto riguarda la corretta esposizione nel quadro VL delle diverse tipologie di interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, si chiarisce che dovranno essere indicati:
  - nel rigo VL24 gli interessi dovuti in relazione ai primi tre trimestri solari ai sensi dell'art 7 del D.P.R. n. 542 del 1999, compresi gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali che derivano da regolarizzazioni effettuate in sede di dichiarazione periodica con il c.d. "metodo semplificato" e relative a violazioni commesse in precedenti periodi dello stesso anno d'imposta;
  - nel rigo VL25 esclusivamente gli interessi dovuti a seguito di ravvedimento;
  - nel rigo VL35 esclusivamente gli interessi dovuti in relazione all'IVA da versare come conguaglio annuale (comprensivo del quarto trimestre)

- **Quadri RX UNICO 2001 e VX dichiarazione IVA/2001. Eccedenze di versamento del conguaglio IVA**. Si ricorda, anzitutto, che nel quadro RX Sezione I del modello UNICO 2001 viene prevista un'apposita colonna per l'indicazione degli importi eventualmente versati in eccedenza rispetto agli importi dovuti in sede di dichiarazione annuale. In particolare, le eccedenze di versamento che concernono l'IVA devono essere riportate nei righi previsti per tale tributo in ogni singolo modello (RX1 di UNICO Società di persone, RX2 di UNICO Società di capitali e di UNICO Enti non commerciali, RX4 di UNICO Persone fisiche). Analoga indicazione, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma", è stata prevista nel quadro VX, rigo VX2, colonna 3, del modello di dichiarazione IVA/2001.
  Si ricorda che l'indicazione nei predetti righi dell'importo versato in eccesso consente di evidenziare un credito che i contribuenti interessati potranno:
  - computare in detrazione nell'anno successivo al 2000 ovvero utilizzare ai fini della compensazione;
  - chiedere a rimborso, qualora sussistano le condizioni e i requisiti elencati nell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.

  Con riferimento a tale ultima ipotesi di richiesta a rimborso delle eccedenze di versamento ed a completamento di quanto precisato nelle istruzioni fornite per la compilazione del modello VR, si chiarisce che l'importo di tali eccedenze, da indicare nei corrispondenti righi dei quadri RX ovvero VX (secondo le indicazioni sopra fornite), dovrà essere compreso oltre che nel rigo VR4 anche nel rigo VR1 del modello VR da presentare al fine dell'ottenimento del rimborso al concessionario della riscossione territorialmente competente.

Si precisa, infine, che nell'ipotesi in cui l'eccedenza sia determinata da un erroneo versamento in eccesso della prima rata, tale eccedenza potrà essere invece recuperata con le rate successive; in tal caso l'eccedenza di versamento, che non si configura come credito da riportare nell'anno successivo ovvero da chiedere a rimborso, non dovrà essere indicata nei righi sopra citati.

- **Presentazione della dichiarazione tramite intermediario.**
  Come già precisato con circolare n. 14 del 7 febbraio 2001 e ad integrazione di quanto indicato a pagina 6 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA, si ribadisce che nel caso di invio telematico diretto della dichiarazione da parte del contribuente avvalendosi della rete Entratel o del servizio telematico Internet, la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione stessa; nel caso, invece, di presentazione tramite intermediario incaricato della trasmissione telematica si conferma che nessuna modifica è stata apportata al modello e alle istruzioni della dichiarazione IVA per l'anno 2000 rispetto a quelle dell'anno precedente, se non l'eliminazione, nel frontespizio del modello, dell'obbligo di indicazione, da parte dell'intermediario, del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione a lui consegnata dal contribuente per la successiva trasmissione telematica. In quest'ultimo caso, come specificato a pagina 71 dell'Appendice alle citate istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA (paragrafo 18), l'intermediario deve rilasciare al contribuente copia della dichiarazione nella quale risulti compilato anche l'apposito riquadro denominato " Presentazione della dichiarazione " Tale riquadro, che ha valore di ricevuta, deve essere conservato dal contribuente in quanto costituisce per lui prova della presentazione della dichiarazione.

- **Richiesta di rimborso da parte delle società controllanti e controllate che sono tenute a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma – Prospetto IVA 26PR.**
  Come già illustrato nelle istruzioni per la compilazione del mod. VR/2001 - richiesta di rimborso del credito IVA gli enti e le società partecipanti alla liquidazione di gruppo ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 633/1972, compresa quindi la società controllante, **non devono compilare il suddetto modello VR** per richiedere il rimborso delle eccedenze di credito trasferite ma non compensate nell'ambito del gruppo. Ciò in quanto, le società controllate, tenute al trasferimento dei crediti IVA all'ente e società controllante, non sono autonomamente legittimate a richiedere il rimborso, mentre l'ente o società controllante esercita tale diritto mediante la compilazione del quadro VS del prospetto riepilogativo del gruppo (IVA 26PR/2001), compreso nel modello di dichiarazione annuale IVA e la successiva consegna di tale prospetto al Concessionario della riscossione in allegato al mod. IVA 26LP.
  Si tratta, perciò, di una semplificazione della modulistica in quanto tutti i dati necessari per la richiesta del rimborso, compresi i requisiti di legge richiesti dall'art. 30 per ciascuna società controllata titolare dei crediti trasferiti, sono già inseriti nel predetto prospetto riepilogativo – prospetto comunque da compilare da parte della controllante – evitando così la compilazione di un ulteriore modello, il VR, quest'ultimo previsto, invece, per la richiesta del rimborso IVA da parte di tutti gli altri soggetti. Pertanto, la richiesta di rimborso va effettuata, sussistendone i presupposti, da parte della società controllante mediante presentazione al competente Concessionario della riscossione del prospetto IVA 26PR, in allegato al modello IVA 26LP – Prospetto delle liquidazioni periodiche, entrambi sottoscritti in originale. In tali sensi devono intendersi le istruzioni riportate al rigo VY4.
  Con riferimento all'importo da indicare nel citato rigo VY4 del richiamato prospetto (ammontare chiesto a rimborso) si precisa che esso non può in ogni caso essere superiore all'importo indicato nel rigo VY3 (eccedenza annuale dell'imposta detraibile). Nel caso in cui l'importo chiesto a rimborso in sede di presentazione del prospetto riepilogativo IVA 26PR si riferisca esclusivamente alle eccedenze di credito trasferite dalle controllate ma non compensate nell'ambito del gruppo, l'ammontare da indicare nel rigo VY4 coincide con quello indicato al rigo VS50, campo 1. Qualora, invece, nel rigo VY2, campo 3, venga evidenziato un versamento eccedente effettuato dalla controllante rispetto all'importo dovuto in sede di dichiarazione annuale ovvero confluisca nel rigo VY3 un credito derivante dall'anno precedente, l'importo indicato al rigo VY4 potrebbe non coincidere con quello del rigo VS50, campo 1, se tali componenti del credito IVA vengono richieste a rimborso e quindi comprese nel citato rigo VY4, semprechè sussistano i sopra citati requisiti come già specificato nel precedente punto relativo alla compilazione dei quadri VX e RX.

APPENDICE

■ Casi particolari di presentazione della dichiarazione

1. Liquidazione ordinaria con liquidatore non nominato dall'autorità giudiziaria

Per effetto dell'art. 5 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, se il liquidatore non risulta nominato dall'autorità giudiziaria, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione deve essere presentata entro l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione).

2. Liquidazione ordinaria con liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria

Qualora il liquidatore sia stato nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, lo stesso deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro quattro mesi dalla stessa.

■ Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

L'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 prevede che le eccedenze dell'IRPEG risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nel l'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.

La cessione può riguardare anche solo parte dell'eccedenza dell'IRPEG; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.

La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (quadro RK) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve, altresì, indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.

Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per versamenti dell'IRPEG, anche in acconto, dell'imposta integrativa di cui all'art. 105-bis del Tuir e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso ovvero in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997

■ Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale; gli immobili, inoltre, devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni.
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987 non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta

■ Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma dell'articolo 53 del Tuir ma anche contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato"

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.

In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.

Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir e alle liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.

Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° *gennaio* 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato DPR n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n.488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n.527 del 1995 e successive *modificazioni*).

■ Crediti d'imposta

1. Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 105 del Tuir per gli utili la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1 lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.

La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del DPR n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:

- l'ammontare degli utili per quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura limitata di cui agli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis del Tuir;
- l'ammontare degli utili per quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura dei 9/16.

Per gli utili che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, deliberata entro l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento.

Il credito d'imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento per gli utili percepiti che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. n. 41 del 1995 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il *terzo esercizio* successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

2. Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del D.L. n. 476 del 1956, convertito dalla legge n. 786 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici") spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

3. Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, per i proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

4. Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamente le *imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta* cui si riferisce la dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da predisporre e conservare, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:

- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

$$\text{Credito di imposta} = \frac{\text{Reddito estero x Imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del DPR 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito *per le imposte pagate all'estero non può eccedere* l'imposta dovuta in Italia.

Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa

Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 4, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 4, della Convenzione con il Brasile) è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

5. Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

L'art. 23, comma 1, del Tuir, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non percepiti e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'Irpeg.

■ Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti

L'art. 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha stabilito che le indennità e i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione del reddito. Con riguardo a tale ultima fattispecie, il premio di fermo definitivo è corrisposto, tra l'altro, alle imprese di pesca che:

a) demoliscono il natante;

b) assegnano definitivamente la nave a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità;

c) trasferiscono definitivamente il natante in un Paese extra-comunitario.

Analogo regime fiscale deve intendersi applicabile ai premi corrisposti per la costituzione di società miste (art. 9 del citato regolamento CE n.3699/93) che comporta, difatti, il trasferimento definitivo del natante nei registri navali di un Paese terzo, senza la possibilità di esercitare nuovamente l'attività di pesca nelle acque comunitarie.

■ Dichiarazione integrativa

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 **e successive modificazioni,** consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta la riduzione automatica alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza **(art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97)**.

In caso di ravvedimento il contribuente deve barrare la casella "Dichiarazione integrativa" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del modello.

La dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando il modello previsto per il periodo cui si riferisce la dichiarazione che si intende rettificare, e per quanto concerne le modalità, tenendo conto, per le dichiarazioni integrative da presentare con i modelli approvati nell'anno 2001, delle nuove regole connesse alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica.

Le dichiarazioni integrative da presentare invece, utilizzando il modello approvato anteriormente all'anno 2001, devono essere inviate tramite un ufficio postale con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerle senza piegarle, indicando sulla busta la dicitura "dichiarazione integrativa per ravvedimento" nonché il riferimento del modello utilizzato. Le medesime dichiarazioni integrative possono anche essere trasmesse in via telematica, direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato, fino alla data in cui sono rese disponibili le specifiche tecniche relative ai corrispondenti modelli di dichiarazione.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale **(tasso pari al 3,5 per cento dal 1° gennaio 2001)** con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta:

- **al 5 per cento per le violazioni commesse fino al 10 maggio 2000;**
- **al 6 per cento per le violazioni commesse dopo tale data.**

2) Violazioni relative al contenuto della dichiarazione che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (violazioni formali).

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corrette, senza applicazione di sanzioni, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*) con riferimento al periodo d'imposta interessato, previa barratura della corrispondente casella posta sulla seconda facciata del frontespizio. Tale regolarizzazione deve essere effettuata comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale **(tasso pari al 3,5 per cento dal 1° gennaio 2001)** con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate**, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

b) Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, quali:

- omessa o errata indicazione di redditi;
- errata determinazione di redditi;
- esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, pari a euro 32,28, (pari ad 1/8 di lire 500 mila, pari a euro 258,23) ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il mod. F24 venga compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata (ad es., a causa dell'errata indicazione del codice tributo), il contribuente non deve presentare un nuovo mod. F24 per correggere gli errori commessi, ma deve inviare un'apposita comunicazione **all'Agenzia delle Entrate Direzione centrale rapporti con enti esterni – Rapporti con i concessionari e gli intermediari** - Ufficio Struttura di gestione – Piazza G. Marconi, 15 - 00100 ROMA fornendo necessari chiarimenti per consentire la corretta imputazione del versamento, fermo restando il pagamento di eventuali sanzioni (vedi la circ. n. 98 del 17 maggio 2000, par. 9.1.4).

■ Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subìto danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

■ Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96 bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, *sempreché* la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore ai 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno. L'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriore e successivo alla data della delibera di distribuzione.

■ Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" *dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso* al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEG.
Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art 3, comma 125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, *comma 126, della citata L. n. 662 del 1996)* dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 2000 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estendibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore
I soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti.
I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base a parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando il rigo RF10.
Qualora, a seguito di tale adeguamento l'ammon*tare dei ricavi o compensi relativi all'anno* 2000 *su*peri i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare supporti magnetici contenenti programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dall'Agenzia delle Entrate anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "www.finanze.it"
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.
Per rivenditori in base a contratti estimatori di gior*nali, di libri e periodici anche su supporti audiovi*deomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con DPR 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997

■ Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è stato modificato il trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito"
Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plu*svalenze iscritte non concorrono* più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.
Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997: esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.
I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicati nel quadro RV.
Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.
È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art.2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method" per le quali il comma 2-bis dell'art.54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo *del quarto comma dell'art.59 del Tuir, in virtù del rin*vio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.
Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art.76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358.

■ Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coor*dinata e continuativa sono ammesse in deduzione* per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, pari a euro 180,76; il predetto limite è elevato a lire 500.000, pari a euro 258,23, per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utiliz*zato per una specifica trasferta, è consentito porta*re in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.
Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

■ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500 mila, pari a euro 258,23. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500 mila, pari a euro 258,23 a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
- dichiarazione nulla, in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dal **Direttore dell'Agenzia delle Entrate**;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila, pari a euro 258,23 a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1 milione, pari a euro 516,46, a lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57
Si ricorda, inoltre, che l'abilitazione a tali soggetti è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero negli altri casi previsti dalla legge.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.
La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
   - ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
   - ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7 lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

■ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire 300.000.000, pari ad euro 154.937, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:
- l'imposta evasa è superiore a lire 200.000.000, pari ad euro 103.291,4;
- il reddito sottratto ad imposizione è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a lire 4.000.000.000 pari ad euro 2.065.830.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore a lire 150.000.000, pari ad euro 77.468,5. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7 lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.
Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.
Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.
Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:
- a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al DPR 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) esercenti attività turistica;
- f) esercenti attività di estetista;
- g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998, in quello successivo per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n.488, nonché a quelle sostenute nel periodo in corso al 1° gennaio 2000; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.
Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ha previsto, da parte degli uffici del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.
In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il DPR 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Per il periodo d'imposta 2000 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti esercenti attività per le quali gli studi di settore trovano applicazione a decorrere dal 2000 che indicano nella dichiarazione (quadro RF, rigo RF10) ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.
Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494, sempreché l'adeguamento non sia avvenuto in dichiarazione IVA.
L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.
Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

■ Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)

L'art. 71 del Tuir, prevede due distinti meccanismi di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonché delle perdite sui crediti stessi:

- ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili dai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari;
- ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i criteri applicabili dagli enti creditizi e finanziari.

In particolare, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione *del valore dei crediti sono deducibili, in ciascun* esercizio, entro il limite dello 0,60 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio -- assunto al lordo delle svalutazioni stesse - e, per l'eccedenza, in quote costanti nei nove esercizi successivi. Si precisa, tuttavia, che le svalutazioni operate in bilancio si considerano – fino a concorrenza dei relativi importi – fiscalmente compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio. Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di deduzione, l'importo delle svalutazioni così dedotte, vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di commisurazione del limite dello 0,60 per cento.

Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle riferibili a categorie omogenee di crediti operate su base forfetario.

Nel caso in cui in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni non raggiunga il predetto limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione gli accantonamenti ad apposito fondo di *copertura dei rischi su crediti costituito in conformità a* disposizioni di legge, fino a concorrenza del limite testé citato. Tali accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Tale disciplina comporta che il valore di bilancio dei crediti assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui un credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio. Le perdite sui crediti svalutati, calcolate con riferimento al valore di bilancio, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Il descritto meccanismo di determinazione delle perdite deducibili si applica anche in relazione ai crediti appartenenti a categorie omogenee svalutabili su base forfetaria. Tuttavia, qualora l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria venga considerato come indistintamente riferibile alla totalità dei crediti compresi nella categoria, le perdite – da calcolarsi con riguardo al valore *dei crediti al lordo delle svalutazioni* – vanno previamente imputate a riduzione del suddetto ammontare delle svalutazioni complessive e, per l'eventuale eccedenza, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Si abbia ad esempio la seguente situazione riguardante la categoria omogenea A alla quale appartengono i seguenti crediti:

Credito A1 val. nom.	4.000
Credito A2 val. nom.	2.000
Totale	6.000
Valore di bilancio di A1 e A2	5.700
Svalutazioni complessive	300

Ipotizzando che nel corso del 1999 si verifichi l'incasso del credito A1 per 3.500, la perdita di 500, computata con riferimento al valore nominale del credito stesso, viene imputata preliminarmente alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e per l'eccedenza, pari a 200, viene dedotta nell'esercizio, applicando i criteri ordinari.

Per effetto dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. 26 *maggio 1997, n. 173, le disposizioni dei commi 3* e 5 dell'art. 71 del Tuir sono applicate anche alle imprese di assicurazione per le svalutazioni dei crediti nei confronti degli assicurati.

■ Trasferimento di sede all'estero (articolo 20-bis del Tuir)

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzati, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato

ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
JUGOSLAVIA	043
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

STUDI DI SETTORE

■ MANIFATTURE

SD01A **(in vigore dal 1998)**
15.52.0 Fabbricazione di gelati;
15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati;
15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.

SD01B **(in vigore dal 1998)**
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.

SD02U **(in vigore dal 1998)**
15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.

SD03U **(in vigore dal 1998)**
15.61.1 Molitura dei cereali;
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.

SD04A **(in vigore dal 1998)**
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.

SD04B **(in vigore dal 1998)**
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;
14.13.0 Estrazione di ardesia.

SD04C **(in vigore dal 1999)**
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.

SD04D **(in vigore dal 1998)**
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi,
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).

SD04E **(in vigore dal 1998)**
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.

SD06U **(in vigore dal 1999)**
17.54.6 Fabbricazione di ricami.

SD07A **(in vigore dal 1999)**
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.

SD07B **(in vigore dal 1999)**
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;
17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;
17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.

SD07C **(in vigore dal 1999)**
18.22.1 Confezione di vestiario esterno.

SD07D **(in vigore dal 1999)**
18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;
18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari

SD07E **(in vigore dal 1999)**
18.23.0 Confezione di biancheria personale

SD07F **(in vigore dal 1999)**
18.24.1 Confezione di cappelli;
18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.

SD07G **(in vigore dal 1999)**
18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.

SD08U **(in vigore dal 1998)**
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.

SD09A **(in vigore dal 1998)**
36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.,
36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno,
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.

SD09B **(in vigore dal 1998)**
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani

SD09C **(in vigore dal 1999)**
20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;
20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.

SD09D **(in vigore dal 1999)**
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).

SD09E **(in vigore dal 1999)**
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.

SD10A **(in vigore dal 1998)**
17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.

SD10B **(in vigore dal 1998)**
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.

SD12U **(in vigore dal 1998)**
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.

SD13U **(in vigore dal 1999) - Sperimentale**
17.30.0 Finissaggio dei tessili.

SD14U **(in vigore dal 1999) - Sperimentale**
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse;
17.17.0 attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
17.60.0 Fabbricazione di maglierie.

SD16U **(in vigore dal 1999)**
18.22.2 Confezione su misura di vestiario.

SD18U **(in vigore dal 1999)**
26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.

SD19U **(in vigore dal 2000)**
28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici;
28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili.

SD20U **(in vigore dal 2000)**
28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture;
28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
28.22.0 Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale
28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda;
28.40.1 Produzione di pezzi di acciaio fucinati;
28.40.2 Produzione di pezzi di acciaio stampati;
28.40.3 Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo;
28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe;

28.51.0	Trattamento e rivestimento dei metalli;
28.61.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria;
28.62.1	Fabbricazione di utensileria a mano;
28.63.0	Fabbricazione di serrature e cerniere;
28.71.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi;
28.72.0	Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero;
28.73.0	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici;
28.74.1	Produzione di filettatura e bulloneria;
28.74.2	Produzione di molle;
28.74.3	Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate;
28.75.1	Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno;
28.75.2	Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche e blindate;
28.75.3	Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica;
28.75.4	Fabbricazione di armi bianche
28.75.5	Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie;
28.75.6	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.

SD21U (in vigore dal 1999)

33.40.1	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
33.40.2	Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.

SD22U (in vigore dal 2000)

31.50.0	Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.

SD24A (in vigore dal 2000)

52.42.5	Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria.

SD24B (in vigore dal 2000)

18.30.B	Confezione di articoli in pelliccia.

SD25U (in vigore dal 2000)

18.30.A	Preparazione e tintura di pelli;
19.10.0	Preparazione e concia del cuoio.

SD26U (in vigore dal 2000)

18.10.0	Confezione di vestiario in pelle.

SD27U (in vigore dal 2000)

19.20.0	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria.

SD29U (in vigore dal 2000)

26.61.0	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia;
26.63.0	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
26.66.0	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.

SD32U (in vigore dal 2000)

28.52.0	Lavori di meccanica generale per conto terzi;
28.62.2	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili operatrici;
29.11.1	Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili);
29.11.2	Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione;
29.12.0	Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.13.0	Fabbricazione di rubinetti e valvole;
29.14.1	Fabbricazione di organi di trasmissione;
29.14.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere;
29.21.1	Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori;
29.21.2	Riparazione di fornaci e bruciatori;
29.22.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.22.2	Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;
29.23.1	Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;
29.23.2	Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;
29.24.1	Costruzione di materiale per saldatura non elettrica;
29.24.2	Costruzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (comprese parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.24.3	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.
29.24.4	Riparazione di altre macchine di impiego generale;
29.31.1	Fabbricazione di trattori agricoli
29.32.1	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
29.32.2	Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
29.40.0	Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.51.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.52.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.53.0	Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.54.	Costruzione e installazione di macchine tessili; di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.54.2	Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.54.3	Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.55.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.56.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.2	Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.3	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.4	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.5	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.60.0	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni;
29.71.0	Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7);
29.72.0	Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr. 52.7).

SD33U (in vigore dal 2000)

27.41.0	Produzione di metalli preziosi e semilavorati;
36.22.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;

36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale.

■ SERVIZI

SG31U **(in vigore dal 1998)**
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.

SG32U **(in vigore dal 1998)**
50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.

SG33U **(in vigore dal 1998)**
93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.

SG34U **(in vigore dal 1998)**
93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.

SG35U **(in vigore dal 1998)**
55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.

SG36U **(in vigore dal 1998)**
55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

SG37U **(in vigore dal 1998)**
55.40.1 Bar e caffè;
55.40.2 Gelaterie.

SG39U **(in vigore dal 1998)**
70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.

SG43U **(in vigore dal 1998)**
50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.

SG44U **(in vigore dal 1999)**
55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante;
55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.

SG46U **(in vigore dal 1998)**
29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.

SG47U **(in vigore dal 1998)**
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.

SG49U **(in vigore dal 1998)**
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.

SG50U **(in vigore dal 1998)**
45.41.0 Intonacatura;
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri;
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

SG51U **(in vigore dal 1998)**
74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

SG56 **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
85.14.1 Laboratori di analisi cliniche.

SG58U **(in vigore dal 1999)**
55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulottes;
55.23.1 Villaggi turistici.

SG60U **(in vigore dal 2000)**
92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).

SG61A **(in vigore dal 1998)**
51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

SG61B **(in vigore dal 1998)**
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.

SG61C **(in vigore dal 1998)**
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.

SG61D **(in vigore dal 1998)**
51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.,
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.

SG61E **(in vigore dal 1999)**
51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).

SG61F **(in vigore dal 1999)**
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.

SG61G **(in vigore dal 1999)**
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.

SG61H **(in vigore dal 1999)**
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.

SG62U **(in vigore dal 1999)**
55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.

SG63U **(in vigore dal 1999)**
55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.

SG64U **(in vigore dal 1999)**
55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.

SG65U **(in vigore dal 1999)**
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;
55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).

SG67U **(in vigore dal 1999)**
93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.

SG68U **(in vigore dal 1998)**
60.25.0 Trasporto di merci su strada.

SG69A **(in vigore dal 1999) Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.

SG69B **(in vigore dal 1999) Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.

SG69C **(in vigore dal 1999) Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.

SG69D **(in vigore dal 1999) Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.

SG69E **(in vigore dal 1999) Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

SG70U **(in vigore dal 1998)**
74.70.1 Servizi di pulizia.

SG71U **(in vigore dal 1999)**
45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;
45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici

SG72A **(in vigore dal 2000)**
60.22.0 Trasporti con taxi.

SG72B **(in vigore dal 2000)**
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;
60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;
60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri.

SG74U **(in vigore dal 2000)**
74.81.1 Studi fotografici;
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.

■ COMMERCIO

SM01U **(in vigore dal 1998)**
52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;
52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;
52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.

SM02U **(in vigore dal 1998)**
52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;
52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.

SM03A **(in vigore dal 1998)**
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
52.63.3 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.

SM03B **(in vigore dal 1998)**
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
52.63.4 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.

SM03C **(in vigore dal 1998)**
52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;
52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;
52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.
52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile.

SM03D **(in vigore dal 1998)**
52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.

SM04U **(in vigore dal 2000)**
52.31.0 Farmacie

SM05A **(in vigore dal 1998)**
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.

SM05B **(in vigore dal 1998)**
52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

SM06A **(in vigore dal 1998)**
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri;
52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.

SM06B **(in vigore dal 1998)**
52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.

SM06C **(in vigore dal 1998)**
52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;
52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.

SM07U **(in vigore dal 1999)**
52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.

SM08A **(in vigore dal 1999)**
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.

SM08B **(in vigore dal 1999)**
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.

SM09A **(in vigore dal 1999)**
50.10.0 Commercio di autoveicoli.

SM09B **(in vigore dal 1999)**
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).

SM10U **(in vigore dal 1999)**
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.

SM12U **(in vigore dal 2000)**
52.47 1 Commercio al dettaglio di libri nuovi.

SM16U **(in vigore dal 1999)**
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.

SM17U **(in vigore dal 2000)**
51.21 1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;
51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina;
51.37 1 Commercio all'ingrosso di caffè.

SM18A **(in vigore dal 2000)**
51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante.

SM19U **(in vigore dal 2000)**
51.41 1 Commercio all'ingrosso di tessuti;
51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;
51.41.3 Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi);
51.41.A Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili;
51.41.B Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e simili;
51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;
51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili;
51.42.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature.

SM20U **(in vigore dal 2000)**
52.47 3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio.

SM21A **(in vigore dal 2000)**
51 31.0 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati).

SM21B **(in vigore dal 2000)**
51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;
51 34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande.

SM21C **(in vigore dal 2000)**
51 39.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;
51 39.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi.

SM21D **(in vigore dal 2000)**
51 32.1 Commercio all'ingrosso di carni fresche;
51 32.2 Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate.

SM21E **(in vigore dal 2000)**
51 33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti caseari e di uova.

SM21F **(in vigore dal 2000)**
51 32.3 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;
51 33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari;
51 36.1 Commercio all'ingrosso di zucchero;
51 36.2 Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi;
51.37.2 Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie;
51 38.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
51 38.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco;
51 39.3 Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini;
51.39.A Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali;
51.39.B Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.

SM25A **(in vigore dal 2000)**
51.47.6 Commercio all'ingrosso di giocattoli.

SM25B **(in vigore dal 2000)**
51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette).

SM26U (in vigore dal 2000)
51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami metallici;
51.57.2 Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale;
51.57.3 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro,carta, cartoni, ecc.).

SM27A (in vigore dal 2000)
52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura.

■ PROFESSIONISTI

SK01U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.11.2 Attività degli studi notarili.

SK02U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.20.2 Studi di ingegneria.

SK03U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.20.A Attività tecniche svolte da geometri.

SK04U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.11.1 Attività degli studi legali.

SK05U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.12.A Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti dai dottori commercialisti;
74.12.B Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali;
74.14.2 Consulenze del lavoro.

SK08U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori.

SK16U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
70.32.0 Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi.

SK17U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali.

SK18U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.20.1 Studi di architettura.

SK20U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
85.32.B Attività professionale svolta da psicologi.

SK21U (in vigore dal 2000) - Sperimentale
85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici.

073

UNICO 2001
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa
N. Protocollo
Data di presentazione

U60

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte ed, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione deve essere indicata obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dall'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari e il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili"
In particolare sono titolari:

- Il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, presso la quale è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

QB1

Codice fiscale (*) 082

TIPO DI DICHIARAZIONE EURO | Redditi | Irap | Iva | Sostituto | Quadro AC | Studi di settore | Parametri | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Eventi eccezionali

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

Partita IVA

Sede legale: Comune | Provincia (sigla)
mese | anno | Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale): Comune | Provincia (sigla)
mese | anno | Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Stato | vedere Tab. A | Natura giuridica | vedere Tab. B | Situazione | vedere Tab. C

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell'ente beneficiario designato

Stato estero di residenza | Codice paese estero | Codice di identificazione fiscale estero | Telefono prefisso numero

Data di approvazione del bilancio o rendiconto: giorno mese anno
Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto: giorno mese anno
Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date: dal giorno mese anno al giorno mese anno

DATI RELATIVI ALLE ONLUS

ONLUS | Settore di attività | vedere Tab. D

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) | Codice carica | Data carica giorno mese anno

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.
Frazione, via e numero civico | Telefono prefisso numero

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RC RF RG RH RI RJ RK RN RO RP RQ RR RS RU RV RX RY RZ

SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SY

Le caselle relative all'Iva sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA

FIRMA DEL DICHIARANTE

Il Presidente o i componenti dell'organo di controllo

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione | N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
Data di presentazione della dichiarazione giorno mese anno
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista
Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

QB2

UNICO
2001
Società di capitali
enti commerciali
ed equiparati
AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RF
Reddito di impresa e Imposte
di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir

QUADRO RF	**RF1**		Codice attività [1] parametri e studi di settore: cause di esclusione [2] studi di settore: cause di inapplicabilità [3]	
	RF2		Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)	A B C
DETERMINAZIONE DEL REDDITO	**RF3**		**A) UTILE RISULTANTE DAL CONTO ECONOMICO**	.000
	RF4		**B) PERDITA RISULTANTE DAL CONTO ECONOMICO**	.000
Variazioni in aumento	**RF5**		Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
	RF6		Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera b))	.000
	RF7		Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
	RF8		Redditi dei terreni (dominicali) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente	.000
	RF9		Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF8	.000
	RF10		Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] .000) [2]	.000
	RF11	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir	a) relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	.000
	RF12		b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
	RF13		c) relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, obbligazioni, titoli similari ed altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
	RF14		Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
	RF15		Interessi passivi indeducibili	.000
	RF16		Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
	RF17		INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
	RF18		Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, commi 1 e 2, lett. c-septies)	.000
	RF19		Erogazioni liberali	.000
	RF20		Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
	RF21	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	a) relativi a beni materiali e immateriali (art. 67 e 68)	.000
	RF22		b) relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
	RF23		Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
	RF24		Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	.000
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	.000
	RF26		b) per rischi su crediti (art. 71)	.000
	RF27		c) per rischi di cambio (art. 72)	.000
	RF28		d) per altre finalità (art. 73)	.000
	RF29		Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
	RF30		Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis	.000
	RF31		Altre variazioni in aumento	.000
	RF32		**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
Variazioni in diminuzione	**RF33**		Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
	RF34		Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 55, comma 3, lettera b))	.000
	RF35		Utili distribuiti da società di cui al rigo RF7, se imputati al conto economico	.000
	RF36		Proventi degli immobili di cui al rigo RF8	.000
	RF37		Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3)	.000
	RF38		Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
	RF39		Quote costanti relative alle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio, degli enti creditizi, finanziari e delle imprese di assicurazione	.000
	RF40		Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
	RF41		Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
	RF42		60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (art. 96)	.000
	RF43		95% degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in Paesi U.E. (art. 96-bis)	.000
	RF44		Ammontare dei crediti di imposta se imputati al conto economico	.000
	RF45		Reddito esente	.000
	RF46		Altre variazioni in diminuzione	.000
	RF47		**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
	RF48		**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)** (somma algebrica tra A o B e (C – D))	.000
	RF49		*a dedurre:* Erogazioni liberali	.000
	RF50		**REDDITO** (da riportare nel rigo RN1 del quadro RN)	.000
	RF51		**PERDITA** (da riportare nel rigo RN2 del quadro RN)	.000

RF1

Codice fiscale (*) 082

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RF52	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2	.000
RF53	Quota costante dell'importo del rigo RF52	.000
RF54	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b)	.000
RF55	Quota costante dell'importo del rigo RF54	.000

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi

RF56 Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di operatività

		Valore medio	Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Valore dell'esercizio	Reddito presunto
RF57	Beni indicati nell'art. 53, comma 1, lett. c)	.000	1%		.000	0,75%
RF58	Immobilizzazioni costituite da beni immobili	.000	4%		.000	3%
RF59	Altre immobilizzazioni	.000	15%		.000	12%
RF60	**TOTALE**		.000	.000		.000

RF61 Ammontare degli utili e dei proventi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative .000

Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir

RF62	Saldo iniziale		%	.000	.000
RF63	Franchigia pregressa	.000	5,625	.000	
RF64	Imposte liquidate e/o accertate in via definitiva			.000	
RF65	Imposte rimborsate			(.000)	
RF66		.000		(.000)	(.000)
RF67	Distribuzione di riserve e fondi	.000		(.000)	(.000)
RF68		.000		(.000)	(.000)
RF69	Distribuzione dell'utile	.000		(.000)	(.000)
RF70	Proventi agevolati	.000	58,73		.000
RF71	Imposte dell'esercizio			.000	.000
RF72	Perdite pregresse	.000	37		.000
RF73	Versamenti integrativi			.000	
RF74	Saldo finale			.000	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua

RF2

UNICO 2001
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRPEG

Irpeg

RN1	Reddito	,000
RN2	Perdita	,000
RN3	Credito di imposta sui dividendi (di cui limitato ,000)	,000
RN4	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento	,000
RN5	Perdite di periodi di imposta precedenti	,000
RN6	Reddito imponibile (o Perdita al netto di ,000 per proventi esenti)	,000
RN7	a) di cui ,000 soggetto ad aliquota del 37,00 %	,000
RN8	b) di cui ,000 soggetto ad aliquota del 19,00 %	,000
RN9	c) di cui ,000 soggetto ad aliquota del , %	,000
RN10	d) di cui ,000 soggetto ad aliquota del , %	,000
RN11	*Imposta corrispondente al reddito imponibile (somma dei righi da RN7 a RN10)*	,000
RN12	Detrazioni	,000
RN13	Imposta netta (sottrarre il rigo RN12 da rigo RN11)	,000
RN14	Credito di imposta sui dividendi limitato	,000
RN15	Credito di imposta sui dividendi ordinario (di cui riferibile agli utili ex art. 96-bis ,000)	,000
RN16	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (indicare l'importo di rigo RN4)	,000
RN17	Credito per imposte pagate all'estero	,000
RN18	Altri crediti di imposta	,000
RN19	Ritenute d'acconto	,000
RN20	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da RN14 a RN19)	,000
RN21	Differenza (sottrarre il rigo RN20 dal rigo RN13)	,000
RN22	*Riduzioni di imposta connesse a maggiorazioni di conguaglio*	,000
RN23	Versamenti integrativi ex art. 105-bis	,000
RN24	IRPEG dovuta o differenza a favore del contribuente (somma algebrica dei righi da RN21 a RN23)	,000
RN25	Crediti di imposta concessi alle imprese	,000
RN26	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 3 del Mod. UNICO 2000)	,000
RN27	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,000

		1 eccedenza utilizzata	2 importo versato	3
RN28	Acconti versati	,000	,000	,000
RN29	Imposta a debito			,000
RN30	Imposta a credito			,000
RN31	Imposta da versare a saldo e/o eccedenze ricevute utilizzate	,000	,000	,000
RN32	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)			,000

RN1

UNICO 2001

Società di capitali enti commerciali ed equiparati

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI

QUADRO RJ

Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133/99 e del D.Lgs. n. 466/97
Rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133/99

SEZIONE I Art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133/99	**RJ1**	Investimenti			.000
	RJ2	Cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti			.000
	RJ3	Differenza tra rigo RJ1 e rigo RJ2			.000
	RJ4	Conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva			.000
	RJ5	Riduzioni del patrimonio netto			.000
	RJ6	Differenza tra rigo RJ4 e rigo RJ5			.000
	RJ7	Minore tra l'importo di rigo RJ3 e quello di rigo RJ6			.000
SEZIONE II Rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133/99	**RJ8**	Investimenti netti del precedente periodo d'imposta			.000
	RJ9	Investimenti alienati			(.000)
	RJ10	investimenti			.000
	RJ11	Somma algebrica dei righi da RJ8 a RJ10			.000
	RJ12	Incrementi di patrimonio netto del precedente periodo d'imposta			.000
	RJ13	Riduzione di patrimonio netto			(.000)
	RJ14	Incremento di patrimonio netto			.000
	RJ15	Somma algebrica dei righi da RJ12 a RJ14			.000
	RJ16	Minore tra l'importo di rigo RJ11 e quello di rigo RJ15			.000
	RJ17	Differenza tra l'importo di rigo RN8 del Mod. UNICO 2000 e quello di rigo RJ16	1 .000	maggiore imposta 2	.000
SEZIONE III D.Lgs. n. 466/97	**RJ18**	Incrementi del capitale investito			.000
	RJ19	Decrementi del capitale investito			.000
	RJ20	Differenza tra rigo RJ18 e rigo RJ19	1 .000	x 1,20 2	.000
	RJ21	Patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio			.000
	RJ22	Minore tra l'importo di rigo RJ20 e quello di rigo RJ21			.000
	RJ23	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati			.000
	RJ24	Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari [illegible] dei crediti da finanziamento			.000
	RJ25	Variazione in aumento rilevante ai fini DIT (RJ22 – RJ23 – RJ24; indicare zero se il risultato è negativo)			.000
	RJ26	55,56 per cento (ovvero 56,67 per cento per i soggetti quotati) del reddito imponibile			.000
	RJ27	Variazione in aumento del capitale investito	1 .000	2	.000
	RJ28	Eccedenze degli esercizi precedenti			.000
	RJ29	Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta			.000
Eccedenze di reddito agevolabile	**RJ30**	Eccedenza relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (RJ27 – RJ26)			.000
	RJ31	Eccedenza relativa al primo periodo di imposta precedente			.000
	RJ32	Eccedenza relativa al secondo periodo di imposta precedente			.000
	RJ33	Eccedenza relativa al terzo periodo di imposta precedente			.000

UNICO
2001
Società di capitali
enti commerciali
ed equiparati
AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG
Imposta sostitutiva dei fondi comuni
di investimento immobiliare chiusi

Mod N

Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sostitutiva	**RG1**	**Utile**	.000
	RG2	**Perdita**	.000
	RG3	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
	RG4	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera *b)*)	.000
	RG5	Redditi dei terreni (dominicali) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione è diretta l'attività della società o dell'ente	.000
Variazioni in aumento	**RG6**	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RG5	.000
	RG7	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir	.000
	RG8	Interessi passivi indeducibili	.000
	RG9	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
	RG10	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
	RG11	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. 67 e 69)	.000
	RG12	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	.000
	RG13	Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte *a)* per rischi su crediti (art. 71)	.000
	RG14	*b)* per rischi di cambio (art. 72)	.000
	RG15	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
	RG16	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis	.000
	RG17	Altre variazioni in aumento	.000
	RG18	**Totale variazioni in aumento**	.000
Variazioni in diminuzione	**RG19**	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
	RG20	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 55, comma 3, lettera *b)*)	.000
	RG21	Proventi degli immobili di cui al rigo RG5	.000
	RG22	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
	RG23	Proventi esenti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art 58)	.000
	RG24	Ammontare del credito di imposta se imputato al conto economico	.000
	RG25	Altre variazioni in diminuzione	.000
	RG26	**Totale variazioni in diminuzione**	.000
Imposta sostitutiva	**RG27**	Reddito	.000
	RG28	*Perdita*	.000
	RG29	Credito d'imposta sui fondi comuni di investimento	.000
	RG30	Perdite di periodi di imposta precedenti	.000
	RG31	Reddito imponibile (o Perdita al netto di 1 .000 per proventi esenti) 2	.000
	RG32	Imposta sostitutiva dell'Irpeg (25% del rigo RG31)	.000
	RG33	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (indicare l'importo di rigo RG29)	.000
	RG34	Imposta da versare	.000
	RG35	Imposta a credito	.000
Plusvalenze e sopravvenienze attive	**RG36**	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2	.000
	RG37	Quota costante dell'importo del rigo RG36	.000
	RG38	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera *b)*	.000
	RG39	Quota costante dell'importo del rigo RG38	.000
Perdite di impresa non compensate	**RG40**	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	.000
	RG41	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente	.000
	RG42	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente	.000
	RG43	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente	.000
	RG44	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	.000
	RG45	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	.000
	RG46	Perdite riportabili senza limiti di tempo	.000

RG1

UNICO 2001
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RH
imposta sostitutiva degli organismi
di investimento collettivo
in valori mobiliari

Mod. N.

Organismi di investimento

	Denominazione del fondo 1		Tipo 2 Numero Banca d'Italia 3
	Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta 4 .000	Rimborsi e proventi distribuiti 5 .000	Sottoscrizioni 6 .000
	Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta 7 .000	Proventi esenti soggetti a ritenuta o ad imposta sost. 8 000	Risultato della gestione positivo 9 .000
RH1	Risultato della gestione negativo 10 .000	Debito di imposta 11 .000	Importo accreditato ad altro fondo 12 .000
	Risparmio derivante da esercizio precedente 13 .000	Rimborsi a soggetti non residenti 14 .000	Saldo versato 15 .000
	Risparmio d'imposta 16 .000	Importo accreditato da altro fondo 17 .000	Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 18 .000

			2 3
	4 000	.000	6 .000
	.000	8 .000	9 .000
RH2	.000	.000	12 .000
	13 .000	14 000	15 .000
	.000	17 .000	18 .000

			2 3
	4 .000	5 .000	6 .000
RH3	.000	8 000	9 .000
	10 .000	11 000	12 .000
	.000	.000	15 .000
	16 .000	17 .000	18 .000

			2 3
	4 .000	5 000	6 .000
RH4	.000	8 .000	9 000
	10 .000	11 .000	12 .000
	13 .000	14 .000	15 .000
	16 .000	17 .000	18 .000

RH1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

RH5	4 .000	5 .000	.000
	.000	000	000
	.000	000	.000
	13 .000	14 .000	000
	16 .000	.000	18 .000

RH6	4 .000	.000	000
	.000	000	.000
	10 .000	.000	.000
	13 .000	14 .000	.000
	16 .000	000	18 .000

2 3

RH7	4 .000	5 .000	6 .000
	7 .000	8 .000	.000
	10 .000	11 000	12 .000
	13 .000	14 000	15 .000
	16 .000	17 .000	18 .000

2 3

RH8	4 .000	5 .000	6 .000
	7 .000	8 000	.000
	10 000	11 .000	12 .000
	13 .000	14 .000	15 .000
	16 000	17 .000	13 .000

Dati riassuntivi

RH9	Debito di imposta 1 .000	Importo accreditato ad altri fondi 2 .000	Risparmio derivante da esercizio precedente 3 .000
	Rimborsi a soggetti non residenti 4 000	Saldo versato 5 .000	Risparmio d'imposta 6 .000
	Importo accreditato da altri fondi 7 .000	Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 8 .000	

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

UNICO 2001
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RI
Imposte dei fondi pensione

Mod. N.

Sez. I **Imposte sostitutive**	**RI1**	Imposta fissa .000	Interessi .000	Utilizzo crediti d'imposta .000	4	Importo versato .000	Versamento in Euro 5	T/F	giorno	mese	anno
	RI2	Imposta proporzionale .000	Interessi .000	Utilizzo crediti d'imposta .000	4	Importo versato .000	Versamento in Euro 6	T/F 7	giorno	mese	anno
	RI3	Addizionale 1% .000	Interessi .000	Utilizzo crediti d'imposta .000		Importo versato .000	Versamento in Euro 6	T/F	giorno	mese	anno

Sez. II **IRPEG**	**RI4**	Redditi dei fabbricati	.000
	RI5	Imposta dovuta	.000
Sez. III **Dati relativi ai crediti d'imposta**	**RI6**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000
	RI7	Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti	.000
	RI8	Credito utilizzato	.000
	RI9	Credito d'imposta residuo (RI6+RI7-RI8)	.000
Sez. IV **Data di costituzione**	**RI10**	Costituito il	giorno mese anno

UNICO 2001
Società di capitali
enti commerciali
ed equiparati
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

CODICE FISCALE

122

REDDITI
QUADRO RY
Rivalutazione dei beni di imprese e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. da 12 a 19 della legge n. 342 del 2000)

Mod. N

SEZIONE I

Rivalutazione dei beni (art. 12 della L. n. 342/2000)

		Importi	Aliquota	Imposta
RY1	*Rivalutazione dei beni ammortizzabili*	.000	19%	.000
RY2	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	.000	15%	.000
RY3	Rivalutazione delle partecipazioni	.000	15%	.000

SEZIONE II

Riconoscimento maggiori valori dei beni (art. 14 della L. n. 342/2000)

RY4	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	.000	19%	.000
RY5	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	.000	15%	.000
RY6	Maggiori valori delle partecipazioni	.000	15%	.000

SEZIONE III

RY7	Totale (somma dei righi da RY1 a RY6)		.000
RY8	Imposta da versare	n. rate	.000

SEZIONE IV

Riconoscimento maggiori valori delle partecipazioni (art. 18 della L. n. 342/2000)

		Importo	Aliquota	Imposta
RY9	Maggiori valori delle partecipazioni	.000	19%	.000
RY10	Imposta da versare	n. rate		.000

SEZIONE V

Riconoscimento valori di bilancio dei beni (artt. 17 e 19 della L. n. 342/2000)

RY11	Maggiori valori	.000		
RY12	Minori valori	.000		
RY13	Maggiori passività e/o fondi per rischi e oneri	.000		
RY14	Totale	.000	%	.000
RY15	Imposta da versare	n. rate		.000

SEZIONE VI

Riservato ai soggetti che compilano la Sez. V

	Codice fiscale
RY16	
RY17	
RY18	

RY1

UNICO 2001
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RQ
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.Lgs. n. 358 del 1997) e sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (Legge n. 342 del 2000)

SEZIONE I
Riorganizzazioni aziendali (art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997)

RQ1 **Plusvalenze da cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento** ,000
RQ2 Plusvalenze da conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento ,000
RQ3 Plusvalenze da scambi di partecipazioni ,000
RQ4 Maggiori valori iscritti per imputazione di disavanzi ,000
RQ5 **Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori** ,000
RQ6 **Imposta sostitutiva** ,000
RQ7 Rate dell'imposta sostitutiva dei periodi d'imposta precedenti ,000
RQ8 **Totale dell'imposta sostitutiva** ,000
RQ9 Crediti d'imposta concessi alle imprese ,000
RQ10 Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK19 del quadro RK) ,000
RQ11 Eccedenza Irpeg ,000
RQ12 **Imposta sostitutiva da versare** ,000

SEZIONE II
Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. 8 della L. n. 342/2000)

RQ13 Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF ,000
RQ14 Plusvalenze da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali a favore di CAF ,000
RQ15 **Totale delle plusvalenze** ,000
RQ16 **Imposta sostitutiva** ,000
RQ17 Crediti d'imposta concessi alle imprese ,000
RQ18 Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK19 del quadro RK) ,000
RQ19 Eccedenza Irpeg ,000
RQ20 **Imposta sostitutiva da versare** ,000

RQ1

UNICO 2001

Società di capitali enti commerciali ed equiparati

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RU

Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6 L. n. 317/1991)

		1996	1997	1998	1999	2000
RU1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	.000	.000	
RU2	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
RU3	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000	.000	.000
RU4	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
RU5	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
RU6	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	.000
RU7	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		.000	.000	.000	.000

Spese di ricerca (art. 8, L. n. 317/1991)

		1996	1997	1998	1999	2000
RU8	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	.000	.000	
RU9	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
RU10	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000	.000	.000
RU11	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
RU12	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
RU13	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	.000
RU14	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		.000	.000	.000	.000

Esercizio di servizio di taxi (art. 20, D.L. n. 331/1993, art. 1 D.L. n. 265/2000, art. 23 L. n. 388/2000)

		Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
RU15	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						.000
RU16	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
RU17	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000	.000	.000	
RU18	Differenza						.000
RU19	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta						.000
RU20	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000

Nuove assunzioni (art. 4, L. n. 449/1997)

		Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					.000
RU22	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
RU23	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000	.000	
RU24	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000

Incentivi al settore del commercio e turismo (art. 11, L. n. 449/1997)

		1998	1999	2000
RU25	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	
RU26	Credito d'imposta concesso nel periodo			.000
RU27	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000
RU28	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	
RU29	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000
RU30	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000
RU31	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000

Strumenti per pesare (art. 1, L. n. 77/1997)

		1998	1999	2000
RU32	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	
RU33	Credito d'imposta concesso nel periodo			.000
RU34	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000
RU35	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	
RU36	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000
RU37	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000
RU38	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000

Promozione imprenditoria femminile (art. 5, L. n. 215/1992)

		1997	1998	1999	2000
RU39	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	.000	
RU40	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000
RU41	Credito utilizzato ai fini Irpeg	.000	.000	.000	.000
RU42	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	
RU43	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000
RU44	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000
RU45	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000	.000

RU1

Codice fiscale (*) 082

Incentivi occupazionali
(art. 4, L. n. 448/1998, art. 7, L. n. 388/2000)

RU46 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione .000
RU47 Credito d'imposta concesso nel periodo .000
RU48 Credito utilizzato ai fini — Iva .000 — Irpeg .000 — Imposta sostitutiva .000 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000
RU49 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli
(art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22, L. n. 266/1997, art. 1, D.L. n. 324/1997, art. 6, L. n. 140/1999, art. 54, L. n. 488/1999, art. 145, c.6 L. n. 388/2000)

RU50 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione .000
RU51 Credito d'imposta concesso nel periodo .000
RU52 Credito utilizzato ai fini — Versamento delle ritenute .000 — Iva .000 — Irpeg .000 — Imposta sostitutiva .000 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000
RU53 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

Rottamazione macchine e attrezzature agricole
(art. 17, comma 34, L. n. 449/1997)

RU54 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione .000
RU55 Credito d'imposta concesso nel periodo .000
RU56 Credito utilizzato ai fini — Versamento delle ritenute .000 — Iva .000 — Irpeg .000 — Imposta sostitutiva .000 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000
RU57 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o a GPL
(art. 1, L. n. 403/1997, art. 145, c.6 L. n. 388/2000)

RU58 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione .000
RU59 Credito d'imposta concesso nel periodo .000
RU60 Credito utilizzato ai fini — Versamento delle ritenute .000 — Iva .000 — Irpeg .000 — Imposta sostitutiva .000 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000
RU61 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

Incentivi per la ricerca scientifica
(art. 5, L. n. 449/1997)

RU62 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione .000
RU63 Credito d'imposta concesso nel periodo .000
RU64 Credito utilizzato ai fini — Iva .000 — Irpeg .000 — Imposta sostitutiva .000 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000
RU65 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

Area archeologica di Pompei
(art. 9, L. n. 352/1997)

RU66 Credito d'imposta concesso nel periodo .000
RU67 Credito utilizzato ai fini — Irpeg .000 — Imposta sostitutiva .000 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000

Metanizzazione Sardegna
(L. n. 73/1998)

RU68 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione .000
RU69 Credito d'imposta concesso nel periodo .000
RU70 Credito utilizzato ai fini — Versamento delle ritenute .000 — Iva .000 — Irpeg .000 — Imposta sostitutiva .000 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000
RU71 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

Esercenti sale cinematografiche
(D.Lgs. n. 60/1999)

RU72 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione .000
RU73 Credito d'imposta concesso nel periodo .000
RU74 Credito utilizzato ai fini — Iva .000 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000
RU75 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

Continuità territoriale per la Sardegna
(L. n. 144/1999)

RU76 Credito d'imposta concesso nel periodo .000
RU77 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 .000
RU78 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

Compensi in natura
(L. n. 488/1999)

RU79 Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione .000
RU80 Credito d'imposta concesso nel periodo .000
RU81 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 .000
RU82 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

Credito d'imposta per giovani calciatori
(art.145, c.13 L.n. 388/2000)

RU83 Credito d'imposta concesso nel periodo .000
RU84 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 .000
RU85 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

Credito d'imposta per la formaz. dello sviluppo sostenibile
(art.109, c.13 L.n. 388/2000)

RU86 Credito d'imposta concesso nel periodo .000
RU87 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 .000
RU88 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate
(art. 8, L. n. 388/2000)

RU89 Credito d'imposta concesso nel periodo .000
RU90 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 .000
RU91 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

Credito d'imposta P.M.I. siciliane per spese trasporto
(art. 133, L. n. 388/2000)

RU92 Credito d'imposta concesso nel periodo .000
RU93 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 .000
RU94 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) .000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua

RU2

Codice fiscale (*) 082

Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10/f, L.n. 488/1998; art. 29, L. n. 388/2000)	**RU95**	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU96	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000
	RU97	*Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)*	.000
Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8, L n. 62/2001)	**RU98**	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU99	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000
	RU100	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Credito d'imposta da Carbon Tax (art. 8, c. 10/e, L n. 448/1998, DPR n. 277 del 9/6/2000)	**RU101**	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU102	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000
	RU103	Importo che non ha trovato capienza	.000
Credito d'imposta per caro petrolio (art. 1, D.L n. 265/2000, art. 25 L n. 388/2000)	**RU104**	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU105	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000
	RU106	Importo che non ha trovato capienza	.000
***Misura sociale di* accompagnamento a favore della pesca** (art. 4, c. 5, D.L n. 265/2000)	***RU107***	*Credito d'imposta concesso nel periodo*	.000
	RU108	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000
	RU109	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Altri crediti *d'imposta non più* in vigore	**RU110**	Importo residuo	.000
	RU111	Importo utilizzato ai fini Versamento delle ritenute .000 Iva .000 Irpeg .000 Imposta sostitutiva .000 Compensaz. D.Lgs. 241/97 .000	
Creditori verso EFIM (art. 1, D.L n. 532/1993, art. 8, D.L n. 26/1995)	**RU112**	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione	.000
	RU113	Credito rimborsato	.000
	RU114	Sospensione Versamento delle ritenute 000 Iva .000 Irpeg .000	
	RU115	Sospensione per iscrizione a ruolo	.000
	RU116	*Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)*	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RU3

UNICO 2001
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI
QUADRO RC
Operazioni di scissione

Mod. N. ☐☐

Sez. I
Dati relativi alla società beneficiaria

RC1 Denominazione

RC2 Domicilio fiscale — Comune 1 — Provincia (sigla) 2 — Frazione, via e numero civico 3 — C.a.p. 4

Dati relativi alla attività

RC3 Descrizione

RC4 Codice attività 1 — Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 — Anno di inizio attività 3

Dati relativi alla operazione

RC5 Tipo di operazione (barrare la casella): Totale — Parziale 2 — Numero soggetti beneficiari 3 — Data atto di scissione 4 giorno mese anno

RC6 Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria , %

RC7 Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa , %

Beni acquisiti

RC8 Aziende o complessi aziendali 1 — Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2 — Altri beni 3

Soci concambianti

RC9 Mantenimento delle proporzioni di partecipazione — SI 1 — NO 2

Patrimonio netto

RC10 Data — 1 giorno mese anno — 2 giorno mese anno — 3 giorno mese anno

RC11 Patrimonio netto — 1 .000 — 2 .000 — 3 .000

Altri dati

RC12 Aumento di capitale sociale per concambio .000

RC13 Nuovo capitale sociale .000

Perdite fiscali

	Periodo di formazione	Importo 2	Importo riportabile 3
RC14		.000	.000
RC15		.000	.000
RC16		.000	.000
RC17		.000	.000
RC18		.000	.000
RC19		.000	.000
RC20	TOTALE	.000	.000

Sez. II
Dati relativi alla società scissa

RC21 Codice fiscale — Denominazione 2

RC22 Domicilio fiscale — Comune 1 — Provincia (sigla) 2 — Frazione, via e numero civico 3 — C.a.p. 4

RC1

Codice fiscale (*)

Mod. N. (*)

082

Dati relativi alla attività	**RC23**	Descrizione		
	RC24	Codice attività [1]	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio [2]	Anno inizio attività [3] · Data decorrenza effetti fiscali [4] giorno mese anno
	RC25	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita		, %

			da annullamento	da concambio
Disavanzo da annullamento e da concambio	**RC26**	Ammontare del disavanzo di scissione		[4] .000
	RC27	Imputato al conto economico	[3] .000	
	RC28	Imputato alle voci dell'attivo [1]	.000	.000
	RC29		.000	.000
	RC30		.000	.000
	RC31		.000	.000
	RC32		.000	.000
	RC33	Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente		.000
	RC34	Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva		.000
	RC35	Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva		.000
Avanzo da annullamento e da concambio	**RC36**	Ammontare dell'avanzo di scissione	[2] .000	.000
	RC37	Imputato alle voci del patrimonio netto [1]	.000	.000
	RC38		.000	.000
	RC39		.000	.000
	RC40		.000	.000
Riserve e fondi in sospensione di imposta **Tassabili solo in caso di distribuzione**	**RC41**	Da ricostituire		.000
	RC42	Ricostituiti pro-quota		.000
	RC43	Ricostituiti per intero		.000
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	**RC44**	Da ricostituire		.000
	RC45	Ricostituiti pro-quota		.000
	RC46	Ricostituiti per intero		.000

Perdite fiscali		Periodo di formazione	Importo [2]	Importo riportabile [3]
	RC47	| |	.000	.000
	RC48	| |	.000	.000
	RC49	| |	.000	.000
	RC50	| |	.000	.000
	RC51	| |	.000	.000
	RC52	| |	.000	.000
	RC53	**TOTALE**	.000	.000

Altre società beneficiarie	**RC54**	Codice fiscale [1]	Denominazione [2]
	RC55	Domicilio fiscale	Comune [1] · Provincia (sigla) [2] Frazione, via e numero civico [3] · C.a.p. [4]
	RC56	Descrizione	
	RC57	Codice attività [1]	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio [2] · Anno inizio attività [3] · Data decorrenza effetti fiscali [4] giorno mese anno
	RC58	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa	, %
	RC59	Codice fiscale [1]	Denominazione [2]
	RC60	Domicilio fiscale	Comune [1] · Provincia (sigla) [2] Frazione, via e numero civico [3] · C.a.p. [4]
	RC61	Descrizione	
	RC62	Codice attività [1]	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio [2] · Anno inizio attività [3] · Data decorrenza effetti fiscali [4] giorno mese anno
	RC63	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa	, %

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RC2

UNICO 2001
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RR
Operazioni di fusione

Mod. N.

Sez. I Dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione

RR1 Denominazione

RR2 Domicilio fiscale — Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico 3 — C.a.p. 4

Dati relativi alla attività

RR3 Descrizione

RR4 Codice attività 1 — Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 — Anno di inizio attività

Dati relativi alla operazione

RR5 Tipo di operazione (barrare la casella): Fusione propria — Incorporazione 2 — Numero soggetti fusi o incorporati — Data atto di fusione 4 giorno mese anno

Patrimonio netto

RR6 Data — 1 giorno mese anno — 2 giorno mese anno — 3 giorno mese anno

RR7 Patrimonio netto — 1 .000 — 2 .000 — .000

Altri dati

RR8 Aumento capitale per concambio .000

Partecipazione al capitale sociale

RR9 Nuovo capitale sociale .000

RR10 Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante %

Perdite fiscali

	Periodo di formazione	2 Importo	3 Importo riportabile
RR11		.000	.000
RR12		.000	.000
RR13		.000	.000
RR14		.000	.000
RR15		.000	.000
RR16		.000	.000
RR17	TOTALE	.000	.000

Sez. II Dati relativi alla società incorporata o fusa

RR18 Codice fiscale — 2 Denominazione

RR19 Domicilio fiscale — Comune 1 — Provincia (sigla) 2 — Frazione, via e numero civico 3 — C.a.p. 4

Dati relativi alla attività

RR20 Descrizione

RR21 Codice attività 1 — Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 — Anno inizio attività 3 — Data decorrenza effetti fiscali 4

RR1

082

Disavanzo da annullamento e da concambio	**RR22**	Ammontare del disavanzo di fusione		.000
	RR23	Imputato al conto economico	.000	
	RR24	Imputato alle voci dell'attivo	.000	.000
	RR25		.000	.000
	RR26		.000	.000
	RR27		.000	.000
	RR28		.000	.000
	RR29	Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente		.000
	RR30	Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva		.000
	RR31	Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva		.000

			da annullamento	da concambio
Avanzo da annullamento e da concambio	**RR32**	Ammontare dell'avanzo di fusione	.000	.000
	RR33	Imputato alle voci del patrimonio netto	.000	.000
	RR34		.000	.000
	RR35		.000	.000
	RR36		.000	.000

			Importo
Riserve e fondi in sospensione di imposta	**RR37**	Ricostituiti	.000
Tassabili solo in caso di distribuzione	**RR38**	Non ricostituiti	.000
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	**RR39**	Ricostituiti	.000
	RR40	Non ricostituiti	.000

			Quota 2	Costo
Altri dati	**RR41**	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	%	.000
	RR42	Partecipazioni annullate in possesso di altre	%	.000

		Periodo di formazione 2	Importo 3	Importo riportabile
Perdite fiscali	**RR43**		.000	.000
	RR44		.000	.000
	RR45		.000	.000
	RR46		.000	.000
	RR47		.000	.000
	RR48		.000	.000
	RR49	**TOTALE**	.000	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RR2

UNICO 2001
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RV
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali

Operazioni di fusione e scissione, (artt. 1 D.Lgs. n. 544/92 e 3, c. 105, L. 549/95) e **conferimenti** (art. 4 D.Lgs. n. 358/97, e art. 7 L. n. 218/90);

Beni rivalutati

RV1 Tipo di beni

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
fiscale	.000	.000	.000	.000	.000

RV2 Tipo di beni

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
fiscale	.000	.000	.000	.000	.000

RV3 Tipo di beni

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
fiscale	.000	.000	.000	.000	.000

RV4 Tipo di beni

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
fiscale	.000	.000	.000	.000	.000

RV5 Tipo di beni

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
fiscale	.000	.000	.000	.000	.000

RV6 Tipo di beni

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
fiscale	.000	.000	.000	.000	.000

RV7 Tipo di beni

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva
fiscale	.000	.000	.000	.000	.000

RV1

UNICO 2001
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RK
Cessione delle eccedenze dell'IRPEG nell'ambito del gruppo

Mod. N.

Sez. I
Società o ente cedente

RK1 Eccedenze dell'IRPEG cedute a società o ente del gruppo (da rigo RN32 del quadro RN) .000

	Codice fiscale	Denominazione	Domicilio fiscale	Provincia	Importo
RK2					.000
RK3					.000
RK4					.000
RK5					.000
RK6					.000
RK7					.000

Sez. II
Società o ente cessionario

	Codice fiscale	Denominazione	Data	Importo
RK8				.000
RK9				.000
RK10				.000
RK11				.000
RK12				.000
RK13				.000
RK14				.000

RK15	**ECCEDENZE** ricevute da società o ente del gruppo	.000
RK16	Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	.000
RK17	**TOTALE ECCEDENZE** (somma dei righi RK15 e RK16)	.000
RK18	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG	.000
RK19	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA	.000
RK20	Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24	.000
RK21	Eccedenza a credito	.000

RK1

UNICO
2001
Società di capitali
enti commerciali
ed equiparati
AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RO

Elenco dei soci di società a responsabilità limitata, degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo

Mod. N.

Dati relativi ai soci

RO1
Codice fiscale 1
Cognome e Nome ovvero Denominazione 2
Data di nascita 3
Comune (o Stato estero) 4
Periodo di partecipazione DAL 5
6 AL
Quota 7 , %

RO2
2
3
4
5
6
7 , %

RO3
2
3
4
5
6
7 , %

RO4
2
3
4
5
6
7 , %

RO5
2
3
4
5
6
7 , %

RO6
2
3
4
5
6
7 , %

RO7
2
3
4
5
6
7 , %

RO8
2
3
4
5
6
7 %

RO9
2
3
4
5
6
7 , %

RO10
2
3
4
5
6
7 , %

RO11
2
3
4
5
6
7 , %

RO12
2
3
4
5
6
7 , %

RO13
2
3
4
5
6
7 , %

RO1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

Dati relativi agli amministratori, ai rappresentanti e ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo [1]

RO14
1 Codice fiscale · 2 Cognome e nome · 3 Data di nascita
4 Sesso · 5 Comune (o Stato estero) di nascita · 6 Provincia (sigla) · 7 Qualifica · 8 Carica · 9 Data carica
10 Comune · 11 Frazione, via, numero civico · 12 Provincia (sigla) · 13 C.a.p.

RO15
1 · 2 · 3
4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
10 · 11 · 12 · 13

RO16
2 · 3
4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
10 · 11 · 12 · 13

RO17
1 · 2 · 3
4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
10 · 11 · 12 · 13

RO18
1 · 2 · 3
4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
10 · 11 · 12 · 13

RO19
2 · 3
4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
10 · 11 · 12 · 13

RO20
2 · 3
4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
10 · 11 · 12 · 13

RO21
2 · 3
4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
10 · 11 · 12 · 13

RO22
2 · 3
4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
10 · 11 · 12 · 13

---

1) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RO2

UNICO
2001
Società di capitali
enti commerciali
ed equiparati
AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari

Mod. N. ☐☐

			SALDO INIZIALE		SALDO FINALE
Dati di bilancio					
Stato patrimoniale	**RS1**	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	.000	2	.000
	RS2	Immobilizzazioni immateriali	.000		.000
	RS3	Immobilizzazioni materiali	.000		.000
	RS4	Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie	.000		.000
	RS5	Altre immobilizzazioni finanziarie	.000		.000
	RS6	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	.000		.000
	RS7	Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione	.000		.000
	RS8	Rimanenze di prodotti finiti e merci	.000		.000
	RS9	Altre voci costituenti rimanenze	.000		.000
	RS10	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante	.000		.000
	RS11	Altri crediti compresi nell'attivo circolante	.000		.000
	RS12	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	.000		.000
	RS13	Disponibilità liquide	.000		.000
	RS14	Ratei e risconti attivi	.000		.000
	RS15	Capitale	.000		.000
	RS16	Versamenti in conto capitale eseguiti dai soci	.000		.000
	RS17	Riserve di rivalutazione	.000		.000
	RS18	Altre riserve del patrimonio netto	.000		.000
	RS19	Utili (perdite) portati a nuovo	.000		.000
	RS20	Fondi per rischi ed oneri	.000		.000
	RS21	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	.000		.000
	RS22	Debiti verso banche	.000		.000
	RS23	Debiti verso fornitori	.000		.000
	RS24	Altri debiti	.000		.000
	RS25	Ratei e risconti passivi	.000		.000
Conto economico	**RS26**	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	.000	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2	.000
	RS27	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	.000	Accantonamenti per rischi	.000
	RS28	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	.000	Altri accantonamenti	.000
	RS29	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.000	Oneri diversi di gestione	.000
	RS30	Altri ricavi e proventi della produzione	.000	Proventi finanziari	.000
	RS31	Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo	.000	Oneri finanziari	.000
	RS32	Costi della produzione per merci	.000	Rettifiche di valore di attività finanziarie	.000
	RS33	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	.000	Proventi straordinari	.000
	RS34	Variazioni delle rimanenze di merci	.000	Oneri straordinari	.000
	RS35	Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi	.000	imposte sul reddito dell'esercizio	.000
	RS36	Costi della produzione per il personale	.000	Utile dell'esercizio	.000
	RS37	Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali	.000	Perdita dell'esercizio	.000
Altri dati	**RS38**	Dividendi ed utili deliberati nell'esercizio	.000	Utili in natura deliberati nell'esercizio	.000
	RS39	Ammortamenti anticipati	.000	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000
Composizione del capitale sociale	**RS40**	Capitale sociale sottoscritto ancorché non versato			.000
	RS41	Riserve e fondi di rivalutazione			.000
	RS42	Riserve di capitale di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir			.000
	RS43	Riserve di utili			.000
	RS44	Riserve in sospensione d'imposta			.000
Perdite di impresa non compensate	**RS45**	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione			.000
	RS46	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente			.000
	RS47	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente			.000
	RS48	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente			.000
	RS49	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente			.000
	RS50	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente			.000
	RS51	Perdite riportabili senza limite di tempo			.000

RS1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

Conferimenti *agevolati*	**RS52**	Società *conferitaria*	Codice fiscale 1	Denominazione 2		
	RS53	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente				.000
	RS54	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente				.000
	RS55	Realizzo della partecipazione nell'esercizio				.000

			Crediti Valore di bilancio	Crediti Valore fiscale	Crediti per interessi di mora Valore di bilancio	Crediti per interessi di mora Valore fiscale
CREDITI **Sez. I - Enti creditizi e finanziari** **Art. 3, comma 108, della Legge n. 549/95**	**RS56**	Valore dei crediti	.000	2 .000		
	RS57	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi per rischi su crediti		.000	3 .000	4 .000
	RS58	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	RS59	Differenza		.000		.000
Sez. II - Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione	**RS60**	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000		.000	.000
	RS61	Svalutazioni dirette dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	RS62	Differenza deducibile in nove quote		.000		
	RS63	Accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	RS64	Fondi risultanti al termine dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	**RS65**	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	.000	.000	.000	.000
	RS66	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	RS67	Differenza		.000		.000
	RS68	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	RS69	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
	RS70	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

		Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente
Agevolazioni territoriali e settoriali	**RS71**		2	3	4	5	6 .000
	RS72						.000
	RS73						.000

Dividendi di cui all'art. 96-bis	**RS74**	Dichiarazione per i dividendi distribuiti da società residenti in uno Stato dell U.E. di cui all'art. 96 - bis, comma 1, del Tuir (barrare la casella se alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi non è decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta nel capitale della società distributrice)				
Fondi trasferiti al fondo rischi bancari generali	**RS75**	Fondo rischi su crediti	Consistenza del fondo 1 .000	Importo trasferito 2 .000	Imposta sostitutiva 3 .000	1ª rata
	RS76	Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)		.000	.000	
	RS77	Totale			.000	4 .000
Azioni assegnate ai dipendenti	**RS78**	Assegnazioni			1	2

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

UNICO 2001
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RP

Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta

Mod. N

Specie delle obbligazioni e delle cedole acquisite separatamente, possedute nel periodo d'imposta

	Codice	Data di scadenza	Denominazione
	1	2	3
RP1			
RP2			
RP3			
RP4			
RP5			
RP6			
RP7			

	Valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta, acquisite		Valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta, acquisite separatamente		Proventi maturati nel periodo d'imposta sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite	
	Prima del 28/11/1984	Dal 28/11/1984	Prima del 28/11/1984	Dal 28/11/1984	Prima del 28/11/1984	Dal 28/11/1984
	4	5	6	7	8	9
RP1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RP2	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RP3	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RP4	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RP5	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RP6	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RP7	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	1	2	3	4	5	6
RP8 TOTALI	.000	.000	.000	.000	.000	.000

RP1

122

UNICO 2001
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RZ
Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi

Mod. N.

RZ1 **CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA** 1
(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

PROSPETTO A
Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito

	Codice causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ2		2	, %	
RZ3			, %	
RZ4			, %	
RZ5			, %	
RZ6			, %	
RZ7	TOTALI			

	Totale acconti	Versamento a saldo (rigo RZ7 col.4 - rigo RZ8 col.1)	Importo a credito (rigo RZ8 col.1 - rigo RZ7 col.4)
RZ8		2	

		Somme soggette a ritenuta	Ritenute operate
RZ9	Depositi e conti correnti [illegible] nella [illegible] Valle d'Aosta. Importi già compresi [illegible]	1	2

PROSPETTO B
Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari

	Codice causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ10	1	2	3 , %	4
RZ11			, %	
RZ12			, %	
RZ13			, %	
RZ14	TOTALI			

PROSPETTO C
Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ15		, %	3

PROSPETTO D
Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ16			, %	
RZ17			, %	
RZ18	TOTALI			

PROSPETTO E
Premi e vincite

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ19		2 , %	

PROSPETTO F
Proventi derivanti da accettazioni bancarie

	Importo complessivo	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ20		2	, %	

PROSPETTO G
Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ21		2	3 , %	
RZ22			, %	
RZ23	TOTALI			

PROSPETTO H
Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ24			3 , %	
RZ25			, %	
RZ26			, %	
RZ27	TOTALI			

PROSPETTO L
Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

	Ammontare dei proventi imponibili	Prelievo operato
RZ28		2

PROSPETTO M
Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari

	Ammontare dei proventi imponibili	Somma dovuta
RZ29		2

PROSPETTO N
Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

	Periodo di riferimento mese	anno	Ritenute	Ritenute non versate per versamenti in eccesso e per restituzioni	Ritenute non versate per crediti di imposta	Totale importo versato
RZ30			2	3	4	5
RZ31			2	3	4	5

	Interessi versati	Note	Eventi eccezionali	Versamento in Euro	Codice tributo o capitolo	Articolo	T/F	Data di versamento giorno mese anno
RZ30	6	7	8	9	10	11	12	13
RZ31	6	7	8	9	10	11	12	13

RZ1

Codice fiscale (*) Mod. N (*) 082

PROSPETTO N
Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

RZ32 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RZ33 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RZ34 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RZ35 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13

PROSPETTO P
Versamenti dell'imposta sostitutiva di cui all' art. 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461

	Periodo di riferimento mese anno	Ammontare plusvalenze e altri proventi	Imposta sostitutiva applicata	Imposta non versata per versamenti in eccesso e per restituzioni	Imposta non versata per crediti di imposta
	2	3	4	5	

	Totale importo versato	Interessi versati	Note	Eventi eccezionali	Versamento in Euro	Codice tributo o capitolo	Articolo	T/F	Data di versamento giorno mese anno
RZ36	6		8	9	10		12	13	14

RZ37 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14

RZ38 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

RZ39 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14

RZ40 1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

RZ41 4 5 6 8 10 11 12 13 14

RZ42 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Riepilogo delle compensazioni

Importo

RZ43 Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione

RZ44 Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione utilizzato in F24

RZ45 Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro

RZ46 Crediti d'imposta utilizzati per i versamenti relativi alla presente dichiarazione

Mod. 770 anno di imposta

RZ47 Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel mod. 770, utilizzati nel presente quadro 1 2 3 4

RZ48 Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro, utilizzati nel mod. 770 1 2 3 4

RZ49 Ammontare utilizzato nel presente quadro 1

RZ50 Credito da utilizzare in compensazione

RZ51 Importo di cui si chiede il rimborso 1 Barrare la casella se si richiede che il rimborso venga effettuato in Euro 2

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua

RZ2

UNICO 2001
Società di capitali enti commerciali ed equiparati
AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

122

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi – Rateizzazioni

SEZIONE I

Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

	IMPOSTA	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione (da riportare nelle colonne 4 e/o 5)	Eccedenza di versamento a saldo (da riportare nelle colonne 4 e/o 5)	Importo a credito di cui si chiede il rimborso (Barrare la casella se in Euro)	Importo a credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEG	.000	.000	EURO ☐ .000	.000
RX2	IVA	.000	.000	.000	.000
RX3	IRAP		.000	.000	.000
RX4	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	.000		.000	.000
RX5	Imposta sostitutiva di cui al quadro RG	.000	.000	.000	
RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RH				
RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RI				
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ Sez. I				
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RO Sez. II				
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY Sez. III			.000	.000
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY Sez. IV			.000	.000
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY Sez. V		.000	.000	.000
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RS		.000	.000	.000

SEZIONE II

Riepilogo IVA

		Importo da versare
RX14	Versamento annuale dell'IVA	.000

SEZIONE III

Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso (Barrare la casella se in Euro)	Importo residuo da compensare
RX15		.000	.000	EURO ☐ .000	.000
RX16		.000	.000	☐ .000	.000
RX17		.000	.000	☐ .000	.000
RX18		.000	.000	☐ .000	.000
RX19		.000	.000	☐ .000	.000
RX20		.000	.000	☐ .000	.000

122

UNICO
2001
Società di capitali
enti commerciali
ed equiparati
AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

CODICE FISCALE

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore
di condominio

Mod. N.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

AC1
Codice fiscale
Denominazione 2
Comune del domicilio fiscale 3
Provincia (sigla) 4
Via e numero civico 5

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

AC2
Codice fiscale
Cognome ovvero Denominazione 2
Nome (solo per le persone fisiche) 3
Sesso (M o F) 4
Data di nascita 5 giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita 6
Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8
Provincia (sigla) 9
Via e numero civico 10
Cod. Stato estero 11
Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 12
.000

AC3
2
3 4 5 6 7
8 9 10
12 .000

AC4
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
12 .000

AC5
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
12 .000

AC6
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
12 .000

01A3933

AC1

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2001

Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2001 - Persone fisiche, quadro IQ», «Unico 2001 - Società di persone ed equiparate, quadro IQ», «Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ», «Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ», «Unico 2001 - Amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2000.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. *Approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.*

1.1. Sono approvati i seguenti modelli di dichiarazione da presentare ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2000, con le relative istruzioni:

- "Unico 2001 – Persone fisiche, quadro IQ";
- "Unico 2001 – Società di persone ed equiparate, quadro IQ";
- "Unico 2001 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ";
- "Unico 2001 – Enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ";
- "Unico 2001 – Amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ"

1.2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1 contestualmente alla predetta dichiarazione.

1.3. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1 unendoli al frontespizio del modello della dichiarazione di riferimento. Nel frontespizio, che deve essere interamente compilato e firmato, deve, in particolare, essere barrata la casella "IRAP" nella sezione "Tipo di dichiarazione"

2. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

2.1. I modelli di dichiarazione di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet *www.finanze.it* nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 2.4.

2.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento. A tal fine i modelli sono resi disponibili nel medesimo sito Internet del Ministero delle Finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

2.4. Per i modelli di cui al punto 1.1 è consentita, per la riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

3. *Modalità per la trasmissione dei dati della dichiarazione.*

3.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati della dichiarazione di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Motivazioni:

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e la relativa dichiarazione dei soggetti passivi, nonché all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva i modelli di dichiarazione "Unico 2001 – Persone fisiche, quadro IQ", "Unico 2001 – Società di persone ed equiparate, quadro IQ", "Unico 2001 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ", "Unico 2001 – Enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ", "Unico 2001 – Amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ", con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2000.

In particolare, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione. I soggetti che, invece, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i quadri relativi all'IRAP unendoli al frontespizio del medesimo modello di dichiarazione, avendo cura di barrare la casella "IRAP" nella sezione "Tipo di dichiarazione.

Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione ai fini dell'IRAP allo scopo di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Per quanto concerne la reperibilità, i suddetti modelli saranno resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito Internet del Ministero delle Finanze. Gli stessi modelli possono, inoltre, essere prelevati anche da altri siti Internet, purché siano rispettate le condizioni previste dal punto 2.2 del presente provvedimento.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto 29 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 18 gennaio 2001, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 2000 con le relative istruzioni;

Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001, di approvazione del modello 770/2001 con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale;

Provvedimento 13 marzo 2001, di approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2001 – Persone fisiche", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2001 da parte delle persone fisiche;

Provvedimento 14 marzo 2001, di approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2001 – Società di persone ed equiparate", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2001 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;

Provvedimento 14 marzo 2001, di approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2001 – Enti non commerciali ed equiparati", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2001 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati;

Provvedimento 26 marzo 2001, di approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2001 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati" con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2001 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati;

Legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, come integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante disposizioni sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza : cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello"

E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello" Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento"

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza:	1 (uno) decimo di pollice;
altezza:	1 (uno) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (uno) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche bianche **non** devono essere stampate)
Quadro IQ UNICO 2001 – Persone fisiche	019	▯ ▯ ▯ ▮ ▮
Quadro IQ (seconda pagina) UNICO 2001 – Persone fisiche	028	▯ ▯ ▮ ▯ ▮
Quadro IQ UNICO 2001 – Società di persone	111	▮ ▯ ▮ ▮ ▮
Quadro IQ (seconda pagina) UNICO 2001 – Società di persone	064	▯ ▮ ▮ ▯ ▮
Quadro IQ UNICO 2001 – Società di capitali	122	▮ ▮ ▯ ▯ ▮
Quadro IQ (seconda pagina) UNICO 2001 – Società di capitali	082	▮ ▯ ▯ ▯ ▮
Quadro IQ UNICO 2001 – Enti non commerciali UNICO 2001 – Amministrazioni ed enti pubblici	133	▮ ▮ ▯ ▮ ▮
Quadro IQ (seconda pagina) UNICO 2001 – Enti non commerciali UNICO 2001 – Amministrazioni ed enti pubblici	082	▮ ▯ ▯ ▯ ▮

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 028 o 064 o 082 devono riportare stampate, con tipo di carattere "COURIER", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal dodicesimo decimo di pollice dell'area grafica;

  il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal quarantatreesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella "Mod. N." della corrispondente prima pagina del modello compilato.

La zona riservata al "Codice fiscale" relativa al QUADRO IQ del Modello "UNICO 2000 – Persone fisiche" deve avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 32 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice.

La zona riservata al "Codice fiscale" relativa ai QUADRI IQ degli altri Modelli UNICO 2000 deve avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 22 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice.

La base della zona riservata al codice fiscale di tutti i Quadri IQ deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al "Mod. N." devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle pagine dei quadri, descritte nella precedente tabella, identificate con i codici numerici 019, 111, 122, 133 devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle pagine del modello, descritte nella precedente tabella, identificate con i codici numerici 028, 064, 082 devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (uno) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento deve essere utilizzato il colore orange (pantone 021 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

E' altresì consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro dei quadri di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2001
Persone fisiche

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive 2
Persone fisiche
Quadro IQ

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2001" – Persone fisiche" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 di seguito D.Lgs. n. 446 -, e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e **legge 23 dicembre 2000, n. 388**).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446 o da leggi regionali.

Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:

- esercenti attività commerciali (titolari di redditi d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir);
- esercenti arti e professioni (titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Tuir);
- produttori agricoli (titolari di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del Tuir, salvo quanto specificato al paragrafo 1.4. Sezione III).

Nei confronti delle persone fisiche non residenti il presupposto impositivo si verifica in caso di esercizio in Italia di attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa ovvero nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta non sono tenuti alla dichiarazione e al versamento dell'IRAP.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione. In caso di fallimento, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta è determinata con le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore è tenuto a presentare la dichiarazione in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve comunque avvenire congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del Mod. "UNICO 2001 – Persone fisiche" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione" I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "UNICO 2001 – Persone fisiche" così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

Il presente quadro è suddiviso in nove sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione relativo all'anno 2000. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, soggetto che eserciti sia un'attività imprenditoriale sia un'attività professionale), dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. La sesta, la settima e l'ottava sezione attengono, rispettivamente, alla determinazione del valore della produzione netta, al riparto su base territoriale di tale valore assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta. La nona sezione concerne, l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della convenzione con gli Stati Uniti.

Nel caso in cui il soggetto eserciti più imprese e determini il valore della produzione con i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446 dovrà essere compilata un'unica sezione.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:
tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta;
gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; *65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);*
le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.

Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2 Sezione I - Imprese

La sezione I deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 51 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG ai fini della dichiarazione dei redditi.

I soggetti che per l'anno 2000 si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del regime forfetario di cui all'art. 3, comma 177 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c.d. "imprese minime"), possono optare – compilando la successiva sezione II in luogo della presente sezione – per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP secondo le regole previste dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. La scelta può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi.

I soggetti esercenti attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, le imprese di allevamento che *determinano il reddito eccedente i limiti di cui allo stesso art. 29 secondo le regole* dell'art. 78 del Tuir e le imprese di agriturismo che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991 n. 413, compilano la presente sezione qualora optino ovvero abbiano optato nella precedente dichiarazione – ai sensi dell'art.9 comma 2, del D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5 dello stesso decreto. In tal caso, va barrata l'apposita casella "Produttori agricoli" e non va compilata la sezione III. L'opzione vincola il soggetto ad applicare le norme del citato art. 5 anche per i tre periodi d'imposta successivi, al termine dei quali può essere revocata.

Le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell'Irpef del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al citato art. 29 sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipen*dente classificabili nelle voci B9 e B14.*

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17 comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1 lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art 3, commi 2 e 4 del D.Lgs n 460 del 1997 la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. **Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 dicembre 2000, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanatrofi ed enti religiosi. In base al successivo comma 2 dello stesso art. 54, per il solo periodo d'imposta 2000, non costituisce destinazione a finalità estranee anche la cessione gratuita di dotazioni informatiche a propri dipendenti.** Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D.Lgs. n 460 del 1997 non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio, ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998, rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione I, indicare:

in colonna 1 i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini dell'IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;

nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP:

in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo, così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata, incluse le "imprese minime" devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo, in particolare, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ1**, *ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata.* In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore;

- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di variazione negativa, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di variazione negativa, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, *la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso.* In tale colonna, va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali ovvero destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

  I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP *ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in* deduzione (come, ad esempio, nel caso di crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale). Non concorre a formare la base imponibile il premio di cui all'art. 1 comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

  *In colonna 3, vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipen*dente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ7** costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ8**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81 comma 1 lett. e), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi.

  L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – *a condizione che siano stati sostenuti direttamente* dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche.

  A partire dal periodo d'imposta 2000, gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ10 – relativi ad impianti di telefonia fissa, installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, sono deducibili per il loro intero ammontare;

- **rigo IQ9**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibili. Così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;
- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67 comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ11**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ12**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo o negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci (in caso di valore positivo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o in colonna 4 deve essere preceduto dal segno più);
- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir;
- **rigo IQ14**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973.

Nel **rigo IQ16**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- **in colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- **in colonna 2**, le spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.3 Sezione II - Imprese in regime forfetario

La sezione II è riservata ai soggetti che applicano, ai fini dell'Irpef, il regime di determinazione del reddito di impresa di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996 ("imprese minime") e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs. n. 446. Tali disposizioni prevedono che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di impresa, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ18**, importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per l'anno 2000 di cui al **rigo RG25, colonna 3**, della dichiarazione dei redditi;

- **rigo IQ19**, *ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente (così come* determinate ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; delle indennità e dei rimborsi di cui al citato art. 81 comma 1, lett. m), del Tuir corrisposti;

- **rigo IQ20**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 2000 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, da determinare secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9);

Nel **rigo IQ21**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 446:
- **in colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- **in colonna 2**, le spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.4 Sezione III - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché dai soggetti che esercitano attività di agriturismo e che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.

Come già precisato, tali soggetti possono optare – con effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari; in tal caso, dovrà essere compilata la sezione I. I soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, possono compilare la sezione III cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi; in tal caso è necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IQ38, colonna 1 il solo dato positivo.

In base all'art. 3, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2000, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell'anno 2000 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Per la determinazione della base imponibile, va indicato:

- **rigo IQ23**, ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir;

- **rigo IQ24**, ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. Per i produttori agricoli che nell'anno 2000 hanno adottato il regime speciale semplificato di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 633 del 1972 (in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque ovvero a quindici milioni ma non a quaranta milioni), si tiene conto degli acquisti inerenti l'attività agricola risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali ancorché non registrate.
  In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari, da determinare secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9.

Nel **rigo IQ25**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 446:
- **in colonna 1**, i contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- **in colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e ai disabili;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.5 Sezione IV - Esercenti arti e professioni

La sezione IV va compilata dai soggetti esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, per i quali, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo. Gli esercenti arti e professioni che, ai fini dell'Irpef, si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996, possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dell'art.17 comma 2, del D.Lgs. n. 446. In tal caso, va compilata la successiva sezione V. La scelta non è vincolante per i successivi periodi d'imposta e può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto.

Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:

- **rigo IQ27** compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Riportare la somma degli importi indicati nei righi RE2, RE3 e RE4 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996, o agli studi di settore);

- **rigo IQ28**, costi inerenti all'attività esercitata. Indicare l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:

- quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 di lire (di cui al rigo RE6 della dichiarazione dei redditi);
- canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (importo di rigo RE7 della dichiarazione dei redditi). L'importo degli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione è determinato secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;
- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE8 della dichiarazione dei redditi);
- spese relative a immobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è determinata secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE12 della dichiarazione dei redditi);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE14 della dichiarazione dei redditi);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi da RE15 a RE18 della dichiarazione dei redditi).

Nel **rigo IQ29**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- **in colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- **in colonna 2**, le spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.6 Sezione V - Esercenti arti e professioni in regime forfetario Irpef

La sezione V è riservata agli esercenti arti e professioni che applicano ai fini dell'Irpef il regime di determinazione del reddito di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996 e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. Tale norma prevede che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di lavoro autonomo, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ31**, importo del reddito determinato forfetariamente di cui al rigo RE22, colonna 2, della dichiarazione dei redditi;
- **rigo IQ32**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente (così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.153); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art.81, comma 1, lett.l), del Tuir; delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81 comma 1, lett. m), del Tuir;

- **rigo IQ33**, ammontare degli interessi passivi corrisposti nel 2000 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9);

Nel **rigo IQ34**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 446:
- **in colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- **in colonna 2**, le spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;

in colonna 4, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.7

Sezione VI - Valore della produzione netta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione del valore della produzione netta.

Nei **righi da IQ36 a IQ40**, va indicato:
- in colonna 1, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- in colonna 2, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione VII) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ47 o, per i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, di rigo IQ48. Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea;
- in colonna 3, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ41**, va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nei righi da IQ36 a IQ40.

Nel **rigo IQ42**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti, ai sensi degli artt. 11 comma 1, lettera a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel rigo IQ43, va indicato, in colonna 2, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ41, colonna 3, e, in colonna 1, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ42. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ41 e IQ42 sono di segno positivo.
Tale deduzione spetta a condizione che l'importo di rigo IQ41, colonna 1, aumentato (o diminuito) di quello di rigo IQ42, non superi lire 350.300.000 (pari a euro 180.914,85) e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI (in Lire)

Base imponibile		**Deduzione**
fino a 350.000.000		10.000.000
oltre 350.000.000	e fino a 350.100.000	7.500.000
oltre 350.100.000	e fino a 350.200.000	5.000.000
oltre 350.200.000	e fino a 350.300.000	2.500.000

DEDUZIONI (in Euro)

Base imponibile		**Deduzione**
fino a 180.759,91		5.164,57
oltre 180.759,91	e fino a 180.811,56	3.873,43
oltre 180.811,56	e fino a 180.863,21	2.582,28
oltre 180.863,21	e fino a 180.914,85	1.291,14

Nel **rigo IQ44**, va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ41, colonna 3, e quello di rigo IQ43, colonna 2.

Nel **rigo IQ45**, va indicata la quota del valore della produzione indicato nel rigo IQ44, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP. In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione III, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ46**, va indicata la quota dell'importo di rigo IQ44 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento.

1.8 Sezione VII - Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento (importo di rigo IQ45) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento (importo di rigo IQ46); in caso di insufficienza dei righi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE, è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei righi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ43, colonna 1.
In base alle regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.
Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.
Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).

Nel **rigo IQ47** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.
Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 457 del 1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia, compilando la sola colonna 2 del rigo IQ47
I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.
Nel **rigo IQ48**, va indicata, in colonna 1, l'estensione dei terreni, calcolata in metri quadrati, situati all'estero e, in colonna 2, quella dei terreni ubicati nello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righi da IQ68 a IQ88** va indicato:

in **colonna 1**, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);

in **colonna 2**, la quota del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al **rigo IQ47**, **colonna 2**. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir (**rigo IQ48**, **colonna 2**);

- *in* ***colonna 3****, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17 comma 1, del D.Lgs. n. 446.* Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce *la dichiarazione;*
- in **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna va indicato, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, la quota attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ42, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ43, colonna 1). Nel caso in cui tale differenza sia negativa (o pari a zero) non vanno compilate le successive colonne.
- in **colonna 5, barrando l'apposita casella, il diritto a fruire di regimi agevolativi sull'aliquota previsti da leggi regionali**;
- in **colonna 6, l'aliquota dell'imposta applicata**;
- in **colonna 7, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.**

1.9 Sezione VIII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ89** va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei righi da IQ68 a IQ88.

Nel **rigo IQ90** va indicato l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 45, **comma 6,** del D.Lgs. n. 446. Tale detrazione (c.d. clausola di salvaguardia) è pari **al 25 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ69 del "Mod. UNICO 99 – Persone fisiche".**

Nel **rigo IQ91** va indicato l'importo dell'Irap dovuta (differenza tra importi di rigo **IQ89** e rigo **IQ90**). Se la detrazione è superiore all'imposta dovuta, indicare zero.

Nel **rigo IQ92** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione **non richiesta a rimborso (importo di colonna 3 del rigo RX5 del "Mod. UNICO 2000 – Persone fisiche").**

Nel **rigo IQ93** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ94** va indicato l'importo complessivo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ91 e la somma degli importi indicati nei righi IQ92 e IQ94, diminuita dell'importo di rigo IQ93, va indicata nel **rigo IQ95**, (importo a debito) o nel **rigo IQ96** (importo a credito).

1.10 Sezione IX - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata ai soggetti residenti negli Stati Uniti con stabile organizzazione o base fissa in Italia per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione. In tale sezione va, in particolare indicato

- rigo **IQ97** l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP
- rigo **IQ98**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile,
- rigo **IQ99**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi **IQ97** e **IQ98** e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a 100 milioni che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a 10 milioni e a 20 milioni Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a 5 milioni La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{100.000.000 \quad (10.000.000 + 20.000.000)}{100.000.000} =$$

$$\frac{100.000.000 \cdot (30.000.000)}{100.000.000} = \frac{70.000.000}{100.000.000} = 70\%$$

credito di imposta = 5.000.000 x 70% = 3.500.000

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEF, pertanto, l'acconto relativo all'anno 2001 è dovuto in misura pari al **95 per cento** dell'importo di rigo IQ91 (sempreché l'importo ivi indicato superi lire centomila, pari a euro 51,65). Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione e la seconda, pari al residuo 60 per cento, nel corso del mese di novembre 2001; il versamento della prima rata non è dovuto se di importo non superiore a lire 200.000, pari a euro 103,29. È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Ferma restando in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel 2000 risultavano esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero.
Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno 2000 il limite di un terzo, non rientrano nel regime di esonero per l'anno 2001

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

UNICO 2001

Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

IRAP

QUADRO IQ

Determinazione dell'imposta

Mod N. ☐☐

Sez. I Imprese

Produttori agricoli ☐

		Valori contabili	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Valori IRAP
		1	2	3	4
IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	.000	.000	.000	.000
IQ2	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
IQ3	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	.000	.000	.000	.000
IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.000	.000	.000	.000
IQ5	Altri ricavi e proventi	.000	.000	.000	.000
IQ6	**Totale componenti positivi**				.000
IQ7	Costi per materie prime, merci, ecc.	.000	.000	.000	.000
IQ8	Costi per servizi	.000	.000	.000	.000
IQ9	Costi per il godimento di beni di terzi	.000	.000	.000	.000
IQ10	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	.000	.000	.000	.000
IQ11	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	.000	.000	.000	.000
IQ12	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
IQ13	Oneri diversi di gestione	.000	.000	.000	.000
IQ14	Accantonamenti deducibili	.000	.000	.000	.000
IQ15	**Totale componenti negativi**				.000

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
		1	2	3	4
IQ16	**Deduzioni**	.000	.000	.000	.000

IQ17 **Valore della produzione netta** (IQ6 – IQ15 – IQ16 col. 4) .000

Sez. II Imprese in regime forfetario

IQ18	**Reddito d'impresa determinato forfetariamente**	.000
IQ19	**Retribuzioni, compensi e altre somme**	.000
IQ20	**Interessi passivi**	.000

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
		1	2	3	4
IQ21	**Deduzioni**	.000	.000	.000	.000

IQ22 **Valore della produzione netta** (IQ18 + IQ19 + IQ20 — IQ21 col. 4) .000

Sez. III Produttori agricoli

IQ23	Corrispettivi	.000
IQ24	**Acquisti destinati alla produzione**	.000

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
		1	2	3	4
IQ25	**Deduzioni**	.000	.000	.000	.000

IQ26 **Valore della produzione netta** (IQ23 — IQ24 — IQ25 col. 4) .000

Sez. IV Esercenti arti e professioni

IQ27	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	.000
IQ28	Costi inerenti all'attività esercitata	.000

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
		1	2	3	4
IQ29	**Deduzioni**	.000	.000	.000	.000

IQ30 **Valore della produzione netta** (IQ27 — IQ28 — IQ29 col. 4) .000

Sez. V Esercenti arti e professioni in regime forfetario Irpef

IQ31	Reddito di lavoro autonomo determinato forfetariamente	.000
IQ32	Costo del personale dipendente, dei compensi ai collaboratori coordinati e continuativi ed altri	.000
IQ33	Interessi passivi	.000

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
		1	2	3	4
IQ34	**Deduzioni**	.000	.000	.000	.000

IQ35 **Valore della produzione netta** (IQ31 + IQ32 + IQ33 — IQ34 col. 4) .000

IQ1

Codice fiscale (*) ______ Mod. N. (*) ____ 028

Sez. VI
Valore della produzione netta

		1	Estero 2	Italia 3
IQ36	**Valore della produzione di rigo IQ17**	.000	.000	.000
IQ37	**Valore della produzione di rigo [illegible]**	.000	.000	.000
IQ38	**Valore della produzione di rigo [illegible]**	.000	.000	.000
IQ39	**Valore della produzione di rigo IQ30**	.000	.000	.000
IQ40	**Valore della produzione di rigo IQ35**	.000	.000	.000
IQ41	**Totale valore della produzione**	.000	.000	.000
IQ42	**Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE**			.000
IQ43	**Ulteriore deduzione**	quota GEIE 1	.000	2 .000
IQ44	**Valore della produzione netta**			.000
IQ45	**Importo di rigo IQ44 soggetto ad aliquota dell'1,9%**			.000
IQ46	**Importo di rigo IQ44 soggetto ad aliquota del 4,25%**			.000

Sez. VII
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

IQ47	**Ammontare complessivo delle retribuzioni**	**Estero** 1 .000	**Italia** 2 .000
IQ48	**Estensione complessiva dei terreni in metri quadri**	**Estero**	**Italia**

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Agevolazioni regionali	Aliquota	Imposta
IQ68	1	2 .000	3 .000	4 .000	5	6 %	7 .000
IQ69		.000	.000	.000		%	.000
IQ70		.000	.000	.000		%	.000
IQ71		.000	.000	.000		%	.000
IQ72		.000	.000	.000		%	.000
IQ73		.000	.000	.000		%	.000
IQ74		.000	.000	.000		%	.000
IQ75		.000	.000	.000		%	.000
IQ76		.000	.000	.000		%	.000
IQ77		.000	.000	.000		%	.000
IQ78		.000	.000	.000		%	.000
IQ79		.000	.000	.000		%	.000
IQ80		.000	.000	.000		%	.000
IQ81		.000	.000	.000		%	.000
IQ82		.000	.000	.000		%	.000
IQ83		.000	.000	.000		%	.000
IQ84		.000	.000	.000		%	.000
IQ85		.000	.000	.000		%	.000
IQ86		.000	.000	.000		%	.000
IQ87		.000	.000	.000		%	.000
IQ88		.000	.000	.000		%	.000

Sez. VIII
Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ89	Totale imposta	.000
IQ90	**Riduzione imposta**	.000
IQ91	**Imposta dovuta**	.000
IQ92	**Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione**	.000
IQ93	**Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24**	.000
IQ94	Acconti versati	.000
IQ95	Importo a debito	.000
IQ96	Importo a credito	.000

Sez. IX
Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

IQ97	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	.000
IQ98	**Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili**	.000
IQ99	**Importo accreditabile**	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

IQ2

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2001
Società di persone ed equiparate

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive 2
Società di persone ed equiparate
Quadro IQ

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1

Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2000 – Società di persone ed equiparate" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – di seguito D.Lgs. n. 446 – e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e **legge 23 dicembre 2000 n. 388**).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446 o da leggi regionali.

Ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1 del D.Lgs. n. 446 sono soggetti passivi del tributo le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 del Tuir, comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

I gruppi economici di interesse europeo (GEIE) non sono soggetti passivi di imposta; Il valore della produzione netta di tali gruppi residenti o delle stabili organizzazioni di gruppi non residenti, determinato secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, è imputato a ciascun membro, sulla base di apposita documentazione, nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta.

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve comunque avvenire congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi con il Mod. "UNICO 2001 Società di persone ed equiparate" nel quale, in particolare, andrà barrata la casella IRAP della sezione "Tipo di dichiarazione" I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "UNICO 2001 Società di persone ed equiparate" così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

Il presente quadro deve essere utilizzato dalle società e associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori).

Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.
Il quadro IQ è suddiviso in cinque sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi, dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività, e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. La quarta e la quinta sezione attengono alla determinazione e alla ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta spettante a ciascuna regione (o provincia).

Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:

- tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta;
- gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);
- le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.

Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2

Sezione I - Società esercenti attività commerciali o attività finanziarie

La sezione I deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG della dichiarazione dei redditi.

In caso di opzione, ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le regole ordinarie, devono compilare la presente sezione, barrando l'apposita casella "Produttori agricoli" anche i seguenti soggetti:

- le società semplici che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir,
- le società di persone ed equiparate che svolgono attività di allevamento e che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- le società di persone ed equiparate che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.

L'opzione esercitata ha effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi, al termine dei quali può essere revocata.
Sono tenute a compilare la presente sezione, pertanto, anche le società in questione che abbiano esercitato l'opzione in precedenti dichiarazioni.

Sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti del suddetto art. 29 secondo le regole del citato art. 78 del Tuir, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell'Irpef del regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al medesimo art. 29

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione. Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17 comma 1 del D lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art.53, comma 1 lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1 lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997 la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. **Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 dicembre 2000, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. In base al successivo comma 2 dello stesso art. 54, per il solo periodo d'imposta 2000, non costituisce destinazione a finalità estranee anche la cessione gratuita di dotazioni informatiche a propri dipendenti.** Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D lgs n 460 del 1997 non costituisce, infine, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2 In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione I, indicare:

in colonna 1, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;

nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;

in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo così come risultante dalla *somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.*

I soggetti in contabilità semplificata devono compilare la sola colonna 4, indicando i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.
Ai fini della determinazione della base imponibile dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo, in particolare:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In colonna 3, va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;

- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso.

  In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci. In tale colonna va indicato l'importo della riserva per ammortamento anticipato in sospensione d'imposta eventualmente distribuito nel corso del periodo oggetto di dichiarazione.

  I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per l'incremento della base occupazionale). Non concorre a formare la base imponibile il premio di cui all'art. 1 comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

  In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Nella stessa colonna va inoltre indicato l'importo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale" a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove classificato nella voce A5. Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ10**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ11**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente, di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti dall'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in

questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi. L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore, non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche.
A partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ13 – relativi ad impianti di telefonia fissa, installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, sono deducibili per il loro intero ammontare;

- **rigo IQ12**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ13**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;

- **rigo IQ14**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ15**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci; in caso di valore positivo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno più;

- **rigo IQ16**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se,relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir;

- **rigo IQ17** accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

- **rigo IQ21**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. Nel campo 4 va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446. In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994. Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del citato comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui al citato decreto ministeriale.
Per tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, assumono rilievo ai fini IRAP, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, alcuni componenti positivi e negativi di natura finanziaria. Pertanto, le società in questione sono tenute a indicare anche i seguenti componenti:

- **rigo IQ6**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;
- **rigo IQ7**, proventi da partecipazione ai fondi comuni di investimento, al netto del credito d'imposta (di cui alla stessa voce C16 di conto economico);
- **rigo IQ8**, profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alle voci C15 e C16 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico). In colonna 2, va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53,comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;
- **rigo IQ18**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati (di cui alla voce C17 del conto economico);
- **rigo IQ19**, perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alla voce C17 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico).

1.3

Sezione II - Società esercenti attività agricola

Questa sezione va compilata dalle società semplici titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dalle società di persone ed equiparate esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelle che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (sempreché non esercitino – o abbiano esercitato nella precedente dichiarazione – l'opzione di cui al citato art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 446).

In caso di esercizio congiunto di attività agricola e di attività di agriturismo, per la quale ci si avvalga del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi; in tal caso, è pertanto necessario compilare due distinti quadri IQ e riportare nel rigo IQ32, colonna 1, il solo dato positivo.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2000, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero (e sempreché non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo). Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell'anno 2000 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ23** va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir.

Nel **rigo IQ24** va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola soggetti a registrazioni ai fini IVA. Per i produttori agricoli che nell'anno 2000 hanno adottato il regime speciale semplificato di cui all'art. 34, comma 6 del D.P.R. 633 del 1972 (in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque ovvero a quindici milioni ma non a quaranta milioni), si tiene conto degli acquisti inerenti l'attività agricola risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali ancorché non registrate. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari, da determinare secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ12.

Nel **rigo IQ25**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- **in colonna 1**, importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- **in colonna 2**, importo delle spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.4

Sezione III - Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni

La sezione III va compilata dalle società semplici e dalle associazioni esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1 del Tuir, per le quali, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:

- **rigo IQ27** compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Riportare la somma degli importi indicati nei righi RE2, RE3 e RE4 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 3, comma 126, della citata legge n. 662 del 1996, o agli studi di settore);

- **rigo IQ28**, costi inerenti all'attività esercitata. Indicare l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:

- quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al rigo RE 6 della dichiarazione dei redditi);
- canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (di cui al rigo RE7 della dichiarazione dei redditi). L'importo degli interessi passivi incluso nei canoni di locazione finanziaria è determinato secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ12;
- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE8 della dichiarazione dei redditi);
- spese relative a immobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è determinata secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ12;
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE12 della dichiarazione dei redditi);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE14 della dichiarazione dei redditi);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi da RE15 a RE18 della dichiarazione dei redditi).

Nel **rigo IQ29**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- **in colonna 1**, importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- **in colonna 2**, importo delle spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.5

Sezione IV - Valore della produzione netta

Nella presente sezione va operata la determinazione del valore della produzione netta.

Nei **righi** da **IQ31** a **IQ33**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- in **colonna 2**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione V) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ40 o, per i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, di rigo IQ41. Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che si considera prodotto all'estero. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea;
- in **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ34**, va indicato il totale degli importi di segno positivo dei righi da IQ31 a IQ33.

Nel **rigo IQ35**, va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita dal GEIE al netto delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 17 comma 1, del D.Lgs. 446. In caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel rigo IQ36, va indicato, in colonna 2, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art.11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ34, colonna 3, e, in colonna 1, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ35.
La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ34 e IQ35 sono di segno positivo.
Tale deduzione spetta a condizione che l'importo di rigo IQ34, colonna 1, aumentato di quello di rigo IQ35, non superi lire 350.300.000 (pari a euro 180.914,85) e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI (in Lire)

Base imponibile		**Deduzione**
fino a 350.000.000		10.000.000
oltre 350.000.000	e fino a 350.100.000	7.500.000
oltre 350.100.000	e fino a 350.200.000	5.000.000
oltre 350.200.000	e fino a 350.300.000	2.500.000

DEDUZIONI (in Euro)

Base imponibile		**Deduzione**
fino a 180.759,91		5.164,57
oltre 180.759,91	e fino a 180.811,56	3.873,43
oltre 180.811,56	e fino a 180.863,21	2.582,28
oltre 180.863,21	e fino a 180.914,85	1.291,14

Nel **rigo IQ37** va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ34, colonna 3, e quello di rigo IQ36, colonna 2

Nel **rigo IQ38**, va indicata la quota del valore della produzione indicato nel rigo IQ37 relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP. In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione II, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972

Nel **rigo IQ39**, va indicata la quota dell'importo di rigo IQ37 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento ovvero, per le società cui si applica il comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446, del 5,4 per cento.

1.6
Sezione V - Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento (importo di rigo IQ38) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento ovvero del 5,4 per cento (importo di rigo IQ39); in caso di insufficienza dei righi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei righi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ36, colonna 1

In base alle regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.
Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.
Nel *calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato* presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

La regola sopra illustrata si applica anche per determinare la quota del valore della produzione derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).
Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).

Nel **rigo IQ40**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.

Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1. comma 1, del D.L. n. 457 del 1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.
Nel **rigo IQ41**, va indicata, in **colonna 1**, l'estensione dei terreni, calcolata in metri quadrati, situati all'estero e, in **colonna 2**, quella dei terreni ubicati nello Stato. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono mettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righi da IQ68 a IQ88** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in **colonna 2**, la quota del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ40, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir (rigo IQ41, colonna 2);
- in **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- in **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna va indicato, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, la quota attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ35, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ36, colonna 1). Nel caso in cui tale differenza sia negativa (o pari a zero) non vanno compilate le successive colonne;
- in **colonna 5, barrando l'apposita casella, se si ha diritto a fruire di regimi agevolativi sull'aliquota previsti da leggi regionali**;
- in **colonna 6, l'aliquota dell'imposta applicata**;
- in **colonna 7, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.**

1.7

Sezione VI - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ89**, va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei righi da IQ68 a IQ88.

Nel **rigo IQ90**, va indicato l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 45, **comma 6**, del citato D.lgs. n. 446 del 1997 **Tale detrazione (c.d. clausola di salvaguardia) è pari al venticinque per cento dell'importo indicato nel rigo IQ57 del "Mod. UNICO 99 - Società di persone ed equiparate"**

Nel **rigo IQ91**, va indicato l'importo dell'imposta dovuta pari alla differenza tra il rigo IQ89 e il rigo IQ90. Se l'importo di rigo IQ90 è superiore all'importo di rigo IQ89, indicare zero.

Nel **rigo IQ92**, va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di colonna 3 del rigo RX2 del "Mod. UNICO 2000 - Società di persone ed equiparate").

Nel **rigo IQ93**, va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicata nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ94**, va indicato l'importo complessivo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24.

La differenza tra l'importo di rigo IQ91 e la somma degli importi dei righi IQ92 e IQ94, diminuita dell'importo di rigo IQ93, va indicata nel **rigo IQ95** (importo a debito) ovvero **IQ96** (importo a credito).

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEF, pertanto, l'acconto relativo all'anno 2001 è dovuto in misura pari al **95 per cento** dell'importo di rigo IQ91 (sempreché l'importo ivi indicato superi lire centomila, pari a euro 51,65). Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione e la seconda, pari al residuo 60 per cento nel corso del mese di novembre 2001 il versamento della prima rata non è dovuto se di importo non superiore a lire 200.000, pari a euro 103,29. È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Ferma restando in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.
Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel 2000 risultavano esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero.
Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno 2000 il limite di un terzo, non rientrano nel regime di esonero per l'anno 2001

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

UNICO
2001
Società di persone
ed equiparate

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

111

CODICE FISCALE

Mod. N.

Sez. I
Società commerciali e finanziarie

		Valori contabili	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Valori IRAP
IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	.000	.000	.000	.000
IQ2	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
IQ3	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	.000	.000	.000	.000
IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.000	.000	.000	.000
IQ5	Altri ricavi e proventi	.000	.000	.000	.000
IQ6	Interessi attivi e proventi assimilati	.000	.000	.000	.000
IQ7	Proventi da partecipazione a fondi comuni	.000	.000	.000	.000
IQ8	Profitti da operazioni finanziarie	.000	.000	.000	.000
IQ9	**Totale componenti positivi**				.000
IQ10	Costi per materie prime, merci, ecc.	.000	.000	.000	.000
IQ11	Costi per servizi	.000	.000	.000	.000
IQ12	Costi per il godimento di beni di terzi	.000	.000	.000	.000
IQ13	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	.000	.000	.000	.000
IQ14	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	.000	.000	.000	.000
IQ15	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
IQ16	Oneri diversi di gestione	.000	.000	.000	.000
IQ17	Accantonamenti deducibili	.000	.000	.000	.000
IQ18	Interessi passivi e oneri assimilati	.000	.000	.000	.000
IQ19	Perdite da operazioni finanziarie	.000	.000	.000	.000
IQ20	**Totale componenti negativi**				.000

Produttori agricoli

☐

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ21	**Deduzioni**	.000	.000	.000	.000
IQ22	**Valore della produzione netta** (IQ9 – IQ20 – IQ21 col. 4)				.000

Sez. II
Società esercenti attività agricola

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ23	Corrispettivi				.000
IQ24	Acquisti destinati alla produzione				.000
IQ25	**Deduzioni**	.000	.000	.000	.000
IQ26	**Valore della produzione netta** (IQ23 — IQ24 — IQ25 col. 4)				.000

Sez. III
Società semplici ed associazioni esercenti arti e professioni

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ27	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				.000
IQ28	Costi inerenti all'attività esercitata				.000
IQ29	**Deduzioni**	.000	.000	.000	.000
IQ30	**Valore della produzione netta** (IQ27 — IQ28 — IQ29 col. 4)				.000

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 064

Sez. IV
Valore della produzione netta

		[illegible]		[illegible]
IQ31 Valore della produzione di rigo IQ22		1 .000	2 .000	3 .000
IQ32 [illegible]		.000	.000	.000
IQ33 [illegible]		.000	.000	.000
IQ34 [illegible]		.000	.000	.000
IQ35 [illegible]				.000
IQ36 [illegible]	[illegible]		1 .000	2 .000
[illegible]				.000
[illegible]				.000
[illegible]				.000

Sez. V
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

[illegible]	1 .000		2 .000
[illegible]			

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1	2 .000	3 .000	4 .000	5	6	7 .000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000
[illegible]		.000	.000	.000			.000

Sez. VI
Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ89 [illegible]	.000
IQ90 [illegible]	.000
IQ91 Imposta dovuta	.000
IQ92 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	.000
IQ93 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24	.000
IQ94 Acconti versati	.000
IQ95 Importo a debito	.000
IQ96 Importo a credito	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

IQ2

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2001

Società di capitali enti commerciali ed equiparati

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive 2
Società di capitali, enti commerciali ed equiparati
Quadro IQ

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2001 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 di seguito D.Lgs. n. 446 , e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 **e legge 23 dicembre 2000, n. 388**).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti residenti costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

Il presente quadro deve essere compilato oltreché dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 comma 1 del Tuir, dalle società e dagli enti commerciali non residenti di cui alla successiva lett. d) per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446 o da leggi regionali.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta dovuta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.
La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve comunque avvenire congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del Mod. "UNICO 2001 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione"
Le società e gli enti con periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2000 (come, ad esempio, nel caso di società con esercizio 1° ottobre 1999-30 settembre 2000), devono redigere la dichiarazione IRAP sul corrispondente quadro IQ del Mod. UNICO 2000.

Il presente quadro è suddiviso in otto sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione lorda. Il totale di tali componenti e il valore della produzione lorda vanno indicati nella sezione quarta. Nella sezione quinta, vanno indicate le deduzioni spettanti alla generalità dei soggetti e quelle specificamente applicabili alle cooperative sociali e di lavoro, nonché, in caso di partecipazione ad un GEIE, la quota della produzione netta attribuita da tale organismo; in questa sezione va, altresì, indicata la quota del valore della produzione realizzata all'estero. La sesta sezione attiene alla determinazione e alla ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma. Nella settima sezione, vanno indicati i dati concernenti il calcolo dell'imposta. Nell'ottava sezione, infine, vanno indicati i dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

Ciascun soggetto è tenuto a indicare, nell'apposita casella, collocata all'inizio del quadro IQ, il proprio codice identificativo desumibile dalla tabella 1 riportata in calce alle presenti istruzioni.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:

- tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta;
- gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);

- le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.

Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2

Sezione I - Imprese industriali e commerciali

La sezione I deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività diverse da quelle finanziarie e assicurative (imprese industriali e commerciali in genere).

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile di tali soggetti è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi di precedenti esercizi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1 lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997 la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. **Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 dicembre 2000, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. In base al successivo comma 2 dello stesso art. 54, per il solo periodo d'imposta 2000, non costituisce destinazione a finalità estranee anche la cessione gratuita di dotazioni informatiche a propri dipendenti.** Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 del citato art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997 non costituisce, infine, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 o agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione I indicare:

- in colonna 1, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini dell'IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;

- nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile IRAP:

- in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo, così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

Ai fini della determinazione del valore della produzione lorda dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo, in particolare:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1 lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In colonna 3, va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale" corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;

- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci. In tale colonna va anche indicato l'importo della riserva per ammortamenti anticipati in sospensione d'imposta eventualmente distribuita nel corso del periodo oggetto di dichiarazione.

  I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale).

Non costituisce componente rilevante ai fini del valore della produzione il premio di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.
In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Nella stessa colonna va inoltre indicato l'importo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale" a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove classificato nella voce A5. Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ6**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ7** costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81 comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi. L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir - a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c. d. indennità chilometriche.
  A partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ9 – relativi ad impianti di telefonia fissa, installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, sono deducibili per il loro intero ammontare;

- **rigo IQ8**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nel caso di locazione finanziaria di un autoveicolo di costo pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ9**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo degli ammortamenti anticipati accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67 comma 3, del Tuir;

- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ11**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo o negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci (in caso di valore positivo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno più);

- **rigo IQ12**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir;
- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.

Il rigo **IQ14** va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, le quali, ai sensi dell'art. 17 comma 4, del D.Lgs. n. 446, determinano la base imponibile secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 10 dello stesso decreto. Tali regole si applicano anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo. In tale rigo deve essere indicato l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del Tuir, dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative – sempreché non costituenti per il prestatore compensi rientranti nella propria attività professionale o artistica – e dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di cui all'art. 81, comma 1 lett. l), del Tuir. Le retribuzioni vanno assunte in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui i soggetti in questione svolgano anche attività commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nel rigo IQ14 va ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile a tali attività. Qualora i suddetti emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi va diminuito della quota forfettariamente riferibile a tali attività in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi commerciali rilevanti ai fini IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Resta ferma, in caso di esercizio di attività commerciali, la compilazione secondo le regole sopraindicate degli altri righi della sezione I.

Il rigo IQ14 va utilizzato anche dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado costituiti sotto forma di società cooperativa e consortile previsti dagli artt. 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

1.3 Sezione II - Banche e altri soggetti finanziari

La presente sezione deve essere compilata dalle banche e dagli altri enti e società finanziarie indicate nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Per la determinazione della base imponibile di tali soggetti, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 446, le disposizioni contenute nei successivi artt. 11 e 11-bis. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali sopra illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I (par. 1.2.).

Agli effetti della verifica della corretta classificazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per i soggetti in questione i criteri stabiliti nei seguenti documenti:
- provvedimento della Banca d'Italia 16 gennaio 1995, come modificato dal successivo provvedimento 7 agosto 1998, concernente le banche (in prosieguo, provvedimento n. 1);
- provvedimento della Banca d'Italia 31 luglio 1992, concernente le società finanziarie diverse dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) e dalle SICAV (in prosieguo, provvedimento n. 2);
- provvedimento della Banca d'Italia 1° febbraio 1993, concernente le SIM;
- provvedimento della Banca d'Italia contenente le istruzioni di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, parte II, capitolo XIV, concernenti le SICAV.

Per le banche e gli altri enti e società finanziarie, diversi dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle società di investimento a capitale variabile, concorrono a formare la base imponibile, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce 10 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n.1 e di quello allegato al provvedimento n. 2;

- **rigo IQ16**, proventi di azioni o quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo di cui alla voce 30 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2 Tali proventi, al netto del credito d'imposta, si riferiscono ai fondi aperti, sia nazionali che esteri, di cui alla legge n. 77 del 1983, alle Sicav di cui al D.lgs. n. 84 del 1992 ai fondi chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993 e ai fondi immobiliari di cui alla legge n. 86 del 1994;

- **rigo IQ17** commissioni attive di cui alla voce 40 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n 2;

- **rigo IQ18**, saldo positivo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1 lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In tale rigo devono trovare indicazione anche i risultati delle valutazioni delle partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di "merchant banking" in quanto rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi;

- **rigo IQ19**, riprese di valore su crediti verso la clientela di cui alla voce 130 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2:

- **rigo IQ20**, altri proventi di gestione, diversi dagli importi spettanti a titolo di recupero di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, indicati alla voce 70 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n 1 e alla voce 70 di quello allegato al provvedimento n. 2 In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in periodi precedenti, di competenza del periodo stesso. In tale colonna, va, inoltre, indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci;

- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri assimilati di cui alla voce 20 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 10 di quello allegato al provvedimento n. 2;

- **rigo IQ22**, commissioni passive di cui alla voce 50 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n 2;

- **rigo IQ23**, saldo negativo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 3 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1 lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In tale rigo devono trovare indicazione anche i risultati delle valutazioni delle partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di "merchant banking" in quanto rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi;

- **rigo IQ24**, spese amministrative di cui alla voce 80 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2. diverse:
  - dai costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco o in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili - fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir - a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;
  - dai compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) di cui all'art. 81 comma 1, lett. i), del Tuir,
  - dai costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir, a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività professionale o artistica;
  - dai compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir.

I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 40 vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ8;

- **rigo IQ25**, ammortamenti di beni materiali e immateriali di cui alla voce 90 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67 comma 3, del Tuir;

- **rigo IQ26**, rettifiche di valore su crediti alla clientela, di cui alla voce 120 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 90 di quello allegato al provvedimento n. 2. Nella colonna 2, vanno indicate le quote, determinate ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir, delle svalutazioni dei crediti effettuate negli esercizi precedenti, eccedenti il limite dello 0,50 per cento e deducibili nell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione e la quota costante determinata ai sensi dell'art. 3, comma 107 della legge n. 549 del 1995 nonché l'ammontare delle perdite su crediti deducibili ai sensi del successivo comma 108 del citato art. 3. In tale colonna va, inoltre, indicato l'importo delle perdite su crediti imputate al fondo rischi su crediti per la parte eccedente l'ammontare di detto fondo costituito con accantonamenti dedotti ai fini Ilor o, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con accantonamenti dedotti ai fini IRAP. Nella colonna 3, va indicato l'importo delle svalutazioni dell'esercizio eccedenti il limite percentuale previsto dall'art. 71 del Tuir, **limite elevato dallo 0,50 per cento allo 0,60 per cento dall'art. 23 della legge n. 342 del 2000 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 dicembre 2000;**

- **rigo IQ27** quote di accantonamento per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora, di cui alla voce 140 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 80 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 3 va indicato l'importo del fondo costituito con accantonamenti dedotti ai fini Ilor e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del citato D.Lgs. n. 506 del 1999, con accantonamenti dedotti ai fini IRAP, recuperato a tassazione ai sensi dell'art. 71, comma 5, del Tuir (parte eccedente il limite del cinque per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio);

- **rigo IQ28**, rettifiche di valore su crediti impliciti qualora non ricomprese in una delle voci del conto economico sopraindicate;

- **rigo IQ29**, altri oneri di gestione di cui alla voce 110 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 60 di quello allegato al provvedimento n. 2 In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 110 vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata con le regole indicate al rigo IQ24;

- **rigo IQ30**, accantonamenti relativi alle operazioni e concorsi a premio e alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, qualora non siano stati compresi in una delle altre voci di conto economico.

Le modalità di determinazione della base imponibile sopra illustrate valgono anche per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi.

Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, iscritti nell'albo previsto dall'art. 9 dello stesso decreto, il valore della produzione è costituito dalla differenza tra i proventi e gli oneri indicati nell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 446, tenuto conto delle disposizioni del successivo comma 2.

In particolare, assumono rilevanza i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
- **rigo IQ17**, commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ20**, altri proventi di gestione, esclusi i recuperi di oneri di personale proprio distaccato presso terzi;
- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;

- **rigo IQ22**, commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ24**, spese amministrative diverse da quelle per il personale dipendente;
- **rigo IQ25**, ammortamenti di beni materiali ed immateriali;
- **rigo IQ29**, altri oneri di gestione;
- **rigo IQ30**, accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, che svolgono, ancorché non esclusivamente, attività di intermediazione per conto proprio e/o di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del citato D.Lgs. n. 415 del 1996, determinano il valore della produzione computando, in aggiunta ai componenti sopraindicati, i proventi delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e Sicav nonché i profitti e le perdite da operazioni finanziarie su titoli, contratti derivati e valute. Si computano, inoltre, gli interessi attivi e proventi assimilati su titoli di debito e su altri crediti e gli interessi passivi e oneri assimilati su altri debiti.

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77 e 14 agosto 1993, n. 344, e al D.Lgs. 25 gennaio 1996, n. 84, determinano il valore della produzione computando esclusivamente i componenti positivi e negativi indicati nei righi IQ17 IQ20, IQ22, IQ24, IQ25, IQ29 e IQ30.

Per le società di investimento a capitale variabile il valore della produzione è costituito dalla differenza tra la somma delle provvigioni attive conseguite e la somma: delle provvigioni passive a soggetti collocatori per servizi resi alla Sicav, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente (comprese le spese per consulenza e pubblicità, i canoni di locazione degli immobili e i costi per servizi di elaborazione dati), degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, degli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio e degli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446. In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994. Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del comma 1-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di cui al citato decreto ministeriale.
Per tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del c.c., assumono rilievo ai fini IRAP, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, alcuni componenti positivi e negativi di natura finanziaria. Pertanto, le società in questione sono tenute a compilare sia la sezione I sia la sezione II, nella quale devono, in particolare, indicare:

- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;

- **rigo IQ16**, proventi da partecipazione a organismi di investimento collettivo, al netto del credito d'imposta (di cui alla stessa voce C16 del conto economico);

- **rigo IQ18**, profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alle voci C15 e C16 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico). In colonna 2, va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1 lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;

- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati (di cui alla voce C17 del conto economico);

- **rigo IQ23**, perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alla voce C17 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico).

1.4 Sezione III - Imprese di assicurazione

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese di assicurazione.

Per la determinazione della base imponibile di tali imprese, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 446, le disposizioni contenute nei successivi artt. 11 e 11-bis. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I (par. 1.2.).

Agli effetti della verifica della corretta classificazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per le imprese in questione i criteri contenuti nelle istruzioni impartite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) di cui al provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997

Concorrono alla formazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 446, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ33**, premi di competenza e premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.1. e II.1..
- **rigo IQ34**, altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione – voce I.3. e voce II.4. (tali conti accolgono i proventi di natura tecnica non compresi nei conti I.1., I.2. II.1 II.2 e II.3);
- **rigo IQ35**, proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati – voci II.2.b) aa) e III.3.b) aa);
- **rigo IQ36**, proventi derivanti da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote – voci II.2.b) bb), III.3.b) bb). I proventi da partecipazione a organismi di investimento collettivo vanno assunti al netto del credito d'imposta;
- **rigo IQ37**, proventi da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli voci II.2.c) e III.3.c);
- **rigo IQ38**, profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.2.d) e III.3.d). Per l'individuazione degli investimenti non durevoli assumono rilievo le classificazioni operate nella nota integrativa. In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicata, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi d'imposta successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In tale colonna va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci nonché l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero dall'assegnazione ai soci dei suddetti beni strumentali.

  Nei righi da IQ35 a IQ38 vanno inclusi i proventi della specie contabilizzati sub voce II. 3. "proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione".
- **rigo IQ39**, provvigioni, comprese quelle di incasso, e le altre spese di acquisizione – voci I.7 e II.8. con esclusione delle voci I.7.e) e II.8.e);
- **rigo IQ40**, oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione – voci I.4. e II.5.
- **rigo IQ41**, oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi – voci II.9.a) e III 5.a), con esclusione degli importi relativi agli ammortamenti dei beni materiali, in quanto vanno indicati nel rigo IQ46;
- **rigo IQ42**, rettifiche di valore su investimenti non durevoli – voci II.9.b) e III.5.b);
- **rigo IQ43**, perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.9.c) e III.5.c). In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali;

Nei righi da IQ41 a IQ43 vanno inclusi gli oneri della specie contabilizzati sub voce II.10 (oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione);

- **rigo IQ44**, variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.5. I.9. e II.6.
- **rigo IQ45**, ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.6 e II.7
- **rigo IQ46**, altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione voci I.8. e II.11 Con riguardo alle svalutazioni dei crediti verso gli assicurati, nella colonna 2 vanno indicate le quote, determinate ai sensi dell'art. 71 comma 3, del Tuir, delle svalutazioni dei crediti effettuate negli esercizi precedenti, eccedenti il limite dello 0,50 per cento e deducibili nell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione. Nella colonna 3, va indicato l'importo delle svalutazioni dell'esercizio eccedenti il limite percentuale previsto dall'art. 71 del Tuir, **limite elevato dallo 0,50 per cento allo 0,60 per cento dall'art. 23 della legge n. 342 del 2000 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 dicembre 2000;**
- **rigo IQ47** quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali. Va rilevato che nel bilancio delle imprese di assicurazione gli ammortamenti dei beni materiali sono compresi in varie voci del conto economico mentre quelli relativi agli attivi immateriali sono indicati tra gli oneri di cui al conto III.8. Pertanto nel presente rigo va indicato l'importo complessivo delle quote stesse;
- **rigo IQ48**, altre spese amministrative – voci I.7.e) e II.8.e). Figurano, in particolare, in tale voce le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse di competenza dell'esercizio non affluiti negli altri righi;
- **rigo IQ49**, accantonamenti relativi a operazioni a premio - voce III.8) e a concorsi a premio e accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia compresi nelle voci I.7.e) e II.8.e).

Dai componenti negativi ammessi in deduzione sono comunque esclusi:

- i costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale impiegato in regime di distacco o in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;
- i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81 comma 1 lett. l), del Tuir;
- i costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir, a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività professionale o artistica;
- i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir;
- gli oneri finanziari riferibili ai canoni di locazione finanziaria, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ8.

1.5

Sezione IV - Valore della produzione lorda

In tale sezione va operata la somma algebrica dei componenti positivi e negativi indicati nelle precedenti sezioni. L'importo così determinato va indicato nel **rigo IQ52**, preceduto dal segno meno in caso di valore negativo.

1.6 Sezione V - Deduzioni e valore della produzione netta

La sezione V attiene all'indicazione delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11, commi 1, lett. a), e **4-bis,** e 17 commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 446. In tale sezione va, inoltre, data indicazione della quota del valore della produzione derivante dalla eventuale partecipazione a un GEIE (Gruppo economico di interesse europeo).

Nei **righi** da **IQ53** a **IQ56** vanno, in particolare, indicati:

- **rigo IQ53**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo) dovuti nel periodo d'imposta. In caso di distacco di personale o di c.d. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;

- **rigo IQ54**, le spese relative agli apprendisti **nonché, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili** impiegati nel periodo d'imposta;

- **rigo IQ55**, il settanta per cento delle spese relative al personale impiegato con contratto di formazione lavoro nel periodo d'imposta.

Il rigo IQ56 è riservato alle cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e alle cooperative di lavoro e agli organismi di fatto di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, alle quali, oltre a quelle da indicare nei precedenti righi, è riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, in particolare, indicato:

- per le cooperative sociali di cui alla citata lett. b), il costo del lavoro delle persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della stessa legge, impiegate nel periodo d'imposta;
- per le cooperative sociali di cui alla citata lett. a), e per le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1970, l'importo pari al **50** per cento della differenza tra l'ammontare delle retribuzioni effettive e l'ammontare delle retribuzioni che ai sensi delle citate norme avrebbe costituito base di commisurazione dei contributi sanitari (c.d. salario convenzionale).

L'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti (somma dei righi da IQ53 a IQ56) va indicato nel **rigo IQ57**

Nel **rigo IQ58** va indicato il valore della produzione al netto delle suddette deduzioni (importo di rigo IQ52 meno importo di rigo IQ57).
Nel **rigo IQ59**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione VI) e si ottiene applicando all'importo di **rigo IQ58** il rapporto tra l'importo di **colonna 1** e la somma degli importi di **colonna 1** e di **colonna 2** di **rigo IQ64** (per i soggetti tenuti alla compilazione della Sezione I) o di **rigo IQ65** (per le banche) o di **rigo IQ66** (per le società e gli enti finanziari diversi dalle banche) o di **rigo IQ67** (per le imprese di assicurazione).
Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

Nel **rigo IQ60**, va indicata la differenza tra l'importo del rigo IQ58 e quello di rigo IQ59.

Nel **rigo IQ61,** va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un gruppo economico d'interesse europeo (GEIE). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11 comma 1, lett. a), e 17 comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel rigo IQ62, va indicato, in colonna 2, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ60 e, in colonna 1, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ61. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ60 e IQ61 sono di segno positivo.
Tale deduzione spetta a condizione che la somma algebrica tra l'importo di rigo IQ58 e quello di rigo IQ61 non superi lire 350.300.000 (pari a euro 180.914,85) e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI (in Lire)

Base imponibile		**Deduzione**
fino a 350.000.000		10.000.000
oltre 350.000.000	e fino a 350.100.000	7.500.000
oltre 350.100.000	e fino a 350.200.000	5.000.000
oltre 350.200.000	e fino a 350.300.000	2.500.000

DEDUZIONI (in Euro)

Base imponibile		**Deduzione**
fino a 180.759,91		5.164,57
oltre 180.759,91	e fino a 180.811,56	3.873,43
oltre 180.811,56	e fino a 180.863,21	2.582,28
oltre 180.863,21	e fino a 180.914,85	1.291,14

Nel **rigo IQ63**, va indicato:

- in colonna 3, la differenza tra l'importo di rigo IQ60 e quello di rigo IQ62, colonna 2;
- in colonna 1, la quota dell'importo di colonna 3 assoggettabile, per il **terzo** periodo di applicazione dell'IRAP, anche se iniziato successivamente al 1° gennaio **2000**, ad aliquota dell'1,9 per cento **(elevata al 2,5 per cento per i tre periodi d'imposta successivi)**, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, **come modificato dall'art. 6, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.** L'applicazione dell'aliquota in tale misura è prevista per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 Si considerano operanti nel settore agricolo: le società e gli enti in genere che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del *Tuir, anche se operanti in altri settori (industriale, assicurativo, .)*; le società cooperative e loro consorzi, iscritti nell'apposita sezione del registro prefettizio che, pur inquadrati nei settori dell'industria o del commercio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 240 del 1984, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, quando per l'esercizio di tali attività ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e degli altri proventi riferibili alle attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP;

in colonna 2, la quota dell'importo di colonna 3 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote **anche per effetto dell'applicazione di leggi regionali. Ai sensi del comma 2 del citato art. 45, come modificato dall'art. 6, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le banche e gli altri enti e società finanziarie e per le imprese di assicurazione, per il terzo periodo di applicazione dell'IRAP, anche se iniziato** ***successivamente al 1° gennaio 2000, l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento;*** **per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.**

1.7

Sezione VI - Ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.
La ripartizione territoriale della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento (importo di rigo IQ63, colonna 1) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento ovvero all'aliquota del 5,4 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali (importo di rigo IQ63, colonna 2); in caso di insufficienza dei righi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione territoriale della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei righi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ62, colonna 1.

Il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, in relazione alle diverse categorie di soggetti.

Per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione I (imprese industriali e commerciali) il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato (importo di colonna 2 del rigo IQ64).
Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.
Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).

Nel **rigo IQ64**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.
Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 457 del 1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia (colonna 2 di rigo IQ64).
I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per le banche, il riparto territoriale del valore della produzione netta va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d'imposta, dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela presso le filiali operanti all'estero e presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto al-

l'ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli.
A questi effetti si tiene conto dei depositi a risparmio liberi e vincolati, dei certificati di depositi e buoni fruttiferi, dei conti correnti passivi liberi e vincolati e dei titoli (azionari, obbligazionari, altri) in conto deposito (a custodia, in amministrazione, a garanzia, connessi con l'attività di gestione di patrimoni mobiliari).

Nel **rigo IQ65**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei depositi in denaro e in titoli costituiti dalla clientela presso le filiali operanti all'estero e, in **colonna 2**, l'ammontare di tali depositi costituiti presso gli sportelli operanti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per le società e gli enti finanziari, diversi dalle banche, ai fini della ripartizione territoriale del valore della produzione netta occorre avere riguardo agli "impieghi" - intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) - effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione (o provincia autonoma) o all'estero ovvero agli "ordini" successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni (o provincia autonoma) o all'estero.
Se per la promozione dei contratti la società o ente si avvale di agenti o mandatari, ai fini della ripartizione non assume rilevanza il luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale ma quello della sede in cui l'impiego è effettuato o l'ordine, successivamente eseguito, è raccolto.

Nel **rigo IQ66**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" raccolti dalle filiali operanti all'estero e, in **colonna 2**, l'ammontare degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2 I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per le imprese di assicurazione, il riparto territoriale del valore della produzione netta si effettua tenendo conto dell'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa. A tal fine, i premi raccolti da agenti o altri intermediari (ad esempio, brokers, promotori, sistema bancario) sono imputabili all'ufficio direzionale dell'impresa che gestisce il contratto (tra i quali, tenuto conto della loro funzione, non rientrano gli ispettorati amministrativi e i centri di liquidazione sinistri), indipendentemente dal luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale.
I premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti per un periodo inferiore a tre mesi sono imputabili alla regione (o provincia autonoma) in cui l'impresa è domiciliata.

Nel **rigo IQ67**. va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti all'estero e, in **colonna 2**, l'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righi** da **IQ68** a **IQ88**, va indicato:

- in colonna 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in colonna 2, la quota attribuita a ciascuna regione o provincia autonoma, determinata, per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione I, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al **rigo IQ64**, **colonna 2**. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione della base imponibile delle banche (**rigo IQ65**) o delle società ed enti finanziari diversi dalle banche (**rigo IQ66**) o delle imprese di assicurazione (**rigo IQ67**);
- in colonna 3, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella re-

gione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;

- in colonna 4, la differenza tra l'importo del valore della produzione indicato in col. 2 e quello delle riduzioni indicate in col. 3, aumentata (o diminuita), in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota del valore della produzione – anche se di segno negativo – attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ61 al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ62, colonna 1). Nel caso in cui l'importo da indicare in colonna 4 sia negativo (o pari a zero) non vanno compilate le successive colonne;
- in colonna 5, barrando l'apposita casella, se si ha diritto a fruire di regimi agevolativi sull'aliquota previsti da leggi regionali;
- in colonna 6, l'aliquota dell'imposta applicata;
- in colonna 7 l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

1.8

Sezione VII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ89,** va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei righi da IQ68 a IQ88.

Nel **rigo IQ90**, va indicato l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 45, comma 6, del D.Lgs. n. 446. Tale detrazione (c.d. clausola di salvaguardia) è pari al **25 per cento** dell'importo indicato nel rigo IQ86 del "Mod. Unico 1999 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati"

Nel **rigo IQ91**, va indicato l'importo dell'imposta dovuta. Se l'importo di rigo IQ90 è superiore all'importo di rigo IQ89, indicare zero.

Nel **rigo IQ92**, va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di **colonna 3 del rigo RX3 del "Mod. UNICO 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati"**).

Nel **rigo IQ93**, va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli F24.

Nel **rigo IQ94**, va indicato l'importo complessivo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ91 e la somma degli importi indicati nei righi IQ92 e IQ94, diminuita dell'importo di rigo IQ93, va indicata nel **rigo IQ95** (importo a debito) ovvero **IQ96** (importo a credito).

1.9

Sezione VIII - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione va compilata, ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti, dai soggetti residenti negli Stati Uniti con stabile organizzazione in Italia e dalle società di capitali residenti in Italia relativamente alle quali almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto è posseduto da una società statunitense.

In tale sezione, va indicato:

- **rigo IQ97** l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP:
- **rigo IQ98**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
- **rigo IQ99**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi IQ97 e IQ98 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a 100 milioni, che gli

interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a 10 milioni e a 20 milioni. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a 5 milioni. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{100.000.000 - (10.000.000 + 20.000.000)}{100.000.000} =$$

$$\frac{100.000.000 - (30.000.000)}{100.000.000} = \frac{70.000.000}{100.000.000} = 70\%$$

credito di imposta = 5.000.000 x 70% = 3.500.000

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEG, pertanto, l'acconto **relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001** è dovuto in misura pari al **93,5** per cento dell'importo indicato nel rigo IQ91 – sempreché tale importo sia superiore a lire 40.000, pari a euro 20,66 – e va versato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione e la seconda, pari al residuo 60 per cento, nel corso dell'undicesimo mese del periodo d'imposta di competenza.
È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA 1 - CODICI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PASSIVI

CODICE	SOGGETTO PASSIVO	CODICE	SOGGETTO PASSIVO
01	Imprese industriali e commerciali (art. 5)	06	Società di gestione di fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3)
02	Società cooperative edilizie	07	Società di investimento a capitale variabile (art. 6, comma 4)
03	Banche e altri enti e società finanziari (art. 6, comma 1)	08	Società iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 6, comma 1-bis)
04	Società di intermediazione mobiliare (art. 6, comma 2, 1° periodo)	09	Imprese di assicurazione (art. 7)
05	Società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari (art. 6, comma 2, 2° periodo)		

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

UNICO 2001
Società di capitali enti commerciali ed equiparati

122

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N. ☐☐

[illegible] 1

		Valori contabili	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Valori IRAP
Sez. I Imprese industriali e commerciali	IQ1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
	IQ2 Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
	IQ3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	.000	.000	.000	.000
	IQ4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.000	.000	.000	.000
Componenti positivi	IQ5 Altri ricavi e proventi	.000	.000	.000	.000
	IQ6 Costi per materie prime, merci, ecc.	.000	.000	.000	.000
	IQ7 Costi per servizi	.000	.000	.000	.000
	IQ8 Costi per il godimento di beni di terzi	.000	.000	.000	.000
	IQ9 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	.000	.000	.000	.000
	IQ10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	.000	.000	.000	.000
	IQ11 Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
	IQ12 Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 del Tuir)	.000	.000	.000	.000
Componenti negativi	IQ13 Oneri diversi di gestione	.000	.000	.000	.000
Società cooperative edilizie e consorzi di garanzia fidi	IQ14 [illegible] e altri componenti				.000
Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	IQ15 Interessi attivi e proventi assimilati	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
	IQ16 Proventi da quote di fondi comuni	.000	.000	.000	.000
	IQ17 [illegible]	.000	.000	.000	.000
	IQ18 Profitti da operazioni finanziarie	.000	.000	.000	.000
	IQ19 Riprese di valore su crediti verso la clientela	.000	.000	.000	.000
Componenti positivi	IQ20 Altri proventi di gestione	.000	.000	.000	.000
	IQ21 [illegible]	.000	.000	.000	.000
	IQ22 [illegible]	.000	.000	.000	.000
	IQ23 [illegible]	.000	.000	.000	.000
	IQ24 [illegible]	.000	.000	.000	.000
	IQ25 Ammortamenti dei beni materiali e immateriali	.000	.000	.000	.000
	IQ26 Rettifiche di valore su crediti verso clientela	.000	.000	.000	.000
	IQ27 Accantonamenti per rischi su crediti	.000	.000	.000	.000
	IQ28 Rettifiche di valore su crediti impliciti	.000	.000	.000	.000
	IQ29 Altri oneri di gestione	.000	.000	.000	.000
	IQ30 Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 del Tuir)	.000	.000	.000	.000
	IQ31 Costi per servizi di elaborazione dati	.000	.000	.000	.000
Componenti negativi	IQ32 Spese per consulenze, pubblicità e canoni locazione	.000	.000	.000	.000
Sez. III Imprese di assicurazione	IQ33 Premi	.000	.000	.000	.000
	IQ34 Altri proventi tecnici	.000	.000	.000	.000
	IQ35 Proventi da terreni e fabbricati	.000	.000	.000	.000
	IQ36 Proventi da altri investimenti	.000	.000	.000	.000
	IQ37 Riprese di rettifiche di valore su investimenti	.000	.000	.000	.000
Componenti positivi	IQ38 Profitti sul realizzo di investimenti mobiliari	.000	.000	.000	.000
	IQ39 Provvigioni e altre spese di acquisizione	.000	.000	.000	.000
	IQ40 Oneri relativi ai sinistri	.000	.000	.000	.000
	IQ41 Oneri di gestione degli investimenti	.000	.000	.000	.000
	IQ42 Rettifiche di valore su investimenti	.000	.000	.000	.000
	IQ43 Perdite sul realizzo di investimenti mobiliari	.000	.000	.000	.000
	IQ44 Variazioni delle riserve tecniche	.000	.000	.000	.000
	IQ45 Ristorni e partecipazioni agli utili	.000	.000	.000	.000
	IQ46 Altri oneri tecnici	.000	.000	.000	.000
	IQ47 Quote di ammortamento	.000	.000	.000	.000
	IQ48 Altre spese amministrative	.000	.000	.000	.000
Componenti negativi	IQ49 Altri accantonamenti deducibili	.000	.000	.000	.000

IQ1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

Sez. IV **Valore della produzione lorda**	**IQ50**	**Totale componenti positivi**		.000
	IQ51	**Totale componenti negativi**		.000
	IQ52	**Valore della produzione lorda**		.000
Sez. V **Deduzioni e valore della produzione netta**	**IQ53**	Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro		.000
	IQ54	Spese relative agli apprendisti e ai disabili		.000
	IQ55	Deduzione per contratto di formazione lavoro		.000
	IQ56	Deduzione per cooperative sociali e di lavoro		.000
	IQ57	**Totale deduzioni**		.000
	IQ58	**Valore della produzione al netto delle deduzioni**		.000
	IQ59	Quota del valore della produzione realizzata all'estero		.000
	IQ60	**Totale valore della produzione**		.000
	IQ61	Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE		.000
	IQ62	Ulteriore deduzione	quota GEIE 1 .000	2 .000
	IQ63	**Valore della produzione netta**	(aliquota 1,9% .000 altre aliquote 2 .000)	3 .000

Sez. VI **Ripartizione della base imponibile e dell'imposta**	**IQ64**	Ammontare delle retribuzioni, compensi, utili ad associati	Estero 1	.000	Italia 2	.000
	IQ65	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero 1	.000	Italia 2	.000
	IQ66	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero 1	.000	Italia 2	.000
	IQ67	Ammontare dei premi raccolti	Estero 1	.000	Italia 2	.000

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Agevolazioni regionali	Aliquota	Imposta
IQ68	1	2 .000	3 .000	4 .000	5	6 %	7 .000
IQ69		.000	.000	.000		%	.000
IQ70		.000	.000	.000		%	.000
IQ71		.000	.000	.000		%	.000
IQ72		.000	.000	.000		%	.000
IQ73		.000	.000	.000		%	.000
IQ74		.000	.000	.000		%	.000
IQ75		.000	.000	.000		%	.000
IQ76		.000	.000	.000		%	.000
IQ77		.000	.000	.000		%	.000
IQ78		.000	.000	.000		%	.000
IQ79		.000	.000	.000		%	.000
IQ80		.000	.000	.000		%	.000
IQ81		.000	.000	.000		%	.000
IQ82		.000	.000	.000		%	.000
IQ83		.000	.000	.000		%	.000
IQ84		.000	.000	.000		%	.000
IQ85		.000	.000	.000		%	.000
IQ86		.000	.000	.000		%	.000
IQ87		.000	.000	.000		%	.000
IQ88		.000	.000	.000		%	.000

Sez. VII **Dati concernenti il versamento dell'imposta**	**IQ89**	Totale imposta	.000
	IQ90	Riduzione imposta	.000
	IQ91	Imposta dovuta	.000
	IQ92	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	.000
	IQ93	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24	.000
	IQ94	Acconti versati	.000
	IQ95	Importo a debito	.000
	IQ96	Importo a credito	.000
Sez. VIII **Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti**	**IQ97**	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	.000
	IQ98	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	.000
	IQ99	Importo accreditabile	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

IQ2

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2001

Enti non commerciali ed equiparati

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive enti non commerciali ed equiparati Quadro IQ 2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2001 Enti non commerciali ed equiparati" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 di seguito D.Lgs. n. 446, e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 **e legge 23 dicembre 2000, n. 388**).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 45 del D.L.gs. n. 446 o da leggi regionali.

Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:

- enti non commerciali residenti (enti privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'IRAP mediante stabile organizzazione, base fissa, o ufficio ovvero che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.
Ai fini della qualificazione dell'ente, quindi, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.
Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo.
Pertanto, ancorché dichiari finalità non lucrative, l'ente è considerato commerciale se l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.
La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va comunque verificata, ai sensi dell'art. 111-bis del Tuir, sulla base dell'attività effettivamente svolta.

Per gli enti non residenti, l'oggetto principale è in ogni caso determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale non devono utilizzare il presente modello. Tali soggetti devono compilare l'apposito quadro IQ del Mod. "UNICO 2001 Amministrazioni ed enti pubblici" anche nel caso in cui, con riferimento alle attività commerciali eventualmente svolte, optino, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile a esse riferibile secondo le regole applicabili agli enti non commerciali privati svolgenti attività commerciali.

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata, deve avvenire congiuntamente alla dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel

frontespizio del "Mod. UNICO 2001 Enti non commerciali ed enti equiparati" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione"
Il frontespizio del "Mod. Unico 2001 Enti non commerciali ed enti equiparati" deve essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione IRAP anche da parte dei soggetti non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "UNICO 2001 Enti non commerciali ed equiparati" così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

Il quadro IQ è suddiviso in nove sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi, rilevanti per le diverse categorie di enti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al 2000. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, attività commerciale e attività agricola), dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile compensare il risultato positivo di un'attività con quello negativo dell'altra attività. La sesta, la settima e l'ottava sezione attengono, rispettivamente, alla determinazione del valore della produzione netta, al riparto su base territoriale del valore della produzione netta assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta. La nona sezione concerne l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:

- tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta;
- gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);
- le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.

Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2

Sezione I - Attività non commerciale

La presente sezione va compilata per la determinazione del valore della produzione relativa all'attività non commerciale degli enti, residenti e non residenti, non commerciali:

A tal fine vanno indicati:

- **rigo IQ1**, retribuzioni spettanti al personale dipendente, da assumere in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153;
- **rigo IQ2**, somme e indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir, escluse le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni a esse equiparati di cui al comma 1 lett. d), del citato art. 47 Non concorrono a formare la base imponibile le somme di cui alla lett. c) dello stesso art. 47 esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999 (la cui formalizzazione, cioè, sia stata effettuata entro la suddetta data anche se erogate successivamente). **Resta fissato in modo inequivocabile il termine ultimo (31 dicembre 1999) entro il quale riconoscere la non tassabilità ai fini IRAP delle somme di cui al citato art. 47, comma 1, lett. c)**;
- **rigo IQ3**, compensi erogati fino al 31 dicembre 2000, relativi alle collaborazioni coordinate e continuative, sempre che la prestazione non sia resa da un soggetto, residente e non residente, nell'ambito della propria attività artistica o professionale. **Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001 i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;**
- **rigo IQ4**, compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81 comma 1 lett. l), del Tuir.

Se l'ente esercita anche attività considerate commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nei predetti righi deve essere ridotto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446, dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificatamente riferibili alle attività commerciali, il suddetto ammontare è ridotto dell'importo forfettariamente imputabile alle attività commerciali determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Non concorrono a formare la base imponibile gli emolumenti relativi a dipendenti o collaboratori che prestano servizio in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.

Nel **rigo IQ5**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11 comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 446:

- in colonna 1, le spese relative agli apprendisti **nonché, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili**, impiegati nel periodo d'imposta;
- in colonna 2, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- in colonna 3, la somma degli importi delle colonne 1 e 2.

Nel caso in cui le predette spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, deve essere indicata in tale sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale, determinata in base al rapporto di cui al richiamato art.10, comma 2, in precedenza definito (ammontare dei ricavi e proventi relativi alle attività commerciali diviso ammontare complessivo dei ricavi e proventi).

1.3

Sezione II - Attività commerciale

La sezione II va compilata dagli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale, a prescindere dal regime di contabilità adottato.
Ai sensi del comma 5 dell'art.10 del D.Lgs. n. 446, agli effetti dell'IRAP sono attività commerciali quelle considerate tali ai fini dell'IRPEG. In particolare, è considerata attività commerciale quella che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir.
Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir, non costituiscono attività commerciali le prestazioni di servizi, non rientranti nell'art. 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il valore della produzione.
Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali, non si considerano attività commerciali specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 111, commi 3, 4-bis e seguenti, del Tuir.
Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), con esclusione delle società cooperative, comprese quelle sociali, si applica l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 relativamente alle attività istituzionali. Si ricorda che le attività connesse, pur non concorrendo alla formazione del reddito, sono considerate commerciali ad ogni altro effetto; pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP si applicano per tali attività i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446.

Devono, altresì, compilare tale sezione, qualora optino o abbiano optato nella precedente dichiarazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'art. 5 dello stesso decreto:

- i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir;
- i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- i soggetti svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi, al termine dei quali può essere revocata. I soggetti che compilano la presente sezione a seguito di opzione – anche se esercitata in una precedente dichiarazione – devono barrare l'apposita casella "Produttori agricoli"

I soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, i soggetti che svolgono attività di agriturismo non avvalendosi del suddetto regime forfetario e quelli che svolgono attività agricola eccedente i limiti di cui allo stesso art. 29 sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel citato art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art.53, comma 1 lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci o partecipanti; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997 la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi. **Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 dicembre 2000, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanatrofi ed enti religiosi. In base al successivo comma 2 dello stesso art. 54, per il solo periodo d'imposta 2000, non costituisce destinazione a finalità estranee anche la cessione gratuita di dotazioni informatiche a propri dipendenti.** Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997 non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione II occorre indicare:

in colonna 1, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;

nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP:

in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo così, come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ7** ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1 lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci o partecipanti;

- **rigo IQ8**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ9**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ10**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ11**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In tale colonna va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti.

  I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale).

  In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ13**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ14**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. e), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi.
  L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;

- **rigo IQ15**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile: così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ16**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva deducibile ai sensi dell'art. 67 comma 3, del Tuir;

- **rigo IQ17** ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ18**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno più);

- **rigo IQ19**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.

- **rigo IQ20**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

Nel **rigo IQ22**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11 comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in colonna 1, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in colonna 2, le spese relative agli apprendisti e, a decorrere da periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili;
- in colonna 3, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;

in colonna 4 va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.4

Sezione iii - Soggetti in regime forfetario

La sezione III è riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell'Irpeg di un regime forfetario di determinazione del reddito (quali le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco e le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge n. 413 del 1991) e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs. n. 446. Tale previsione si rende applicabile anche agli enti che, ai fini dell'IRPEG, si avvalgono del regime forfetari di cui all'art. 109-bis del Tuir.

Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.

A tal fine, indicare:

- **rigo IQ24,** importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 2000. Per i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario di cui al citato art. 109-bis del Tuir, non concorrono a formare il valore della produzione i dividendi e gli altri proventi finanziari indicati al **rigo RG10** della dichiarazione dei redditi;
- **rigo IQ25,** ammontare delle retribuzioni del personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153); ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art 81 comma 1, lett l) del Tuir; ammontare delle indennità e dei rimborsi di cui all'art 81, comma 1 lett m), del Tuir. Nel caso in cui le retribuzioni e gli altri compensi siano attribuiti a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota riferibile alle attività commerciali secondo il rapporto di cui al richiamato art. 10 comma 2, del D.Lgs. n. 446;
- **rigo IQ26**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 2000 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ15);

Nel **rigo IQ27**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in colonna 1, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in colonna 2, le spese relative agli apprendisti e, a decorrere da periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili;
- in colonna 3, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- in colonna 4 va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.5

Sezione IV - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelli che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

I suindicati soggetti possono optare – compilando la sezione II e barrando l'apposita casella "Produttori agricoli" – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta con riferimento al quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata.

Nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione riepilogando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi e, in tal caso, è, pertanto, necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IQ40, colonna 1 il solo dato positivo.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP – sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo – i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2000, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 2000 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n.633 del 1972.

Nel **rigo IQ29**, va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir.

Nel **rigo IQ30**, va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ15.

Nel **rigo IQ31**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in colonna 1 i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in colonna 2, le spese relative agli apprendisti e, a decorrere da periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 ai disabili;
- in colonna 3, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- in colonna 4 va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati anche nell'attività istituzionale, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività agricola rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.6

Sezione V - Società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni

La sezione V va compilata dalle società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni per le quali, ai sensi degli articoli 8 e 10, comma 4, del D.Lgs. n. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta i costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.
Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.
Ai fini della compilazione della presente sezione, va indicato:

- **rigo IQ33**, la somma degli importi indicati ai righi RE2, RE3 e RE4 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996, o agli studi di settore);
- **rigo IQ34**, l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:

- quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 di lire (di cui al rigo RE6 della dichiarazione dei redditi);

- canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (di cui al rigo RE7 della dichiarazione dei redditi), determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ15;
- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE8 della dichiarazione dei redditi);
- spese relative a immobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota di tali oneri è determinata con le stesse regole di calcolo in precedenza illustrate con riguardo ai canoni di locazione finanziaria di beni mobili;
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE12 della dichiarazione dei redditi);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE14 della dichiarazione dei redditi);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi da RE15 a RE18).

Nel **rigo IQ35**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 446:
- in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili;**
- in **colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- in **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.7
Sezione VI - Valore della produzione netta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione del valore della produzione netta.

Nei **righi da IQ37 a IQ41**, va indicato:

- in colonna 1, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- in colonna 2, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione VII) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ48 o, per i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, di rigo IQ49;
- in colonna 3, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2

Nel **rigo IQ42**, va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nei righi da IQ37 a IQ41

Nel **rigo IQ43**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti, ai sensi degli artt. 11 comma 1, lettera a), e 17 comma 1 del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel rigo IQ44, va indicato, in colonna 2, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art.11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ42, colonna 3, e, in colonna 1, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ43. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ42 e IQ43 sono di segno positivo.

Tale deduzione spetta a condizione che l'importo di rigo IQ42, colonna 1, aumentato di quello di rigo IQ43, non superi lire 350.300.000 (pari a euro 180.914,85) e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI (in Lire)

Base imponibile		Deduzione
fino a 350.000.000		10.000.000
oltre 350.000.000	e fino a 350.100.000	7.500.000
oltre 350.100.000	e fino a 350.200.000	5.000.000
oltre 350.200.000	e fino a 350.300.000	2.500.000

DEDUZIONI (in Euro)

Base imponibile		Deduzione
fino a 180.759,91		5.164,57
oltre 180.759,91	e fino a 180.811,56	3.873,43
oltre 180.811,56	e fino a 180.863,21	2.582,28
oltre 180.863,21	e fino a 180.914,85	1.291,14

Nel rigo IQ45, va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ42, colonna 3, e quello di rigo IQ44, colonna 2.

Nel **rigo IQ46**, va indicata la quota dell'importo di rigo IQ45 relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione IV, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R n. 633 del 1972

Nel **rigo IQ47**, va indicata la quota dell'importo di rigo IQ45, assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

1.8
Sezione VII - Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione territoriale della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento (importo di rigo IQ46) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento (importo di rigo IQ47); in caso di insufficienza dei righi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei righi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ44, colonna 1

In base alle regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.
Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).

Nel **rigo IQ48**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.
I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia, compilando la sola colonna 2 del rigo IQ48.
I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.
Nel **rigo IQ49**, va indicata, in colonna 1, l'estensione dei terreni, calcolata in metri quadrati, situati all'estero e, in colonna 2, quella dei terreni ubicati nello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righi da IQ68 a IQ88** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in **colonna 2**, la quota del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al **rigo IQ48**, **colonna 2**. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir (**rigo IQ49**, **colonna 2**);
- in **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;

in **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna va indicato, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, la quota attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ43, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ44, colonna 1). Nel caso in cui tale differenza sia negativa (o pari a zero) non vanno compilate le successive colonne.

- in **colonna 5**, **barrando l'apposita casella, il diritto a fruire di regimi agevolativi sull'aliquota previsti da leggi regionali**;
- in **colonna 6**, **l'aliquota dell'imposta applicata**;
- in **colonna 7, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.**

1.9

Sezione VIII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ89** va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei righi da IQ68 a IQ88.

Nel **rigo IQ90**, va indicato l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 45, comma 6, del D.Lgs. n. 446. Tale detrazione (c.d. clausola di salvaguardia) è pari al **25 per cento** dell'importo indicato nel rigo IQ70 del "Mod. UNICO 1999 - Enti non commerciali ed equiparati"

Nel **rigo IQ91**, va indicato l'importo dell'IRAP dovuta pari alla differenza tra il rigo IQ89 e il rigo IQ90.

Nel **rigo IQ92** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (importo di colonna 3 del rigo RX3 del "Mod. UNICO 2000 - Enti non commerciali ed equiparati").

Nel **rigo IQ93** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ94** va indicato l'importo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24. La differenza tra l'importo di rigo IQ91 e la somma degli importi dei righi IQ92 e IQ93, diminuita dell'importo di rigo IQ94, va indicato nel **rigo IQ95** (importo a debito) ovvero **IQ96** (importo a credito).

1.10

Sezione IX - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata all'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.
In tale sezione va, in particolare, indicato:

rigo IQ97 l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP:

rigo IQ98, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;

rigo IQ99, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi IQ97 e IQ98 - e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a 100 milioni, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a 10 milioni e a 20 milioni. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a 5 milioni. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{100.000.000 - (10.000.000 + 20.000.000)}{100.000.000} =$$

$$\frac{100.000.000 - (30.000.000)}{100.000.000} = \frac{70.000.000}{100.000.000} = 70\%$$

credito di imposta = 5.000.000 x 70% = 3.500.000

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEG, pertanto, l'acconto **relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001** è dovuto in misura pari al **93,5** per cento dell'importo indicato nel rigo IQ91 - sempreché tale importo sia superiore a lire 40.000, pari a euro 20,66 – e deve essere versato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione e, la seconda, pari al residuo 60 per cento, nel corso dell'undicesimo mese del periodo d'imposta di competenza.

È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

UNICO 2001
Enti non commerciali ed equiparati

133

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N. ☐☐

Sez. I
Enti privati non commerciali

Attività non commerciale

				Valori IRAP
IQ1	Retribuzioni personale dipendente			.000
IQ2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir			.000
IQ3	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative e simili ex art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir			.000
IQ4	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir			.000
		Spese apprendisti	2 Contratti formazione lavoro	3
IQ5	Deduzioni	.000	.000	.000
IQ6	Valore della produzione netta (IQ1 + IQ2 + IQ3 + IQ4 — IQ5 col. 3)			.000

Sez. II
Enti privati non commerciali ed enti pubblici

Attività commerciale

Produttori agricoli ☐

		Valori contabili	Variazioni In aumento	 In diminuzione	Valori IRAP
IQ7	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
IQ8	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
IQ9	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	.000	.000	.000	.000
IQ10	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.000	.000	.000	.000
IQ11	Altri ricavi e proventi	.000	.000	.000	.000
IQ12	Totale componenti positivi				.000
IQ13	Costi per materie prime, merci, ecc.	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
IQ14	Costi per servizi	.000	.000	.000	.000
IQ15	Costi per il godimento di beni di terzi	.000	.000	.000	.000
IQ16	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	.000	.000	.000	.000
IQ17	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	.000	.000	.000	.000
IQ18	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
IQ19	Oneri diversi di gestione	.000	.000	.000	.000
IQ20	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir	.000	.000	.000	.000
IQ21	Totale componenti negativi				.000

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	2 Spese apprendisti	3 Contratti formazione lavoro	4
IQ22	Deduzioni	.000	.000	.000	.000
IQ23	Valore della produzione netta (IQ12 — IQ21 — IQ22 col. 4)				.000

Sez. III
Soggetti in regime forfetario

IQ24	Reddito d'impresa determinato forfetariamente				.000
IQ25	Retribuzioni, compensi e altre somme				.000
IQ26	Interessi passivi				.000
		1 Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	2 Spese apprendisti	3 Contratti formazione lavoro	4
IQ27	Deduzioni	.000	.000	.000	.000
IQ28	Valore della produzione netta (IQ24 + IQ25 + IQ26 — IQ27 col. 4)				.000

Sez. IV
Produttori agricoli

IQ29	Corrispettivi				.000
IQ30	Acquisti destinati alla produzione				.000
		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	2 Spese apprendisti	3 Contratti formazione lavoro	4
IQ31	Deduzioni	.000	.000	.000	.000
IQ32	Valore della produzione netta (IQ29 — IQ30 — IQ31 col. 4)				.000

Sez. V
Soggetti non residenti esercenti arti e professioni

IQ33	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				.000
IQ34	Costi inerenti all'attività esercitata				.000
		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	2 Spese apprendisti	3 Contratti formazione lavoro	4
IQ35	Deduzioni	.000	.000	.000	.000
IQ36	Valore della produzione netta (IQ33 — IQ34 — IQ35 col. 4)				.000

IQ1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

Sez. VI
Valore della produzione netta

			Estero	Italia
IQ37	Valore della produzione di rigo IQ6	.000	2 .000	3 .000
IQ38	Valore della produzione di rigo IQ23	.000	.000	.000
IQ39	Valore della produzione di rigo IQ28	.000	.000	.000
IQ40	Valore della produzione di rigo IQ32	.000	.000	.000
IQ41	Valore della produzione di rigo IQ36	.000	.000	.000
IQ42	**Totale valore della produzione**	.000	.000	.000
IQ43	Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE			.000
IQ44	Ulteriore deduzione	quota GEIE 1	.000	2 .000
IQ45	**Valore della produzione netta**			.000
IQ46	Importo di rigo IQ45 soggetto ad aliquota dell'1,5%			.000
IQ47	Importo di rigo IQ45 soggetto ad altre aliquote			.000

Sez. VII
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

IQ48 Ammontare complessivo delle retribuzioni **Estero** .000 **Italia** .000

IQ49 Estensione complessiva dei terreni in metri quadri **Estero** **Italia**

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Agevolazioni regionali	Aliquota	Imposta
IQ68	2	.000	3 .000	4 .000	5	6 %	7 .000
IQ69		.000	.000	.000		%	.000
IQ70		.000	.000	.000		%	.000
IQ71		.000	.000	.000		%	.000
IQ72		.000	.000	.000		%	.000
IQ73		.000	.000	.000		%	.000
IQ74		.000	.000	.000		%	.000
IQ75		.000	.000	.000		%	.000
IQ76		.000	.000	.000		%	.000
IQ77		.000	.000	.000		%	.000
IQ78		.000	.000	.000		%	.000
IQ79		.000	.000	.000		%	.000
IQ80		.000	.000	.000		%	.000
IQ81		.000	.000	.000		%	.000
IQ82		.000	.000	.000		%	.000
IQ83		.000	.000	.000		%	.000
IQ84		.000	.000	.000		%	.000
IQ85		.000	.000	.000		%	.000
IQ86		.000	.000	.000		%	.000
IQ87		.000	.000	.000		%	.000
IQ88		.000	.000	.000		%	.000

Sez. VIII
Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ89 Totale imposta .000

IQ90 Riduzione imposta .000

IQ91 Imposta dovuta .000

IQ92 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione .000

IQ93 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24 .000

IQ94 Acconti versati .000

IQ95 Importo a debito .000

IQ96 Importo a credito .000

Sez. IX
Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

IQ97 Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili .000

IQ98 Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili .000

IQ99 Importo accreditabile .000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2001
Amministrazioni ed enti pubblici

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive
Amministrazioni ed enti pubblici 2
Quadro IQ

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2001 Amministrazioni ed enti pubblici" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - di seguito D.Lgs. n. 446 –, e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 **e legge 23 dicembre 2000, n. 388**).
Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

Non rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta gli stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel territorio delle regioni in regime di extraterritorialità.

Sono tenute a utilizzare il presente modello le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, **quali lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale,** nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Gli enti pubblici qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali, in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono comunque compilare il "Mod. UNICO 2001 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati" ancorché ricompresi tra i soggetti menzionati nella citata disposizione (è il caso, ad esempio, degli Istituti autonomi case popolari).

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve essere effettuata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del modello "UNICO 2001 - Enti non commerciali ed equiparati" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione". I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (quali, ad esempio, i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del Tuir) utilizzano, per la presentazione della dichiarazione IRAP, il frontespizio del "Mod. UNICO 2001 Enti non commerciali ed equiparati" barrando la suddetta casella. I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "UNICO 2001 Enti non commerciali ed equiparati" così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

Per le suddette Amministrazioni pubbliche, la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'IRAP.

Il quadro IQ è suddiviso in otto sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al periodo d'imposta 2000. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività istituzionale sia attività commerciale) dovrà procedersi alla compilazione delle corrispondenti sezioni e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi.
La quarta sezione attiene alla determinazione dell'imposta globalmente dovuta per le attività indicate nelle sezioni precedenti.
La quinta e la sesta sezione riguardano, rispettivamente, il riparto su base territoriale dell'IRAP dovuta e il riepilogo su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alla Sezione I "Attività istituzionali"

La settima e l'ottava sezione riguardano, rispettivamente, il riparto su base territoriale dell'IRAP dovuta e il riepilogo su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alle sezioni II "Attività commerciali" e III "Produttori agricoli"

Nel caso in cui l'ente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:

- tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta (non essendo possibile indicare alcuni importi in lire e altri in euro);
- gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);
- le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.

Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2 Sezione I - Attività istituzionali

La sezione I attiene alla determinazione della base imponibile relativa alle attività istituzionali esercitate dalle suddette Amministrazioni pubbliche.

Devono compilare questa sezione anche i consorzi tra enti locali che svolgono esclusivamente attività non commerciale, costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione). I consorzi aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi-azienda speciale) determinano, invece, la base imponibile secondo le disposizioni applicabili ai soggetti commerciali e sono tenuti a compilare il "Mod. UNICO 2001 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati"

Nel **rigo IQ1**, va indicato l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate (principio di cassa) al personale dipendente nel corso del 2000 in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. La retribuzione erogata al personale dipendente, ma non soggetta ad imposizione contributiva (ad esempio T.f.r.), non concorre alla formazione della base imponibile IRAP. L'assoggettamento ad imposizione contributiva di somme non erogate (ad esempio, giorni di sciopero) non comporta la concorrenza di tali somme alla formazione della base imponibile IRAP.

Non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.

In caso di distacco di personale, i relativi oneri concorrono a formare la base imponibile dell'IRAP del soggetto che impiega il personale distaccato e assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccante.

Nel **rigo IQ2**, vanno indicati:

- in colonna 1, le spese erogate relative agli apprendisti **e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili** impiegati nel periodo d'imposta;
- in colonna 2, il 70 per cento delle spese erogate relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- in colonna 3, la somma delle spese di cui alle precedenti colonne 1 e 2.

Le spese da indicare nel rigo IQ2 devono riferirsi alle retribuzioni indicate nel rigo IQ1

Nel **rigo IQ3**, va indicata la differenza tra il rigo IQ1 e il rigo IQ2.

Nel **rigo IQ4**, vanno indicate le somme e le indennità erogate costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir.

Per effetto del comma 1 dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 446, sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'art. 47, comma 1, lett. c), del Tuir esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999 (la cui formalizzazione cioè sia stata effettuata entro la suddetta data anche se erogate successivamente). **Resta fissato in modo inequivocabile il termine ultimo (31 dicembre 1999) entro il quale riconoscere la non tassabilità ai fini IRAP delle somme di cui al citato art. 47, comma 1, lett. c).**

Per quanto riguarda gli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, formalizzati prima del 31 dicembre 1997 e rinnovati successivamente a tale data, ai sensi del citato art. 51, comma 6, si precisa che i medesimi devono essere assoggettati all'IRAP, posto che in tal caso non si configura la continuazione del rapporto giuridico preesistente bensì un nuovo riconoscimento del beneficio, che compor-

ta una riproduzione complessiva dell'accordo allo spirare del termine finale e dà luogo ad un nuovo atto.

Nel **rigo IQ5**, vanno indicati i compensi ***erogati*** relativi alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir. **Si fa presente che per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.**

Nel **rigo IQ6**, vanno indicati i compensi ***erogati*** per lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all'art. 81 comma 1, lettera l), del Tuir (con esclusione dei redditi menzionati nella predetta disposizione connessi all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).

Nei predetti righi IQ4, IQ5 e IQ6 non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.
Nel caso in cui l'ente eserciti anche attività commerciali e opti per la determinazione della relativa base imponibile secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446, l'ammontare degli emolumenti da indicare nei predetti righi IQ1, IQ4, IQ5 e IQ6, è ridotto, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-bis del citato D.Lgs. n. 446, dell'importo di essi specificamente riferibile alle stesse. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle medesime in base al rapporto tra *l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi a tali attività rilevanti ai fini dell'IRAP* e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.
Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero per i soggetti di cui all'art. 88, comma 1 del Tuir, esclusi dall'Irpeg, quelle rilevanti ai fini dell'Iva.

Analogamente, nel caso in cui le spese di cui al rigo IQ2 riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, deve essere indicata nella presente sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale secondo il predetto rapporto.

Nel **rigo IQ7** va indicata la somma degli importi di cui ai righi IQ3, IQ4, IQ5 e IQ6.

1.3

Sezione II - Attività commerciali

La sezione II va compilata dalle Amministrazioni pubbliche che svolgono anche attività commerciali e che optino per la determinazione della base imponibile secondo le regole dell'art. 5, del D.Lgs. n. 446.
Devono, altresì, compilare tale sezione, in luogo della sezione III, i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, nonché i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir, qualora optino, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le regole del citato art. 5.
In caso di opzione va barrata l'apposita casella "Produttori agricoli"

Sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione anche i soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78 e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al suddetto art. 29.

Il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 442, disciplina le opzioni e le revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, stabilendo che dette opzioni e revoche si desumono dai "comportamenti concludenti del contribuente" Tale regola trova applicazione anche ai fini dell'opzione per la determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardante le attività commerciali svolte dalle Amministrazioni pubbliche. **Conformemente con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del suddetto D.P.R. n. 442 del 1997, la circolare n. 148/E del 26 luglio 2000 ha precisato che il comportamento concludente corrisponde alla scelta operata in sede di primo acconto. In caso di inizio di attività commerciale nel corso del periodo d'imposta, il comportamento concludente si desume dal primo versamento di acconto utile. Successivamente, con la circolare n. 234/E del 20 dicembre 2000 è stato, altresì, chiarito che tale criterio assume rilevanza dal periodo d'imposta che inizia dopo la data di emanazione (26 luglio 2000) della citata circolare n. 148/E. Pertanto, per i soggetti il cui periodo d'imposta sia iniziato anteriormente al 26 luglio 2000 l'opzione può esplicarsi in sede di dichiarazione IRAP; per i soggetti il cui periodo d'imposta sia, invece, iniziato successivamente a tale data, la comunicazione dell'opzione deve essere effettuata in sede di dichiarazione IVA (rigo VO50 - Modello di dichiarazione IVA 2001).**

Ciò detto, se lo stesso soggetto, oltre a svolgere le attività istituzionali esercita anche attività commerciali e, con riferimento a queste ultime, opta per la determinazione della base imponibile dell'IRAP secondo i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446, si avranno due basi imponibili con l'applicazione di diverse aliquote.
A tale proposito si applica l'art. 10-bis, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 446, secondo cui la base imponibile relativa alle attività commerciali è determinata ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, computando i costi deducibili ivi indicati, non specificamente riferibili alle attività commerciali, per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi delle attività commerciali e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.
Pertanto, per i costi relativi a dipendenti, collaboratori coordinati continuativi ecc. le cui prestazioni siano riferibili sia all'attività commerciale sia a quella istituzionale, occorrerà procedere all'effettuazione di detto rapporto.
L'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole del suddetto art. 5 può riguardare anche soltanto una delle attività commerciali esercitate (può essere, ad esempio, il caso di un comune che svolge varie attività commerciali: erogazione di acqua, asili nido, mense scolastiche, ecc.).

Ai sensi dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A), del comma 1, dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. 446, che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. È il caso, ad esempio, dei resi e degli sconti riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli articoli 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17 comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art.53, comma 1 lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1 lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997 la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. **Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 dicembre 2000, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializ-**

zazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanatrofi ed enti religiosi. *In base al successivo comma 2 dello stesso art.* 54, *per il* solo periodo d'imposta 2000, non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa anche la cessione gratuita di dotazioni informatiche effettuata dall'ente a propri dipendenti. Il costo dei beni **suindicati** rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997 non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

I soggetti che svolgono attività commerciali e che sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di contabilità pubblica possono, ai sensi dell'art. 109, comma 4-bis, del Tuir, effettuare le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, i componenti positivi e negativi vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica e devono essere opportunamente riclassificati.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ8**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In tale rigo va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- **rigo IQ9**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ10**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ11**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ12**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). Va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, vanno indicate le quote delle plusvalenze di competenza del periodo stesso.
  Va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali.
  I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'assunzione di nuovi dipendenti).
  Non assumono rilievo gli importi ricevuti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Non concorrono altresì a formare la base imponibile le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);
- **rigo IQ13**, riportare il totale dei componenti positivi indicati nei righi da IQ8 a IQ12;
- **rigo IQ14**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ15**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81 comma 1 lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spet-

tanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c) del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa o impiegato dalla stessa in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir - a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;

- **rigo IQ16**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, pari a euro 30.987,41,tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil. (pari a euro 18.075,99)/60 mil. (pari a euro 30.987,41) per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;
- **rigo IQ17** ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, compreso l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva deducibile ai sensi dell'art. 67 comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ18**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ19**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ20**, oneri diversi di gestione. Concorrono a formare la base imponibile le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. Non sono deducibili le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.
- **rigo IQ21**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo IQ22**, riportare il totale dei componenti negativi indicati nei righi da IQ14 a IQ21,
- **rigo IQ23**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 446. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili impiegati nel periodo d'imposta** e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. Nella colonna 4 va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni. Se i contributi e le spese suddette riguardano soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti;

- **rigo IQ24**, colonna 2, va indicato il valore della produzione netta risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei righi IQ13, IQ22 e IQ23 colonna 4. In colonna 1 va indicata la quota del valore della produzione netta, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota ridotta dell'1,9% anziché alla ordinaria aliquota del 4,25%. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP indicati nelle sezioni II e III.

1.4 Sezione III - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art.29 del Tuir, ovvero esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir.
Tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione II e barrata l'apposita casella "Produttori agricoli" L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta per il quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. d), del citato D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2000, a norma dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Pertanto, detti soggetti, sempreché non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del presente modello. Tali produttori agricoli sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 2000 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972.

Per la determinazione della base imponibile, va indicato:

- nel **rigo IQ25**, l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'*ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art.* 29 del Tuir;
- nel **rigo IQ26**, l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Si precisa, inoltre, che *in caso di canoni* con IVA indetraibile per l'utilizzatore ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibili, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;
- nel **rigo IQ27 colonna 1**, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- nel **rigo IQ27 colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili** impiegati nel periodo d'imposta;
- nel **rigo IQ27 colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel **rigo IQ27 colonna 4**, la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3;
- nel **rigo IQ28, colonna 2**, il valore della produzione netta risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei righi da IQ25 a IQ27 colonna 4. In **colonna 1** va indicata la quota del valore della produzione netta, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota ridotta dell'1,9% anziché alla ordinaria aliquota del 4,25%. Tale quota è determinata *in proporzione all'ammontare dei ricavi* e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP indicati nelle sezioni II e III.

1.5 Sezione IV - Determinazione dell'imposta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione dell'imposta dovuta in funzione delle diverse aliquote applicabili.

Nel rigo IQ29, colonna 1, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta di cui al rigo IQ7 assoggettabile all'aliquota dell'8,5 per cento e, nella colonna 2, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per la predetta aliquota.

Nel rigo IQ30, colonna 1, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta di rigo IQ24 o IQ28 assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento (importi di colonna 2 dei predetti righi, al netto degli importi eventualmente indicati in colonna 1) e, nella colonna 2, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per la predetta aliquota.

Nel rigo IQ31, colonna 1, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta indicato in colonna 1 del rigo IQ24 o in colonna 1 del rigo IQ28 assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento e, nella colonna 2, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per la predetta aliquota.

Nel rigo IQ32, colonna 1, relativa all'attività commerciale, va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta corrispondente alla somma degli ammontari indicati nelle colonne 2 dei righi IQ30 e IQ31. Nella colonna 2, relativa all'attività istituzionale, va indicato l'importo di rigo IQ29, colonna 2.

Nel rigo IQ33, va indicata la riduzione dell'imposta dovuta a saldo per l'attività commerciale, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui al comma 6 dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446. La riduzione da indicare in tale rigo è pari al 25 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ36 del quadro IQ del Mod. UNICO 2000 - "Amministrazioni ed enti pubblici".

Nel rigo IQ34, colonna 1, va indicata la differenza di rigo IQ32, colonna 1, e IQ33, colonna 1. Nella colonna 2 va indicato l'importo di rigo IQ32, colonna 2.

Nel rigo IQ35, colonna 1, va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, relativa all'attività commerciale (rigo IQ43, colonna 1, del Mod. UNICO 2000 – Quadro IQ). Nella colonna 2, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, relativa all'attività istituzionale (rigo IQ43, colonna 2, del Mod. UNICO 2000 – Quadro IQ, al netto dell'importo indicato nella colonna 1 del predetto rigo).

Nei righi IQ36 e IQ37 vanno indicati, rispettivamente, gli importi dei due acconti effettuati nel periodo d'imposta 2000 relativi all'attività commerciale.

Le Amministrazioni pubbliche che in relazione alle attività commerciali eventualmente svolte hanno determinato e versato l'acconto in due rate di pari importo, secondo le modalità previste per i soggetti commerciali, possono nella presente dichiarazione applicare il sistema "retributivo" anche per le suddette attività commerciali; in tal caso, l'importo delle rate di acconto può essere scomputato dall'imposta complessivamente dovuta.

Nel rigo IQ38 va indicato il totale degli importi degli acconti mensili effettuati nel periodo d'imposta 2000 relativi all'attività istituzionale.

Si precisa che nel caso in cui sia stato effettuato erroneamente un duplice versamento a titolo di acconto mensile IRAP o un versamento in misura superiore a quanto effettivamente dovuto, le amministrazioni pubbliche potranno far valere l'acconto versato in eccedenza, a titolo di saldo dell'imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Qualora, invece, sia stato effettuato un erroneo versamento su un conto regionale diverso da quello della regione avente diritto (ad esempio, somme intestate alla regione nella quale il dipendente ha il domicilio fiscale, ovvero errata indicazione del codice regione), l'ente che ha effettuato il versamento dovrà darne comunicazione alla regione a favore della quale sono state erroneamente imputate le somme; tale ultima regione, infatti, provvederà ad inoltrare richiesta di girofondi **al dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA, Ufficio XII** il quale procederà alla sistemazione contabile delle partite segnalate. Analoga procedura va adottata qualora gli importi dovuti a titolo di acconto IRAP siano stati erroneamente versati sui conti intestati "Irpef addizionali regionali o Provincia autonoma" ovvero quando i versamenti siano stati eseguiti sul conto intestato "Irap Amministrazioni pubbliche" anziché "Irap altri soggetti" e viceversa. **Per esigenze di semplificazione è peraltro opportuno che le richieste di rettifica delle Regioni vengano cumulate, per singolo tributo, con cadenza mensile e che vengano prodotte al predetto Ufficio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la stessa cadenza mensile.**
Si precisa che le Amministrazioni pubbliche sono comunque tenute a provvedere al versamento dell'IRAP in conformità al D.M. 24 marzo 1998, di attuazione dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446, e non con il mod. F24, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile sulla quale calcolano l'imposta dovuta.

Nel rigo IQ39, colonna 1, va indicata l'imposta dovuta a saldo relativa all'attività commerciale derivante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ34, colonna 1, e la somma

degli importi dei righi IQ35, colonna 1, IQ36 e IQ37. Qualora la suddetta differenza sia negativa, il relativo importo va indicato nel rigo IQ40, colonna 1, che costituisce l'ammontare del credito IRAP derivante dall'attività commerciale.

Nel rigo IQ39, colonna 2, va indicata la differenza tra l'importo di rigo IQ34, colonna 2, e la somma dell'importo di rigo IQ35, colonna 2, e IQ38. Qualora la suddetta differenza sia negativa, il relativo importo va indicato nel rigo IQ40, colonna 2, che costituisce l'ammontare del credito IRAP relativo all'attività istituzionale.

Si fa presente che il credito indicato nel rigo IQ40, colonna 1, può essere utilizzato esclusivamente per i versamenti successivi relativi all'attività commerciale, mentre il credito indicato in colonna 2 può essere utilizzato esclusivamente per i versamenti successivi relativi all'attività istituzionale.

1.6 Sezione V - Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base retributiva

In tale sezione va indicata la ripartizione regionale dell'imposta dovuta, dell'ammontare degli acconti effettuati e dei saldi da versare, nonché l'eventuale somma a credito che è possibile portare a riduzione dei versamenti del saldo e dei successivi acconti mensili.

Nei righi da **IQ41** a **IQ51** va indicato:

- nella colonna 1 il codice regione, ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- nella colonna 2, la base imponibile imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 3, l'imposta imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 4, il totale degli acconti mensili effettuati relativi a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 5, l'ammontare dell'IRAP a credito derivante dalla differenza tra l'importo della colonna 4, e quello della colonna 3;
- nella colonna 6, il totale dell'imposta dovuta a saldo per ciascuna regione o provincia autonoma.

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11, dovrà indicare i predetti importi compilando un modulo aggiuntivo.

1.7 Sezione VI - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base retributiva

Nei righi da **IQ52** a **IQ77** vanno indicati gli estremi dei versamenti mensili degli acconti nonché del saldo relativo ad ogni regione o provincia autonoma indicando:

- nella colonna 1, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella colonna 2, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per i versamenti mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella colonna 3, il codice della Sezione Tesoreria;
- nella colonna 4, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti i versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento;
- nella colonna 5, il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella colonna 6, la data del versamento;
- nella colonna 7 l'importo del versamento effettuato.

Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un quadro aggiuntivo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 novembre 1998, n. 421, il versamento del saldo va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione IRAP

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446 i soggetti che compilano la sezione I sono tenuti al versamento dell'acconto IRAP entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi nella misura previste dall'art. 16, comma 2. del citato decreto legislativo.

1.8 Sezione VII - Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base non retributiva

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.
Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I com-

pensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante. Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri comandati o distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446, la regola sopra illustrata si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.
Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446, se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.
Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione o provincia autonoma ovvero all'estero.

Nei righi da **IQ78** a **IQ88** vanno indicati:

- nella colonna 1, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella colonna 2, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 3, il codice aliquota: indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota ridotta (1.9 per cento);
- nella colonna 4, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 5, il totale degli acconti riferiti ad ogni singola regione o provincia autonoma;
- nella colonna 6, l'importo a credito dell'imposta ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 5 quello indicato in colonna 4;
- nella colonna 7 l'importo del saldo dell'imposta da versare ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 4 quello indicato in colonna 5;

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11 dovrà indicare i predetti importi in un quadro aggiuntivo.

1.9
Sezione VIII - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base non retributiva

Nei righi da **IQ89** a **IQ94** vanno indicati gli estremi dei due versamenti di acconto e di saldo relativi ad ogni regione o provincia autonoma indicando:

- nella colonna 1, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella colonna 2, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per i versamenti mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella colonna 3, il codice della Sezione Tesoreria;
- nella colonna 4, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento;
- nella colonna 5, il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella colonna 6, la data del versamento;
- nella colonna 7 l'importo del versamento effettuato.

Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un quadro aggiuntivo.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 novembre 1998, n. 421, il versamento del saldo va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione Irap.

Tabella IQ - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

UNICO 2001
Amministrazioni ed enti pubblici

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

133

CODICE FISCALE

Mod. N.

Sez. I
Attività istituzionali

Valori IRAP

IQ1 Retribuzioni personale dipendente .000

IQ2 **Deduzioni** Spese apprendisti 2 .000 Contratti formazione lavoro 3 .000 .000

IQ3 **Retribuzioni nette (IQ1 — IQ2 col. 3)** .000

IQ4 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir .000

IQ5 Compensi per collaborazioni coordinate e continuative e simili ex art. 49, comma 2, lett. a) del Tuir .000

IQ6 Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. l) del Tuir .000

IQ7 **Valore della produzione netta (IQ3 + IQ4 + IQ5 + IQ6)** .000

Sez. II
Attività commerciali

Produttori agricoli ☐

IQ8 Ricavi delle vendite e delle prestazioni .000

IQ9 Variazioni delle rimanenze .000

IQ10 Variazioni di lavori in corso su ordinazione .000

IQ11 **Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni** .000

IQ12 **Altri ricavi e proventi** .000

IQ13 **Totale componenti positivi** .000

IQ14 Costi per materie prime, merci, ecc. .000

IQ15 Costi per servizi .000

IQ16 Costi per il godimento di beni di terzi .000

IQ17 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali .000

IQ18 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali .000

IQ19 Variazioni delle rimanenze .000

IQ20 Oneri diversi di gestione .000

IQ21 Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir .000

IQ22 **Totale componenti negativi** .000

IQ23 **Deduzioni** Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1 .000 Spese apprendisti 2 .000 Contratti formazione lavoro 3 .000 4 .000

IQ24 **Valore della produzione netta (IQ13 — IQ22 — IQ23 col. 4)** (di cui soggetto ad aliquota dell'1,9% .000) 2 .000

Sez. III
Produttori agricoli

IQ25 Corrispettivi .000

IQ26 Acquisti destinati alla produzione .000

IQ27 **Deduzioni** Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro .000 Spese apprendisti 2 .000 Contratti formazione lavoro 3 .000 4 .000

IQ28 **Valore della produzione netta (IQ25 — IQ26 — IQ27 col. 4)** (di cui soggetto ad aliquota dell'1,9% .000) 2 .000

Sez. IV
Determinazione dell'imposta

			Aliquota	Imposta
IQ29	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ7	.000	8,5 %	2 .000
IQ30	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ24 o di IQ28	.000	4,25 %	.000
IQ31	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ24 o di IQ28	.000	1,9 %	.000

		Non istituzionale	Istituzionale
IQ32	Totale imposta	.000	.000
IQ33	Riduzione d'imposta	.000	
IQ34	Imposta dovuta	.000	.000
IQ35	Eccedenza della precedente dichiarazione	.000	.000
IQ36	Primo acconto versato	.000	
IQ37	Secondo acconto versato	.000	
IQ38	Totale acconti istituzionali		.000
IQ39	Imposta a debito	.000	.000
IQ40	Imposta a credito	.000	.000

IQ1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 082

Sez. V Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base retributiva

	Codice regione	Base imponibile	Imposta	Totale acconti	A credito	A debito
		2	3	4	5	6
IQ41		.000	.000	.000	.000	.000
IQ42		.000	.000	.000	.000	.000
IQ43		.000	.000	.000	.000	.000
IQ44		.000	.000	.000	.000	.000
IQ45		.000	.000	.000	.000	.000
IQ46		.000	.000	.000	.000	.000
IQ47		.000	.000	.000	.000	.000
IQ48		.000	.000	.000	.000	.000
IQ49		.000	.000	.000	.000	.000
IQ50		.000	.000	.000	.000	.000
IQ51		.000	.000	.000	.000	.000

Sez. VI Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base retributiva

	Codice regione	Tipo versamento	Sezione Tesoreria	Conto Tesoreria	Numero quietanza	Data	Importo
		2	3	4	5	6	
IQ52							.000
IQ53							.000
IQ54							.000
IQ55							.000
IQ56							.000
IQ57							.000
IQ58							.000
IQ59							.000
IQ60							.000
IQ61							.000
IQ62							.000
IQ63							.000
IQ64		Saldo					.000
IQ65							.000
IQ66							.000
IQ67							.000
IQ68							.000
IQ69							.000
IQ70							.000
IQ71							.000
IQ72							.000
IQ73							.000
IQ74							.000
IQ75							.000
IQ76							.000
IQ77		Saldo					.000

Sez. VII Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base non retributiva

	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Totale acconti	A credito	A debito
	1	2	3	4	5	6	
IQ78		.000		.000	.000	.000	.000
IQ79		.000		.000	.000	.000	.000
IQ80		.000		.000	.000	.000	.000
IQ81		.000		.000	.000	.000	.000
IQ82		.000		.000	.000	.000	.000
IQ83		.000		.000	.000	.000	.000
IQ84		.000		.000	.000	.000	.000
IQ85		.000		.000	.000	.000	.000
IQ86		.000		.000	.000	.000	.000
IQ87		.000		.000	.000	.000	.000
IQ88		.000		.000	.000	.000	.000

Sez. VIII Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base non retributiva

	Codice regione	Tipo versamento	Sezione Tesoreria	Conto Tesoreria	Numero quietanza	Data	Importo
		2	3	4	5	6	
IQ89	Prima rata di acconto						.000
IQ90	Seconda rata di acconto						.000
IQ91	Saldo						.000
IQ92	Prima rata di acconto						.000
IQ93	Seconda rata di acconto						.000
IQ94	Saldo						.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

IQ2

01A3909

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651401/1) Roma, 2001 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
LIBRERIA DEGLI UFFICI
Corso Vinzaglio, 11
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
annuale	**508.000**	**262,36**
semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
annuale	**115.500**	**59,65**
semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**

	Lire	Euro
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**162.00**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

411250095101

L. 57.000
€ 29,44